

14-C-373

79-C-373

# L'ARBITRATO PUBBLICO

IN RELAZIONE COL PRIVATO

## PRESSO I ROMANI

STUDIO DI EPIGRAFIA GIURIDICA

DI

ETTORE DE RUGGIERO

Inv. čis.: 447

Sign: 345

SEMINÁRNÍ  
Hist.-práv.



KNIHOVNA  
oddělení

ROMA

L. PASQUALUCCI, EDITORE

1893

B

PROPRIETÀ LETTERARIA

A

RUGGERO BONGHI

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA  
PRÁVNICKÉ FAKULTY UJEP  
STARÝ FOND 04509  
Č. inv.:

Koupi v Libreria Forense  
Drobná  
v Římě za 450 lir  
Inv. č. 32. 813  
Si

## SOMMARIO

---

### I.

#### **Arbitrato pubblico e privato.**

Nesso sistematico. - Sviluppo diverso. - Nesso storico. - Elaborazione scientifica.

### II.

#### **Origine e forme dell'arbitrato privato.**

Arbitro mediatore. - Arbitro compromissario: - prima dell'editto pretorio; - dopo l'editto pretorio. - Arbitro giurato. - Istituto greco-romano.

### III.

#### **Arbitrato pubblico in genere.**

Condizioni determinanti. - Forme varie. - Rapporti tra loro. - Oggetto dell'arbitrato in genere: - nelle controversie internazionali e federali; - nelle amministrative; - nelle private: parallelo con le pubbliche. - Funzione giuridica dell'arbitrato in genere; - dell'arbitrato privato; - dell'arbitrato internazionale e federale; - dell'arbitrato amministrativo.

### IV.

#### **Arbitrato internazionale.**

Nel mondo greco-romano. - In Grecia. - In Roma. - Importazione greca. - Stati indipendenti. - Protettorato e arbitrato. - Mediazione e intervento.

## V.

**Arbitrato federale.**

Confederazione e arbitrato. - Sistema federale romano. - Stati alleati. - Egemonia romana e giurisdizione federale. - Arbitrato e trattati d'alleanza.

## VI.

**Arbitrato amministrativo.**

Carattere particolare. - Citta suddite e comuni romani. - Governo e autonomia amministrativa. - Giurisdizione amministrativa (in Roma). - Arbitrato amministrativo (fuori di Roma); - tra comuni o città suddite); - tra cittadinanza e autorità locali; - tra comuni, città suddite o alleate e privati; - tra comuni, città suddite o alleate e le finanze dello Stato.

## VII.

**Stato arbitro e giurisdizione.**

Stato arbitro nella giurisdizione (arbitrato privato). - Stato arbitro fuori la giurisdizione (arbitrato pubblico). - Organi dell'arbitrato pubblico. - Potere onde emana. - Arbitrato del senato: - politico nelle controversie internazionali; - quasi giudiziario nelle federali e amministrative. - Arbitrato dell'imperatore. - Niun rapporto con la *lex de imperio*. - Rapporto con la giurisdizione amministrativa. - Giurisdizione e arbitrato per controversie di confini: - tra Stato e privati; - tra comuni o città suddite e lo Stato; - tra comuni o città suddite; - tra comuni o città suddite e privati. - Giurisdizione e arbitrato per controversie fiscali.

## VIII.

**Parti litiganti e giudizio innanzi al senato.**

Le parti. - Capacità giuridica nel diritto pubblico e nel privato. - Compromesso e ricorso delle parti. - Nel diritto greco. - Nel diritto romano: - per l'arbitrato internazionale; - per l'arbitrato federale; - per l'arbitrato amministrativo. - Rappresentanti delle parti. - Giudizio diretto del senato. - Delegati del senato. - Anfizioni e Stati stranieri. - Magistrati romani. - Privati cittadini.

## IX.

**Giudizio innanzi all'imperatore e ai governatori delle provincie.**

Giudizio diretto dell'imperatore. - Arbitri delegati dell'imperatore. - Governatori delle provincie. - Procuratori imperiali. - Officiali militari. - Privati cittadini. - Subdelegati arbitri: - giudicanti e non giudicanti. - Delegazione arbitrale e procedura amministrativa. - *Iudicis datio* e *delegatio principis*.

## X.

**Procedimento arbitrale.**

Forme processuali nell'arbitrato in genere. - Giudizio arbitrale e *cognitio extra ordinem*. - Luogo e pubblicità del giudizio arbitrale. - Tempo e proroga del giudizio. - Giuramento dell'arbitro. - Consiglio dell'arbitro. - Presenza delle parti e contumacia. - Dibattimento e prove.

## XI.

**Sentenza arbitrale.**

*Arbitrium* e *census*. - Condizioni principali: - rapporto col compromesso; - piena e definitiva soluzione della vertenza; - libertà di giudizio. - Forma nell'arbitrato privato. - Nell'arbitrato pubblico: - senatoconsulto; - atto dell'imperatore; - decreto del delegato e del governatore della provincia. - Pubblicazione nei giudizi civili e arbitrali privati; - nei giudizi arbitrali pubblici. - Registratura. - Effetti. - Nella procedura civile e nell'arbitrato privato. - Nell'arbitrato internazionale e federale. - Nell'arbitrato amministrativo. - Per discordie interne. - Per imposte. - Per violazione di confini e occupazione di demanio.

## XII.

**Controversie internazionali.\***

1. Tra Delphi e Amphissa, Myon e Anticyra. \*
2. Tra Antiochus III ed Eumenes II.
3. Tra Sparta e la lega Achea.
4. Tra Cossus e Gortyna.
5. Tra Sparta e Megalopolis.
6. Tra Athenae e i Delii.
7. Tra Athenae e Oropus.
8. Tra Melitaea e Narthacius. \*
9. Tra Samos e Priene. \*
10. Tra Hierapytna e Itanos. \*

\* Con questo segno sono distinte molte delle seguenti controversie, in quanto son tratte da fonti epigrafiche.

## XIII.

## Controversie federali.

11. Tra Aricia e Ardea. - 12. Tra Carthago e Massinissa. - 13. Tra Neapolis e Nola. - 14. Tra Pisae e Luna. - 15. Tra Ateste e Patavium. \* - 16. Tra Sparta e Messene. \* - 17. Tra Ateste e Vicetia. \* - 18. Tra Genua e i Viturii. \* - 19. Tra Iuba I e Leptis magna.

## XIV.

## Controversie amministrative.

20. Tra Pergamum e i pubblicani romani. \* - 21. Tra Patulcenses e Galillenses. \* - 22. Conflitti interni di Adramyttium. \* - 23. Tra Gythium e cittadini romani. \* - 24. Discordie interne in Puteoli. - 25. Tra Oropus e i pubblicani romani. \* - 26. Discordie intestine in Pompei. - 27. Tra Reate e Interamna Nahars. - 28. Tra Tyrus e i pubblicani romani. - 29. Tra varie città della Spagna. \* - 30. Tra Nedinum e Corinium. \* - 31. Tra Cierium e Metropolis. \* - 32. Tra Onaeum e Nerate. \* - 33. Tra due città della Dalmazia. \* - 34. Tra Sapuates e Lamatini (?). \* - 35. Tra Pituntium e Nerate. \* - 36. Tra Athenae e suoi contribuenti. \* - 37. Tra Cyrene e il demanio romano. - 38. Tra Tergeste e i Rundictes. \* - 39. Tra Comum e i Bergalei, e tra Tridentum e gli Anauni etc. \* - 40. Tra Sagalassus e il demanio romano. \* - 41. Discordie in Puteoli. - 42. Tra Pompei e Nuceria. - 43. Tra Patulcenses e Galillenses. \* - 44. Tra Asseria e Alveria. \* - 45. Tra cittadini di Pompei e il demanio romano. \* - 46. Tra Vanacini e Mariani. \* - 47. Tra Vienna e i Ceutrones. \* - 48. Tra Sacili, gl'Idienses e i Solienses. \* - 49. Tra Falerio e Firmum. \* - 50. Tra Delphi e Anticyra e Amphissa. \* - 51. Tra Madaura e altra città vicina. \* - 52. Tra Histonium e un privato. \* - 53. Tra lo Stato e un privato in Roma. \* - 54. Tra Dium ed Oloosson. \* - 55. Tra Lamia e Hypata. \* - 56. Tra Sartei e altro luogo della Mauretania. \* - 57. Tra Aezani e privati. \* - 58. Tra Daulis e un privato. \* - 59. Tra Igilgili e gli Zimizes. \* - 60. Tra Nattabutes e Calama (?). \* - 61. Tra Ardea e altra città latina. \* - 62. Tra i compagani rivi Larensis e un privato. \* - 63. Tra Aurelia, i Casturrenses e il patrimonio imperiale. \* - 64. Tra Salviae e Stridon. \* - 65. Tra Caesarea e Gigarta. \*

## I.

## Arbitrato pubblico e privato.

Una delle istituzioni romane, che non di rado s'incontrano tanto nel diritto privato quanto nel pubblico, è quella degli arbitri. Nel campo della giurisdizione essa corrisponde a ciò che, nel campo del diritto patrimoniale, è la capacità giuridica, nel quale allo Stato si applicano i medesimi concetti fondamentali, che regolano i rapporti tra privati. Lo Stato che funziona da arbitro, non compie un ufficio diverso dal cittadino chiamato da altri cittadini a risolvere una loro controversia giuridica; nello stesso modo che, non meno d'un privato, è capace di possedere, manomettere i suoi schiavi, contrarre obbligazioni, accettare eredità o legati, e così via. L'esigenza sociale per la quale sorgono, il fondamento giuridico, l'obbietto del giudizio, alcune formalità processuali, perfino la distinzione tra l'arbitro scelto dalle parti e quello dato dal magistrato, sono tutti elementi comuni così all'arbitrato privato come al pubblico. V'ha perciò tra di essi una connessione sistematica, che è fonte delle loro intime attinenze ed analogie e per la quale essi formano un tutto, in cui ciascuno

Nesso sistematico.

rappresenta per sè, in due cerchie diverse di subbietti e di rapporti, la manifestazione d'un medesimo bisogno e d'uno stesso mezzo per sodisfarlo. Il principio di diritto che li informa è un solo, e la separazione che corre tra loro non è sostanziale e organica, bensì formale ed esteriore; è la conseguenza della separazione stessa del diritto dello Stato da quello dei privati. Che l'arbitrato pubblico si mostri nella storia più tardi del privato, e in un modo affatto indipendente da esso; che le sue forme non abbiano tra loro un vero legame genealogico, è una contingenza, la quale non importa la negazione del loro nesso sistematico: anzi l'afferma, come la varietà delle specie afferma e non nega l'esistenza del genere. Queste forme, insieme con quelle dell'arbitrato privato, son tutte da riguardare siccome rami d'un medesimo tronco, aspetti vari di una istituzione sola, che, pure svolgendosi a traverso e a cagione di condizioni storiche differenti, conserva sempre la sua unità obbiettiva, o che si espliciti entro il campo del diritto pubblico o in quello del privato.

Sviluppo diverso.

Se non che, nell'applicazione dei principi generali e nel loro svolgimento storico, i due arbitrati seguono un cammino diverso, come diverso è il modo, col quale lo Stato e i privati esercitano il loro diritto di proprietà e giudiziariamente lo difendono.

L'arbitrato privato, soprattutto il compromissario, che è la forma sua più caratteristica e più analoga al pubblico, è la surrogazione d'un regolare processo civile. E, come tale, non solamente precede, nella forma primitiva della mediazione, la costituzione d'un potere giudiziario; ma, anche quando questo esiste, vive per molto tempo nella consuetudine, fuori ogni ingerenza di quel potere. Egli è più tardi che esso vien sottoposto all'azione legislativa dello Stato; e nell'editto del pretore trova tante e siffatte condizioni e norme, da divenire un

vero istituto giuridico, che ancora più tardi si sviluppa maggiormente per opera della giureprudenza e della stessa codificazione giustiniana. Nè in questo sviluppo muta l'indole sua sostanziale. Il contratto tra le parti (*compromissum*) e l'altro correlativo tra esse e l'arbitro (*receptum*) continuano ad essere il suo fondamento, qualunque sia la forma in cui sono redatti. L'ingerenza del magistrato, diretta specialmente verso il primo a determinare le condizioni di capacità delle parti e dell'arbitro stesso, come pure a stabilire certe azioni civili e poteri a favore di quelle e di questo, in fondo non ha altro scopo, se non quello di guarentire le parti medesime, mediante la coazione minacciata all'arbitro negligente. E la sentenza che questo pronunzia, non solamente non forma *res iudicata*, per modo che resta sempre aperta la via ad un giudizio ordinario; ma è un fatto essenzialmente privato, non soggetto ad altre condizioni che non siano quelle poste dal compromesso; per quanto il giudizio arbitrale si consideri siccome analogo al *iudicium* propriamente detto, e l'*arbiter ex compromisso* sia anch'esso paragonato al *iudex*.<sup>1</sup>

L'arbitrato pubblico, per contrario, è un mezzo, con cui lo Stato direttamente esercita il suo potere sovrano: politico, come potenza nelle sue relazioni internazionali e quasi internazionali, o federali; amministrativo, come governo ne' suoi rapporti interni. Nel primo rispetto, esso sta tra la semplice mediazione e la potestà imperativa; nel secondo, tra la giurisdizione straordinaria (*extra ordinem*) e l'amministrativa. Nell'uno e nell'altro poi non esce dai confini della pratica diplomatica e governativa. Le norme che lo regolano hanno quindi

<sup>1</sup> Dig. 4, 8, 1: « Compromissum ad similitudinem iudiciorum redigitur et ad finiendas lites pertinet » cfr. 5, 1, 81. PAUL. *sent.* 5, 5<sup>a</sup>, 1. Cod. Iust. 3, 1, 14 (Cfr. BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Civilproz.* 2 p. 109. WEIZSAECKER, *Röm. Schiedsrichteramt etc.* p. 1 segg.).

la forza e la stabilità che vengono dalla consuetudine, più che quelle dipendenti dalle leggi. Il *compromissum-receptum*, che è indispensabile nel privato, nel pubblico o manca affatto o non è formalmente lo stesso che in quello; per lo più è rappresentato da una specie di ricorso delle parti al potere politico centrale o locale di Roma. Così la *stipulatio poenae*, che è come il pernio dell'arbitrato compromissario e l'unica guaren-  
 tigia contro ogni atto delle parti, tendente ad impedire il giudizio e a rendere nulla la sentenza, non si riscontra nel pubblico. Del pari, se nella forma internazionale e federale la sentenza di Roma non è un giudicato, nell'amministrativa è tale, come nei giudizi civili. Insomma, l'arbitrato pubblico non riceve, a differenza del privato, alcuna formulazione strettamente giuridica; segue la stessa sorte del diritto internazionale e della procedura amministrativa. Di esso avviene, in Roma, la medesima cosa che delle istituzioni politiche, le quali, non avendo avuto nell'antichità nè una determinazione statutaria, nè una elaborazione scientifica, sono state a noi tramandate più nella tradizione storica e letteraria, che in quella del diritto.

Nesso storico.

Il rapporto sistematico che passa tra i due arbitrati, non richiede necessariamente che fra essi corra anche un vero nesso storico, almeno nel senso che l'uno sia una derivazione diretta dell'altro. Il principio che, in Roma, Stato e individui siano giuridicamente concepiti alla stessa guisa, e che il diritto di quello sia, nelle sue linee generali, foggiate sul diritto di questi,<sup>1</sup> non può essere invocato per concluderne, che lo Stato, ove giudichi da arbitro, non faccia se non applicare lo stesso giudizio arbitrale in uso tra i privati; insomma, che l'arbitrato pubblico si sia sviluppato dal privato.<sup>2</sup> Imperocchè quel

<sup>1</sup> Vedi, p. e., MOMMSEN, *Röm. Forschungen* 1 p. 324 segg.

<sup>2</sup> Tale affermazione, del resto non fondata nè su questo nè su altro

principio non ha un valore generale ed assoluto per ogni tempo; esso riflette lo Stato soltanto nel suo ordinamento antichissimo, a base gentilizia, nel quale per vero il diritto privato è sì sostanzialmente compenetrato col pubblico, che quasi appena e in alcuni tratti si distingue come un tutto per sè. Ma questo ordinamento scompare, come è noto, assai di buon'ora in Roma. E quando gl'individui, siccome tali, non più come atomi degli organamenti gentilizi si affermano in tutta la loro indipendenza a fronte dello Stato; quando questo a sua volta muta il fondamento della propria costituzione interna, e svolge in più largo campo e con nuovo indirizzo la sua azione intorno a sè, allora cessa del pari l'unità di quei due diritti. Ciascuno di essi segue una via propria, s'informa a norme particolari e si crea istituzioni, che non hanno nulla o ben poco di comune

principio, si vede generalmente ripetuta soprattutto negli scrittori, che, ragionando dell'arbitrato internazionale moderno, fanno delle escursioni non sempre ben guidate nel campo dell'antichità. Alla medesima conclusione, movendo però da un concetto diverso, perviene anche il Rudorff. Il quale, nel trattare delle *controversiae agrorum* o di confine e del relativo *arbitrium* (*Gromat. Institut.* p. 424 segg.), pone come fondamento di questo il vincolo della pace vicinale (*Gränzfrieden*), vincolo messo all'uso della forza bruta, prima fra gli abitanti di uno stesso *vicus* o *pagus* — forme queste rudimentali della vita pubblica in Italia, — poscia a mano a mano passato nella cerchia più larga dello Stato, delle confederazioni di popoli, e di tutto l'orbe romano. Se non che, è questo passaggio appunto che bisognerebbe spiegare in che modo sia avvenuto. La qual cosa non è certamente così facile, ove si ponga mente che nei rapporti tra Stati e Stati quel vincolo religioso, che sarebbe guaren-  
 tigia di concordia e di pace tra loro ai confini, è contrario al concetto che i Romani ebbero di quel rapporto. Oltre a ciò, anche ammettendo questo principio, esso potrebbe tutto al più dar ragione del come sieno sorti l'ordine e il procedimento giudiziario in genere, quale mezzo per risolvere pacificamente le controversie, non già dell'origine dell'arbitrato in ispecie.

con quelle dell'altro.<sup>1</sup> Là dove questa comunanza appare ancora, come nell'arbitrato, essa, più che l'effetto di quella originaria unità, è il portato della identità delle condizioni di fatto, in cui sovente si trovano e Stato e privati; è la manifestazione di un principio razionale, piuttosto che giuridico-storico. Rarissime del resto sono le istituzioni d'indole pubblica e insieme privata, le quali mettan capo a quell'età primitiva del diritto romano, come l'*hospitium* e la *clientela*, che sorgono appunto nella doppia forma, quando il diritto gentilizio si confonde col politico. Nè tra esse si scorge l'arbitrato pubblico.

Nella storia politica di Roma, infatti, lo Stato appare come arbitro relativamente assai più tardi che non appaia il cittadino in quella del diritto e della procedura civile. Qui l'istituzione rimonta, nella sua forma più semplice, fin dai primordi della vita sociale; e in quella stessa della *iudicis arbitrive postulatio*, è almeno tanto antica quanto l'ordinamento giudiziario, che piglia nome dalle *legis actiones*. Là invece si mostra non prima che Roma sia entrata in relazione con gli Stati indipendenti del mondo ellenico, e che in Italia e fuori si siano già costituiti Stati con essa alleati, e comuni e città dipendenti. Nè questo fatto è da imputare a difetto della tradizione. Egli è che l'arbitrato pubblico presuppone uno Stato, il quale sia già molto innanzi nello sviluppo dei suoi rapporti esterni ed interni, soprattutto della sua potenza. Esso non può sorgere se non di conserva col diritto internazionale e con la costituzione di un potere amministrativo centrale; ciò che in Roma non avvenne finchè essa rimase nella condizione d'un grande comune, prima latino, poscia italico. Una importazione dell'istituto ci fu allora senza dubbio; ma non già nella forma di una imitazione dal diritto privato nel pubblico, bensì dagli usi interna-

<sup>1</sup> DE RUGGIERO, *Studi sul diritto pubblico romano* etc. p. 39 segg.

zionali degli Stati, con cui Roma venne in relazione, usi che certamente doverono avere, come esempio, una forza maggiore, che non avesse l'arbitrato privato. La precedenza storica di questo non è dunque un'accidentalità; ma una conseguenza necessaria delle condizioni diverse, in cui si svolsero le due istituzioni affini; essa non basta per provare che l'arbitrato dello Stato si sia formato su quello dei privati. Che poi per l'opposto l'arbitrato pubblico, nella sua forma internazionale, abbia potuto servire d'esempio al privato, è una supposizione tanto assurda,<sup>1</sup> quanto sarebbe strano l'affermare, che le relazioni tra Stato e Stato abbiano precedute le giuridiche tra cittadini e cittadini. Un parallelismo v'è certo tra istituzioni giuridiche internazionali e civili, come v'è tra il *iure gentium agere* e il *lege agere*. Ma chi volesse indagare le ragioni di questo fenomeno, non sempre riuscirebbe a trovarle in un processo storico di applicazione dall'un campo all'altro. Qui lo storico del diritto bisogna che proceda, per servirci di un paragone, allo stesso modo che fa, quando s'imbatte in forme

<sup>1</sup> Due volte, p. e., accenna HUSCHKE a un simile legame tra il diritto internazionale e il privato o civile romano. L'una (*Das alte röm. Jahr* etc. p. 322 segg.), quando fa un paragone tra la *clarigatio* dell'uno e il procedimento *per sacramentum* dell'altro nell'*actio personalis*, e considera la prima siccome un'applicazione, nei rapporti tra Stati, della seconda. L'altra (*Die Multa und das Sacramentum* etc. p. 394), ove pone a raffronto l'arbitrato internazionale col privato della *legis actio per iudicis arbitrive postulationem*, facendo dipendere questo da quello. Ora, ADOLPH SCHMIDT ha già rilevato il niun fondamento della prima opinione (*Zeitschr. der Savigny-Stiftung* etc. IX [1888] p. 129 seg.). Quanto alla seconda, innanzi tutto non s'intende come l'arbitrato internazionale si possa dire anteriore allo Stato. Ma, se anche si volesse ammettere una relazione tra esso e il privato, questa dovrebbe piuttosto ravvisarsi in quello per compromesso, con cui senza dubbio ha un'affinità maggiore che non abbia con l'altro *per postulationem*.

giuridiche che siano comuni a popoli di razza diversa. Egli non deve confondere istituzioni le quali sono il portato di forze, di esigenze, di idee che hanno una base comune nella natura umana e un carattere nazionale, con quelle che hanno una stessa fonte storicamente comune di origine, e pur ricevendo un'impronta propria e nazionale presso popoli della medesima schiatta, conservano sempre una parentela tra loro: quelle cadono nel dominio della scienza comparata, queste nella vera storia del diritto.<sup>1</sup> In Roma, come anche nella Grecia, i due arbitrati hanno un fondo razionale, umano comune; ma nell'originarsi e nello svolgersi l'uno è indipendente dall'altro. Nondimeno, appunto perchè il privato sorse prima, ed ebbe uno sviluppo giuridico più largo e complesso che non avesse il pubblico, esso non mancò di esercitare un certo influsso su di questo, specialmente nel campo della procedura. In questo senso soltanto si può dire che tra loro corra un rapporto storico.

Elaborazione  
scientifico.

Se diverso fu lo svolgimento delle due istituzioni nella stessa antichità, diversa è stata pure la sorte toccata loro nella scienza moderna. La connessione che v'è tra l'arbitrato privato e il problema della origine della giurisdizione; le sue relazioni con altri istituti giuridici; le non poche questioni e lacune che lasciano i testi; la stessa opera d'interpunzione cominciata dall'antica giureprudenza, tutto offriva un vasto terreno di ricerca e di discussione ai cultori del diritto romano. E i tentativi fatti in questi ultimi tempi per una ricomposizione scientifica dell'arbitrato compromissario, sono altrettanto copiosi, quanto in gran parte sodisfacenti.<sup>2</sup> - Non così è

<sup>1</sup> Cfr. LEIST, *Altarisches ius gentium* p. 12 segg. 21 segg.

<sup>2</sup> Fra i meno antichi giova ricordare questi: ANDRÉ, *Gemeinrechtliche Grundz. der Schiedsgerichte*. Jena 1860; KURZ, *Streitentscheidung durch Schiedsrichter*. München 1866; ABEGG, *De arbitris compromissariis*. Tra-

avvenuto dell'arbitrato pubblico. Non ostante i suoi rapporti col diritto delle genti e coi principali poteri dello Stato; non ostante la sua importanza storica, così per Roma come per lo studio in genere della istituzione, esso è rimasto fin qui poco meno che negletto dagli stessi scrittori di diritto pubblico romano.<sup>1</sup> Certo, considerato in una delle sue forme, l'interna-

tislaviae 1866; WEIZSÄCKER, *Das röm. Schiedsrichteramt* etc. Tübingen 1879; RIVALTA, *I giudizi d'arbitri*. Bologna 1885; SIMON, *Du compromis* Paris 1886; MAYER, *Die Vereinbarung schiedsrichterl. Rechtsstreitentscheidung* etc. Erlangen 1888; MATTHIAS, *Die Entwicklung des röm. Schiedsgerichts*. Rostock 1888. Di queste monografie alcune hanno qualcosa di particolare, che le distingue dalle altre e le rende più importanti. Così quella del Weizsäcker tende più di tutto a rilevare le analogie tra il giudizio arbitrale e quello innanzi ai giurati od ordinario; quella del Mayer mette in ogni parte a raffronto la dottrina romana con quella dell'odierno diritto alemanno, e l'altra del Matthias tende più a seguire lo sviluppo storico della istituzione, cominciando dalla più remota antichità, passando pel periodo anteriore e posteriore all'editto pretorio, e venendo sino alla riforma di Giustiniano, e al diritto ecclesiastico.

<sup>1</sup> Una monografia speciale sull'argomento manca affatto. I brevi accenni che vi fanno il MOMMSEN nel suo *Staatsrecht* e il WILLEMS nel suo *Sénat de la république romaine*, ove trattano delle relazioni internazionali di Roma, e del potere che vi esercitava il senato, piuttosto che esaurirlo, fanno sentire maggiormente il bisogno di una ricerca speciale. Prima di essi, l'EGGER nei suoi *Études historiques sur les traités publics chez les Grecs et chez les Romains* etc. menziona appena qualcuno dei giudizi arbitrali di Roma; ma la sua esposizione non ha nulla di sistematico nè circa la nostra istituzione, nè circa l'argomento principale del suo libro. Qualcosa di più si ha nella recente monografia del SONNE, *De arbitris externis, quos Graeci adhibuerunt ad lites et intestinas et peregrinas componendas* etc. Gottingae 1888. In essa, per altro, sono semplicemente indicate le fonti e i motivi di conflitti tra Stati greci, e le poche e brevi considerazioni generali, da cui l'autore le fa seguire, non entrano nell'esame particolare dell'istituto; esse anzi sono dirette in modo speciale all'arbitrato greco come del resto la raccolta de casi riflette essenzialmente questo piuttosto

zionale, esso ha una stretta attinenza con la mediazione, la quale veramente sfugge a qualunque formulazione giuridica. Ma se anche tra loro non vi fosse differenza alcuna, non può negarsi che in questo caso i Romani seguirono norme generali e formalità così costanti e conformi alle loro relazioni con altri Stati, da non potersi confondere l'azione arbitrale con la pura diplomatica, e lasciarla affatto, come questa, al campo della storia, rifiutandole un posto in quello del diritto. Oltre che in questa forma però, l'arbitrato pubblico si manifesta anche in altre due: quella che noi chiameremo la federale, o quasi internazionale, e l'amministrativa. Le quali ancora più della prima sono atte ad essere meglio determinate, massime l'ultima, nei loro confini e nella loro portata giuridica, siccome quelle che si collegano con poteri politici ben distinti tra loro, e hanno meno l'impronta di quella incertezza ed instabilità proprie della mediazione diplomatica. E, senza dubbio, il non essersi riconosciuta o abbastanza rilevata questa triplice manifestazione dell'istituto, è una delle ragioni precipue, per le quali il diritto pubblico non ne ha fin qui neppure tentata una trattazione speciale.<sup>1</sup>

che il romano. Una raccolta simile fu già tentata nel secolo scorso dal BARBEYRAC nel noto *Supplément au corps universel diplomatique du droit des gens* etc. È superfluo il ricordare quei trattati generali e speciali di diritto internazionale moderno, nei quali a guisa d'introduzione storica si fa menzione, non sempre con molto discernimento critico, di alcuni arbitrati dell'antichità.

<sup>1</sup> Un saggio ne è stato di recente da noi dato nel nostro *Dizionario epigrafico di antichità romane*, sotto *Arbiter*. Ove il lettore trovi nel presente tentativo, meno limitato dalla natura dell'opera che non sia quello, modificati alcuni concetti là esposti, consideri pur questo, se gli piace, siccome un pentimento, del resto non inoperoso dell'autore; ma non lo accusi di contraddizione o qualcosa di peggio.

Ma in parte v'ha contribuito pure la poca familiarità, che sino ad ora gli studiosi del diritto romano hanno avuto coi monumenti epigrafici. Se, invero, da un lato sono scarsi gli esempi, in relazione alla vasta cerchia d'azione diplomatica ed amministrativa dei Romani, che la storia e in genere le fonti letterarie offrono di controversie pubbliche sottoposte all'arbitrato; dall'altro questa lacuna è in larga copia riempita da quei monumenti.

I quali hanno pure quest'altro pregio singolare, che, laddove le notizie storiche non contengono per lo più che un semplice accenno alla controversia e alla soluzione che essa ebbe, le epigrafi invece sono per la maggior parte documenti ufficiali più o meno ampli, e non di rado contenenti persino il testo stesso della sentenza arbitrale. Sicchè è per queste principalmente che si rende più agevole il penetrare lo sguardo nel fondo dell'istituzione, l'esaminarne il congegno, la funzione, le norme che la regolano e il posto che le spetta in quella produzione stupenda della vita dei Romani, che è il loro diritto pubblico. Il qual fine si può ancora meglio raggiungere, ponendo a riscontro dell'arbitrato pubblico il privato, e, ove occorra, specialmente nella parte processuale, comparando l'uno e l'altro con l'ordinamento della procedura civile. E poichè questo studio è soprattutto il risultamento ottenuto dall'esame particolareggiato di quei documenti, così ci è parso non superfluo il farlo seguire da una raccolta dei medesimi, aggiungendovi quei testi principali degli scrittori antichi, i quali offrono altri casi di arbitrato. Essa agevolerà il lettore, ancora meglio di una semplice citazione, nel tener dietro alla nostra ricerca, e insieme non ci costringerà a continue ripetizioni, che turberebbero l'andamento spedito della esposizione. Le varie controversie e le relative sentenze sono ordinate secondo la triplice distinzione da noi escogitata, di ar-

bitrato internazionale, federale ed amministrativo, per modo che in ciascuna serie i singoli casi cronologicamente si succedano. Ad ognuno di essi poi tien dietro un breve commento, il quale, più d'ogni altro scopo, ha quello di dimostrare per quali ragioni ciascuna controversia vada messa in questa piuttosto che in quella serie. Il che certo offre talvolta non poca difficoltà, non potendosi sempre accertare abbastanza la relazione politica di una o di tutte due le parti contendenti rispetto a Roma. Dalla raccolta sono stati esclusi quei casi, in cui, più che arbitrato, è da ravvisare l'opera di mediazione o d'intervento dei Romani. Vi si son compresi però monumenti epigrafici, che determinano semplicemente i confini tra comuni o città dipendenti, sia perchè, anche quando essi non vi accennino chiaramente, è possibile che quell'atto del governo sia stato preceduto da una controversia; sia perchè ad ogni modo essi giovano a stabilire quali rappresentanti del potere pubblico sian competenti nella materia. Non si presume, infine, che sia questa una raccolta completa, ma soltanto s'intende porgere un materiale più o meno abbondante e sufficiente come sostrato alla trattazione dottrinale.

## II.

### Origine e forme dell'arbitrato privato.

Arbitro mediatore.

La forma originaria e più semplice dell'arbitrato privato è quella dell'arbitro mediatore. Essa precede le altre forme; in cui l'arbitro è anche il giudice privato nominato dalle parti, o pubblico dato dal magistrato; nel medesimo modo e per la medesima ragione che la lotta reale per la difesa del diritto, moderata dall'arbitro, precede storicamente la giustizia privata e la giustizia pubblica. Di fronte a quelle, che sono un gra-

duale sviluppo della istituzione, essa rappresenta il momento più antico, il quale ci conduce ai primi passi che fa la coscienza giuridica di un popolo, nel concepire un mezzo che non sia la forza bruta, per sostenere una ragione individuale o almeno ciò che si crede tale. In questo momento il principio della mediazione, spirito informatore di tutto quanto l'istituto, così privato come pubblico, si mostra nella sua maggiore integrità e purezza: l'arbitrato non è che la semplice mediazione. Una prova se ne ha innanzi tratto nel significato etimologico della parola: *arbiter* è propriamente colui che si reca, accede nel luogo della controversia, che è testimone e quindi osservatore del modo con cui quella si esplica e scoglie per opera delle parti stesse.<sup>1</sup> Il medesimo concetto è contenuto pure nella parola *sequester*, il quale nel suo significato primitivo è quegli che sta accanto alle parti litiganti, che le assiste nella contesa e quasi s'interpone fra loro per conciliarle.<sup>2</sup> In *arbiter*

<sup>1</sup> L'etimologia da *ar = ad* e *bī-t-ere* o *bēt-ere = ire*, e questo dalla forma radicale latina *bē = gr. ba* in luogo del sanscr. *ga-, gva-, gve = andare*, e dall'avanzo d'un suffisso cominciante con *t*, già rilevata dal RUDORFF (*Gromat. Inst.* p. 428 cfr. *Röm. Rechtsgesch.* 2 § 6, nota 9), che giustamente rigetta quella da *ἀρβίω* per *ἄρω = compono*, è filologicamente dimostrata (CORSEN, *Formenlehre* etc p. 63; *Aussprache und Vokalismus* etc. 1 p. 88. 239. 492 cfr. CURTIUS, *Grundz. der griech. Etym.* 4<sup>a</sup> ed. p. 466. BEKKER, *Heidelberg. krit. Vierteljahresschr.* I p. 442; non l'accetta invece HUSCHKE, *Gaius* p. 166).

<sup>2</sup> Il MÜTHER (*Sequestration und Arrest* etc. p. 9-32) che ha raccolto tutti i luoghi degli antichi scrittori, nei quali la parola è usata nel senso di arbitro mediatore, conciliatore e depositario dell'oggetto controverso, rifiuta la derivazione da *sequi* (*Gell.* 20, 11 cfr. *Dig.* 50, 16, 110), generalmente ammessa (cfr. VANICEK, *Griech.-latein. etym. Wörterb.* p. 983), e ritiene quella già proposta dal Gronovio, da *secus*, dandovi però un'altra spiegazione. Egli non la fa dipendere « a *secus* quasi *secuster* ut a *magis magister*, a *minus minister dictus*, quoniam intervenit dissidentibus ipse neutrarum

prevale l'elemento materiale dell'andare sul luogo, meno direttamente espresso in *sequester*; in questo predomina l'altro più morale dell'assistenza mediatrice. In *arbiter* è più rilevata la controversia della proprietà stabile, e specialmente di confini e servitù prediali; certo in ogni tempo la principale, ma non la sola che si sottopose all'arbitrato in genere: <sup>1</sup> in *sequester*, più

partium, semotus ab utroque, et liber a caussis eorum, aliusque atque certantes » (GROKOV. *Ad Tac. ann.* 3, 71); ma da *secus* nel senso preclassico e locale di *secundum* = accanto, presso. E ponendo a riscontro le parole analoghe, p. e., *campestris, palustris, silvestris, terrestris*, in cui la desinenza *ster* dinota una posizione o collocazione, ne trae che *secuster* o *sequester* è colui che sta allato alle parti, che le assiste; e poichè l'assistente di ognuna delle due parti può essere soltanto chi sta tra loro, così *sequester* è colui che sta nel mezzo, il mediatore, l'arbitro. La circostanza del deposito della cosa controversa essendo essenziale in esso, la parola si riferirebbe ai tempi più antichi, quando non essendovi ancora una proprietà stabile, litigi non potevano aver luogo che per cose mobili. Sorta, col tempo, quella proprietà, e per le controversie ad essa relative non essendo possibile il deposito, si sarebbe usata allora la parola più generica *arbiter*, laddove *sequester* a mano a mano acquistò un significato diverso nel linguaggio giuridico posteriore.

<sup>1</sup> Il RUDORFF (ll. cc. nella nota 1 p. 13) definendo l'*arbiter* siccome il giudice che va sul luogo (*Gangrichter*), cioè che giudica in materia di confini e di vicinato, primamente disconosce lo sviluppo storico dell'istituto, in quanto implicitamente ammette, che l'*arbiter per postulationem* o dato dal magistrato sia anteriore a quello *ex compromisso*. Inoltre, restringe troppo il significato primitivo della parola, limitandola originariamente al solo caso delle controversie di confine, laddove essa contiene il concetto più largo della testimonianza e della presenza sul luogo, che concorrono anche in altre sentenze. Ha quindi ragione il BETHMANN-HOLLWEG (*Röm. Civilproz.* 1 p. 63, 9), quando osserva che « l'etimologia da *ar = ad* e *bitere = ire* conduce, come in generale la storia delle lingue, in un tempo primitivo, in cui visione diretta e giudizio, testimone e giudice, non ancora erano distinti nel concetto, benchè essa nel linguaggio delle XII Ta-

quella per cose mobili, di cui egli è depositario, finchè la lite non sia composta.

Ora, chi occorre o è chiamato dalle parti sul luogo del loro litigio, e le assiste co' suoi consigli e le illumina con la sua esperienza, non è ancora e necessariamente il giudice definitivo e inappellabile. La presenza di lui, che non ancora ha un mandato formale come l'arbitro del compromesso, serve quasi a dirigere la loro discussione, a togliere gli ostacoli di un ragionevole intendersi, soprattutto ad impedire che la controversia sia risolta con mezzi violenti. La scena descritta dal poeta, <sup>1</sup> nella quale due schiavi, Trachalio e Gripus, contendendosi un oggetto pescato nel mare, prima cominciano col tentare una conciliazione, poscia propongono un arbitrato, quindi stanno per venire ad atti di violenza, e finalmente s'accordano sulla persona dell'arbitro, ci offre un'immagine viva di ciò che dovè essere in tempi molto anteriori a quelli la nostra istituzione. Quando, infatti, la forza impera in tutta la sua sbrigliata pienezza, ed è il solo mezzo per la difesa del diritto individuale, non ancora si manifesta il bisogno d'una terza persona, la quale sieda a giudice vero dei litiganti: essi sono a un tempo e parti e giudici ed esecutori. <sup>2</sup> L'identificarsi nella medesima persona dell'*arbiter* e del *iudex*, suppone già l'esistenza d'un ordinamento pubblico della giustizia, secondo il quale il capo dello Stato o magistrato rappresenta il vindice del diritto, il *iudex* per eccellenza, sul cui esempio sorge poscia il giudice arbitro, privato o compromissario. Ma se quest'ordinamento manca, o se lo Stato non è ancora giunto a poter

vole non abbia più senso ». Per lui l'*arbiter* o *iudex per postulationem* ha un'intima attinenza di derivazione dall'*arbiter ex compromisso*.

<sup>1</sup> PLAUT. *Rud. Act.* IIII, sc. 3 segg.

<sup>2</sup> Cfr. BERNHÖFT, *Staat und Recht der röm. Königszeit* etc. p. 213.

sostituire interamente la giustizia da lui amministrata a quella così detta privata, cioè alla forza, allora come mitigazione all'uso di questa non può apparire altra via nella mente dell'uomo, se non quella dell'assistenza mediatrice di un terzo, che è appunto l'arbitro nella sua prima manifestazione.<sup>1</sup> Il medesimo svolgimento si osserva anche nell'arbitrato pubblico, in cui la mediazione è la prima forma del componimento pacifico delle controversie tra Stato e Stato, dalla quale poi si sviluppa il vero arbitrato internazionale; tranne che in tale campo la mediazione continua a sussistere accanto a questo, laddove nel campo privato essa scompare per far luogo all'arbitrato giudicante.

Soltanto inteso a questo modo, si spiega come nel suo significato primitivo e nell'uso anche posteriore della parola, *arbiter* sia identico a *testis*.<sup>2</sup> Egli non è chiamato dalle parti

<sup>1</sup> I romanisti non disconoscono questo carattere dell'arbitrato privato in genere, quale appare nel periodo storico del diritto romano. È singolare però come anche quelli, che più specialmente indagano le origini di questo diritto, non intravedano che nei suoi primordi la mediazione, più che il sostrato, forma l'essenza stessa dell'istituto. La difesa, che l'individuo fa con la forza, delle proprie ragioni, per essi è limitata col tempo soltanto per opera dello Stato, e una specie di limitazione è quella appunto dell'arbitrato, esercitato dal capo dello Stato o dal supremo sacerdote (Vedi, p. e., BERNHÖFT, *Staat und Recht* etc. p. 227 segg. cfr. p. 208 segg. MATTHIAS, *Die Entwickl. des röm. Schiedsgerichts*. etc. p. 15 segg. etc.). Ma così si nega non solamente ogni coscienza del diritto nell'individuo, e ogni influsso che su di essa opera il miglioramento dei costumi; si snatura anche l'indole stessa dell'arbitrato meno antico, quello dei privati per compromesso. La mediazione è piuttosto la giustizia privata che si limita da sè, come una naturale conseguenza del progresso umano, è il passaggio più razionale, che non sia l'arbitrato compromissario o giudicante, da quella alla giustizia pubblica.

<sup>2</sup> CIC. *de off.* 3,31; *ad Att.* 15, 16 cfr. AUCT. *ad Herenn.* 2, 4. PLAUT. *Mil.* 2, 2, 3; TRIN. 1, 2, 109. OVID. *met.* 2, 458. LIV. 27, 28. COD. THEOD. 8, 12, 1, 1.

per decidere quale di esse abbia torto o ragione; ma per esser presente alla lotta che ha luogo tra loro. È più tardi, quando egli diviene un vero giudice privato, che questa presenza si modifica e afferma nella norma, che l'arbitro debba giudicare *in rem praesentem*. Nei negozi giuridici i testimoni originariamente sono ammessi, perchè intervengano quando poscia vi sia bisogno della coazione per eseguirli.<sup>1</sup> Qui invece egli compie quasi anticipatamente il medesimo ufficio, in quanto contribuisce a che la forza non sia usata, la lotta rimanga ristretta per così dire nel campo dei mezzi morali, e la vertenza sia risolta con un componimento. Così la testimonianza s'immedesima con la mediazione, la quale nelle contestazioni di proprietà rappresenta in certo modo ciò che è l'assistenza e l'aiuto dei vicini nella vendetta privata, al tempo in cui questa è ancora ammessa per alcuni delitti.<sup>2</sup> Lo stesso ἵστωρ omerico è arbitro nella sfida tra Aiace e Idomeneo, e in un processo pel pagamento d'una multa,<sup>3</sup> in quanto è testimone; e se in quella egli giudica, in questo la sua azione non va oltre l'attribuire i due talenti depositati come posta dalle parti: il giudizio è invece pronunziato dalla βουλή γερόντων. Insomma, nella sua più antica forma, l'arbitrato non ha un vero carattere giuridico; l'arbitro non ha mandato esplicito di risolvere una controversia di diritto; egli non sentenzia, ma concilia i litiganti; è simile all'arbitro, quale si conservò nel diritto dei tempi posteriori, chiamato dalle parti per comporre alla buona una lite,

<sup>1</sup> IHERING, *Geist des röm. Rechts* etc. 1<sup>a</sup> § xi<sup>b</sup> cfr. PLAT. *Nóμοι* 6, 13.

<sup>2</sup> BERNHÖFT, *Zeitschr. für vergleich. Rechtsw.* I [1878] p. 13 segg.; II [1880] p. 287 segg.

<sup>3</sup> *Iliad.* XXIII, 485 segg.; XVIII, 497 segg. (Cfr. HOFMEISTER, *Zeitschr. für vergleich. Rechtsw.* II [1880] p. 443 segg. LEIST, *Graeco-italische Rechtsgesch.* p. 329 segg.)

ovvero per dare il proprio parere su' punti d'un negozio giuridico, sui quali esse non possano o non vogliano convenire.<sup>1</sup>

Arbitro compromissario: -

Dall'arbitro mediatore si svolge col tempo direttamente l'arbitro privato giudicante o compromissario (*arbiter ex compromisso, iudex compromissarius*), cioè quello che le parti scelgono d'accordo, e a cui, mediante un contratto, delegano la soluzione di una o più controversie giuridiche.<sup>2</sup> E le circostanze che vi concorrono, mostrano come il passaggio, o meglio la trasformazione, sia il portato di uno sviluppo spontaneo, la conseguenza di un'affermazione maggiore e più sicura della difesa morale del diritto individuale. Vi contribuisce primamente già molto il fatto stesso dell'azione mediatrice, che contiene, per così dire, il germe del giudizio arbitrale. Non potendo la conciliazione esser tentata o compiuta, senza che l'arbitro vagli le ragioni delle parti, sciolga dei dubbi, determini l'esistenza di un diritto, così da un lato egli medesimo trova nel suo ufficio un addentellato e un motivo per invadere il campo del giudizio definitivo lasciato alla libera volontà dei litiganti; dall'altro, a poco a poco si forma con la consuetudine la coscienza, che egli possa essere qualcosa di più che un semplice mediatore, che la sua opera si possa con vantaggio maggiore sostituire a quella volontà. E come in ciò egli è affatto indipendente, non più legato nè dal volere delle parti, nè tanto meno da determinate norme di diritto, così la parola *arbiter* muta il suo significato primitivo di testimone, osservatore, conciliatore, nell'altro più generale di colui che

<sup>1</sup> Dig. 4, 8, 13, 2 cfr. 17, 2, 75-79; 18, 1, 7 pr.; 19, 2, 25; 50, 17, 22, 1 etc. Cod. Iust. 4, 38, 15; 5, 11, 3 etc.

<sup>2</sup> Oltre alle monografie speciali citate a p. 8 nota 2, vedi in genere RUDORFF, *Röm. Rechtsgesch.* 2 § 68. WINDSCHEID, *Lehrbuch des Pandektenr.* 2<sup>5</sup> § 415 segg. BARON, *Inst. und Civilproz.* § 135 etc.

domina, che liberamente opera ed ordina secondo il proprio convincimento e la propria autorità. Nello stesso tempo che avviene questa trasformazione, l'ordinamento dello Stato acquista maggiore consistenza di fronte agl'individui. La sua autorità aumenta, e sì nella guerra che nella giurisdizione si concentra tutto il potere del suo rappresentante supremo; accanto alla difesa violenta e privata del diritto, sorge più poderosa e ordinata la difesa pubblica; il concetto della giustizia si afferma come sanzione essenziale dello Stato, e *iudex* si chiama in genere il suo rappresentante, più specialmente però in quanto amministra la giustizia.<sup>1</sup> Questa però non è ancora riuscita a sostituirsi interamente all'uso della forza e neanche della mediazione, come mezzo mitigatore di quella. Se non che un'attinenza intima, indissolubile, v'è sempre tra la mediazione e l'arbitrato giudicante; e nel fatto molte volte la stessa giurisdizione del *rex* nei tempi più antichi si risolveva in una vera opera conciliatrice.<sup>2</sup> Ed è così che a mano a mano si comincia non solo a ravvisare nella mediazione del privato un equivalente della giurisdizione, ma anche ad imitarne in alcuni rispetti le forme processuali; soprattutto si conferisce all'arbitro un potere che prima non aveva, e perfino il nome stesso di *iudex*.

Ma ciò che più di ogni altra cosa contribuisce a questo sviluppo della istituzione, è la insufficienza, l'incertezza della mediazione, come mezzo per risolvere litigi giuridici fuori il concorso diretto dello Stato. Di fronte al giudice pubblico o ma-

<sup>1</sup> Come il titolo di *iudex* sia stato piuttosto predicativo nel *rex* di Roma, e come esso divenisse proprio del console nella sfera civile del suo imperio, laddove quello di *praetor* lo designava nella militare, vedi in MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 5. 74 segg.

<sup>2</sup> BERNHÖFT, *Staat und Recht* etc. p. 114. 119 seg. 228 cfr. *Zeitschr. für vergleich. Rechtsw.* II [1880] p. 322 seg.

gistrato, il quale, cominciato il giudizio, ha tutti i mezzi per costringere le parti ad osservare certe determinate forme di procedura e ad eseguire la sentenza, l'arbitro mediatore sente tanto più forte la sua inferiorità ed impotenza. Egli non è sicuro che la sua opera torni efficace, o che, riuscita pel momento, non torni poscia vana pel risorgere del conflitto. Non ha neanche il modo per ottenere che le parti, o per mutato avviso, o per ostinata opposizione ad un componimento, gliela lascino condurre a fine. Egli sente quindi il bisogno, che la volontà delle medesime, nel desiderare una soluzione pacifica della controversia, sia stabilmente manifestata e guarentita; che esse si obblighino esplicitamente a seguire il suo parere; insomma che concludano tra loro una convenzione, con la quale leghino la propria volontà verso l'azione di lui. Così, come è chiaro, la mediazione da sè medesima si tramuta in arbitrato. Il conciliatore che ha ottenuto quella specie di mandato illimitato, che è la rinunzia ad ogni concorso diretto delle parti, essenziale nella mediazione, si vede libero da ogni vincolo nel vagliare le ragioni, e non ha che da fare un passo per trasformare la sua azione in un vero giudizio arbitrale, il suo parere in una sentenza: egli è divenuto già un giudice privato. Da semplice fatto privato, non soggetto ad alcuna regola, privo di ogni forma legale, la mediazione si eleva a vero istituto giuridico di arbitrato compromissario; il quale, come tribunale privato, pur ponendosi allato al pubblico, e pigliando sempre più una forma meno libera e imperfetta, lascia trasparire, nella stessa fase del suo maggiore sviluppo, la sua origine.

prima dell' editto pretorio; -

Cosiffatto sviluppo si compie tutto intorno a quello che rimase sempre l'unico fondamento dell'istituto, il *compromissum-receptum*, contratto, col quale le parti convengono di deferire ad un terzo la loro controversia e di rispettarne la sentenza,

e questo assume l'ufficio di giudice tra loro.<sup>1</sup> D'indole affatto speciale e non coordinato a niun altro contratto, il compromesso presenta nel periodo classico del diritto romano<sup>2</sup> due tendenze principali, a cui corrispondono due caratteri diversi in altrettanti periodi. In origine, ossia prima di essere assoggettato

<sup>1</sup> L'opinione, generalmente ammessa, che nell'arbitrato compromissario si abbiano due contratti distinti, e che, anzi, di essi il *compromissum*, o quello tra le parti preceda per logica e per regola il *receptum*, o quello fra le parti e l'arbitro (Cfr. WEIZSAECKER, *Röm. Schiedsrichteramt* etc. p. 66 seg. MAYER, *Vereinb. schiedsricht. Rechtsstreitsentsch.* p. 51 seg. MATTHIAS, *Entwickl. des röm. Schiedsg.* p. 19 seg. etc.), non segue per necessità dalla natura dell'istituzione, e non è provata dal diritto positivo, il quale riconosce anzi la possibilità che l'arbitro di fatto accetti il mandato contenuto nel compromesso, cominciando immediatamente il giudizio. Essa parte dal concetto, che il *compromissum* sia conchiuso unicamente per volere e nell'interesse delle parti, laddove in realtà è anche una guarentigia per l'arbitro verso di quelle; nello stesso modo che la coazione pretoria è una guarentigia per le medesime verso di lui. La *pecunia compromissa* che, nel caso del *non stari sententiae arbitri* per parte di uno dei litiganti, dev'essere da esso pagata, se compie l'ufficio di *poena* rispetto a lui, ha pure lo scopo di assicurare l'arbitro circa la sua opera, come si dirà più oltre. Ora, questa connessione del duplice interesse e scopo, se non ha per conseguenza assoluta che l'arbitro, con la sua accettazione, intervenga nel concludere il compromesso, senza dubbio ha quella, che tale suo intervento non sia impossibile e contrario alla natura di quel contratto. È probabile quindi che nel tempo più antico, quando questa specie di arbitrato serbava più viva la sua attinenza con la mediazione, sia stato quello il caso più ordinario, di cui nel diritto posteriore si conservò, modificato, un avanzo nell'uso, che la persona dell'arbitro fosse designata nel compromesso (Dig. 4, 8, 17, 4. 5. 32, 13. 17).

<sup>2</sup> La legislazione di Giustiniano (Cod. Iust. 2, 56. Nov. 82, 11), che, accanto al sistema della *poena compromissi* delle Pandette, creò nuove forme per accertare maggiormente l'esecuzione del compromesso, non rappresenta una vera fase storica del medesimo; tanto più che la sua riforma fu da lui stesso, pochi anni dopo, sostanzialmente annullata.

all'editto del pretore, esso tende a guarentire le parti a vicenda e l'arbitro verso di esse, contro ogni impedimento da loro posto al giudizio, e contro la non accettazione della sentenza da lui pronunciata. E poichè questo scopo non è interamente raggiunto, nè con la forma del *nudum praeactum*, che dà al convenuto, prosciolto dall'accusa contro l'attore che vuol portare la lite innanzi al tribunale ordinario, soltanto l'*exceptio veluti pacti de non petendo*, nè con la forma stessa della stipulazione *sententia stari*, che concede, insieme con quella eccezione, anche l'*actio ex stipulatu* all'attore per gli interessi; <sup>1</sup> così si ricorre alla forma più efficace della *poenae stipulatio*, che costituisce il *compromissum plenum*. <sup>2</sup>

In questa guisa l'arbitrato compromissario s'ispirava alla forma principale e più antica della procedura civile, alla *legis actio sacramento*; il che conferma quanto si è di sopra affermato, cioè che il suo apparire supponga già l'esistenza di quella procedura. La *pecunia compromissa* o convenzionale, infatti, ha tutti gli elementi essenziali del *sacramentum*. Come questo, <sup>3</sup> anch'essa è, per regola, la somma depositata dalle parti; come il *sacramentum*, anch'essa rappresenta una pena: là per la parte soccombente, che, insieme con la cosa litigiosa perde pure la somma depositata; qui per quella che rende vano in qualsivoglia modo l'operato dell'arbitro. Come il *sacramentum*, anch'essa ha un doppio scopo: là di rafforzare le asserzioni dell'attore e del convenuto, e d'impedire che abbia luogo un processo leggero (*temere*) o malevolo (*calumniam*); quà di convalidare la volontà delle parti nel desiderare

<sup>1</sup> Dig. 4, 8, 13, 1. 27, 7. Cod. Iust. 2, 56, 5 pr.

<sup>2</sup> Dig. 4, 8, 11, 2. 13, 1 cfr. 4, 8, 21, 6. 31.

<sup>3</sup> BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Civilproz.* 1 p. 120 segg. cfr. KARLOWA, *Der röm. Civilproz.* etc. p. 47 segg.

un giudizio arbitrale, e di evitare che l'arbitro si trovi di fronte a litiganti, che non sieno inclinati a seguirlo nella sua opera, in fondo conciliativa; come nel *sacramentum*, infine, anche nel compromesso non suol mancare la testimonianza della divinità, il giuramento. <sup>1</sup> Del pari, se nel *sacramentum* la somma del soccombente nel giudizio è devoluta per regola all'erario, nel compromesso, oltre che alla parte che resta ferma al giudizio, può anch'essere talvolta destinata al fisco. <sup>2</sup> Tra le analogie va notata quella dello scopo comune, la quale prova che l'arbitro interviene nell'atto del compromesso, e quindi indirettamente il passaggio dall'arbitro mediatore al compromissario. È vero che nella procedura ordinaria sono l'attore e il convenuto, i quali a vicenda si provocano per la deposizione della somma; ma è pur vero che la cosa interessava anche e soprattutto il pretore, che in alcuni casi poteva anzi imporre quell'atto. <sup>3</sup> Lo stesso avviene della *poena compromissi*. Essa non è offerta spontaneamente dalle parti e stipulata nel loro unico interesse; ma è richiesta come condizione del contratto dall'arbitro stesso ed a riguardo proprio. <sup>4</sup> Quantunque ciò non sia espressamente detto, pure risulta indirettamente dall'analogia condizione dell'arbitro

<sup>1</sup> Se anche prima della riforma giustiniana, che lo introdusse o forse lo riconobbe dandogli una forza maggiore, sia stato in uso il giuramento, si vedrà in fine, ragionando della procedura arbitrale. A ogni modo, v'ha una differenza, ed è che nel *sacramentum* il giuramento è prestato dalle parti, laddove nel compromesso manca, e v'è invece quello dell'arbitro.

<sup>2</sup> Dig. 4, 8, 42.

<sup>3</sup> GAL. 4, 16. PROB. *de litt. sing.* § 4, 5 cfr. VARRO, *de l. Lat.* 5, 180. FEST. v. *sacramentum*.

<sup>4</sup> È poco esatto quando si afferma (p. e. MATTHIAS, *Entwickl. des röm. Schiedsg.* etc. p. 22), che nel periodo anteriore all'influenza dell'editto pretorio sul compromesso, la pena convenzionale abbia servito a rafforzare l'obbligo morale assunto dall'arbitro verso le parti; ciò, per contrario, potrebbe valere soltanto pel periodo posteriore.

e del giudice, principalmente dalla circostanza, che talvolta la *pecunia compromissa* si depositava anche presso lo stesso arbitro.<sup>1</sup> In questo periodo l'arbitrato sta tra la mediazione e la transazione. A questa si avvicina, non solo in quanto i litiganti rinuziano di ricorrere allo Stato per la soluzione della loro controversia; ma anche in quanto il compromesso per sè già contiene la possibilità che il diritto di uno di essi sia in parte non riconosciuto; anzi è proprio del nostro istituto, che la sentenza non sia assoluta come quella del giudice pubblico, il quale applica lo stretto diritto.<sup>2</sup> Alla mediazione poi continua ad essere connessa, perchè, mancando l'azione coattiva del pretore contro l'arbitro negligente, e perciò ogni azione legale delle parti, egli, al pari del mediatore, non ha nessun rapporto giuridico verso di esse; può quindi, senz'altro, rinunciare al suo mandato.

dopo l'editto pretorio.

La coazione pretoria, o altrimenti l'ingerenza dello Stato nel procedimento arbitrale, segna una nuova fase dell'istituto. Che essa non abbia avuto luogo in ogni tempo, massime quando l'editto pretorio era al principio del suo sviluppo, non può mettersi in dubbio.<sup>3</sup> Il suo scopo è chiaro e determinato: essa

<sup>1</sup> Cic. *ad Q. fr.* 2, 15 fin. Dig. 4, 8, 11, 2. PAUL. *sent.* 5, 32, 2.

<sup>2</sup> È singolare come il MAYER (*Vereinb. schiedsr. Rechtsstreitsentsch.* p. 7 segg.), pur rilevando questa analogia e provandola con qualche caso speciale, veda una differenza tra l'arbitrato e la transazione in ciò, che in questa ciascuna delle parti rinunzi a qualche cosa del suo diritto reale o preteso, laddove in quello amendue vogliono il riconoscimento intero di esso. Il fatto stesso di adire un terzo e non il magistrato, è una prova del contrario.

<sup>3</sup> Il MATTHIAS (*Entwickl. des röm. Schiedsg.* p. 29) dubita perfino, che la coazione pretoria abbia esistito al tempo di Cicerone. Secondo lui, nella orazione *pro Roscio* (c. 4) non è certo che si tratti di un vero compromesso; ciò che è contrastato, fra gli altri, dal BARON (*Zeitschr. der Savigny-Stift.* I [1880] p. 116 segg.)

è una guarentigia delle parti verso l'arbitro, come la *poena compromissi* è una guarentigia dell'uno verso le altre. L'arbitro che per negligenza vien meno all'obbligo contratto, può essere dal pretore costretto a compierlo; egli viene sottoposto all'imperio di lui, e può essere assoggettato persino alle misure coercitive della *multa* e della *pignoris capio*, ove non ottemperi agli ordini di lui.<sup>1</sup> La coazione è diretta precipuamente al *sententiam dicere*, e a tale, per cui la controversia sia definitivamente risolta.<sup>2</sup> Ma essa può anche avere una funzione negativa: il pretore può impedire che il giudizio arbitrale sia continuato. Due condizioni sono però indispensabili, oltre naturalmente quelle che riguardano la validità stessa del compromesso. L'una, che in questo sia contenuta la pena convenzionale; l'altra, che le parti domandino al magistrato il suo intervento: persino nella forma negativa della coazione, questa richiesta è necessaria, e raramente quegli interviene d'ufficio.<sup>3</sup> Ora, questa ingerenza del magistrato doveva necessariamente avere per effetto che il carattere sostanziale dell'arbitrato si mutasse. Non potendo la coazione pretoria essere sempre concessa, dovendo anzi essere negata, quando mancavano le condizioni richieste per la validità del *compromissum-receptum* ed altre che assicuravano il rispetto generale del diritto, è chiaro che mano a mano il pretore non solo esercitava una specie di *cognitio* sui singoli casi a lui sottoposti; ma col suo editto indirettamente influiva su quel contratto, stabilendo norme relative alla qualità delle persone che potevano stipularlo, dei loro rappresentanti e dell'obbietto

<sup>1</sup> Dig. 4, 8, 15. 32, 12 cfr. 25, 4, 1, 3. L'arbitro può però naturalmente addurre legittimi motivi di scusa, p. e., l'età, malattia, ufficio pubblico, sfiducia delle parti etc. (Dig. 4, 8, 9, 4. 5. 10. 11. 13, 4. 15, 17. 32, 4. 41, etc.).

<sup>2</sup> Dig. 4, 8, 19, 1. 32, 16.

<sup>3</sup> Dig. 4, 8, 32, 6. 10.

del compromesso, escludendo, p. e., quelle materie che più da presso toccavano gl'interessi vari dello Stato.<sup>1</sup> D'altra parte, eguagliato, in certo modo, l'*arbiter ad iudex*, in quanto la coercizione usata verso di essi era la medesima, in generale le condizioni richieste per l'uno non furono diverse da quelle volute per l'altro, e s'introdussero nella procedura arbitrale non poche formalità proprie della civile ordinaria. L'arbitrato allora perde quell'impronta d'incerto e d'intermedio tra la mediazione e la transazione, divenendo sempre più un complemento, un surrogato della giurisdizione ordinaria, riconosciuto dallo Stato e posto sotto la sua indiretta vigilanza.<sup>2</sup>

Arbitro giurato.

Un nuovo ed ultimo sviluppo della istituzione si ha nell'arbitro giurato o nominato dal magistrato (*arbiter ex postulatione, datus*).<sup>3</sup> Quale si presenta già nella più antica procedura civile, gli elementi essenziali di questo arbitrato sono: l'accordo delle parti nella designazione dell'arbitro, e la nomina effettiva che di lui fa il pretore; una particolare controversia che non rifletta l'esistenza obbiettiva o meno del diritto in uno dei litiganti, ma rapporti di fatto non chiari e precisi; il criterio dell'equità più che dello stretto diritto nel giudizio arbitrale. La relazione che

<sup>1</sup> Sull'obbietto dell'arbitrato privato si discorrerà nel capitolo seguente.

<sup>2</sup> Il WEIZSAECKER (*Röm. Schiedsrichteramt etc.* p. 2 segg.), che più di tutti rileva, col riferirsi sempre alle fonti, questo parallelismo, ha per altro il torto di esagerarlo al punto, da negare ogni analogia tra l'arbitrato e la transazione (Cfr. KOHLER, *Kritische Vierteljahresschr.* XXII [1880] p. 465 segg. BRINZ, *ivi* p. 195 segg.).

<sup>3</sup> Oltre alle opere del BETHMANN-HOLLWEG (*Röm. Civilproz.* 1 p. 62 segg. 2 p. 103 segg.), del RUDORFF (*Röm. Rechtsgesch.* 2 §§ 6. 22) e del KELLER (*Röm. Civilproz.* § 17 cfr. 7), vedi pure: KARLOWA, *Der röm. Civilproz. etc.* p. 47 segg. VOIGT, *Die XII Tafeln etc.* 1 p. 601 segg. 581 segg. BARON, *Zur legis actio per iud. arbitrive post.* in *Festg. für Heffter*, Berlin 1873. SCHMIDT, *Zeitschr. der Savigny-Stift.* II [1881] p. 161 segg. HUSCHKE, *Die Multa und das Sacram.* p. 394 segg.

passa tra questo arbitro e il compromissario, non è nel fondo diversa da quella che corre fra quest'ultimo e l'arbitro mediatore: l'uno è la trasformazione diretta dell'altro, senza che questo resti perciò assorbito in quello, nello stesso modo che la mediazione non s'annulla col sorgere dell'arbitro compromissario. Là la trasformazione avviene in quanto il semplice fatto della mediazione è giuridicamente rafforzato dal *compromissum-receptum*; quà, in quanto lo Stato fa sua l'istituzione dell'arbitrato e la modifica, sostituendo l'azione sua, esplicantesi massime nella nomina e nelle istruzioni, all'atto tutto privato del compromesso, e determinando sempre più il campo, nel quale esso può svolgersi. L'essere l'arbitrato per compromesso una funzione affatto privata, e pubblica quella *per postulationem*,<sup>1</sup> non è in contraddizione a tale rapporto di origine, anzi lo conferma. Né si può ammettere il contrario, cioè che il primo sia sorto ad immagine del secondo.<sup>2</sup> Imperocchè, siffatta supposizione, da un lato negherebbe il fatto, che l'arbitro giurato rimonta al periodo delle *legis actiones*, certo posteriore a quello, in cui l'arbitro compromissario si manifesta nella vita romana. Dall'altro essa non potrebbe adeguatamente spiegare l'altro fatto, non meno importante per questo riguardo, cioè l'intervento necessario alle parti nell'accordo sulla designazione dell'arbitro, accordo che suppone già l'uso della nomina diretta fatta da esse, come è il caso dell'arbitro compromissario. La tendenza generale dello Stato, così nel campo politico come nel giuridico, è sempre di limitare, in quello l'azione indipendente del magistrato, in questo, quella dei privati.

Gli è precipuamente per questa circostanza della nomina,

<sup>1</sup> Cfr. Capitolo III, nota 1.

<sup>2</sup> Ciò è ammesso, p. e., dal MATTHIAS (*Entwickl. des röm. Schiedsg.* p. 20), benchè anch'egli si mostri incerto nel sostenerlo.

come in genere per la qualità di giurato del nuovo arbitro, che la sua origine è intimamente connessa con quella della separazione tra *ius* e *iudicium* nella procedura civile. Le ragioni affatto pratiche che sogliono addursi per questa separazione, p. e. l'aumentarsi col tempo delle liti, e il non potere il supremo rappresentante dello Stato attendere a tutto il corso del giudizio e insieme agli altri negozi pubblici, non possono certo soddisfare. Nel suo ordinamento più antico, quando il suo rappresentante supremo raccoglie nelle proprie mani la somma delle cose, lo Stato non si spoglia da sè facilmente d'un potere sì importante, qual è il giudiziario. In origine non vi sono che due giustizie, la pubblica e la privata, la *iurisdictio* piena e indivisa nel re, e l'*arbitratus*. E come questo significa concorrenza a quella, diminuzione del potere pubblico, così lo Stato non l'annulla direttamente, non potendo distruggere un'istituzione che ha radice nella coscienza del popolo e nella consuetudine; ma gliene crea accanto un'altra, su di cui esso esercita la propria autorità. Accetta, insomma, il principio fondamentale dell'arbitrato, consistente nel giudizio affidato ai privati, e lo modera col serbare a sè la vigilanza, la direzione del giudizio stesso mediante le istruzioni che dà a quelli, la *legis actio* prima, la *formula* più tardi, separando l'azione sua o del magistrato (*ius*) da quella del giudice o giurato (*iudicium*). La norma cardinale di questa divisione, cioè che il giurato abbia principalmente da esaminare la questione di fatto e sentenziare, non è altro se non l'applicazione del principio stesso che informa l'arbitrato commissario. Ciò spiega come nelle XII Tavole, e fin nei tempi di Cicerone, si adoperassero senza distinzione le parole *arbiter* e *iudex*, e come nella formula dell'*actio iudicis arbitrive postulationis* esse fossero poste insieme.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> KELLER, *Röm. Civilproz.* p. 69.

Infatti, nel nuovo ordinamento giudiziario civile, nell'*ordo iudiciorum privatorum*, sorto con lo sparire quasi interamente dell'altro per *legis actiones*, gli *arbitri* formano una categoria a sè di giurati, accanto a quelle dei *iudices* e dei *recuperatores*.<sup>1</sup> Distinti da questi ultimi, almeno in origine, per esser questi necessariamente in più, tre o cinque, probabilmente cittadini romani e stranieri formanti un solo collegio giudicante, e per essere loro sottoposti i processi tra *cives Romani* e *peregrini*, o tra *peregrini*;<sup>2</sup> laddove l'arbitro non può essere che uno, cittadino romano, e il processo non può riguardare che cittadini romani, essi si distinguono ancora più dai *iudices*, specialmente sotto due rispetti. Il giudice si ha quando si tratta di un'affermazione contraddittoria delle parti, di una vera controversia giuridica sulla esistenza o meno di un diritto, che egli è chiamato ad accertare nel suo giudizio; l'arbitro, quando un rapporto economico tra le parti è bensì giuridicamente incontroverso, ma nel fatto presenta incertezze e confusioni, per modo che occorra un terzo che funzioni quasi da mediatore, da *vir bonus*,<sup>3</sup> fissando quel rapporto per mezzo di cognizioni tecniche e con imparzialità. Il giudice per regola giudica secondo il diritto e determinate istruzioni o formule; l'arbitro, invece, più secondo

<sup>1</sup> Esse son rilevate, nella loro connessione, in una maniera molto chiara e forse unica nel frammento di una legge, assai probabilmente la Rubria, degli ultimi tempi della Repubblica, e riguardante l'ordinamento giudiziario nelle città della Gallia Cisalpina: lin. 14: *quod privatim ambigetur, iuris dict[i]o iudicis arbitri recuperatorum datio addictio[re] fuit] quantaequere rei pecuniaeve fuit etc.* cfr. lin. 6. (BRUNS, *Fontes* etc. p. 101 cfr. MOMMSEN, *Hermes* XVI [1881] p. 41. *Cic. pro Mur.* 12, 27. GELL. 20, 1, 7. *FEST.* p. 273. *PROB. de litt. sing.* § 4. 8.

<sup>2</sup> BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Civilproz.* 1 p. 67 segg. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 601 segg.

<sup>3</sup> *Cic. de off.* 3, 17, 70. *Dig.* 40, 5, 47, 2; 46, 6, 12; 47, 10, 17, 5 cfr. 13, 6, 3, 3 etc. *FEST. epit.* p. 15.

l'equità, e insieme con o senza formula.<sup>1</sup> Questa distinzione però è posteriore, come è tale la denominazione di *arbiter ex compromisso* per distinguere l'arbitro privato dal giurato. Essa non implica una differenza sostanziale e di origine tra il giudice e l'arbitro giurato. Ciò che ne forma una istituzione sola è, oltre al fondamento comune al loro giudizio, la designazione per parte dei litiganti, convalidata dalla nomina del magistrato.<sup>2</sup>

Istituto greco-  
romano.

Questo svolgimento dell'arbitrato privato in Roma ha un riscontro in Grecia, quale non si osserva in niun'altra istituzione ai due popoli comune. La Grecia di Omero e di Esiodo non conosce ancora l'arbitro giudicante nominato dalle parti (*δικαιτητής*); ma, siccome si è innanzi osservato, l'arbitro testimone (*ἵστωρ*), mediatore, l'*arbiter* proprio, primitivo dei Romani. Il giudizio arbitrale, pronunziato da divinità o da eroi,<sup>3</sup> rispecchia naturalmente un'età posteriore, in cui la conciliazione o mediazione s'era già trasformata in un vero arbitrato. Il quale, nell'Attica, dove questa trasformazione avviene in una maniera più saliente che non appaia in altri Stati della Grecia, piglia, del pari che in Roma, la forma di arbitro compromissario ed arbitro giurato.<sup>4</sup> Notevole è come, in questa seconda forma,

<sup>1</sup> GAL. 4, 163. Dig. 14, 4, 7, 1; 40, 1, 5, 1 cfr. RUDORFF, *Röm. Rechtsgesch.* 2 § 6.

<sup>2</sup> Non pare esservi dubbio, che anche l'arbitro, come il giudice, sia stato scelto dall'albo ufficiale dei giurati (BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Civilproz.* 2 p. 105). Gli *arbitri* delle così dette *stipulationes praetoriae*, e quelli della *missio in bona* sono diversi dai nostri giurati, appunto perchè non presi da quell'albo, e perchè nominati senza istruzioni o formula. Lo stesso è a dire di quelli nominati dal magistrato nei giudizi *extra ordinem*, allo scopo di appurare una circostanza di fatto o di eseguire una sua sentenza (BETHMANN-HOLLWEG, Op. cit. 2 p. 109 segg.).

<sup>3</sup> PAUS. 2, 1, 6. 15, 5. 30, 6; 7, 1, 2. DIOD. 4, 65, 6. PLUT. *quaest. gr.* 14 etc.

<sup>4</sup> Per ogni altra particolarità rimandiamo alla monografia, tuttora la

si conservi nella lingua greca, assai meglio che nella latina, il concetto originario della mediazione. Infatti, laddove i Romani continuano ad usare la parola *arbiter* per indicare l'arbitro giurato, ovvero ricorrono alla parola *iudex*, nelle quali quel concetto restò quasi ottenebrato; i Greci formano la parola *δικαιτητής*, etimologicamente colui che divide, separa i litiganti, disbriga le loro contese, e, secondo la consuetudine, le compone.<sup>1</sup> Ufficio suo, soprattutto se compromissario, è prima di ogni altro il conciliare (*διαλλάττειν*, *διαλύειν*) le parti, e soltanto ove ciò non riesca, egli pronunzia un vero giudizio.<sup>2</sup> È quindi non

più completa che si abbia sull'argomento, di M. H. E. MEIER, *Die Privatschiedsrichter und die öffentlichen Diäteten Athens* etc. Halle 1846 cfr. HUDTOWALCKER, *Ueber die öffent.- und Privat-schiedsrichter* etc. Iena 1812.

<sup>1</sup> Gli odierni filologi sono concordi nel riconoscere una stretta connessione tra i due significati della parola *δικαιτα*, cioè maniera, ordine della vita, e sentenza e ufficio dell'arbitro; ma non così nello spiegare il passaggio dall'uno all'altro significato. Alcuni, come POTT (*Etymolog. Forsch.* 1 p. 265), BENFEY (*Zeitschr. für vergleich. Sprachforsch.* II p. 308 segg.), CURTIUS (*Grundz. der griech. Etymol.* 4<sup>a</sup> ed. p. 483 cfr. p. 602 segg.), BUGGE (*Zeitschr. für vergleich. Sprachforsch.* XIX p. 422), tengono fermo alla derivazione dal verbo sanscr. *giv-* gr. *διδ* = vivere. E fanno dipendere il secondo significato dal primo, in quanto la sentenza, l'ufficio dell'arbitro anch'esso si riferisce all'ordine della vita, alla consuetudine giuridica, e determina, decide una controversia ad essa relativa. Secondo altri, invece, come DÖDERLEIN (*Öffent. Reden* p. 327) e SCHÖMANN (*Griech. Alterthüm.* 1<sup>o</sup> p. 489 cfr. SCHMIDT, *Synonym. der griech. Sprache* p. 359 seg.), nella parola *δικαιτα* si contiene il concetto generico, primitivo di divisione, avendo la stessa radice di *ἐξαινοσσαι* e dell'omerico *ἐξαιτος* = *ἐξείρετος*; di modo che dal significato originario di separare, distrigare e quindi comporre, conciliare sarebbe sorto l'altro di divisione, ordine della vita, partizione del giorno e simili. Senza dubbio, in questa seconda etimologia il salto dall'uno all'altro significato è meno arduo che non sia nella prima.

<sup>2</sup> Teofrasto (*Char.* 12) condanna l'arbitro, che invece di conciliare le parti, maggiormente le aizza l'una contro l'altra. Quando in un processo

infondata la congettura, <sup>1</sup> secondo la quale, prima che una legge regolasse nell'Attica il procedimento dell'arbitrato compromissario, e ne dichiarasse inappellabile la sentenza, i dieteti fossero chiamati piuttosto a procurare una conciliazione. E anche qui, come in Roma, l'arbitro compromissario è antichissimo e precede storicamente l'arbitro giurato, che lo Stato crea sull'esempio di quello; <sup>2</sup> anche qui, rispetto al primo, si ha un contratto o compromesso tra le parti, nel quale è stabilito, tra l'altro, la guarentigia o pena pel caso di inosservanza della sentenza, e nel secondo esse concorrono alla nomina dell'arbitro. <sup>3</sup> Persino il campo delle controversie sottoposte al giudizio dei dieteti pubblici ha una grande analogia con quello delle liti giudicate dall'arbitro giurato dei Romani. <sup>4</sup>

arbitrale compromissario (ISAEUS, *Menecl. her.* 30 cfr. ARISTOT. *rhet.* 1, 13) gli arbitri dichiarano di accettare il compromesso soltanto nel caso che le parti non vogliano l'applicazione dello stretto diritto, ma dell'equo, in guisa che il giudizio abbia di mira l'utilità delle medesime, è chiaro che la loro azione, nel fondo, anche allora non tendeva che a una conciliazione o transazione.

<sup>1</sup> BERGK, *Zeitschr. für die Alterthumsw.* 1849 p. 266 seg.

<sup>2</sup> La precedenza storica dei dieteti compromissari o privati sui pubblici, non è messa in dubbio da alcuno, e ciò sarebbe una prova, se occorresse, per la medesima cosa circa gli arbitri compromissari e giurati in Roma. Il dubbio invece si ha quanto al tempo, in cui gli ultimi furono istituiti. Il MEIER (Op. cit. p. 6 segg. cfr. p. 28 seg. WESTERMANN, *Bericht über die Verhandl. der k. sächs. Gesell. der Wissensch.* 1 p. 432 segg.) è di opinione, che la legge pei dieteti, ricordata da Demostene (*contr. Meid.* p. 545 § 9) e che egli pone circa il tempo dell'arconte Euclide, regolando i compromissari, abbia insieme istituito anche i pubblici. Lo SCHÖMANN (*Verfassungsgesch. Athens* p. 44 segg. cfr. *Griech. Alterthüm.* 1 p. 474 seg.) crede, per contrario, questi secondi molto più antichi di quella legge, pure ammettendo che essa abbia avuto per oggetto gli uni e gli altri.

<sup>3</sup> MEIER, Op. cit. p. 3 seg.

<sup>4</sup> LEIST, *Graeco-italische Rechtsgesch.* p. 505.

Ora, tali analogie, per tacere di altre minori, tra l'istituzione greca e la romana, come non possono essere accidentali, e tanto meno dipendere da un principio umano, razionale, comune ai due popoli, così pure non si spiegano con l'ammettere una importazione dal diritto attico nel romano. Esse sono effetto principalmente di quella comunanza di razza, a cui metton capo anche altre istituzioni simili, nello stesso modo che a questa fonte è senza dubbio da attribuire l'ordinamento giudiziario fondato sulla distinzione in *ius* e *iudicium*, la quale ricorre ugualmente nei due diritti. <sup>1</sup> L'arbitrato privato, se si considera come un vero istituto giuridico, organicamente svolto e formulato, ha dunque un carattere nazionale tutto proprio greco-italico. Certo, nella sua forma più semplice e primitiva della mediazione, se ne hanno tracce anche presso altri popoli di origine ariana. <sup>2</sup> Ma queste sono in parte alquanto incerte, in parte così poco caratteristiche, da non lasciar sempre chiaramente distinguere il vero arbitrato dalla funzione giurisdizionale. D'altro lato, come se ne trovano pure presso altri popoli di razza diversa, <sup>3</sup> così rimane almeno dubbio se la istituzione sia di quelle che sogliono chiamarsi indo-europee. Il tentativo fatto di recente, per trovare l'origine dell'arbitrato nella convenzione delle parti sulla base della scommessa, <sup>4</sup> a nostro avviso

<sup>1</sup> Un'importazione perfino di quest'ordinamento è voluta, p. e., dal BERNHÖFT (*Zeitschr. für vergleich. Rechtsw.* I [1878] p. 28; II [1880] p. 314 seg.); laddove il fondamento di razza è con più ragione riconosciuto da altri, specialmente dal LEIST (*Graeco-italische Rechtsgesch.* p. 508 segg.).

<sup>2</sup> BERNHÖFT, *Zeitschr. für vergleich. Rechtsw.* II [1880] p. 321 segg. cfr. MATTHIAS, *Entwickl. des röm. Schiedsg.* p. 9 segg.

<sup>3</sup> POST, *Die Anfänge des Staats- und Rechtsleben* etc. p. 247 segg.

<sup>4</sup> È questo il concetto svolto dal Matthiass nella monografia più volte citata. Secondo l'autore, la forma primitiva dell'arbitrato privato è da ricercare appunto nella scommessa (*sponsio*). La quale, prima fatta fra due

si può considerare siccome fallito, e tale da far disconoscere l'indole vera del nostro istituto.

### III.

#### Arbitrato pubblico in genere.

Condizioni de-  
terminanti.

Quando non sono in conflitto due privati, ma due enti politici o quasi politici, ovvero uno d'essi con uno o più privati; quando la controversia riguarda un diritto o un interesse, non solo di quegli enti, ma dello stesso Stato chiamato come arbitro; quando non è un privato che giudica come tale, ma lo Stato, sia direttamente, sia per mezzo di delegati speciali, allora l'arbitrato è pubblico. Le condizioni che lo determinano, sono sempre opposte a quelle che determinano la natura dell'arbitrato privato. E se questo, nella sua forma compromis-

contententi innanzi a un terzo come mezzo ad evitare la forza per decidere una semplice divergenza di opinione, poscia, applicata nel campo del diritto, innanzi ad un'autorità civile o sacra (re, sacerdote, pontefice), con lo scopo di risolvere una vertenza giuridica, avrebbe finalmente ritrovata in Roma la sua forma ufficiale nella giurisdizione del pontefice massimo, e quindi in quella del magistrato, secondo la *legis actio sacramento*. Ma questa teoria ha il difetto capitale di non distinguere nettamente l'arbitrato compromissario dalla giurisdizione pubblica. Anche ammesso, infatti, che il pontefice massimo abbia esercitata una vera giurisdizione, ciò che per noi è molto dubbio (Cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 47 seg.), è certo che, ove egli o il re giudichi, questo potere vien loro da una fonte diversa da quella che sia la facoltà di giudicare in un privato come arbitro. Oltre a ciò, nei diversi casi del diritto indiano, svedese e norvegese antico, dal Matthiass riferiti (p. 9 segg.), la scommessa non istà da sè, ma come parte della procedura ordinaria, appunto come nella romana per sacramento; ed è poco probabile che essa sia stata il germe produttivo della medesima, laddove nel fatto non ne era che un accessorio.

saria, si può considerare siccome una sostituzione, tollerata e regolata dalle leggi, dell'azione privata alla pubblica, nel campo della giurisdizione; <sup>1</sup> quello invece si può dire essere la manifestazione più piena e illimitata del potere supremo moderatore dello Stato, nel campo dei rapporti politici, intesi nel senso più largo della parola. Lo Stato, che è chiamato o si fa arbitro in questioni esterne o interne, di cui la soluzione si collega co' suoi più alti interessi, non pure esercita la funzione sua per eccellenza, l'applicazione del diritto nel consorzio civile dei popoli e nel complesso delle parti ond'esso medesimo è composto; ma la sua azione è libera, non circoscritta da alcuna norma legislativa, non legata a forme strettamente giuridiche, non soggetta ad altra istanza. È un'azione, insomma, la quale, se per la forma si connette con la giurisdizione, soprattutto quella immediatamente esercitata dal magistrato (*cognitio extra ordinem*), <sup>2</sup> nella sostanza è affatto politica, e si

<sup>1</sup> Questo carattere non si rivela meno nell'arbitro giurato, non ostante che questi sia nominato dal magistrato e riceva da lui istruzioni, e il suo ufficio sia un *munus publicum* (Dig. 5, 1, 78; 50, 4, 18, 14. frag. Vat. § 197. *PLIN. nat. hist.* 33, 7 etc.). Il vero potere giudiziario non risiede che nel magistrato stesso, e la nomina che è circoscritta dalla designazione delle parti, e tutte le limitazioni a cui è soggetta la sua azione, ne fanno un vero *iudex privatus*, come il suo è un *iudicium privatum*, in opposizione al vero *iudicium publicum* dei centumviri e dei giurati stessi nei processi penali, che sono un'emanazione diretta del popolo (Cfr. BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Civilproz.* 2 p. 103 segg.). È in ciò specialmente che consiste la differenza tra l'arbitro giurato romano e il *δαιτητής*; non compromissario greco, che anch'esso era, per mezzo del sorteggio, emanazione diretta del popolo, donde l'altro nome di *κληρωτής*, e che nella sua persona congiungeva così l'ufficio istruttorio del magistrato, come quello di vero giudice (MEIER, *Die Privatschiedsrichter* etc. p. 9 seg. 26 seg.).

<sup>2</sup> Su questo rapporto ritorneremo più oltre, nel capitolo VII, sullo Stato arbitro e la giurisdizione.

fonda su principi i quali, pur variando secondo le circostanze, non cessano di conservare, in una maniera più o meno evidente, l'impronta di questo carattere essenziale.

Forme varie.

La funzione arbitrale dello Stato, infatti, non è sempre la medesima. Espressione ultima dell'alto potere sovrano, come mezzo diretto a raggiungere non in ogni caso un medesimo fine dello Stato, essa piglia forme diverse, non tanto per la natura della controversia, quanto per la condizione giuridica in cui si trovano, rispetto a quello, le parti che contendono. Ciò che determina questa condizione nel diritto pubblico romano, è un concetto che non trova interamente riscontro nel diritto pubblico moderno, e che fa quindi dell'arbitrato pubblico dei Romani un'istituzione tutta a sè, il concetto di Roma nazione o potenza siccome distinta da Roma Stato od organismo politico. Nell'uno e nell'altro rispetto, certo, a fondamento sta il principio dell'unità territoriale e personale dello Stato. Ma l'impero di questo principio non è così assoluto e tale, che le due unità formino sempre indissolubilmente la norma delle relazioni politiche di Roma. Vi sono popoli, verso i quali appunto quell'impero è assoluto; che son fuori dei confini territoriali e politici dello Stato romano, coi quali questo ha soltanto rapporti di amicizia, lasciandoli indipendenti. Son questi gli Stati stranieri nel vero senso della parola, di fronte ai quali Roma si afferma come nazione o potenza, e con cui stabilisce veri rapporti internazionali. Accanto a questi però vi sono anche popoli, rispetto ai quali quella doppia unità non impera in tutta la sua estensione, e quasi si scinde, dando luogo a due specie diverse di rapporti: qui Roma appare più come Stato che come potenza. Vi sono, primamente, popoli che stanno oltre i confini del territorio dello Stato, ma che nondimeno sono riguardati siccome appartenenti, aggregati a questo; che conservano di diritto la loro sovranità, ma che nel fatto di-

pendono da Roma, in quanto sono attratti nella sua orbita militare e finanziaria. Son questi gli Stati alleati, dei quali la condizione risente per conseguenza di questo carattere intermedio, e i cui rapporti con lo Stato sono quasi internazionali o federali. Vi sono, in secondo luogo, popoli o, meglio, città, il cui territorio fa parte integrale del territorio di Roma, benchè a titolo diverso, come si vedrà meglio a suo luogo. Di essi, parte entrano nel vero organismo politico dello Stato, parte ne stanno fuori, pur formando un tutto coi primi; mancano affatto d'ogni specie di sovranità, e, a seconda che sono direttamente amministrati da Roma, ovvero si reggono con autonomia amministrativa, si distinguono a loro volta in città suddite e in comuni. Verso di loro lo Stato non ha che semplici rapporti amministrativi.

A questa triplice specie di relazioni esterne e interne corrispondono tre forme diverse di arbitrato pubblico, esercitato da Roma. Oltre i confini territoriali e politici dello Stato, l'arbitrato è internazionale; oltre i confini territoriali, ma entro i politici, è quasi internazionale o federale; nei confini territoriali e politici, è amministrativo. La stregua per distinguere l'uno dall'altro, non è dunque che politica: l'indipendenza degli Stati nel primo, la dipendenza di fatto nel secondo, la dipendenza di diritto e di fatto nel terzo. Quando tra le due parti contendenti non vi è eguaglianza di condizione rispetto a Roma, l'arbitrato si determina secondo la condizione più favorevole d'una delle parti. Per modo che sarà, a mo'd'esempio, internazionale e non federale, se dei due Stati in conflitto uno è indipendente, l'altro alleato; sarà federale e non amministrativo, se la controversia ha luogo tra uno Stato alleato e un comune o una città suddita. Sino a un certo segno, al giudizio di discernimento può servire il concetto della provincia romana, nel senso che l'arbitrato è internazionale o federale, ove

gli Stati siano fuori dei confini di essa; amministrativo, ove vi sian compresi. Però non basta, giacchè comuni e Stati alleati si aveano anche nell'Italia; da un certo tempo, anzi, essa non fu composta che di comuni: eppure l'Italia fino al secolo III dell'Impero non era ordinata a provincia. Oltre che v'erano Stati, come i clienti, che, pure essendo fuori dei confini della provincia e legati a Roma per un patto d'alleanza, nel fatto poi eran dipendenti da lei, al pari delle città suddite.

Rapporti tra loro.

Se tra le forme dell'arbitrato privato si è scorto un intimo legame di parentela, tale che l'una rappresenti uno sviluppo dell'altra, altrettanto non potrebbe dirsi di quelle dell'arbitrato pubblico. Non ostante ch'esse mettano tutte capo nello Stato, che si riferiscano a una particolare sua funzione, e in molte parti del procedimento del giudizio s'incontrino, pure ciascuna si origina da sè, indipendentemente dalle altre. Nello stesso modo che non esiste un vero e proprio potere arbitrale pubblico, distinto dagli altri poteri dello Stato, così non vi è una fonte unica di quelle. Sorgono in circostanze diverse, nè attuano il medesimo intento dell'azione dello Stato. Quest'azione stessa piglia, anzi, un carattere più giuridicamente determinato, a seconda che lo Stato arbitro ha un maggiore e più formulato potere sulle parti litiganti. Per modo che, come la forma internazionale rappresenta il grado meno intensivo di quel potere, e quasi la negazione del medesimo, l'amministrativa ne rappresenta invece il grado più intensivo, la federale, qualcosa di mezzo all'uno e all'altro. Si vedono apparire quasi contemporaneamente nella storia; ma avrebbe potuto anche avvenire, secondo le contingenze politiche dello Stato romano, che l'una fosse sorta senza essere stata preceduta

<sup>1</sup> Nei tre seguenti capitoli sarà più largamente ragionato di queste relazioni di Roma con altri Stati, e comuni e città suddite.

dall'altra. Le loro analogie sostanziali e formali, insomma, sono di quelle che non hanno una vera base storica di derivazione diretta, ma che dipendono dalla unità stessa della istituzione, dall'essere i medesimi i suoi fattori, e non dissimile il loro obbietto.

La natura dell'arbitrato pubblico non comporta una determinazione positiva e categorica delle controversie ad esso sottoposte; per ogni sorta di litigi, le parti sono libere d'invocare il giudizio arbitrale dello Stato romano. A tale libertà non sono possibili che due limitazioni negative. L'una riguardante specialmente l'arbitrato amministrativo, ed è che comuni e città suddite non possono rivolgersi a Roma, e tanto meno ad altro Stato, se non per questioni, nelle quali Roma stessa non abbia il diritto di giudicare in linea amministrativa. L'altra che riflette l'internazionale e il federale; secondo la quale restrizione, quel giudizio non può essere invocato che per conflitti d'indole pubblica, cioè tra Stati e Stati indipendenti o alleati; non per liti private sia tra cittadini romani e cittadini di quegli Stati, sia tra i primi e gli Stati medesimi. A differenza dei principi del diritto moderno, sono escluse le controversie di diritto privato internazionale, che in Roma erano giudicate con le norme stabilite dai trattati, e in genere dal *ius gentium*, e per mezzo di particolari tribunali internazionali, quali erano per lo più quelli costituiti con *recuperatores*. La quale restrizione non vale nel campo amministrativo, appunto perchè i rapporti giuridici tra Roma e i comuni e le città suddite sono regolati dal diritto romano, e perchè, siccome si dirà più oltre, Roma lascia loro una propria giurisdizione amministrativa, in mancanza della quale si sostituisce il suo arbitrato.<sup>1</sup> — Da ciò

Obbietto dell'arbitrato in genere: —

nelle controversie internazionali e federali; —

<sup>1</sup> Più oltre sarà osservato come in questo campo i Greci seguissero un sistema opposto, sottoponendo ad arbitri privati o Stati stranieri persino controversie private interne, ossia tra cittadini d'un medesimo Stato.

dipendono, più d'ogni altro, la maggiore uniformità e la ristrettezza nell'obbietto delle controversie internazionali e federali, rispetto a quelle amministrative. Infatti, da Stati indipendenti o alleati Roma non è chiamata arbitra, se non per conflitti riguardanti confini dei relativi territori,<sup>1</sup> occupazione e in generale possesso di suolo,<sup>2</sup> invasioni di Stati,<sup>3</sup> indipendenza degli uni dagli altri e rappresaglia.<sup>4</sup> — Nei comuni e nelle città sud-

nelle amministrative; —

<sup>1</sup> Controversie internazionali: confini tra il territorio sacro di Delphi e quello di Amphissa, Myon e Anticyra (Cap. XII n. 1), tra quello di Antiochus III e di Eumenes II (n. 2). Federali: confini tra i territori di Ateste e di Patavium (Cap. XIII n. 15), di Ateste e di Vicetia (n. 17), di Genua e dei Viturii (n. 18).

<sup>2</sup> Controversie internazionali: tra Cnossus e Gortyna (Cap. XII n. 4), Sparta e Megalopolis (n. 5), Melitaea e Narthacius (n. 8), Samos e Priene (n. 9), Hierapytna e Itanos (n. 10). Federali: tra Aricia e Ardea (Cap. XIII n. 11), Carthago e Massinissa (n. 12), Neapolis e Nola (n. 13), Pisae e Luna (n. 14), Sparta e Messene (n. 16).

<sup>3</sup> Controversie internazionali: tra Athenae e Orossus (Cap. XII n. 7). Federali: tra Iuba I e Leptis Magna (Cap. XIII n. 19).

<sup>4</sup> Così nei casi di Sparta, che voleva sottrarsi dalla egemonia della lega Achea (Cap. XII n. 3), e degli Ateniesi che usarono rappresaglie contro i Delii, per aver questi, emigrando, accettata la cittadinanza achea (n. 6).

<sup>5</sup> Come tra le due popolazioni dei Patulcenses e dei Galillenses nella Sardinia (Cap. XIV n. 21 e 43), tra varie città dell'Hispania (n. 29), Nedinum e Corinium nella Dalmazia (n. 30), Cierium e Metropolis nella Thessalia (n. 31), Onaeum e Nerate o Narete nella Dalmazia (n. 32), tra due città di questa provincia, non nominate nel documento (n. 33), tra Pituntium e la stessa Nerate (n. 35), e Asseria e Alveria anche nella Dalmazia (n. 44), Vienna e i Ceutrones nella Gallia Narbonensis (n. 47), tra i

simile e il patrimonio imperiale.<sup>1</sup> Ma a lato a queste v'ha anche di quelle, che si riferiscono ad occupazione di terre demaniali per parte di comuni o privati,<sup>2</sup> a deviazione di fiumi,<sup>3</sup> a servitù di vie pubbliche,<sup>4</sup> a discordia di partiti nella stessa

Sacili, gli Idienses e i Solienses nell'Hispania Baetica (n. 48), tra Delphi e Anticyra e Amphissa (n. 50), Madaura e altra città della Numidia (n. 51), Dium e Oloosson nella Thessalia (n. 54), Lamia e Hypata nella Macedonia (n. 55), Sartei e un altro luogo della Mauretania (n. 56), tra Igilgili e gli Zimizes nella Mauretania (n. 59), i Nattabutes e forse Calama nella provincia dell'Africa (n. 60), Ardea e altra città non nominata del Latium (n. 61), tra i Pagani rivi Larensis nella Hispania e un privato (n. 62), Salviae e Stridon nella Dalmazia (n. 64), Caesarea e Gigarta nella Syria (n. 65). In tutte queste controversie il conflitto è tra città suddite o tra comuni. Ad esse si possono quindi coordinare, avuto riguardo a che la quistione è anche di confine, quelle, nelle quali sono in causa un comune o una città suddita e un privato, come nel caso del municipio di Histonium in Italia (n. 52) e della città di Daulis nell'Achaia (n. 58).

<sup>1</sup> Come nei casi della città di Aurelia e della colonia dei Casturrenses nella Mauretania (Cap. XIV n. 63).

<sup>2</sup> D'ordinario la controversia è diretta con l'amministrazione del demanio, come nel caso di Cyrene (Cap. XIV n. 37), di Sagalassus (n. 40), di Pompei (n. 45). Talvolta però essa ha luogo anche tra città e città per occupazione di terre, che per altro non sempre è abbastanza accertato, se appartengano al demanio dello Stato o a quello delle città medesime; tali sono le controversie tra Comum e i Bergalei, e Tridentum e gli Anauni in Italia (n. 39), tra i Vanacini e i Mariani nella Corsica (n. 46), tra Falerio e Firmum in Italia (n. 49). Se veramente si tratti d'occupazione di suolo pubblico nella città di Roma, e non già di una controversia privata, sarà da riferire qui per analogia anche quella, in cui fu arbitro un T. Flavius Vespasianus (n. 53).

<sup>3</sup> Tale è il caso della controversia sorta tra le città di Reate e Interamna Nahars in Italia, per la deviazione del Velinus (Cap. XIV n. 27).

<sup>4</sup> Controversia tra Tergeste in Italia e i Rundictes nella Dalmazia (Cap. XIV n. 38).

città, o a lotte tra città e città,<sup>1</sup> a pagamento di tributo a Roma ovvero a un comune,<sup>2</sup> e finalmente a cause d'indole privata tra città e cittadini romani.<sup>3</sup>

nelle private: parallelo con le pubbliche.

Il non essere l'arbitrato pubblico, com'è invece il privato, sotto l'impero del diritto positivo, fa sì che, quanto all'obbietto delle controversie, non si possono a quello applicare tutte e rigorosamente le norme giuridiche che valgono per questo. Il diritto internazionale, e in parte lo stesso amministrativo, per loro natura non sono atti a ricevere una formulazione teorica e razionale. Ciò tanto maggiormente poi in Roma, dove l'uno e l'altro sono più il portato di speciali trattati e della consuetudine che della speculazione giuridica, e dove l'azione dello Stato è così sciolta da ogni legame formale, anche nella ricerca della giurisdizione, da ammettere la maggiore libertà nel giudizio del magistrato, riconoscendosi per alcuni casi nella giurisdizione stessa civile, e per tutti nell'amministrativa, un procedimento meno procedimento, quali sono la *extraordinaria cognitio* e la *iudicatio* o *cognitio* nelle liti tra Stato e privati. Così il principio fondamentale, che obbietto del compromesso e della formula nell'arbitrato per *compromissum* e in quello per *postulationem* debba essere una certa e vera cosa litigiosa, non trova

<sup>1</sup> Al primo di questi casi si riferiscono le discordie intestine in Puteoli (Cap. XIV n. 24 e 41) e in Pompei (n. 26), e forse anche in Adramyttium nell'Asia (n. 22); al secondo caso, le discordie tra Pompei e Nuceria (n. 42).

<sup>2</sup> Riguardano il tributo verso Roma, le controversie sorte tra Pergamum nell'Asia e i pubblicani romani (Cap. XIV n. 20), tra i medesimi e la città di Oropus nell'Achaia (n. 25), e tra Tyrus nella Syria e gli stessi (n. 28); quello verso città, le controversie tra Athenae e suoi contribuenti (n. 36), tra Aezani nell'Asia e privati (n. 57).

<sup>3</sup> Come fu la lite sorta tra la città di Gythium nell'Achaia e due cittadini romani creditori della medesima (Cap. XIV n. 23).

un intero e assoluto riscontro nel pubblico; per quanto esso in certi casi sia applicabile nella forma amministrativa del medesimo, che, come si vedrà a suo luogo, più si avvicina alla relativa giurisdizione. Per l'arbitrato pubblico non si possono perciò neanche porre i quesiti che si aggirano sul privato, cioè, per esempio, se una sola debba essere la *res litigiosa*; se questa bisogna che esista nel momento stesso della conclusione del compromesso e della costituzione del giudizio arbitrale, o anche dopo; se possa essere stata o meno oggetto d'altro giudizio, e così via.<sup>1</sup>

Non per tanto vi sono anche in questo rispetto dei momenti giuridici, nei quali, più che una semplice e accidentale analogia, si riverbera il concetto che informa ugualmente i due istituti affini. L'editto pretorio, nel regolare l'arbitrato compromissario, non solo garantisce a vicenda arbitro e parti, ma fa qualche cosa di più e di maggiore importanza. Riconoscendo nelle parti la massima libertà nel fare obbietto del compromesso qualsivoglia dei loro litigi che non escano dai limiti del diritto privato, massime quelli che siano capaci di essere risolti mediante una transazione, esso riserba però al giudizio dello Stato quelle controversie, nelle quali il diritto e l'interesse suo sono superiori a quelli dei litiganti; sicchè, ove in esse fosse ammesso un procedimento arbitrale, la sua autorità e l'alto interesse pubblico ne scapiterebbero.<sup>2</sup> L'editto, insomma,

<sup>1</sup> WEIZSAECKER, *Das röm. Schiedsrichteramt* etc. p. 43 segg. MAYER, *Die Vereinh. schiedsrichterl. Rechtsstreitsent.* etc. p. 18 segg.

<sup>2</sup> Tali son quelle riguardanti *crimina, delicta famosa, statum, actiones populares* e *restitutio in integrum* (Dig. 4, 8, 32, 5-7. Cod. Iust. 2, 46 [47], 3). Quanto sia fallace la teoria del SIMON (*Du compromis* p. 18 segg.), che cioè obbietto del compromesso possa essere ogni *res in commercio*, appare anche da ciò, che egli è così costretto ad ammettere la esclusione delle *liberales causae*, dei *delicta famosa* e della *res de qua publicum iudicium sit*, perchè queste cose sono *extra commercium!*

anche qui organo mediato e affatto speciale del potere legislativo, riconosce indirettamente una giurisdizione privata accanto alla pubblica, non mediante un'affermazione generale di principio, per modo che l'una sia posta a lato dell'altra; ma in quanto limita appunto il campo litigioso, in cui quella si possa svolgere. Non altrimenti fa il diritto pubblico, quando ordina i rapporti, siccome si vedrà meglio più oltre, tra gli Stati indipendenti, gli alleati, i comuni e le città suddite, con Roma. Esso li considera sotto due aspetti diversi, pubblico l'uno, privato l'altro: siccome enti politici più o meno autonomi, e siccome parti litiganti non diverse da quelle della procedura civile. Nel primo aspetto lascia loro una maggiore o minore indipendenza nella giurisdizione d'ogni sorta verso i loro cittadini, e in parte anche verso cittadini romani. Nel secondo aspetto, ossia quando essi medesimi sono in conflitto tra loro, riconosce in loro il diritto in generale di risolvere nel modo che credono migliore le loro controversie; ma, al pari dell'editto pretorio, limita questa loro libertà soprattutto in ordine all'obbietto di quelle. E la limitazione avviene nello stesso modo che nell'arbitrato compromissario, vale a dire, riconoscendo in Roma il potere d'intervenire come giudice, ogni volta che la cagione del conflitto è tale da implicare il diritto o l'interesse supremo di lei.

Una differenza però necessaria, nascente dalla natura sostanzialmente diversa delle parti, v'è nell'esercizio di questo potere ne' due campi del diritto privato e del pubblico. Là lo Stato esercita una vera giurisdizione penale o civile nelle cause private escluse dal compromesso. Qua, per contrario, la sua azione è arbitraria. Ed è tale non solamente perchè negli Stati, nei comuni e nelle città suddite, non è possibile di scindere la qualità pubblica dalla privata, come parte litigante, senza negare implicitamente la loro sovranità e autonomia amministrativa;

ma perchè l'indole propria delle controversie richiede un procedimento simile. La ragione onde nel diritto privato si vedono sottoposte all'arbitro compromissario o al giurato, quelle liti che non vertono tanto sulla esistenza o meno di un diritto, quanto sopra un rapporto di fatto per sè incerto e confuso, a risolvere le quali si richiedono più che altro conoscenze tecniche ed esame di circostanze reali;<sup>1</sup> quella ragione deve certamente aver valore anche per controversie pubbliche della medesima specie. Lo Stato che risolve conflitti di confini, di occupazione di territorio o di demanio, di deviazione di fiumi, di servitù di vie, di rapresaglie, di discordie intestine e simili tra altri Stati o tra comuni e città suddite, non ha nè leggi determinate da applicare, nè magistrati speciali che debbano giudicare. Il diritto pubblico ne fa anche per questo un arbitro, e, al pari dell'arbitro privato, lo Stato nel suo giudizio s'ispira a criteri generali di giustizia, di opportunità, e soprattutto alle circostanze di fatto, ai trattati, alle cessioni, al lungo possesso e simili. E la sua azione si avvicinerà più a quella dell'arbitro compromissario, sarà cioè meno obbligatoria per le parti, se queste saranno

<sup>1</sup> Come controversie sottoposte all'arbitrato compromissario sono ricordate quelle specialmente riguardanti confini (TERENT. *Heaut.* 3, 1, 93. Suet. *Otho* 4. Tac. *hist.* 1, 24. Front. *de contr. agr.* p. 43, 23. Dig. 4, 8, 44 etc.), ovvero rapporti di società (Cic. *pro Q. Roscio* 4, 12). Più svariate sono invece quelle sottomesse all'arbitro giurato, p. e., *finium regundorum* (Cic. *de leg.* 1, 21, 55; *top.* 10, 53 etc.), *aquae pluviae arcendae* (Cic. *top.* 9 fin. Dig. 39, 3, 23, 1; 40, 7, 21 pr.), *liti estimandae* (Cic. *pro Rab. Post.* 13, 27. Prob. *de litt. sing.* § 4), *litis vindictarum* (Fest. p. 376. Dig. 10, 4, 9, 6 etc.), *familiae herciscundae* (Cic. *pro Caec.* 7, 19. Dig. 10, 2, 1 pr. 43, 47 pr. 51 pr. 52, 2. 57 pr. etc.), *communi dividundo* (Isid. *orig.* 5, 25, 10. Paul. *sent.* 1, 18, 1. Dig. 10, 3, 26 etc.). Cfr. RUDORFF, *Röm. Rechtsgesch.* 2 § 6. BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Civilproz.* 1 p. 63 segg.

Stati indipendenti o alleati; più a quella dell'arbitro giurato, se saranno comuni o città suddite.

Funzione giuridica dell'arbitrato in genere; —

Queste considerazioni giovano pure a meglio spianare la via, per appurare quale sia l'intimo movente del nostro istituto, la vera funzione che esso compie nella vita giuridica e politica dei Romani. Chi, partendo dal concetto stesso romano, il processo civile essere un combattimento, una lotta analoga alla guerra, ne inferisse che l'arbitrato privato abbia per iscopo di evitare quella lotta tra cittadini, nella medesima guisa che il pubblico ha quello di allontanare la guerra tra popoli, non raggiungerebbe la verità che a mezzo: si fermerebbe a riconoscere il semplice fatto della esistenza del mezzo, senza risalire alla causa che lo crea. Perchè la giustizia sia applicata in tutta la sua pienezza e in una maniera stabile, così sul terreno dei rapporti privati come su quello dei pubblici e internazionali, bisogna che l'organamento sociale e politico d'uno Stato e di un complesso più o meno omogeneo di Stati, qual era il romano, abbia in sè qualcosa, un organo proprio, determinato, universalmente ammesso per tale funzione. Ed è soltanto quando e dove questo manchi, che si ricorre all'espedito, al mezzo sovente sussidiario e incerto e fallace dell'arbitrato. Il fatto che le nazioni più civili siano state, a traverso i secoli, spesso indotte a rivolgersi ad esso, specialmente per questioni internazionali, può provare la convenienza e anche la bontà del mezzo; ma non mutare quella sua natura, non negare, se non la possibilità pratica, certo l'esigenza razionale d'un organo più immediato, stabile e generalmente riconosciuto.

dell'arbitrato privato; —

A voler ammettere quel motivo per l'arbitrato privato, occorrerebbe rimontare a un tempo, in cui, come già si osservò innanzi, non v'è che la lotta reale per la difesa del diritto individuale. Ma a questa si sostituisce quella simbolica del processo civile. Quando v'è una giurisdizione pubblica ordi-

nata, formale e sempre pronta, ciò che induce gli uomini a scegliersi o a farsi dare dal magistrato un arbitro per risolvere i loro litigi, più che lo scopo di evitare un processo, è la insufficienza della legislazione e dell'opera del magistrato a decidere questioni, che non si limitano nel solo e ristretto campo del diritto. Soltanto in questo senso si può dire che l'arbitrato sia un complemento, piuttosto che una vera sostituzione dell'amministrazione ordinaria della giustizia. L'istituzione dei giurati, che nell'età repubblicana sono un fattore indispensabile della giurisdizione civile, e più tardi, almeno di fatto, anche della penale,<sup>1</sup> non è tanto il portato di una riforma intenta a restringere l'azione del magistrato, quanto appunto di questo bisogno nascente dalla natura particolare e incerta di alcune controversie civili. E lo Stato, che sulla designazione delle parti nomina l'arbitro giurato, e regola i rapporti tra quelle e l'arbitro compromissario, non fa che concorrere a colmare una lacuna nel suo ordinamento giudiziario.

Per la medesima ragione si origina e funziona l'arbitrato pubblico, benchè a determinarlo contribuiscano e la natura particolare delle controversie, e insieme e ancora più anche altri fattori.

dell'arbitrato internazionale e federale; —

Quale che fosse il motivo o l'occasione d'un conflitto tra Stati sovrani e indipendenti da Roma, è chiaro che la soluzione non poteva esser data da uno di essi, senza violare la sovranità dell'altro. Oltre un accordo procurato dall'opera mediatrice di altro Stato o di Roma stessa, non v'era dunque che la guerra o il giudizio d'un tribunale internazionale. Ma

<sup>1</sup> Alludiamo alle *quaestiones perpetuae* o tribunali permanenti, sorti al principio del secolo VII, e composti di giurati presieduti da un pretore, i quali tribunali, come è noto, nel fatto erano penali, perchè giudicavano di certi crimini, ma nella forma erano civili, appunto perchè composti di giurati.

questo, che è un desiderato e forse vano della scienza moderna, era qualcosa ancora di meno per gli antichi. L'opinione di quegli scrittori che più caldeggiavano una tale istituzione,<sup>1</sup> cioè che la Grecia ce ne offra un esempio e un principio nei suoi Anfizioni, ha poco o niun fondamento nella storia. Oltre che è molto dubbio, siccome si vedrà più innanzi, siffatti consessi avere esercitato un'azione simile, essendo il loro scopo essenzialmente religioso, è un fatto che essi mancavano d'una vera base internazionale, nel significato proprio della parola. E il non aver potuto gli Stati greci, non ostante l'esistenza di quei consessi, spessissimo fare a meno di ricorrere all'arbitrato di altri Stati, per veder risolte le loro controversie, è una prova, se pur non si voglia della niuna competenza degli Anfizioni, senza dubbio della scarsa loro autorità ed efficacia in simili contingenze.

Molto più lontani da questo ideale furono i Romani. Un tribunale rivestito d'un potere sì alto e importante nel consorzio delle nazioni, suppone innanzi tratto due condizioni essenziali: un'intera eguaglianza di diritto, non iscompagnata da una indipendenza anche di fatto e vicendevole negli Stati che dovrebbero comporlo, e la formulazione positiva di un diritto delle genti, riconosciuto universalmente dalle nazioni civili. Ora, tali condizioni mancavano affatto in Roma, anche quando il più largo sviluppo della sua coscienza giuridica poteva fare sperare che, almeno la seconda di esse, si avverasse. Quasi fin dal suo primo affacciarsi nella storia, Roma infatti, ove non concentrava in sè o assoggettava i popoli vicini, esercitava sempre una grande preponderanza su di loro. E più oltre si vedrà come il patto federale, con cui a poco a poco furono legati a lei tutti gli Stati italici, fosse fondato appunto sulla

<sup>1</sup> Vedi, p. e., KAMAROWSKY, *Le tribunal international*, Paris 1887.

dipendenza militare e politica di essi, e come, quando più tardi quel patto si estese oltre le Alpi e i mari anche ad altri Stati, questa specie di indiretto e velato dominio acquistasse maggiore consistenza e importanza. Se quindi da un tale rapporto poteva nascere una specie di giurisdizione federale, questa doveva risentire per necessità della egemonia romana, e perdere per conseguenza una delle principali condizioni d'un tribunale internazionale fondato sulla eguaglianza degli Stati in esso rappresentati. Fuori d'Italia poi, l'indipendenza delle altre nazioni non fu che temporanea e transitoria, fu intermedia tra lo stato di guerra effettivo, o non effettivo nel caso di non riconoscimento reciproco, e quello di un formale dominio romano, che più o meno immediatamente si manifestava col costituir quelle in provincie. Ma anche l'amicizia, fondamento della precaria indipendenza, avea per effetto un protettorato, che Roma facea pesare sulle nazioni estere, rendendole perciò di fatto e in molte circostanze punto libere nei loro movimenti. Il *ius gentium* non fu e non poteva essere che il riflesso di tali rapporti. Se toglì, invero, alcune norme specialmente proprie delle forme da osservarsi nella dichiarazione di guerra e nella stipulazione della pace e di altri trattati, esso non era in fondo che l'insieme punto organico e tanto meno teoretico di quei, e poscia, ispirato alla *ratio naturalis*, il complesso di quelle norme giuridiche, che regolavano soprattutto le relazioni private tra stranieri o tra stranieri e cittadini romani, e più tardi ancora, tra Romani stessi.<sup>1</sup> Non offriva perciò alcun modo per risolvere pacificamente ogni singolo conflitto tra gli Stati indipendenti o gli alleati di Roma, e tanto meno per dar luogo a un tribunale supremo delle nazioni. Non v'era dunque che un solo mezzo, suggerito in parte

<sup>1</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*. 3 p. 590 segg. 603 segg.

dall'esempio del diritto privato, ma più ancora dalla consuetudine del mondo politico ellenico, quello dell'arbitrato. Il quale così, mentre da un lato risponde alla mancanza di una giurisdizione internazionale e federale, dall'altra viene in certa guisa a completare il diritto delle genti, colmandovi la lacuna circa i rapporti di carattere essenzialmente pubblico.

dell'arbitrato amministrativo.

Nel determinare tali rapporti tra Roma e i comuni e le città suddite, il diritto pubblico segna abbastanza nettamente il confine generale della giurisdizione amministrativa. Ove sorga, a mo' d'esempio, una contestazione per occupazione di proprietà demaniale, per pagamento di tributo o per altro fatto simile tra gli abitanti di quei comuni o città e Roma, è il rappresentante immediato o mediato dello Stato, quegli che giudica. Ove invece la controversia ha luogo tra quegli abitanti e il proprio comune o anche Stato alleato, in genere è competente nel giudizio l'autorità dell'uno o dell'altro. Ma questa delimitazione è insufficiente ad abbracciare altri litigi, che fuori di essa possono pure avvenire. V'ha infatti di quelli, a risolvere i quali non han competenza propria nè le autorità locali, nè quelle di Roma, per esempio i conflitti per confini tra comuni e comuni; altri, in cui le prime sarebbero competenti, per esempio le controversie per discordie intestine o pagamento di tributo locale, ma pure per qualsivoglia ragione esse non esercitano il loro potere; altri finalmente, nei quali l'autorità dello Stato romano pur essendo competente, per la natura stessa della cosa litigiosa non giudica direttamente, ma si fa rappresentare da un giudice arbitro speciale, che non si può confondere col giudice privato. Ora, in questi casi e in altri analoghi, al difetto d'una più particolare determinazione del diritto sopperisce l'arbitrato amministrativo; lo Stato si fa arbitro tra comuni o città suddite, del pari che tra essi e i propri cittadini, formalmente in quanto invocato da loro, ma in sostanza per l'autorità governativa che

esercita su di essi. Nei due primi casi di incompetenza del potere locale o di non esercizio del medesimo, la sua azione si accosta nella forma più all'arbitrato internazionale e federale; e come questo completa il diritto delle genti, esso completa l'ordinamento giudiziario amministrativo. Nel terzo caso, cioè quando vi è esercizio di giurisdizione per parte dei rappresentanti dello Stato, l'azione sua si avvicina più all'arbitrato della procedura civile ordinaria, ossia a quella dell'arbitro *per postulationem*, trasportando nel campo della vera giurisdizione amministrativa un'istituzione che è propria di quella procedura.

L'arbitrato pubblico, adunque, come funzione dello Stato, da una parte si fonda sopra poteri o quasi poteri specifici del medesimo, dall'altra si connette con l'amministrazione della giustizia. Quali siano quei poteri e in che consista questa connessione, si vedrà meglio nei seguenti capitoli.

#### IV.

##### Arbitrato internazionale.

Uno studio comparativo tra l'arbitrato in genere, quale si mostra in Grecia e quale in Roma, ha un'importanza storica affatto particolare, maggiore di quella consistente nel vedere come esso, seguendo le condizioni proprie dei due popoli, si sia svolto e formato presso di loro. Il quesito più volte posto per altre istituzioni giuridiche e politiche comuni ai due popoli, e variamente risoluto, fin dove cioè quelle si possano spiegare per la semplice comunanza di razza, ovvero per antiche relazioni tra le due penisole, anche qui si affaccia incalzante alla mente dello storico. Ma la soluzione non può essere la stessa per le due manifestazioni diverse del nostro istituto, il privato

Nel mondo greco-romano.

e il pubblico. Se quello, in vero, ci è apparso che sorgesse in un tempo antichissimo, quando forse appena le due nazioni sorelle aveano cominciato a vivere d'una vita propria in proprie sedi, e perciò parallelamente nell'una e nell'altra; questo, almeno nella sua forma internazionale e federale, ci si appalesa in Roma non senza un forte influsso, probabilmente anzi quale una vera importazione dalla Grecia.

In Grecia.

L'arbitrato internazionale è, infatti, una manifestazione tutta particolare della vita politica dei Greci. La Grecia, a cui a buon diritto la storia rimprovera di non esser riuscita, se non a concepire, certo a costituire uno Stato unitario, è nondimeno in tutta l'antichità il popolo, il quale più vivamente abbia sentito e più saldamente cementato il legame di razza, che riuniva in un tutto i suoi vari Stati. Il particolarismo politico, effetto di contingenze storiche diverse, non attutiva in lui il sentimento e l'interesse nazionale. Quanto più, anzi, la nazione era frastagliata e disgregata in molteplici organismi politici, tanto maggiormente la comunanza della lingua e della religione, dei costumi e delle leggi, dei commerci e della difesa rendevano imperioso il bisogno d'istituzioni, le quali potessero tenere stretto in un campo, che non fosse quello circoscritto della politica locale, le membra diverse della nazione. Le stesse guerre, sorte sovente per gelosia di potenza e avversità di stirpe, e che pur talvolta, tendendo all'unificazione politica, valsero per contrario a tenerla più discosta dall'attuazione, erano uno stimolo a creare qualcosa di stabile, che le facesse meno frequenti, e insieme rendesse più facili e amichevoli i rapporti tra Stato e Stato, tra stirpi e stirpi. Così nacquero di buon'ora e a mano a mano si moltiplicarono tutti quegli istituti, che, se per la forma si posson dire internazionali, nella sostanza non sono che nazionali, sì potenti erano gli elementi comuni di tutto il popolo: le feste religiose, i trattati di ospitalità e di ami-

cizia, commerciali e monetali, la proxenia, le federazioni di Stati, gli Anfizioni, e non ultimo certamente l'arbitrato.

Ciò che maggiormente distingue quest'ultimo dagli altri istituti non è tanto l'aver esso più o meno efficacemente contribuito a raggiungere quell'intento; non tanto l'essersi conservato vivo fin dopo la dominazione romana, allorchè quelli s'andavano trasformando o dileguando, quanto l'aver posta sì profonda radice nella coscienza della nazione, da divenire una vera forma normale della giurisdizione nazionale. Imperocchè, in Grecia, l'arbitrato così detto internazionale non è solamente un tribunale eventuale, istituito a volta a volta per compromesso dai due Stati in conflitto; sovente è stabilito negli stessi trattati di pace o di alleanza, siccome mezzo per isciogliere pacificamente una controversia sorta, o tra gli Stati che già furono in guerra, ovvero tra quelli che compongono una lega. A quello ricorrono così gli Stati davvero indipendenti, come gli alleati e i sudditi; e l'obbietto del giudizio arbitrale non è soltanto la violazione dei confini o l'occupazione di territori, di porti e simili, ma anche la rottura della pace esterna o del patto federale, della pace interna di uno Stato, e in generale ogni atto che offende la sovranità o l'autonomia di uno dei due contendenti. Se non che, il suo campo non è punto ristretto a queste contese d'indole pubblica. Esso è invocato del pari per litigi privati, tali cioè che hanno luogo tra cittadini di Stati diversi, e persino tra quelli di uno Stato stesso, a risolvere i quali son chiamati come arbitri o dei privati stranieri, o i magistrati ordinari di altri Stati, o tribunali speciali *ad hoc* costituiti da questi, o anche diete federali. E l'uso di tali giudizi si diffonde e diviene sì frequente in ogni parte della Grecia propria e delle regioni di cultura ellenica, che finisce quasi per entrare nell'ordinamento politico d'ogni Stato ed esser formulato in una istituzione, con norme generali sulla maniera di costituire il compromesso, di

nominare gli arbitri, di procedere nel giudizio e di assicurare l'esecuzione della sentenza.<sup>1</sup>

In Roma.

Le svariate relazioni e le innumerevoli guerre che Roma ebbe con gli Stati della penisola italiana e di fuori; l'estendersi della sua potenza non solamente con le armi e la conquista, ma coi trattati e con la espansione del suo diritto; l'essere stata essa la sola nel mondo antico che abbia dato norme giuridiche universali nei rapporti tra gli stranieri, tutto la indicherebbe siccome seconda culla almeno, accanto alla Grecia, della nostra istituzione. Pure la storia si oppone a tale giudizio, e mostra invece che l'arbitrato di Roma, nelle contese d'altri Stati, è un'importazione dalla Grecia; che esso si manifesta quando comincia, e continua finchè dura l'incontro e il cozzo politico dei due popoli, e cessa quando quel cozzo si muta in un vero dominio romano. In questa trasmissione però avviene una determinazione più netta e rigorosa del concetto giuridico dell'istituto: l'arbitrato, che in Grecia ha una forma

<sup>1</sup> Ad alcune di queste norme sarà accennato ragionando in fine del procedimento nell'arbitrato romano. Sull'argomento in generale, quelle che ne trattano di proposito sono le monografie già ricordate del MEIER (*Die Privatschiedsrichter* etc. p. 29 segg.) e del SONNE (*De arbitris externis* etc. p. 36 segg.). La seconda ha il pregio sulla prima, che i casi di arbitrato raccolti dagli scrittori e dalle iscrizioni, circa cencinquanta, sono più copiosi, e alcuni vagliati con maggiore critica che non sieno in quella. Inoltre, essi vi sono distribuiti secondo una stregua sistematica, ladove nella prima son dati piuttosto come esempi e prove di questa o quella parte della ricostruzione dottrinale dell'istituto. In questa, però, lo scritto del Meier è, senza dubbio, sempre da preferirsi all'altro del Sonne, il quale nelle brevi considerazioni generali e riassuntive che intercalano l'elenco delle controversie, non rivela tutto quell'acume e quel rigore, che sarebbero stati desiderabili e a lui più facili, avendo innanzi a sè monumenti epigrafici di maggior numero e importanza che non avesse il suo predecessore.

schiettamente nazionale, nel senso che si esercita da Stati e verso Stati nè etnograficamente nè politicamente stranieri gli uni agli altri, in Roma per contrario piglia una forma internazionale, nel senso vero e moderno della parola, cioè si esercita verso Stati che si trovano nella condizione a quella opposta. Il qual carattere è conseguenza appunto della sua origine non romana, del non essere sorto, come fu presso i Greci, dal bisogno di tener salda la compagine della nazione, ma piuttosto dall'opportunità di conservare la preponderanza politica e militare dei Romani sulle nazioni straniere oltre i mari o le Alpi, non per anco assoggettate dalle loro armi.

Per quanto a primo aspetto possa parere strana l'affermazione, non è per tanto men vero, che il sentimento e l'interesse nazionale, come una delle mire della politica dei Romani, appaiono relativamente assai più tardi e in una misura meno piena che non sia nella politica dei Greci. Tra le popolazioni della penisola, anche tra quelle che si considerano come rami d'un medesimo tronco, v'erano differenze etnografiche maggiori che non vi fossero tra le popolazioni elleniche; differenze che si rendevano ancora più aspre per la conformazione stessa del paese, sì poco atto a facili rapporti commerciali. Ora, di fronte a queste Roma non ha la coscienza di sentirsi e affermarsi come vera rappresentante della nazione, se non quando le ha interamente assoggettate e romanizzate. E quest'opera è lenta, laboriosa, lunga, e si compie nello stesso tempo a un dipresso che la sua orbita politica si allarga oltre i confini della penisola. Fino allora la sua azione è quella non di uno Stato che voglia, rispettando le esistenze particolari, farsene un centro politico; ma, per contrario, d'uno che, annullandole, tende e riesce infine a sostituirvisi. Il romanizzare o latinizzare che voglia dirsi, è insomma il mezzo più o meno violento anch'esso, con cui si crea la nazione; ma finchè tale opera dura, ne è

la negazione. In questo tempo nulla v'ha che, al pari che in Grecia, contribuisca veramente a tener unite le varie stirpi italiche: non feste nazionali ove convengano di tratto in tratto abitanti o rappresentanti d'altri Stati vicini, <sup>1</sup> non trattati commerciali, <sup>2</sup> non confederazioni di popoli, non qualcosa di simile

<sup>1</sup> Le *feriae Latinae* o *Latiar*, celebrate ogni anno sul monte Albano, e a cui pigliavan parte i popoli del Lazio e Roma (cfr. SCHWEGLER, *Röm. Gesch.* 2 p. 296 seg. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht.* 3 p. 613 seg. 618 seg. MARQUARDT, *Röm. Staatsverw.* 3 p. 296 segg.), ebbero un'impronta nazionale cronologicamente e storicamente assai più leggera delle analoghe feste dei Greci. Centro religioso di quei popoli, fin da che, in tempi remotissimi, essi si strinsero in confederazione, e quindi pure di Roma, allorchè divenne alleata della stessa confederazione, quelle feste rappresentarono la nazione latina, fino a quando essa non fu sciolta al principio del secolo v, e Roma conservò il carattere di Stato latino. Dopo quel tempo, nello stesso modo che non v'era più una nazione latina politicamente costituita, essendo quasi tutte le città della confederazione divenute municipi romani, e Roma perdè quel carattere, divenendo Stato italico, anche la festa cessò d'aver una importanza nazionale. Essa divenne una semplice solennità della città di Roma, senza rappresentanza d'altri Stati della penisola, e tale si mantenne anche nell'Impero. La sola analogia che passa tra essa e le feste federali elleniche, rispetto alle relazioni politiche tra i popoli Latini e Roma, è questa, che mentre duravano le *feriae Latinae* niuno di quei popoli poteva muover guerra all'altro (MACROB. *sat.* 1, 16, 16 DIONYS. 4, 49). Meno ancora di esse si possono riguardare come vera festa nazionale le solennità religiose e il sacrificio, che ogni anno, prima i popoli Latini, finchè rimasero riuniti in confederazione, e Roma, poscia questa soltanto, compivano in Lavinium, la città dei Lari e dei Penati del Lazio e di Roma (cfr. SCHWEGLER, *Röm. Gesch.* 1 p. 317 segg. MARQUARDT, *Röm. Staatsverw.* 3 p. 252 seg.).

<sup>2</sup> Di simili trattati, se si eccettui quello con Cartagine, più volte rinnovato (POLYB. 3, 22-26. DIOD. 16, 69. LIV. 7, 27, 2; 9, 43, 26 cfr. *epit.* 13), non serbano ricordo nè gli scrittori, nè i monumenti. Il fatto è tanto più notevole, in quanto che è in opposizione con l'altro, provato largamente in modo indiretto, cioè che antichissime e frequenti furono le rela-

agli Anfizioni. Se Roma non può o non vuole ancora incorporare a sè quegli Stati — e lo fa nei primi tempi, specialmente ove sieno di razza latina come lei — si accontenta o di colonizzare i loro territori, o di stringere con loro patti d'alleanza. Ma le colonie, che pure sono il più valido strumento della romanizzazione, o formano altrettante parti integrali dello Stato romano, comuni annessi al gran comune di Roma, quali erano appunto le romane, ovvero si costituiscono siccome Stati confederati con lei, quali erano le latine. E verso le une e le altre la sua egemonia è tale, che, includendo la negazione della sovranità, non consente che nè tra esse, nè tanto meno rispetto a Roma stessa, si contraggano veri rapporti internazionali. Le confederazioni di popoli, che con le loro diete ebbero in Grecia

zioni commerciali così tra Roma e le altre regioni italiche, come tra queste e altri paesi del Mediterraneo (MOMMSEN, *Röm. Gesch.* 1<sup>o</sup> p. 193 segg. 442 segg.). Ora, non potendo ciò essere attribuito soltanto a difetto della storia, non restano che due spiegazioni. Si può ritenere, che nei trattati di amicizia e d'alleanza tra Roma e gli Stati italici, vi fosse una clausola relativa al commercio; e di ciò sarebbero una prova diretta il trattato con Cartagine, che fu insieme di amicizia e di commercio, e una indiretta il patto d'alleanza col Lazio, secondo il quale erano ammessi la reciprocità del diritto in genere e tribunali misti di recuperatori. E si può anche credere che Roma, soprattutto nei primi tempi, abbia riconosciuta una libertà di commercio; la quale ipotesi potrebbe essere avvalorata dal fatto, che negli ultimi due secoli della Repubblica il grosso commercio sempre più si concentrava nelle mani di lei, a misura che il suo dominio diretto o indiretto si allargava nel mondo (cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 691 seg. 601 seg.). Per modo che, pur accettando la prima ipotesi, che ha l'apparenza di una maggiore probabilità, non si può negare che i trattati politici non facevano se non constatare uno stato di fatto circa i commerci ad essi preesistenti, e anzichè rivelare una tendenza di Roma a rendere più facile il traffico nazionale in Italia, ne mostra una, la quale invece ebbe di mira appunto il concentrarlo in lei e coordinarlo a tutta la sua politica.

non poco influsso sullo sviluppo dell'arbitrato, Roma non le tollera, le distrugge di buon'ora, o le rende prive d'ogni attività politica. <sup>1</sup> Certo, i suoi trattati d'alleanza sono sovente preceduti da guerre con questo o quel popolo d'Italia. Ma da un lato la mancanza d'ogni solidarietà nazionale tra loro, dall'altro la tendenza opposta di Roma, la sua schiacciante potenza e la mira di conquistarli e unificarli, non fanno sentire il bisogno d'un mezzo pacifico per evitarle. La nazione non si afferma, se non quando Roma, cessato d'essere uno Stato federale latino, diventa uno Stato federale italico, in contrapposto alle provincie, cioè verso gli ultimi tempi della Repubblica; ma allora essa era già venuta in relazione molto diretta con la Grecia, la vera culla dell'arbitrato internazionale.

<sup>1</sup> Di confederazioni di popoli in Italia, le quali abbiano avuto una vera importanza politica, non vi furono che tre: quella dei Latini, quella degli Ernici e quella degli Etruschi. Ma di esse, le due prime, poste di buon'ora sotto l'egemonia dei Romani che serbano a sè tutto ciò che riguarda la pace e la guerra, e in genere le relazioni internazionali (MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 615 seg.), cessano quando appunto quella egemonia si muta in dominio. La Latina è sciolta al principio del secolo v, e di essa, annullata la dieta federale, abolito il *conubium* e il *commercium* tra i singoli popoli (LIV. 8, 13 cfr. FEST. p. 241 v. *praetor*), non rimangono che le *feriae*. Quella degli Ernici, che già fin dalla seconda metà del secolo III era stata accolta nella federazione tra Roma e il Lazio (DIONYS. 8, 69. 72. 74; 9, 2, 15. 16. LIV. 2, 64, 3. 4. 5. 6. 22), non dura che fin circa la metà del v secolo, quando una dopo l'altra le sue città diventano municipi romani (LIV. 9, 43 cfr. MOMMSEN, *Op. cit.* 3 p. 573. 622). L'Etrusca poi, di cui si ha ricordo nei secoli v e vi (DIOD. 20, 35, 5. LIV. 9, 37, 12; 28, 45), smembrata a poco a poco per le conquiste romane, come la Latina è ridotta a una pura istituzione religiosa, che durò fin nel tempo di Costantino (MOMMSEN, *Op. cit.* 3 p. 666 cfr. BORMANN, *Etrurisches aus röm. Zeit* nelle *Arch.-epigr. Mittheil. aus Oesterreich* etc. 1887 p. 12 segg.).

Egli è così che può spiegarsi il fatto, come gli annali ro-  
mani, pure sì particolareggiati nel narrarci di guerre combattute  
in Italia, prima di quel tempo non offrano esempi dell'arbitrato,  
che in Grecia appare nel più remoto della sua storia. I due  
soli casi che la leggenda riferisce, nell'uno dei quali re Numa  
sarebbe stato chiamato arbitro nelle contese delle vicine popo-  
lazioni, <sup>1</sup> nell'altro perfino i Romani stessi avrebbero chiesto  
un intervento arbitrale a Porsenna nella guerra che ebbero  
coi Tarquinii, aiutati dallo stesso Porsenna, <sup>2</sup> non possono  
aver gran peso per lo storico. È troppo evidente, perchè occorra  
soffermarvisi più a lungo, la tendenza prammatica dello sto-  
rico greco, che qui, come in tante altre circostanze analoghe,  
attribuisce ai Romani e ad una età antichissima ciò che fu  
prima uso presso i Greci, e assai più tardi presso quelli. Una  
prova ce ne dà egli stesso, dove, ricordando l'alleanza con-  
chiusa tra la confederazione Latina e Roma, sotto Servio Tullio, <sup>3</sup>  
accenna appunto agli Anfizioni e all'arbitrato greco, siccome  
istituzioni a cui si sarebbe ispirato quel re. Nè maggior peso  
ha l'altro caso avvenuto più tardi, nell'anno 446 a. Cr.,  
quando le due città di Aricia e di Ardea, contendendo tra  
loro pel possesso d'un territorio limitrofo al proprio, si rivol-

Importazione  
greca.

<sup>1</sup> DIONYS. 2, 76: τοσοῦτον γὰρ ἀπέσχον οἱ περίοικοι τὴν ἀπόλεμον ἡσυχίαν Ῥωμαίων ἀφορμὴν τῆς κατ' αὐτῶν ἐπιπέσεως ὑπολαβεῖν, ὥστε καὶ εἴ τις αὐτοῖς πρὸς ἀλλήλους συνέστη πόλεμος διαλλακτῆρας ἐποιούντο Ῥωμαίους, καὶ ἐπὶ διαίτη τῆ Νουμᾶ τὰς ἐχθρὰς διαλύειν ἤξιον.

<sup>2</sup> DIONYS. 5, 32: περὶ δὲ τῶν χρημάτων αὐτὸν δικαστὴν γενόμενον Ταρκυνίῳ τε καὶ Ῥωμαίοις, ὅταν ἀμφοτέρων ἀκούση, κρῖναι τὰ δίκαια δοκούντα, μήτε χάριτι, μήτ' ἐχθρὰ παραχθέντα cfr. 5, 65. Secondo una tradizione (PLUT. *Popl.* 18; *de mul. virt.* 14. ZONAR. 7, 12), Porsenna avrebbe abbandonata la causa di Tarquinio, per essersi questi rifiutato ad accettarlo come arbitro. Sulla natura leggendaria della persona e della guerra di Porsenna vedi SCHWEGLER, *Röm. Gesch.* 2 p. 181 segg.

<sup>3</sup> DIONYS. 4, 25 cfr. 26.

sero a Roma per averla giudice nella controversia.<sup>1</sup> Se esso potesse storicamente essere accertato nei termini in cui è dato dalla tradizione, se cioè la forma del giudizio arbitrale non fosse in contrasto con le norme generali del diritto pubblico e con la costante consuetudine dei Romani, non proverebbe altro se non questo, che l'egemonia esercitata da Roma sul Lazio, e in genere sui propri alleati, le conferiva un potere di arbitrato che non era veramente internazionale; ciò che del resto varrebbe anche circa il preteso giudizio di Numa.

L'uso greco d'includere nei trattati di pace o di alleanza la clausola dell'arbitrato per le controversie avvenire, è anche esso affatto sconosciuto ai Romani. Egli è soltanto nel campo delle liti private, in quello che noi diremmo del diritto internazionale privato, che essi ammettono quella specie di tribunale arbitrale, composto di *recuperatores*, e a cui si è innanzi accennato.<sup>2</sup> In un terreno poi analogo a questo, essi non fanno che semplicemente accogliere, certo non come norma generale per tutto lo Stato, l'istituzione greca dell'arbitrato in una delle sue forme più comuni. La così detta *lex Rupilia* dell'anno 131 a. Cr., una specie di statuto o regolamento per i processi che avean luogo tra parti di diversa nazionalità nella Sicilia, ammetteva tra l'altro questo, che in una lite tra un Siculo e una città dell'isola, dovesse giudicare come arbitro il senato di una città terza dell'isola medesima.<sup>3</sup> Ove anzi si eccettui il solo caso,

<sup>1</sup> Capitolo XIII n. 11.

<sup>2</sup> L'opinione dell'Hartmann (*Röm. Gerichtsverfass.* p. 247 seg.), che i *recuperatores* sieno stati in origine i giurati del processo civile tra cittadini romani, e che ad essi siasi più tardi sostituito l'*unus iudex*, è con buone argomentazioni combattuta da ADOLPH SCHMIDT (*Zeitschr. der Savigny-Stiftung* IX [1888] p. 132 segg.).

<sup>3</sup> Cic. *accus. in Verr.* 2, 12, 32: « Siculi hoc iure sunt, ut quod civis

più che dubbio, leggendario della guerra con Porsenna, la storia non porge nessun esempio di arbitrato chiesto dai Romani, per proprio conto, ad altro Stato; ciò che sarebbe certamente avvenuto, quante volte l'istituzione avesse avuto un fondamento nel diritto della nazione. Le sole e vere controversie internazionali da noi raccolte, sorte tra Stati greci e asiatici dopo le battaglie di Cynoscephalae (a. 197 a. Cr.) e Magnesia (a. 190 a. Cr.), e risolte da Roma come arbitra, provano meglio che ogni altro argomento l'origine non romana dell'istituzione. È naturale anzi la circostanza, che sovente essa deferisce a questo o quello Stato della Grecia il suo giudizio arbitrale, anche quando non si tratti di vera controversia internazionale, e in un tempo, in cui si può dire che l'arbitrato pubblico era già entrato nella consuetudine giuridica di Roma.

La condizione sopra ogni altra indispensabile per l'arbitrato internazionale, è che gli Stati in conflitto siano indipendenti dallo Stato arbitro, o almeno che tale sia uno di essi. Nel determinare il concetto dell'indipendenza politica, il diritto pubblico romano muove dallo stesso principio, da cui parte il diritto privato nel determinare quello della indipendenza personale, la libertà (*libertas*, ἐλευθερία). E nella medesima guisa che questo concepisce l'uomo libero non solamente in un modo negativo, siccome il contrapposto allo schiavo, ma anche positivo, pel quale la libertà si compenetra e identifica col diritto

Stati indipendenti.

cum cive agat domi certet suis legibus, quod Siculus cum Siculo non eiusdem civitatis, ut de eo praetor iudices ex P. Rupilii decreto, quod is de decem legatorum sententia statuit, quam illi legem Rupiliam vocant, sortiatur. Quod privatus a populo petit aut populus a privato, senatus ex aliqua civitate qui iudicet datur, cum alternae civitates reiectae sunt». (Cfr. VOIGT, *Ius naturale* etc. 4 p. 405 seg. MARQUARDT, *Röm. Staatsverw.* 1 p. 243).

di cittadinanza; <sup>1</sup> del pari pel diritto pubblico, popolo indipendente più che lo Stato straniero non soggetto ad altro Stato, <sup>2</sup> è quello, rispetto a Roma, che è da lei riconosciuto. Imperocchè è norma fondamentale sua, che, ove ciò non avvenga, lo Stato straniero si consideri siccome giuridicamente non esistente, e quasi in una condizione di ostilità latente verso di Roma. <sup>3</sup> Da ciò dipende la diversa denominazione usata per tali Stati, secondo che in essa prevale il concetto negativo, come in quella di *civitates liberae*, ovvero il positivo e quindi il rapporto con Roma, come in quelle di *amici populi Romani*, o pure *populi qui suis legibus utuntur*. <sup>4</sup> Il riconoscimento può aver luogo in

<sup>1</sup> Cic. *pro Caec.* 33, 96: « deinde nihil rationis affero, quam ob rem, si libertas adimi nullo modo possit, civitas possit; nam et eodem modo de utraque re traditum nobis est, et, si semel civitas adimi potest, retineri libertas non potest; qui enim potest iure Quiritium liber esse, qui in numero Quiritium non est ». cfr. *de domo* 29, 77.

<sup>2</sup> Dig. 49, 15, 7, 1: « Liber autem populus est is, qui nullius alterius populi potestati est subiectus: sive is foederatus est item, sive aequo foedere in amicitiam venit sive foedere comprehensum est, ut is populus alterius populi maiestatem comiter conservaret ».

<sup>3</sup> Dig. 49, 15, 5: « Postliminii ius competit aut in bello aut in pace.... In pace quoque postliminium datum est: nam si cum gente aliqua neque amicitiam neque hospitium neque foedus amicitiae causa factum habemus, hi hostes quidem non sunt, quod autem ex nostro ad eos pervenit, illorum fit, et liber homo noster ab eis captus servus fit eorum: idemque est, si ab illis ad nos aliquid perveniat ». (Cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 590 seg.).

<sup>4</sup> È nota l'incertezza che regna negli scrittori antichi, e per conseguenza tanto più nei moderni, circa il significato tecnico attribuito a queste denominazioni, come anche ad altre, p. e., *populi foederati*, *foederati et liberi*, *socii* etc., spesso usate anche nel senso delle prime. Altrettanto accade del nome di *exterae nationes*, che in origine e nella Repubblica di notano i non Italici; più tardi, i popoli posti fuori le provincie romane, e anche Stati alleati, e regni clienti. La quale incertezza nasce special-

un doppio modo: l'uno diretto, in quanto si aprono trattative diplomatiche a qualsivoglia altro scopo; l'altro indiretto col concludersi trattati di alleanza o di commercio. Ma la forma più ordinaria è quella del trattato internazionale di *amicitia* o *hospitium publicum*, quante volte però esso abbia un vero carattere sinallagmatico. <sup>1</sup> Sarebbe fuor di luogo l'intrattenersi qui sulla forma di questo trattato, sulla sua perpetuità e sul modo di sciogliersi, come pure circa il potere politico competente a conchiuderlo; in origine, maggiore nel magistrato che nel senato e nei comizi, più tardi all'opposto. <sup>2</sup> Basta il rilevare che, appunto pel principio suddetto, che lo Stato straniero non riconosciuto da Roma si ritiene siccome nemico, l'amicizia in fondo non è altro che un trattato di pace, anche se nel fatto non vi sia stata già prima una guerra; pace che è stipulata

mente da ciò, che nel fatto la vera indipendenza degli Stati rappresentava un periodo breve e transitorio tra quello della semplice occupazione militare, per parte di Roma, di territori stranieri, e quello dell'ordinamento a provincia, e che l'atto del riconoscimento o amicizia soleva essere accompagnato o seguito da trattati internazionali o provvedimenti, i quali limitavano l'indipendenza politica, incorporando nel territorio romano quegli Stati, che, ciò non ostante, continuavano a chiamarsi *liberi* o *foederati*. Una prova di ciò si ha, p. e., nella formula *suis legibus uti*, che si applicava ai popoli indipendenti (POLYB. 18, 29. LIV. 33, 32 cfr. 9, 4, 4; 37, 32, 14; 38, 39, 12 etc.), e insieme agli alleati (LIV. 9, 34 23; 45, 29, 4 etc.). L'aver rilevato questa incertezza e meglio determinato il doppio significato di quei nomi, si deve principalmente al MOMMSEN (*Röm. Staatsrecht* 3 p. 652 segg.), a cui del resto rimandiamo il lettore per maggiori particolarità intorno così a questa specie di Stati, come agli alleati e ai sudditi, di cui sarà ragionato nei capitoli seguenti.

<sup>1</sup> Ove tale carattere manchi, e l'*amicitia* sia quasi imposta da Roma a un altro Stato, allora questo entra nella serie degli Stati alleati suoi, ed è inserito nella cosiddetta *formula amicorum populi Romani*, di cui si dirà nel seguente capitolo.

<sup>2</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 591 segg. cfr. 1<sup>o</sup> p. 246 segg.

con la condizione di essere perenne.<sup>1</sup> Quanto agli effetti, i principali son questi: obbligo vicendevole di ciascuno Stato contraente, di non soccorrere in qualunque guisa il nemico guerreggiante coll'altro,<sup>2</sup> e di restituirgli i prigionieri di guerra riparati nel suo territorio;<sup>3</sup> osservanza vicendevole così della libertà e proprietà privata, come della libertà e indipendenza politica: questa espressa nella formula *suis legibus uti, suas leges restituere, reddere*,<sup>4</sup> quelle contenute implicitamente in questa e in genere nello stato di pace. L'essere lo Stato amico fuori dei confini non solo del territorio politico dello Stato romano (Italia), ma anche di quello della provincia, non è che una conseguenza di quella duplice libertà, la quale è incompatibile col potere governativo, che Roma esercita sull'uno e l'altro territorio.

Protettorato e arbitrato.

In questa condizione si trovavano gli Stati della Grecia propria e quelli dell'Asia, prima che l'una con la Macedonia, nell'anno 146 a. Cr., e l'altra nel 133 a. Cr. non fossero ordinate a provincie romane. Per alcuni di essi la storia attesta esplicitamente la loro amicizia con Roma, come nel trattato di pace con Antiochus III di Siria,<sup>5</sup> e in quello più antico di amicizia con Rhodos;<sup>6</sup> per altri è indirettamente indicata, come nel proclama diretto da Flaminio ai Greci, assicurando loro l'indipendenza.<sup>7</sup> E sono le controversie sorte tra alcuni di loro, e

<sup>1</sup> Cic. *pro Balbo*, 15, 35. DIONYS. 6, 95. APP. *bell. civ.* 4, 66. C. I. Gr. 2485. Athen. Mittheil. IX p. 83 seg. Bull. de corresp. hell. 1886 p. 165.

<sup>2</sup> POLYB. 21, 45, secondo la restituzione del testo proposta dal Mommsen (*Röm. Staatsrecht* 3 p. 596, 2). DIONYS. 6, 95. C. I. Gr. 2485.

<sup>3</sup> POLYB. 3, 24.

<sup>4</sup> POLYB. 18, 46. LIV. 33, 32 cfr. 9, 4, 4; 37, 32, 14; 38, 39, 12 etc.

<sup>5</sup> POLYB. 21, 45. LIV. 38, 38.

<sup>6</sup> POLYB. 3, 5, 6; 31, 1, 4, 7, 20. LIV. 45, 25.

<sup>7</sup> POLYB. 18, 29. LIV. 33, 32.

per le quali è invocato l'arbitrato di Roma, che noi chiamiamo internazionali, come quelle tra Delphi e Amphissa, Myon e Anticyra, Antiochus III ed Eumenes II, Sparta e la lega Achea, Cnossus e Gortyna, Sparta e Megalopolis, Athenae e i Delii, Athenae e Oropus, Melitaea e NARTHACIUS, Samos e Priene, Hierapytna e Itanos.<sup>1</sup> Se non che, anche in questa condizione vi era qualcosa che restringeva di fatto, talvolta temporaneamente, la sovranità di quegli Stati: il protettorato che Roma, come grande potenza militare, esercitava su di essi, nello spazio di tempo dalla invasione alla costituzione della provincia. È in forza di questo protettorato, infatti, che essa costituisce, per lo più a modo di repubbliche, quegli Stati, e dà un nuovo ordinamento alle confederazioni di popoli;<sup>2</sup> che muta talvolta in alleati posti sotto la sua egemonia, Stati già da lei riconosciuti quali amici;<sup>3</sup> che è invocata da loro come arbitra nelle loro contese, oppure compie un'azione mediatrice più o meno rivestita, a seconda dei casi, della forma d'intervento. Quante volte si eccettui il caso, del resto molto singolare, di Pirro, il quale al momento di venire a battaglia coi Romani, si offre mediatore tra loro e i Tarentini,<sup>4</sup> veramente a noi non sono noti altri esempi d'una formale mediazione di Roma. Allorchè nel 196 a. Cr.

<sup>1</sup> Capitolo XII n. 1-10.

<sup>2</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 655, 3.

<sup>3</sup> È questo il caso di Rhodos, che nel 167 a. Cr. dovè, suo malgrado, e dopo essere stata per circa un secolo e mezzo amica dei Romani, subire l'entrata nella loro alleanza militare (v. p. 64 nota 6).

<sup>4</sup> La notizia non ci è data, che io sappia, se non da Plutarco (*Pyrrh.* 4, 16, 3). Per altro, qualche fondamento storico potrebbe esservi, in quanto che è noto come Pirro incontrasse non poche difficoltà, al suo giungere in Italia, nel raccogliere un esercito locale, i promessi aiuti degli Italici mancassero, e un partito in Taranto facesse tentativi per venire ad un accomodamento coi Romani (MOMMSEN, *Röm. Gesch.* 1<sup>o</sup> p. 394 segg. IHNE, *Röm. Gesch.* 1 p. 433 seg.).

essa manda un legato in Asia, per porre un freno alle conquiste di Antioco III a danno di Tolomeo Epifane, e impedire che occupasse l'Egitto, <sup>1</sup> il suo non è che un intervento, e tale è giudicato dallo stesso Antioco nella conferenza tenuta a Lysimachia. E intervento, piuttosto che vera mediazione, si ha pure quando con un atto imperativo, diretto o indiretto, il senato romano tronca di sua autorità le quistioni sorte, per esempio, tra Eumene di Pergamo e le città della Tracia, <sup>2</sup> tra Filippo di Macedonia e i Tessali, i Perrebi e gli Epiroti, <sup>3</sup> tra Antioco Epifane e Tolomeo Filometore, <sup>4</sup> tra Prusia II e Attalo II, <sup>5</sup> tra Sparta e la lega Achea. <sup>6</sup>

Mediazione e intervento.

A noi non sembra perciò del tutto esatto quel giudizio, secondo il quale l'azione esercitata da Roma nei conflitti tra gli Stati della Grecia e dell'Asia, dopo le due memorabili battaglie di Cynoscephalae e di Magnesia, sarebbe non arbitrato, ma meramente mediatrice, e quindi appartenere più alla storia che al diritto pubblico: vero arbitrato non esservi, se non quando Roma eserciti un'egemonia riconosciuta sugli Stati litiganti, cioè ove questi sieno incorporati in provincie. <sup>7</sup> Certo, la mediazione sta in fondo, come altrove fu osservato, tanto all'arbitrato privato compromissario quanto al pubblico, e la forma internazio-

<sup>1</sup> POLYB. 18, 32-35. LIV. 33, 39-41. DIOD. 28, 14. APP. Syr. 3 (Cfr. MOMMSEN, *Röm. Gesch.* 1<sup>7</sup> p. 721 segg. IHNE, *Röm. Gesch.* 3 p. 66 segg.).

<sup>2</sup> POLYB. 22, 1 segg.

<sup>3</sup> PAUS. 7, 8, 6.

<sup>4</sup> POLYB. 29, 3. 4. EUSEB. *chron.* 1 p. 161 Schöne. IUSTIN. *ex Pomp. Trogo*, 34, 2, 3. (Cfr. MOMMSEN, *Röm. Gesch.* 1<sup>7</sup> p. 775 seg.).

<sup>5</sup> POLYB. 33, 11. APP. *Mithr.* 3.

<sup>6</sup> POLYB. 38, 9, 1-6. PAUS. 7, 12, 4 segg.; 7, 13, 2. 5; 7, 14, 1-3. (Cfr. HERTZBERG, *Gesch. Griechenl.* etc. 1 p. 243 segg. IHNE, *Röm. Gesch.* 3 p. 256 segg.).

<sup>7</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 1212, 1.

nale di questo è quella che più ad essa si avvicina e, senza dubbio, talvolta non si lascia nettamente distinguere. Ma nell'uno come nell'altro si hanno soprattutto due elementi essenziali, che mancano nella mediazione: l'azione comune e concorde delle parti nel volere una soluzione arbitrato, e un giudizio formale e definitivo intorno a un obbietto determinato. La mediazione, invece, è per lo più di iniziativa di uno Stato terzo, ovvero ha luogo per sollecitazione di uno dei litiganti, e non è necessariamente diretta a sciogliere con una sentenza la controversia. Essa, nella maggior parte dei casi, suol essere avviata da consoli o proconsoli romani che si trovino sul luogo del conflitto, i quali poi rinviano la soluzione al giudizio arbitrato del senato, siccome appunto avviene in alcuni di quelli da noi raccolti. D'altra parte non v'è dubbio che gli Stati della Grecia e dell'Asia, prima d'essere ordinati a provincie, furono per qualche tempo sotto il protettorato dei Romani. E poichè tra questo e l'egemonia v'è una sostanziale differenza, in quanto l'uno suppone l'indipendenza degli Stati stranieri, l'altra invece ne è la negazione, così, secondo quel giudizio, non solamente si confonde l'arbitrato con l'intervento, ma non si fa una necessaria distinzione, nel fatto esistente, tra l'arbitrato internazionale e il quasi internazionale o federale, che si fonda appunto sull'egemonia. Adunque il protettorato di Roma, cioè quella preponderanza ch'essa esercita in virtù delle sue armi e della sua potenza, sopra popoli non ancora formalmente assoggettati, liberi così nella loro vita interna come nei rapporti esterni, è la base dell'arbitrato internazionale. Esso ha perciò un carattere più diplomatico-politico, che giuridico, e se è volontario per gli Stati che vi ricorrono, è transitorio riguardo a Roma, nello stesso modo che transitorio è il suo fondamento. Qui appunto sta la ragione di due fatti storici connessi con la nostra istituzione. L'uno, che fuori del campo delle relazioni con la Grecia e in genere con

l'Oriente, e oltre i limiti degli ultimi tempi della Repubblica, l'azione arbitrale dei Romani o non appare così netta, oppure non esiste punto. In Occidente, come nell'età dell'Impero, la politica romana procede più risoluta ed energica verso la sua meta: la conquista completa e l'annullamento di tutto ciò, che, col sentimento della nazionalità, possa conservare il menomo avanzo della indipendenza politica. L'altro fatto è, che laddove in Grecia, siccome del resto anche negli Stati moderni, l'arbitrato internazionale non è punto la manifestazione d'una preponderanza dello Stato arbitro su quelli che sono in conflitto, in Roma invece è affatto l'opposto.

## V.

## Arbitrato federale.

Confederazione  
e arbitrato.

Nella costituzione politica di Roma, l'ordinamento federale non è solo antichissimo, ma la pietra angolare di tutto quanto l'edifizio nazionale. Dalla confederazione di piccoli ed embrionali comuni, sparsi su alcuni dei suoi colli, sorge la città e insieme il comune di Roma. Dal patto federale che la unisce alla confederazione Latina, essa s'innalza, col tempo e mercè l'egemonia che vi esercita, a primo e maggiore comune e a rappresentante della nazione latina. E quando, al principio del secolo V, quella confederazione è da lei distrutta, comincia la sua trasformazione a Stato italico, il quale si costituisce principalmente con l'estendersi dei rapporti federali con altri Stati della penisola, fino all'Arno e all'Aesis; e non si compie se non quando, alla seconda metà del secolo VII, rimasta vittoriosa sugli alleati ribelli, ne forma altrettanti comuni da lei dipendenti. Ma quei rapporti federali, nello stesso modo che non creano una perfetta eguaglianza tra

essa e quegli Stati, anzi affermano la sua preponderanza su di loro, del pari non negano del tutto in essi un certo grado d'indipendenza politica. Ora, a questa condizione così singolare, che sta in mezzo tra l'indipendenza e la sudditanza, e che fa di Roma il centro politico e militare dei popoli alleati, corrisponde quella azione ch'essa esercita nelle controversie sorte tra loro, e che noi chiamiamo arbitrato quasi internazionale o federale. A differenza dell'internazionale, esso ha sempre un'origine affatto romana, non ostante che nella sostanza non sia diverso da quello. Il caso più antico a noi noto, quello della contesa tra le due città di Aricia e di Ardea,<sup>1</sup> rimonta a più di due secoli prima che Roma entrasse in relazione col mondo ellenico. E se fuori d'Italia c'imbattiamo in tale arbitrato dopo questo tempo, come nelle controversie tra Carthago e Massinissa,<sup>2</sup> tra Sparta e Messene,<sup>3</sup> tra Iuba I e Leptis Magna,<sup>4</sup> ciò non è perchè questi Stati si siano serviti del mezzo a cui ricorrevano in casi simili gli Stati indipendenti; ma perchè Roma estese, col tempo, il sistema federale italico anche a molti Stati fuori della penisola.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Capitolo XIII n. 11.

<sup>2</sup> Capitolo XIII n. 12.

<sup>3</sup> Capitolo XIII n. 16.

<sup>4</sup> Capitolo XIII n. 19.

<sup>5</sup> Che la condizione degli alleati fuori d'Italia non sia stata in tutto la medesima di quella degli italici; che in qualche parte, come, p. e., nella immunità dal tributo, nell'ordinamento interno, nell'influsso della legislazione romana e così via, questi siano stati più risparmiati di quelli nella loro autonomia, è un fatto provato direttamente dalla storia, e anche indirettamente per questo, che i non italici erano più vicini all'azione dei governatori delle prossime provincie. Nella nostra breve esposizione, però, non terremo conto di queste differenze, che han poco o niun peso pel nostro argomento. Rileveremo piuttosto quei lati, che valgono a rendere maggiormente chiara la natura dell'arbitrato relativo a tali Stati in genere, tralasciando quelle particolarità, che, a seconda del luogo, del

Sistema federale romano.

Questo sistema non si fonda, come nelle confederazioni moderne, sull'intera eguaglianza politica degli Stati alleati. Conviene anzi aggiungere, che il legame federale non è tale da costituire una vera lega di Stati, di cui Roma sia una parte. Mancano per questo due condizioni essenziali: che tutti gli Stati confederati abbiano i medesimi rapporti con Roma, e che vi sia inoltre un potere federale concentrato in una dieta di rappresentanti di Roma e di tutti gli altri Stati. È, per contrario, più esatto il dire, che gli alleati non sono altro se non aggregati di Roma, alla stessa guisa che i loro contingenti militari non sono che *auxilia* dell'esercito legionario romano. Il rapporto federale, insomma, è un mezzo con cui Roma attira stabilmente nella sua orbita militare e politica gli Stati stranieri, sui quali serba a sè medesima un'alta egemonia. Così fu, sin da tempi più remoti, rispetto agli Stati della lega Latina, così più tardi rispetto alla maggior parte degl'italici, così ancora più circa i non pochi fuori d'Italia; aggregati questi allorchè Roma si affermava ognora più come grande potenza in tutto il mondo antico. Il modo stesso onde si stabilisce un tale rapporto, e le conseguenze che ne discendono, portano l'impronta della preponderanza, romana e di un contrasto tra la forma e il diritto; l'una che consacra l'indipendenza degli alleati, l'altro che la circoscrive: contrasto che non è punto l'effetto d'una incertezza di scopo, bensì d'un cosciente e fermo volere nell'indirizzo politico dei Romani.

Stati alleati.

Alleato di Roma, in vero, non può divenire, per regola, lo Stato straniero, se non mediante un trattato internazionale, il *foedus aequum*; <sup>1</sup> giacchè l'alleanza importa il riconoscimento

tempo e degli stessi svariati patti d'alleanza, mostrano un allontanamento dalle norme generali e una maggiore o minore restrizione, per parte di Roma, dei diritti di quegli Stati.

<sup>1</sup> *Foedus* genericamente è ogni trattato internazionale, così quello del-

dell'indipendenza, e ciò, siccome si è detto innanzi, non può avvenire altrimenti che per mezzo d'un patto liberamente concluso tra gli Stati contraenti, l'*amicitia*. Vi sono nondimeno differenze formali e sostanziali tra i due trattati, per le quali non solamente si vede che l'*amicitia* è implicitamente contenuta nel *foedus*, e non questo in quella; ma appare più chiara la indipendenza degli Stati amici da Roma, in paragone con gli alleati. Il *foedus*, infatti, del pari che l'*amicitia*, è, per un rispetto, un patto bilaterale, e, almeno formalmente, fondato sulla libera volontà dei contraenti; <sup>1</sup> per un altro rispetto esso può anche essere imposto da Roma, massime nel caso della dedizione, che è il più frequente nei tempi posteriori. <sup>2</sup> Anche l'*amicitia* non è, come

l'alleanza temporanea a scopo militare (p. e. Liv. 26, 24), come lo stesso di *amicitia*, a mo' d'esempio, i trattati con Cartagine (POLYB. 3, 25. Liv. 30, 43), e i primi coi Sanniti (Liv. 7, 19, 4; 8, 2, 1). Nel senso tecnico della parola, è il trattato che stabilisce un'alleanza militare tra Roma e un altro Stato, conchiuso mediante una formola sacramentale o di giuramento, che la rende irrevocabile (POLYB. 3, 25; 21, 24, 3; 21, 32, 6. 9, 15 etc. Liv. 1, 24; 2, 33, 4; 30, 43, 9; 37, 55, 3 etc. DIONYS. 2, 46; 4, 58; 6, 95. APP. *Hisp.* 43; *bell. civ.* 4, 6. FEST. *epit.* p. 118 v. *lapidem* cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 1<sup>3</sup> p. 249 segg.). Nel *foedus aequum* è contenuto il concetto del riconoscimento della sovranità o indipendenza dei due Stati (p. e. Liv. 9, 4, 4; 9, 20, 8; 34, 57, 8; 39, 37, 13. IUSTIN. 43, 5, 10 etc.); ma più specialmente quello dell'alleanza perenne e della supremazia di Roma, come si vede soprattutto nella definizione del giureconsulto: « Liber autem populus est is, qui nullius alterius populi potestati est subiectus: sive is foederatus est item, sive aequo foedere in amicitiam venit sive comprehensum est, ut is populus alterius populi maiestatem comiter conservaret » (Dig. 49, 15, 7, 1 cfr. Cic. *pro Balbo* 20, 46. Liv. 28, 45, 20; 8, 4, 2; 23, 5, 9 etc.).

<sup>1</sup> Liv. 4, 30, 1; 7, 30. 31; 31, 11; 42, 6, 8; 42, 25, 4. 11 etc.

<sup>2</sup> Il caso di Rhodos, obbligata a passare dalla condizione di Stato amico a quella di alleato (v. p. 65 nota 3), vale più di qualunque altro esempio offertoci dalla storia, come prova di dedizione seguita dalla

il *foedus*, temporanea; essa però ha una guarentigia maggiore per la sua perpetuità ed irrevocabilità, nel giuramento che prestano i contraenti; <sup>1</sup> guarentigia che manca a quello, e che forma un vantaggio meno per gli alleati che pei Romani, giudici inappellabili della questione, se quelli abbiano o no rotto il patto federale. <sup>2</sup> Il trattato di amicizia non ha altro scopo se non quello di conservare la pace, e in generale di stabilire buoni rapporti tra i due Stati, specialmente riguardo al commercio; quello di alleanza, per contrario, ha un fine militare e politico insieme. L'uno, diretto, di far contribuire gli alleati alla difesa comune dello Stato romano, e soprattutto di assicurare, nel fatto, la supremazia di quello. L'altro, indiretto, di formare intorno a Roma un complesso in sè disgregato di piccoli Stati autonomi, i quali, nel proprio interesse, debbano trovare in quello il loro centro di gravità. A così fatto carattere militare, e all'obbligo di prestare un contingente armato all'esercito romano, si collega il nome dato loro di *socii populi Romani*; com'è che alla forma del legame ond'essi sono stretti con Roma, si connette l'altro di *populi foederati*. <sup>3</sup>

pura e semplice ammissione nell'alleanza. In un caso simile è per lo più lo Stato per effetto di una legge, o anche di un *foedus* non accompagnato dalla formola sacramentale, il quale riconosce in lui la quasi indipendenza, che naturalmente non è irrevocabile, come nel caso ordinario del *foedus aequum*.

<sup>1</sup> Vedi p. 70 nota 1.

<sup>2</sup> Liv. 1, 24 dà la formola del giuramento, da cui implicitamente appare questo diritto dei Romani. Su questa base avvenne la distruzione di Fregellae nel 125 a. Cr. (Liv. *epit.* 60. *Auct. ad Herenn.* 4, 15, 22 etc.).

<sup>3</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 651 segg. MARQUARDT, *Röm. Staatsverw.* 1<sup>3</sup> p. 73 segg. *Civitates liberae* o *populi liberi* si dissero pure, in quanto erano ordinati a democrazia, ed erano anche quegli Stati dichiarati autonomi per legge o senatoconsulto, senza *foedus*. E come v'è una *formula ami-*

Autonomi sono egualmente gli *amici* e i *foederati*. Ma v'è un'autonomia che può chiamarsi politica, consistente nel pieno possesso della sovranità, ed è quella che spetta ai primi; ve n'ha un'altra che sta tra questa e l'autonomia amministrativa, propria dei comuni e delle città suddite, e tale è quella dei secondi: la formula *suis legibus uti* è comune all'una e all'altra. <sup>1</sup> L'impero delle istituzioni patrie e il diritto di mutarle con la propria legislazione; una giurisdizione civile e penale esercitate da magistrature proprie; il diritto di battere moneta e di decretare imposte d'ogni specie; l'immunità dal tributo a Roma, e l'esclusione di ogni ingerenza governativa e del presidio militare romano, sono, certo, elementi comuni all'una ed all'altra autonomia. Ma nella prima una restrizione, per parte dei Romani, non può avvenire se

*corum*, così v'è anche una *formula sociorum*, in cui sono iscritti gli alleati (POLYB. 21, 30, 4 cfr. 18, 2, 4. LIV. 38, 9, 10 cfr. 32, 33, 7; 39, 26, 2; 43, 6, 10 etc.).

<sup>1</sup> A noi sembra tanto più opportuno di fare questa distinzione, in quanto che la parola *αὐτονομία*, nelle fonti greche, non ha sempre un significato ben determinato e costante. Secondo il Mommsen (*Röm. Staatsrecht* 3 p. 658) *αὐτονομία* si confonde con *ἐλευθερία*, ed esprime la medesima cosa, nel senso, che con la prima si accenna più direttamente all'uso del diritto patrio, con la seconda al regime democratico; con l'una al governo indipendente, con l'altra alla indipendenza dal dominio regio o straniero (romano). L'osservazione è certamente giustificata dagli antichi. Ma, presa nella formola suddetta usata dai Romani, è indubitato che l'autonomia ora appare come vera e piena sovranità dello Stato straniero di fronte a Roma (POLYB. 18, 29. LIV. 33, 32 cfr. 9, 4, 4; 37, 32, 14; 38, 39, 12 etc.), ora come qualcosa di medio tra la sovranità o indipendenza e l'autonomia amministrativa comunale (LIV. 9, 43, 23; 29, 21, 7; 37, 32; 45, 29, 4 cfr. CAES. *bell. Gall.* 7, 26. STRAB. 17, 3, 24 p. 839. DIO CASS. 54, 9. DIO CHRYSOST. *or.* 34 p. 36. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 692, 1. MARQUARDT, *Röm. Staatsverw.* 1<sup>3</sup> p. 78).

non con un atto autoritario, più o meno violento, pel quale la condizione dello Stato amico si muta in quella di Stato alleato, e, talvolta anche in peggio, di città suddita. Nella seconda, invece, una limitazione non solo è legalmente possibile, ma nel fatto già esiste, ed è una conseguenza del potere egemonico di Roma.<sup>1</sup> Per un solo riguardo non v'è differenza tra di loro, ed è il principio che riconosce negli Stati amici e negli alleati il pieno diritto di proprietà privata e pubblica sul proprio territorio; il quale perciò, in Italia è considerato siccome non appartenente al vero territorio dello Stato romano, fuori d'Italia, siccome escluso dai confini delle provincie,<sup>2</sup> non ostante che nell'Impero gli Stati alleati mandassero loro rappresentanti nelle diete provinciali.<sup>3</sup>

In generale l'egemonia romana, del pari che il protettorato, non è un potere costituito dello Stato; almeno i Romani non danno all'una, e tanto meno all'altro, una forma ben definita nella loro speciale applicazione. Se però il protettorato rimane nel puro campo del fatto, giacchè l'amicizia, che ne è il presupposto, non solo non l'include per necessità, anzi, a rigore,

<sup>1</sup> Circa queste restrizioni il MOMMSEN (*Röm. Staatsrecht* 3 p. 689 segg.) osserva come alcune di esse fossero comuni più agli alleati italici, altre più a quelli di fuori.

<sup>2</sup> Nel plebiscito dell'anno 71 a. Cr. a favore della città di Termessus (BRUNS, *Fontes* etc. p. 92 lin. 11 seg.) è detto: *Quei agrui quae loca aedificia publica preicavate Thermensium.... intra fineis eorum sunt fueruntve L. Marcio Sex. Iulio co(n)s(olibus), quaeque insulae eorum sunt fueruntve ieis consolibus, qui supra scriptei sunt.... utei antea habeant possideant* etc. Altrettanto è disposto nel senatoconsulto del 170 a. Cr. de Thisbaeis. (BRUNS, *Fontes* etc. p. 152), e in un altro del 44 a. Cr. (C. I. Gr. 2737 cfr. CAES. *bell. Gall.* 2, 28). All'esclusione dalla provincia si accenna direttamente dalle fonti STRAB. 7, 3, 24 p. 839. CIC. *pro Balbo* 4, 9. PLIN. *epist. ad Trai.* 92. 93 etc.

<sup>3</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 744.

l'escluderebbe, l'egemonia invece ha un fondamento più giuridico e in parte determinato dal trattato stesso d'alleanza o dalla legge romana, che riconosce la quasi indipendenza dello Stato confederato. Essa è espressa formalmente nella clausola, con cui d'ordinario questo riconosce l'alta sovranità di Roma;<sup>1</sup> nella sostanza consiste, oltre che nelle limitazioni di fatto o di diritto dell'indipendenza, di sopra accennate, soprattutto in due rapporti. L'uno, che Roma si riserva il diritto di procedere in via penale, e in genere contro il cittadino o lo Stato alleato che attentati o venga meno al patto federale.<sup>2</sup> L'altro, nell'esser negato allo Stato federale, e riservato invece al romano, il diritto di pace e di guerra, e quello di concludere trattati di natura politica e commerciale, specialmente d'alleanza militare con altri Stati, sia stranieri, sia alleati di Roma.<sup>3</sup> Il patto fede-

<sup>1</sup> Tale è la formola: « maiestatem populi Romani comiter conservanto » (CIC. *pro Balbo* 16, 35, 36. Dig. 49, 15, 7, 1 cfr. POLYB. 21, 32, 1. LIV. 38, 11, 2). Circa gli Stati della federazione Latina, l'egemonia romana è variamente attestata (LIV. 1, 45. 52; 8, 2, 12. DIONYS. 3, 49. 54 cfr. POLYB. 3, 22).

<sup>2</sup> POLYB. 6, 13. LIV. 25, 7; 27, 21; 28, 10; 29, 8. 15. 36; 30, 26, 12; 32, 1, 7 etc.

<sup>3</sup> Le prove di queste due condizioni sono più indirette che dirette. Così, circa il diritto di guerra, esso, in quanto poteva essere esercitato dagli Stati latini contro Stati stranieri, è loro esplicitamente negato, e attribuito ai Romani (LIV. 2, 30, 8. 33, 4; 3, 19, 8; 8, 4, 8. DIONYS. 8, 15; 9, 60. 67). Indirettamente poi appare, p. e., da ciò, che ogni dichiarazione di guerra, per parte dei Romani, obbliga senz'altro anche gli alleati (POLYB. 21, 32, 4. LIV. 38, 11, 3 cfr. c. 8, 10), e che in casi eccezionali questo diritto è lasciato siccome una specie di privilegio, che nel fatto tornava sempre a beneficio dei Romani, per la difesa dei propri confini (STRAB. 14, 3, 3 p. 665. LIV. 45, 29, 14 etc.). Quanto al diritto riguardante i rapporti internazionali, basta ricordare il primo trattato commerciale, che Roma concluse con Cartagine in nome suo e degli alleati latini (POLYB. 3, 22). Ma la prova maggiore sta nel fatto, che così in

rale pone dunque questa a capo degli alleati, e ne fa la rappresentante nelle relazioni internazionali e politiche in genere.

È chiaro quindi, che, ove sorgano contese tra quelli, ovvero tra uno di essi e un comune, o qualunque altra città suddita di Roma, questa sia designata di diritto a scioglierle; essi non possono rivolgersi per questo ad altro Stato, senza offendere l'egemonia dei Romani. E son questi, infatti, che nelle controversie da noi raccolte <sup>1</sup> ne sono i giudici arbitri. Quest'azione poi, al pari che nelle controversie internazionali, non è una semplice mediazione; ma una funzione organica del potere egemonico, e rappresenta l'alta giurisdizione federale di Roma. L'ibridismo che è in fondo a tutta l'istituzione dell'arbitrato, certamente più che in ogni altra sua forma, si manifesta in questa con maggiore evidenza. L'arbitrato federale non è un puro atto di governo, come l'amministrativo, nè politico-diplomatico, come l'internazionale: esso sta tra l'uno e l'altro, nella stessa guisa che l'egemonia sta tra il protettorato e il dominio. Non è del tutto volontario per gli Stati alleati e per Roma stessa, come l'internazionale; ma non è neanche così strettamente obbligatorio per quelli, come l'amministrativo, potendo le parti rivolgersi al giudizio di altro Stato alleato di Roma, e questa, a sua volta, delegarlo ad uno di essi. Questo ibridismo però, effetto della condizione media tra l'indipendenza e la dipendenza, non è tale che possa negare a tutto il procedimento il carattere formale di arbitrato.

Il dubbio che può sorgere è piuttosto questo, se cioè esso si debba riguardare quale conseguenza implicita dell'egemonia

Italia come fuori, a misura che Roma con le sue alleanze estendeva la propria egemonia, scioglieva tutti quei rapporti federali già preesistenti tra gli Stati suoi confederati, come pure la relazione di clientela o di sudditanza di altri Stati verso di quelli (MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 666 segg.).

<sup>1</sup> Capitolo XIII n. 11-19.

Arbitrato e trattati d'alleanza.

monia romana, ovvero quale diritto consacrato nei singoli trattati di alleanza. È noto come di questi niuno sia a noi pervenuto in modo così completo, da poter conoscere almeno le parti principali del loro contenuto. Ciò che la tradizione ci conserva dello stesso trattato tra Roma e la lega Latina, più volte rinnovato nel tempo della Monarchia, e sotto il consolato di Spurio Cassio (a. 493 a. Cr.), non basta neppure a poterlo in certo modo ricostruire nella sua integrità. <sup>1</sup> Non manca peraltro qualche indizio indiretto, per ritenere che in esso sia stata riconosciuta espressamente la giurisdizione federale o arbitrale di Roma. Tale sarebbe il diritto in lei di richiedere, anno per anno, alla lega il suo contingente militare, e far prendere sul Campidoglio gli auspici per la guerra; <sup>2</sup> tale quello di dividere essa la preda che vi fosse fatta; <sup>3</sup> di rappresentare tutto il Lazio nelle *feriae Latinae* sul monte Albano; <sup>4</sup> di esercitare perfino una giurisdizione penale. <sup>5</sup> Per qualcuno di essi è chiaramente detto, che era consacrato nel trattato; per altri, come l'ultimo, Roma opera per mandato della dieta federale, e non è improbabile che questa abbia avuta un'azione più larga di quella che ci è conservata dalla tradizione. Importante è soprattutto il racconto dello storico, circa il rinnovamento del trattato sotto il penultimo re di Roma, da lui veduto ancora inciso su ta-

<sup>1</sup> LIV. 2, 33. DIONYS. 6, 95 cfr. 8, 70. 77. CIC. *pro Balbo* 23, 53. FEST. p. 241. 166 b, 24. SCHWEGLER, *Röm. Gesch.* 1 p. 19; 2 p. 287 segg. MARQUARDT, *Röm. Staatsverw.* 1<sup>3</sup> p. 23 seg. La ricostruzione più critica e sistematica è data dal MOMMSEN nel suo *Staatsrecht* 3 p. 607 segg.

<sup>2</sup> LIV. 1, 26, 1. 52, 5; 3, 4, 10. 22, 4; 4, 26, 12; 6, 10, 6; 7, 12, 7. 25, 5; 8, 4, 7 etc. DIONYS. 9, 5. FEST. p. 241 v. *praetor ad portam*.

<sup>3</sup> PLIN. *nat. hist.* 34, 5, 20 cfr. LIV. 2, 41, 1. DIONYS. 6, 95; 8, 77 etc.

<sup>4</sup> DIONYS. 4, 49; 6, 95. *Auct. de vir. ill.* 8, 2 cfr. Schol. Bob. in CIC. *pro Planc.* p. 255 Or.

<sup>5</sup> LIV. 1, 51, 9. DIONYS. 4, 48.

vole di bronzo, nel tempio di Diana sull'Aventino.<sup>1</sup> Egli rileva specialmente lo scopo e il carattere arbitrale del patto, il quale, come in Grecia gli Anfizioni e gl'istituti analoghi, nel Lazio doveva procacciare la pace e i buoni rapporti tra i singoli Stati; ed è il re di Roma che, d'accordo coi rappresentanti di questi, redige le condizioni del patto. Ora, pur non negando che l'accento alle istituzioni e alla consuetudine dei Greci possa essere una reminiscenza storica dello scrittore greco, si può ammettere che questi abbia letto qualche cosa in quel trattato, che gli svegliasse nella mente quei ricordi. E non è interamente improbabile, che, fino a quando vi furono una confederazione Latina e una dieta federale, a cui certamente Roma prendeva parte,<sup>2</sup> la giurisdizione arbitrale di questa siasi esercitata in forza di un mandato di quella.

Rispetto poi agli altri alleati d'Italia e fuori, come da un lato per essi non v'era dieta, nè quell'intimo rapporto di nazionalità che passava tra Roma e i Latini, e dall'altro la loro alleanza con lei si formava quando Roma faceva già valere la sua crescente potenza; così è pure probabile che l'arbitrato non sia stato consacrato nei singoli trattati, ma implicitamente contenuto nell'egemonia. In questa guisa l'azione arbitrale dei Romani acquistava sempre più un carattere di obbligatorietà per gli Stati litiganti, e si esplicava per la medesima ragione che esisteva in favore di Roma l'alto diritto di applicare, specialmente in Italia, le sue leggi, di codificare gli statuti locali, e perfino d'intervenire in alcuni casi di giurisdizione civile e penale, nel diritto di coniare monete ed in altri autonomici degli Stati suoi alleati.<sup>3</sup> Soprattutto quando le controversie tra

<sup>1</sup> DIONYS. 4, 25. 26.

<sup>2</sup> LIV. 1, 50. 51. DIONYS. 4, 45. 48; 5, 50 etc.

<sup>3</sup> Su questi diritti vedi MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 693 segg.

loro minacciavano la pace e l'ordine nello Stato, il diritto di Roma d'essere intesa come arbitro supremo, era altrettanto naturale quanto innegabile.

## VI.

### Arbitrato amministrativo.

Maggiore che non sia quella tra l'arbitrato internazionale e il federale, è la distanza che passa tra essi e l'amministrativo. Non solamente l'obbietto delle controversie è in questo più vario e in gran parte diverso che negli altri; ma diversa è anche la sua natura come funzione dello Stato. Il che dipende soprattutto da questo, che le parti contendenti non sono le medesime negli uni e nell'altro, ed essenzialmente disparati sono i loro rapporti pubblici con Roma. Nell'arbitrato internazionale e nel federale, Roma non giudica che in contese tra Stati o affatto stranieri, o tali su cui essa non esercita un vero potere costituito. Nell'amministrativo, invece, la sua azione arbitrale è appunto l'effetto di un simile potere, e riguarda conflitti così tra Stati, o meglio città da lei dipendenti, (e in certe contingenze, anche tra confederati), come tra comuni, o città e privati, che a loro volta o siano cittadini romani, ovvero stranieri appartenenti a Stati federali o a città suddite. Ciò che forma quindi l'elemento sostanziale e caratteristico di questo arbitrato, è che qui lo Stato giudica nel proprio campo, nella cerchia stessa de' suoi interessi o diritti immediati e mediati, in quanto, le parti che contendono, appartengono integralmente ad esso. Che la controversia riguardi il suo diritto di proprietà, come quando si tratti di occupazione di demanio, ovvero quello di mantenere la pace nelle singole cittadinanze;

Carattere particolare.

che riguardi rapporti quasi internazionali tra città e comuni, come nelle questioni di confine, oppure amministrativi tra questi e i loro cittadini, la sua azione si fonda sempre sul medesimo principio: esercizio dell'alto potere governativo.

Città suddite e comuni romani.

Di fronte a cosiffatto potere, inteso nel senso più generale, le città suddite e i comuni romani si trovano quasi nella medesima condizione, tranne che esso ha un fondamento diverso, siccome or ora si vedrà, nelle une e negli altri, e praticamente, secondo i tempi e i luoghi, è esercitato in un modo più o meno autoritario: in genere più nell'Impero che nella Repubblica, meno in Italia che nelle provincie. Ciò, per altro, non esclude che tra loro vi sia una profonda separazione sotto l'aspetto puramente giuridico, la quale consiste principalmente nell'essere le città suddite composte di stranieri, e i comuni, invece, di cittadini romani. E, se qui si ragiona insieme di quelle e di questi, è perchè sia meglio rilevato in quali punti essenziali essi differiscano tra loro, quanto al diritto pubblico in genere, e nello stesso tempo appaia più chiara la loro eguaglianza nel campo speciale del diritto amministrativo.

Tanto le città suddite (*stipendiarii, socii populi Romani*),<sup>1</sup> quanto i comuni propriamente detti (*municipia, coloniae civium Romanorum*) traggono la loro esistenza politica nello Stato romano da un atto diretto e unilaterale del medesimo, che li aggrega organicamente a sè; diverso quindi dal bilaterale e internazio-

<sup>1</sup> *Stipendiarii* (ὑποταταί) son detti i popoli sudditi (p. e. Cic. *pro Balbo* 9, 24; *pro Caec.* 3, 7; *de prov. cons.* 5, 10. Schol. Bob. in Cic. *pro Scauro* p. 375 etc.), dal *tributum* o *stipendium* da essi pagato a Roma. Più comune è però il nome di *socii*, impropriamente usato, perchè speciale degli Stati confederati e quasi indipendenti (p. e. Cic. *Verr.* 3, 23, 56. 34, 79. 43, 102. 45, 106; *div. in Caec.* 4, 12. 5, 17. 18; Liv. 24, 37, 6; 25, 40, 4. Tac. *hist.* 3, 55; 4, 70; *ann.* 15, 22. Suet. *Aug.* 44 etc. (Cfr. Mommsen, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 724 seg. Marquardt, *Röm. Staatsverw.* 1<sup>o</sup> p. 80 segg.).

nale, con cui o è semplicemente riconosciuta, o insieme coordinata a quella di Roma, l'esistenza degli Stati indipendenti e federati. Ma, anche rispetto ai primi, l'atto non è essenzialmente lo stesso, nella forma e nelle conseguenze che ne derivano: è amministrativo per le città suddite, legislativo per i comuni. Lo Stato straniero, vinto dalle armi dei Romani, o reso a discrezione loro, ove non sia del tutto politicamente annullato e incorporato, ovvero lasciato in una quasi indipendenza, diviene suddito di Roma, mediante un atto del conquistatore e in genere del magistrato, preceduto da istruzioni o seguito dalla ratifica del senato; il che vuol dire che esso è emanazione del potere esecutivo.<sup>1</sup> Il comune, invece, la cui creazione porta seco l'incorporazione nel territorio proprio dello Stato romano e l'aumento della sua cittadinanza, non può essere costituito che mediante un atto di sovranità o comiziale; sia che si tratti di dare esistenza politica a un ente non peranco esistente, come per lo più nella colonia, sia che lo Stato straniero, da indipendente o confederato che era, venga riconosciuto come municipio romano.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Son questi i decreti o atti (*acta magistratus*), con cui il capo dell'esercito conquistatore dà un ordinamento a tutto un territorio costituito a provincia romana (*lex provinciae*), e regola con particolare statuto (*lex civitatis, municipii* etc.) la condizione giuridica e i rapporti con Roma, delle città dipendenti in quella compresa; atti che vengono ordinati ovvero confermati dal senato. Essi o sono dei veri *decreta*, o pure appartengono alla specie delle così dette *leges datae*, cioè emanate dal magistrato di sua piena autorità, per poteri straordinari di cui è investito dal popolo (Mommsen, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 310 seg. cfr. p. 728. 754. 1166. Marquardt, *Röm. Staatsverw.* 1<sup>o</sup> p. 65. 500).

<sup>2</sup> Mommsen, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 132 segg. I *municipia sine iure suffragii*, sì frequenti in Italia fino al tempo della guerra sociale, benchè anche essi composti di cittadini romani con soli diritti civili, per acquistare i politici non avean meno bisogno di una legge. Quanto alle colonie, la

Città suddite e comuni fanno ugualmente parte dello Stato romano; ma il modo è diverso, e nelle prime potrebbe dirsi essenzialmente amministrativo e inorganico, nei secondi organico, e insieme amministrativo e politico. La quale differenza dipende soprattutto dall'altra che passa tra il territorio politico quiritario dello Stato, e quello su cui s'estende semplicemente il dominio diretto del medesimo. Il primo è composto dal suolo dell'Italia, la quale, specialmente dal tempo che vi furono provincie, fu considerata siccome costituente il vero Stato romano; il secondo è formato dal suolo provinciale.<sup>1</sup> L'italico, ove non sia demaniale, è diviso in distretti (*tribus*), ed è solo capace di essere obbietto di proprietà privata, secondo il diritto civile romano (*ex iure Quiritium*); anzi, appunto in quanto è tale, può esser compreso in quei distretti;<sup>2</sup> il provinciale è affatto di proprietà pubblica o demaniale.<sup>3</sup> Ora, i

legge era del pari indispensabile così per la fondazione stessa, come per la elezione dei commissari scelti per dedurla; per altro in quest'atto concorrevano col popolo anche il senato (MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 624 segg. 637 seg. cfr. 3 p. 1119). Che nella stessa Repubblica talvolta un magistrato, e nell'Impero il principe, fosse investito per legge del potere di istituire un municipio o una colonia, non muta essenzialmente il principio: nell'un caso e nell'altro si ha pure una *lex data*.

<sup>1</sup> Questa distinzione, benchè non espressa in modo formale dagli antichi, è però implicitamente contenuta nell'insieme di tutto l'ordinamento politico e amministrativo dell'Italia e delle provincie. E come essi non ebbero una parola unica e propria per indicare il territorio dello Stato in genere, ma usarono le espressioni generiche di *finēs, imperium, orbis terrae* etc., così tanto meno ne ebbero una particolare per distinguere il territorio politico dell'Italia dal non politico o semplicemente geografico delle provincie.

<sup>2</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 288 segg.; 3 p. 164 segg.

<sup>3</sup> CIC. *Verr.* 2, 3, 7. GAL. 2, 7: « in eo solo (provinciali) dominium populi Romani est vel Caesaris, nos autem possessionem tantum vel usum

comuni sono una istituzione (in origine e almeno fino a Caracalla) principalmente italica, come le città suddite formano per regola e per la maggior parte le provincie. E nello stesso modo che il territorio dei primi acquista quella capacità ed è suddiviso in distretti, mediante la concessione della cittadinanza romana a Stati confederati o soggiogati; del pari quello delle seconde diviene demaniale con l'istituzione della provincia o con l'atto del potere esecutivo, espresso nella formola: *in formam provinciae redigere*.<sup>1</sup> Lo Stato romano, presa la parola in un senso generico, risulta quindi composto di due elementi diversi, ma che non si escludono a vicenda. L'uno politico, integrale, dominante, a cui risponde la cittadinanza romana rappresentata dai municipi e dalle colonie coi loro territori componenti l'Italia. L'altro amministrativo, accessorio, dipendente, al quale corrispondono le città suddite coi loro territori formanti il suolo provinciale.<sup>2</sup>

fructum habere videmur». FRONTIN. *de contr. agr.* p. 36. (cfr. MARQUARDT, *Staatsverw.* 2<sup>3</sup> p. 182 seg.). Secondo il MOMMSEN (*Röm. Staatsrecht* 3 p. 730 segg.), questo principio fu per la prima volta posto da C. Gracco, nella legge da lui presentata per la istituzione della provincia dell'Asia (CIC. *Verr.* 3, 6, 12 cfr. FRONTO *ad Verum* 2, 1. APP. *bell. civ.* 5, 4), e quindi applicato non solo alle provincie istituite dopo, ma retroattivamente anche alle anteriori. Per queste, fino allora, come ad esempio per la Sicilia, e forse anche la Sardinia, la Corsica e quelle dell'Oriente, si era ammesso il principio della proprietà privata, su cui Roma prelevava una semplice imposta fondiaria.

<sup>1</sup> VELL. 2, 38. Suet. *Caes.* 25; *Vesp.* 8. PLIN. *nat. hist.* 3, 4, 37 cfr. CIC. *Phil.* 2, 38, 97. DIO CASS. 60, 17. PAUS. 7, 17, 2 etc.

<sup>2</sup> In Italia, queste città non solamente scomparvero di buon'ora, ma non furono neanche un'istituzione così stabile e generale come era nelle provincie: alla *deditio* d'ordinario seguiva immediatamente o l'incorporazione nel comune di Roma, o la concessione della cittadinanza romana, senza diritti politici (*civitas sine suffragio*), o la confederazione con Roma.

A questa differenza circa la natura giuridica del suolo, si connette l'altra relativa all'imposta fondiaria. I comuni, e quindi l'Italia, non sono soggetti ad essa: è noto che il *tributum civium Romanorum* ha piuttosto il carattere d'un prestito forzoso; è perciò un'imposta, che, pur fondandosi sul valore della rendita del suolo e in genere del patrimonio privato, è eventuale, restituibile dallo Stato, e non diviene stabile e insieme veramente fondiaria che dal tempo di Diocleziano, quando all'Italia è esteso l'ordinamento amministrativo e finanziario delle provincie.<sup>1</sup> Ei non sono che le città provinciali, a cui, forse già negli ultimi tempi della Repubblica, certamente nell'Impero, si applica il principio della proprietà demaniale del suolo, e quindi s'impone il vero tributo fondiario; quantunque sin dal tempo di Cesare e di Augusto si facesse talvolta eccezione per alcune di esse, e propriamente per colonie di provincie imperiali, dichiarandole immuni, o concedendo loro il così detto *ius italicum*.<sup>2</sup> Le città suddite o provinciali sono, per contrario, le sole veramente tributarie;<sup>3</sup> e l'apparire di esse già nel secolo VI contribuì, senza dubbio, non poco a fare interamente

D'altra parte, nelle provincie non mancavano certo colonie e municipi di diritto romano, come ve ne erano di diritto latino; ma essi, oltre che di numero generalmente ristretto, erano anche inferiori di diritto a quelli italici, specialmente riguardo alla proprietà.

<sup>1</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 227 seg. cfr. 2<sup>o</sup> p. 388 segg. MARQUARDT, *Röm. Staatsverw.* 1<sup>o</sup> p. 230 segg; cfr. 2<sup>o</sup> p. 224 seg.

<sup>2</sup> Di questa istituzione, che ha dato luogo a varie opinioni, tratta ampiamente B. HEISTERBERGK, *Name und Begriff des ius Italicum*, Tübingen 1885 cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 807 segg.

<sup>3</sup> *Tributarii* non son chiamati questi popoli che qualche volta nell'Impero (PETRON. c. 57. Suet. *Aug.* 40), laddove nella Repubblica comune è il nome di *stipendiarii* o *socii*, come si è detto innanzi; non di rado però occorre anche quello di *vectigales* (Cic. *de prov. cons.* 5, 10. Liv. 21, 41, 7).

sparire l'imposizione dell'antico tributo eventuale sui cittadini romani.<sup>1</sup> Sorto dalla contribuzione di guerra, siccome appare massime dalla stessa parola *stipendium*, comune anche al soldo dell'esercito, questo nuovo tributo, pagato in natura o in danaro, e direttamente dai privati o per essi dalle casse delle singole città, in fondo non è altro se non l'antica imposta da esse pagata ai loro precedenti sovrani;<sup>2</sup> benchè, per essere il suolo divenuto proprietà dei Romani, e per essere i privati considerati quali semplici possessori, essa sia concepita, specialmente in origine, come un canone (*vectigal*).

Col sorgere dei comuni e delle città suddite, da una parte si muta l'ordinamento politico di Roma, che da comune si eleva a Stato; dall'altra si allarga il campo, già ristretto per sè e determinato dalla costituzione, dei poteri pubblici. Ora non sono più soltanto i rapporti dei cittadini romani, che lo Stato è chiamato a regolare, ma anche quelli degli stranieri che esso ha stabilmente assoggettati a sè. Nè i cittadini son più solamente gli abitanti di Roma e del suo vasto territorio, che, senza centri amministrativi, a poco a poco si era già esteso a quasi tutta l'Italia centrale; ma anche di interi organismi municipali della penisola, i quali con la tradizione e col sentimento ancora vivo della loro antica indipendenza, creano nello Stato nuovi centri di attività e di vita locale. Del pari, gli stranieri non sono più i soli abitanti di Stati amici o alleati, trafficanti e dimoranti in Roma e in Italia, sotto la protezione di trattati internazionali; bensì pure quelli di città, che Roma lascia sussistere più o meno nella loro integrità territoriale e politica, comprenden-

Governo e autonomia amministrativa.

<sup>1</sup> Cic. *de off.* 2, 22, 76. VAL. MAX. 4, 3, 8. PLIN. *nat. hist.* 33, 3, 56. PLUT. *Paul.* 38 etc.

<sup>2</sup> Cic. *Verr.* 2, 6, 3; 3, 6, 12; *ad Q. fr.* 1, 1, 11, 32 etc. (Cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 728 segg.).

doli in nuovi organismi amministrativi, quali erano le provincie. Certo, i loro statuti, come quelli dei comuni, provvedevano abbastanza tanto all'ordinamento interno quanto alle relazioni con lo Stato. Ma chi potrebbe affermare che essi siano stati così complessi e particolareggiati da contenere, per esempio, il modo di risolvere ogni conflitto di giurisdizione, ogni dubbio che avesse potuto sorgere nella loro applicazione, di soddisfare ogni nuovo bisogno sorto così nello Stato come nelle città medesime? Gli avanzi che tuttora si conservano di alcuni statuti municipali, mostrano anzi che l'insieme delle loro norme riguardava principalmente l'ordinamento interno, di diritto pubblico, sacro, e privato; sicchè, quanto ai rapporti con lo Stato, essi eran regolati in parte dalle norme generali del diritto pubblico romano, ma più di tutto dalla discrezione del potere centrale. L'autonomia amministrativa, riconosciuta nei comuni e nelle città dipendenti, se da un lato giovava a rendere più semplice l'azione di quel potere nelle contingenze ordinarie della vita locale, dall'altra creava, nelle straordinarie, il diritto e il dovere nello Stato di tener fermamente uniti e legati a sè quegli organismi, tanto più disposti a sciogliersi dal legame di dipendenza, quanto maggiore era la libertà loro concessa.

Da ciò dunque il bisogno d'un potere supremo, che, a seconda dei casi, ora limiti il potere locale ed ora lo controlli; qui concorra con esso, là perfino gli si sostituisca: tale insomma che possa mantenere l'unità dello Stato nella molteplicità degli elementi autonomi che lo compongono. Questo potere, pel quale i Romani non hanno un nome particolare, e che del resto è anch'esso, come l'egemonia, indeterminato, è quello che noi chiamiamo governo, rappresentato dal magistrato supremo, console o imperatore, insieme col senato. Esso però si esplica in una maniera diversa, secondo che si esercita verso le città suddite, o verso i comuni. Rispetto a quelle è potere sovrano, so-

stituito all'antica sovranità locale, scomparsa con la soggiogazione romana, come appare dal diritto di proprietà che Roma acquista sul loro suolo, e specialmente dalla formola *in dicatione esse*, loro applicata.<sup>1</sup> Rispetto a questi è più potestà tutoria, di fronte alla più larga capacità, riconosciuta in loro, di reggersi da sè, o altrimenti alla più completa autonomia amministrativa. La quale per altro non manca neppure nelle città suddite. Ma, fondandosi essa piuttosto sopra una concessione di fatto o tolleranza, che sopra un vero riconoscimento di diritto, come è il caso dei comuni, non solo in quelle ha una guarentigia minore che non in questi, bensì è ancora più circoscritta dall'autorità immediata del governatore della provincia. Ora, uno dei modi,<sup>2</sup> con cui il potere governativo esplica la sua azione verso comuni e città suddite, è quello dell'arbitrato. Questo però non è una istituzione che stia affatto da sè; e per meglio intenderne la portata, occorre studiarla in relazione con tutto l'ordinamento della giustizia amministrativa in genere. La quale nello Stato romano si presenta sotto due aspetti diversi: quello della giurisdizione propriamente detta, e quello dell'arbitrato, distinti tra loro soprattutto per ragione delle parti litiganti, dell'oggetto della controversia, e in gran parte della forma del giudizio.

<sup>1</sup> Fest. p. 218 v. *postliminium*. Liv. 1, 38, 2; 26, 33, 12. (Cfr. Mommsen, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 723, 1).

<sup>2</sup> Non occorre qui intrattenersi particolarmente sugli altri modi riguardanti, per esempio, il diritto privato e la legislazione, la giurisdizione civile e penale, le relazioni esterne e l'amministrazione finanziaria, nei suoi molteplici rami. La scienza del diritto pubblico romano ha già in parte risolti, in parte tentato di risolvere parecchi dei problemi che si connettono con questo difficile argomento. Ciò che reca in certo modo meraviglia, è il vedere come essa lasci poco meno che intentato quello riguardante la giustizia amministrativa, nei centri fuori di Roma, in rapporto con quella diretta dello Stato.

Giurisdizione  
amministrativa  
(in Roma).

Nel vero campo della giurisdizione amministrativa non appaiono come parti litiganti, se non lo Stato da un lato, e i privati dall'altro; nel che consiste una delle differenze sostanziali che passano tra essa e la giurisdizione civile, la *iuris dictio* nel senso stretto e proprio della parola, la quale riguarda le controversie tra privati. Esso è formato dal complesso di tutti quei rapporti giuridici che corrono tra Stato e cittadini, per effetto sia del suo diritto patrimoniale, sia di obbligazioni vicendevoli nascenti da contratti formali o da semplici atti amministrativi dello Stato; ciò che rende questo campo assai più largo di quello della giurisdizione civile. Il procedimento civile non riconosce, almeno da quando con la Repubblica fu attuata una separazione tra il potere esecutivo e il potere giudiziario, se non una forma sola, quella secondo la quale esso è diviso tra l'istruzione del magistrato e il giudizio di uno o più giurati. L'amministrativo, invece, ammette due forme. L'una originaria e fondamentale, in cui domina un principio affatto diverso da quello che informa il sistema odierno del contenzioso amministrativo, il principio che lo stesso magistrato amministratore del patrimonio, e in genere delle finanze dello Stato, giudica da sé e senza le forme richieste dalla procedura civile, le controversie tra Stato e privati. L'altra secondaria e posteriore, nella quale questa procedura appunto è seguita come eccezione alla regola generale. Ed è seguita, o quando leggi speciali, per esempio quelle che comminano multe per contravvenzioni ad alcuni diritti dello Stato, affidano i relativi giudizi al pretore; o quando, per esempio nei contratti d'appalto delle imposte o simili, allo Stato creditore dei contribuenti si sostituisce l'appaltatore (*publicanus*), pur facendosi il processo innanzi al magistrato amministratore e non al pretore; o quando, nell'Impero, sostituiti a quello, prima il questore come capo dell'erario, poscia i pretori e prefetti, si lascia ad essi libero, secondo le circostanze, il se-

guire la procedura civile o l'amministrativa.<sup>1</sup> La giurisdizione amministrativa è quindi una funzione normale, necessaria, organica dello Stato. Il quale, nello stesso modo che con la penale difende sé medesimo circa i reati pubblici commessi dai cittadini contro di lui, e circa alcuni delitti privati commessi contro altri cittadini, qui difende i propri diritti patrimoniali contro le violazioni o le pretese dei privati. La giurisdizione amministrativa suppone perciò due condizioni necessarie e concomitanti: un diritto reale dello Stato, e una contestazione di esso avvenuta per opera di uno o più cittadini.

Quando queste condizioni manchino; quando la controversia corra tra organismi dello Stato, comuni e città suddite, ovvero tra essi e lo Stato o cittadini romani o propri; quando essa abbia per oggetto non solamente un vero diritto, ma anche altre ragioni di quegli organismi, allora si ha propriamente l'arbi-

Arbitrato amministrativo (fuori di Roma): —

<sup>1</sup> Su questa materia, che qui si è semplicemente esposta nelle sue linee generali, lasciando da banda molte particolarità, come sarebbe, tra le altre, la giurisdizione attribuita da Claudio ai procuratori imperiali nelle liti tra privati e il fisco, vedi MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 1<sup>3</sup> p. 169 segg.; 2<sup>3</sup> p. 461 segg. 1020 segg. È dubbio se uno dei nostri monumenti epigrafici (Cap. XIV n. 53), che accenna all'arbitrato di T. Flavius Vespasianus, probabilmente il futuro imperatore, si riferisca ad una controversia di confine tra privati, o pure tra privati e Stato in Roma. Se fosse questo secondo il caso, si avrebbe qui l'unico esempio di un arbitrato nel campo della giurisdizione propria amministrativa. E come a quel tempo non ancora l'imperatore aveva assunto la potestà, a cui competeva il giudizio in simili controversie, così può essere che il censore, o, in sua sostituzione, il console abbia nominato arbitro Vespasiano. Potrebbe però anche essere il caso di una vera *cognitio* dell'imperatore, e quindi di una *iudicis datio* per parte sua, non essendo infrequente che egli, valendosi dei poteri conferitigli dalla legge di investitura, invadesse il terreno della giurisdizione del magistrato. Ma pure così inteso, il mandato rientra, come si vedrà, nella cerchia dell'arbitrato.

trato amministrativo. Anche questo per regola è esercitato dallo Stato, direttamente o indirettamente, siccome si vedrà più innanzi.<sup>1</sup> Ma, poichè il suo giudizio non è necessario e normale, come nella giurisdizione amministrativa; poichè esso ha un carattere sussidiario e complementare rispetto alla giurisdizione amministrativa, pari a quello dell'arbitrato privato rispetto alla civile, così l'azione pubblica ha il carattere di arbitrato e non già di vera giurisdizione. Il quesito, da quale potere dello Stato essa emani e in che modo questo si faccia rappresentare, sarà più opportunamente trattata in seguito, risolvendolo insieme anche riguardo all'arbitrato internazionale e al federale. Qui conviene ricercare come l'arbitrato amministrativo dello Stato concorra con la giurisdizione amministrativa locale dei suoi organismi dipendenti; e ciò si potrà meglio tentare, distinguendo nelle seguenti specie le relative controversie.

tra comuni o città  
suddite; —

Una prima specie è rappresentata da controversie sorte tra comuni o città suddite, per ragione di confini dei relativi

<sup>1</sup> Tra tutte le controversie amministrative da noi riferite (Cap. XIV n. 20-65), tranne quella dubbia, di cui si è ragionato nella nota precedente, non vi sono che due, nelle quali non lo Stato, ma un privato funziona da arbitro: la controversia per discordie intestine in Pompei (n. 26), e l'altra per confini tra il comune di Histonium e un privato (n. 52). Questi casi però, anche ammesso che non sieno stati infrequenti, non mutano il carattere amministrativo dell'arbitrato, una delle parti contendenti essendo un comune; reca anzi meraviglia come il secondo di essi venga generalmente indicato come puro esempio di arbitrato privato compromissario. Essi piuttosto confermano la norma da noi posta, e provata da tutti gli altri casi riferiti, cioè che ai comuni e alle stesse città suddite competeva una propria giurisdizione amministrativa, la quale poteva anche dar luogo a un giudizio arbitrale, affidato per compromesso delle parti, a un privato; sicchè ove l'una e l'altro per qualunque ragione mancavano, subentrava l'arbitrato pubblico o dello Stato. Se si vuole, si può dire che nel caso di Histonium e altri simili si ebbe un arbitrato quasi amministrativo.

territori, o che siano realmente violati, o pure non più chiaramente riconoscibili; e son queste le più numerose di tutte quelle che si conoscano.<sup>1</sup> Ad esse si possono coordinare contese tra i medesimi enti o per deviazione di fiumi,<sup>2</sup> o per servitù di via,<sup>3</sup> o per lizze municipalistiche.<sup>4</sup> La loro frequenza

<sup>1</sup> Come quelle: tra le due popolazioni dei Patulcenses e Galillenses nella Sardegna, controversia sorta già nell'età repubblicana (Cap. XIV n. 21) e rinnovatasi nell'imperiale (n. 43); tra varie città della Spagna (n. 29); tra Nedinum e Corinium nella Dalmazia (n. 30); tra Cierium e Metropolis nella Tessaglia (n. 31); tra Onaeum e Nerate o Narete nella Dalmazia (n. 32); tra due città non nominate della Dalmazia (n. 33); tra le due popolazioni dei Sapuates e dei Lamatini (?) nella Dalmazia (n. 34); tra Pituntum e Nerate o Narete nella Dalmazia (n. 35); tra Asseria e Alveria nella Dalmazia (n. 44); tra Vienna nella Gallia Narbonese e i Ceutrones nelle Alpi Graie (n. 47); tra le popolazioni dei Sacili, Idienses e Solienses nella Spagna (n. 48); tra Delphi e Anticyra e Amphissa nella Grecia (n. 50 cfr. n. 1); tra Madaura e altra città della Numidia (n. 51); tra Dium e Oloosson nella Tessaglia (n. 54); tra Lamia e Hypata nella Macedonia (n. 55); tra la città di Sartei e altro luogo della Mauretania (n. 56); tra le popolazioni degli Igilgili e dei Zimizes nella Mauretania (n. 59); tra i Nattabutes e forse Calama nell'Africa proconsolare (n. 60); tra Ardea e altra città del Lazio (n. 61); tra Salviae e Stridon nella Dalmazia (n. 64); tra Caesarea e Gigarta nella Siria (n. 65). Per alcuni di questi casi, i monumenti epigrafici ricordano semplicemente la determinazione dei confini, senza accennare in modo esplicito a una reale controversia. Questa però potè anche aver avuto luogo, siccome appare da altri monumenti simili; ma ove ciò non fosse stato, il riferirli ha servito a stabilire almeno la parte più importante dell'argomento, cioè l'autorità governativa competente a risolvere siffatti conflitti.

<sup>2</sup> Tale è la controversia che ebbe luogo tra Reate nella Sabina e Interamna Nahars nell'Umbria (Cap. XIV n. 27), e per la quale Cicerone fu chiamato come avvocato della prima.

<sup>3</sup> Per questo in fondo litigarono la colonia di Tergeste in Italia e la popolazione dei Rundictes nella Dalmazia (Cap. XIV n. 38).

<sup>4</sup> Come fu il caso della nota avversione tra Pompei e Nuceria, finita in una vera ostilità (Cap. XIV n. 42).

non deve poi recar meraviglia, quante volte si ponga mente che i Romani, nell'istituire le provincie e suddividerne il suolo in varie circoscrizioni amministrative, solevano per lo più sciogliere gli antichi rapporti nazionali o federali tra le popolazioni, e diminuire o accrescere a danno dell'una e a vantaggio dell'altra i loro antichi territori politici.<sup>1</sup> In alcune provincie anzi, le stesse guerre che i Romani continuarono a sostenervi dentro e fuori i loro confini, e le non infrequenti sollevazioni dei popoli assoggettati, doveano naturalmente far nascere violenze e usurpazioni vicendevoli. Queste controversie son perciò analoghe a quelle sorte tra Stati indipendenti: esse partecipano nella forma, e non nella sostanza, del carattere internazionale. E come per questi Stati, del pari pei comuni e per le città suddite, non possono essere risolte in via giudiziaria, mancando negli uni e nelle altre un potere competente nella materia, o almeno non essendo facile che un comune o una città riconosca come tale il potere amministrativo o giudiziario della parte avversa. Ma, se negli Stati indipendenti questa assenza di potere locale non dà a Roma, come Stato amico, il diritto d'imporre la propria mediazione o l'arbitrato, nei comuni e nelle città suddite la sua alta sovranità glielo conferisce. Che questi enti quasi politici abbiano potuto invocare i buoni uffici o la mediazione di un'altra potenza che non fosse Roma, non è improbabile, benchè esempi non se ne abbiano: certo questo mezzo non avrebbe offeso direttamente la sovranità romana. Quante volte però esso o non era adoperato o non riusciva al fine, non era loro permesso, come poteva essere agli Stati indipendenti, il ricorrere ai soli mezzi possibili: la guerra o l'arbitrato di uno Stato estero. Non a quella, non solo perchè il diritto di pace e di guerra implica il possesso della sovranità, che

<sup>1</sup> Cfr. MARQUARDT, *Röm. Staatsverw.* 1<sup>3</sup> p. 501 segg.

loro si è visto mancare; ma perchè essi non potevano mantenere eserciti e in genere levar soldati;<sup>1</sup> soprattutto perchè una guerra tra comuni o città suddite sarebbe stata una guerra interna o civile.<sup>2</sup> Non all'arbitrato esterno, per due ragioni precipue. L'una, che il servirsi di questo mezzo importava la necessità, che essi avessero o potessero contrarre relazioni internazionali, ciò che era loro negato da Roma.<sup>3</sup> L'altra, che un arbitrato simile, volto specialmente a sanzionare o vietare occupazioni di territori nei confini dello Stato romano, avrebbe offeso direttamente anche il diritto di proprietà, che questa

<sup>1</sup> Ciò non era permesso ai comuni che in caso di estrema necessità, per difendersi da improvvise invasioni, come si vede, per esempio, dallo statuto della colonia Iulia Genetiva nella Spagna (BRUNS, *Fontes* etc. p. 129 seg. c. 103: *Quicumque in col(onia) Genet(iva) vir praef(ectus)ve i(ure) d(icundo) prae(rit), eum colon(os) incolasque contributos[que] quocumque tempore colon(iae) fin(ium) [defend]endorum causa armatos educere decurion(es) cen(suerint), quot m(aior) p(ars) qui tum aderunt decreverint, id e(i) s(ine) f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto)* etc. Nei medesimi limiti, del resto, era pure concesso agli Stati federali, per esempio, agli Helvetii (TAC. *hist.* 1, 68), e alle città suddite, come ad alcune della Macedonia (LIV. 45, 29, 14) e a gran parte delle città della Sicilia (DIOD. 4, 83). In generale, la mancanza di questo diritto ha la sua ragione anche in ciò, che Roma assumeva su di sè la difesa militare delle sue possessioni oltremare; tanto vero che perfino gli Stati alleati spesso domandavano a lei milizie o guarnigioni a tale uopo (POLYB. 6, 13. LIV. 43, 1, 5. 17, 1 etc.).

<sup>2</sup> Nello stesso modo che, a mo' d'esempio, il ribellarsi di uno Stato alleato a Roma, non era considerato come caso di guerra, bensì una vera rivoluzione interna (p. e. VAL. MAX. 2, 8, 4, 7 cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 1197 seg.).

<sup>3</sup> Era questa una conseguenza della mancanza di ogni menoma sovranità, tutta riconcentrata in Roma, conseguenza strettamente connessa all'altra relativa al diritto di pace e di guerra, che mancava perfino agli alleati.

aveva, siccome si è detto, sul suolo di quelle città e di quei comuni nelle provincie.

tra cittadinanza e  
autorità locali; —

Controversie o meglio discordie intestine di comuni e città suddite, e tali da pigliare, a seconda dei casi, diverse forme, potevano anche essere occasione frequente dell'arbitrato di Roma, non ostante che i casi a noi tramandati non sieno copiosi. Così in Puteoli, dove una prima collisione è ricordata siccome avvenuta al tempo di Sulla, e una seconda sotto Nerone,<sup>1</sup> degenerando in una vera sedizione popolare, tutte e due le volte essa ha luogo tra la intera cittadinanza da una parte, e le magistrature e il senato locale dall'altra. In Pompei, invece, le discordie pare che sorgessero nel seno stesso della cittadinanza, molto probabilmente per la condizione giuridica inferiore, in cui si trovavano gli antichi abitanti a fronte dei coloni romani dedottivi da Sulla.<sup>2</sup> Nè è improbabile che ragioni analoghe a queste abbiano valso pel conflitto avvenuto nella città di Adramyttium, nell'Asia.<sup>3</sup> Ora, in questi casi, al contrario che nei precedenti, trattandosi dell'ordine e della tranquillità interna, v'era senza dubbio un potere chiamato di diritto a provvedere, ed era quello locale autonomo, del comune o della città suddita. Il quale non solamente poteva con la forza reprimere il disordine, ma anche giudiziariamente procedere contro i rei, ovvero mutare l'ordinamento interno del comune o della città: facoltà queste, che, come or ora si dirà, erano compatibili con la sovranità di Roma. Una prova diretta se ne ha appunto nel caso testè mentovato

<sup>1</sup> Nella prima (Cap. XIV n. 24) il senato manda come arbitro Sulla, il dittatore; nella seconda (n. 41) dei senatori.

<sup>2</sup> È uno dei pochi casi eccezionali, già ricordati innanzi, in cui le parti chiamano arbitro non il governo romano, ma il patrono di una di esse (Cap. XIV n. 26).

<sup>3</sup> In questo caso (Cap. XIV n. 22) il governatore dell'Asia delega l'arbitrato a privati cittadini greci.

di Pompei, la quale, a metter pace nel suo interno, non si rivolge al senato romano, come era solito in conflitti esterni; ma quasi delega il suo potere a un privato, al patrono della città, che provvede, modificando forse lo stesso statuto municipale. Se adunque Puteoli si rivolse al senato romano, Adramyttium al governatore della provincia, e Pompei al proprio patrono, vuol dire che le loro autorità costituite, o non usarono della loro potestà, o, pur usandola, non conseguirono lo scopo. Del resto, che anche qui il governo romano abbia avuto il diritto in una maniera o in un'altra d'intervenire, non si può mettere in dubbio; negli stessi Stati federali sovente lo si vide usare mezzi repressivi appunto per discordie intestine.<sup>1</sup> Una forma di soluzione non interamente identica a quella dell'arbitrato, ma affine ad esso, si aveva quando un comune o una città suddita, anche per ragione di dissidi costituzionali, richiedeva al senato romano una modificazione speciale del proprio statuto; ciò che avveniva per mezzo di particolari delegati del senato stesso.<sup>2</sup>

Una terza specie di controversie è rappresentata da quelle che, per ragioni varie, potevan sorgere tra un comune o città suddita o alleata e privati. È quindi il campo della vera giurisdizione amministrativa locale, pari a quella esercitata dallo Stato in Roma in un campo simile a questo. Qui però l'inter-

tra comuni, città  
suddite o alleate  
e privati; —

<sup>1</sup> Così nell'anno 175 a. Cr. il console M. Aemilius è inviato a reprimere la guerra civile scoppiata nella città alleata di Patavium (Liv. 41, 27, 3).

<sup>2</sup> Tale fu il caso della città di Halaesa nella Sicilia, dove, sorta una questione circa il modo di nominare i senatori locali, a richiesta di essa il senato romano invia un pretore, col mandato di dare un nuovo regolamento *ad hoc* (Cic. Verr. 2, 49, 122: « Halaesini... cum haberent inter se controversias de senatu cooptando, leges ab senatu nostro petiverunt. Decevit senatus honorifico senatus consulto, ut his C. Claudius Appii filius Pulcher praetor de senatu cooptando leges conscriberet » etc.).

vento arbitrale di Roma ha un carattere alquanto diverso, a seconda che quei privati o sono cittadini romani residenti in città suddite o alleate, oppure cittadini romani di comuni o stranieri originari di quelle città.

A questa seconda categoria appartengono quattro delle nostre controversie: due riguardanti confini, benchè in una di esse non sia Roma, ma un privato l'arbitro,<sup>1</sup> e due relative a pagamento di tributo locale.<sup>2</sup> Nello stesso modo che in Roma è il magistrato amministrativo che giudica in tali litigi, in quegli enti sono i magistrati propri che hanno la medesima competenza. Quanto alle città suddite, le prescrizioni della legge Rupilia per la Sicilia, secondo la quale nelle controversie tra città e privati era permesso di ricorrere anche all'arbitrato di una città terza,<sup>3</sup> dimostra indirettamente quella competenza come funzione ordinaria. La quale non si può certo considerare siccome qualcosa di speciale delle città sicule; dappoichè anche quelle delle altre provincie non solamente aveano l'analoga giurisdizione civile e penale,<sup>4</sup> ma godevano di fatto di un'autonomia che lasciava loro l'uso delle proprie leggi e l'applicazione per mezzo di magistrati propri.<sup>5</sup> In questo rispetto tra le città

<sup>1</sup> La prima (Cap. XIV n. 62) è tra i così detti *compagani rivi Larensis*, popolazione della Spagna, e una donna; la seconda è quella già ricordata innanzi (p. 90 nota 1) tra il municipio di Histonium in Italia e un certo Tillius Sassius (n. 52).

<sup>2</sup> L'una è tra la città di Aezani nell'Asia e alcuni possessori di terre tributarie ad essa, per mancato pagamento dell'imposta (Cap. XIV n. 57); l'altra tra la città alleata di Athenae e alcuni suoi contribuenti (n. 36).

<sup>3</sup> Cic. *Verr.* 2, 12, 13.

<sup>4</sup> Cic. *Verr.* 2, 13. cfr. 2, 37, 90; 4, 45, 100. DOSITH. 12. DIO CHRYSOST. *or.* 40 p. 175 Reiske.

<sup>5</sup> Cic. *Verr.* 2, 12, 31. 32. 37, 90; 3, 6, 14; *ad Att.* 6, 1, 15. 2, 4. DIO CASS. 37, 20. GAL. 1, 92. 193; 3, 96. ULP. 20, 14.

suddite e le confederate non v'è altra differenza se non questa, che per le prime, come è Roma che dà loro uno statuto, dove per regola sono conservate le antiche leggi, pure aggiungendovisi istituzioni romane, così il potere del governatore della provincia può anche invadere il campo della giurisdizione locale; ma l'una e l'altra cosa naturalmente non può avvenire per le seconde, siccome or ora si vedrà. Quanto ai comuni, il dubbio può ancora meno trovar posto; qui lo Stato non limita che soltanto la giurisdizione civile e la penale,<sup>1</sup> e alla loro ampia autonomia amministrativa non poteva non corrispondere una pari giurisdizione. Il nostro caso di Histonium, ove si vede per ben due volte nella medesima controversia tra un privato e quindi cittadino romano, e quel municipio fare appello ad un arbitrato compromissario, mostra indirettamente che la via ordinaria della giurisdizione locale non dovea far difetto. E se questa fosse mancata in generale, non si potrebbe spiegare la frequenza degli *actores* e *advocati* municipali, il cui officio era appunto quello di rappresentare il comune nei suoi giudizi contro i privati, per tacere dei non meno frequenti processi di multa degli edili.<sup>2</sup> Nelle controversie coordinate a questa specie non si scorge nulla di straordinario, perchè i magistrati locali non abbiano regolarmente giudicato. Se, a parte il caso di Histonium, le altre città ricorrono adunque al giudizio dello Stato, ciò significa che in esse con la giurisdizione amministrativa locale concorreva, per libera loro elezione, almeno in questa specie di liti, l'azione arbitrale del governo. Nella stessa guisa, accanto alle leggi patrie potevano aver vigore, specialmente per effetto dell'editto provinciale, anche le romane nelle

<sup>1</sup> Su questa limitazione vedi MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 815 segg.

<sup>2</sup> Vedi il nostro *Dizionario epigrafico* etc. sotto le parole *Actor*, *Advocatus*, *Aedilis*.

città suddite; <sup>1</sup> come nei comuni, con la giurisdizione civile e penale dei magistrati locali, concorrevano la giurisdizione dei magistrati di Roma pei comuni d'Italia, e quella dei governatori pei comuni delle provincie.

Se le città suddite e i comuni possono esercitare la giurisdizione amministrativa nelle liti coi propri cittadini, tanto maggiormente questo potere deve spettare agli Stati o città federali. <sup>2</sup> In questi come in quelle vi possono essere dunque ragioni particolari, per le quali le autorità locali non giudichino, e invece si ricorra al giudizio di Roma, il quale per conseguenza non può essere che arbitrare. <sup>3</sup> Qui però intendiamo ragionare d'un caso diverso, cioè che lo Stato alleato o la città suddita sia in lite con cittadini romani, colà residenti o possidenti. Ora, non sembra dubbio che, rispetto al primo, il potere locale abbia avuto competenza. Imperocchè, se tra Roma e i suoi alleati valeva reciprocamente il principio dell'impero del diritto e della giurisdizione territoriale così civile che penale, <sup>4</sup> non v'è ragione per credere che questo principio non sia stato riconosciuto anche nel campo della giurisdizione amministrativa. Molto dipendeva certamente anche dalle clausole dei singoli trattati d'alleanza; ma è difficile che quella norma, così favorevole al commercio dei Romani, non sia stata

<sup>1</sup> DIO CASS. 54, 9 cfr. 37, 20. PLIN. *epist. ad Traian.*, 79. 80. 112. 114.

<sup>2</sup> Ciò appare anche indirettamente da Cicerone *de prov. cons.* 4, 7 cfr. *in Pis.* 16, 37.

<sup>3</sup> Tale è, per esempio, il caso di Atene, Stato alleato in conflitto con alcuni suoi contribuenti (Cap. XIV n. 36). Singolare esso è per la circostanza, che l'imperatore non giudica da sè, ma deferisce l'arbitrato all'assemblea popolare e al senato della stessa città, riservando a sè o al governatore dell'Achaia l'appello.

<sup>4</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 703 segg.

a fondamento generale di quelli. Che anzi, appunto perchè le liti amministrative tra cittadini romani e Stati alleati doveano essere meno frequenti delle civili tra cittadini romani e cittadini di tali Stati, se pur per queste si pose qua e là un limite alla giurisdizione locale, <sup>1</sup> per quelle non valeva il pregio di offendere la quasi sovranità degli alleati. Il caso che si ha di due cittadini romani, i quali intentano una lite contro una città alleata per prestiti ad essa fatti e non restituiti, <sup>2</sup> e nella quale lite l'autorità locale non giudica, ma si rivolge per questo al governatore dell'Achaia, che a sua volta delega il giudizio ad Atene; questo caso non è punto in contraddizione con quanto affermiamo. Quella città, infatti, come Stato federale e quindi fuori di quella provincia, non poteva chiedere al proconsole, cui non era soggetta, un giudizio civile formale; nè il proconsole di sua autorità avrebbe potuto avocarlo a sè, senza ledere l'autonomia politica della città medesima. Era per contrario un giudizio arbitrare che questa domandava, essendo in causa due connazionali del governatore, e volendo a lui mostrare imparzialità e deferenza col non giudicare essa stessa, come avrebbe potuto. Ed è tanto vero che qui si tratta di arbitrato, che, se così non fosse stato, e se il governatore avesse avuto competenza nel processo, egli non avrebbe certo delegato la sua giurisdizione ad altro Stato alleato, quale Atene; ciò che era appunto l'uso del paese anche nelle cause civili, siccome si è osservato di sopra.

<sup>1</sup> Il MOMMSEN (*Röm. Staatsrecht* 3 p. 706 cfr. p. 748) congettura, che tale parità internazionale di diritto e di giurisdizione sia stata consacrata più in principio e in alcuni trattati d'alleanza, come in quelli con Chios (C. I. Gr. 2222) e con Termessos (BRUNS, *Fontes* etc. p. 91), anzichè nel fatto e in tutti. Trattandosi di liti civili tra cittadini di Roma e in genere d'Italia, e cittadini di Stati federali, alla giurisdizione dei magistrati locali si sarebbe sostituita quella delle magistrature romane.

<sup>2</sup> È la città di Githium nella Grecia (Cap. XIV n. 23).

Invece, rispetto alle città suddite, Roma non riconosce parità di diritto e di giurisdizione: il cittadino romano che sia in lite o con un cittadino di quelle, ovvero con un romano quivi domiciliato, non può adire che un tribunale romano, il quale è d'ordinario quello del governatore della provincia, che può anche rinviare il processo al tribunale di Roma.<sup>1</sup> La conseguenza di questa norma è chiara: se il magistrato locale non è competente in questi processi civili, tanto meno può esserlo in giudizi amministrativi, tali, per esempio, in cui creditori o debitori della città siano dei cittadini romani. È secondo questo principio che va inteso un altro dei nostri casi, nel quale una città suddita ha un processo con un Romano in essa possidente, riguardo ai confini tra la proprietà di lui e il territorio della medesima.<sup>2</sup> Il governatore della provincia dell'Achaia, solo competente nella materia, non giudica direttamente, e tanto meno istituisce un formale processo con giurati; ma delega come arbitro un altro cittadino romano colà domiciliato.

tra comuni, città  
suddite o Stati al-  
leati e le finanze  
dello Stato.

Vi sono finalmente controversie, in cui da una parte sta un comune o una città suddita o federale, e dall'altro lo stesso Stato romano. Anche queste, al pari delle precedenti, si possono distinguere in due categorie speciali. Alcune riflettono il tributo da pagarsi a Roma; e come esse si riferiscono all'età repubblicana, in cui il sistema dell'appalto per la riscossione del tributo era generale, così a fronte del comune o della città stanno le società appaltatrici dei pubblicani.<sup>3</sup> Altre riguardano l'occupazione di terre demaniali o del patrimonio imperiale, e

<sup>1</sup> Cic. *Verr.* 2, 13; *ad fam.* 13, 26 cfr. 53, 56.

<sup>2</sup> È la controversia sorta in Daulis, nella Grecia (Cap. XIV n. 58).

<sup>3</sup> Sono le controversie di Pergamum (Cap. XIV n. 20), di Oropus (n. 25) e di Tyrus (n. 28).

in causa sono città e comuni, o tra loro ovvero direttamente con l'amministrazione demaniale e patrimoniale dell'imperatore.<sup>1</sup> In questo campo il giudizio dello Stato è pure arbitrato, benchè a primo aspetto, per la natura delle cose controverse, possa parere atto di giurisdizione ordinaria amministrativa, e benchè nel fatto vi sia una certa differenza tra quello pronunziato dal senato rispetto alle prime, e l'altro dall'imperatore indirettamente per mezzo di suoi delegati. Ma di ciò sarà più opportunamente ragionato ove si discorrerà in modo speciale del giudizio dell'uno e dell'altro. Qui, come nelle specie precedenti di controversie, l'arbitrato amministrativo in generale è una funzione dello Stato, la quale si sostituisce a quella dei poteri costituiti degli enti che compongono lo Stato medesimo: comuni, città suddite, e, in alcuni casi, come in questi ultimi, gli stessi Stati federali. E la sostituzione avviene non per usurpazione di quei poteri, bensì o perchè questi non hanno per qualsivoglia motivo funzionato, o perchè non sono competenti, o perchè essi medesimi hanno liberamente invocato l'azione dello Stato. Nella maggior parte dei casi l'arbitrato si sostituisce alla giurisdizione amministrativa locale di quegli enti; in altri, come in quelli di quest'ultima specie, esso si avvicina più alla giurisdizione amministrativa dello Stato. Considerato poi in rapporto a questa, l'arbitrato amministrativo è una funzione straordinaria, laddove quella è ordinaria. Nella giurisdizione giudicano i magistrati amministrativi di Roma, seguendo un procedimento proprio, in

<sup>1</sup> Controversie tra comuni o città, e quindi indirette col demanio romano, son quelle tra Comum e i Bergalei, e Tridentum e gli Anauni (Cap. XIV n. 39), tra Vanacini e Mariani (n. 46), tra Falerio e Firmum (n. 49); dirette col demanio sono quelle di Pompei (n. 45), di Cyrene (n. 37) e di Sagalassus (n. 40); dirette col patrimonio imperiale quelle tra la città di Aurelia e la popolazione dei Casturrenses nella Mauretania (n. 63).

genere diverso da quello della giurisdizione civile: nell'arbitrato giudicano i rappresentanti supremi dello Stato, il senato e l'imperatore, direttamente o indirettamente; e la forma del giudizio, in parte segue quella dell'arbitrato internazionale, in parte quella delle due giurisdizioni, la civile e l'amministrativa.

## VII.

## Stato arbitro e giurisdizione.

Stato arbitro  
nella giurisdizio-  
ne (arbitrato pri-  
vato).

L'unità e la totalità del potere sono uno dei cardini, su cui si fonda l'antichissimo diritto pubblico romano. Nella Monarchia, come non v'è distinzione tra *imperium* e sovranità dello Stato, <sup>1</sup> del pari non v'ha divisione vera di poteri pub-

<sup>1</sup> È notevole come nel linguaggio tecnico dei Romani manchi una espressione propria per indicare la sovranità politica, anche rispetto alla età repubblicana, quando essa fu nettamente separata dal potere del magistrato supremo. *Imperium*, come si sa, dinota innanzi tutto questo potere, e secondariamente, in un senso locale, il territorio su cui si esplica (MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 1<sup>o</sup> p. 22 cfr. p. 116 seg. 3 p. 826); non indica, insomma, mai la sovranità, ed è talvolta attribuito al popolo (Liv. 4, 5, 1. Dig. 1, 4, 1 pr.), soltanto per accennare al principio, ch'esso emana dal medesimo. La stessa *maiestas populi Romani* adoperata nella formola esprimente l'atto della soggezione d'un popolo straniero a Roma (Cic. *pro Balbo* 16, 35. 36. Liv. 38, 11, 2. Dig. 49, 15, 7, 1 etc.), non è la vera sovranità dello Stato, ma piuttosto l'*amplitudo ac dignitas populi Romani*, come la chiama Cicerone (*de or.* 2, 39; *de inv.* 2, 17, 53; *Philipp.* 3, 5, 13 cfr. QUINCT. *inst.* 7, 3, 35. FEST. *ep.* p. 136 etc.); donde poi il crimine di lesa maestà degli ultimi tempi della Repubblica e di tutto l'Impero. Del resto, la prova che nella Monarchia la sovranità sia stata intimamente connessa e compenetrata con l'*imperium*, si ha indirettamente nel fatto, che la costituzione repubblicana ha per base appunto la limitazione del potere dei capi dello Stato succeduti al re, e nel principio che gli atti

blici: nella persona del re non solamente si concentrano, ma si confondono in un tutto complesso la potestà religiosa e laica, la legislazione, la giurisdizione e il comando militare. Non è già che manchi una distinzione reale, nascente dal vario scopo obbiettivo di questa o quella funzione pubblica; manca ciò che forma l'essenza d'ogni singolo potere: il limite formale nella cui cerchia esso si esplica. Nello stesso campo dell'amministrazione della giustizia, certo, il giudizio penale nella sostanza e nel fine non è il medesimo del civile e dell'amministrativo. Ma, come non vi son forme processuali determinate e diverse per l'uno e per gli altri, e il re giudica in essi direttamente, con la stessa autorità piena, con cui costituisce e formula il diritto; <sup>1</sup> così non v'è una vera giurisdizione

principali della sovranità, come il concedere la cittadinanza romana, l'istituire colonie o municipi, l'assegnare terre demaniali, il fondare nuovi culti pubblici e così via, diventano attribuzioni proprie dei comizi, o almeno non si possono compiere per regola senza il loro concorso.

<sup>1</sup> La parte più oscura della costituzione monarchica è quella che riguarda l'estensione della potestà regia; e il miglior modo per vedervi meno buio, è il considerarla quale riflesso, limitato in diversi punti, della potestà consolare. Ma ciò non basta per determinarla nei suoi rapporti coi comizi, e scorgere fino a qual punto l'azione di essi poteva circoscriverla, soprattutto nel campo della legislazione propria. È vero che gli stessi antichi fanno distinzione tra il fondatore dello Stato, Romolo, e i suoi successori, attribuendo soltanto a quello un potere costituente, e a questi un *imperium legitimum*, cioè conforme ai diritti riconosciuti nel senato e nel popolo (cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>o</sup> p. 10 seg.). Ma oltre che questo è un prammatismo ricostruttivo, come qualunque altro, della tradizione posteriore, siffatta distinzione è anch'essa poco atta a risolvere il difficile problema. Nè lo è meno il supporre, che la potestà regia e quella del popolo sieno state correlativamente determinate da un preteso patto fondamentale, per cui, tra l'altro, vi sarebbe stata una differenza tra leggi e provvedimenti, tra diritto materiale e formale, nel senso che il re sia stato nell'uno legato all'azione dei comizi, nell'altro indipen-

zione civile distinta dalla penale e dall'amministrativa. Nella civile poi, è del tutto ignoto l'arbitrato che si fonda sull'ordinamento, pel quale lo Stato affida ad uno o più arbitri giurati il giudizio del fatto, riservando a sè l'istruzione; o, se sullo scorcio della Monarchia s'introduce, <sup>1</sup> non è un'istituzione formalmente prescritta e obbligatoria pel capo dello Stato. Secondo ogni pro-

dente da essa (cfr. HERZOG, *Gesch. und System der röm. Staatsverfassung*. 1 p. 73 seg.). Lo spirito che informa tutta la costituzione monarchica, il carattere altamente civile del re romano, e la stessa etimologia della parola *rex* (cfr. CURTIUS, *Griech. Etymol.*<sup>5</sup> p. 185), inducono ad ammettere piuttosto un potere legislativo molto largo in lui. E se nella Repubblica accanto alla *lex rogata* o atto bilaterale del magistrato e dei comizi, non solo in via eccezionale, ma anche normalmente v'è una *lex data*, unilaterale del magistrato (cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 310 segg.), non v'è ragione per non credere che questa seconda forma sia stata, se non l'unica, almeno anche riconosciuta nella Monarchia. E il decemvirato *legibus scribendis*, la dittatura di Sulla e di Cesare, il triumvirato *rei publicae constituendae* non furono forse un ritorno temporaneo all'ordinamento monarchico? Con ciò non si vuol negare che i comizi abbiano avuto una partecipazione alle leggi emanate dal re; e se essa non consistè in una sanzione indispensabile delle medesime, siccome vuole il giureconsulto Pomponio (Dig. 1, 2, 2, 2), certamente qualcosa di simile vi dovè essere.

<sup>1</sup> Di fronte all'affermazione recisa di Cicerone (*de repub.* 5, 2, 3: « nec vero quisquam privatus erat disceptator aut arbiter litis, sed omnia conficiebantur iudiciis regiis »), che nella Monarchia non si avessero giudici privati o arbitri, ma l'intero giudizio si facesse innanzi al re, sta quella incerta dello storico, il quale ora dice la medesima cosa (DIONYS. 4, 36; 10, 1), ora già sotto Romolo fa giudicare il re nei processi più importanti, e privati, senatori, nei meno (2, 14. 29), ora attribuisce a Servio Tullio l'istituzione dei giurati (4, 25). Anche secondo lui perciò il delegare in ogni singolo processo un giudice o arbitro, non è in origine un obbligo del monarca; e pur quando egli fa sorgere quest'obbligo con Servio, in fondo non accenna che all'ordinamento repubblicano, il quale secondo la stessa tradizione non fu, come è noto, se non l'applicazione della riforma di quel re.

babilità, non è che un'applicazione voluta da lui nell'amministrare la giustizia, d'una istituzione anteriore alla stessa età monarchica, cioè dell'arbitrato compromissario. <sup>1</sup>

La separazione dei poteri pubblici comincia in Roma con la nuova costituzione repubblicana, ed è una conseguenza del passaggio della sovranità dal monarca nel popolo, e della restrizione sempre crescente della potestà del magistrato supremo, che è sostituito a quello. Riconosciuto nei comizi il potere legislativo, e quello analogo di costituire con la elezione le magistrature; nel pontefice massimo l'alta autorità sui culti, e specialmente la giurisdizione in materia sacra; al capo dello Stato non resta che il potere esecutivo in Roma e fuori, nel campo civile e nel militare. Se in questo però a lui non son posti limiti di sorta, in quello egli è sottoposto principalmente a due. L'uno, che, introdotta la massima guarentigia del cittadino romano di appellarsi al popolo contro una sentenza o capitale o d'una multa determinata (*ius provocationis*), la giurisdizione penale esce dalle mani del magistrato supremo e passa in quella di altri inferiori a lui. L'altro, che, istituiti magistrati propri per l'amministrazione civile, specialmente del patrimonio dello Stato, si attribuisce a questi la relativa giurisdizione. Allora veramente è che si formano i tre procedimenti giudiziari con forme distinte: il penale, che si svolge in parte innanzi al magistrato, in parte innanzi al popolo; l'amministrativo, innanzi al solo magistrato; il civile, innanzi al magistrato (*ius*) e nello stesso tempo ai giurati o arbitri (*iudicium*). E come nella penale l'appello al popolo diviene un diritto per l'accusato, e quindi un dovere pel magistrato giudicante, del pari nella civile diviene per lui anche obbligatoria

<sup>1</sup> Vedi cap. II p. 18 segg.

l'applicazione dell'arbitrato in genere, o del giudizio per mezzo di giurati (*iudices, arbitri, recuperatores*).

Nella giurisdizione penale e nell'amministrativa, lo Stato non si considera siccome parte di fronte a chi commette un reato, o vien meno ad un obbligo contrattuale o altro verso di lui; esso difende sè medesimo nella sua esistenza, nella sua dignità o nei suoi interessi patrimoniali, e senz'altro intermediario applica la pena e fa osservare dal cittadino i propri diritti. Nella civile, invece, in cui si hanno parti che si contestano a vicenda un diritto, lo Stato, che nella lite non ha altro interesse se non quello di veder rispettate le leggi e la giustizia, entra, come l'arbitro compromissario, quasi mediatore tra di loro; tranne che non giudica per mezzo de' suoi rappresentanti, bensì di cittadini rivestiti della qualità pubblica di giudici o arbitri, a cui quelli danno istruzioni (*legis actio, formula*) sul diritto e sulla procedura. L'arbitrato privato, non compromissario, s'immedesima quindi con la giurisdizione civile, o, se meglio si vuole, è un elemento integrale della medesima; come questa è in principio funzione dello Stato, ma nel fatto questo non l'esercita direttamente, e l'affida a uno o più cittadini.

Stato arbitro fuori la giurisdizione (arbitrato pubblico).

Ma il campo della giurisdizione propria non è il solo, in cui si manifesti l'azione giudicante dello Stato, la quale può esplicarsi anche fuori di lei. In quello è determinata, come s'è veduto, da tre scopi diversi: applicazione del diritto nelle controversie tra privati, difesa della propria esistenza o dignità, protezione dei propri diritti reali. Fuori di quel campo, ciò che la determina è un interesse politico generale: la conservazione del protettorato di Roma su Stati stranieri indipendenti, della sua egemonia sugli Stati suoi alleati, dell'autorità governativa sugli organismi dipendenti da lui; interesse minacciato da controversie sorte nei rapporti internazionali,

federali e amministrativi. Di sua natura però quest'azione è ibrida. Partecipa della giurisdizione civile, in quanto agli enti che sono in conflitto si applica lo stesso concetto giuridico proprio delle parti, tra le quali lo Stato interviene come rappresentante in genere del diritto. Ed è per questo appunto, e anche perchè ha comune con l'arbitrato compromissario l'accordo esplicito o sottinteso delle parti nell'invo-care quell'intervento, che chiamasi arbitrato. Partecipa della giurisdizione penale e amministrativa, in quanto, come in queste, lo Stato giudica in causa propria. Ma nello stesso tempo differisce da esse, perchè, laddove nella civile la delegazione del giudizio a uno o più cittadini è obbligatoria, e nella penale e nell'amministrativa è esclusa per regola, nell'arbitrato pubblico invece, siccome or ora si vedrà, essa è volontaria: lo Stato può giudicare come arbitro, così direttamente, come per mezzo di privati o magistrati espressamente o implicitamente a ciò delegati. V'è soprattutto questo di caratteristico nell'arbitrato pubblico, che esso risiede in uno degli alti poteri dello Stato, e non in questo o quel suo rappresentante rivestito d'una speciale competenza.

Per determinare quale sia questo potere, occorre prima d'ogni altra cosa ricercare quale sia l'organo, di cui lo Stato si serve nella sua funzione arbitrale. Qui, al difetto di una formulazione esplicita nella costituzione politica, sopperisce la storia: la nostra raccolta di controversie mostra in un modo altrettanto indubbio quanto semplice, che circa le vertenze internazionali e federali l'arbitrato risiede nel senato; circa le amministrative, nel senato, nell'imperatore, e per essi nei governatori delle provincie.<sup>1</sup> Riguardate poi tutte queste con-

Organi dell'arbitrato pubblico.

<sup>1</sup> Abbiamo già accennato altrove (p. 90 nota 1) ai due casi speciali, in cui, per eccezione, in controversie amministrative non è arbitro lo Stato,

troversie in relazione al tempo, è naturale che, laddove nell'età repubblicana si hanno esempi di tutte e tre quelle specie, nell'imperiale invece ne manchino assolutamente di tali che si riferiscano a veri conflitti internazionali e federali. A noi non sembra che ciò dipenda dal silenzio casuale della tradizione. La ragione è da vedere piuttosto in questo, che Stati veramente indipendenti rispetto a Roma, e insieme legati d'amicitia con lei, verso i quali soltanto era possibile un arbitrato internazionale, non si ebbero nell'Impero, come negli stessi tempi posteriori della Repubblica. Essi cominciano a sparire già in questa, a misura che il dominio romano si estende con la formazione di sempre nuove provincie. E quando, nell'Impero, queste finiscono per comprendere la maggior parte del mondo antico, i popoli che stanno fuori di esse, o sono in uno stato di guerra con Roma, o risentono per modo il riflesso della sua potenza, da temere ogni suo intervento nelle loro questioni. Lo stesso sistema federale, che era stato il fondamento dello Stato italico sino alla guerra sociale, e che continuò, benchè in una forma non nazionale e meno unitaria di prima, anche quando lo Stato si estese oltre i confini dell'Italia, non cessa certo nell'Impero. Ma, appunto perchè intorno a quei confini si vengono sempre più formando delle provincie, e il dominio romano si allarga indirettamente da queste anche sugli Stati alleati, così questi in parte non aumentano, e talvolta passano nell'ordine delle città dipendenti,<sup>1</sup> in parte vivono più

ma, p. e., il patrono della città, come in Pompei (Cap. XIV n. 26), o un privato, come in Histonium (Cap. XIV n. 52).

<sup>1</sup> Agli esempi molto scarsi, relativamente all'età repubblicana, che si hanno di nuovi trattati di confederazione, come sotto Claudio (Suet. *vita* 25), Vitellio (Tac. *hist.* 3, 55), fan riscontro quelli, assai più numerosi, di punizioni inflitte dagl'imperatori a Stati alleati, togliendo loro i diritti della quasi indipendenza, come, p. e., sotto Augusto (Suet. *vita* 47

pacificamente tra loro, o compongono d'accordo le loro vertenze. Insomma, « il regime imperiale » - come osserva il Mommsen - « intento con maggiore serietà che non facesse l'oligarchia dei tempi più avanzati della Repubblica, al mantenimento del buon ordine, e spinto per molte vie dalla necessità pratica, trasformò la potestà egemonica di Roma sempre più in una signoria ». <sup>1</sup>

Ma, il dire che senato e imperatore siano organi dell'arbitrato pubblico non basta. Essi rappresentano non un potere solo, bensì un complesso di poteri pubblici, e il quesito, benchè ora circoscritto in più stretti limiti, resta ancora il medesimo: con quale di questi più specialmente si connette l'azione arbitrale dello Stato? Si è affermato che esso sia l'emanazione diretta della sovranità.<sup>2</sup> Ma, se per tale si debba intendere quel potere, che racchiude in sè il legislativo e che insieme costituisce l'esecutivo, la conseguenza sarebbe, che nell'età repubblicana arbitri avrebbero dovuto essere piuttosto i comizi, nei quali appunto risiedeva quella sovranità. Ora, di giudizi arbitrali del popolo la tradizione non ci offre che un caso solo, a petto a tutti gli altri emanati dal senato: quello pronunziato nell'anno 446 a. Cr., nella controversia tra le città alleate di Aricia e Ardea.<sup>3</sup> Il quale riesce poi tanto più singolare, in quanto che

Potere onde emanata.

cfr. Dio Cass. 54, 2), Tiberio (Tac. *ann.* 4, 36. Suet. *Tib.* 37. Dio Cass. 57, 24), Claudio (Suet. *vita* 25. Dio Cass. 60, 17. 24), Vespasiano (Suet. *vita* 8), Settimio Severo (Dio Cass. 74, 14) etc.

<sup>1</sup> *Röm. Staatsrecht* 3 p. 686.

<sup>2</sup> Così lo concepisce p. e. il Mommsen nel commento che fa al decreto di un proconsole della Sardegna (Hermes 2 p. 112 segg.), riguardo alla controversia tra i Patulcenses e i Galillenses (Cap. XIV n. 43), dove del resto accennando ad alcuni casi di arbitrato, non fa una distinzione, che pur da lui si sarebbe aspettata, tra il puro internazionale e il federale e l'amministrativo.

<sup>3</sup> Capitolo XIII n. 11. — Il Mommsen (*Röm. Staatsrecht* 3 p. 325, 2) nega

che si riferisce a un tempo, in cui il potere del magistrato supremo e quello del senato conservavano ancora la loro pienezza, e i comizi non aveano peranco invaso il campo della politica internazionale riservato a quelli. E anche quando, nei tempi posteriori, ciò avvenne; quando i trattati di pace e di guerra e di alleanza furono sottoposti alla loro sanzione, l'azione del popolo era, nella sostanza, limitata e sempre efimera a petto a quella reale del senato;<sup>1</sup> a ogni modo essi giammai si arrogarono un'autorità arbitrale. Egli è in Grecia che l'assemblea popolare, sede della sovranità, è anche organo così della politica estera come della stessa giurisdizione ordinaria; ed è perciò che sovente è pure organo dell'arbitrato internazionale.<sup>2</sup>

Parrebbe che quel fondamento dovesse piuttosto convenire all'ordinamento imperiale dello Stato. Ma si è già accennato,

l'autenticità del fatto, benchè l'ammetta altrove (*Röm. Gesch.* 1<sup>7</sup> p. 345). Secondo lui il racconto sarebbe stato inventato dagli antichi stessi, per mostrare quanto fosse pericoloso il deferire la soluzione di simili vertenze al popolo. E la prova consisterebbe in ciò, che Livio non indica l'assemblea deliberante col nome legittimo di *comitia*, bensì di *concilium populi*, nome questo usato, come è noto, per dinotare ogni riunione di cittadini, non comiziale e non deliberante. Ma è pur vero che lo stesso Livio, se talvolta si serve della parola *concilium* invece di *contio* (1, 8, 1. 26, 5; 2, 7, 7 etc.), tal'altra l'adopera anche per indicare i veri *comitia* (1, 36, 6; 6, 20, 11 etc.); e se pure in questo secondo caso sia poco corretto, ciò non è ragione bastevole per ritenere una storiella il racconto. Il caso è certamente singolare; e l'averne i consoli portata la questione innanzi ai comizi piuttosto che al senato, non esclude la possibilità, che ciò sia avvenuto d'accordo col senato stesso, o per sua delegazione, per circostanze speciali a noi ignote. La qual cosa si rende tanto più verisimile, in quanto che, nell'anno seguente al giudizio, si videro gli Ardeatini ricorrere al senato, perchè rescindesse la deliberazione del popolo (Liv. 4, 7, 4).

<sup>1</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 343 segg.

<sup>2</sup> GILBERT, *Griech. Staatsalterthümer* 2 p. 312 cfr. 1 p. 55. 295.

che in quest'età non v'è se non un arbitrato amministrativo, e, per quanto questo si voglia in genere assimilare all'internazionale e al federale nella forma, sostanzialmente è da loro diverso, e tale che non si può punto coordinare al potere sovrano. Nè vi si potrebbero coordinare neppure gli altri due, ove a quel tempo fossero stati in uso, perchè la funzione arbitrale dello Stato in Roma, del pari che negli Stati moderni, ha per fonte il potere esecutivo. Il quale, al tempo della Repubblica, è rappresentato, nella sua più alta manifestazione, dal magistrato supremo (consoli e pretori) e dal senato, e più tardi ancora maggiormente da questo che da quello; nell'imperiale, essenzialmente dall'imperatore. Infatti, il protettorato sugli Stati amici, l'egemonia sugli alleati, il regimento dei comuni e delle città suddite, le tre sorgenti da cui si son viste scaturire altrettante forme dell'arbitrato pubblico, non sono che manifestazioni di quel potere in Roma. Ma più d'ogni altra cosa è prova di questo fondamento la natura stessa dell'istituzione. Non vi sono che due aspetti, sotto i quali essa possa essere riguardata: quello d'una quasi giurisdizione straordinaria, suprema nel campo dei rapporti internazionali, federali amministrativi, e l'altro di un atto di politica estera e nazionale o interna; e nell'un modo e nell'altro essa rientra sempre nella sfera generale del potere esecutivo.

Al quesito, sotto quale di questi due aspetti abbiano i Romani concepito l'arbitrato pubblico, non si può rispondere in una maniera assoluta ed esclusiva; tra perchè essi non l'hanno punto formulato, tra perchè la natura sua stessa varia ed ibrida non lo consente. Avviene d'esso, in certa guisa, lo stesso che dell'azione giudiziaria dei comizi (*iudicium populi*), rispetto alla sentenza penale del magistrato; cioè che la scienza del diritto rimane tuttavia incerta, se debba considerarla siccome un supremo sindacato che il popolo esercita su quella

Arbitrato del  
senato: —

sentenza, ovvero siccome l'esercizio del diritto di grazia. Nel nostro campo però l'incertezza è minore che in tal caso; anzi vi è modo, senza far violenza allo spirito che informa il diritto pubblico romano, per concludere che il giudizio arbitrale dello Stato si coordina appunto a quel doppio concetto, soprattutto ove si consideri in rapporto col senato, che è organo del nostro istituto in tutte e tre le sue forme pubbliche. Le quali, per quanto ciascuna abbia un carattere e una base propria, e tutte mirino ad uno scopo, se non identico certo analogo; pure riguardate in relazione a un potere speciale del senato stesso, si possono ridurre a due: l'internazionale da una parte, e la federale e amministrativa dall'altra. Comuni sono a tutte e tre il fine nazionale e il mezzo quasi giudiziario. Ma tra la prima e le altre due corre tale una differenza nella misura ed intensità di questo doppio momento, che diversa è la funzione senatoria a cui esse più immediatamente si connettono.

Nelle controversie internazionali, infatti, quando Roma accetta d'essere arbitra tra due Stati indipendenti da lei, non mira che ad uno scopo eminentemente politico: preparare la via alla sua futura dominazione su di essi. Imperocchè, se per un lato, conservando così il più che possibile la pace tra i piccoli Stati suoi amici, impedisce che, indeboliti, essi diventino preda di Stati vicini e più potenti di loro; dall'altro, levandosi a giudice delle loro contese, li avvezza a mano a mano a ravvisare in lei una grande potenza, da cui possono ora sperare protezione e aiuto, e più tardi debbano aspettarsi la signoria.<sup>1</sup> Il concetto che l'arbitrato abbia per meta l'attua-

<sup>1</sup> Parecchi storici moderni non si sono ancora liberati dal vecchio pregiudizio, che la politica estera dei Romani sia stata subdola e perfida, specialmente riguardo agli Stati della Grecia e dell'Asia, fomentando le loro divisioni e le loro guerre, per renderli maggiormente deboli e facili ad essere conquistati. Ma una delle prove contrarie a questo giudizio

zione della giustizia nei rapporti tra Stato e Stato, e che sia una forma di tribunale internazionale, è speculativo, non positivo; è un portato della dottrina moderna, non della coscienza degli antichi, tanto meno dei Romani, a cui si è veduto perfino essere in origine estranea la istituzione. Più che con la giurisdizione, esso ha sempre maggiore attinenza con l'azione politico-diplomatica dello Stato, per quanto alcune circostanze di forma siano comuni con quella. Qui dunque l'arbitrato ha per precipuo fondamento il potere, che esercita il senato nel campo della politica in genere e specialmente dell'estera, di cui nell'età repubblicana esso è il vero ed unico organo.<sup>1</sup> Nè le norme che segue in ciò sono generalmente diverse da quelle, cui si attiene in ogni sorta di trattative con gli Stati stranieri. Nella stessa maniera che riceve e manda ambasciatori, conchiude direttamente,

si ha appunto nel modo veramente longanime, con cui i Romani accoglievano le loro continue e infinite richieste di mediazione e arbitrato, come nell'aver spessissimo rifiutato proposte e inviti d'intervento armato. Il non avere essi ogni volta raggiunto il fine della pacificazione, più che a loro malvolere, è da attribuirsi alle condizioni speciali e alle tendenze della politica di quegli Stati.

<sup>1</sup> Polibio, lo scrittore che tra tutti gli altri dell'antichità meglio comprese la costituzione politica romana, e l'espose nei suoi tratti principali, così riassume (6, 13, 6 segg.) il potere del senato rispetto alla politica estera: *Καὶ μὴν εἰ τῶν ἐκτὸς Ἰταλίας πρὸς τινὰς ἐξαποστέλλειν δεῖσι πρεσβείαν τινὰ, ἢ διαλύσουσάν τινὰς, ἢ παρακαλέσουσαν, ἢ καὶ νῆ Δία ἐπιτάξουσιν, ἢ παραληψομένην, ἢ πολεμεῖν ἐπαγγελοῦσαν αὕτη ποιεῖται τὴν πρόνοιαν. Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν παραγενομένων εἰς Ῥώμην πρεσβειῶν ὡς δεόν ἐστιν ἐκάστοις χρῆσθαι, καὶ ὡς δεόν ἀποκριθῆναι, πάντα ταῦτα χειρίζεται διὰ τῆς συγκλήτου. Πρὸς δὲ τὸν δῆμον καθάπαξ οὐδὲν ἐστὶ τῶν προειρημένων. Ἐξ ὧν πάλιν, ὅποτε τις ἐπιδημήσῃ μὴ παρόντος ὑπάτου, τελείως ἀριστοκρατικὴ φαίνεται ἡ πολιτεία. Ὁ δὲ καὶ πολλοὶ τῶν Ἑλλήνων, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν βασιλέων, πεπεισμένοι τυγχάνουσι, διὰ τὸ τὰ σφῶν πράγματα σχεδὸν πάντα τὴν σύγκλητον κυροῦν. Enfaticamente Cicerone (*de off.* 2, 8, 26) chiama il senato: « regum, populorum, nationum portus et refugium ».*

o mediante magistrati e speciali commissari, trattati di pace, di amicizia, di alleanza e simili; <sup>1</sup> accoglie anche proposte di mediazione o arbitrato, e riserba a sè o delega ai suoi rappresentanti il giudizio arbitrale. E questo, che tende in sostanza, piuttosto che a risolvere una questione di diritto, a sciogliere pacificamente un conflitto, <sup>2</sup> non ha tanta analogia con la sentenza del giurato, quanto con le negoziazioni diplomatiche, che sogliono precedere i trattati di pace.

quasi giudiziario  
nelle federali ed  
amministrative.

Politico è certamente pure lo scopo dello Stato, ove si fa a comporre controversie tra Stati alleati o tra comuni e città dipendenti; anche qui la pace è un supremo interesse di Roma. Ma, come tra loro non è possibile una guerra formale, e come i loro conflitti minacciano qualcosa di più grave che non sia la tranquillità esterna, cioè l'integrità dello Stato romano e il principio della sua supremazia e del suo dominio, così quell'interesse diviene di ordine interno, di rispetto ai patti federali e all'autorità del governo. Sotto questo riguardo, una vera differenza non v'è tra controversie federali e amministrative. Non ostante che per la forma e per l'obbietto le prime si avvicinano più alle internazionali, riflettendo esse parimente questioni di confini, ed essendo gli Stati alleati, di diritto almeno, parificati agli indipendenti; pure, anche su di quelli Roma esercita di fatto un potere, che in fondo non è diverso da quello che esercita sui comuni e le città suddite. Oltre a ciò, il principio su cui si fonda l'arbitrato amministrativo, sopperire cioè per parte di Roma al difetto di un potere locale competente

<sup>1</sup> Cfr. WILLEMS, *Le sénat de la répub. romaine* 2 p. 465 segg. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 1147 segg.

<sup>2</sup> Questo concetto, meglio che con la parola *arbitrium* usata dagli scrittori latini in tale riguardo, è espresso con *διὰ λόγου* nel luogo su riferito di Polibio.

od operante, si applica anche all'arbitrato federale, in quanto che, non potendo gli Stati alleati fare una politica internazionale, e quindi invocare l'intervento di qualunque altro Stato, il giudizio arbitrale di diritto spetta a Roma, come conseguenza della sua egemonia. E in Roma la potestà egemonica e la governativa risiedevano nel senato, soprattutto nella Repubblica, così rispetto all'Italia che alle provincie. <sup>1</sup> La sua azione arbitrale in questo campo è perciò essenzialmente diversa che nell'internazionale: appunto perchè tien luogo d'una giurisdizione locale competente, alla quale non si potrebbe sostituire quella di nessun magistrato romano, centrale o delle provincie; appunto perchè il senato, siccome *consilium* del magistrato stesso, non ha un determinato potere e tanto meno una vera giurisdizione, quell'azione ha un carattere piuttosto che politico, quasi giudiziario.

Sotto quest'altro rispetto le controversie federali e amministrative in complesso si possono suddividere in due specie, per ciascuna delle quali la funzione del senato ha una particolare analogia con quella giudiziaria del magistrato romano. Quelle che riguardano confini, occupazioni di terre demaniali, deviazioni di fiumi, servitù di vie, pagamento di tributo a Roma o agli enti quasi politici a lei coordinati e simili; e altre che concernono conflitti, e quindi l'ordine interno in quegli enti medesimi. Nelle prime il giudizio del senato è analogo a quello del magistrato romano rivestito della giurisdizione amministrativa nelle questioni simili tra cittadini e Stato. Nelle seconde è analogo a quello del magistrato romano, cui compete la giurisdizione penale, tranne che esso è diretto non contro privati, ma contro interi enti quasi politici. Nell'un caso e nell'altro però, esso conserva una forma affatto amministrativa, ed è una conseguenza della connessione che passa tra la

<sup>1</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 1024 segg. 1032 segg. 1194 segg.

suprema potestà governativa e la relativa giurisdizione, che il senato sovente esercita per mezzo del magistrato. <sup>1</sup> Senza dubbio, e l'indole e il fondamento di questa sua funzione non sono i medesimi della giurisdizione penale e di appello in materia civile, che sin dalla fine della Repubblica e dal cominciare dell'Impero si vede esercitata da lui. <sup>2</sup> Nondimeno un'attinenza v'è pure tra esse, specialmente circa la forma seguita nel giudizio; e non è improbabile che la seconda sia stata anche uno svolgimento ulteriore della prima. — Sulla delegazione più o meno piena che il senato può fare del suo arbitrato, si dirà or ora, ragionando dello stesso diritto nell'imperatore.

<sup>1</sup> La doppia giurisdizione suprema del senato è chiaramente espressa da Polibio. Il quale, dopo aver accennato al potere del medesimo circa l'amministrazione finanziaria, e prima di parlare della sua azione riguardo alla politica estera, così scrive (6, 13, 4 segg): 'Ομοίως και ὅσα τῶν ἀδικημάτων, τῶν κατ' Ἰταλίαν, προσδίδεται δημοσίας ἐπισκέψεως, λίγω δὲ, οἷον προδοσίας, συνωμοσίας, φαρμακείας, δολοφονίας, τῆ συγκλήτῳ μέλει περὶ τούτων. Πρὸς δὲ τούτοις, εἴ τις ιδιώτης ἢ πόλις, τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν, διαλύσεως, ἢ ἐπιτιμησεως, ἢ βοηθείας, ἢ φυλακῆς προσδίδεται, τούτων πάντων ἐπιμελὲς ἐστὶ τῆ συγκλήτῳ. Egli parla specialmente degli alleati italici; ma è chiaro che siffatto potere del senato si estendeva anche su quelli delle provincie, e tanto maggiormente pure sui comuni e le città suddite. Distingue, è vero, il puro arbitrato federale, che chiama, al pari dell'internazionale, *διάλυσις*, dall'azione punitiva e dalla semplice rimostranza (*ἐπιτιμησις*) per atti diretti a rompere il patto federale con Roma (*προδοσία, συνωμοσία*). Ma, se la storia offre esempi di severi provvedimenti presi per questo rispetto (p. e. Liv. 8, 14, 9; 10, 1, 3; 25, 7; 27, 21, 6, 28, 10; 29, 15, 36; 30, 26, 12; 32, 1, 7. App. Hann. 61 etc.), ne porge anche, come p. e. quello di Pompei (Cap. XIV n. 26. 42) e di Puteoli (n. 24. 41), nei quali l'arbitrato appare come una forma più mite di quel potere punitivo, in quanto che queste controversie in genere, e quelle specialmente relative all'ordine interno, si possono riguardare quali una minaccia indiretta od una offesa all'autorità egemonica e governativa di Roma.

<sup>2</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht.* 2<sup>3</sup> p. 105 segg. 111 segg.

Quest'azione arbitrale del senato, che nel tempo della Repubblica, tranne qualche rara eccezione, <sup>1</sup> è affatto sua, nell'Impero non cessa, ma continua a lato di quella simile dell'imperatore. Col nuovo principio della diarchia, informatore della costituzione augustea del Principato, non si annulla infatti l'alto potere governativo del senato, fondamento generale dell'arbitrato pubblico. E come accanto ad esso sorge ora l'altro del principe, per modo che quello è circoscritto all'Italia e ad alcune provincie, questo si estende su tutte le altre provincie dell'Impero; così quelle due azioni, divise in questo doppio campo, son destinate non a cozzare tra loro ed escludersi a vicenda, bensì a completarsi. Ma il nuovo potere sorto nello Stato è tale, che, pur ammessa in teoria una tale separazione, questa nel fatto non è, e fino a un certo segno non può essere, rigorosamente osservata. L'azione arbitrale del senato non solamente diviene ognora più meno frequente che non fosse prima e in confronto a quella dell'imperatore; <sup>2</sup> ma questi invade perfino il terreno riservato a quello, giudicando da arbitro in controversie così nelle provincie senatorie, come nella stessa Italia. <sup>3</sup> Sicchè si può dire, che l'arbitrato del principe è in

Arbitrato dell'imperatore.

<sup>1</sup> Come il caso di Pompei (Cap. XIV n. 26), che per le sue discordie intestine chiede l'arbitrato del suo patrono Sulla.

<sup>2</sup> Sulle 37 controversie amministrative del tempo dell'Impero (Cap. XIV n. 29-65), 2 soltanto son portate innanzi al senato: quella di Puteoli (n. 41) e l'altra tra Pompei e Nuceria (n. 42).

<sup>3</sup> Così, quanto alle provincie senatorie, nella controversia tra Cyrene e il demanio (Cap. XIV n. 37), nella quale è notevole, che prima l'imperatore delega il giudizio a un senatore, poscia, sul ricorso presentato al senato, questo rinvia il giudizio all'imperatore. Così nelle altre tra Athenae e suoi contribuenti (n. 36), tra i Sacili, gl'Idienses e i Solienses (n. 48), tra Delphi, Anticyra e Amphissa (n. 50), tra Lamia e Hypata (n. 55), tra Aezani e privati (n. 57), tra Daulis e un privato (n. 58), tra i Nat-tabutes e forse Calama (n. 60), etc. Notevole è pure quella tra Vienna e

certo modo succedaneo a quello del senato, il quale, e talvolta esercita quest'ufficio, non esce certo dai limiti formali della costituzione, anzi vi si tien dentro; ma quasi si pone in contrasto con lo spirito che l'informa.

In vero, la preponderanza dell'imperatore in questo campo non è punto l'effetto, come sarebbe facile il supporre, di una semplice usurpazione, per quanto una sorte simile sia toccata col tempo ad altri diritti del senato, nè tanto meno è un'aperta rinunzia per parte di questo. Essa è piuttosto la conseguenza naturale del fatto che, secondo l'ordinamento augusteo, benchè in principio non si aggiunga se non un nuovo magistrato, in persona del principe, ai repubblicani non soppressi, pure nella realtà lo Stato acquista e vede in lui un vero capo e su premo rappresentante, massime in tutto ciò che non rientra nella competenza di questo o quel magistrato, e che ha un'impronta di straordinario. Ed è conforme allo spirito appunto di quest'ordinamento, che il potere amministrativo del principe, se da un lato è esclusivo e illimitato nelle proprie provincie, dall'altro si estende anche nell'Italia e nelle provincie senatorie.<sup>1</sup> Nelle quali anzi il suo imperio proconsolare, che gli conferisce un potere militare in tutto lo Stato, è superiore a quello

i Ceutrones (n. 47), appartenendo Vienna alla Gallia Narbonensis, provincia senatoria, e i Ceutrones alla imperiale delle Alpi. Uno dei *termini Augustales* accennanti a probabili controversie di confine tra varie città della Spagna (n. 29, 5), è posto tra il territorio della città di Ueubi nella Baetica, provincia senatoria, e quello di Augusta Emerita ai confini della Lusitania. Circa l'Italia, appartengono qui le controversie tra Pompei e Nuceria (n. 42), nella quale però l'imperatore rimanda il giudizio al senato, tra Tergeste e i Rundictes (n. 38), tra Comum e i Bergalei, e Tridentum e gli Anauni (n. 39), tra Pompei e il demanio (n. 45), tra Falerio e Firmum (n. 49), tra Ardea e una vicina città del Lazio (n. 61).

<sup>1</sup> DIO CASS. 57, 2. TAC. *ann.* 1, 12; 13, 4.

stesso dei governatori rappresentanti il senato.<sup>1</sup> Allo stesso modo quindi che l'imperatore di sua iniziativa può dare istruzioni a questi governatori ed emanare provvedimenti straordinari per le loro provincie,<sup>2</sup> come intervenire nell'amministrazione dei comuni italici, istituendovi magistrature di alto sindacato per la giurisdizione e le finanze;<sup>3</sup> può anche qua e là sedere arbitro nei conflitti tra comuni e città suddite, quante volte si faccia ricorso a lui piuttosto che al senato. Nello Stato adunque esistono oramai quasi due supremi tribunali d'arbitrato amministrativo, ed è naturale che, in Italia e nelle provincie senatorie, tra i due si soglia preferire quello del principe all'altro del senato, giacchè l'esercizio di esso, siccome funzione straordinaria, piuttosto che sopra un vero diritto di giurisdizione, dipende per lo più dal volere tacito o espresso delle parti.

Ma il principio di governo come base della istituzione, specialmente in quanto questo è rappresentato dall'imperatore, non basta per determinare la natura specifica dell'arbitrato imperiale. Siffatto principio si è veduto esser comune anche a quello del senato; e, se per questo si è trovato un potere particolare, a cui esso più direttamente si collega, altrettanto conviene che sia anche per l'altro. In questa indagine però non si deve perder di mira il carattere sostanziale dell'arbitrato pubblico in genere, cioè che esso è tale un'istituzione, la quale esce fuori dei limiti di ogni speciale e determinata competenza. Non è già, per conseguenza, che bisogni ricercare un potere dell'imperatore, di cui l'arbitrato sia una manifestazione necessaria e immediata; ma tale che, per così dire, lo designi

<sup>1</sup> Dig. 1, 16, 8. 18, 4. DIO CASS. 54, 28. TAC. *ann.* 2, 43.

<sup>2</sup> DIO CASS. 53, 15. PLIN. *ep. ad Trai.* 79. 80. Suet. *Tib.* 31 etc.

<sup>3</sup> Su questi magistrati vedi MARQUARDT, *Röm. Staatsverw.* 1<sup>a</sup> p. 224 segg. cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>a</sup> p. 1073 segg.

come quel rappresentante dello Stato, che è rivestito del diritto di giudicare in controversie affini a quelle sottoposte al suo arbitrato.

Niin rapporto  
con la *lex de im-  
perio*.

Così spianata la via, la ricerca riesce meno difficile di quella che a primo aspetto possa parere. E innanzi tutto, l'imperatore non è chiamato arbitro nelle controversie tra comuni o città suddite delle sue provincie soltanto in forza del governo che a lui compete colà. Se così fosse, nè egli potrebbe intervenire come tale nelle provincie senatorie e in Italia, nè il suo giudizio sarebbe propriamente arbitrale, ma di vera giurisdizione; laddove è appunto arbitrale, perchè sostituisce il giudizio dell'autorità locale, autonoma e competente nella materia. Nè, d'altra parte, sarebbe maggiormente fondato il supporre, che questa sua funzione fosse esplicitamente indicata in quella legge d'investitura del principe (*lex de imperio*), con la quale gli si conferivano diritti speciali nello Stato. Ciò potrebbe sembrare tanto più verisimile, in quanto che una delle clausole del frammento che ne avanza, consacra un diritto analogo all'arbitrato, quello di concludere trattati internazionali, e quindi, come è chiaro, anche l'altro della pace e della guerra.<sup>1</sup> Per quest'analogia appunto si potrebbe anzi pensare, che l'uno fosse implicitamente contenuto nell'altro. Nondimeno le due congetture non hanno maggior valore delle altre proposte intorno ad altri diritti contemplati nella parte mancante del monumento, che fu di proporzioni più grandi di quella in cui si ha.<sup>2</sup> A giudicare infatti dalle poche clausole

<sup>1</sup> BRUNS, *Fontes* etc. p. 182 (lin. 1 segg.): *foedusve cum quibus volet facere liceat ita, uti licuit divo Aug(usto), Ti. Iulio Caesari Aug(usto), Tiberioque Claudio Caesari Aug(usto) Germanico*. Quanto al conseguente diritto di pace e di guerra cfr. STRAB. 17, 3, 25 p. 840. DIO CASS. 53, 17.

<sup>2</sup> Sulla natura di questa legge emanata per la investitura di Vespasiano, specialmente sui quesiti circa la sua relazione con la potestà tri-

che si conoscono, si può concludere, con non poca probabilità, che quella legge, forse consistente nel conferimento d'un'ampliata potestà tribunicia, contenesse in quelle diritti riconosciuti nel principe, i quali conveniva espressamente designare, sia perchè non erano una conseguenza necessaria di quella potestà o della proconsolare, pernio del potere imperiale, sia perchè essi rientravano nella sfera d'azione di altri organi anteriori dello Stato. Ora l'arbitrato pubblico, benchè fosse tra quei diritti non nascenti dalle due potestà, pure per la sua natura particolare or ora accennata, ripugnava ad una vera e stretta formulazione giuridica; mancava insomma per questa così un campo certo e limitato d'azione, come la condizione necessaria per l'affermazione d'un diritto. È vero, d'altra parte, che, essendo stato esso nella Repubblica una funzione esclusiva del senato, il contemplarlo nella legge avrebbe potuto sembrare opportuno. Ma quella legge consacrava diritti propri del principe, e l'arbitrato competeva anche al senato nell'Impero. Quanto alla seconda congettura, cioè che la funzione arbitrale fosse un implicito corollario del diritto di concludere trattati internazionali, vi si oppone segnatamente il fatto già innanzi osservato, che nell'Impero l'arbitrato non esce dai confini delle controversie amministrative.<sup>1</sup> Una certa analogia non si può negare esservi stata tra i giudizi arbitrali, soprattutto per questioni di confine tra Stati indipendenti o alleati, e quelli tra

bunicia e proconsolare dell'imperatore, ha di recente scritto largamente e con molta dottrina il ch. prof. LUIGI CANTARELLI nel *Bull. della comm. archeol. mun. di Roma* 1890 p. 194 segg. 235 segg. cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>o</sup> p. 877 segg. HERZOG, *Gesch. und System* etc. 2 p. 617 segg. KARLOWA, *Röm. Rechtsgesch.* 1 p. 494 segg.

<sup>1</sup> Non v'è in questo tempo che un solo giudizio arbitrale federale, quello tenuto davanti al senato nella contesa tra Sparta e Messene (Cap. XIII n. 16).

comuni o città suddite. Ma, pur non volendo dar peso ai rapporti con Roma essenzialmente diversi in questi enti, si potrebbe esser paghi di quella analogia e non ricercare oltre, ove mancasse nell'imperatore un potere, che più direttamente fosse legato con tale sua funzione; nè questo mancava.

Rapporto con la  
giurisdizione am-  
ministrativa.

Tale è il potere della suprema giurisdizione amministrativa, di cui il principe è rivestito. Anch'esso non è una diretta delegazione della legge d'investitura. Nè, come la giurisdizione penale e civile, si fonda tanto sulla sovranità e l'impero giurisdizionale quasi regio a lui attribuito,<sup>1</sup> quanto sul principio già accennato della stessa costituzione repubblicana; cioè che il rappresentante dello Stato cui compete l'amministrazione del patrimonio pubblico, ha anche quello di giudicare nelle liti che sorgono rispetto ad esso. Nel principe, anzi, questo diritto d'amministrare ha una portata ancor maggiore che non ebbe nei magistrati della Repubblica, perchè egli, a differenza di questi, può liberamente, senza restrizione per parte del popolo, disporre dei beni specialmente stabili dello Stato, sia per assegnazione gratuita ai privati, sia per concessione ai comuni.<sup>2</sup> Esso si esplica principalmente in due modi. L'uno relativo alla determinazione dei confini tra il suolo pubblico o demanio in genere e quello dei privati, come mezzo per accertare il diritto di proprietà di questi o dello Stato; l'altro riguardante l'amministrazione propria così del demanio come delle altre rendite pubbliche. Il primo spetta soltanto all'imperatore, e in ogni parte dello Stato. In Italia e nelle provincie senatorie, non solamente per effetto della potestà censoria, di cui è rive-

<sup>1</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>o</sup> p. 960. 975.

<sup>2</sup> Il primo caso riguarda specialmente le assegnazioni di terre demaniali nella fondazione di colonie, il secondo la disposizione circa i *subse-civa* (cfr. RUDORFF, *Gromat. Inst.* p. 391 seg.).

stito a tempo, quando occupa la censura, e da Domiziano in poi a vita, quando la censura è incorporata nel principato; ma soprattutto in conseguenza di quella clausola della legge d'investitura, che gli conferisce i pieni poteri.<sup>1</sup> Nelle provincie imperiali, in parte per effetto del diritto di proprietà a lui conferito sul loro suolo,<sup>2</sup> in parte del potere governativo o proconsolare che vi esercita. La seconda azione invece è divisa, almeno nei primi tempi, tra l'imperatore e il senato. Nelle provincie imperiali essa è tutta del principe, che l'esercita mediante rappresentanti suoi quasi privati o procuratori. Nelle senatorie e in Italia, il demanio propriamente detto è del pari amministrato da lui; le altre rendite, per contrario, massime il tributo pagato da quelle, sono amministrate, alcune dal senato, altre dall'imperatore stesso; e quelle son versate nell'*aerarium populi Romani*, queste nel *fiscus Caesaris*. Ma più tardi, quando quello è a poco a poco assorbito da questo, come cessa la distinzione tra *agri stipendiarii* o delle provincie senatorie e *agri tributarii* o delle provincie imperiali, così sparisce pure quella divisione, e l'amministrazione del patrimonio pubblico si concentra tutta nelle mani del principe.<sup>3</sup>

A queste due azioni amministrative corrisponde una doppia forma di giurisdizione, e quindi di relativo arbitrato: giurisdizione in generale di confini, o altrimenti di proprietà del suolo, e giurisdizione d'imposte o fiscale, nel senso moderno di questa

<sup>1</sup> BRUNS, *Fontes* etc. p. 182 (lin. 17): *utique quaecunque ex usu rei publicae maiestate[que] divinarum huma[na]rum publicarum privatarumque rerum esse censebit, ei agere facere ius potestasque sit, ita uti divo Aug(usto).... fuit.* cfr. GAI. 1, 5. Dig. 1, 2, 2, 11. 12. 4, 1.

<sup>2</sup> GAI. 2, 21 cfr. 2, 7. THEOPHIL. *inst.* 2, 1, 40.

<sup>3</sup> MARQUARDT, *Röm. Staatsverw.* 2 p. 254 segg. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>o</sup> p. 998 segg.

parola; l'una diversa dall'altra, soprattutto per quanto concerne il procedimento.<sup>1</sup>

Giurisdizione e arbitrato per controversie di confini: —

Le controversie di confini nel campo amministrativo si possono distinguere in quattro specie, a seconda delle parti litiganti e insieme della qualità giuridica del suolo, di cui è contestata la proprietà o il possesso. In alcune è obbietto il demanio, e son parti lo Stato da un lato e privati dall'altro, (1) ovvero comuni e città suddite. (2) In altre contendono comuni o città suddite per l'uso del demanio non locale, ma dello Stato, ovvero per la proprietà di una parte del territorio degli uni e degli altri. (3) Finalmente vi son controversie simili tra comuni o città suddite e privati. (4)

tra Stato e privati: —

1. Le controversie tra Stato e privati, o che sorgano per indebita occupazione del suolo pubblico, o pure per incertezza di confini tra questo e la proprietà privata, non sono punto di natura diversa. E il suolo può tanto essere nella città di Roma, o il demanio in Italia e nelle provincie in genere, quanto quello che costituisce il patrimonio privato del principe, ovunque esso si trovi, essendo quest'ultimo considerato, specialmente col tempo, siccome patrimonio pubblico, per la identificazione giuridica della persona dell'imperatore con lo Stato stesso.<sup>2</sup> Qui si ha una giurisdizione amministrativa stret-

<sup>1</sup> Determiniamo così questa doppia cerchia giurisdizionale, non solamente perchè la più generica e comprensiva; ma anche perchè ad essa si coordinano pure casi simili o analoghi di arbitrato. A ogni modo, le controversie sorte, p. e., dall'edificare dei privati sul suolo pubblico, dal danneggiare gli acquedotti, dall'appropriarsi dell'acqua pubblica etc., si possono anch'esse comprendere sotto la prima di quelle sfere.

<sup>2</sup> Per effetto di questa identificazione non v'è perciò differenza tra *fiscus Caesaris*, *patrimonium principis* e *res privata* o *familiaris principis*, per quanto diversa sia la fonte delle tre specie del patrimonio imperiale e diverso il diritto di disporne per testamento e designazione al trono. Il subbietto giuridico è lo stesso in tutte, e soltanto nell'amministrazione

tamente legata col diritto di determinare i confini (*limitatio*); l'una e l'altro son compresi nella cerchia della potestà censoria. Finchè questa con Domiziano non diviene un'attribuzione del potere imperiale, a quella giurisdizione e a quel diritto partecipano egualmente i censori, o per loro i consoli,<sup>1</sup> e l'imperatore stesso. Il quale ha in ciò competenza, o in quanto occupa la censura ovvero in forza de'suoi pieni poteri nello Stato;<sup>2</sup>

vi fu una differenza, massime dal tempo di Settimio Severo in poi, il quale separò ancora più il *patrimonium privatum* dalla *res privata* (HIRSCHFELD, *Untersuch. auf dem Gebiete der röm. Verwaltungsgesch.* 1 p. 23 segg. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 1002. 1006 segg. KARLOWA, *Röm. Rechtsgesch.* 1 p. 504 segg.).

<sup>1</sup> I consoli, pel principio, che, quando per qualsivoglia ragione non vi siano censori, essi ne raccolgono il potere. Così, p. e., nell'anno 8 a. Cr. furono i consoli che delimitarono i confini del Tevere (C. I. Lat. VI 1235: *C. Asinius C. filius Gallus, C. Marcius L. filius, L. n(epos) Censorinus co(n)s(ules) ex s(enatus) c(onsulto) termin(averunt)*); e nell'anno 4 d. Cr. fecero altrettanto per altri luoghi pubblici in Roma (C. I. Lat. VI 1263: *C. Clodius Licinus, Cn. Sentius Saturninus co(n)s(ules) terminaverunt loc(um) publicum ab privato* cfr. 1264). Un'eccezione a questa regola fanno i *curatores locorum publicorum iudicandorum*, istituiti sotto Tiberio. Ma il non trovarsene più menzione dopo quel tempo, e il vedere che essi erano creati per senatoconsulto, fa pensare che la istituzione sia stata temporanea, e sorta appunto, quando il senato esercitava ancora un'azione nella delimitazione della proprietà pubblica; siccome del resto anche i *curatores Tiberis*, istituiti da Tiberio, per un certo tempo furono creati per senatoconsulto (Cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 993 seg.).

<sup>2</sup> Le delimitazioni del pomerio della città sotto Claudio e Tito e Vespasiano, i soli imperatori che assumessero la censura a tempo, come nella Repubblica, sono atti da loro compiuti in qualità appunto di censori. Per contrario, quando Augusto (C. I. Lat. VI 1262: [*Imp(erator) C]aesar Augustu[s] a privato in publicum restituit, in partem dexteram recta regione ad proxim(um) cippum ped(es) CLXXXII et in partem sinistram recta regione ad proxim(um) cippum ped(es) CLXXVIII*), e Vespasiano (C. I. Lat. VI 939: *Imp(erator) Caes(ar) Vespasianus Aug(ustus) pont(ifex) max(imus)*

dopo Domiziano naturalmente egli non la divide con altri. Una sostanziale differenza v'ha però tra siffatta giurisdizione censoria imperiale e la repubblicana. In questa, come in genere in tutta la giurisdizione amministrativa, il censore giudica direttamente, senza concorso dell'opera dei giurati. In quella, l'imperatore o segue la medesima norma, o pure delega per ogni singolo caso un giudice, il quale piuttosto che un suo rappresentante analogo ai giudici del procedimento civile, si può riguardare siccome un suo delegato arbitro.<sup>1</sup> Nelle controversie riflettenti occupazione di suolo pubblico nella città di Roma, l'imperatore fa uso della sua giurisdizione amministrativa, e per lo più l'esercita senza delegazione.<sup>2</sup>

*trib(unicia) potest(ate) II imp(eratore) VII p(ater) p(atriciae) co(n)s(ule) III des(ignato) IIII faciendum curavit* giudicano per occupazione di suolo in Roma, non fanno ciò come censori. Con questo caso hanno analogia gli altri, nei quali Augusto stesso « loca in urbe publica iuris ambigui possessoribus adiudicavit (Suet. Aug. 32), e confermò ad alcuni comuni delle provincie dei *beneficia* o concessioni di terre demaniali (Cfr. Mommsen, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>o</sup> p. 435. 993 seg.).

<sup>1</sup> Se tale sia il carattere di questi giudici, che vedremo ricorrere in molte controversie delle seguenti specie, ovvero se essi si abbiano da ritenere come analoghi a quelli dei giudizi civili in appello, sarà discusso nel capitolo seguente.

<sup>2</sup> Qui si riferiscono le due delimitazioni di Augusto e di Vespasiano citate di sopra (p. 125 nota 2), che molto probabilmente furono conseguenze di un vero giudizio, come certamente fu tale l'altro analogo di Augusto stesso (Suet. Aug. 32). E forse potè essere un delegato arbitro dell'imperatore il Flavius Vespasianus della nostra controversia (Cap. XIV n. 53 cfr. p. 89 nota 1). I vari *curatores* istituiti per Roma al principio dell'Impero, e che raccolsero gran parte delle attribuzioni censorie, come, p. e., i *curatores operum publicorum*, non ebbero insieme anche la relativa giurisdizione, eccetto i *curatores aquarum* e quelli *Tiberis* (cfr. Mommsen, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>o</sup> p. 1045. 1052 segg.). Ma, come queste cure in origine furono conferite al principe, così la loro giurisdizione implicita-

2. Ma in Italia, come nelle provincie, la proprietà demaniale può essere violata per parte o d'un intero comune o città suddita, o anche di un certo numero di loro cittadini, per guisa che in questo secondo caso la controversia si considera come d'interesse proprio dell'ente cui essi appartengono. Del pari che nella specie precedente, anche qui oggetto della lite può essere un suolo che faccia parte del patrimonio imperiale.<sup>1</sup> Che queste liti cadano anch'esse sotto la giurisdizione amministrativa dell'imperatore, non è che un corollario del suo potere amministrativo del demanio in generale. Nè vi può esser dubbio che egli l'abbia esercitata direttamente, non ostante che manchino esempi. Quelli invece che abbiamo, ci mostrano una delegazione conferita ora a privati, ora a governatori di provincie, ora a procuratori amministranti la *ratio privata*, ora perfino a ufficiali militari.<sup>2</sup> La qualità poi di arbitri delegati, nei governatori e nei procuratori è provata non solamente dal fatto, che una simile delegazione è data anche a privati e militari, ma dalla natura stessa della controversia. Il potere, invero, di giudicare sulla esistenza del diritto di proprietà dello Stato, in quanto è violato da privati o enti quasi politici, è correlativo a quello di disporre della medesima; per conseguenza appartiene, come questo, al rappresentante supremo dello Stato. Esso quindi non fa parte della competenza dei governatori delle provincie, e tanto meno dagli amministratori del patrimonio imperiale; la giurisdizione conferita da Claudio ai *procuratores*, era, siccome si vedrà più oltre, fiscale, e non ol-

mente era un'emanazione imperiale, essendo i curatori creati dall'imperatore.

<sup>1</sup> Tali sono le controversie di Cyrene (Cap. XIV n. 37), di Comum e Tridentum (n. 39), di Sagalassus (n. 40), di Pompei (n. 45), di Aurelia e dei Casturrenses (n. 63).

<sup>2</sup> Su questi delegati vedi il capitolo seguente.

tra comuni o città  
suddite e lo Sta-  
to; —

trepassava i limiti delle imposte e in genere degli obblighi dei privati verso il fisco.<sup>1</sup>

tra comuni o città  
suddite; —

3. Tra due comuni o città suddite, come tra un comune e una di tali città, possono sorgere controversie amministrative, le quali vertano o sul possesso di terre demaniali lasciate loro in uso dallo Stato, oppure sui confini dei loro territori. Delle prime, che solevano avvenire d'ordinario rispetto ai così detti *subseciva*, si hanno pochi esempi;<sup>2</sup> frequentissimi sono invece quelli circa le seconde, specialmente nelle provincie.<sup>3</sup> Ma nel

<sup>1</sup> Un esempio epigrafico se ne ha nell'editto di Commodo pel *saltus Burunitanus* nell'Africa (v. Hermes XV p. 385 segg.).

<sup>2</sup> Come la controversia tra Vanacini e Mariani nella Corsica (Cap. XIV n. 46), tra Firmum e Falerio (n. 49). Probabilmente sarà un caso simile quello riguardante la limitazione tra Ostippo nella Spagna e gli *agri decumani* (C. I. Lat. II 1438).

<sup>3</sup> Appartiene all'Italia il solo caso di Ardea e altra città non ricordata nel monumento (Cap. XIV n. 61). Alle provincie imperiali spettano i casi di varie città della Spagna (n. 29), di Nedinum e Corinium (n. 30), di Cierium e Metropolis (n. 31), di Onacum e Nerate o Narete (n. 32), di due città non nominate della Dalmazia (n. 33), dei Sapuates e Lamatini (?) (n. 34), di Pituntum e Nerate o Narete (n. 35), dei Patulcenses e Galillenses nella terza fase della controversia (n. 43 cfr. 21), di Asseria ed Alveria (n. 44), di Madaura e altra città non nominata della Numidia (n. 51), di Dium e Oloosson (n. 54), di Sartei e un luogo della Mauretania (n. 56), di Igilgili e dei Zimizes (n. 59), di Salviae e Stridon (n. 64), di Caesarea e Gigarta (n. 65); — alle senatorie, quelli dei Patulcenses e Galillenses nella sua terza e quarta fase della lite (n. 43 cfr. n. 21), dei Sacili, Idienses e Solienses (n. 48), di Delphi e Anticyra etc. (n. 50), di Lamia e Hypata (n. 55), dei Nattabutes e forse Calama nell'Africa proconsolare (n. 60). Nella controversia tra Vienna e i Ceutrones (n. 47), la prima appartiene alla Gallia Narbonensis, provincia senatoria, i secondi alle Alpes Graiae, imperiali. A queste controversie proprie di confini, si possono coordinare più o meno per ragione di analogia quelle tra Reate e Interamna Nahars per deviazione di fiume (n. 27), di Tergeste e i Rundictes per servitù di via (n. 38) e di Pompei e Nuceria per ostilità vicendevole (n. 42).

giudizio pronunziato v'ha differenza: nelle prime si vede giudicare l'imperatore direttamente; nelle seconde, per contrario, giudicano di regola i governatori delle provincie, talvolta anche privati o ufficiali pubblici espressamente delegati dall'imperatore, assai di rado l'imperatore stesso.<sup>1</sup> Sorgono perciò due dubbi. L'uno, se nel primo caso l'imperatore eserciti una vera giurisdizione — ciò che può parere almeno plausibile, trattandosi di controversie riguardanti il possesso di terre demaniali — ovvero se il suo giudizio sia arbitrale; l'altro, se nel secondo caso il governatore giudichi ogni volta di sua autorità, perchè competente nella materia, oppure per delegazione dell'imperatore, non essendo sempre espliciti i documenti epigrafici, i soli del resto che si abbiano su questo riguardo.<sup>2</sup>

La soluzione del primo dubbio dipende però in grandissima parte da quella del secondo, e questa a sua volta dall'ammettere una dottrina piuttosto che un'altra sull'indole di tali giudizi. Una dottrina è, che il territorio dei comuni o delle città suddite si consideri siccome una proprietà privata, applicando così il principio che vale pei primi, cioè per le colonie e i municipi di diritto romano,<sup>3</sup> anche alle seconde. In questo caso la controversia enterebbe nel campo della giurisdizione civile, e il governatore sarebbe quindi competente, come tale sarebbe lo stesso imperatore, pel suo potere proconsolare nelle provincie e la sua alta autorità giurisdizionale in tutto l'Impero. Sicchè tanto l'uno quanto l'altro potrebbero delegare giudici arbitri speciali, che sarebbero ana-

<sup>1</sup> Sono i casi dei *termini Augustales* posti da Augusto e Domiziano tra i territori di varie città della Spagna (Cap. XIV n. 29).

<sup>2</sup> Ragionando nel capitolo seguente dei delegati imperiali, si accennerà ai casi, pei quali è dimostrata la delegazione in persona dei governatori, e a quelli pei quali è dubbia.

<sup>3</sup> RUDORFF, *Gromat. Inst.* p. 454 cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 782, 1; 825, 5.

loghi anch'essi, come i precedenti, ai giudici arbitri nominati dal pretore. Secondo un'altra dottrina, il territorio stesso si può riguardare sotto un aspetto politico, qual territorio di un quasi Stato, non ostante che il suolo provinciale in genere, e perciò delle città suddite e dei comuni provinciali, sia, in massima, proprietà dello Stato romano. Si può, insomma, applicare alle une e agli altri la qualità giuridica dello Stato indipendente o alleato; ciò che del resto si finge anche in altre circostanze, come, p. e., in quella dei rapporti quasi internazionali con Roma.<sup>1</sup> E qui, perchè non v'è competenza a giudicare nelle autorità di una delle parti litiganti, o almeno vi può essere la non acquiescenza dell'una al giudizio pronunciato dall'altra, così il giudizio di Roma è arbitrato al pari di quello da essa pronunciato nelle controversie internazionali e federali. Allora arbitro diretto e supremo sarebbe l'imperatore, il quale o è adito immediatamente dalle parti e le rinvia al governatore, oppure lascia che questo suo rappresentante giudichi da sé come arbitro, ovvero deleghi ad altri il suo arbitrato. Delle due dottrine, noi preferiamo la seconda, la quale ci sembra tanto più da seguire, in quanto che è confermata dal fatto, che, se in realtà i governatori fossero stati competenti per la loro giurisdizione e non arbitri, non si spiegherebbe come in alcuni casi vi sia stata espressa delegazione data loro dall'imperatore.<sup>2</sup> Il giudizio del governatore è quindi sempre arbitrato, o che egli senza mandato rappresenti l'imperatore, come lo rappresenta nella giurisdizione propria e nel comando militare, ovvero che abbia un mandato speciale. Ed è per conseguenza arbitrato anche il giudizio dell'imperatore nelle controversie

<sup>1</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 741.

<sup>2</sup> Questi casi, come altre prove a conferma di tale teoria, saranno dati nel capitolo seguente, là ove si tratta dei delegati imperiali.

pel possesso di terreni demaniali, perchè esse non avvengono direttamente tra comuni o città suddite e lo Stato, ma tra loro, per modo che assumono il carattere di contese per confini. In questo campo adunque l'arbitrato amministrativo si accosta all'internazionale e al federale; e quando le parti ricorrono, d'accordo, simultaneamente all'imperatore o al governatore, esso ha un'analogia con l'arbitrato privato per compromesso.

4. Ma una controversia di confine può anche aver luogo tra un comune o una città suddita e privati. In questo caso non v'è dubbio che sia d'ordinario sottoposta alla giurisdizione del tribunale locale non governativo, specialmente nei comuni, essendo questo competente tanto in cause civili quanto in amministrative, siccome a suo luogo fu già detto. Se non che, anche qui è lasciato libero il campo all'arbitrato. Il quale o ha la forma del privato compromissario, quando il privato e il rappresentante del comune o della città scelgono per arbitro un cittadino;<sup>1</sup> o pure è pubblico, se le parti invocano il giudizio d'un magistrato romano del luogo, nelle provincie, p. e., il governatore. Questo secondo poi sembra che abbia potuto avere una doppia forma. L'una, d'un giudizio innanzi al governatore;<sup>2</sup> giudizio arbitrato e non di giurisdizione, non essendo certo che in tali processi amministrativi siasi applicata la norma per quelli simili dello Stato, cioè che il magistrato stesso del comune o della città suddita abbia potuto giudicare in causa propria; sicchè era naturale che per ragione d'incompetenza si ricorresse al magistrato romano. L'altra, di una delegazione del giudizio data dal governatore ad un giudice arbitro; nel qual caso l'arbitrato è quasi medio

tra comuni o città  
suddite e privati.

<sup>1</sup> È il caso più volte ricordato di Histonium (Cap. XIV n. 52).

<sup>2</sup> Se ne ha un esempio nella controversia tra i *pagani rivi Larensis* nella Spagna e una proprietaria (Cap. XIV n. 62).

tra l'amministrativo e il privato, e, in questo secondo rapporto, s'avvicina quindi a quello della procedura civile della *iudicis datio*.<sup>1</sup>

Giurisdizione e  
arbitrato per con-  
troverse fiscali.

La separazione sorta con l'Impero tra l'amministrazione del fisco imperiale e quella dell'erario pubblico, non poteva non riflettersi nelle liti amministrative, che lo Stato intentava ai privati, o viceversa, per ragione di pagamento d'imposte, di contratto d'appalto e cose simili. La giurisdizione, insomma, si divide anch'essa, almeno nei primi tempi, in due branche relative all'amministrazione fiscale e all'erariale, e in genere risiede nei capi di quei due istituti. E come dal senato dipendono finanziariamente l'Italia e alcune provincie, così le controversie di questa specie

<sup>1</sup> Appartiene qui la controversia tra la città di Daulis nella Focide e un Memmius Antiochus (Cap. XIV n. 58), per la quale il proconsole della provincia senatoria dell'Achaia delega un giudice arbitro. Essa però è alquanto dubbia, giacchè l'arbitrato potrebbe consistere o in persona del giudice, o in quella del governatore delegante. Al primo caso si può pensare, ove si ammetta che Memmius Antiochus sia un cittadino romano, e che nelle liti tra comuni o città provinciali si applicasse lo stesso principio seguito in quelle tra Romani o tra Romani e provinciali, cioè che in esse era competente soltanto il magistrato romano (cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 748). Al secondo, se si ritenga che Memmius non sia cittadino romano — ciò che potrebbe pur essere, non ostante la qualità del gentilizio, a cagione delle usurpazioni frequenti di esso per parte di stranieri, — e che quel principio non si applicasse nelle liti tra provinciali e quindi anche tra questi e la propria comunità, per modo che il governatore non sarebbe stato competente. Noi preferiamo questa seconda ipotesi, sia perchè, siccome si è detto di sopra, non crediamo che le autorità locali dei comuni e delle città suddite abbiano avuta competenza nelle cause tra essi e privati; sia perchè è probabile che in tali cause si applicasse in generale seguito l'uso ricordato innanzi, speciale nella Sicilia e nella Grecia, di ricorrere all'arbitrato di altra città. Infatti, nella lite per ragion di debiti tra la città di Githium e cittadini romani (Cap. XIV n. 23), il governatore delega come arbitra la città di Atene.

nell'una e nelle altre sono di competenza dell'erario. D'altro lato, poichè dal fisco dipendono non solamente le provincie imperiali, ma in parte anche le senatorie e l'Italia, riguardo a certe entrate che son destinate a quello, così le relative controversie entrano nella competenza fiscale. Ma il potere sempre più crescente e assorbente dell'imperatore su tutto il campo amministrativo produce i suoi effetti pure in quello della corrispondente giurisdizione. Conferita infatti a lui, già sotto Augusto e Tiberio, la cura delle acque, delle opere pubbliche, del corso del Tevere in Roma, e delle vie che da questa menavano ai confini circa d'Italia, e istituiti per esse speciali *curatores* nominati da lui, i rappresentanti del senato, i censori e, per questi, i consoli, non solo son privati delle attribuzioni riguardanti quei rami dell'amministrazione, ma perdono anche la giurisdizione nelle liti nascenti così per l'occupazione del suolo pubblico, come pei contratti d'appalto e simili. Tale giurisdizione in parte è attribuita all'imperatore, in parte a quei curatori medesimi.<sup>1</sup> Inoltre, il sistema dominante al principio dell'Impero circa le cause fiscali, cioè che esse si svolgano in via civile, quindi in Roma e in Italia innanzi al pretore, nelle provincie innanzi al governatore,<sup>2</sup> è indirettamente applicato anche alle controversie proprie erariali. Sino a che, invero, a capo del-

<sup>1</sup> Una prova diretta di ciò non si ha che soltanto pei *curatores aquarum*, a cui la legge Quinctia dell'anno 9 a. Cr. (FRONTIN. *de aquis* c. 129 cfr. 127) attribuisce la giurisdizione, e in loro mancanza, al pretore peregrino. Quanto ai *curatores riparum et alvei Tiberis*, se ne ha una prova indiretta nel correlativo diritto ad essi spettante della *limitatio*. Pare invece che fosse riservata all'imperatore la giurisdizione circa le vie e le opere pubbliche, avendo egli, per queste lo stesso diritto della limitazione, e per quelle l'altro di permettere o impedire costruzioni nelle medesime (Dig. 5, 6, 2; 43, 23, 2).

<sup>2</sup> TAC. *ann.* 4, 7. 15. DIO CASS. 57, 23. Suet. *Claud.* 15.

l'erario restano i questori, come nella Repubblica, questi giudicano in linea amministrativa in ogni processo relativo ad imposte, nello stesso modo che giudicano i censori, o per questi i consoli, in quelli relativi ad appalti, compresi gli appalti coi pubblicani. Ma quando, sotto Augusto stesso, l'erario fu affidato a due pretori, e, dopo un breve ritorno ai questori sotto Claudio, da Nerone fu definitivamente posto sotto la direzione di due prefetti; quando gli stessi contratti d'appalto dai censori passarono ai capi dell'erario; allora la giurisdizione di costoro, se non cessò interamente di essere amministrativa, certo si avvicinò di molto alla civile. La qual cosa appare tanto dall'introduzione dei pretori erariali, che nei loro giudizi non si allontanavano dalle norme processuali civili, quanto dal fatto, che, essendo i prefetti nominati dall'imperatore, in certa guisa venivano assimilati ai capi del fisco, di pari nomina imperiale. Ma l'influsso maggiore e la maggiore modificazione nell'ordinamento giudiziario amministrativo avvengono, quando Claudio conferisce ai procuratori del fisco la giurisdizione nei relativi processi.<sup>1</sup> Allora da un lato si raccoglie, poco a poco, nelle loro mani, tutta la giurisdizione fiscale ed erariale, per effetto dell'assorbimento dell'erario nel fisco; dall'altro la giurisdizione stessa finisce di avere una forma civile e diviene affatto amministrativa, cioè per regola senza giurati, e all'imperatore, come mandante dei procuratori, è riservato l'appello.<sup>2</sup>

Se nelle controversie per occupazione di demanio e per confini, accanto alla giurisdizione vi può essere, siccome si disse

<sup>1</sup> Suet. *Claud.* 12. Tac. *ann.* 12, 60 cfr. Dig. 39, 4, 16 1; 49, 14, 47. Cod. Iust. 10, 1, 2 etc.

<sup>2</sup> Tac. *ann.* 12, 60. Dio Cass. 52, 23. Dig. 49, 14, 47, 1 cfr. 49, 1, 23, 1. Cod. Iust. 3, 3, 1.

innanzi, un arbitrato, altrettanto vale anche per quelle relative alle imposte e ad altre analoghe. Che le medesime siano riscosse dalle società dei pubblicani, quale fu l'uso nella Repubblica e in parte anche nell'Impero, o dalle città stesse tributarie delle provincie, come cominciò a farsi già negli ultimi tempi del regno di Tiberio, ovvero direttamente dai rappresentanti del fisco, i procuratori imperiali;<sup>1</sup> ciò non muta la natura della controversia. Tra i contribuenti e gli appaltatori o i rappresentanti del fisco, del pari che tra questi e le città accollatarie, giudicano ordinariamente per competenza propria i rappresentanti stessi. Ove però manchi questa competenza, specialmente quando la lite sia tra contribuenti e la propria comunità, poichè spetta a questa il giudicare amministrativamente, per quanto le imposte non vadano nella sua cassa, allora le due parti possono ricorrere all'arbitrato del governatore o dello stesso imperatore, il quale può, a sua volta, delegarlo ad altri.<sup>2</sup> Ma non v'ha dubbio che, pur trattandosi di liti tra contribuenti o appaltatori direttamente col fisco, i rappresentanti di questo, nello stesso modo che in quelle per occupazione di

<sup>1</sup> Mommsen, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 1017 seg. cfr. p. 267.

<sup>2</sup> Un caso di questa specie è quello di Aezani (Cap. XIV n. 57), nel quale è invocato l'arbitrato del proconsole della provincia, il quale accetta l'arbitrato e sentenza. Un caso non identico, ma analogo è quello di Athenae (n. 36), in quanto pare certo che le imposte sieno direttamente dovute alla città e non anche al fisco. Qui si ricorre direttamente all'imperatore, Adriano, il quale delega come arbitri l'ecclesia e la bule di Atene, riservando l'appello al proconsole. Se il caso di Comum e i Bergalei (n. 39) non riguardasse occupazione di demanio, ma precisamente di imposte al comune e forse insieme a Roma, ciò che non è abbastanza certo, anch'esso apparirebbe qui, soprattutto per la condizione dei Bergalei dipendenti da Comum, i cui magistrati sarebbero stati competenti; e ciò non per tanto vi fu ricorso all'arbitrato dell'imperatore.

demanio, abbiano avuto il diritto anch'essi di delegare dei giudici arbitri.<sup>1</sup>

### VIII.

#### Parti litiganti e giudizio innanzi al senato.

Le parti.

Il giudizio arbitrale dello Stato, di qualunque specie esso sia, suppone il riconoscimento della qualità di parti negli enti politici o quasi politici che lo promuovono. E tale riconoscimento non avviene, nè per una norma generale del diritto pubblico, nè tanto meno per un atto formale compiuto da quelli nel momento che aprono il giudizio. In ciò il diritto pubblico muove dallo stesso principio del privato: la capacità a condurre un processo innanzi al rappresentante dello Stato, sia questo il senato o l'imperatore, sia il magistrato rivestito della giurisdizione civile. Nella sua applicazione però questo principio varia, a seconda della natura dei due diritti.

Capacità giuridica nel diritto pubblico e nel privato.

Il diritto privato distingue una capacità a procedere giudiziariamente, simile in fondo alla giuridica in genere e a quella di fare e di disporre liberamente della cosa contestata, da una capacità ad invocare solennemente l'azione del magistrato.<sup>2</sup> Il pub-

<sup>1</sup> Questo, che è un corollario dell'affinità tra i due procedimenti amministrativi, è in generale affermato anche riguardo ai procuratori (Dig. 49, 1, 23, 1. Cod. Iust. 10, 23, 2). Quanto alle liti tra pubblicani e contribuenti, nella Repubblica esse spettavano al censore, e per loro ai consoli; nell'Impero, ai capi dell'erario e del fisco, non ostante che temporaneamente Nerone avesse dichiarato in ciò competenti i pretori (cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 1020 seg.).

<sup>2</sup> È questo il *ius postulandi*, di cui tratta in modo speciale il RUDORFF nella *Zeitschr. für Rechtsgesch.* IV [1864] p. 45 segg.

blico non fa questa distinzione; e pure in ciò l'arbitrato pubblico si avvicina al privato compromissario, nel quale appunto non avrebbe luogo il *ius postulandi*. Il privato concepisce la capacità a procedere in un modo negativo; esso non designa le persone capaci a ciò, ma esclude quelle che sono incapaci.<sup>1</sup> Il pubblico, invece, la concepisce in un modo positivo; consente che chiedano l'arbitrato dello Stato soltanto quegli enti politici, o quasi politici, che abbiano un rapporto giuridico certo, determinato con Roma; per la norma fondamentale già ricordata altrove,<sup>2</sup> che, fuori di questo campo di rapporti, gli Stati stranieri si considerano per lei siccome giuridicamente non esistenti. Secondo questa norma, il titolo che implicitamente attesta la qualità di parte, è vario: negli Stati indipendenti, e quindi nell'arbitrato internazionale, è il trattato di amicizia con Roma; negli Stati alleati e nei liberi, e perciò nell'arbitrato federale, è il trattato d'alleanza, ovvero la legge o il senato-consulto, che riconoscono in essi l'autonomia politica; nei comuni e nelle città suddite, e quindi nell'arbitrato amministrativo, è la legge che concede ai primi la cittadinanza romana, o la legge o il senato-consulto che riconosce nei secondi l'autonomia amministrativa. Siffatti titoli bastano, siccome si vedrà più oltre, perchè tutti questi enti si possano far rappresentare in un giudizio arbitrale, innanzi al senato, all'imperatore, o a quelli che rappresentano l'uno e l'altro.

Oltre a questa, v'ha un'altra differenza non meno notevole, tra la procedura civile e l'arbitrale compromissaria privata da un lato, e l'arbitrale pubblica dall'altro. In quella è necessario che le parti siano due persone giuridicamente esistenti per sè, cioè distinte non solo dal magistrato giudicante o dall'arbitro,<sup>3</sup>

<sup>1</sup> BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Civilproz.* 2 p. 722 segg. cfr. p. 407 segg.

<sup>2</sup> Capitolo IV p. 110.

<sup>3</sup> Dig. 2, 1, 10 cfr. 3, 5, 6, 12; 15, 1, 9, 4.

ma anche tra loro; in quanto, per esempio, l'una abbia di fronte all'altra un proprio patrimonio col relativo diritto di disposizione.<sup>1</sup> Nella procedura pubblica, particolarmente nell'amministrativa, così giudiziaria come arbitrale, una separazione simile non è sempre condizione indispensabile; anzi è proprio della giudiziaria, come s'è già osservato, che lo Stato stesso sia giudice nelle controversie che direttamente lo riguardano. Vi sono, infatti, processi amministrativi arbitrari, in cui come parti litiganti stanno a fronte comuni o Stati alleati, e un'amministrazione stessa dello Stato arbitro;<sup>2</sup> altri, nei quali la controversia ha luogo tra un comune o Stato alleato, e una parte della sua cittadinanza.<sup>3</sup> E in questo rispetto, si osservi, l'arbitrato amministrativo non richiede necessariamente che le parti siano sempre costituite da due enti politici o quasi politici: sovente esse sono rappresentate anche da privati, sia che appartengano come cittadini a Roma, sia a un comune, sia a uno Stato alleato o ad una città suddita.<sup>4</sup>

Compromesso  
e ricorso delle  
parti.

Il primo passo sulla via del procedimento arbitrale, consiste nell'atto con cui le parti si fanno ad invocare il giudizio d'un terzo. Nel campo del diritto privato, quest'atto è formale e di

<sup>1</sup> Dig. 5, 1, 4, 11 cfr. 10, 1, 4, 6. 7.

<sup>2</sup> Tali sono in generale i processi per occupazione di demanio dello Stato e di patrimonio imperiale, come, p. e., quelli di Cyrenè (Cap. XIV n. 37), di Sagalassus (n. 40), di Pompei (n. 45), di Aurelia e i Casturrenses (n. 63); e in parte probabilmente anche quelli di Comum e Tridentum (n. 39), dei Vanacini e Mariani (n. 46), di Falerio e Firmum (n. 49), se, come sembra, le controversie tra i due comuni riflettevano anche Roma.

<sup>3</sup> Son da riferire qui le controversie interne di Adramyttium (Cap. XIV n. 22), di Puteoli (n. 24. 41), di Pompei (n. 26) e di Athenae (n. 36).

<sup>4</sup> Sono i casi di Pergamum (Cap. XIV n. 20), di Githium (n. 23), di Oropus (n. 25), di Tyrus (n. 28), di Histonium (n. 52), di Aezani (n. 57), di Daulis (n. 58), dei *pagani rivi Larensis* (n. 62).

una doppia specie: nell'arbitrato compromissario la convenzione o contratto, onde le parti s'accordano nella scelta dell'arbitro, determinano l'obbietto della controversia, il luogo e il tempo del giudizio e la stipulazione della pena (*compromissum-receptum*); nell'arbitrato per mezzo di giurato, la domanda al magistrato d'un giudice arbitro, designandone la persona (*iudicis arbitrive postulatio, datio*). In quello del diritto pubblico esso è meno formale; e per alcune intime analogie che abbiám visto esservi tra l'arbitrato internazionale e il compromissario, e il federale amministrativo e quello per giurato, si può in certo modo dire che, come l'internazionale muove dal compromesso delle parti nello scegliere Roma per arbitra, il federale e l'amministrativo partono invece da un ricorso delle medesime allo Stato. Ma appunto perchè in questo campo valgono più le consuetudini diplomatiche che non le norme fisse di diritto, e alle parti è lasciata maggiore libertà nella scelta del modo per procurare l'arbitrato, così siffatta distinzione non va ammessa in tutto il suo rigore. Nella stessa guisa che, da una parte, il protettorato di Roma spesso nel fatto non diversifica molto dal potere egemonico e governativo, e dall'altra comuni e città suddite e alcune volte operano come se fossero Stati indipendenti o alleati, i due modi diversi sono comuni agli uni e agli altri. E per essere più chiari, chiamiamo ricorso quell'atto, con cui una delle parti o tutte e due, contemporaneamente o successivamente, senza un accordo preliminare, invocano l'arbitrato;<sup>1</sup> laddove il

<sup>1</sup> In una delle varie fasi che ebbe il conflitto tra Carthago e Massinissa (Cap. XIII n. 12), Gulussa, figlio di Massinissa, si rifiutò, invitato, di discutere nel senato romano in contraddittorio coi rappresentanti di Carthagine, adducendo come ragione o forse come pretesto, che il padre non era stato innanzi avvertito del ricorso da quella presentato (Liv. 42, 23 seg.).

compromesso suppone, come nel diritto privato, appunto la stipulazione di un tale accordo.

Nel diritto greco.

Non v'è che il diritto pubblico greco, il quale mostri un vero e formale compromesso a fondamento dell'arbitrato internazionale. Quando questo, o qualsivoglia altro mezzo giudiziale di soluzione della vertenza, non era già stabilito in un trattato di pace o altro che fosse,<sup>1</sup> la proposta d'un tal mezzo (τὰ διάφορα δίκη λύσειν) poteva bensì esser fatta da un terzo Stato amico, e la soluzione avvenire o per una semplice mediazione sua, ovvero col procedere alla scelta di un arbitro.<sup>2</sup> Ma più frequente era l'uso che l'iniziativa venisse da una delle parti, mediante una formale deliberazione del popolo, almeno negli Stati retti a democrazia, e comunicata all'altra in via diplomatica.<sup>3</sup> E la deliberazione soleva contenere, o la proposta generale dell'arbitrato, lasciandosi all'altro litigante la designazione dello Stato arbitro,<sup>4</sup> o pure appunto questa concreta designazione.<sup>5</sup> Se lo Stato designato accettava, si procedeva allora alla stipulazione del compromesso (ἐπιτροπή, ἐπιτροπή δίκης), nel

<sup>1</sup> Frequenti erano questi casi fin da' tempi più antichi in Grecia, come si può vedere, a mo' d'esempio, in Tucidide, 1, 78. 143; 18. 79; 7, 18 (cfr. GILBERT, *Griech. Staatsalterthümer* 2 p. 391 segg.).

<sup>2</sup> La controversia tra Athenae e Platea da una parte, e la lega Beotica dall'altra, è risolta per la mediazione di Corinthus (HEROD. 6, 108); quella tra Siracusa e Hippocrates di Gela, per opera di Corinthus stessa e Corcyra (HEROD. 7, 54). Frequentissimi sono gli esempi di mediazioni conducenti a un vero arbitrato (cfr. MEIER, *Privatschiedsrichter* etc. p. 41-44).

<sup>3</sup> THUCID. 1, 28, 34. 39; 7, 18. XENOPH. *hist. Gr.* 7, 4, 1. PAUS. 3, 9, 11; 4, 5, 2. CAUER, *Del. inscr. gr.* n. 120.

<sup>4</sup> Così avvenne, p. e., nel conflitto tra Athenae e Sparta, il quale condusse alla guerra del Peloponneso (THUCID. 1, 144; 2, 145).

<sup>5</sup> Nella controversia tra Corcyra e Corinthus, i Corcirei proposero a questa come arbitro o uno Stato del Peloponneso, su cui era da convenire, ovvero l'oracolo di Delphi (THUCID. 1, 28).

quale, al pari che nell'arbitrato privato, le parti nominavano l'arbitro, conferendogli pieni poteri, promettendo di rispettarne la sentenza; e nel medesimo tempo si stabiliva come dovesse essere costituito il tribunale, depositandosi talvolta nelle mani dello stesso arbitro o di un terzo la cosa controversa, ovvero aggiungendo una *stipulatio poenae*, pel caso di non osservanza della sentenza.<sup>1</sup>

Le condizioni speciali, in cui si trovarono gli Stati della Grecia e dell'Asia rispetto a Roma, e tra i quali soltanto si svolse, com'è stato innanzi osservato,<sup>2</sup> l'arbitrato internazionale romano, non consentivano che essi seguissero in ogni parte questo procedimento proprio del loro diritto pubblico. Con gli eserciti romani occupanti quelle regioni, con le guerre più o meno apertamente tendenti alla conquista, con la protezione che quegli Stati venivano di continuo domandando e ottenendo dalla potenza romana nelle loro discordie ed ostilità, essi non solo non erano del tutto liberi nella scelta dell'arbitro, ma, appunto per effetto della preponderanza di Roma, erano piuttosto indotti ad invocare, ciascuno per sè, il giudizio di lei, che a

Nel diritto romano: —

per l'arbitrato internazionale; —

<sup>1</sup> Quando fra Athenae e alcuni esuli di Oropus sorse una vertenza, i Tebani, entrati come mediatori e proponenti un arbitrato, ottennero in deposito la città stessa di Oropus, finchè la vertenza non fosse risolta (XENOPH. *hist. Gr.* 7, 4, 1. DIOD. 15, 76). Nella lite tra Latos e Olus, ognuna delle città si obbligò di pagare 10 talenti come pena (CAUER, *Del. inscr. gr.* n. 120). Quanto alla costituzione del tribunale arbitrale, il modo più comune era quello, che lo Stato arbitro delegasse il giudizio a una commissione, la quale si recava sul luogo della controversia; ma potevano anche esser delegati tribunali speciali, come fu nella vertenza tra Sparta e Messene (Cap. XIII n. 16), o pure la stessa assemblea popolare dello Stato arbitro, come fu, p. e., in quella tra Melos e Kimolos (CAUER, *op. cit.* n. 58). Non rari però sono anche i casi, che ad arbitri sieno scelti dei cittadini di altri Stati. (cfr. MEIER e GILBERT II. cc.).

<sup>2</sup> Capitolo IV p. 54 segg.

conchiudere tra loro spontaneamente un compromesso. Ei non v'è che qualche raro caso, <sup>1</sup> in cui, per altro, neanche con certezza si può dire che vi sia stato un formale compromesso delle parti. In tutti gli altri si sogliono tenere due vie, o col partire l'iniziativa da una di esse, seguita poi dall'altra, ovvero contemporaneamente da tutte e due. Ora si ricorre al capo dell'esercito romano che trovasi sul luogo, e questo talvolta in via preliminare discute anche la questione (per esempio, nella dieta di qualche confederazione di Stati ellenici), ma finisce sempre per rinviare i ricorrenti al senato (*integra res ad senatum reicere*).<sup>2</sup> Ora invece s'invisano direttamente ambasciatori al senato, il quale d'ordinario li ammette a una discussione, e poi, o delibera immediatamente sul caso, ovvero manda dei commissari.<sup>3</sup> Se si volesse coordinare questo compromesso ai trattati internazionali in genere, si potrebbe paragonarlo a quelli di natura transitoria, conchiusi per lo più con lo scopo di ottenere il soccorso di Roma in guerra. Come in questi manca il carattere sinallagmatico o il consenso formale delle parti, e all'atto unilaterale di esse segue l'altro simile

<sup>1</sup> È quello della controversia tra Cnossus e Gortyna (Cap. XII n. 4); Polibio (23, 15) accenna vagamente ad un accordo preso tra le due città, per invocare l'arbitrato dei commissari, che il senato romano avea inviato in Grecia a comporre altri dissidi tra quegli Stati.

<sup>2</sup> Così fu nella controversia tra Delphi e Amphissa, Myon e Anticyra (Cap. XII n. 1), in quella tra Antiochus III ed Eumenes II (n. 2), in cui dinanzi al proconsole Cn. Manlius Volso le parti discutono, e in quella tra Sparta e la lega Achea (n. 3), per la quale il console M. Fulvius Nobilior indice una riunione del *concilium* in Elis, persuadendo le parti ad inviare ambasciatori al senato.

<sup>3</sup> Questo procedimento si osserva nei conflitti tra Sparta e Megalopolis (Cap. XII n. 5), tra Athenae e i Delii (n. 6), tra Athenae e Oropus (n. 7), tra Melitaea e Narthacius (n. 8), Samos e Priene (n. 9), Hierapytna e Itanos (n. 10).

di Roma;<sup>1</sup> del pari questo consenso può non esservi, tanto tra gli enti politici richiedenti l'arbitrato, quanto tra essi e lo Stato arbitro. Così, nell'invio che essi fanno, d'accordo o senza, di legati per tal fine a Roma, si ha un quasi *compromissum*; e nel fatto che Roma li accoglie e giudica immediatamente, o manda dei commissari, si ha un quasi *receptum*. Questo carattere del compromesso pubblico, conseguenza della preponderanza di Roma sugli Stati indipendenti, si rileva ancor più rispetto ai federali e ai comuni, o alle città suddite.

Ogni più lontano accenno a un compromesso, manca nei casi di arbitrato federale. Se si eccettui quello sì singolare riguardante la contesa tra Aricia e Ardea,<sup>2</sup> in cui i legati delle due città sono ammessi dai consoli a perorare la propria causa nei comizi, il modo più ordinario è, che, come nella maggior parte dei conflitti internazionali, gli Stati contendenti mandino rappresentanti al senato in Roma, i quali anche qui sono ammessi, come è naturale, alla discussione.<sup>3</sup> La qual cosa trova la sua spiegazione soprattutto in due circostanze: nell'essersi questo arbitrato applicato specialmente tra Stati alleati dell'Italia, dove l'istituzione si era, meno che in Grecia, svolta sull'esempio dell'arbitrato privato compromissario; ma più ancora nel sentirsi quegli Stati, assai più degli indipendenti greci, sotto l'alto po-

per l'arbitrato federale; —

<sup>1</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 591. 1158 seg.

<sup>2</sup> Capitolo XIII n. 11.

<sup>3</sup> È dubbio se in una, la quarta, delle fasi che ebbe la controversia tra Sparta e Messene (Cap. XIII n. 16), questi Stati abbiano direttamente, ovvero per mezzo del governatore della Macedonia, invocato l'arbitrato di Roma; certamente lo chiesero mediante legati nell'ultima di quelle fasi. Un procedimento simile è attestato pure circa il conflitto tra Carthago e Massinissa (n. 12), Pisae e Luna (n. 14), Genua e i Viturii (n. 18), tra Iuba I e Leptis Magna (n. 19); per gli altri della stessa specie (n. 13. 15. 17) si può ritenere siccome molto probabile.

tere governativo del senato romano. Per loro quindi un compromesso vero non avrebbe avuto significato, sicchè non rimaneva altra via oltre quella del ricorso.

per l'arbitrato amministrativo.

È chiaro poi che questa via doveva essere la sola possibile nelle controversie amministrative, essendo maggiore nei comuni e nelle città suddite, che non fosse negli Stati alleati, l'autorità governativa di Roma. E come per regola possono in questo campo esercitare l'arbitrato, tanto il senato, quanto l'imperatore e i governatori delle provincie,<sup>1</sup> così il ricorso può esser presentato e all'uno e agli altri. Rispetto al senato, esso ha luogo nel modo medesimo che si è osservato nelle controversie internazionali, cioè per mezzo di rappresentanti delle parti.<sup>2</sup> E benchè prove esplicite non sempre vi siano, non v'è ragione per dubitare che nella stessa guisa si sia proceduto nel ricorso all'imperatore: ciò che non esclude, per altro, la probabilità che nelle provincie le parti si siano talvolta servite, come una specie d'intermediari, dei governatori.<sup>3</sup> Qui il ricorso ha una certa

<sup>1</sup> Non vi sono che due casi, i quali in certa guisa si possono riguardare siccome eccezione a questa regola: quello delle discordie intestine di Pompei (Cap. XIV n. 26), a comporre le quali è chiamato arbitro il patrono del comune, e non lo Stato; e l'altro di Histonium in contesa con un privato per questione di confini (n. 52), nel qual caso le due parti procedono a un regolare compromesso, e arbitro è parimente un privato.

<sup>2</sup> Nella controversia tra Oropus e pubblicani (Cap. XIV n. 25), la città manda al senato tre legati; in quella tra Tyrus e pubblicani (n. 28), Tyrus fa altrettanto, e così pure in quella di Puteoli (n. 24) legati del senato e del popolo sono ammessi nel senato romano a far valere le proprie ragioni. Che una simile pratica si sia seguita anche nei casi di Pergamum (n. 20), di Reate e Interamna (n. 27) etc., non vi può essere dubbio.

<sup>3</sup> Per due casi soltanto sono menzionati dei legati spediti dalle parti all'imperatore: per quello tra i Vanacini e i Mariani (Cap. XIV n. 46), e per l'altro tra Firmum e Falerio (n. 49); per tutti gli altri manca ogni

analogia con la *supplicatio* dei primi tempi dell'Impero, riguardo precipuamente alla giurisdizione civile. Il fondamento almeno è lo stesso. Come in questa la *cognitio* dell'imperatore è chiesta massime nel caso che il magistrato competente rifiuti alle parti l'appello;<sup>1</sup> così nella giurisdizione amministrativa, e particolarmente nell'arbitrato per litigi di confine, il suo giudizio è invocato, quando le autorità locali per qualsivoglia motivo non giudichino. Dubbio è, per contrario, in qual modo le parti abbian fatto ricorso all'imperatore; quantunque nulla si opponga ad ammettere, che si siano servite di legati speciali, o di avvocati o simili, dei comuni.<sup>2</sup>

indicazione. Una sola volta, nella controversia tra Comum e i Bergalei e tra Tridentum e gli Anauni (n. 39), l'imperatore giudica in conseguenza di una delazione. Forse vi fu ricorso a lui nel caso di Caesarea e Gigarta (n. 65), in cui giudicò un procuratore, e in quello di Aurelia e i Casturenses (n. 63).

<sup>1</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>a</sup> p. 975 seg.

<sup>2</sup> Di questi rappresentanti sarà discorso più oltre. Qui vuoi osservare, non esser certo se nel caso di Adramyttium (Cap. XIV n. 22) il ricorso sia stato rivolto al senato o al governatore della provincia; come anche nell'altro di Cierium e Metropolis (n. 31), se all'imperatore o al governatore. Certamente vi fu ricorso al governatore nelle controversie tra i Patulcenses e i Galillenses (n. 21), tra Githium e cittadini romani (n. 23), tra Nedinum e Corinijum (n. 30), tra Onaeum e Nerate (n. 32), tra due città della Dalmazia non nominate (n. 33), tra i Sapuates e i Lamatini (?) (n. 34), tra Pituntum e Nerate (n. 35), tra Tergeste e i Rundictes (n. 38), tra i Patulcenses e i Galillenses (n. 43), tra Asteria e Alveria (n. 44), tra Dium e Oloosson (n. 54), tra Sartei e un luogo della Mauretania (n. 56), tra Aezani e privati (n. 57), tra Daulis e un privato (n. 58), tra Igilgili e i Zimizes (n. 59), tra i *pagani rivi Larensis* e una proprietaria (n. 62), tra Salviae e Stridon (n. 64). D'altra parte, è ben probabile, che il ricorso abbia avuto luogo nelle forme proprie della procedura civile, quando la lite era tra comuni e privati, come nei casi di Githium e di Daulis.

Allato a questa forma del ricorso, e appunto rispetto all'arbitrato dei governatori, vi sono non pertanto dei casi, in cui è espressamente detto, l'arbitro essere stato costituito per compromesso (*ex conventione, ex consensu*).<sup>1</sup> È cosa facile il pensare, che qui il compromesso delle parti abbia avuto per obbietto la designazione del governatore come arbitro, siccome era presso gli Stati greci. Ma ove si ponga mente che qui si tratta di *iudices* (arbitri) *dati* dal governatore, e che l'arbitrato consiste principalmente nella delegazione da lui data a quelli, è chiaro che la *conventio* debba riferirsi piuttosto alla scelta dei giudici; nello stesso modo che a un dipresso avviene nei giudizi civili, quando le parti designano al pretore l'arbitro giurato, e il pretore stesso lo nomina. Cosiffatta *conventio* non tien luogo quindi di un formale *compromissum*, ma è una specie di *postulatio arbitri* in materia amministrativa. Vero compromesso non si ha che nella controversia tra il municipio di Histonium e un privato, e questo non solamente è conchiuso secondo le norme dell'arbitrato privato, ma è anche accompagnato dal giuramento dell'arbitro.<sup>2</sup>

Rappresentanti  
delle parti.

Il diritto privato riconosce tre specie di rappresentanti delle parti nei giudizi arbitrali compromissari: rappresentanti legit-

<sup>1</sup> Così, nella terza fase della vertenza per ragion di confini tra Nedium e Corinium (Cap. XIV 30): *iudex datus ex conventione eorum* (delle città) *ab* (segue il nome del governatore della Dalmazia); in quella, per lo stesso motivo, tra due città non nominate della medesima provincia (n. 33): *iudices dati ex conventione a* (nome del governatore); nell'altra simile tra Dium e Oloosson (n. 54): *ex conventione ipsorum*, dove il nome del governatore è sottinteso; e finalmente in quella tra i Nattabutes e forse la città di Calama (n. 60): *ex consensu utrarumque partium*.

<sup>2</sup> *C. Helvidius Priscus arbiter ex compromisso inter Q. Tillium Erylum, procuratorem Tilli Sassi, et M. Paquium Aulanium actorem municipi Histoniensium utris(que) praesentibus iuratus sententiam dixit etc.* (Cap. XIV n. 52).

timi, che tengon luogo delle parti per loro incapacità, come tutori, curatori e simili; tali che assumono su di sé il compromesso come procuratori; e tali che in qualità di avvocati assistono le parti nel processo.<sup>1</sup> Questa distinzione non può naturalmente trovar riscontro nel diritto pubblico, il quale non ammette che una sola specie di rappresentanti; quelli cioè che delle parti sono espressamente delegati per un determinato negozio. Il principio della incapacità delle persone giuridiche a sostenere un processo civile, per la quale, come è noto, esse han bisogno di un rappresentante (*actor, syndicus*) rivestito dei soliti diritti del procuratore,<sup>2</sup> non potrebb'essere qui applicato, perchè diversa è la sfera, in cui si muovono e Stati e comuni, o città suddite. Se il compromesso stipulato da questi è una specie di trattato internazionale, come il loro ricorso è un puro atto amministrativo; se tutto il processo arbitrale pubblico entra nel campo della politica estera e interna di Roma, e il giudizio che questa emana è un atto più di politica internazionale e nazionale, che di vera giurisdizione; è chiaro che altre debbano essere le norme regolatrici della rappresentanza di quegli enti. E per quanto i comuni e le città suddite abbiano rapporti politici con Roma, sostanzialmente diversi da

<sup>1</sup> Alla distinzione tra procuratori ed avvocati accenna chiaramente Ulpiano (Dig. 4, 8, 31): « et ideo si arbitrum quis corruptit vel pecunia vel ambitione, vel *advocatum* diversae partis, vel aliquem ex his, *quibus causam suam commiserat*, ex doli clausula poterit conveniri etc. ». Al procuratore accennano così Paulo (Dig. 4, 8, 32, 18), come il nostro caso di Histonium (Cap. XIV n. 52); al vero rappresentante legittimo, lo stesso Ulpiano (Dig. 4, 8, 27, 4, 5) e Giuliano (Dig. 4, 8, 49 pr.). Sulle analogie tra questi rappresentanti e quelli della procedura civile, come sulle varie questioni cui dà luogo la rappresentanza specialmente dei procuratori, vedi WEIZSAECKER, *Das röm. Schiedsrichteramt etc.* p. 36 segg.

<sup>2</sup> SAVIGNY, *System des heutig. röm. Rechts etc.* 2 p. 295 segg.

quelli degli Stati indipendenti e federali, pure tali norme sono in genere quelle del diritto internazionale.

Ora, secondo tali norme, nella stessa maniera che, nel concludere dei trattati, Roma ammette per sè medesima il diritto di farsi rappresentare, oltre che dal magistrato, da ogni suo cittadino legittimato per quel tal caso,<sup>1</sup> così pure non pone altra condizione pei rappresentanti dello Stato estero amico o alleato, o del comune e della città suddita, se non il mandato *ad hoc*.<sup>2</sup> Come gli ambasciatori che vengono a Roma per concludere trattati o per altri pubblici negozi, anch'essi son detti in generale *legati* (πρεσβευται).<sup>3</sup> E al pari di quelli sono ricevuti dai consoli o pretori,

<sup>1</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 1<sup>o</sup> p. 246; 2<sup>o</sup> p. 687; 3<sup>o</sup> p. 592. 1148.

<sup>2</sup> Questa condizione appare, oltre che implicitamente dal nome di *legati*, usato per tali negozi pubblici, anche dal caso della controversia tra Cartago e Massinissa (Cap. XIII n. 12). Il giorno, in cui i legati di Cartagine discutono sulla quistione nel senato romano, essendo presente Gulussa figlio di Massinissa, ed invitato a difendere le ragioni del padre, egli: « neque sibi facile esse dixit de his rebus agere, de quibus nihil mandati a patre haberet » (Liv. 42, 24, 2). Che dei tre legati spediti da Oropus al senato (Cap. XIV n. 25), uno, il capo, abbia la qualità speciale di *socius* o di amico di Roma, è un caso eventuale, che non può essere argomento, per ammettere una particolare condizione richiesta da Roma.

<sup>3</sup> Così quelli degli Stati indipendenti nelle controversie tra Sparta e la lega Achea (Cap. XII n. 3): POLYB. 23, 11. 12. 13; 24, 4. PAUS. 7, 9, 4. 5. DIOD. 29, 17; tra Athenae e i Delii (n. 6): POLYB. 32, 17; tra Athenae e Oropus (n. 7): CIC. *de or.* 2, 37, 155; *Tuscul.* 4, 3, 5. GELL. 6 (7), 14. PAUS. 7, 11, 3. PLUT. *Cato mai.* 22; tra Melitaea e NARTHACIUS (n. 8): *Bull. de corr. hellen.* VI p. 356 A lin. 15; tra Samos e Priene (n. 9): C. I. Gr. 2905 F lin. 1. 4. 7. Del pari i rappresentanti degli Stati alleati nelle controversie tra Aricia e Ardea (Cap. XIII n. 11): LIV. 3, 72, 3; tra Cartago e Massinissa (n. 12): LIV. 34, 62; 42, 23, 1. 2. 24, 4. 6. POLYB. 32, 2, 5; tra Pisae e Luna (n. 14): LIV. 45, 13, 10; tra Sparta e Messene (n. 16): TAC. *ann.* 4, 43. DITTENBERGER, *Sylloge* n. 240 I lin. 5 12. 24

introdotti al senato, nell'Impero anche al principe, e presentano le loro comunicazioni scritte o verbali.<sup>1</sup> Nè questa impronta diplomatica è cancellata dal fatto, su cui ritorneremo più oltre, che sovente essi portan seco documenti e prove, e pigliano parte alla discussione innanzi al senato o all'imperatore assistito dal suo consiglio; per modo che potrebbero ritenersi piuttosto siccome avvocati o rappresentanti legali delle parti.<sup>2</sup> Imperocchè d'or-

II lin. 31; tra Genua e i Viturii (n. 18): C. I. Lat. V 7749 lin. 46; tra Iuba I e Leptis Magna (n. 19): *bell. Afric.* 97. E finalmente, allo stesso modo son chiamati i rappresentanti dei comuni e delle città suddite nelle liti tra Oropus e pubblicani (Cap. XIV n. 25): BRUNS, *Fontes* etc. p. 162 lin. 18 seg.; di Puteoli (n. 41): TAC. *ann.* 13, 48; tra Vanacini e Mariani (n. 46): C. I. Lat. X 8038 lin. 19 seg.; tra Falerio e Firmum (n. 49): C. I. Lat. IX 5420 lin. 28 segg. Sul titolo di *defensores* e *actores* in luogo di *legati*, vedi la nota 2; sui *defensores* delle città, CHÉNON, nella *Nouvelle Revue historique de droit* etc. 1889 p. 321 segg. 515 segg.

<sup>1</sup> Intorno a queste consuetudini diplomatiche, che pei nostri rappresentanti risultano indirettamente dalla discussione cui erano ammessi ad assistere nel senato, e dall'esser loro consegnati il senatoconsulto o l'atto imperiale relativi alla soluzione della controversia, danno luce principalmente i luoghi di Polibio (6, 13), Tacito (*ann.* 1, 79; 12, 10; 13, 48; 14, 17; *hist.* 4, 45, 51) e Dione Cassio (52, 31; 60, 17; 60, 17; 68, 9. 10; 69, 15). L'uso era, che il senato ricevesse gli ambasciatori degli Stati amici ed alleati in un luogo di sue radunanze solite nella città, quelli di Stati in guerra con Roma o non ancora riconosciuti, fuori la città (MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 1155). L'atto con cui Domiziano sentenza nella controversia tra Falerio e Firmum (Cap. XIV n. 49) è dato da Albano, dove pare che abbia avuto luogo il giudizio.

<sup>2</sup> Raro è il caso, che in luogo di *legati* si usi per essi altro nome. *Defensores* sono chiamati i rappresentanti di Lamia e Hypata nella controversia (Cap. XIV n. 55) risolta da Traiano; *actor* è detto il rappresentante del municipio d'Histonium nella vertenza con un privato (n. 52), *ἔδικοι* (*defensores, actores*) si dicono quelli della città di Daulis, anche in una lite con un privato (n. 58), e *σύνδικοι* in quella tra Athenae e suoi contribuenti (n. 36). Questi non sono diversi dei *σύνδικοι* dei giudizi arbitrari

dinario il giudizio non si fa in Roma, ma nel luogo stesso della controversia, e il loro mandato in sostanza è quello d'invitare lo Stato ad un giudizio arbitrale, pur fornendo ad esso schiarimenti e notizie sulla questione. Ai comuni e alle città suddite mancando, certo, un vero carattere politico, i loro rappresentanti non si possono considerare alla stessa stregua degli ambasciatori di Stati indipendenti e anche di federali. Infatti essi non godono, come questi, nè della speciale protezione secondo il diritto internazionale, nè del pubblico alloggiamento e dei doni dell'ospitalità.<sup>1</sup> Non pertanto il loro officio non è dissimile da quello degli ambasciatori, come lo stesso è il titolo lor dato di *legati*, e il medesimo dovette essere il diritto nei comuni e nelle città suddite di farsi liberamente rappresentare innanzi al governo in Roma. Che, soprattutto nelle provincie, l'invio di tali o simili legati sia dipeso da una permissione del governatore,<sup>2</sup> non sembra che si possa provare. Con ciò si sarebbero resi frustranei non solo l'arbitrato amministrativo, istituzione di grande utilità pratica, ma in generale l'alto potere governativo e di vigilanza del senato e dell'imperatore

pubblici negli Stati greci (MEIER, *Die Privatschiedsrichter* etc. p. 45 seg.). E come i nostri documenti sono di un tempo, in cui i *defensores* e gli *ἐκδικτοί* non erano ancora divenuti magistrati stabili delle città provinciali (cfr. MARQUARDT, *Röm. Staatsverw.* 1<sup>3</sup> p. 214 seg.), è chiaro che essi sono da considerarsi come delegati straordinari, quali ambasciatori e insieme avvocati. Lo stesso è a dire degli *actores* (cfr. DE RUGGIERO, *Dizion. epigr. di antichità Rom.* I p. 68 segg.).

<sup>1</sup> CIC. *de harusp.* 16, 34. 35. PLUT. *quaest. Rom.* 43 cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 1198. È notevole, infatti, che nei casi da noi raccolti non è mai fatta menzione di *publicum hospitium* e di *munera* dati, per ordine del senato, dal questore a simili legati, laddove ciò non è infrequente riguardo a quelli di Stati alleati.

<sup>2</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 742.

sui governatori. Oltrechè, sia nei casi da noi raccolti, sia in altri nei quali ricorrono invii di rappresentanti di comuni e città suddite a Roma, non è mai fatto cenno di una tale permissione.<sup>1</sup> Essa non appare neanche nelle stesse diete provinciali, quando dai delegati della provincia si formulano perfino delle querimonie contro il governatore, o si decretavano ambascerie in genere al senato o all'imperatore.<sup>2</sup> — Il numero dei legati varia, non sono in genere meno di due.<sup>3</sup>

L'azione arbitrale del senato si manifesta in due modi: sia con una deliberazione contenente la soluzione della controversia, o, in generale, un provvedimento relativo ad essa, sia con una deliberazione, per la quale il giudizio intero è affidato ad altri Stati, a magistrati romani o a speciali commissari; per lo più fornendoli di istruzioni, talvolta anche riserbando il senato la ratifica della sentenza. Di questi due modi, il secondo è, d'ordinario, più frequente del primo, specialmente quando la controversia riguarda confini, occupazione di territorio e simili; ma di esso si dirà poi.

Giudizio diretto  
del senato.

Giudica invece il senato stesso, o quando ha innanzi questioni diverse da quelle, per le quali non è necessaria la presenza di giudici sul luogo; oppure in questo caso medesimo, se però la vertenza sia stata già giudicata sul luogo da suoi commissari o arbitri delegati, e, risorta, non occorra altro che confermare o mo-

<sup>1</sup> Così, p. e., CIC. *Verr.* 1, 35, 90; 2, 4, 10. c. 59, 146 seg. *bell. Hisp.* 42. LIV. 41, 8, 5. *Legati* di comuni o città, e della stessa dieta provinciale all'imperatore, sono spesso ricordati nelle lapidi, con la indicazione del nome dell'imperatore (C. I. Lat. II 4055. 4201. — III 1423. — VIII 27 = 11025. — IX 4976. — X 7507 add. cfr. V 532 II lin. 22); altri non hanno questa indicazione, ma si può ben supporre che essi siano stati inviati anche a lui (C. I. Lat. III 1562. 5031 — XII 1750).

<sup>2</sup> MARQUARDT, *Röm. Staatsverw.* 1<sup>3</sup> p. 508 seg.

dificare la sentenza da essi pronunciata. Così, nel lungo conflitto tra Sparta e la lega Achea, sorto per l'occupazione della città di Las<sup>1</sup> tentata da Sparta, ma che nel fondo nasceva dal non volere Sparta rimanere in quella lega, potè il senato romano emanare direttamente una sentenza, senza bisogno di arbitri spediti sul luogo. E fu soltanto per l'ambiguità di essa, o per la subdola interpretazione datavi dagli Achei, che, rinnovellatasi la controversia, il senato si servì di commissari. Nell'ultima fase però è desso che pronunzia la sentenza, e probabilmente su proposta di quelli.<sup>2</sup> — Anche la controversia tra Athenae e i Delii<sup>3</sup> potè essere risolta in Roma, perchè essa riguardava una questione non tanto di fatto quanto di diritto internazionale; se cioè la lega Achea avesse il diritto di giudicare nella vertenza sorta, in quanto che i Delii, emigrati dalla loro patria dopo che Atene l'ebbe occupata, volevano rivendicare i beni che vi avevano lasciati. Si trattava quindi di applicazione e insieme di interpretazione del trattato, che univa in alleanza Atene e quella lega, e che stabiliva la giurisdizione da seguirsi nei processi privati tra cittadini degli Stati uniti da quel patto. — Nella controversia tra Athenae e Oropus,<sup>4</sup> per invasione e saccheggio compiuti da quella nel territorio di questa, il senato, a cui si appellano gli Oropii, delega prima il suo arbitrato alla città di Sicione, che condanna in contumacia gli Ateniesi a una multa. Ma, avendo questi fatto ricorso a Roma, il senato giudica e diminuisce la misura della multa inflitta. — Riusciti vani gli arbitrati di altri Stati greci, come Samos, Colophon e Magnesia, nella vertenza

<sup>1</sup> Capitolo XII n. 3.

<sup>2</sup> Tra le due versioni, l'una che essa sia stata pronunziata dai commissari (Paus. 7, 9, 5), l'altra, dal senato direttamente (Liv. 39, 48), sembra più accettabile la seconda.

<sup>3</sup> Capitolo XII n. 6.

<sup>4</sup> Capitolo XII n. 7.

per possesso di territorio tra Melitaea e Narthacius,<sup>1</sup> il senatoconsulto, emanato dopo avere udito i legati dei due Stati, conferma le sentenze conformi di quegli arbitri a favore di Narthacius; tanto più che esse corrispondevano a un giudizio simile, già qualche tempo innanzi pronunziato sul luogo dal proconsole Flaminio. — Un altro senatoconsulto risolve anche la controversia tra Samos e Priene,<sup>2</sup> dopo i due arbitrati, di Lisimaco, re di Tracia, e di Rodi, e probabilmente anche quello delegato dal senato al proconsole Volso, e da questo, sua volta, subdelegato ad altra città greca; per ricorso di Priene al senato romano, questo sentenza, confermando il giudizio di Rodi favorevole al ricorrente. — Parecchie volte si rinnovò pure il conflitto tra Sparta, Stato alleato di Roma, e Messene, città suddita, pel possesso di un così detto *ager Dentelates*.<sup>3</sup> Nell'età repubblicana, prima furono arbitri Filippo di Macedonia e Antigono, forse Dosone, poscia il senato romano, che delegò il proprio arbitrato alla città di Mileto. Nell'Impero, un primo giudizio fu pronunziato dal governatore dell'Achaia; quindi, sotto Tiberio, dal senato stesso, che confermò le precedenti sentenze a favore di Messene. — Dopo che per ben due volte il senato avea delegato il suo giudizio nella controversia tra Carthago e Massinissa,<sup>4</sup> non essendosi la prima volta nulla risoluto dai delegati, e la seconda rimessa dai medesimi al senato la decisione, questo discusse e probabilmente giudicò; ma una lacuna nella fonte<sup>5</sup> non ci fa sapere il tenore della sentenza. — Il processo amministrativo

<sup>1</sup> Capitolo XII n. 8.

<sup>2</sup> Capitolo XII n. 9.

<sup>3</sup> Capitolo XIII n. 16.

<sup>4</sup> Capitolo XIII n. 12.

<sup>5</sup> Liv. 43, 3, 5 segg.

tra la città di Tyrus e i pubblicani, <sup>1</sup> è del pari discusso, al principio dell'Impero nel senato, presenti i legati della città e l'avvocato dei pubblicani; ma, in quel giorno almeno, nulla fu risoluto. — La medesima cosa fu della controversia tra Reate e Iteramna Nahars, <sup>2</sup> già affidata ai consoli negli ultimi anni della Repubblica, e risorta nell'Impero. In questa seconda fase il senato accolse i legati, non solo delle due città più interessate alla deviazione del Velino, ma anche d'altre vicine; niuna soluzione però è detto essere allora avvenuta.

Delegati del senato

La delegazione in genere del giudizio arbitrale è affatto propria del diritto pubblico: l'arbitro privato, accettato che abbia il suo ufficio dalle parti, mediante il *compromissum-receptum*, non può per regola farsi sostituire da altri, nè aggregarsi altri nelle sue funzioni, che non sia stato già designato in quel contratto. <sup>3</sup> Parta esso dal senato, dall'imperatore o dallo stesso governatore della provincia, sempre si fonda sul principio già esposto innanzi, che l'arbitrato pubblico è una funzione di Stato più o meno simile alla giudiziaria, e perciò, come ogni altro potere, può essere obbietto di un mandato per parte di chi ne è investito. — Nel senato la delegazione avviene sempre mediante una deliberazione, donde la formula frequente nei documenti epigrafici: *ex senatus consulto* (δόγματι συγκλήτου) e simili. Ha però qualcosa di speciale a seconda della qualità del mandatario, e soprattutto la natura

<sup>1</sup> Capitolo XIV n. 28.

<sup>2</sup> Capitolo XIV n. 27.

<sup>3</sup> Dig. 4, 8, 32, 16. 17. Quasi come un'eccezione a questa regola si può considerare il caso, che, essendo due gli arbitri e non concordi nel giudizio, essi debbano procedere alla nomina di un terzo, proposto loro dal pretore; terzo, che, a quanto pare, non si aggiunge loro come collega, ma si sostituisce e giudica in proprio nome (Dig. 4, 8, 17, 5. 6). Che all'arbitro giurato manchi del pari questa facoltà di delegazione, appena occorre esser ricordato.

condizionata o meno del mandato; in quanto che si hanno propriamente commissari, se esso è condizionato dalla riserva della ratifica della sentenza per parte del senato; delegati arbitri, se quella manca. E, siccome è stato già innanzi osservato, essa per lo più ha luogo per controversie tra Stati indipendenti o federali, comuni o città suddite, a cagione di confini e, in genere, occupazione di territori; <sup>1</sup> ma spesso anche per processi amministrativi, relativi a pagamento di tributo, <sup>2</sup> ovvero per discordie intestine in comuni o città suddite, o tra comuni e città, <sup>3</sup> per deviazione di fiumi e simili, <sup>4</sup> o per cause civili tra città suddite e privati. <sup>5</sup>

Una specie di delegazione, e tra le più antiche è quella conferita agli Anfizioni e a Stati stranieri, secondo le circostanze, talvolta dopo che sia stata tentata altra via di conciliazione. È il sindrio dei *hieromnemones*, o rappresentati di stirpi greche nei grandi Anfizioni di Delphi, che sentenziano una volta, per mandato del senato, forse su proposta del console Manius Acilius Glabrio, a ora quivi presente, quando le città di Amphissa, Myon e

Anfizioni e Stati stranieri.

<sup>1</sup> Appartengono qui le controversie tra Delphi e Amphissa, Myon e Anticyra (Cap. XII n. 1), Antiochus III ed Eumenes II (n. 2), Sparta e la lega Achea (n. 3), Cnossus e Gortyna (n. 4), Sparta e Megalopolis (n. 5), Athenae e Oropus (n. 7), Samos e Priene (n. 9), Hierapytna e Itanos (n. 10), Carthago e Massinissa (Cap. XIII n. 12), Neapolis e Nola (n. 13), Pisae e Luna (n. 14), Ateste e Patavium (n. 15), Sparta e Messene (n. 16), Ateste e Vicetia (n. 17), Genua e i Viturii (n. 18), Iuba I e Leptis Magna (n. 19), i Patulcenses e i Galillenses (Cap. XIV n. 43), nella seconda e terza fase del giudizio.

<sup>2</sup> Così nelle controversie tra Pergamum e pubblicani (Cap. XIV n. 20), e Oropus e i medesimi (n. 25).

<sup>3</sup> Sono, p. e., i casi di Puteoli (Cap. XIV n. 24 e 41), di Adramyttium (n. 22) e di Pompei e Nuceria (n. 42).

<sup>4</sup> È il caso di Reate e Interamna Nahars, per la deviazione del Velinus (Cap. XIV n. 27).

<sup>5</sup> Come nel caso di Githium (Cap. XIV n. 23).

Anticyra occupano parte del sacro territorio di Apollo in Delphi.<sup>1</sup> Uno Stato greco, a noi rimasto ignoto, è arbitro nella controversia tra due altri Stati greci, per delegazione del senato romano, dopo che commissari suoi, mandati colà, non pervengono ad alcuna soluzione.<sup>2</sup> La città di Sicione riceve il mandato di determinare la misura dei danni arrecati dagli Ateniesi agli Oropii, invadendo e saccheggiando il loro territorio, e perciò di comminare una multa, che è pronunciata in contumacia contro gli Ateniesi.<sup>3</sup> La sentenza arbitrale, con cui Rhodos attribuisce a Priene un territorio occupato da Samos, è poscia rescissa da altra sentenza simile, pronunciata, con molta probabilità, da un altro Stato greco, e delegato a ciò dal senato, per mezzo del proconsole Manlius Volso.<sup>4</sup> Due volte la città di Magnesia ha il medesimo mandato, nella questione sorta tra Hierapytna e Itanos, dopo che delegati arbitri, spediti dal senato, aveano già sentenziato a favore di Hierapytna.<sup>5</sup> Al decreto, con cui il console o proconsole L. Mummius restituisce a Messene un territorio contestatole da Sparta, questa fa seguire un ricorso al senato, il quale delega come arbitra la città di Miletos, e questa, mediante un tribunale speciale, giudica parimente a favore di Messene.<sup>6</sup>

Da questi esempi si scorge, innanzi tutto, come ristretto sia il campo entro il quale si esplica questa delegazione del senato. Sono Stati greci o di cultura ellenica, che contendono tra loro,

<sup>1</sup> Capitolo XII n. 1.

<sup>2</sup> È la controversia tra Sparta e Megalopolis (Cap. XII n. 5).

<sup>3</sup> Capitolo XII n. 7.

<sup>4</sup> Capitolo XII n. 9.

<sup>5</sup> Capitolo XII n. 10.

<sup>6</sup> Capitolo XIII n. 16. Un caso analogo si ha nella controversia privata tra la città di Githium e cittadini romani, per la quale il governatore dell'Achaia deferisce il giudizio arbitrale ad Atene (Cap. XIV n. 23).

e son tali anche quelli, a cui il senato affida più o meno pienamente il suo arbitrato. Sono Stati che si trovano ancora nel possesso della loro indipendenza, e di cui Roma, se a mano a mano veniva fiaccando la potenza, non osava però d'un tratto dar bando alle istituzioni nazionali più diffuse e radicate, tra le quali era l'arbitrato internazionale. È il tempo, insomma, in cui questo, esercitato da Roma, entra per la prima volta negli usi della diplomazia romana, e oltre del quale sparisce, quando questi Stati poco di poi son ridotti a provincie romane. Non un rapporto speciale verso di Roma, non una condizione particolare, son necessari nello Stato che la rappresenta in quest'ufficio: basta che esso sia entrato nell'orbita della politica sua e del suo protettorato, e che perciò non sia con lei in guerra. Ed è il senato che conferisce il mandato, giacchè è desso che in questo tempo, nei due ultimi secoli della Repubblica, raccoglie la somma del potere esecutivo, e domina la politica estera di Roma. Inoltre, si vede come d'ordinario il senatoconsulto di invito, spedito allo Stato estero con una epistola d'un console, o, in sua assenza, d'un pretore,<sup>1</sup> suol contenere delle istruzioni. Così, nella controversia tra Athenae e Oropus,<sup>2</sup> il senato prescrive a Sicione, che la sua sentenza debba in ogni caso avere per effetto una multa da infliggersi ad Atene; sicchè l'arbitrato in fondo doveva consistere nello stabilire i danni sofferti dagli Oropii. In quella tra Hierapytna e Itanos,<sup>3</sup> vuole che Magnesia, nel giudicare come arbitra, lasci il possesso del ter-

<sup>1</sup> È il console L. Calpurnius Piso che spedisce, con epistola, il senatoconsulto alla città di Magnesia al Meandro, invitandola ad essere arbitra tra Hierapytna e Itanos (Cap. XII n. 10), e il pretore urbano Q. Calpurnius che fa altrettanto, per invitare Miletos nella controversia tra Sparta e Messene, dopo avere riferito sul ricorso di quest'ultima (n. 16).

<sup>2</sup> Capitolo XII n. 7.

<sup>3</sup> Capitolo XII n. 10.

ritorio in litigio a quella delle due parti, la quale l'avea prima che tra loro si fosse venuto ad ostilità. Del pari, nell'altra tra Sparta e Messene,<sup>1</sup> che Mileto arbitra faccia conservare il possesso nella parte che l'aveva prima dell'arrivo in Grecia del console Mummio. Per modo che, in questi due casi, il giudizio arbitrale si aggirava appunto sulla questione, quali dei due contendenti avesse nell'un tempo e nell'altro il possesso della cosa contestata, e non già sul titolo giuridico del medesimo. La procedura è naturalmente lasciata libera allo Stato mandatario, e suol esser varia, come si è innanzi osservato. Nel caso di Hierapytna ed Itanos, il demos di Magnesia nomina un tribunale composto di 17 arbitri, il quale, presieduto dal neocoro del tempio di Artemide, prima fa dei vani tentativi di conciliazione; indi, dopo una discussione tumultuosa avvenuta nel suo seno, emana la sentenza. In quello poi di Sparta e Messene, l'assemblea popolare di Mileto, trascorso qualche mese dalla delegazione avuta dal senato romano, procede al sorteggio di una commissione di 600 arbitri, la più numerosa che si conosca di tal genere. E questa, costituita in tribunale, stabilisce innanzi tutto alcune norme processuali da seguirsi, tra cui quella, che i rappresentanti o difensori delle parti non potessero prendere la parola più di due volte nella discussione, e che, appena compiuta la loro difesa, si dovesse procedere alla votazione. Che gli Stati esteri siano veri delegati arbitri del senato romano, si vede dal mancare affatto qualunque riserva di ratifica della sentenza per parte del senato stesso.

Magistrati romani.

Spesso il senato delega il giudizio arbitrale a magistrati romani, a quelli, come è chiaro, che sono i supremi, in quanto di diritto sono rivestiti del potere esecutivo. Sono quindi per regola i consoli e i proconsoli, intesi questi non nel senso

<sup>1</sup> Capitolo XIII n. 16.

di governatori delle provincie: almeno non si hanno esempi di delegazioni in persona di pretori o propretori. Due proconsoli, infatti, rivestiti del comando in Italia, decidono le controversie di confine, l'uno tra Ateste e Patavium, nell'anno, 141 a. Cr.,<sup>1</sup> l'altro tra Ateste e Vicetia, nell'anno 135 a. Cr.<sup>2</sup> Ed è un console o forse un proconsole a capo dell'esercito della Grecia, L. Mummius vincitore della lega Achea, che nel 145 a. Cr. o nell'anno di poi, probabilmente per delegazione del senato, pronunzia una prima sentenza nella lunga controversia tra Sparta e Messene.<sup>3</sup> È dubbio del pari, se sia stato un console o un pretore, che giudicò nella vertenza tra pubblicani e la città di Pergamum.<sup>4</sup> Ma certamente furono i due consoli dell'anno 73 a. Cr., M. Terentius Varro Lucullus e C. Cassius Longinus, i delegati nella questione simile tra Oropus e pubblicani,<sup>5</sup> e in quella tra Pompei e Nuceria;<sup>6</sup> fu un console solo, quello chiamato a sentenziare nella controversia tra Reate e Interamna Nahars.<sup>7</sup> E come era uso anche per altri negozi affidati a magistrati,<sup>8</sup> sovente il senato aggiunge a quelli una specie di consiglio, il quale, nel caso p. e. di Pergamum, è composto di trenta e più senatori e non senatori; in quello d'Oropus, di diciassette senatori, e nell'altro di Reate e Interamna Nahars, di dieci, probabilmente anche senatori.

Non è improbabile che in qualcuna di queste delegazioni siano state date delle istruzioni. In due però si vede

<sup>1</sup> Capitolo XIII n. 15.

<sup>2</sup> Capitolo XIII n. 17.

<sup>3</sup> Capitolo XIII n. 16.

<sup>4</sup> Capitolo XIV n. 20.

<sup>5</sup> Capitolo XIV n. 25.

<sup>6</sup> Capitolo XIV n. 42.

<sup>7</sup> Capitolo XIV n. 27.

<sup>8</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 1001 cfr. p. 1168 seg.

chiaro che il mandato fu limitato dalla ratifica del senato, la quale tenne immediatamente dietro al giudizio pronunziato dai magistrati.<sup>1</sup> Essa dovè forse essere anche richiesta nelle altre delegazioni simili, trattandosi di funzioni che non entravano nella sfera costituzionale delle attribuzioni ordinarie dei magistrati.<sup>2</sup> Questa delegazione ha poi una ragione diversa, a seconda della natura speciale dei casi. Nei conflitti di confine, o di occupazione di territorio,<sup>3</sup> dove la presenza dell'arbitro sul luogo era quasi una necessità, una ragione di opportunità consigliava che il mandato fosse conferito a un console o proconsole, che si trovasse appunto a comandare l'esercito romano in regioni più o meno prossime al luogo del conflitto. In quelli invece di altra natura, come, a mo' d'esempio, riguardo a pagamento di tributo o ad ostilità tra comuni,<sup>4</sup> da una parte quella presenza non era indispensabile, e dall'altra, il giudizio arbitrale del senato avendo un carattere più strettamente amministrativo e quasi penale, era naturale che esso

<sup>1</sup> Nel processo, tenuto in Roma innanzi ai consoli e ai rappresentanti delle parti, tra Oropus e pubblicani (Cap. XIV n. 25), i consoli al 14 ottobre dell'anno 63 a. Cr. giudicano, e nella sentenza accennano alla relazione fatta al senato (BRUNS, *Fontes* etc. p. 162 segg. A lin. 29 segg.): *De consilii sententia sententiam tulimus; quod cognovimus, ad senatum referemus, id quod etiam in commentariorum tabulam rettulimus*. E il 16 dello stesso mese, tien dietro il senatoconsulto che conferma la sentenza. In quello tra Pompei e Nuceria (Cap. XIV n. 42), alla relazione, fatta dai consoli al senato, seguono i provvedimenti presi dal medesimo, che certamente doverono esser indicati nel giudizio da essi pronunziato.

<sup>2</sup> Sugli atti dei magistrati e dei legati soggetti alla ratifica del senato vedi MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 1166 segg. cfr. 2<sup>o</sup> p. 693.

<sup>3</sup> Come in quelli tra Ateste e Patavium (Cap. XIII n. 15), tra Sparta e Messene (n. 16), tra Ateste e Vicetia (n. 17).

<sup>4</sup> Tali erano i casi di Pergamum e Oropus in lite con pubblicani (Cap. XIV n. 20. 25), e quello di Pompei e Nuceria (n. 42).

fosse delegato a magistrati, i quali aveano il diritto di convocare e presiedere il senato, e che per conseguenza questo si riserbasse il diritto della ratifica.

Tra i giudizi arbitrali di magistrati, vanno annoverati anche quelli pronunziati dai governatori delle provincie in genere, nell'età repubblicana, e delle provincie senatorie nella imperiale.<sup>1</sup> Se tali giudizi però si debbano considerare siccome effetto di una delegazione esplicita o implicita del senato, ovvero siccome funzione inerente alla competenza di tutti i governatori delle provincie si vedrà nel capitolo che segue, dove si mostrerà come essi potessero anche farsi rappresentare da subdelegati arbitri.

Molto più frequenti che non siano quelli testè indicati, sono i casi, nei quali il senato delega il suo ufficio arbitrale a privati cittadini romani;<sup>2</sup> e di essi, se si eccettuino due, che riflettono discordie intestine nel medesimo comune,<sup>3</sup> tutti gli altri riguardano controversie di confine e di possesso di territorio tra Stati indipendenti e federali, o comuni e città suddite. Nella scelta è seguita la norma osservata per le ambascerie all'estero, specialmente per quelle di carattere temporaneo, per le quali il senato, benchè non abbia obbligo di sceglierli nel suo seno, pure ordinariamente lo fa. E la scelta cade su consolari, pretoriedilici, pedari, di un numero non maggiore di dieci e non mi,

Privati cittadini.

<sup>1</sup> Rispetto a quelli dei governatori delle provincie imperiali, sono meno frequenti, e se ne hanno esempi nelle controversie tra i Patulcenses e i Gallenses (Cap. XIV 21. 43), di Adramyttium (n. 22) e Githium (n. 23).

<sup>2</sup> Ricorrono nelle controversie tra Antiochus III ed Eumenes II (Cap. XII n. 2), Sparta e la lega Achea (n. 3), Cnossus e Gortyna (n. 4), Sparta e Megalopolis (n. 5), Hierapytna e Itanos (n. 10), Carthago e Massinissa (Cap. XIII n. 12), Neapolis e Nola (n. 13), Pisae e Luna (n. 14), Genua e i Viturii (n. 18), Iuba I e Leptis Magna (n. 19), e per le discordie intestine in Puteoli (Cap. XIV n. 24. 41).

<sup>3</sup> Capitolo XIV n. 24. 41.

nore di due, per modo che la commissione sia per lo più presieduta da un console. <sup>1</sup> Le fonti non offrono alcun accenno a un modo speciale di nomina: tutti i commissari si dicono inviati (*missi, legati, dati* etc.) dal senato. <sup>2</sup> Si può dunque ritenere che, anche nella nomina, sia stata seguita la maniera in uso per quella degli ambasciatori in genere, cioè, dopo che un senatoconsulto ha stabilito l'invio, come pure il numero e la qualità dei commissari, il console, o chi presiede il senato, procede direttamente alla nomina di quelli. <sup>3</sup> Il titolo più comune è

<sup>1</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 681 seg.; 684 seg. In quelli dei nostri casi, ove i delegati son ricordati, si hanno commissioni così composte: controversia tra Sparta e la lega Achea (Cap. XII n. 3): nella seconda fase, 3 commissari: un console, un pretorio e un tribunicio; nella quarta, 3 consolari; — tra Cnossus e Gortyna (n. 4), 3 consolari, i medesimi del caso precedente; — tra Sparta e Megalopolis (n. 5), 2 commissari: un console e forse un pretorio; — tra Carthago e Massinissa (Cap. XIII 12): nella prima fase 3: due consolari e un pretorio; — tra Pisae e Luna (n. 14), 5 commissari: un pretorio e quattro pedari; — tra Genua e i Viturii (n. 18), 2 patroni della città di Genua: uno pretorio e l'altro di categoria incerta; — per le discordie interne di Puteoli, nel tempo dell'Impero (Cap. XIV n. 41), anche 2 commissari, d'incerta classificazione. Talvolta non è ricordato che un solo, per lo più console, come nella controversia tra Antiochus III ed Eumenes II (Cap. XII n. 2), nella terza fase di quella tra Sparta e la lega Achea (n. 3), nella prima dell'altra fra Hierapytna e Itanos (n. 10), nella quinta di quella tra Carthago e Massinissa (Cap. XIII n. 12). Ma è chiaro, che qui son taciuti gli altri commissari, e non è dato che il solo presidente; siccome del resto avviene anche per altre ambascerie all'estero (cfr. WILLEMS, *Le sénat de la répub. rom.* etc. 2 p. 507. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 685, 8). Fu invece sicuramente uno il senatore delegato per la questione tra Neapolis e Nola (Cap. XIII n. 13), uno per quella di Puteoli al tempo della Repubblica (Cap. XIV n. 24), e per la prima fase della stessa vertenza sotto l'Impero (n. 41).

<sup>2</sup> Una sola volta, nel caso di Puteoli (Cap. XIV n. 41), è usata la parola *delectus* da Tacito (*ann.* 13, 48).

<sup>3</sup> Cic. *in Vat.* 15, 35. 36; *pro Sest.* 14, 33 cfr. il senatoconsulto de

quello di *legati*; <sup>1</sup> talvolta però s'incontrano anche *arbitri*, <sup>2</sup> *disceptatores*, <sup>3</sup> *quinqueviri*, <sup>4</sup> e negli scrittori greci, *πρεσβευταί* <sup>5</sup> e *δικασταί*. <sup>6</sup>

Qui, al pari che nelle ambascerie, il senato accompagna il suo mandato con particolari istruzioni ai commissari. Così, p. e., nella controversia tra Sparta e la lega Achea, <sup>7</sup> quando Appio Claudio, presidente della commissione, vuol convocare la dieta della lega per discutervi la vertenza, quella vi si oppone, adducendo come ragione, i legati del senato non essere forniti

Thisbaeis (BRUNS, *Fontes* etc. p. 152). Un'elezione diretta del senato non è mai ricordata; soltanto qualche volta si fa menzione di sorteggio (per esempio, Cic. *ad Att.* 1, 19. Tac. *hist.* 4, 8. Dio Cass. 59, 23 cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 677 seg.; 3 p. 1221 seg.).

<sup>1</sup> Controversia tra Antiochus III ed Eumenes II (Cap. XII n. 2): Liv. 39, 22, 9; — tra Sparta e la lega Achea (n. 3): Liv. 39, 24. 33. 35; — tra Carthago e Massinissa (Cap. XIII n. 12): Liv. 40, 17, 6; 42, 23, 2.

<sup>2</sup> Controversia tra Neapolis e Nola (Cap. XIII n. 13): VAL. MAX. 7, 3, 4 cfr. Cic. *de off.* 1, 10, 33: *arbitrium datum*; — tra Iuba I e Leptis Magna (n. 19): *bell. Afric.* 97.

<sup>3</sup> Controversia tra Carthago e Massinissa (Cap. XIII n. 12): Liv. 40, 17, 1 cfr. 39, 25, 1. *Disceptator* chiama anche Ulpiano (Dig. 4, 8, 3, 1) l'arbitro compromissario privato.

<sup>4</sup> « Senatus, qui de finibus cognoscerent statuerentque, quinque viros misit », dice Livio (4, 5, 13, 11) riguardo alla vertenza sorta tra Pisae e Luna (Cap. XIII n. 14).

<sup>5</sup> Controversia tra Sparta e la lega Achea (Cap. XII n. 3): POLYB. 23, 10. 11. 12; 24, 4. DIOD. 29, 17. PAUS. 7, 9, 1; — tra Cnossus e Gortyna (n. 4): POLYB. 22, 15, 3; — tra Sparta e Megalopolis (n. 5): POLYB. 31, 9, 7; — tra Hierapytna e Itanos (n. 10): C. I. Gr. 2561 b lin. 49; — tra Carthago e Massinissa (Cap. XIII n. 12): APPIAN. *Pun.* 68.

<sup>6</sup> Controversia tra Sparta e la lega Achea (Cap. XII n. 3): PAUS. 7, 9, 5; — tra Sparta e Megalopolis (n. 5): PAUS. 7, 11, 1.

<sup>7</sup> Capitolo XII n. 3.

di un mandato scritto.<sup>1</sup> In quella tra Carthago e Massinissa,<sup>2</sup> pare che i commissari del senato avessero l'istruzione segreta di favorire piuttosto la causa di Massinissa; e molte circostanze della lunga contesa confermano questo giudizio dello storico.<sup>3</sup> Nè è improbabile, che nel conflitto tra Neapolis e Nola,<sup>4</sup> il delegato arbitro abbia obbedito ad istruzioni del senato, attribuendo a Roma una parte del territorio contestato, dopo aver determinato i confini tra i territori delle due città. In qualche caso, specialmente se la controversia era tra Stati greci, l'istruzione poteva anche contenere la facoltà nei commissari di subdelegare il giudizio a qualche privato del luogo. Così, nella questione tra Sparta e Megalopolis,<sup>5</sup> il delegato C. Sulpicius Gallus lo affida all'acheo Callicrates, che sentenzia a favore probabilmente di Megalopolis; donde poi il ricorso di Sparta alla lega Achea. Anche nel campo delle pure ambascerie è permesso al legato, sia del senato, che del capo dell'esercito dimorante fuori di Roma, di inviare ambasciatori.<sup>6</sup> Nel nostro campo però, trattandosi di negozio molto più grave, questo diritto di subdelegazione dovè forse esser contenuto nelle istruzioni.

Una delle differenze essenziali, che passano tra la delegazione a privati e l'altra in persona di magistrati, consiste in ciò, che, laddove in questa seconda la ratifica della sentenza per parte del senato pare essere stata, se non indispensabile,

<sup>1</sup> POLYB. 23, 10. 11. 12. LIV. 39, 33, 7. Accennando a un nuovo invio della stessa commissione, Pausania (7, 9, 5) parla di un mandato incondizionato ad essa conferito.

<sup>2</sup> Capitolo XIII n. 12.

<sup>3</sup> APPIAN. *Pun.* 68.

<sup>4</sup> Capitolo XIII n. 13.

<sup>5</sup> Capitolo XII n. 5.

<sup>6</sup> LIV. 30, 42, 5. GELL. 10, 3, 5 cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>o</sup> p. 677.

almeno consueta, nella prima invece non era richiesta per regola. La qual cosa appare non solo dal silenzio delle fonti, e dalla forma usata qui per esprimere l'obbietto del mandato,<sup>1</sup> ma anche dalla natura stessa di questa delegazione. Essa, infatti, appunto perchè riveste i delegati d'un potere quasi giurisdizionale, si diversifica anche dalle altre ambascerie diplomatiche e dalle non stabili, delle quali il carattere essenziale sta in ciò, che gli ambasciatori non hanno altro compito, se non quello di comunicare agli Stati stranieri, o agli stessi magistrati romani all'estero, gl'incarichi o gli ordini del senato, e riferire ad esso.<sup>2</sup> Nei commissari arbitri v'è quindi un potere di quasi magistrati, che manca negli altri; e senza dubbio il titolo di *legati*, usato per loro più frequentemente che non quello di *arbitri*, è meno proprio, ma si spiega per la circostanza, che il loro officio è esercitato là dov'è sorta la controversia, fuori della sede del governo.

## IX.

### Giudizio innanzi all'imperatore e ai governatori delle provincie.

Il modo col quale si manifesta il giudizio arbitrale dell'imperatore, non è diverso da quello che si è incontrato rispetto

Giudizio diretto  
dell'imperatore.

<sup>1</sup> Il mandato esprime in generale il concetto, che i commissari delegati abbiano a risolvere la controversia e a giudicare definitivamente (p. e.: « de finibus cognoscerent statuerentque [quinque viri] » (LIV. 45, 13, 11), « missus ad dirimenda certamina » (LIV. 39, 22, 9 cf. 33, 39, 1 etc.), senza l'obbligo di riferire al senato, non ostante che qualche volta ciò avvenga, e che anzi rimettano a quello la soluzione della vertenza.

<sup>2</sup> Per essi la formola è: *legationem renuntiare* (LIV. 9, 4, 6; 23, 6, 3; 29, 33, 1), *renuntiare* (LIV. 41, 27, 4), o *legationem referre* (LIV. 7, 32, 1 etc.) Cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>o</sup> p. 689.

al senato. Al pari di questo, anche il principe o lo esercita direttamente, ovvero lo delega ad altri. Il campo però è qui assai più circoscritto che non sia là: se l'arbitrato del senato si svolge nei rapporti internazionali, federali ed amministrativi, quello dell'imperatore non esce dalla sfera di questi ultimi;<sup>1</sup> e la spiegazione ne è stata data già innanzi.<sup>2</sup> Se poi si mettono a fronte i casi di giudizio diretto con quelli per delegazione, si riscontra un'altra analogia con l'arbitrato del senato. Ed è, che, come in quest'ultimo, i casi della prima specie sono molto meno numerosi di quelli della seconda. La ragione in parte è la medesima, in quanto che i giudizi arbitrali in genere richiedono la presenza dell'arbitro sul luogo della controversia. Ma in parte è anche diversa, non dissimile da quella che sempre più restringeva l'azione diretta del principe nella giurisdizione, specialmente civile: il non potere il capo dello Stato decidere di persona tutti i numerosi litigi amministrativi, particolarmente di confine, che sorgevano nel vasto Impero. Ed è probabile che qui sia avvenuto appunto come nel campo della giurisdizione civile,<sup>3</sup> cioè che le parti si siano quasi sempre direttamente, o per mezzo dei governatori delle provincie rivolte all'imperatore, e che egli abbia riservato a sè il giudizio arbitrale in quelle controversie, che o aveano un'importanza maggiore per gli interessi dinastici o dello Stato, o pure che non richiedevano la presenza del giudice sul luogo. L'una e l'altra ragione insieme doverono certamente decidere a ciò Vespasiano e Domiziano, quando all'uno ricorsero i Vanacini e i Mariani

<sup>1</sup> Quale eccezione si può in certa guisa riguardare il caso di Atene. (Cap. XIV n. 36), in quanto essa era uno Stato federale, benchè la controversia fosse di amministrazione locale.

<sup>2</sup> Capitolo VII p. 107 seg.

<sup>3</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 975 cfr. p. 983.

nella Corsica,<sup>1</sup> all'altro le città di Falerio e Firmum in Italia,<sup>2</sup> contendenti pel possesso di terre demaniali lasciate loro in uso dall'imperatore. Nella controversia tra la città di Aezani nella Frigia e suoi abitanti, che si rifiutavano di pagare a lei, e forse in parte anche al fisco, un canone per terre sacre a quel tempio di Giove,<sup>3</sup> Adriano decide da Roma la questione di massima, e nello stesso tempo dà istruzioni al governatore dell'Asia, per la nuova misurazione di quelle terre. Quali particolari circostanze abbiano mosso l'imperatore a procedere direttamente nella delimitazione di territori di alcune città della Spagna,<sup>4</sup> non appare chiaro.

Se si fa eccezione di questi casi speciali, in tutti gli altri frequentissimi, in cui si tratta di controversie di confine tra comuni o città suddite, l'arbitrato dell'imperatore è sempre delegato.<sup>5</sup> Ed è pur tale spesso in quelle, che riguardano con-

Arbitri delegati dall'imperatore.

<sup>1</sup> Capitolo XIV n. 46.

<sup>2</sup> Capitolo XIV n. 49.

<sup>3</sup> Capitolo XIV n. 57.

<sup>4</sup> È il caso dei *termini Augustales* (Cap. XIV n. 29), che a noi sembrano accennare a un giudizio diretto circa le vertenze relative; tanto più, che, in casi simili di limitazione, non ricorre questo appellativo di *Augustalis*, per un atto dell'imperatore.

<sup>5</sup> Appartengono qui le controversie tra Nedinum e Corinium (Cap. XIV n. 30), Cierium e Metropolis (n. 31), Onaeum e Nerate o Narete (32), tra due città, non nominate, della Dalmazia (n. 33), i Sapuates e i Lamatini (?) (n. 34), Pituntum e Nerate (n. 35), i Patulcenses e i Galillenses (n. 43), in una delle fasi del conflitto, tra Asseria e Alveria (n. 44), Vienna e i Ceutrones (n. 47), i Sacili, gl'Idienses e i Solienses (n. 48), Delphi e Anticyra, e Delphi e Amphissa (n. 50), Madaura e altra città dell'Africa (n. 51), Dium e Oloosson (n. 54), Lamia e Hypata (n. 55), Sartei e un luogo della Mauretania (n. 56), gl'Igilgili e i Zimizes (n. 59), i Nattabutes e forse Calama (n. 60), Ardea e altra città del Lazio (n. 61), Salviae e Stridon (n. 64), Caesarea e Gigarta (n. 65). Per analogia si può aggiungere anche la vertenza di Tergeste e i Rundictes, per servitù di via (n. 38).

fitti tra comuni o città suddite per occupazione di terre demaniali, ovvero per confini tra il patrimonio imperiale e il territorio di una città suddita.<sup>1</sup> Nella stessa guisa che i delegati del senato sono nominati dai capi del potere esecutivo, i consoli, così è l'imperatore che nomina i suoi. Per quanto egli non sia legato da alcun vincolo per la scelta, vincolo che del resto manca in ogni nomina anche ad uffici pubblici stabili da lui conferiti, pure, ove la delegazione sia fatta in persona di privati, egli suol seguire l'uso del senato, si serve cioè di senatori. Oltre a questi, s'incontrano delegati in persona di governatori delle provincie, di procuratori provinciali o amministrativi del patrimonio imperiale, e di ufficiali militari. Singolare affatto è il caso di Atene.<sup>2</sup> In una questione tutta interna, sorta circa il pagamento di una imposta in natura, dovuta a quello Stato da alcuni suoi contribuenti, probabilmente sul ricorso delle parti al governatore della provincia dell'Achaia o direttamente ad Adriano, questi delega il suo giudizio arbitrato all'assemblea popolare e al senato della stessa città, indicando i casi e la portata delle pene da infliggere. E la singolarità consiste non solamente nel fatto della delegazione agli stessi poteri costituiti locali, ma anche in ciò, che Atene era allora tuttavia uno degli Stati alleati di Roma, e in essi la giurisdizione amministrativa locale era generalmente rispettata dai Romani. È vero, per altro, che già a quel tempo la loro autonomia cominciava a declinare; d'altra parte, anche le

<sup>1</sup> Alla prima specie appartengono le controversie di Cyrene (Cap. XIV n. 37), tra Comum e i Bergalei e Tridentum e gli Anauni (n. 39), e quella di Pompei (n. 45); alla seconda quelle di Sagalassus (n. 40) e di Aurelia e i Casturrenses (n. 63).

<sup>2</sup> Capitolo XIV n. 36.

relazioni e le benemerienze di Adriano verso quella città possono spiegare il fatto.<sup>1</sup>

I giudizi arbitrati amministrativi dei governatori, in genere delle provincie, riflettono controversie tra comuni o città suddite, per confini,<sup>2</sup> per occupazione di terre demaniali o del patrimonio imperiale,<sup>3</sup> di discordie intestine,<sup>4</sup> e di confine tra città e privati.<sup>5</sup> E, come rispetto ad essi non vi è differenza sostanziale, tranne che la delegazione può esser conferita dal senato, per tutte le provincie nell'età repubblicana, e per alcune di esse nell'imperiale; così si è preferito di ragionare qui insieme anche dei governatori del senato. Ora, siffatta delegazione può essere di due specie: espressa e sottintesa, immediata o mediata; l'una, data per lo più caso per caso, per effetto di ricorso delle parti al governatore, o per richiesta di lui al senato

Governatori delle provincie

<sup>1</sup> Del resto, esempi d'appello all'imperatore, in materia civile, contro sentenza dello stesso governatore dell'Achaia, non mancano (Dig. 36, 1, 83 [81] cfr. Mommsen, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 985; 3 p. 704).

<sup>2</sup> Tra i Patulcenses e i Galillenses (Cap. XIV n. 21. 43), Nedinum e Corinium (n. 30), Cierium e Metropolis (n. 31), Onaeum e Nerate o Narete (n. 32), tra due città, non ricordate, della Dalmazia (n. 33), i Sapuates e i Lamatini (?) (34), Pituntum e Nerate (n. 35), Asseria e Alveria (n. 44), Vienna e i Ceutrones (n. 47), Madaura e altra città dell'Africa (n. 51), Lamia e Hypata (n. 55), Sartei e un luogo della Mauretania (n. 56), gli Igilgili e i Zimizes (n. 59), i Nattabutes e forse Calama (n. 60), Salvia e Stridon (n. 64). Aggiungasi la controversia analoga tra Tergeste e i Rundictes (n. 38). Quanto a quella tra Dium e Oloosson (n. 54), non è nominato chi pone i termini tra i due territori, ma è probabile che sia il governatore della Macedonia.

<sup>3</sup> Sono le controversie di Sagalassus (Cap. XIV n. 40) e quella di Aurelia (n. 63).

<sup>4</sup> È il caso di Adramyttium (Cap. XIV n. 22).

<sup>5</sup> Sono i casi di Daulis (Cap. XIV n. 58) e dei *pagani rivi Larensis* (n. 62), intorno a cui abbiamo già innanzi (p. 131 seg.) detta la ragione, per la quale crediamo che il giudizio del governatore sia stato arbitrato.

o all'imperatore; l'altra, compresa nel potere stesso proprio del governatore, potere, che, come è noto, consiste essenzialmente nella giurisdizione, e quindi include anche l'analogo arbitrato.

Di delegazioni espressamente date dal senato, non si hanno esempi, come del resto son pochi i casi, in cui i suoi governatori si vedono giudicare in qualità di arbitri.<sup>1</sup> Egli è che, per quanto nella Repubblica fosse maggiore l'autonomia negli Stati federali e nei comuni, altrettanto nell'Impero era maggiore e sempre crescente la preponderanza del potere imperiale nell'amministrazione anche locale. Da uno di quei casi però,<sup>2</sup> in cui si vede il senato dare istruzioni al proconsole dell'Achaia, si può dedurre con qualche probabilità, che in essa sia stata compresa anche una specie di delegazione, o almeno che il governatore abbia mosso dei quesiti al senato, intorno al giudizio. E mentre, come si è visto innanzi, il senato si riserva il diritto della ratifica della sentenza per alcuni dei suoi delegati, ove si tratti dei governatori invece non se ne fa punto menzione.

Non infrequente è per contrario la delegazione immediata dell'imperatore, espressa d'ordinario con la formola: *ex auctoritate, ex indulgentia, ex sacro praecepto*, e simili. Ed è data così ai governatori delle provincie imperiali,<sup>3</sup> come a quelli delle senatorie,<sup>4</sup> per l'autorità che egli esercitava anche su

<sup>1</sup> Come nella controversia dei Patulcenses e Galillenses, di cui la prima fase ricorre nella Repubblica (Cap. XIV n. 21), la terza e la quarta nell'Impero (n. 43), in quella di Adramyttium (22), di Githium (n. 23) nell'età repubblicana, e di Daulis (n. 58) nell'imperiale.

<sup>2</sup> Quello di Daulis (Cap. XIV n. 58).

<sup>3</sup> Casi di Sagalassus nella Galatia (Cap. XIV n. 40) e di Sartei nella Mauretania (n. 56).

<sup>4</sup> Caso di Vienna e i Ceutrones nella Gallia Narbonensis (Cap. XIV n. 47), di Lamia e Hypata (n. 55) nella Macedonia, a quel tempo provincia senatoria, e dei Nattabutes (n. 60) nell'Africa proconsolare.

queste.<sup>1</sup> Notevole, tra gli altri, è il caso della controversia di confine tra Vienna e la popolazione dei Ceutrones, quella nella Gallia Narbonensis, provincia senatoria, questa nelle Alpes Graiae, imperiale: Vespasiano delega l'arbitrato non al governatore dell'una o dell'altra, ma a quello della Germania superiore, provincia imperiale d'importanza maggiore delle altre due, e retta da un legato consolare, siccome colui che naturalmente offriva maggiori guarentigie d'imparzialità che non quelli. Non dimeno molte volte nei giudizi dei governatori imperiali non appare una delegazione esplicita.<sup>1</sup> Qui, senza dubbio, essa è contenuta nel mandato generale del governo della provincia per parte dell'imperatore. Ma poichè tutti quelli si riferiscono a controversie di confine tra comuni o città suddite, e poichè, come si dimostrò innanzi,<sup>2</sup> gli uni e le altre si considerano in questo riguardo alla stregua di Stati più o meno sovrani; così nella stesso modo che, giudicando, l'imperatore avrebbe giudicato quale arbitro, il giudizio del suo governatore è arbitrale anch'esso, e la tacita delegazione non riflette la giurisdizione ordinaria, ma l'arbitrale quasi internazionale. — Talvolta l'imperatore aggiunge alla delegazione espressa anche delle istruzioni;<sup>3</sup> ma non v'è

<sup>1</sup> Sono le controversie tra Nedinum e Corinium (Cap. XIV n. 30), Cierium e Metropolis (n. 31), Onaeum e Nerate (n. 32), tra due città della Dalmazia, non nominate (n. 33), tra i Sapuates e i Lamatini (?) (n. 34), Pituntum e Nerate (n. 35), Tergeste e i Rundictes (n. 38), i Patulcenses e Galillenses (n. 43), Asseria e Alveria (n. 44), Madaura e altra città dell'Africa (n. 51), gl'Igilgili e i Zimizes (n. 59), i *pagani rivi Larensis* (n. 62), di Aurelia (n. 63), Salviae e Stridon (n. 64).

<sup>2</sup> Capitolo VIII pag. 139.

<sup>3</sup> Nella controversia tra Lamia e Hypata (Cap. XIV n. 55), l'imperatore Adriano dà istruzioni al governatore della Macedonia, allora provincia senatoria, circa il modo di misurare le terre in contestazione, e ordina che sieno chiamati dei *mensores* per la delimitazione.

esempio che egli si riserbi la ratifica della sentenza dei governatori. Più oltre si vedrà come questi possono subdelegare ad altri giudici arbitri, tutto o parte del loro mandato.

Procuratori imperiali.

La delegazione del principe può essere conferita anche a procuratori, sia di province, sia del patrimonio privato di lui. Un procuratore della Syria, infatti, pone i termini tra il territorio di Gigarta e una possessione, che la città di Caesarea ad Libanum probabilmente avea in quello stesso territorio.<sup>1</sup> E un *procurator rationis privatae* nella Mauretania Caesariensis segna i confini tra i campi dell'eredità di Matidia e quelli dei coloni così detti Casturrenses.<sup>2</sup> Nei due casi, le iscrizioni non accennano, è vero, a un mandato diretto, benchè nel secondo il monumento terminale cominci col nome dell'imperatore: *D(omino) n(ostro) imp(eratore) Cae(sare) M. Aurelio Severo Alexandro* etc. Nondimeno, che qui specialmente esso non abbia dovuto mancare, si può dedurre, come fu altrove osservato,<sup>3</sup> dal fatto, che a tali amministratori mancava il potere di disporre del demanio, potere connesso con quello della delimitazione. Quanto al primo caso, trattandosi appunto di confini, sulle cui controversie non potevano naturalmente giudicare se non l'imperatore stesso o il governatore, la delegazione diretta del primo, o forse anche del secondo, dev'essere per necessità presupposto.

Officiali militari.

Più oltre si dirà come spesso officiali militari avessero una specie di subdelegazione, massime dai governatori delle provincie, nei giudizi arbitrali amministrativi. Vi sono non pertanto dei casi, in cui essi sono direttamente a ciò delegati dall'imperatore: con la formula *ex auctoritate imperatoris* cominciano le due iscri-

<sup>1</sup> Capitolo XIV n. 65.

<sup>2</sup> Capitolo XIV n. 63.

<sup>3</sup> Capitolo VII p. 127.

zioni, che ci conservano memoria di due controversie analoghe sorte in Italia. L'una in Pompei,<sup>1</sup> per la quale l'imperatore Vespasiano deferisce il giudizio circa l'indebita occupazione di *loca publica*, demaniali dello Stato piuttosto che di quel comune, a un tribuno militare. L'altra nel Lazio,<sup>2</sup> per la quale Antonino Pio delega parimente il giudizio di confine tra Ardea e una città non nominata nel monumento, a un *primipilus*. Questa specie di delegazione deve tanto meno parer singolare, in quanto non è infrequente l'esempio di tribuni militari e centurioni chiamati a far parte del *consilium* di un magistrato.<sup>3</sup>

L'uso così comune presso il senato, d'inviare commissari o arbitri suoi propri delegati a risolvere conflitti internazionali e federali, è seguito anche dall'imperatore circa controversie amministrative. E non è certamente da attribuire al semplice caso, che ciò avvenga in Italia e in provincie dipendenti dal senato; e tanto meno che a delegati imperiali siano scelti dei cittadini appartenenti al senato stesso. Nella controversia di Cyrene,<sup>4</sup> l'imperatore Claudio manda sul luogo un pretorio, Acilius Strabo, contro la sentenza del quale, a favore dei pubblicani, Cyrene fa ricorso per mezzo di legati al senato, e Nerone la conferma. Per una questione simile sorta in Pergamum e in Oropus,<sup>5</sup> si è già veduto il senato deferire il giudizio a un console. Quando tra Comum e la popolazione dei Bergalei, e Tridentum e quella degli Anauni sorge un litigio pel possesso di terre demaniali,<sup>6</sup> prima Tiberio invia un delegato, Pinarius Apollinaris, probabil-

Privati cittadini.

<sup>1</sup> Capitolo XIV n. 45.

<sup>2</sup> Capitolo XIV n. 61.

<sup>3</sup> POLYB. 1, 49, 3; 3, 41, 8; 6, 24, 2; 8, 9, 5; 11, 25, 8; 20, 10, 10 etc. CAES. *bell. Gall.* 1, 40; 5, 28 (cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 1<sup>3</sup> p. 316).

<sup>4</sup> Capitolo XIV n. 37.

<sup>5</sup> Capitolo XIV n. 20. 25.

<sup>6</sup> Capitolo XIV n. 39.

mente senatore, poscia Claudio un Iulius Planta, *amicus et comes* suo, e quindi un senatore, assistito da procuratori imperiali. Altrettanto fanno due altri imperatori per contese di confine tra città suddite. Per quella tra le popolazioni dei Sacili, Solienses e Idienses, <sup>1</sup> Domiziano invia un Iulius Proculus, quello stesso che più tardi divenne console; per quella tra Delphi, Anticyra e Amphissa, <sup>2</sup> Traiano spedisce un delegato straordinario, C. Ovidius Nigrinus, che era stato proconsole sotto Domiziano. — La delegazione è chiaramente espressa, non solo con l'accenno all'invio sul luogo della vertenza, ma anche col titolo tecnico di *disceptator* e *iudex*, conferito al delegato nel caso di Cyrene, e di *iudex datus*, nei casi dei Sacili e di Delphi; titolo questo che naturalmente conveniva pure a quello per la controversia di Comum e Tridentum, circa la quale l'imperatore dice semplicemente: *in rem praesentem nisi Plantam Iulium amicum et comitem meum, qui cum adhibitis procuratoribus meis quique in alia regione quique in vicinia erant, summa cura inquisierit et cognoverit* etc. — Anche in questa specie di delegazione, al pari che nelle precedenti, non si ha traccia di ratifica imperiale della sentenza.

Subdelegati arbitri: —

Tanto i governatori delle provincie senatorie, quanto quelli delle imperiali, possono farsi rappresentare nel loro giudizio arbitrale, nello stesso modo che possono per singoli casi delegare la loro giurisdizione civile. <sup>3</sup> Notevole è che i casi di questa subdelegazione si abbiano tra quelli, nei quali la delegazione stessa in persona del governatore non è espressa o immediata. <sup>4</sup> Vuol dire

<sup>1</sup> Capitolo XIV n. 48.

<sup>2</sup> Capitolo XIV n. 50.

<sup>3</sup> BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Civilproz.* 2 p. 102 cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 984.

<sup>4</sup> Governatori del senato: controversia di Adramyttium (Cap. XIV n. 22), di Githium (n. 23), di Daulis (n. 58); governatori dell'imperatore: con-

ciò, che tale subdelegazione è un diritto contenuto in quello medesimo di rappresentanza generale del senato o dell'imperatore rispetto al governo delle provincie, e che per conseguenza esso non può essere esercitato, quando il delegato stesso ha un mandato diretto. <sup>1</sup> Privati cittadini dello stesso luogo della vertenza o di altro, delega il governatore del senato, per pacificare fazioni interne in Adramyttium, <sup>2</sup> e a decidere una quistione di confine tra la città di Daulis e un privato; <sup>3</sup> delega invece la città di Atene, nel conflitto tra la città di Githium e cittadini romani, creditori di lei. <sup>4</sup> Quanto ai rappresentanti dell'imperatore, questo diritto, oltre che nei governatori, appare anche nei suoi procuratori e delegati militari; <sup>5</sup> benchè qui, come or ora si vedrà, la subdelegazione non rifletta propriamente il giudizio arbitrale. A ogni modo, non è improbabile che tale subdelegazione dei gover-

troversia di Nedinum e Corinium (n. 30), Cierium e Metropolis (n. 31), Onaeum e Nerate (n. 32), di due città della Dalmazia, non nominate (n. 33), dei Sapuates e Lamatini (?) (n. 34), Pituntum e Nerate (n. 35), Asseria e Alveria (n. 44), Salviae e Stridon (n. 64).

<sup>1</sup> A questo principio non contrasta il fatto già osservato innanzi, che talvolta i delegati privati del senato si facciano rappresentare da altri, come nella controversia tra Sparta e Megalopolis (Cap. XII n. 5), perchè qui è molto probabile che tale facoltà sia stata compresa nelle istruzioni date dal senato.

<sup>2</sup> Capitolo XIV n. 22.

<sup>3</sup> Capitolo XIV n. 58.

<sup>4</sup> Capitolo XIV n. 23.

<sup>5</sup> Procuratore di provincia, nella controversia tra Caesarea e Gigarta (Cap. XIV n. 65); procuratore amministrante la *res privata* del principe, nella controversia tra i Casturrenses e quel patrimonio (n. 63); *primipilus* nella controversia tra Ardea e altra città del Lazio (n. 61). In generale, i *procuratores*, dopo che fu loro da Claudio conferita la giurisdizione, aveano anch'essi la facoltà della *iudicis datio* (Dig. 49, 1, 23, 1. Cod. Iust. 3, 3, 1).

natori imperiali talvolta sia stata anche voluta dall'imperatore stesso, siccome soleva avvenire nella giurisdizione civile.<sup>1</sup>

giudicanti non  
giudicanti.

Ma la subdelegazione non è la medesima in tutti i casi. V'ha di quelli, in cui essa contiene l'intero mandato del giudizio arbitrale in persona del subdelegato, e sono i casi meno frequenti, almeno tra i noti a noi. V'ha altri poi, nei quali il delegato stesso giudica, e al subdelegato deferisce alcune funzioni connesse col giudizio, come la misurazione del terreno, la determinazione materiale dei confini, il collocamento dei termini etc.; giacchè in questi casi d'ordinario non si tratta che di controversie circa limiti tra territori di comuni o città sudite. Questa distinzione però non concerne i subdelegati dei governatori del senato, che son tutti arbitri giudicanti,<sup>2</sup> bensì quelli dei governatori e di altri delegati imperiali. L'essere i secondi qualche volta promiscuamente chiamati *iudices dati*, può ingenerare confusione, e, come è avvenuto con qualche commentatore delle relative iscrizioni, farli considerare tutti quali veri arbitri giudicanti. Ma un più attento esame mostra indubbia la differenza. Così, sono sicuramente arbitri giudicanti quel centurione *iudex datus* (dal governatore) *ex conventione eorum* (delle parti), in una fase della controversia tra Nedinum e Corinium,<sup>3</sup> e il tribuno militare e il centurione, parimente detti *iudices dati ex conventione*, in una contesa tra due città della Dalmazia, non ricordate nella relativa iscrizione.<sup>4</sup> Nè altrimenti può

<sup>1</sup> Dig. 49, 3, 3 cfr. 49, 1, 1, 3.

<sup>2</sup> Di *δικασταί* parla la lapide relativa alla controversia di Adramyttium (Cap. XIV n. 22); *κριτής* o giudice arbitro è detto il delegato nel giudizio tra Daulis e un privato (n. 58); e più o meno il medesimo concetto è contenuto in altri casi analoghi, come, p. e., in quello di Githium (n. 23).

<sup>3</sup> Capitolo XIV n. 30 (C).

<sup>4</sup> Capitolo XIV n. 33.

essere riguardo a quel M'. Caelius, che il governatore della Dalmazia *iudicem dedit inter . . . . ut fines regeret et terminos poneret*,<sup>1</sup> nè quel . . . . *iudex datus*, che *fines determinavit* tra i territori di Salviae e Stridon nella Dalmazia.<sup>2</sup> Sono per contrario subdelegati non giudicanti, più o meno esecutori della sentenza pronunciata dal governatore, i cinque cittadini *iudices dati* per la controversia tra Asseria e Alveria,<sup>3</sup> i quali (*fines*) *determinaverunt per sententiam suam* (del governatore). In altri casi la doppia funzione del delegato giudicante e del subdelegato esecutore, è espressa così: *ex edictu* o *iussu* (del delegato) *fines determinati*, o simile, da un *princeps posterior*, o da un *princeps posterior* e da un *centurio*;<sup>4</sup> *iussu* (del delegato) *terminos posuit* (un *praefectus castrorum*) *ex sententia quam is* (governatore) *adhibito consilio dixit*;<sup>5</sup> *iussu proc(uratoris)* . . . . *fines positi* da un Domitius, forse anch'egli militare;<sup>6</sup> *iussu proc(uratoris)* . . . . *terminationes agrorum (fecit)* un *agrimensor*;<sup>7</sup> *secundum iussionem* (del governatore) *limes positus* da un *decurio*;<sup>8</sup> o pure: *sententia dicta* (da un *primipilus*, delegato dall'imperatore) *determinante milite cohortis VI praetoriae mensore agrario*;<sup>9</sup> *termini recogniti et restituti* (dal governatore) e posti da un *centurio*;<sup>10</sup> *viam directam* (da un centurione) *post sententiam* (del governa-

<sup>1</sup> Capitolo XIV n. 34.

<sup>2</sup> Capitolo XIV n. 64.

<sup>3</sup> Capitolo XIV n. 44.

<sup>4</sup> Controversia tra Nedinum e Corinium (Cap. XIV n. 30 [A.B.]).

<sup>5</sup> Controversia tra Onaeum e Nerate (Cap. XIV n. 32).

<sup>6</sup> Controversia tra Caesarea e Gigarta (Cap. XIV n. 65).

<sup>7</sup> Controversia tra i Casturrenses e il patrimonio imperiale (Cap. XIV n. 63 [2]).

<sup>8</sup> Controversia tra Aurelia e il patrimonio imperiale (Cap. XIV n. 63 [1]).

<sup>9</sup> Controversia tra Ardea e altra città del Lazio (Cap. XIV n. 61).

<sup>10</sup> Controversia tra Pituntum e Nerate (Cap. XIV n. 35).

tore).<sup>1</sup> Come appare da questi esempi, i subdelegati solevano essere per lo più militari, qualche volta anche privati. Un solo caso si ha di una subdelegazione con potere giudicante, dato dal governatore a una dieta federale straniera, ed è quello del conflitto tra Cierium e Metropolis nella Tessaglia, pel quale il governatore dell'Achaia, a quel tempo provincia imperiale, delega il giudizio arbitrale al *συνέδριον* della confederazione Tessalica.<sup>2</sup>

Delegazione arbitrale e procedura amministrativa.

La delegazione dell'arbitrato pubblico è dunque un diritto degli arbitri supremi dello Stato, il senato e l'imperatore, come la subdelegazione è un diritto che spetta ai loro rappresentanti, specialmente stabili, i governatori delle provincie. Se non che, il modo onde quello soprattutto è esercitato, e il campo entro cui si svolge, non sono del tutto i medesimi. I delegati del senato, ove non siano nello stesso tempo governatori o magistrati, d'ordinario son costituiti a commissioni, e il loro giudizio è soggetto alla ratifica del mandante; quelli dell'imperatore, compresi i governatori nei casi di delegazione espressa e speciale, sono singole persone, le quali senz'altra limitazione pronunziano la loro sentenza. Le controversie sottoposte ai primi, sono generalmente d'indole internazionale o federale, di rado amministrative; quelle sottoposte ai secondi sono essenzialmente amministrative, perchè, come di sopra abbiamo osservato, nell'Impero cessa ogni vera funzione arbitrale dello Stato, nella sfera internazionale e federale. Nasce da ciò una differenza ancora più sostanziale tra le due delegazioni. L'arbitrato amministrativo essendo strettamente collegato con la relativa giurisdizione, e questa non essendo di competenza al senato, così non solo l'arbitrato appare in questo nella sua forma più pura

<sup>1</sup> Controversia tra Tergeste e i Rundictes (Cap. XIV n. 38).

<sup>2</sup> Capitolo XIV n. 31.

e caratteristica, ma i suoi delegati mancano di ogni impronta di veri giudici; laddove quest'impronta si riscontra appunto in quelli dell'imperatore e nei loro subdelegati, in quanto di lui e dei suoi delegati è propria quella giurisdizione. Così la procedura amministrativa, che nella costituzione imperiale è quasi meno a noi nota, che non sia in quella repubblicana, riceve non poca luce, e si completa mediante la relativa delegazione arbitrale.

Ma questa non è un'istituzione che stia da sè, senza alcun rapporto con l'ordinamento giudiziario romano. Essa si connette principalmente con quello della procedura civile, e il metterla direttamente a raffronto con questa, può senza dubbio giovare a meglio determinarne la natura. Sotto tale aspetto, il quesito principale che si presenta, è questo: se la delegazione arbitrale dell'imperatore si possa coordinare meglio con la *iudicis datio*, o con la *delegatio principis*. È chiaro che dal raffronto bisogna escludere la *iurisdictio mandata*, siccome quella che non è propria dell'imperatore, ma dei suoi rappresentanti e di quelli del senato nel governo delle provincie, e che può comprendere tutta intera e continua la giurisdizione, e non il solo giudizio in un determinato processo civile;<sup>1</sup> ciò che è appunto il caso della nostra delegazione. Anche la *delegatio principis* abbraccia certamente il mandato di più o meno tutta la giurisdizione; ma essa può anche riferirsi a un caso solo. Ora, se si considera, sopra ogni altra cosa, che la *iudicis datio* riflette la nomina di un giurato, il quale giudica secondo la formula data dal magistrato, e non liberamente, come è nei nostri delegati arbitrali; che il giudice dato o giurato non può delegare il

*Iudicis datio e delegatio principis.*

<sup>1</sup> Su questo argomento della giurisdizione civile nelle tre forme su dette, vedi specialmente BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Civilproz.* 2 p. 100 segg.

proprio mandato,<sup>1</sup> laddove questo è permesso al delegato arbitrale, come si è veduto specialmente nei casi di subdelegazione data dai governatori e dai privati, bisognerà concludere, che l'analogia nei nostri delegati è maggiore con la *delegatio principis* che non con la *iudicis datio*. A ciò non si oppone la circostanza, che *iudices dati* si chiamino pure i delegati dell'imperatore,<sup>2</sup> come in generale si chiamano quelli di ogni magistrato rivestito della giurisdizione civile. Egli è probabile, anzi, che questo titolo, così comune nei nostri giudizi arbitrali amministrativi, sia stato il vero ufficiale pei delegati di ogni giurisdizione, e che anche nelle fonti giuridiche sotto di esso siano compresi non solamente i delegati civili, come d'ordinario si crede, ma anche gli amministrativi. L'osservazione quindi del Mommsen è giusta, ove dice che il *iudex datus* o *pedarius*, dei tempi avanzati dell'Impero e nominato dal magistrato, erroneamente si confonde col giurato.<sup>3</sup> Nondimeno ci pare non abbastanza sicuro quello che egli afferma, cioè che la *delegatio principis* sia un mandato di giudizio in appello fatto all'imperatore, e non piuttosto di prima istanza cominciato innanzi a lui. Certo, questo carattere di appello non è provato pei giudizi civili, manca affatto negli arbitrali dei nostri giudici delegati; nè si ha alcuna ragione per credere, che il giudizio del governatore

<sup>1</sup> L'imperatore Gordiano prescrive (Cod. Iust. 3, 1, 5): « A iudice (= magistratu) iudex delegatus (= datus) iudicis dandi non habet potestatem, cum ipse iudiciario munere fungatur, nisi a principe iudex datus fuerit ». Dalla seconda parte di questo luogo si vede anche, come, almeno nei tempi posteriori, anche il giudice dato dall'imperatore avesse il diritto della subdelegazione.

<sup>2</sup> Dig. 49, 2, 1, 4: « interdum imperator ita solet iudicem dare, ne liceret ab eo provocare, ut scio saepissime a divo Marco iudices datos » (cfr. CAPITOL. Anton. phil. 10); 4, 4, 18, 4 cfr. 5, 1, 2, 2. PAUL. sent. 5, 5, 1.

<sup>3</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 984, 1.

per espresso mandato, o di altro delegato imperiale, sia stato preceduto da altra sentenza.<sup>1</sup>

## X.

## Procedimento arbitrale.

È conseguenza della natura stessa della istituzione, che forme processuali, legalmente prescritte e necessarie, siano affatto sconosciute al giudizio arbitrale in genere. La questione ancora oggi dibattuta, se l'arbitro privato per compromesso debba attenersi alle norme della procedura civile, ovvero sia del tutto libero,<sup>2</sup> se non fosse già negativamente risolta dal silenzio delle fonti,<sup>3</sup> dovrebbe esserlo principalmente per la considerazione, che il *compromissum-receptum* è per sè medesimo la norma fondamentale del procedimento, così per le parti, come per l'arbitro. Lo Stato, quindi, nel riconoscerla, si astiene da ogni diretta ingerenza nell'esercizio di questa forma privata di giurisdizione. L'editto del pretore allora soltanto interviene, quando mancano, per avventura, patti nel compromesso, soprattutto rispetto al luogo e al tempo del giu-

Forme processuali nell'arbitrato in genere.

<sup>1</sup> Spesso nelle iscrizioni sono ricordati *iudices dati*, *iudices ex delegatione*, e simili (C. I. Lat. V 532, 1 lin. 35. — X 1700. 5178. 5398); ma in tutti questi casi non vi è nulla che accenni a giudizi di appello, forse neppure ad amministrativi.

<sup>2</sup> WEIZSAECKER, *Das röm. Schiedsrichteramt* etc. p. 79 segg.

<sup>3</sup> Ove il giureconsulto Paulus sentenza: « Compromissum ad similitudinem iudiciorum redigitur et ad finiendas lites pertinet » (Dig. 4, 8, 1), accenna senza dubbio all'analogia che passa tra *iudicium* e *arbitrium*, ma punto a un principio generale, circa un medesimo fondamento delle due procedure.

dizio. Nè la sua azione tende a prescrivere questa o quella regola, bensì a guarentire le parti che la sentenza arbitrale sia semplicemente pronunziata. Una ragione quasi opposta a questa spiega poi la mancanza di forme proprie e indispensabili nel giudizio arbitrale pubblico. Ciò che rende necessarie queste forme nella procedura ordinaria è, che nei giudizi civili, da un lato trattandosi della stretta applicazione del diritto, e dall'altro essendo tutta l'azione giudiziaria divisa tra il magistrato e i giurati, lo Stato, nell'interesse del diritto stesso e delle parti, offra con quelle una guarentigia maggiore per la giustizia. Nei giudizi arbitrali pubblici, invece, queste due condizioni mancano: lo Stato giudica per mezzo degli organi diretti del potere esecutivo; innanzi a lui non vengono privati litiganti, ma enti politici o quasi politici; le loro controversie escono dal campo del vero diritto; lo scopo del giudizio, piuttosto che nell'accertamento e nella difesa di esso, consiste nell'opera mediatrice e pacificatrice della parti, per quanto in alcuni arbitrati amministrativi siffatta opera quasi si confonda con la relativa giurisdizione. Qui lo Stato, in quanto funziona come arbitro in una questione, che più o meno direttamente riflette un proprio interesse, non ha ragione di vincolare, con regole e forme speciali, la sua azione. Esso si pone, per così dire, al di sopra di ogni suo ordinamento particolare della giurisdizione ordinaria, rientra nel pieno esercizio del suo potere sovrano; e come nel diritto non formula l'istituzione del suo arbitrato, del pari nella procedura segue quelle norme che stima più opportune, e che, naturalmente, qua e là, si accostano, a seconda della natura delle controversie, a quelle seguite in altri campi della giurisdizione.

Giudizio arbitrale e *cognitio extra ordinem*.

Il giudizio arbitrale pubblico si può, insomma, in certo modo coordinare alla *cognitio extraordinaria* della procedura civile, nella quale il rappresentante dello Stato, in forza

appunto del suo potere supremo, avoca a sé tutto intero il giudizio, istruisce il processo, indaga il fatto e sentenza, osservando in tutto o in parte, a suo libito, la procedura ordinaria.<sup>1</sup> Nel senato e nell'imperatore, questo rapporto appare anzi in un grado assai più saliente che non sia nel magistrato rivestito della giurisdizione civile. Imperocchè, non solamente essi rappresentano, in un grado più eminente del pretore o del governatore della provincia, lo Stato; ma il senato manca di vera giurisdizione, e l'imperatore ha un potere superiore a quello di ogni altro magistrato.<sup>2</sup> L'esercitare essi la funzione arbitrale direttamente, o per mezzo di delegati, se da una parte forma una differenza tra la *cognitio extra ordinem* del magistrato e questa quasi *cognitio* senatoria e imperiale, dall'altra non distrugge punto tale rapporto di analogia tra l'una e l'altra. Ma, come l'arbitro privato compromissario è libero di seguire questa o quella norma della procedura civile, specialmente quando il compromesso tace o è dubbio;<sup>3</sup> del pari senato e imperatore e i loro delegati possono fare altrettanto. Certo, le formalità non sono sempre le medesime; esse variano secondo che la controversia è internazionale-federale o amministrativa, e il giudizio è fatto là innanzi al senato o ai suoi rappresentanti, qui, per lo più, innanzi all'imperatore o ai suoi delegati. Oltre di che le fonti non sono così esplicate da poter seguire in ogni singolo momento tutto il corso del giudizio arbitrale. Nondimeno qua e là non mancano accenni diretti o indiretti, massime riguardo al luogo e alla pubblicità dei giudizi,

<sup>1</sup> BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Civilproz.* 2 p. 758 segg.

<sup>2</sup> Circa questo potere vedi MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>o</sup> p. 966. 975.

<sup>3</sup> L'opinione di alcuni moderni giuristi, che in questo caso di dubbio l'arbitro debba attenersi per necessità alle regole della procedura civile, è combattuta con buoni argomenti dal Weizsäcker (*Op. cit.* p. 81 seg.).

al tempo e alla proroga, al giuramento dell'arbitro e al consiglio che l'assiste, alla presenza delle parti e alla contumacia, come al sistema delle pene.

Luogo e pubblicità del giudizio arbitrale.

Nell'arbitrato privato per compromesso, sono le parti che in questo determinano il luogo, in cui l'arbitro debba giudicare, e, quando questa determinazione manchi, s'intende esser quello ove il compromesso fu conchiuso, lasciandosene all'arbitro, sotto certe condizioni, la scelta.<sup>1</sup> Che il giudizio debba esser pubblico, non è prescritto; ed è chiaro che, d'ordinario, non sia stato tale. Pubblico è invece quello della procedura ordinaria, nella quale il magistrato stesso destina ai giurati il luogo, che in Roma specialmente suol essere sempre il *forum Romanum*, o uno dei fori imperiali.<sup>2</sup>

Nell'arbitrato pubblico, anche quando è preceduto da un formale compromesso, non pare che questo abbia contenuto una clausola circa il luogo; al che si opponevano e il carattere dell'istituto, che rappresenta una funzione del supremo potere dello Stato, e la circostanza che il ricorso era per lo più rivolto al senato e all'imperatore, la cui sede è Roma. Non per tanto si può stabilire come regola, che il luogo del giudizio, specialmente se trattavasi di controversie per confini, o simili, era

<sup>1</sup> « Si arbiter iussit puta in provincia adesse ligatores, cum Romae esset in eum compromissum, an ei impune non pareatur, quaeritur. et est verius, quod Iulianus ait... eum locum compromisso inesse, de quo actum sit ut promitteretur: impune igitur ei non parebitur, si alio loci adesse iusserit. quid ergo, si non appareat, de quo loco actum sit? melius dicetur eum locum contineri, ubi compromissum est. quid tamen si in eo loco, qui sit circa urbem, adesse iusserit? Pegasus admittit valere iussum. quod puto ita verum esse, si et eius sit auctoritatis arbiter, ut in secessibus soleat agere, et litigatores facile eo loci venire possint » (Dig. 4, 8, 21, 10 cfr. § 11).

<sup>2</sup> BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Civilproz.* 1 p. 75; 2 p. 161 segg.

quello stesso ov'era l'obbietto della lite. Ed è questa la ragione precipua, per la quale ordinariamente senato e imperatore, e talvolta gli stessi governatori delle provincie, delegano a commissari speciali il loro giudizio. Sovente questa presenza dei delegati arbitri sul luogo è espressa con la formula, usata anche nell'arbitrato privato per compromesso, *in re praesenti cognoscere, in rem praesentem venire*, o altra analoga;<sup>1</sup> molte volte è però taciuta. Vi sono nondimeno anche esempi di giudizi compiuti direttamente innanzi al senato o all'imperatore in Roma, ragionando dei quali si son notate le speciali circostanze che spiegano questa eccezione alla regola generale. Talvolta gli stessi magistrati supremi, consoli o pretori, delegati dal senato a giudicare come arbitri in un processo amministrativo, tengono anch'essi tribunale in Roma, non richiedendo la lite un'ispezione sul luogo.<sup>2</sup> Singolare è il caso della controversia di confine, e insieme di tributo, tra Genua e la popo-

<sup>1</sup> Controversia tra Carthago e Massinissa (Cap. XIII n. 12): Liv. 34, 62, 15; 40, 17, 1. 29, 9; 42, 23, 2. APPIAN. *Pun.* 69; — tra Neapolis e Nola (n. 13): Cic. *de off.* 1, 10, 33. VAL. MAX. 7, 3, 4; — tra Genua e i Viturii (n. 18): C. I. Lat. V 7749 lin. 2; — tra Reate e Interamna Nahars (Cap. XIV n. 27): Cic. *pro Scaur.* 12, 27; *ad Att.* 4, 15, 4; — tra Comum e i Bergalei etc. (n. 39): C. I. Lat. V 5050 lin. 15 seg.; — tra Asseria e Alveria (n. 44): C. I. Lat. III 9938 lin. 9; — tra Lamia e Hypata (n. 55): C. I. Lat. III 586 lin. 5. Nella vertenza dei *pagani rivi Larensis* (n. 62) si accenna all'*inspectio* dell'arbitro: C. I. Lat. II 4125 lin. 16. Anche nella procedura ordinaria, spesso così il giurato come il magistrato compie sul luogo la sua *inspectio*; ciò che vale specialmente per l'arbitro giurato, nelle liti *finium regundorum* (FRONTIN. *de contr. agr.* p. 43, 22 segg. cfr. Dig. 10, 1, 8, 1 etc.).

<sup>2</sup> Come nei due processi di Pergamum (Cap. XIV n. 20) e di Oropus (n. 25), per questioni amministrative, che le due città ebbero con pubblici romani.

lazione dei Viturii: <sup>1</sup> i due fratelli Minuci, privati cittadini e delegati all'uopo del senato, giudicano sul luogo (*in re praesente cognoverunt*), ordinano come e dove debbano porsi i termini, e poi pronunziano e pubblicano la sentenza in Roma, presenti i rappresentanti delle parti. La qual cosa può avere la sua ragione, o in una particolare istruzione data dal senato, ovvero nella condizione da esso posta della ratifica della sentenza. Due volte è ricordato il locale, dove il senato si raduna per giudizi arbitrari: nella controversia tra Melitaea a Narthacius, <sup>2</sup> e in quella tra Samos e Priene, <sup>3</sup> e in tutt'e due la indicazione *in comitio* accenna indubbiamente alla *curia Hostilia*, più tardi sostituita dalla *Iulia*, presso il *Comitium*. Il che non toglie che l'adunanza abbia potuto aver luogo anche in qualche tempio nel pomerio della città. <sup>4</sup> — Indizi sicuri che la discussione sia stata pubblica, non si hanno; nè v'è ragione a credere che per tali processi siasi fatta un'eccezione alla regola, che in generale, anche quando il senato siede come corte di giustizia in materia penale, ogni pubblicità è esclusa. <sup>5</sup> Dei tre giudizi trattati avanti all'imperatore, <sup>6</sup> per un solo, quello tra Falerio e

<sup>1</sup> Capitolo XIII n. 18.

<sup>2</sup> Capitolo XII n. 8.

<sup>3</sup> Capitolo XII n. 9.

<sup>4</sup> Oltre alla *curia Hostilia*, era destinata alle adunanze del senato anche la *curia Calabra* sul Capitolino. Quanto ai templi, solevano esser quelli più presso al foro Romano e al Capitolino, come quello di *Iupiter*, della *Fides publica*, dell'*Honor* e *Virtus*, di *Castor*, della *Concordia* e di *Mars Ultor* nel foro d'Augusto; potevano le adunanze tenersi anche nella biblioteca della casa imperiale sul Palatino etc. (cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 927 segg.).

<sup>5</sup> Liv. 27, 51, 5. Dio Cass. 58, 17. Suet. *Tib.* 23 (cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 942 cfr. p. 931. 937).

<sup>6</sup> Tra Vanacini e Mariani (Cap. XIV n. 46), tra Falerio e Firmum (n. 49), tra Aezani e privati (n. 57).

Firmum, è indicato il luogo: la villa imperiale in Albano; per gli altri molto probabilmente fu Roma, senza però che si conosca il luogo preciso. — Se essi poi siano stati pubblici, è dubbio; per la pubblicità starebbe il fatto, che essa è ammessa quando l'imperatore giudica in materia civile nel foro, o altro luogo pubblico, e nello stesso *auditorium* del palazzo imperiale; laddove per lo più è esclusa, quand'egli giudica in materia penale. <sup>1</sup> Pubblici sono invece i giudizi arbitrari amministrativi, tenuti l'uno in *comitio*, l'altro nella *basilica Porcia* al foro Romano, da consoli, per delegazione del senato. <sup>2</sup> Quanto agli altri delegati del senato stesso e dell'imperatore fuori di Roma, nulla appare circa la pubblicità; forse essa era ammessa nei giudizi innanzi ai governatori delle provincie, per analogia coi civili; <sup>3</sup> e almeno non vietata, se delegati erano dei cittadini privati. La discussione fatta dai commissari del senato nell'assemblea federale della lega Achea, prima in Argos e poi in Clitor, per una medesima controversia internazionale, <sup>4</sup> si può riguardare piuttosto siccome una preparazione al giudizio.

Il giudizio arbitrale si muove, rispetto al tempo, assai più liberamente che non quello della procedura ordinaria, la quale ha prescrizioni determinate non solo circa i giorni e le ore, ma anche pei termini delle singole fasi del giudizio, e, almeno nel-

Tempo e proroga del giudizio.

<sup>1</sup> SEN. *de clem.* 1, 9. 15. TAC. *ann.* 11, 2; 13, 4. PLIN. *epist.* 6, 31. Quanto ai giudizi civili, la pubblicità appare dalla natura del luogo, per lo più il foro, dove l'imperatore amministra la giustizia, almeno fino al tempo dei Severi (Suet. *Aug.* 72; *Domit.* 8. Dio Cass. 57, 7; 60, 4; 66, 10; 69, 7 etc.); da quel tempo in poi essa indirettamente dispare, perchè l'*auditorium* diviene il luogo ordinario (Dio Cass. 76, 11 cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 965. 983).

<sup>2</sup> Controversia di Pergamum (Cap. XIV n. 20) e di Oropus (n. 25).

<sup>3</sup> Cic. *Verr.* 2, 38 cfr. 5, 11. Ev. Ioh. 18, 33; 19, 9. 13. *Acta Ap.* 15, 23.

<sup>4</sup> Tra Sparta e la lega Achea (Cap. XII n. 3).

l'Impero, persino riguardo alla sua durata.<sup>1</sup> Certo, anche l'arbitro compromissario, del pari che il giudice, non può essere costretto dal pretore a giudicare nei giorni feriali, benchè egli possa ciò fare, quando altrimenti il compromesso cadrebbe.<sup>2</sup> Ma qui pure, come riguardo al luogo, è il compromesso che serve di norma; soltanto ove esso tace, e l'arbitro trascura di determinare, d'accordo con le parti, il tempo, non vi è limitazione rispetto al medesimo.<sup>3</sup> Che l'arbitro poi possa fissare anche uno dei giorni, che non siano propri della giurisdizione ordinaria, un *dies nefastus*, si deve tanto più ammettere, in quanto che una facoltà simile è concessa pure al giudice, specialmente per la trattazione della causa.<sup>4</sup> Questo termine però non riguarda che semplicemente l'emanazione della sentenza; per modo che, quando il *dies compromissi* scade senza che quella sia pronunziata, il compromesso tutto resta annullato. E se ciò avviene per colpa delle parti, esse debbono sottostare alla *poena*; se per colpa dell'arbitro, questi non può sottrarsi al dovere di concludere un nuovo compromesso con quelle.<sup>5</sup> Può il compromesso, per altro, contenere anche la clausola *de die proferenda*, per la quale l'arbitro ha il potere di

<sup>1</sup> BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Civilproz.* 2 p. 166 segg. 587 segg.

<sup>2</sup> « Arbitr ex compromisso his diebus non cogitur sententiam dicere, quibus iudex non cogetur, nisi dies compromissi exitura sit nec proferri possit » (Dig. 4, 8, 13, 3). Forse a questa eccezione, ovvero ad ignoranza del pretore bisognerà riferire il luogo di Ulpiano (Dig. 4, 8, 36), secondo il quale quegli poteva anche obbligare l'arbitro a sentenziare in quei giorni.

<sup>3</sup> « Sed si compromissum sine die confectum est, necesse est arbitro omnimodo dies statuere, partibus scilicet consentientibus, et ita causam disceptari: quod si hoc praetermiserit, omni tempore cogendus est sententiam dicere » (Dig. 4, 8, 14).

<sup>4</sup> Cic. *Verr.* 1, 10; *ad Q. fr.* 2, 3, 6 cfr. GELL. 14, 2, 1. BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Civilproz.* 2 p. 169. 587.

<sup>5</sup> Dig. 4, 8, 21, 5. 8. 9 cfr. 4, 8, 27, 4. 32, 3.

prolungare, non di abbreviare il termine, usandone liberamente e per qualunque motivo di impedimento proprio, purchè ne dia comunicazione alle parti.<sup>1</sup>

Più ancora che l'arbitrato privato, è sciolto da ogni vincolo di tempo il pubblico, principalmente nella forma sua internazionale e federale. La qual cosa, non meno che il luogo del giudizio, dipende dalla circostanza, che, non fondandosi esso sopra un vero e formale compromesso, ma sul ricorso delle parti allo Stato arbitro, è naturale che quelle non abbiano facoltà di porre a questo un termine per la sentenza. Quanto al giudizio innanzi al senato, se per altri negozi pubblici, e per gli stessi giudizi penali trattati da esso, non vi è determinazione alcuna di tempo,<sup>2</sup> tanto meno vi sarà stato per la funzione arbitrale. Altrettanto si può affermare anche circa i giudizi innanzi all'imperatore. Non è improbabile però che nell'arbitrato amministrativo, soprattutto quando il processo aveva luogo avanti all'imperatore o ai governatori delle provincie, si siano più o meno strettamente seguite le stesse norme della procedura civile. Delle tre sentenze pronun-

<sup>1</sup> « Labeo ait, si arbiter, cum in compromisso cautum esset, ut eadem die de omnibus sententiam diceret et ut posset diem proferre, de quibusdam rebus dicta sententia, de quibusdam non dicta diem protulit: valere prolationem sententiaeque eius posse impune non pareri. et Pomponius probat Labeonis sententiam, quod et mihi videtur: quia officio in sententia functus non est. Haec autem clausula diem compromissi proferre nullam aliam dat arbitro facultatem quam diem prorogandi: et ideo condicionem primi compromissi neque minuere neque immutare potest » etc. (Dig. 4, 8, 25 pr. § 1) cfr. Dig. 4, 8, 12; 4, 8, 16, 1; 4, 8, 33. Cic. *ad fam.* 12, 30.

<sup>2</sup> A differenza che nei comizi, pel senato non v'erano giorni legalmente destinati alle sue adunanze, le quali potevano aver luogo così nei *dies fasti*, come nei *nefasti*. Fu Augusto che introdusse una limitazione in ciò, stabilendo che per regola il senato si radunasse due volte in ogni mese, al principio e alla metà (cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 921 segg.).

ziate in questo campo dall'imperatore, una<sup>1</sup> porta la data del 13 ottobre, che è un *dies nefastus*. Nella controversia rinnovatasi al tempo dell'Impero tra i Galillenses e i Patulcenses,<sup>2</sup> un governatore della Sardegna concede ai primi sin due proroghe per l'esecuzione del decreto; ciò che avrebbe dato luogo a una possibile rinnovazione del processo, laddove il documento, che da essi si voleva esibire, fosse stato loro favorevole.

Giuramento dell'arbitro.

Una delle condizioni volute nella procedura ordinaria è che il giudice, al pari del recuperatore, appena immesso in ufficio, con la cooperazione del pretore, ovvero semplicemente al cospetto delle parti, presti giuramento di osservare la verità e la legge nell'esercizio della sua funzione.<sup>3</sup> È molto dubbio però, se esso sia stato necessario anche nel procedimento arbitrale compromissario. L'esempio che suole addursi per prova, del resto l'unico che si abbia, della controversia tra il comune di Histonium e un privato,<sup>4</sup> non ha molto valore, anche per ciò che, in questo caso, come fu innanzi osservato,<sup>5</sup> veramente si ha più un arbitrato amministrativo locale, non dello Stato, che privato. Nè giova ricordare il giuramento prestato dagli *agrimensores* come arbitri nelle *controversiae agrorum*,<sup>6</sup> perchè essi hanno un carattere quasi ufficiale, allo stesso modo del giudice e dell'arbitro giurato; come, d'altra parte, non si può tener per fermo che la riforma da Giustiniano introdotta nel compromesso, e per la quale

<sup>1</sup> Controversia tra Vanacini e Mariani (Cap. XIV n. 46).

<sup>2</sup> Capitolo XIV n. 43.

<sup>3</sup> Cod. Iust. 3, 1, 14 pr. cfr. Cic. *de off.* 3, 10, 43. 44; *pro Cluent.* 43, 121. VAL. MAX. 7, 2, 4. QUINT. 5, 6, 4. BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Civilproz.* 1 p. 67; 2 p. 107. 586.

<sup>4</sup> Capitolo XIV n. 52.

<sup>5</sup> Capitolo VI p. 90 nota 1.

<sup>6</sup> RUDORFF, *Gromat. Inst.* p. 422.

fu ammesso il giuramento dell'arbitro,<sup>1</sup> abbia riconosciuta un'antica consuetudine. Egli è certo che il titolo del Digesto *de receptis* etc. non contiene alcun accenno a tale condizione, pur comprendendo norme varie e particolareggiate sull'istituto del compromesso. Oltre a ciò, una prescrizione simile s'intende in persona del giudice, in quanto che egli è considerato per le sue funzioni come un quasi magistrato — il suo è un *munus publicum*<sup>2</sup> — e perciò, come ogni magistrato, nell'adire la carica, deve anche giurare; insomma, il suo giuramento è, in certa guisa, analogo a quello del *iudex quaestionis*, che, pur non essendo un vero magistrato, ne ha alcune qualità ed attribuzioni.<sup>3</sup> L'arbitro compromissario, invece, manca di ogni carattere ufficiale, e forse il suo giuramento, se pur fu in uso, dipendeva dal volere delle parti e dalle disposizioni eventuali del compromesso, piuttosto che da quelle dell'editto pretorio.

In ciò l'arbitrato pubblico non differisce dal privato compromissario; se si eccettui il caso or ora menzionato di Histonium, dove il giuramento fu forse voluto, perchè era un privato che dovea giudicare in una lite tra comune e privato, in niuna delle nostre numerose controversie esso appare. E la ragione ci sembra chiara: escluso naturalmente nei giudizi diretti del senato e dell'imperatore, il giuramento non poteva esser richiesto dai loro commissari o delegati, siccome quelli che erano i rappresentanti immediati dell'uno e dell'altro. Quando, nella controversia tra Cierium e Metropolis,<sup>4</sup> il governatore dell'Achaia delega l'arbitrato alla dieta federale della Tessaglia, ed essa, prima di giudicare, presta giuramento,

<sup>1</sup> Cod. Iust. 2, 55 (56), 4 pr.

<sup>2</sup> Dig. 5, 1, 78; 50, 4, 18, 14. Frag. Vat. 197. PLIN. *nat. hist.* 33, 7.

<sup>3</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 589 seg.

<sup>4</sup> Capitolo XIV n. 31.

si ha una prova della procedura seguita nella Grecia, dove le leggi prescrivevano appunto il giuramento negli arbitrati internazionali, il quale si prestava, a quanto pare, non nell'atto del compromesso, ma prima che l'arbitro pronunziasse la sentenza.<sup>1</sup>

Consiglio del  
l'arbitro.

Non diverso da questo, che informa la condizione del giuramento, è il concetto che regola quella del consiglio, da cui l'arbitro si fa assistere nel suo giudizio. Nella stessa maniera che il magistrato, nelle sue funzioni così militari che civili, soprattutto giudiziarie ed amministrative, suol chiamare intorno a sè un *consilium*; da lui con vari criteri, a seconda dei casi, composto,<sup>2</sup> anche il giudice nei processi civili fa altrettanto, circondandosi di *adsores*; senza che, per altro, come quello, sia a ciò obbligato per legge, come non è neanche tenuto a seguirne il parere.<sup>3</sup> Ora, appunto perchè nell'arbitro privato compromissario manca la stessa qualità pubblica quasi magistrale, non solamente egli si sottrae a questa consuetudine, ma pare persino che ciò gli sia espressamente vietato: egli deve compiere da sè, senza il concorso di alcuno, tutta l'opera dell'inchiesta e della soluzione della controversia.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> DEMOSTH. *contr. Phorm.* 913, 26; *contr. Spud.* 1032, 18; *contr. Kallipp.* 1244, 17.

<sup>2</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 1<sup>3</sup> p. 307 segg.

<sup>3</sup> CIC. *pro Quinct.* 2, 10, 36, 30, 91; *pro Roscio* 4, 2, 8, 22; *Verr.* 2, 29, 71. VAL. MAX. 8, 2, 2. GELL. 12, 13, 2, 14, 2, 9. Dig. 5, 1, 40, 1; 44, 7, 5, 4 etc.

<sup>4</sup> Dig. 4, 8, 32, 16, 17. Diverso è, quando l'arbitrato è affidato a più persone; e, essendovi dissenso tra loro, si ricorre a un terzo (Dig. 4, 8, 17, 4, 5; 4, 8, 32, 13, 17). Nel titolo *de receptis* etc. del Digesto non v'ha alcun accenno al consiglio dell'arbitro; e, certo, il Weizsäcker (*Das röm. Schiedsrichteramt* etc. p. 82) esagera l'analogia tra l'*arbitrium* e il *iudicium*, quando l'ammette come cosa ordinaria. Si potrebbe forse addurre come prova il caso di Plinio (*epist.* 5, 1), che chiama intorno a sè come

Nell'arbitrato pubblico il *consilium* ricorre, ma non in ogni caso. Quando il senato giudica in piena adunanza, come, nella forma almeno, se non nella sostanza, è il magistrato convocante, console o pretore, che presiede al giudizio, così si può dire che, nello stesso modo che in altri negozi pubblici trattati egualmente nel senato, è questo che fa da consiglio del magistrato. Quando invece esso delega dei commissari, con o senza riserva della ratifica, poichè questi d'ordinario sogliono essere in più, e, come nel caso di più arbitri compromissari o di recuperatori, la controversia è risolta a maggioranza di voti;<sup>1</sup> allora, per loro come per questi, l'opportunità di farsi assistere da un consiglio di per sè cessa. Non così però avviene, se il senato delega a un magistrato, console o pretore, un giudizio arbitrale amministrativo, spesso riserbando il diritto di ratifica: qui il magistrato, come in analoghi processi amministrativi,<sup>2</sup> non suol

consigliere due senatori; ma c'è da osservare che il suo non era un vero arbitrato.

<sup>1</sup> Pel caso di più arbitri compromissari nella stessa controversia, si hanno queste prescrizioni generali: « Celsus... scribit, si in tres fuerit compromissum, sufficere quidem duorum consensum, sed si praesens fuerit et tertius: alioquin absente eo licet duo consentiant, arbitrium non valere, quia in plures fuit compromissum et potuit praesentia eius trahere eos in eius sententiam » (Dig. 4, 8, 17, 7 cfr. 4, 8, 18); — « Si plures arbitri fuerint et diversas sententias dixerint, licebit sententia eorum non stari: sed si maior pars consentiat, ea stabitur, alioquin poena committetur. inde quaeritur apud Iulianum, si ex tribus arbitris unus quiddecim, alius decem, tertius quinque condemnet, qua sententia stetur: et Iulianus scribit quinque debere praestari, quia in hanc summam omnes consenserunt » (Dig. 4, 8, 27, 3). Quanto ai giudizi innanzi ai recuperatori, anche questi debbono essere tutti presenti, e la maggioranza assoluta decide (Dig. 42, 1, 37, 39 cfr. 4, 8, 17, 2, 6, 32, 13).

<sup>2</sup> Tale è, p. e., il processo innanzi al censore, circa la portata del censimento (VARR. *de l. l.* 6, 87), quello circa il diritto di proprietà del citta-

fare a meno di un consiglio. Infatti, nella controversia tra Pergamum e alcuni pubblicani, <sup>1</sup> il console, o forse il pretore, si sceglie un consiglio composto di trenta, o più senatori; nell'altra simile di Oropus <sup>2</sup> il *consilium* del console è formato di diciassette, anch'essi senatori. <sup>3</sup> In questo secondo caso, come il senato fa riserva della ratifica della sentenza, così l'azione del consiglio ha un carattere ancora meno personale. Anche l'imperatore, quando siede arbitro in una controversia amministrativa, non suole fare a meno di un consiglio speciale. Nella vertenza tra Falerio e Firmum, <sup>4</sup> Domiziano giudica *adhibitis utriusque ordinis splendidis viribus*, cioè un consiglio composto di senatori ed equiti; composizione questa che non è insolita nei consigli speciali del principe, quando esercita una funzione giurisdizionale. <sup>5</sup> Nella stessa maniera probabilmente fu anche costituito il consiglio, che assistè Vespasiano nel giudizio arbitrato tra Vanacini e Mariani. <sup>6</sup> In ciò l'imperatore non fa che seguire la consuetudine costante in ogni altro magistrato giudicante:

dino (Cic. *de leg. agr.* 2, 12, 33), e così via (cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 1<sup>o</sup> p. 314).

<sup>1</sup> Capitolo XIV n. 20.

<sup>2</sup> Capitolo XIV n. 25.

<sup>3</sup> Il Mommsen (*Röm. Staatsrecht* 1<sup>o</sup> p. 318) da questi esempi e da altri, come dalla « *lex parieti faciundo* » di Puteoli, che prescrive la costruzione doversi fare *arbitratu duovir(um) et duoviralium, qui in consilio esse solent Puteoleis, dum ne minus viginti adsient, cum ea res consuletur* (BRUNS, *Fontes* etc. p. 273), dalla legge Aelia Sentia, che per certe manomissioni ne voleva 10 per Roma e 20 per le provincie (GAI. 1, 20. ULP. Frag. 1, 13), e dal decreto del governatore della Sardegna, di cui si dirà più oltre, conchiude che forse per i casi di maggiore importanza era prescritto un numero minimo di consiglieri, dieci, quindici, venti.

<sup>4</sup> Capitolo XIV n. 49.

<sup>5</sup> DIO CASS. 52, 33. SPART. *Hadrian.* 8.

<sup>6</sup> Capitolo XIV n. 46.

fino ad Adriano egli suole nominare, al pari di quello, caso per caso, un consiglio; da Adriano in poi, il *consilium* o *consistorium*, proprio per la giurisdizione e diverso dal consiglio di Stato, diviene stabile, e in esso i consiglieri votano e motivano, per lo più in iscritto, il loro voto; ma la decisione non è presa a maggioranza, bensì dall'imperatore stesso. <sup>1</sup>

Tra i delegati dell'imperatore v'è pure da fare una distinzione. Se essi sono dei privati, o in genere non hanno un carattere magistrato, come non prestano giuramento, non hanno neppure bisogno d'un consiglio: almeno, nei casi a noi noti, di esso non si fa menzione. Sono, per contrario, governatori delle provincie, e allora appunto perchè questi son rivestiti di quella qualità, essi sogliono uniformarsi all'uso generale; <sup>2</sup> ciò che del resto vale, anche se la delegazione vien loro dal senato. L'esempio più importante ci è dato dal giudizio arbitrato innanzi al governatore della Sardegna, al tempo dell'Impero, nella controversia tra i Galillenses e i Patulcenses: <sup>3</sup> il proconsole è assistito dal *legatus pro praetore*, dal *quaestor pro praetore*, suoi immediati dipendenti, e da altri sei consiglieri, senza dubbio appartenenti alla *cohors praetoria*, o sia ai *comites* del governatore, e probabilmente tutti o in parte equiti. Così nella vertenza anche di confine tra Onaeum e Narete nella Dalmazia, <sup>4</sup> il governatore giudica, *adhibito consilio*, che non sarà stato forse in fondo diversamente composto; e così pure in quella dei *pagani rivi La-*

<sup>1</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>o</sup> p. 988 segg. cfr. p. 902 segg.

<sup>2</sup> In una controversia sorta per opera di pubblicani e a cagione di *portoria*, Cicerone, in qualità di proconsole dell'Asia, *de consilii sententia* rimanda il giudizio al senato in Roma (Cic. *ad Att.* 2, 16, 4). Su questi *adseorsores*, specialmente dei governatori, vedi Dig. 1, 22. Cod. Iust. 1, 51, 3. 10.

<sup>3</sup> Capitolo XIV n. 43.

<sup>4</sup> Capitolo XIV n. 32.

*rensis* nell'Hispania Tarraconensis.<sup>1</sup> E una specie di consiglio doverono formare i *procuratores* che assisterono un senatore, *amicus et comes* dell'imperatore Claudio, da questo delegato a risolvere la quistione tra Comum e i Bergalei, e Tridentum e gli Anauni.<sup>2</sup> Nel qual caso vi ha questo di particolare, che i procuratori sono incaricati dallo stesso imperatore, forse perchè il delegato è un privato. La formola con cui nella sentenza è notata la partecipazione del consiglio, è varia: *cum consilio conlocutus, adhibito consilio, in consilio esse* etc.;<sup>3</sup> talvolta, come nel caso dei Galillenses e Patulcenses, e in quello di Pergamum (?), son dati i nomi dei componenti il consiglio.

Presenza delle  
parti e contumacia.

Tanto la procedura civile nel suo doppio momento, *in iure* e *in iudicio*, quanto l'arbitrale compromissaria, si fondano sulla presenza delle parti nel giudizio. È sopra ogni altra cosa condizione comune all'una e all'altra, che, per esser valida la sentenza, così del giudice<sup>4</sup> come dell'arbitro,<sup>5</sup> essa dev'essere pronunziata innanzi alle parti stesse, o, come è chiaro, innanzi ai loro legittimi rappresentanti. Tra le due procedure vi sono però principalmente due differenze, che dipendono dalla natura speciale dell'arbitrato compromissario. La prima riguarda i rappresentanti stessi. Come, nella procedura ordinaria, il procuratore, più che semplicemente rappresentare la parte, s'immedesima con

<sup>1</sup> Capitolo XIV n. 62.

<sup>2</sup> Capitolo XIV n. 39.

<sup>3</sup> Cod. Iust. 7, 26, 6. C. I. Lat. VI 266 lin. 24 seg.; X 3334 lin. 8. *Act. Apost.* 25, 12: *συλλαλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου* (cfr. Mommsen, *Röm. Staatsrecht* 1<sup>3</sup> p. 319).

<sup>4</sup> Dig. 42, 1, 47 pr. 1, 60. *Paul. sent.* 5, 5<sup>a</sup>, 6. Cod. Iust. 7, 43 (cfr. Bethmann-Hollweg, *Röm. Civilproz.* 2 p. 628).

<sup>5</sup> Quante volte però il compromesso non disponga altrimenti: « Si quis litigatorum defuerit, quia per eum factum est, quo minus arbitretur, poena committetur. proinde sententia quidem dicta non coram litigatoribus non

questa, e, per effetto della *litis contestatio*, assume su di sè tutto il rapporto giuridico, obbietto del processo,<sup>1</sup> così il giudice non può in alcun caso e per niuna ragione costringere la parte ad essere presente al giudizio, tranne che a lei non è vietato di assistervi.<sup>2</sup> Non così è nel giudizio arbitrale. Qui il compromesso non pone innanzi all'arbitro se non le parti, le quali soltanto, e non i loro procuratori, pigliano l'obbligo della *poena compromissi*, in caso di non esecuzione della sentenza, o di non comparizione nel giudizio; l'arbitro ha quindi il diritto che le parti siano presenti, pur facendosi rappresentare.<sup>3</sup> La seconda differenza riflette il giudizio in contumacia. La procedura civile, specialmente nel periodo delle *formulae*, contiene prescrizioni molto precise sul così detto *iudicium desertum* o *eremodicium*: come è noto, essa l'ammette così per l'assenza dell'attore, come per quella del convenuto, e soltanto nel caso dell'assenza dell'uno o dell'altro considera siccome finito il processo.<sup>4</sup> La procedura arbitrale compromissaria, invece, non riconosce punto un giudizio contumaciale. Se anche una sola delle parti, o il suo legittimo rappresentante, non si presenta nel termine prescritto dall'arbitro o dal compromesso, questo s'intende annullato, e la parte è tenuta alla pena stipulata. Le stesse giustificazioni legittime non evitano tale conseguenza, ma possono solamente

valebit, nisi in compromissis hoc specialiter expressum sit, ut vel uno vel utroque absente sententia promatur: poenam autem is qui defuit committit, quia per eum factum est quo minus arbitretur » (Dig. 4, 8, 27, 4 cfr. § 5).

<sup>1</sup> Weizsäcker, *Das röm. Schiedsrichteramt* etc. p. 37.

<sup>2</sup> Dig. 3, 3, 69: « Paulus respondit etiam eum, qui ad litem suscipiendam procuratorem dedit, causae suae adesse non prohiberi ».

<sup>3</sup> Dig. 4, 8, 32, 18 cfr. 4, 8, 21, 9. 27, 4. 5. 47. 48. 49. Cod. Iust. 2, 56, 2.

<sup>4</sup> Bethmann-Hollweg, *Röm. Civilproz.* 2 p. 603 segg.

valere per una *exceptio* contro l'*actio ex stipulato*, in quanto che nelle assenze si presume l'intenzione di contrarre un nuovo compromesso.<sup>1</sup>

Si può dire che nell'arbitrato pubblico il procedimento, in questo rispetto, partecipi alle due forme suddette. È una conseguenza necessaria della natura speciale delle parti, che qui la rappresentanza delle medesime sia indispensabile. Che i rappresentanti sogliano assistere a tutto il corso del giudizio, si dovrebbe supporre, se non vi fossero testimonianze esplicite.<sup>2</sup> Ma che la loro presenza sia necessaria; che un giudizio sia impossibile o nullo, ov'essa manchi, non si può assolutamente affermare. Se da un lato il carattere di sovranità, contenuto nella funzione arbitrale di Roma, può far ammettere la non indispensabilità; dall'altro, il vedere in alcuni casi indicati i nomi dei rappresentanti, non è neppure ragione sufficiente per credere che la presenza sia stata necessaria, almeno nel momento, in cui la relativa sentenza era pronunziata. A questa conclusione sembra potersi giungere anche per due esempi di sentenze contumaciali. L'una, veramente non pronunziata da Roma, ma dalla città di Sicione, per delegazione del senato romano, nella controversia tra Athenae e Oropus,<sup>3</sup> essendo contumace la prima. L'altra nella controversia tra i Galillenses e i Patul-

<sup>1</sup> Dig. 4, 8, 21, 9. 27, 4. 44.

<sup>2</sup> Ciò si osserva specialmente nelle controversie tra Sparta e la lega Achea (Cap. XII n. 3), Athenae e i Delii (n. 6), Melitaea e Narthacius (n. 8), Samos e Priene (n. 9), Carthago e Massinissa (Cap. XIII n. 12), Neapolis e Nola (n. 13), Sparta e Messene (n. 16), Genua e i Viturii (n. 18), Oropus e publicani (Cap. XIV n. 25), Tyrus e publicani (n. 28), Vanacini e Mariani (n. 46), Falerio e Firmum (n. 49), Histonium e un privato (n. 52), Lamia e Hypata (n. 55), Daulis e un privato (n. 58), i *pagani rivi Larensis* e una donna (n. 62).

<sup>3</sup> Capitolo XII n. 7.

censes,<sup>1</sup> in cui, dopo proroghe invano concesse ai primi, il proconsole della Sardegna, Agrippa, emana un decreto in assenza loro dal giudizio.

Nulla si oppone ad ammettere, che tanto per effetto del compromesso, quanto per libera elezione dell'arbitro privato, questi abbia seguito prescrizioni legislative e consuetudini proprie della procedura civile, così circa il dibattimento, come riguardo alla natura delle prove.<sup>2</sup> Le fonti però non accennano che a un solo particolare, quello riguardante le testimonianze. L'arbitro può udire testimoni che si presentino volontariamente a deporre;<sup>3</sup> ma le parti non sono obbligate ad offrirne, nè l'arbitro ha, perchè privato, potere coattivo in genere verso i testimoni.<sup>4</sup>

Sono per contrario assai più copiosi gli accenni che si hanno, a questo riguardo, circa l'arbitrato pubblico, soprattutto quando il giudizio ha luogo innanzi al senato, in Roma, ovvero ai suoi delegati, fuori. Nel primo caso è chiaro che si siano osservate le norme speciali seguite nella presentazione degli ambasciatori di Stati amici, e nell'ammissione di essi a pigliar parte alla discussione dei negozi, che riguardavano le loro missioni.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Capitolo XIV n. 43.

<sup>2</sup> Come sarebbe, a mo' d'esempio, nel determinare quante volte in ogni termine e per quanto spazio di tempo potessero aver la parola i rappresentanti delle parti, se la loro difesa si dividesse anche in *narratio* o *probatio*, e questa in *probationes inartificiales* e *praesumptiones*, e tra le prime fossero ammessi tanto i testimoni e i documenti, quanto la *confessio* e il giuramento etc. (Cfr. BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Civilproz.* 2 p. 587 segg.).

<sup>3</sup> Cod. Iust. 4, 20, 20.

<sup>4</sup> Dig. 4, 8, 39 pr.

<sup>5</sup> Intorno a tali pratiche diplomatiche si veda il MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 959 cfr. p. 939. Gli scrittori, specialmente Livio, sogliono essere più o meno diffusi nel dar conto delle sedute del senato, nelle quali i

Al pari di questi, anche i rappresentanti delle parti dovevano quindi rivolgersi al magistrato presiedente il senato, e impetrare da esso di discorrervi (*senatus dare, habere*); come questi, non potevano discorrere, a differenza dei senatori, se non in piedi, e ogni senatore avea il diritto di rivolger loro delle interrogazioni. Non è improbabile per altro che qualche differenza vi sia stata, a mo' d'esempio questa, che, laddove nelle semplici ambascerie i legati, compiuto il loro mandato, abbandonavano il senato e non assistevano alla discussione,<sup>1</sup> nei processi arbitrari invece essi vi abbiano preso parte fino alla definitiva deliberazione. E come, nei processi civili, prima parla il procuratore o avvocato del convenuto, e poi quello dell'attore,<sup>2</sup> qui prima ha d'ordinario la parola il rappresentante dello Stato contro cui vi è ricorso, poscia quello dello Stato ricorrente.<sup>3</sup> Se, nella procedura ordinaria, tra i mezzi di prova è ammessa la *confessio* del rappresentante di una parte, atto che a ogni modo deve sempre esser seguito da una sentenza; nell'arbitrale, ove pure non sia stata esclusa, almeno non appare. Nè si ha esempio di un giuramento di testimoni; i quali, d'altra parte, per l'indole delle nostre controversie, ricorrono raramente.<sup>4</sup>

legati degli Stati peroravano le cause di questi, o che il senato giudicasse direttamente, o che deliberasse poi d'inviare sul luogo dei commissari. I luoghi si trovano in gran parte raccolti soprattutto nei nostri casi di controversie internazionali e federali.

<sup>1</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 960 seg.

<sup>2</sup> BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Civilproz.* 2 p. 592 cfr. p. 609.

<sup>3</sup> Così, nelle controversie tra Melitaea e Narthacius (Cap. XII n. 8), Samos e Priene (n. 9), Sparta e Messene (Cap. XIII n. 16), Oropus e pubblicani (Cap. XIV n. 25).

<sup>4</sup> Non se ne ha esempio che per la controversia tra Aricia e Ardea (Cap. XIII n. 11), nel preteso processo svoltosi innanzi ai comizi in Roma. Nei giudizi civili era ammesso il giuramento delle parti (QUINTIL. 5, 6. Cod. Iust. 7, 45, 11).

Frequenti sono invece la prova dei così detti *praeiudicia*, o, come oggi suol chiamarsi, della giureprudenza, così comuni nei processi civili,<sup>1</sup> e quella di documenti pubblici o privati riflettenti altre fasi della stessa lite, anch'essa comune in quei processi.<sup>2</sup> Ad altre sentenze arbitrari, favorevoli alla propria causa, e a un decreto del console Flaminio che riconobbe il loro possesso, si appellano infatti i rappresentanti di Narthacius, nella vertenza con Melitaea.<sup>3</sup> All'arbitrato di Rhodos, anche a loro favorevole, si appellano i rappresentanti di Priene, laddove quelli di Samos si fondano principalmente sopra un decreto del proconsole Manlio.<sup>4</sup> Nella controversia tra Hierapytna e Itanos,<sup>5</sup> la città di Magnesia, delegata dal senato due volte come arbitra, nella seconda sua sentenza ricorda la prima, e riferisce documenti presentati dal senato stesso e dalle parti. In quella tra Sparta e Messene,<sup>6</sup> i rappresentanti delle due città fondano la loro difesa egualmente sulla testimonianza di annalisti e di poeti, e quelli di Messene aggiungono *monumenta eius rei sculpta saxis et aere prisco*. Quando, innanzi a un console e a un consiglio da lui formato, si discute, in Roma, la causa tra Oropus e i pubblicani,<sup>7</sup> i rappresentanti della città e l'avvocato di questi si servono come documento del contratto di appalto del tributo, conchiuso dai pubblicani con lo Stato romano, e del decreto col quale Sulla facea dono di alcune terre al tempio di Amphiarus; e il decreto stesso col senato-

<sup>1</sup> QUINTIL. 5, 2; 11, 78.

<sup>2</sup> CIC. *de part. or.* 37; *pro Quint.* 19, 27; *pro Roscio* 13. QUINTIL. 5, 5 GELL. 14, 2, 7. Dig. 22, 4. Cod. Iust. 4, 21.

<sup>3</sup> Capitolo XII n. 8.

<sup>4</sup> Capitolo XII n. 9.

<sup>5</sup> Capitolo XII n. 10.

<sup>6</sup> Capitolo XIII n. 16.

<sup>7</sup> Capitolo XIV n. 25.

consulto che lo ratificava, sono alligati alla sentenza. Ai Galilenses in conflitto coi Patulcenses, <sup>1</sup> il governatore della Sardegna concede una proroga per procacciarsi una copia autentica di un precedente decreto arbitrale, con cui il proconsole Metello avea risolta la medesima controversia, già al tempo della Repubblica. Nel conflitto tra Falerio e Firmum, pel possesso di *subseciva*, <sup>2</sup> i rappresentanti di Falerio producono in giudizio un rescritto imperiale, con cui già Augusto avea cedute ad essa quelle terre, con la facoltà di venderle, e Domiziano ricorda nella sua sentenza il rescritto stesso. Il delegato di Traiano, incaricato di risolvere la quistione tra Delphi e Anticyra etc., <sup>3</sup> si serve di *notitia hominum et instrumenta*, in confronto dell'antica sentenza arbitrale pronunciata dagli Anfizioni nella stessa controversia sorta al tempo della Repubblica. Così pure nell'arbitrato di Histonium, <sup>4</sup> il procuratore di Tillius Sossius, in lite con quel municipio, domanda ed ottiene l'esibizione di un *libellus vetus* o documento, il quale conteneva una sentenza arbitrale precedente e relativa alla stessa controversia, documento che serve di base alla nuova sentenza.

<sup>1</sup> Capitolo XIV n. 43.

<sup>2</sup> Capitolo XIV n. 49.

<sup>3</sup> Capitolo XIV n. 50.

<sup>4</sup> Capitolo XIV n. 52.

## XI.

## Sentenza arbitrale.

Considerata non nell'obbietto e nello scopo, ma come azione in sè, la funzione arbitrale dello Stato non è senza riscontro nel diritto pubblico romano. Essa ne trova uno molto evidente nell'essenza stessa della censura, per quanto siano disparate le due istituzioni. Quando il censore forma le liste dei cittadini, e, a seconda del patrimonio, determina i loro diritti politici e i loro obblighi verso lo Stato; quando principalmente esercita il suo *regimen morum*, la sua azione non si svolge diversamente da quella dell'arbitro, nel risolvere una controversia. Così l'uno come l'altro non sono legati ad alcuna norma legislativa o stabile, tanto nel modo di procedere, quanto nel criterio che è loro di guida nel giudizio. Essi s'ispirano innanzi tutto alla loro coscienza, all'opinione che è l'eco della coscienza pubblica, alle condizioni di fatto più che di diritto che accompagnano la controversia. *Arbitrium* chiamano perciò gli stessi antichi il *census*, e *arbitri* i censori; <sup>1</sup> e nella stessa guisa che al *praetorium ius ad legem* contrappongono il *ensorium iudicium ad aequum*, <sup>2</sup> così al *iudicium legitimum*, che si svolge

*Arbitrium e  
census.*

<sup>1</sup> VARRO, *de l. L.* 5, 81, « Censor ad cuius censionem id est arbitrium, censeretur populus »; *de vita pop. Rom.* presso NONIUS p. 519: « quod hos arbitros instituerunt populi, censores appellarunt; idem enim valet censere et arbitrari ».

<sup>2</sup> VARRO, *de l. L.* 6, 71: « quod tum et praetorium ius ad legem et censorium iudicium ad aequum existimabatur » (cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 376. 463).

innanzi al magistrato e ai giurati sul fondamento della *formula*, si può contrapporre quello che ha luogo innanzi all'arbitro.

Quest'analogia ha valore anche per l'arbitrato privato compromissario; se non che pel pubblico essa è ancora più intima e sostanziale. Nel primo, di fatti, vi sono due condizioni ristrettive della libera azione dell'arbitro, mancanti nel secondo: tali sono le norme processuali, e in genere direttive del giudizio, contenute nel compromesso; e quelle prescritte dall'editto pretorio, le quali in certo modo tendono a completare le prime, o a farne le veci, ove quelle manchino affatto. L'*arbitrium*, insomma, come principio fondamentale che informa la funzione giudicatrice dell'arbitro in generale, è l'espressione più larga della indipendenza di lui, da ogni prescrizione determinata e formale del diritto. Ma, poichè indipendenza non vuol dire opposizione ed esclusione, così s'intende come l'*arbitrium* possa anche consentire l'applicazione di questa o quella norma giuridica. Non ostante la sua natura particolare, il tribunale arbitrale, in ogni tempo e presso ogni nazione, non può sottrarsi all'influsso del foro e del diritto positivo; l'arbitrato è sempre e dovunque una manifestazione, una forma della vita giuridica d'un popolo. E dove questa è, come in Roma, più piena e sviluppata, tanto maggiormente esso lascia intravedere rapporti e connessioni con la giurisdizione ordinaria. Ciò si è fin qui osservato soprattutto circa la procedura; rimane ora a vedersi anche rispetto alla sentenza, e in modo particolare alle sue condizioni, alla forma, alla pubblicazione e agli effetti.

Una delle condizioni essenziali, affinchè sia valida la sentenza dell'arbitro compromissario, è non solamente che esista, come è chiaro, un regolare compromesso tra le parti;<sup>1</sup> ma

<sup>1</sup> Le condizioni per la validità del *compromissum-receptum* sono più negative che positive: esse riflettono l'incapacità così delle parti e dell'ar-

Condizioni principali: —

che la sentenza stessa sia conforme a quello, tanto circa l'obbietto della controversia, quanto riguardo alle forme processuali quivi stabilite.<sup>1</sup> Sotto il primo aspetto, il *compromissum* rappresenta nel giudizio arbitrale, in certa guisa, ciò che la *formula* nel civile: così l'arbitro come il giudice non possono pronunziare una sentenza, la quale non concerna unicamente l'obbietto specifico della lite. — Ora, che l'arbitrato pubblico non abbia in generale a fondamento un formale compromesso, e che, ove talvolta l'abbia, difficilmente questo possa prescrivere allo Stato arbitro, cioè a Roma, norme speciali pel procedimento, è stato già innanzi osservato. Questa condizione non è dunque ad esso applicabile, se non nel secondo rispetto, in quello della limitazione che deve avere l'obbietto della controversia. Delle molte sentenze a noi note non v'ha alcuna in fatti, la quale anche in linea secondaria risolve vertenze, che non siano le medesime, per le quali si muove ricorso allo Stato. La qual cosa per altro non sarebbe del tutto irregolare, considerata l'autorità maggiore che quello ha rispetto all'arbitro compromissario. Non v'è che il solo caso della controversia tra Cnossus e Gortyna,<sup>2</sup> nel quale i delegati del senato risolvono insieme con quella anche altri conflitti, sorti tra alcune città di Creta. Ma esso non può neppure riguardarsi siccome

rapporto col compromesso; —

bitrato a concludere un contratto simile, come dell'obbietto stesso dell'arbitrato, e sono diverse da quelle, per le quali un compromesso può essere impugnabile (cfr. MAYER, *Die Vereinbar. schiedsricht. Rechtsstreitsentscheidung* etc. p. 34 segg. 61 segg.).

<sup>1</sup> Dig. 4, 8, 32, 15: « De officio arbitri tractantibus sciendum est omnem tractatum ex ipso compromisso sumendum: nec enim aliud illi licebit, quam quod ibi ut efficere possit cautum est: non ergo quod libet statuere arbiter poterit nec in qua re libet nisi de qua re compromissum est et quatenus compromissum est » cfr. § 16. 17. 21; 4, 8, 21, 4. 46.

<sup>2</sup> Capitolo XII n. 4.

un'eccezione, giacchè quei delegati ebbero appunto un mandato così ampio, che esplicitamente abbracciava anche quegli altri conflitti.<sup>1</sup>

piena e definitiva  
soluzione della  
vertenza; —

La sentenza dell'arbitro compromissario dev'essere inoltre tale, che sciolga pienamente e chiaramente la controversia, o tutte le controversie sottoposte al suo giudizio, non lasciandone dubbia una parte, e non rimandandole ad una nuova decisione; dev'essere insomma *definitiva*.<sup>2</sup> Una condizione simile v'è pure per le sentenze dei giudici, tranne che le arbitrali non hanno bisogno, come le altre, di contenere una *condemnatio* o una *absolutio*, perchè siano definitive.<sup>3</sup> È una conseguenza poi di questo principio, che tanto l'arbitro quanto il giudice non possano, in un giudizio seguente, emendare la loro prima sentenza.<sup>4</sup> — Definitive sono generalmente pure quasi tutte le sentenze arbi-

<sup>1</sup> Nell'ultima fase della controversia tra Sparta e la lega Achea (Cap. XII n. 3), sembra pure che i delegati del senato oltrepassino i limiti del vero obbietto di quella, in quanto che con la sentenza non solo s'impose a Sparta di rientrare in quella lega, ma le si permette di ristabilire le istituzioni di Licurgo, e si toglie alla lega stessa la giurisdizione penale sugli Spartani.

<sup>2</sup> Dig. 4, 8, 19, 1: « Dicere autem sententiam existimamus eum, qui ea mente quid pronuntiat, ut secundum id discedere eos a tota controversia velit » cfr. 4, 8, 21, 1. 3. 32, 16. 17.

<sup>3</sup> Dig. 42, 1, 1. Cod. Iust. 7, 45, 3 cfr. BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Civilproz.* 2 p. 622 seg.

<sup>4</sup> « Unde videndum erit, an mutare sententiam possit (arbiter), et alias quidem est agitatum, si arbiter iussit dari, mox vetuit, utrum eo quod iussit an eo quod vetuit stari debeat. et Sabinus quidem putavit posse. Cassius sententiam magistri sui bene excusat et ait Sabinum non de ea sensisse sententia, quae arbitrium finiat, sed de praeparatione causae . . . ceterum si condemnavit vel absolvit, dum arbiter esse desierit, mutare sententiam non posse, quia arbiter, etsi erraverit in sententia dicenda, corrigere eam non potest » (Dig. 4, 8, 19, 2. 20 cfr. 21 pr.; 42, 1, 55).

trali pronunziate dallo Stato. Ma, poichè questo nella sua azione è certamente più libero dell'arbitro compromissario, e il suo giudizio può essere subordinato a svariate contingenze politiche o amministrative, così questa norma di diritto non è sempre rigorosamente applicata. Non definitiva, anzi ambigua, è la risoluzione del senato, quando per la prima volta gli si presenta la controversia tra Sparta e la lega Achea.<sup>1</sup> Più tardi, il delegato del senato rimanda a questo il giudizio ultimo; intanto cancella la sentenza di morte emanata dalla lega stessa contro i due profughi spartani, Alcibiade ed Areo. Nella controversia tra Athenae ed Oropus,<sup>2</sup> il senato, mentre delega come arbitra la città di Sicione, giudica in parte direttamente, riconoscendo il torto di Atene, e dando a Sicione l'ordine di infliggerle una multa, che più tardi è da esso medesimo diminuita. Nè altrimenti avviene nel conflitto tra Carthago e Massinissa.<sup>3</sup> Tornata vana l'opera di due delegazioni spedite colà, il senato discute della questione alla presenza dei rappresentanti di Cartagine e di Gulussa, figlio di Massinissa. Ma rifiutando quegli, per non avere un mandato del padre, di difendere le ragioni di lui, il senato emana una specie di sentenza provvisoria: Gulussa abbandoni Roma, faccia inviare dal padre dei rappresentanti, ne dia notizia a Cartagine, e, finchè ciò non avvenga, e la vertenza non si risolva, sia conservato il possesso dei territori in causa, com'era stato stabilito dal trattato di pace tra Roma e Cartagine.

Una condizione propria della sentenza dell'arbitro compromissario, è questa: che egli, pur non potendo imporre a una

libertà di giudizio.

<sup>1</sup> Capitolo XII n. 3.

<sup>2</sup> Capitolo XII n. 7.

<sup>3</sup> Capitolo XIII n. 12.

delle parti se non cose moralmente lecite, <sup>1</sup> nel giudicare sia nondimeno sì indipendente da ogni positiva disposizione di legge, e da ogni influsso del magistrato o delle parti, che la sua sentenza s'abbia da considerare siccome valida, anche quando nella sostanza sia ingiusta. <sup>2</sup> Non è valida soltanto nel caso di *dolus* della parte avversa, ovvero di provata corruzione o parzialità dell'arbitro. <sup>3</sup> E laddove quella del giudice può anche fondarsi sopra un accordo delle parti, <sup>4</sup> la sua invece lo esclude per modo che, se pur questo vi fosse, l'arbitrato stesso per sè diverrebbe nullo. — Questa libertà di giudizio, presa in un senso generale, non può certamente non informare anche la sentenza dello Stato arbitro. Essa però non è così assoluta come nell'arbitro compromissario. Imperocchè, se per le controversie private v'è la volontà dei litiganti, che col loro compromesso pongono l'arbitro in grado di innalzarsi sopra del puro diritto, per le pubbliche all'incontro vi sono trattati internazionali o federali e norme di diritto amministrativo, che lo Stato non potrebbe disconoscere o violare, senza menomare e danneggiare la sua stessa autorità e i suoi interessi politici. Parecchie delle nostre sentenze si ve-

<sup>1</sup> Dig. 4, 8, 21, 7: « Non debent autem obtemperare litigatores, si arbiter aliquid non honestum iusserit ».

<sup>2</sup> Dig. 4, 8, 27, 2: « Stari autem debet sententiae arbitri, quam de ea re dixerit, sive aequa sive iniqua sit: et sibi imputet qui compromisit ». cfr. Dig. 4, 8, 17, 3. 19 pr.; 17, 2, 76.

<sup>3</sup> « Sed si quidem compromisso adiciatur ut si quid dolo in ea re factum sit, ex stipulatu conveniri qui dolo fecit potest: et ideo si arbitrum quis corrumpit vel pecunia vel ambitione, vel advocatum diversae partis, vel aliquem ex his, quibus causam suam commiserat, ex doli clausula poterit conveniri, vel si adversarium callide circumvenit, et omnino si in hac lite dolose versatus est, locum habebit ex stipulatu actio » etc. (Dig. 4, 8, 31 cfr. 4, 8, 32, 14. Cod. Iust. 2, 56, 3).

<sup>4</sup> Dig. 42, 1, 26.

dono, in vero, ispirate appunto a considerazioni di questo genere, specialmente quelle riguardanti conflitti internazionali e amministrativi. Il caso della controversia tra Neapolis e Nola, <sup>1</sup> in cui il commissario del senato, dopo aver fatto convenire i litiganti sui confini dei loro territori, ne aggiudica una parte a Roma, ciò che è biasimato dagli stessi antichi, può servire come esempio della piena libertà di giudizio, e insieme della preponderanza, che avea Roma sugli Stati alleati, anche nel risolvere dei conflitti sorti tra loro.

Delle altre principali condizioni processuali, più o meno indispensabili per la validità della sentenza; come di quelle circa il tempo e il luogo del giudizio, la presenza delle parti nell'atto di pronunziare la sentenza, il giuramento dell'arbitro e il consiglio che l'assistente, si è già ragionato innanzi.

Nulla accenna nelle fonti, che la sentenza dell'arbitro compromissario sia concepita in una forma speciale, con determinate parole (*certis verbis*). Per contrario, la forma del parere, forse in relazione col giuramento, espresso col *videri* nella sentenza del giudice civile, <sup>2</sup> appare anche in quella dell'arbitro; <sup>3</sup> sicchè, come nella prima la conseguenza del parere è concepita in modo imperativo, <sup>4</sup> così altrettanto deve dirsi anche per la seconda. <sup>5</sup> Una motivazione poi, nella stessa guisa che è lasciata alla prudenza del giudice, sarà stata usata anche

Forma nell'arbitrato privato.

<sup>1</sup> Capitolo XIII n. 13.

<sup>2</sup> Cic. *acad. quaest.* 2, 47; *pro Tull.* 12 cfr. Dig. 40, 12, 27, 1.

<sup>3</sup> Dig. 4, 8, 21, 1: « Si arbiter ita pronuntiasset nihil videri Titium debere Seio: tametsi Seium non vetuisset petere, tamen si quid petisset, videri contra sententiam arbitri fecisse » etc.

<sup>4</sup> Dig. 10, 4, 12, 5; 41, 2, 13, 9; 47, 2, 9, 1; 49, 1, 28, 1.

<sup>5</sup> Cfr. WEIZSACKER, *Das röm. Schiedsrichteramt* etc. p. 87 seg.

dall'arbitro: certo, essa non è indispensabile sì da rendere nulla la sentenza.<sup>1</sup>

Nell'arbitrato pubblico: —

Nell'arbitrato pubblico la forma varia al variare dell'atto contenente la sentenza, e perciò della qualità di chi rappresenta lo Stato che la pronunzia.

senatoconsulto; —

Nei giudizi tenuti innanzi al senato, questi sentenza con una deliberazione, la quale, così nel modo onde è presa, come nelle parti onde si compone, non si discosta dalla forma ordinaria del senatoconsulto.<sup>2</sup> Quello col quale si risolve la controversia tra Melitaea e Narthacius,<sup>3</sup> dopo un sunto della difesa fatta in senato dai rappresentanti delle parti, così esprime la deliberazione del medesimo: *de ea re ita censuerunt: gratiam amicitiam societatem renovare eisque benigne respondere, viros bonos appellare* (i rappresentanti); *quae iudicata sunt, ex legibus* (decreti), *quas T. Quinctius consul dedit, ea uti iudicata sunt, ita placet rata esse oportere; idque haud facile esse, quae ex legibus iudicata essent, irrita facere.* Segue l'ultima parte, con cui il senato incarica il pretore che lo presiede, di ordinare che i soliti doni siano offerti ai rappresentanti dei due Stati. — Del pari, il senatoconsulto relativo alla controversia tra Samos e Priene,<sup>4</sup> dopo un sunto dei discorsi tenuti dai legati delle parti, aggiunge: *de ea re respondere ita censuerunt: nobis non facile est mutare, quod populus Rhodiorum utrisque volentibus iudicavit* (arbitrato anteriore) *et conditionem posuit, ut ne in eo iudicio et eis finibus permanerent inque eo iudicio et eis finibus permanere censuerunt, eisque munus in utramque legationem etc.*

atto dell'imperatore; —

Come nella giurisdizione propriamente detta, anche nei

<sup>1</sup> Dig. 49, 8, 1, 1. 2.

<sup>2</sup> Su questa forma vedi MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 1007 segg.

<sup>3</sup> Capitolo XII n. 8.

<sup>4</sup> Capitolo XII n. 9.

giudizi arbitrali diretti dell'imperatore, questi emana la sua sentenza in un decreto, o condizionatamente in un editto, i quali, spesso in forma di *epistula* sono partecipati alle parti interessate.<sup>1</sup> Nell'epistola di Vespasiano relativa alla controversia tra Vanacini e Mariani,<sup>2</sup> e diretta *magistratibus et senatoribus Vanacinatorum*, l'imperatore scrive: *De controversia finium, quam habetis cum Marianis pendenti ex is agris, quos a procuratore meo Publilio Memoriale emistis, ut finiret Claudius Clemens procurator meus, scripsi ei et mensorem misi*; e, senza dubbio, nella lettera scritta al procuratore, a guisa di istruzione, dovè essere contenuta la decisione imperiale. Seguono quindi la conferma dei *beneficia* già concessi da Augusto ai Vanacini,<sup>3</sup> i nomi dei rappresentanti delle parti che assistarono al processo, e la data. — Domiziano scrive parimente: *quattuorviris et decurionibus Faleriensium ex Piceno*, per la vertenza che questi avevano con Firmum,<sup>4</sup> comunicando loro la sentenza da lui pronunziata *adhibitis utriusque ordinis splendidis viris cognita causa*, a questo modo: *Et vetustas litis, quae post tot annos retractatur a Firmanis adversus Falerienses, vehementer me movet, cum possessorum securitati vel minus multi anni sufficere possint, et divi Augusti, diligentissimi et indulgentissimi erga quartanos suos principis, epistula, qua admonuit eos, ut omnia suspensiva sua colligerent et venderent, quos tam salubri admonitioni paruisse non dubito;*

<sup>1</sup> KARLOWA, *Röm. Rechtsgesch.* 1 p. 646 segg. cfr. KRUEGER, *Quellen und Litt. des röm. Rechts* p. 93 segg.

<sup>2</sup> Capitolo XIV n. 46.

<sup>3</sup> Tali benefici consistevano per lo più in concessioni di terre a titolo di uso gratuito, a favore di comuni, di intere classi di persone e anche di individui (MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>o</sup> p. 1126 seg.). Una conferma di simili *beneficia* ricorre anche nell'editto di Claudio, che insieme delega un commissario per la controversia tra Comum e i Bergalei etc. (Cap. XIV n. 39).

<sup>4</sup> Capitolo XIV n. 49.

*propter quae possessorum ius confirmo. Valet.* Finisce, del pari, con la data e i nomi dei rappresentanti delle due città. — La controversia di confini tra la città di Aezani e privati,<sup>1</sup> è risolta da Adriano con la seguente epistola, indirizzata al proconsole dell'Asia, Avidius Quietus: *Si in quantas particulas, quos clericos appellant, ager Aezanensi Iovi dicatus a regibus divisus sit, non apparet, optimum est, sicut tu quoque existimas, eum modum, qui in vicinis civitatibus clericorum nec maximus nec minimus est, observari. Et si, cum Mettius Modestus constituit, ut vectigal pro is penderetur, constitit qui essent clerici agri, aequom est ex illo tempore vectigal pendere; si non constitit, iam ex hoc tempore vectigal pendendum erit, nisi si quae morae quandoque usu venerunt. Interpones itaque tuam auctoritatem.* — Circa quella tra Athenae e suoi contribuenti, lo stesso Adriano emana un editto, col quale, pur conferendo una specie di arbitrato al senato e all'assemblea popolare della città, dà insieme provvedimenti e istruzioni.<sup>2</sup>

Nei giudizi innanzi ai delegati del senato o dell'imperatore, e quindi ai governatori delle provincie, la sentenza è sempre data con un decreto, siccome ogni atto di un magistrato o quasi magistrato.<sup>3</sup> È qui più specialmente che predomina la forma

<sup>1</sup> Capitolo XIV n. 57.

<sup>2</sup> Capitolo XIV n. 36. Il documento usa la parola *νόμος*.

<sup>3</sup> *Decretum* è detta, p. e., la sentenza del governatore della Sardegna nella vertenza tra i Patulcenses e i Galillenses (Cap. XIV n. 43), quella del governatore della Macedonia circa la controversia tra Lamia e Hypata (n. 55), e del delegato imperiale nella questione tra Delphi e Anticyra (n. 50). *Sententia* si usa pure per la decisione del governatore, come, p. e., nella controversia tra Onaeum e Nerate (n. 32), Tergeste e i Rundictes (n. 38), Asseria e Alveria (n. 44), Sacili, Idienses e Ilienses (n. 48), *paganirivi Larensis* e una donna (n. 62); per quella dei commissari del senato, come nella lite tra Genua e i Viturii (Cap. XIII n. 18), Oropus e pubbli-

imperativa e diretta, come p. e. *iussit, iussu, ex iussione* e simili, accennandosi alla sentenza, per effetto della quale si ordina di porre i termini tra i territori di due città;<sup>1</sup> benchè talvolta sia usato *videri, placet* etc.<sup>2</sup> La redazione quindi non è così uniforme come nei giudizi del senato e dell'imperatore: essa varia anche secondo circostanze speciali, che accompagnano tutto il processo. Delle sette sentenze di questa specie a noi pervenute, si può riguardare siccome la più completa ed esemplare quella pronunziata dai due fratelli Minucii, nella controversia tra Genua e i Viturii.<sup>3</sup> Essa è divisa in tre parti. La prima comincia col nome dei due delegati arbitri, a cui segue l'enunciazione della lite, del giudizio fatto sul luogo per delegazione del senato, e della emanazione della sentenza in Roma, compresa la data. La seconda contiene la così detta dispositiva, consistente nella determinazione dei confini e dei diritti ed obblighi dei Viturii circa alcune terre, nell'ordinanza di rilasciare in libertà alcuni di essi già condannati dai tribunali di Genua, e nell'esortazione alle parti di rivolgersi ai medesimi arbitri, nel caso che la lite avesse da ricomin-

cani (Cap. XIV n. 25), degli Anfizioni da esso delegati nella lite tra Delphi e Anticyra etc. (Cap. XII n. 1); per quella dei delegati imperiali, come nella controversia tra Delphi e Anticyra (Cap. XIV n. 50), tra Ardea e altra città del Lazio (n. 61), e per la decisione dello stesso arbitro privato nella vertenza tra Histonium e un cittadino (Cap. XIV n. 52).

<sup>1</sup> Così, nelle controversie tra Ateste e Patavium (Cap. XIII n. 15), Ateste e Vicetia (n. 17), Genua e i Viturii (n. 18), Nedinum e Corinium (Cap. XIV n. 30), Onaeum e Nerate (n. 32), Tergeste e i Rundictes (n. 38), Aurelia e i Casturrenses e il patrimonio imperiale (n. 63) etc.

<sup>2</sup> *Videri* ricorre, p. e., nella stessa sentenza tra Genua e i Viturii (Cap. XIII n. 18); *placet*, in quelle relative alla controversia tra Delphi e Anticyra (Cap. XIV n. 50), e tra Lamia e Hypata (n. 55).

<sup>3</sup> Capitolo XIII n. 18.

ciare. Nella terza sono dati i nomi dei rappresentanti delle parti. — In forma di epistola, diretta dai consoli, delegati dal senato nella controversia tra Oropus e pubblicani, ai magistrati, al senato e al popolo di quella città, è concepita la sentenza da loro pronunciata in Roma.<sup>1</sup> Essi prima annunziano il giudizio tenuto *ex senatusconsulto*, con l'accenno del luogo, della data e del consiglio onde furono assistiti; quindi, come nelle sentenze per senatoconsulto, danno un sunto della difesa fatta dai rappresentanti delle parti, e il testo della decisione: *de consilii sententia sententiam pronuntiavimus; quod cognovimus ad senatum referemus, id quod etiam in commentariorum tabulam rettulimus: De agro Oropio, de quo controversia erat cum publicanis, ex lege locationis is exceptus est, ut ne publicanus eo fruatur. Ex senatusconsulto cognovimus.* Seguono l'estratto del relativo contratto d'appalto coi pubblicani, e il senatoconsulto che ratifica la sentenza.<sup>2</sup> — Il decreto del governatore della Sardegna, che pone fine alla controversia tra i Patulcenses e i Galillenses,<sup>3</sup> comincia coll'indicare il giorno in cui fu presa, più tardi, copia di essa nell'archivio di Stato in Roma, dà l'estratto di altri decreti precedenti relativi alla stessa lite, e conchiude: *Galillenses ex finibus Patulcensium Campanorum, quos per vim occupaverant, intra k(alendas) Apriles primas decedant. Quodsi huic pronuntiationi non optemperaverint, sciant se longae contumaciae et iam saepe denuntiatae animadversioni obnoxios futuros.* A questa dispositiva tengono dietro i nomi dei componenti il *consilium* del governatore e dei testimoni presenti

<sup>1</sup> Capitolo XIV n. 25.

<sup>2</sup> Non diversamente da questa dovè essere concepita la sentenza, pronunciata anche dal console in Roma nella controversia tra Pergamum e pubblicani (Cap. XIV n. 20).

<sup>3</sup> Capitolo XIV n. 43.

all'atto, con cui è presa copia del decreto. — Delle due sentenze pronunziate da C. Avidius Nigrinus, delegato dell'imperatore Traiano per la vertenza tra Delphi e Anticyra,<sup>1</sup> la prima (A) comincia col nome dell'arbitro delegato, e la data (10 ottobre) e luogo (Eleusis) in cui fu emanata; accenna indi alle istruzioni date dall'imperatore, che vuol rispettato il giudizio già nella Repubblica dato dagli Anfizioni; ricorda la nuova ispezione fatta sul luogo dal delegato imperiale, che compulsa documenti di varia specie, e procede alla determinazione dei termini: la fine manca nel monumento. La seconda (B) comincia parimente con la data (22 settembre) e il luogo (Elatea), e quindi anch'essa, accennato alla sentenza precedente degli Anfizioni e alle istruzioni imperiali, passa alle disposizioni singole circa i confini. — La sentenza relativa alla controversia tra il municipio di Histonium e un Tillius Sassiis,<sup>2</sup> ha parimente in principio i nomi dell'arbitro e dei due procuratori delle parti, la circostanza del giuramento da lui prestato e della decisione presa alla presenza di quelli; segue quindi il testo della medesima, la quale ricorda e pone come base della determinazione dei confini un *libellus vetus*, contenente una sentenza simile pronunciata da un altro arbitro nella stessa questione. — Anche il proconsole della Macedonia, chiamato arbitro nella lite tra le città di Lamia e Hypata,<sup>3</sup> comincia la sua sentenza col porre il suo nome e titolo, e la data; quindi rammenta la delegazione conferitagli da Adriano, il suo esame sul luogo, il giudizio compiuto alla presenza degli avvocati delle parti, con l'assistenza di un agrimensore da lui chiamato, e con un *placet initium finium esse ab loco* etc. si fa a de-

<sup>1</sup> Capitolo XIV n. 50.

<sup>2</sup> Capitolo XIV n. 52.

<sup>3</sup> Capitolo XIV n. 55.

terminare i confini dei territori: il monumento è incompleto. — La sentenza di T. Flavius Eubolus, delegato dal governatore dell'Achaia a risolvere la controversia di confine tra la città di Daulis e un privato, Memmius Antiochus, <sup>1</sup> comincia, alla maniera greca, con un Ἀρχαῖς τῶν, la data e il luogo ove essa fu pronunciata, i nomi dei due *actores* della città e di quello dell'arbitro, aggiungendo essere stata essa inscritta nell'albo della città medesima. Segue il testo, il quale prima accenna a una delegazione simile avuta già innanzi dallo stesso arbitro; poscia attribuisce al privato Memmius un certo numero di iugeri di terreno, e ordina che i rimanenti debbano appartenere alla città di Daulis, stabilendo il modo da seguirsi nella misurazione. — Da questi esempi si vede come non sia possibile il determinare una redazione uniforme e costante di simili sentenze arbitrali, che, al pari di quelle dei giudizi civili, pur avendo taluni elementi indispensabili, solevano variare a seconda dei casi. <sup>2</sup>

La procedura civile non conosce una vera pubblicazione della sentenza del giudice, nel senso che essa sia di autorità esposta in un luogo a tutti accessibile, e tanto meno una registrazione in atti pubblici. S'intende pubblicata mediante il semplice atto, col quale il giudice la dice alla presenza delle parti o dei loro rappresentanti (*pronuntiatio*), d'ordinario leggendola da una nota scritta (*periculum*). <sup>3</sup> E tale norma è così rigorosa, che, ove la sentenza sia semplicemente comunicata per iscritto, è

<sup>1</sup> Capitolo XIV n. 58.

<sup>2</sup> Come esempio di redazione greca di sentenze arbitrali nel campo romano, possono servire specialmente quelle circa le controversie tra Hierapytna e Itanos (Cap. XII n. 10), e tra Sparta e Messene (Cap. XIII n. 16), l'una pronunciata da Magnesia, l'altra da Mileto.

<sup>3</sup> Dig. 42, 1, 59 pr. 1 cfr. Cod. Iust. 7, 44. LXD. *de mag.* 3, 11, 8.

nulla; <sup>1</sup> il che però non toglie che le parti, nel loro interesse, specialmente per le conseguenze del giudizio, possano farsene un estratto come documento, rafforzato dalla sottoscrizione di testimoni. <sup>2</sup> La stessa norma è seguita anche per la sentenza dell'arbitro compromissario, la quale, siccome fu già innanzi osservato, si ritiene per non valida, quando non è pronunciata presenti le parti. <sup>3</sup> Che anche per essa vi sia stato l'uso di scriverla e di farne degli estratti, si può dedurre, oltre che dall'analogia con la sentenza civile, dal caso della controversia di Histonium, <sup>4</sup> nel cui giudizio si presenta un *vetus libellus*, che conteneva appunto una sentenza già altra volta emanata nella medesima causa.

Quando lo Stato emana una sentenza arbitrale, in parte si attiene alla regola della procedura civile, in parte vi aggiunge qualcosa, che è una conseguenza necessaria di questa sua funzione. Anche chi siede arbitro per lui, la pronunzia alla presenza dei rappresentanti delle parti, eccetto il caso, in cui organo dell'arbitrato è il senato, alle deliberazioni del quale quelli non possono, siccome a suo luogo fu detto, assistere: *pronuntiare*, *dicere sententiam*, *decreta recitare* etc. sono forme proprie dell'arbitro pubblico, delegato dal senato o dall'imperatore. <sup>5</sup> Rispetto

nei giudizi arbitrali pubblici.

<sup>1</sup> Cod. Iust. 7, 44, 1.

<sup>2</sup> SYMM. *epist.* 10, 48 cfr. LYD. *de mag.* 3, 11, 8. BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Civilproz.* 2 p. 628.

<sup>3</sup> Dig. 4, 8, 27, 4: « proinde sententia quidem dicta non coram litigatoribus non valebit, nisi in compromissis hoc specialiter espressum sit, ut vel uno vel utroque absente sententia promatur etc. cfr. § 5. PAUL. *sent.* 5, 5<sup>a</sup>, 6. Dig. 42, 1, 47 pr. 60.

<sup>4</sup> Capitolo XIV n. 52.

<sup>5</sup> Si ha, p. e., *dicere sententiam* nelle controversie di Genua e i Viturii (Cap. XIII n. 18), di Histonium (Cap. XIV n. 52), di Ardea (n. 61); *pronuntiare*, in quelle tra i Patulcenses e i Galillenses (n. 43), tra Falerio e

alla sua sentenza, ancora più che riguardo a quella del giudice e dell'arbitro compromissario, può scorgersi una certa analogia con le deliberazioni dei comizi, delle quali del pari la pubblicazione non consiste che nella pura *renuntiatio* dei magistrati che li presiedono.<sup>1</sup> In questo campo però l'elemento della scrittura acquista un'importanza prevalente sulla semplice dizione orale. Imperocchè la sentenza arbitrale dello Stato non solo è un atto per eccellenza pubblico, che partecipa della natura di quelli internazionali e politico-amministrativi, i quali per necessità devono essere pubblicati;<sup>2</sup> ma essa, benchè letta a rappresentanti di Stati e comuni, che son ben diversi dai procuratori dei privati, è destinata propriamente agli Stati e comuni stessi. Adunque qui la pubblicazione è accompagnata, come condizione indispensabile, dall'atto della comunicazione alle parti. Si può, anzi, affermare, che la sentenza cominci ad avere esecuzione, dal momento che la consegna alle parti s'intenda avvenuta. Ciò vale soprattutto per le sentenze pronunziate, non nel luogo della controversia, ma in Roma, e spiega inoltre perchè esse per lo più siano in forma di epistole dirette agli interessati.<sup>3</sup> Quanto a quelle nei giudizi innanzi al senato

Firmum (n. 49); *decreta recitare*, in quelle tra Delphi e Anticyra (n. 50), Lamia e Hypata (n. 55), dei *pagani rivi Larensis* (n. 62). Qui le formole *ex tabellis, ex tiliis recitatae*, stanno in luogo di *ex periculo* della procedura ordinaria.

<sup>1</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 418 seg.

<sup>2</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 1<sup>3</sup> p. 255 segg.

<sup>3</sup> I due senatoconsulti relativi alle vertenze tra Melitaea e Narthacius (Cap. XII n. 8), e tra Samos e Priene (n. 9), sono inviati, l'uno a Narthacius, l'altro a Priene. La sentenza dei consoli circa la controversia tra Pergamum e pubblicani (Cap. XIV n. 20) è mandata a Pergamum; quella circa una stessa lite tra Oropus e pubblicani (n. 25), è parimente comunicata ad Oropus. La sentenza di Vespasiano nella lite tra i Vanacini e i

o a' suoi commissari e da esso ratificate, non solamente la redazione è affidata, come quella di ogni altro senatoconsulto, al magistrato che lo presiede,<sup>1</sup> ma è indubitato che si dovettero seguire le altre formalità usate specialmente nelle relazioni con gli Stati greci e stranieri in genere. Il senatoconsulto, tradotto d'ufficio in greco, era letto dopo la seduta, nel senato stesso o fuori, ai rappresentanti degli Stati, secondo l'uso introdotto dal tempo di Cesare, non più tardi di dieci giorni da quello in cui era stato redatto:<sup>2</sup> indi s'inviava agl'interessati. Non è improbabile, per altro, che anch'esso sia stato pubblicato in Roma, cioè esposto in un luogo pubblico, massime se la sentenza aveva un vero carattere internazionale, tale essendo l'uso riguardo agli atti di questa specie.<sup>3</sup> Una pubblicazione come quest'ultima, manca alla sentenza arbitrale dell'imperatore, in quanto che essa fa parte di quegli *acta* del principe, i quali, ad eccezione del vero editto, che per sè dev'essere pubblicato, si comunicano semplicemente agli interessati, siano parti litiganti, siano magistrati.<sup>4</sup> Rispetto a quella dei delegati sul luogo della controversia, oltre alla *pronuntiatio*, che anche

Mariani (Cap. XIV n. 46), è spedita ai primi; di Domiziano circa quella tra Falerio e Firmum (n. 49), ai Falerienses; dell'imperatore Adriano nella lite tra Aezani e privati (n. 57) al governatore dell'Asia. Il senatoconsulto, con cui si danno istruzioni al governatore dell'Asia nella vertenza di Adramyttium (n. 22), è diretto alla città stessa per mezzo del governatore. Lo stesso fu, come ne è prova il documento ritrovato sul luogo della controversia, della sentenza dei Minucii (Cap. XIII n. 18).

<sup>1</sup> Ciò si osserva nei senatoconsulti relativi alle controversie tra Melitaea e Narthacius (Cap. XII n. 8), Samos e Priene (n. 9), Pergamum e pubblicani (Cap. XIII n. 20) e Oropus e pubblicani (n. 25). Cfr. MOMMSEN *Röm. Staatsrecht* 3 p. 1004 segg.

<sup>2</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 1006. 1014.

<sup>3</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 1007. 1014.

<sup>4</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 905 seg.

qui non poteva mancare, è molto probabile che per parte degli Stati o dei comuni interessati si sia anche provveduto a una pubblicazione, in uno speciale documento.

Registratura.

Un'altra circostanza che accompagna la sentenza arbitrale dello Stato, è la inserzione sua nel protocollo degli atti pubblici. Essa varia, come è chiaro, a seconda del tribunale arbitrale. Se questo è il senato, la sentenza, del pari che ogni altro senatoconsulto,<sup>1</sup> dev'essere iscritta nelle *tabulae publicae*, tenute dai questori presso l'*aerarium populi Romani*, dal magistrato stesso che l'ha redatta, immediatamente dopo essere stata messa in iscritto; dal qual momento essa acquista un vero valore giuridico. Se è l'imperatore, la sentenza è inserita, come tutti gli atti governativi di lui,<sup>2</sup> nei *commentarii principis* (ὑπομνήματα), diversi dai *commentarii diurni* o *ephe-meris* dell'imperatore. Quando invece il giudizio si fa innanzi a un delegato, e questo è un magistrato, come console, pretore, governatore di provincia, la sentenza è iscritta nei *commentarii*, in cui essi sogliono registrare i loro atti amministrativi, e di cui, trattandosi di governatori, spediscono una copia all'archivio in Roma.<sup>3</sup> Nell'epistola, con cui i consoli spediscono da Roma agli Oropii la sentenza da loro pronunciata contro i pubblicani, aggiungono in fine: *quod cognovimus ad senatum referimus, id quod etiam in commentariorum tabulam rettulimus*.<sup>4</sup> Il decreto del governatore della Sardegna circa la controversia tra i Patulcenses e i Galillenses,<sup>5</sup> insieme con gli altri decreti precedenti, è in Roma, presso l'archivio dello Stato, *descriptum*

<sup>1</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 1010 segg.

<sup>2</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 907 seg.

<sup>3</sup> DE RUGGIERO, *Dizionario epigr. d'antichità romane* sotto *Acta* p. 57.

<sup>4</sup> Capitolo XIV n. 25.

<sup>5</sup> Capitolo XIV n. 43.

*et recognitum ex codice ansato L. Helvi Agrippae proconsulis*, il quale, cessato il suo governo, avea spedito all'archivio stesso una copia di quel codice, tratto da' suoi commentari. E nella stessa lite, i Galillenses ottengono da un altro governatore una dilazione, col pretesto di volersi procacciare *ex tabulario principis* una copia della sentenza pronunciata già dal proconsole Metello, nel tempo della Repubblica. Ove poi si tratti di delegati non magistrati giudicanti sul luogo, non è improbabile che la registratura della sentenza sia d'ordinario avvenuta negli atti pubblici dei relativi Stati o comuni litiganti. Infatti, nella controversia tra la città di Daulis e un privato,<sup>1</sup> la sentenza contiene, prima della dispositiva, oltre alla data, al luogo e ai nomi dei rappresentanti delle parti, anche l'accento di essere stata iscritta nell'albo della città. E forse il *vetus libellus*, che, nella vertenza tra Histonium e un Tillius Sassiuss, il procuratore di questo chiede che sia presentato, e che conteneva altra sentenza arbitrale nella medesima causa, anch'esso fu trascritto negli atti pubblici di quel municipio.<sup>2</sup>

Nel riconoscere l'arbitrato compromissario come mezzo per risolvere controversie tra privati, lo Stato non rinuncia del tutto ad una delle sue principali funzioni, la giurisdizione civile. Nè vi rinuncia pure ammettendo in questa l'azione del giurato, e volendo persino che la sentenza sia da lui pronunciata, giacchè il giurato non può esser nominato che dal magistrato, ed è innanzi a questo che ha luogo l'istruzione del

Effetti.

<sup>1</sup> Capitolo XIV n. 58.

<sup>2</sup> Cap. XIV n. 52. Sulla esistenza di tali atti è molto importante la iscrizione di Caere (C. I. Lat. XI 3614), da cui si vede che esisteva un *commentarium cottidianum municipi Caeritum*, redatto a guisa dei *commentarii consulares*, e da cui è estratto un documento: *descriptum et recognitum factum in prona aedis Martis ex commentario* etc.

processo, e da lui è data l'*actio* o la *formula*, secondo la quale quello dev'essere condotto a fine. Da questo principio, che ha la sua più piena applicazione nella *cognitio extra ordinem*, conseguono due caratteri essenziali, che costituiscono una profonda separazione tra la procedura ordinaria e l'arbitrale, nonostante le molte analogie che passano tra l'una e l'altra.

Nella procedura civile e nell'arbitrato privato.

La sentenza del giudice è innanzi tratto definitiva, nel senso che ha forza giuridica e forma *res iudicata*: così per le parti, le quali acquistano per ciò dei diritti che non possono esser loro negati, come per lo Stato, nel cui nome essa fu pronunziata.<sup>1</sup> E appunto perchè tale, essa è inoltre anche esecutiva: ove il convenuto non vi si sottoponga spontaneamente, lo Stato, richiesto dall'attore, entra a difenderlo nell'acquisto di quei diritti, sia che egli si serva di una esecuzione personale (*ad dictio, manus iniectio*), ovvero di una reale (*missio in bona, bonorum vindictio*). Più tardi, anzi, esso medesimo lo pone in possesso di tanta parte del patrimonio del convenuto (*pignoris capio*), quanta è necessaria per soddisfare il suo diritto acquisito.<sup>2</sup> — Questi due effetti non si riscontrano circa la sentenza dell'arbitro compromissario. Portato non di una funzione pubblica, ma di un quasi mandato delle parti, essa ha l'unico effetto

<sup>1</sup> Dig. 42, 1, 1. PAUL. sent. 5, 5<sup>a</sup>, 1. Cod. Iust. 7, 52. L'appello in materia civile, sconosciuto alla procedura dell'età repubblicana, introdotto nell'Impero, e pel quale la sentenza può non solo essere sospesa, ma mutata da un tribunale superiore, modifica sì quel principio, ma non lo distrugge, in quanto che per esso vi sono delle condizioni, per modo che, esaurite le istanze, essa ritorna ad avere la medesima forma di prima (Cfr. BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Civilproz.* 2 p. 629 segg. 700 segg.).

<sup>2</sup> Di questi tre mezzi di esecuzione, i due primi, che formano il vero *ordo executionis*, sono propri del *ius legitimum* e *honorarium*, del periodo repubblicano; il terzo, che forma l'*executio extra ordinem*, appartiene al *ius extraordinarium* dell'Impero.

giuridico che le viene dalla convenzione delle medesime, l'incorrere nella *poena compromissi*. Il soccombente che non ne esegua la disposizione, deve pagare all'altro, o eventualmente al fisco, la *pecunia compromissa*, o altrimenti la multa stabilita; la quale sostituisce così la mancanza nell'attore di un'azione esecutiva, in quanto che la sentenza arbitrale non forma *res iudicata*.<sup>1</sup> Egli può bensì, appunto perciò, adire contemporaneamente o più tardi i tribunali ordinari per la medesima lite; ma in questo caso cade del pari nella multa,<sup>2</sup> come vi cade se, durante il giudizio arbitrale, in qualunque modo ne impedisce il corso.<sup>3</sup> Azioni giudiziarie non son certamente negate alle parti, anche nei processi arbitrali; p. e. l'*actio ex stipulatu*,<sup>4</sup> l'*exceptio pacti de non petendo*,<sup>5</sup> e l'*actio ed exceptio doli*.<sup>6</sup> Ma esse, che in certo modo rappresentano qui, specialmente la prima, l'*actio iudicati* e l'*exceptio rei in iudicium deductae*, non si riferiscono propriamente alla sentenza, bensì al compromesso, nella sua parte essenziale della *stipulatio*. È la riforma di Giustiniano, poscia da lui medesimo abolita, che dichiara esecutiva la sentenza, per effetto del giuramento delle parti e dell'arbitro, mediante, a seconda dei casi, l'*actio in factum*, la *condictio ex lege* e l'*utilis in rem actio*.<sup>7</sup>

Dal principio su accennato, che, soltanto ove si ha vera giurisdizione, la sentenza fa *res iudicata* ed è per sè esecutiva,

Nell'arbitrato internazionale e federale.

<sup>1</sup> PAUL. sent. 5, 5<sup>a</sup>, 1: « Ex compromisso autem iudex sumptus rem iudicatam non facit: sed si poena inter eos promissa sit, poena re in iudicium deducta, ea ex stipulatu peti potest » cfr. Dig. 4, 8, 21. 12. 23, 2. 27, 1. 29. 39 pr. 42. 44. 51. 52.

<sup>2</sup> Dig. 4, 8, 21, 1. 29. 34 pr. 37. 43. 51 cfr. Dig. 44, 4, 3 etc.

<sup>3</sup> Dig. 4, 8, 27, 4. 6. 21, 9. Cod. Iust. 2, 56, 2.

<sup>4</sup> Dig. 4, 8, 11, 2.

<sup>5</sup> Dig. 4, 8, 11, 3.

<sup>6</sup> Dig. 4, 8, 27, 2. 32, 14.

<sup>7</sup> Cod. Iust. 2, 56, 4, 6. 5 pr.

sarebbe legittimo il concludere, che questo doppio effetto dovesse incontrarsi anche nella sentenza arbitrale pubblica, siccome quella che anzi è emanazione dei poteri più alti dello Stato. Nondimeno questa conclusione non è vera se non in parte. Qui, più che in qualunque altro rispetto, si scorge la differenza che passa tra l'arbitrato internazionale e federale da un lato, e l'amministrativo dall'altro. In quelli, il giudizio di Roma non ha alcun rapporto con la giurisdizione propria; nello stesso modo che con gli Stati indipendenti e alleati la sua relazione non importa punto un dominio su di loro. Esso è arbitrale nel significato più stretto e proprio della parola, e nelle sue conseguenze, se non nel suo fondamento, è affatto simile al giudizio dell'arbitro compromissario privato. Come Roma non può imporre a quegli Stati, soprattutto agli indipendenti, la sua mediazione, del pari non può costringere le parti o una di esse a rispettare la sua decisione. Nè la sua preponderanza militare e politica su di essi, nè l'uso, che da loro pare sia stato più frequentemente seguito, di ricorrere separatamente a lei, piuttosto che concludere un regolare compromesso, le conferiscono questo diritto. Ma, anche quando un compromesso vi sia, certamente questo, come quello dell'arbitro compromissario, non può costringere le parti ad eseguire senz'altro la sentenza; ad esso anzi sembra che sia mancata anche una *stipulatio poenae*, la quale non era neppure solita negli arbitrati internazionali della Grecia.<sup>1</sup> Unico mezzo esecutivo non poteva essere che la guerra, cioè la negazione di ogni officio arbitrale. Una prova di questa non eseguibilità si ha nel fatto, che controversie internazionali e federali, risolte una volta da altri Stati, o da Roma stessa,

<sup>1</sup> Qui, invece, la sentenza, per lo più di multa, era, in caso di rifiuto, eseguita dallo stesso Stato arbitro con la forza (MEIER, *Die Privatschiedsrichter* etc p. 46 seg.).

si vedono a più o meno lunga distanza nuovamente risorgere pel medesimo obbietto, e nuovamente sottoposte al giudizio arbitrale dei Romani;<sup>1</sup> talvolta, anzi, è perfino ricordato che la sentenza non fu accettata dalle parti.<sup>2</sup>

Diverso è il caso delle controversie amministrative. Esse per loro natura rientrano nella cerchia del potere governativo di Roma, riguardo ai comuni e alle città suddite, e come tali sono analoghe a quelle, verso le quali lo Stato esercita una vera giurisdizione amministrativa. In questo campo, il compromesso, ove talvolta appare, è affatto formale: esso manifesta soltanto l'accordo delle parti nel non volere da sè decidere la questione, e nel rimettersi al giudizio dello Stato; non un libero appello all'opera mediatrice del medesimo, bensì tale da riservarsi la facoltà nella scelta tra l'esecuzione o meno della sentenza. Nè la guerra può essere un modo di soluzione, perchè guerra non vi può essere tra quegli enti e Roma, bensì ribellione. Del pari che nelle controversie tra Stato e privati, anche in queste la sentenza di quello forma giudicato, ed è per sè esecutiva.

Nell'arbitrato amministrativo.

<sup>1</sup> Nella controversia tra Delphi e Anticyra etc. (Cap. XII n. 1 e XIV n. 50) si hanno due giudizi arbitrali; tra Sparta e la lega Achea (Cap. XII n. 3), quattro giudizi; tra Sparta e Megalopolis (n. 5), due; tra Athenae e Oropus (n. 7), due; tra Samos e Priene (n. 9), due, oltre ad altri due non romani; tra Hierapytna e Itanos (n. 10), tre; tra Carthago e Massinissa (Cap. XIII n. 12), cinque; tra Sparta e Messene (n. 16), quattro, oltre a due non romani; tra Genua e i Viturii (n. 18), due. Rari sono i casi simili in controversie amministrative, dove la rinnovazione del conflitto talvolta avviene dopo un lunghissimo spazio di tempo, come, p. e., in quello tra i Galilenses e i Patulcenses (Cap. XIV n. 31 e 43), tal'altra per circostanze che a noi sfuggono, come nelle vertenze tra Nedinum e Corinium (n. 30), tra Cyrene e il demanio (n. 37), e tra Comum e i Bergalei (n. 39).

<sup>2</sup> Come nella controversia tra Sparta e Megalopolis (Cap. XII n. 5), e tra Athenae e Oropus (n. 7).

La quale forza giuridica non è tanto la conseguenza di quell'accordo, quanto piuttosto del diritto che ha lo Stato di sedere arbitro, allorchè i poteri locali tacciono o sono incompetenti.

Ma di quali mezzi si serve lo Stato per la esecuzione, quando una delle parti sia recalcitrante? Il quesito non è, certo, di quelli, la cui soluzione sia facile; soprattutto perchè le fonti non offrono alcun argomento per sostenerne una piuttosto che un'altra, anche quando contengano delle sentenze più o meno complete. Ei non rimane perciò altra via, se non che quella di ricorrere alle norme generali della procedura romana, e vedere se e in qual modo esse siano state applicabili nei giudizi arbitrari amministrativi. Ma, perchè ciò si faccia col maggior grado possibile di probabilità, è d'uopo aver riguardo alla natura particolare dell'obbietto della controversia, e considerare se esso rifletta o discordie intestine, o imposte, ovvero violazione di confini e occupazione di demanio. Che la lite sorga tra comuni, tra città suddite, o tra Stati alleati di Roma, ovvero tra privati o lo stesso Stato romano e quegli enti, il carattere del procedimento esecutivo non muta.

Per discordie  
interne.

Nel campo delle discordie intestine, la questione circa l'esecuzione della sentenza, quasi non ha ragione d'essere, perchè la sentenza stessa s'identifica col mezzo esecutivo. Quando il dittatore Sulla, molto probabilmente delegato dal senato romano, compone i dissidi interni in Puteoli, dando nuovi ordinamenti alla città;<sup>1</sup> quando suo nipote, chiamato dai Pompeiani, siccome loro patrono, per un medesimo fine, riesce nel medesimo intento, non si sa per quali provvedimenti da lui presi,<sup>2</sup> certamente il loro giudicato non ebbe mestieri d'un particolare mezzo di esecuzione. Meno ancora v'era questo bisogno nel

<sup>1</sup> Capitolo XIV n. 24.

<sup>2</sup> Capitolo XIV n. 26.

caso simile di Puteoli, ripetutosi nel tempo dell'Impero,<sup>1</sup> e in quello analogo delle ostilità tra Pompei e Nuceria.<sup>2</sup> Nel primo, in fatti, i delegati dell'imperatore usano mezzi coercitivi, e perfino il supplizio di alcuni ribelli: « ad Scribonii fratres » — scrive Tacito — « ea cura transfertur, data cohorte praetoria, cuius terrore et paucorum supplicio rediit oppidanis concordia. » Nel secondo, i consoli, delegati dal senato, dopo che a questo avea l'imperatore deferito il giudizio, riferiscono sugli avvenimenti: il senato piglia del pari provvedimenti severi, come la proibizione per dieci anni di spettacoli gladiatori in Pompei, i quali erano stati occasione del conflitto; scioglimento di corporazioni non autorizzate, e l'esilio di quel Livineius, che era stato il fomentatore della lotta tra le due città.<sup>3</sup> Qui, dunque, poichè l'arbitrato si confonde con l'esercizio di un vero potere punitivo, che il governo di Roma esercita in generale, e sugli Stati alleati, e sui comuni e le città suddite,<sup>4</sup> così il procedimento è affatto straordinario. Il senatoconsulto o decreto, che commina le pene e insieme risolve la controversia, rientra nella giurisdizione penale consolare-senatoria dell'età imperiale; se non che il giudizio non segue le forme del procedimento proprio delle *quaestiones*,<sup>5</sup> non trattandosi di singole persone, ma di una intera cittadinanza.

Quanto alle controversie riguardanti imposte, o esse han luogo tra città in genere e pubblicani romani, come nei casi

Per imposte.

<sup>1</sup> Capitolo XIV n. 41.

<sup>2</sup> Capitolo XIV n. 42.

<sup>3</sup> Se, come pare, anche in Adramyttium (Cap. XIV n. 22) fu per discordie interne che venne richiesto l'arbitrato romano, s'ignora quali provvedimenti pigliassero gli arbitri della città di Andros, delegati dal governatore dell'Asia, per istruzioni ricevute dal senato.

<sup>4</sup> A questo potere è stato già accennato a p. 75 cfr. p. 95.

<sup>5</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 121 seg.

di Pergamum, di Oropus, e di Tyrus,<sup>1</sup> ovvero tra città e privati, come nel caso di Aezani:<sup>2</sup> in quelle arbitro è il senato, per opera dei consoli; in queste, l'imperatore. Ora, in tali casi il mezzo esecutivo della sentenza non poteva non essere consentaneo allo stesso procedimento amministrativo. Come, in Roma e in Italia, sono i capi dell'erario pubblico coloro che giudicano in simili liti tra Stato e privati, e contro questi, recalcitranti o insolventi, fanno uso della *pignoris capio*;<sup>3</sup> parimente, fuori nelle provincie, lo stesso potere dovette essere nel rappresentante dell'erario: il questore nelle provincie senatorie, il procuratore in queste e nelle imperiali. Si può quindi ben ammettere, che un mezzo simile a quello avrebbe potuto essere usato a favore dei pubblicani, ove alla sentenza dei consoli si fossero opposte le suddette città, come pure a favore di Aezani, ove i privati avessero fatto altrettanto.<sup>4</sup>

Per violazione di confini e occupazione di demanio.

Maggiori sono i dubbi rispetto all'esecuzione di sentenze riguardanti violazione di confini, alle cui controversie si possono coordinare quelle per occupazione indebita di suolo demaniale. Tra le varie sentenze di questo genere a noi pervenute, non v'è che una sola, la quale possa riflettere una certa luce su tal punto, sebbene non quanta occorrerebbe per risolvere in modo definitivo il quesito. E sono i decreti, con cui due governatori della Sardegna, risolvendo la vertenza di confine tra le due popolazioni dei Galillenses e dei Patulcenses,<sup>5</sup> di-

<sup>1</sup> Capitolo XIV n. 20. 25. 28.

<sup>2</sup> Capitolo XIV n. 57.

<sup>3</sup> MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>o</sup> p. 1021 cfr. 1<sup>o</sup> p. 160 seg. 177 seg. BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Civilproz.* 2 p. 693 segg.

<sup>4</sup> Prima, nella *lex censoria* era concessa ai pubblicani la *pignoris capio*, poscia fu data loro un'azione civile (cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>o</sup> p. 1021).

<sup>5</sup> Capitolo XIV n. 43.

chiarano, che essi considerano la contumacia dei primi, già altra volta condannati, come una ribellione allo Stato, e che procederanno contro gli autori di essa in via criminale, quante volte non restituiscano il territorio usurpato. Il primo di essi, M. Iuventius Rixa, governatore dell'imperatore sotto Nerone, decreta: *Galillenses frequenter retractantes controversia[m] nec parentes decreto suo se castigare voluisse, sed respectu clementiae optumi maximi principis contentum esse edicto admonere, ut quiescerent et rebus iudicatis starent et intra kalendas Octobres primas de praedis Patulcensium recederent vacuamque possessionem traderent; quod si in contumacia perseverassent, se in auctores seditionis severe animadversurum*. E dopo che un altro, Caecilius Simplex, governatore del senato, invano ha dato ai Galillenses una dilazione, l'ultimo, L. Helvius Agrippa, anch'egli governatore del senato, trascorsa pure inutilmente un'altra dilazione loro concessa, sentenza: *Galillenses ex finibus Patulcensium Campanorum, quos per vim occupaverant, intra kalendas Apriles primas decedant. Quodsi huic pronuntiationi non optemperaverint, sciant se longae contumaciae et iam saepe denunciatae animadversioni obnoxios futuros*.

Comentando quest'ultimo decreto, che riassume gli altri precedenti, il Mommsen<sup>1</sup> fa delle considerazioni generali, che non possono non essere accettate. Egli esclude che in casi simili a questo si sia potuto applicare la *vindicatio*, come nei processi di eguale natura tra privati. Nè crede che contro il comune, il quale si fosse rifiutato di restituire il territorio, secondo il pronunziato arbitrale, si sia potuto tentare un procedimento *per formulam petitoriam*, facendo stabilire dal comune avverso, il valore in moneta del territorio stesso; poi condannando il primo al pagamento della somma, e procedendo infine contro di esso, come per ogni altro debito liquido attivo.

<sup>1</sup> Hermes II [1867] p. 123 segg.

Questo mezzo, che anche nei processi di confini tra privati è appena ammissibile, sarebbe stato non solamente illogico, ma perfino impossibile tra comuni. La sola via che si offriva, era quella della esecuzione reale sull'oggetto stesso della controversia, cioè scacciare l'occupante, ove occorresse, anche con la forza, dal possesso, e mettervi l'altro comune; ciò che del resto è anche riconosciuto siccome il mezzo esecutivo applicato in origine nella *extraordinaria cognitio*, a cui si coordina un simile arbitrato amministrativo, e poscia passato come forma esecutiva nei processi ordinari. Nel caso presente però, egli crede che i governatori, anzichè dare opera a una tale esecuzione, abbiano preferito di portare il processo dal campo civile nel penale. E, notata l'enormità che vi sarebbe stata, se si fosse applicata la *lex Iulia de maiestate* contro gli autori della *sestitutio*, opina esser probabile, non interpretando le parole del decreto letteralmente nei suoi motivi, che esso abbia inteso di minacciare una pena di multa ai magistrati e ai decurioni del comune recalcitrante.

Ora, è questa conclusione appunto che a noi sembra molto dubbia, così riguardo alla sostituzione d'un giudizio penale a un civile, o meglio arbitrato, come riguardo alla pretesa punizione minacciata ai magistrati e ai decurioni della città contumace. A nostro avviso, la minaccia di procedere contro gli *auctores seditionis* non esclude la esecuzione reale della sentenza, sottintesa in questa. Trattandosi di un litigante, che da molte generazioni occupava indebitamente un territorio, che non avea rispettato altre sentenze anteriori, e a cui invano erano state concesse delle dilazioni, quella minaccia è usata come mezzo per indurlo a restituire quel territorio alla parte querelante. Vuol dire adunque, che, in caso di rifiuto, l'esecuzione sarebbe stata accompagnata anche da quei provvedimenti di coercizione, di cui, come è noto, potevano servirsi i magistrati in genere, e

anche i giudicanti nei casi di contumacia.<sup>1</sup> La parola *sestitutio* qui non va perciò intesa nel senso rigoroso della *lex Iulia de maiestate*, cioè di vera ribellione, preceduta da un accordo, e con uno scopo affatto politico contro lo Stato;<sup>2</sup> ma in quello generale e meno tecnico, di discordia, conflitto e simile. A ogni modo non avrebbero potuto essere considerati come *sestitutiosi* i magistrati e i decurioni, ma tutto al più quei possessori indebiti del territorio in causa, i quali rifiutavano di cederlo; tanto più che non si conoscono esempi di un procedimento simile contro le autorità di un comune, quando questo si sia reso colpevole di qualche offesa arrecata allo Stato. Inteso a questo modo, il decreto del governatore della Sardegna non offre più quella singolarità che apparentemente mostra, ed esso giova a stabilire la norma generale, che, almeno nei conflitti di confine tra comuni e comuni, o comuni e privati, la esecuzione reale era il solo mezzo, con cui si mandava ad effetto la sentenza arbitrato.

<sup>1</sup> BETHMANN-HOLLWEG, *Röm. Civilproz.* 2 p. 775 cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 1<sup>3</sup> p. 138 segg.

<sup>2</sup> Dig. 48, 4, 1, 1. 4 pr. PAUL. *sent.* 5, 22, 1 cfr. REIN, *Criminalrecht der Römer* p. 522 segg.

## XII.

## Controversie internazionali

## 1.

## Tra Delphi e Amphissa, Myon e Anticyra.

a. 563 = 191 a. Cr.

## A.

*C. Avidio Nigrino leg(ato) Aug(usti) pro pr(aetore) | decreta ex tabellis recitata VI idus Octobr(is) Eleusine. Cum optimus princeps sententia[m] | hieromnemonum, qua consecrata[s] regiones Apolloni Pythio ex auctoritate Mani Acili et s[enatus] | determinaverunt, sequendam esse praescripsisset, quae etiam Delphis in latere aedis insculpta | est, neque veniret in dubium inter Anticyrenses quoque et Delphos, quibus iudex datus [sum] | ab optimo principe, ea sententia stari oportere etc.*

## B.

...[στήναι... ιερομνημόνων κρίματι στήναι. Διν]ιάτων ψήφοι δ]ύο· ιερομνημόνων | [κρίματι στήναι... ιερομνημόνων κρίματι στήναι. Οί]τ[αίων] ψήφος· ιερομνημόνων κρίματι στήναι. | [... ιερομνημόνων κρίματι στήναι ... ψ]ήφος· ιερομνημόνων κρίματι στήναι. Λοκρῶν [Ἐσπερίων ψήφος· ιερομνημόνων κρίματι στήναι. Λοκρῶν Ὑπ]οκνημιδίων ψήφος· ιερομνημόνων κρί[μ]ατι | [στήναι... ιερομνημόνων κρίμ]ατι στήναι. Δωριέων τῶν ἐκ Πελοποννή[σου] ψήφος· ιερομνημόνων κρίματι στήναι... ιερομνη]μόνων κρίματι στήναι. Περραιβῶν ψήφος· ἐσ]τ[ρομνημόνων κρίματι στήναι· περὶ τῶν ὄρων τῆς

Δελφῶν χώ]ρας ἱερᾶς ὥστε κρίμα κύριον εἶναι ὃ [ο]ἱ ἱερομνη]μονες ἔκριναν ... τὴν] ὁμοροῦσαν τῇ ἱερᾷ χώρᾳ κατὰ πρόσωπον ὄροι | [... κατ]έχουσι τοὺς ἐξ συγκλήτου δόγματος.... | [... κατέχουσι κα]ί τινες δὴμ[οι] ὁμοροῦσαν· ἐκ[άσ]του ἄρχοντες καὶ | [προσβευταὶ ... ἤρη]νται· Ἄντ[ικυ]ρεῖς· Φίλων Εὐξένου, Ἐμπεδοκλῆς | [... Ἄριστ]ονίκου, Σω[σιγ]ένης Ἀπολλοδώρου, [Ἄ]ν[δ]ρων Πολυ[ξ]ένου?... Κ]αλλίων Σω[κρ]άτου· ἄρχοντες· Ἄριστων Ξενο[κρά]τεος?... Πρ[α]ξίας Ἀλκιδ[άμ]ου, Εὐδαμος Εὐκρίτου· προσβευ[ταὶ]... Μυανεῖς... Ἀμύντας Εὐδώρου, Ἀγίων Πολυκλείτου· Ἀμ[φισ]σεῖς.... Δάμων Ἄν.... κος, Θε[εό]τι[μ]ος Μοσχίω[νος].... Κλέωνος.... Χαιρέ[δ]αμος?... Ἀμύντας Ἀριστοδάμου, Πολύκριτος.... ου | [... Δ]άμων Ἀριστοδάμου· ἄρχοντες· Ἀριστόδαμο[ς].... | .... Πρῶ[ταρ]χος Εὐμηλίδα, Κλέανδρος Αἰτωλίωνος, Ἀπολ[λ]όδωρος?... ἐξ Ὀποέ]ντας εἰ[ς] ἄκρα Κολώφεια [καλούμενα δύο] εἰς ὄρσόν· ἐξ ἄκρων | [Κολωφείων καλουμένων δύο εἰς Δολιχῶντα· ἐκ] Δολιχῶντος εἰς ἤρωα τὸ Εὐόριον καλούμενον οὐ στήλη | [ἐνέστηκε· ἐξ ἤρωος τοῦ Εὐορίου καλουμένου εἰς] ἄκρα Μελίου· ἐξ ἄκρων Μελίου εἰς καλούμενον] Χαρόδρον ὄ[ρ]ον· | [ἐκ τοῦ καλουμένου Χαρόδρου ὄρου παρ]ὰ τῆ[ν] ῥί]ζαν Κίρφου ὡς ὕδωρ ῥέει τριά[κοντα] στάδια] ἐμ μέσῳ τοῦ] [Χαρόδρου· ἐκ τῆς ῥί]ζης Κίρφου ἐν] τῇ αὐτῇ χαράδρᾳ εἰς τὸν Προ.... πο.... [ἐπ'] ὄρσόν.... βου.... ου ἐ[πι] τῇ | [ἱερᾷ χώρᾳ τῶν] Δελφῶν πρὸς πέτραν πρώτην ἢ καλεῖται [Ἐποφαοῦν.... οὐ ἐστίν] ἡρ[ῶν]· ἐκ | [πέτρας καλουμένης] Ἐποφαοῦντος εἰς πέτραν ἢ Ἰστεφῶν καλεῖται· ἐξ [Ἰστε]φ[ῶν]τος πέτρας εἰς ὄρον] ἐν οἰκοδό[μ]η[μασι]· ἐντὸς] τούτων ὀρίων ἐν ἱερᾷ χώρᾳ ὃ κατέχει Βαβ[ύ]λος Λαιάδου [ἐκ]χω[ρεῖτω]· ἐξ οἰκοδομη[μ]άτων | [εἰς πέτραν] ἢ ὑπὸ Σκιδάρεόν ἐστι· ὃ ἐντὸς τούτων ὀρίων ἐστὶ Κλεόδαμο[ς] Φίλ[ωνος] ἐκχωρεῖτω· ἐκ Σκι[δα]ρ[έου] εἰς π[έ]τραν τὴν ἐπάνω τᾶς ὁδοῦ οὐ τρίπους ἐνεκλόαπται· ὃ ἐντὸς τούτων ὀρίων κατέχει.... | ἀπ]ὸ [τούτ]ου ἐκχωρησάτω καὶ τὴν οἰκίαν κατελέτω· ἐκ πέτρας τῆς ἐ[π]άν[ω] τᾶς ὁδοῦ εἰς ὄρσόν εἰς πολυ[ανδρ]εῖον Λακῶνων ὑπὸ τὸν ὀπλίταν· ἐκ πολυανδρείου ἐπ' [ὄ]ρσόν εἰς πέτρ[αν].... οὐ] | τρίπου[ς] ἐνεκλόαπται·

ὁ ἐντὸς τούτων ὁρίων κατέχε[ι].... ας Μ.... [ἐχωρεῖτω· ἐκ πέ-  
τρας] | εἰς τὸ Λ[η]τῶνον ὁ ὑπὸ Κατωπουρέου ἐστί· ὁ ἐντὸς τούτω[ν]  
ὁρίων κ[α]τέχε[ι]... | ἐχωρεῖτω· ἐκ τοῦ Λ[η]τῶνου ἐπ' ὄρθον εἰς  
πέτραν ἢ Ἴπ.... [κ]αλέ[ι]ται· ὁ [ἐντὸς τούτων ὁρίων κατέχει Καλ-  
λικρά[της καὶ Ἀ]ντ[ιγέ]νης Διοδώρου ἐχωρεῖτω καὶ τὴν [οἰκία]ν  
καθε[λέ]τω· [ἐξ Ἴπ.... πέτρας] εἰς [ὄρ]ον |.... τέου· ἐκ.... τέ[ου]  
εἰς ὄρ[θ]ον εἰς ὄρος Κοῖον ὁ κέκλιται πρ[ὸ]ς Παρ[να]σσόν· ἐντὸς  
τούτων ὁρίων χώρα [ἐστὶν ἢ] | καλεῖται Νάτεια γεωργουμένη ἢ  
Μάνιος Ἀκίλιος τῷ Θεῶ [δέ]δωκε· ἐκ ταύτης τῆς χώρας Ἀπολ-  
λόδωρος ὅς.... | φέρεται ἐγ Νάτειας παρὰ τὴν χώραν γεωργου-  
μένην γωνία ἢ ἐστὶν χώρας γεωργουμένης πρὸς τὴν ὁδὸν ἢ ἐκ.... ||  
εἰς Ἀμφισσαν ἄγει· ἐκ τῆς γωνίας εἰς τὴν πέτραν ἢ ὑπὲρ Ἐπα-  
κινάν ἐστὶν ἢ Ἀμφισσεῖς ἐδεικνύσαν· ὁ ἐντὸς [τούτων ὁρίων] | κα-  
τέχει ὁ ἡγορακῆναι λέγει Ἀγίων ἐχωρεῖτω· ἐκ πέτρας εἰς ὄρθον εἰς  
πέτραν οὗ τρίπους χαλκοῦς ἐστὶν· ὁ ἐντὸς [τούτων ὁρίων] κατέχει  
Γλαῦκος καὶ Ἡράκων ἐχωρεῖτω· ἐκ τρίποδος εἰς ὄρθον παρὰ στί-  
χον ἐλαϊῶν παλαιῶν εἰς ὄρος ἄκρον τὸ Ταρμῖη[ον]· ἐκ Ταρμῖου  
εἰς ὄρθον εἰς πέτραν πρώτην τὸ ἐν Τριναπέξ ἐστὶν· ἐκ Τρινα-  
πέξ[α]ς χ[α]ράδρος ὅς ἐστὶν εἰς Κράτ[ειαν] κρήνην καὶ πέ[τ]ραν· ἐκ  
κρήνης εἰς ὄρθον εἰς Ἀστράβαντα· ἐξ Ἀστράβαντος ὄρ[ος] κατ[ά]-  
γει (?) εἰς [τὸν ὄρ]ον Ἀλείας πρὸς τὴν Σάλασ[σαν]. etc.

.... stari..... hieromnemonum sententia stari. Aenianen-  
sium vota duo: hieromn. s. s..... h. s. s. Octaensium votum:  
h. s. s..... h. s. s..... votum: h. s. s. Locrensiū Hesperien-  
sium votum: h. s. s. Locrensiū Hypocnemidiensium votum:  
h. s. s..... h. s. s. Doriensium Peloponnesi votum: h. s. s.....  
h. s. s. Perrhaeborum votum: h. s. s.; de finibus sacrae Del-  
phorum regionis ut sequi oporteat sententiam a hieromnemonibus  
latam.... finitimam sacrae regioni in fronte fines.... obtinent  
ex senatus consulto.... obtinent et populi finitimam. Singulo-  
rum archontes et legati.... electi sunt (sequuntur nomina)

.... ab Opoenta ad monticulos duos appellatos Colopheia recto  
rigore; a duobus monticulis appellatis Colopheis ad Dolichontem  
a Dolichonte ad heroum Euorium appellatum ubi stele posita est:  
ab heroo Euorio appellato ad cacumen Melii; a cacumine Melii ad  
terminum Charodrum appellatum; a termino Charodro appellato  
secundum radices Cirphi ut aqua fluit triginta stadia per medium  
Charodrum; a radicibus Cirphi in ipsa voragine.... in sacra re-  
gione Delphorum primam rupem versus Hypophaon appellatam  
.... ubi heroum est; a rupe Hypophaonte appellata ad rupem  
Istephon appellatam; a rupe Istephonte ad terminum in aedifi-  
ciis; intra hos terminos in sacra regione quod obtinet Babylus  
Laeadi f. remittitor; ab aedificiis ad rupem quae sub Scidareo est:  
quod intra hos fines Cleodami Philonis f. est remittitor; a Scidareo  
ad rupem quae super viam est, ubi tripus incisus est; quod intra  
hos fines habet.... remittitor et domus deleto; a rupe super viam  
recto rigore ad polyandrium Laconum sub hoplita; a polyandrio  
recto rigore ad rupem.... ubi tripus incisus est; quod intra hos  
fines obtinet.... remittitor; a rupe ad aedem Latonis, quae sub  
Catopureo est; quod intra hos fines obtinet.... remittitor; ab aede  
Latonis recto rigore ad rupem Ip.... appellatam; quod intra  
hos fines obtinet Callicrates et Antigenes Diodori f. remittitor et  
domus deleto; a rupe Ip.... ad finem....; a fine recto ri-  
gore ad monte Coeum, qui ad Parnassum vergit; intra hos fines  
ager est cultus Natia appellatus, quem Manius Acilius deo dedit;  
ab hac regione Apollodorus qui.... a Natia secundum agrum cul-  
tum angulus, qui est agro culto viam versus, quae.... Amphissam  
ducit; ab angulo ad rupem super Epacinam, quam Amphissenses in-  
dicaverunt; quod intra hos fines obtinet Hagio, quod se emisse dicit  
remittitor; a rupe recto rigore ad rupem ubi tripus aeneus est; quod  
intra hos fines obtinet Glaucus et Heraco remittitor; a tripode recto  
rigore secundum seriem veterum olearum ad cacumen Tarmiei  
versus; a Tarmieo recto rigore ad rupem primam, quae est in

*Trinapea; a Trinapea vorago, quae vergit ad Cratiam fontem et rupem; a fonte recto rigore ad Astrabanta; ab Astrabante fines descendunt ad terminum Aleae ad mare etc.*

C. I. L. III 567 = 7303. C. I. Gr. I 1711. — Cfr. WESCKER, *Étude sur le monument bilingue de Delphes* nelle *Mémoires présentées par divers savants à l'Acad. des inscr.* VIII [1869] p. 1 segg. SCHMIDT, *Hermes* XV [1880] p. 275 segg.

Il primo documento (A) è il principio di una sentenza, con cui C. Avidius Nigrinus, delegato straordinario imperiale, molto probabilmente di Traiano, decise una controversia allora risorta circa i confini del territorio sacro di Delphi e quello della città di Anticyra. Una sentenza simile, pronunciata quasi a un tempo dallo stesso delegato e concernente una eguale controversia tra Delphi da una parte e Amphissa e Myon dall'altra, è contenuta in un'iscrizione greca, che insieme con questa latina, intera, sarà data più innanzi (Cap. XIV n. 50). Da amendue però appare come la lite fosse sorta già alcuni secoli prima, e risolta con un giudizio arbitrale degli *hieromnemes*, confermato poi dagli Anfizioni tutti, per delegazione del senato romano e di Manius Acilius; giudizio, al quale più tardi l'imperatore ordinò che il suo delegato si attenesse.

Il secondo documento (B), il più antico dei due, contiene appunto la sentenza pronunciata dagli Anfizioni, la quale per risolvere la questione, determina tutti i confini del territorio sacro di Delphi. Essa accenna alla presenza di rappresentanti delle parti nel giudizio, e ricorda un senatoconsulto, che forse fu quello di delegazione, e il nome del console Acilio.

Tra gli Acilii a noi noti per la storia, il solo che potè aver parte in tale controversia non può essere se non quel Manius Acilius Glabrio, che, divenuto console nell'anno 563-191 a. Cr. (Liv. 35, 24), fu nel medesimo anno mandato a comandare la guerra contro Antioco (Liv. 36, 2), e prese le città della Tessaglia da quello occupate (Liv. 36, 14), distrusse presso le Termopoli l'esercito nemico (Liv. 36, 16 segg. cfr. FRONTIN. *strateg.* 2, 4, 4) e,

passato nell'inverno dell'anno seguente nella Focide, pose il suo quartier generale in Elatea (Liv. 36, 16-20. 22-27; 37, 5, 9. cfr. MOMMSEN, *Röm. Gesch.* 1<sup>r</sup> p. 730. HERTZBERG, *Gesch. Griechenlands unter der Herrschaft der Römer* I p. 124 segg.). Stando ivi, e così da presso a Delphi e alle altre città litiganti, si spiega dunque come egli fosse chiamato a comporre il conflitto.

Resta dubbio però il procedimento seguito. Non è, certo, improbabile che il senato romano sia stato, come in tanti altri casi simili a questo, direttamente invitato a giudicare da Delphi, o da essa e dalle altre città insieme; più verisimile è però che le medesime siansi rivolte al console Acilio. Così pure, l'autorizzazione del senato può riferirsi tanto alla delegazione dell'arbitrato data ad Acilio, per iniziativa propria o per richiesta di lui, quanto al mandato affidatogli di deferirlo agli Anfizioni; benchè nulla si opponga ad ammettere che questo mandato siasi emanato direttamente da lui. Questo, a ogni modo, è fuor di dubbio, che l'arbitrato immediato o mediato del senato romano e l'azione del console si svolsero nella forma internazionale; imperocchè quantunque le armi di Roma invadessero allora la Grecia, pure questa non era stata ancora conquistata, e tanto meno ridotta a provincia romana. La delegazione poi del giudizio definitivo agli Anfizioni, deve riguardarsi siccome qualcosa di più che un semplice atto di convenienza internazionale, essendo essi chiamati appunto a soprintendere alla conservazione e alla difesa della proprietà sacra di Apollo in Delphi, usurpata allora dalle vicine città (cfr. GILBERT, *Griech. Staatsalterthüm.* 2 p. 404 segg. BÜRGEI, *Die pylaeisch-delphische Amphiktyonie* p. 201 segg.). Infatti, una seconda parte del documento B da noi non riferita, contiene un giudizio degli Anfizioni stessi sulla proprietà sacra di Delphi, oltre a quello già detto dei confini. Ed è di questa parte che tratta diffusamente il Wescher nell'opera citata.

2.

## Tra Antiochus III ed Eumenes II.

a. 566 = 188 a. Cr.

Ταύτας μὲν οὖν ἔδωκαν Εὐμένει τὰς δωρεάς· περὶ δὲ τῆς Παμφυλίας, Εὐμένους μὲν εἶναι φάσκοντος αὐτὴν ἐπὶ τὰδε τοῦ Ταύρου, τῶν δὲ παρ' Ἀντιόχου πρεσβευτῶν ἐπέκεινα, διαπορήσαντες, ἀνέ-  
θεντο περὶ τούτων εἰς τὴν σύγκλητον.

POLYB. 22, 27, 11.

De Pamphylia disceptatum inter Eumenem et Antiochi legatos cum esset, quia pars eius citra pars ultra Taurum est, integra res ad senatum reicitur.

LIV. 38, 39, 17.

Legatum eum (L. Scipionem) post damnationem et bona vendita missum in Asiam ad dirimenda inter Antiochum et Eumenem reges certamina Valerius Antias est auctor.

LIV. 39, 22, 9.

I patti che i Romani, sconfitto Antioco nella battaglia di Magnesia (564-190 a. Cr.), gli imposero, quando nell'anno seguente a quello fu conchiusa la pace, e il console Cn. Manlius Volso fu mandato in Asia per ordinare, su nuova base, i rapporti e le condizioni politiche di quegli Stati, furono la cagione della controversia tra i due re. Infatti Eumenes, che, seguendo la politica del padre Attalus, era stato fido alleato di Roma nella guerra contro Filippo di Macedonia e in quella contro Antioco dell'Asia, aveva ottenuto a danno di questo, fatta la pace, tra l'altro, in Europa il Chersonesus e Lysimachia, nell'Asia, oltre alla Mysia che già possedeva, le provincie della Phrygia all'Ellesponto, la Lydia con

Ephesus e Sardes, il tratto settentrionale della Caria fino al Meandro, con Tralles e Magnesia, la Phrygia maior e la Lycaonia con un pezzo della Cilicia, e la regione posta tra la Phrygia e la Syria e Telmessus sul mare (LIV. 38, 38. 39. POLYB. 22, 27, 9-11. APPIAN. *bell. Mithr.* 44). La potenza dello sconfitto re, oramai ridotto a dominare sulla Syria piuttosto che su tutta l'Asia, si volle limitata al Taurus. Ma, appunto perchè o i confini in quella parte non fossero chiaramente o punto indicati nel trattato di pace, oppure perchè s'ignorasse allora se la Pamphylia dovesse considerarsi siccome giacente di qua o di là del Taurus, sorse contestazione tra i due re. Dalle parole su riferite di Polibio e di Livio s'intravede, a ogni modo, che essa fu prima portata innanzi a Manlius Volso, che nel 566-188 a. Cr., cessato di esser console, rimase proconsole in Asia per compiere il suo mandato (LIV. 38, 35. 37. POLYB. 22, 24 etc.). Se non che, sia per la gravità della contesa, sia perchè, conchiusa la pace, egli si trovasse di fronte a due Stati indipendenti, il cui conflitto non era più strettamente in poter suo di risolvere, la decisione fu da lui rimessa al senato, unico potere competente. Indipendente era, infatti, divenuto il regno d'Antioco, che nel trattato di pace fu onorato del titolo di *amicus populi Romani* (LIV. 38, 38, 1. POLYB. 22 26, 1); indipendente, almeno di diritto, il regno di Pergamo, non ostante che nel fatto Eumenes rimanesse sotto l'alto protettorato di Roma, come rappresentante di lei nella difesa dei Greci dell'Asia e dei confini verso la Syria e la Macedonia (MOMMSEN, *Röm. Gesch.* 1<sup>7</sup> p. 739-744. IHNE, *Röm. Gesch.* 3 p. 128-132). — Il senato mandò in Asia come commissario L. Cornelius Scipio, lo stesso che da console nell'anno 564-190 a. Cr. aveva avuto il comando della guerra contro Antioco, benchè veramente la direzione fosse tenuta dal fratello Publio, il vincitore di Zama (CIC. *Philipp.* 11, 7, 17. LIV. 37, 1, 50 etc.), che poscia fu accusato insieme con quello di essersi fatto corrompere da Antioco e di non aver versato nell'erario tutto il bottino conquistato nella guerra (LIV. 38, 50-60; 39, 6. GELL. 4, 18; 7, 19. VAL. MAX. 3, 7, 1 etc. cfr. MOMMSEN, *Hermes* I [1886] p. 161 segg.). Se Scipione stesso abbia risolta la

controversia con istruzioni del senato, o se questo direttamente, non si può con certezza affermare. Sembra però che la Pamphylia non fosse allora attribuita nè all'uno nè all'altro dei contendenti, perchè più tardi, nel 585-169 a. Cr., la vediamo mandare ambasciatori a Roma come Stato indipendente (Liv. 44, 14).

## 3.

## Tra Sparta e la lega Achea.

a. 565-570 = 189-184 a. Cr.

Aliam deinde novam legationem patres, cuius princeps Ap. Claudius fuit, in Graeciam et Macedoniam decreverunt ad visendum, redditaene civitates Thessalis et Perrhaebis essent... Peloponnesum quoque adire iussi, unde prior legatio discesserat incertiore statu rerum, quam si non venissent: nam super cetera etiam sine responso dimissi nec datum petentibus erat Achaeorum concilium. de qua re querente graviter Q. Caecilio et simul Lacedaemoniis deplorantibus moenia diruta, abductam plebem in Achaïam et venumdatam, ademptas, quibus ad eam diem civitas stetit, Lycurgi leges, Achaei maxime concilii negati crimen excusabant recitando legem, quae, nisi belli pacisve causa et cum legati ab senatu cum litteris aut scriptis mandatis venirent, vetaret indici concilium.

Liv. 39, 33, 3-8.

Tum Appius suadere se magnopere Achaëis dixit, ut, dum liceret voluntate sua facere, gratiam inirent, ne mox inviti et coacti facerent. haec vox audita quidem cum omnium gemitu est, sed metum iniecit imperata recusandi. id modo petierunt, ut Romani quae viderentur de Lacedaemoniis mutarent nec Achaëos religione obstringerent irrita ea, quae iure iurando

sanxissent, faciendi. damnatio tantum Arei et Alcibiadis, quae nuper facta erat, sublata est.

Liv. 39, 37, 19.

Lacedaemonii deinde introducti sunt. multae et parvulae disceptationes iactabantur; sed, quae maxime rem continerent, erant, utrum restituerentur, quos Achaëi damnaverant, nec ne; inique an iure occidissent, quos occiderant. vertebatur et, utrum manerent in Achaico concilio Lacedaemonii an, ut ante fuerat, secretum eius unius in Peloponneso civitatis ius esset. restitui iudiciaque facta tolli placuit, Lacedaemonem manere in Achaico concilio scribique id decretum et consignari a Lacedaemoniis et Achaëis.

Liv. 39, 48, 2-5.

Ἀντιπροσβουσαμένων δὲ καὶ Ἀχαιῶν Λακεδαιμονίους καὶ λόγων ῥηθέντων ὑπὸ ἀμφοτέρων ἐπὶ τῆς βουλῆς, τοὺς αὐτοὺς ἀποστέλλουσιν αὐτοῖς οἱ Ῥωμαῖοι Λακεδαιμονίους γενέσθαι καὶ Ἀχαιοὺς δικαστάς, Ἄππιον καὶ ὅσοι σὺν ἐκείνῳ πρότερον εἰς τὴν Ἑλλάδα ἀφίκοντο. οἱ δὲ τοὺς τε ἐκβληθέντας ὑπὸ Ἀχαιῶν κατὰγούσιν εἰς Σπάρτην, καὶ ὅσων πρὸ κρίσεως ἀπελθόντων κατέγνωστο ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν ἀδικεῖν, καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις τιμήματα ἔλυσαν. καὶ συντελείας μὲν Λακεδαιμονίους εἰς τὸ Ἀχαικὸν οὐκ ἀφιᾶσι, περὶ δὲ τῆς ἐκάστου ψυχῆς ξενικά σφισι διδάσκειν εἶναι δικαστήρια, ὅσα δὲ ἄλλα ἐγκλήματα, λαμβάνειν τε αὐτοὺς καὶ ἐν τῷ Ἀχαικῷ ὑπέχειν τὰς κρίσεις. Ἐπειχίσθη δὲ καὶ ἐξ ἀρχῆς αὐτοῖς Σπαρτιάταις ὁ κύκλος τοῦ ἄστυος.

PAUSAN. 7, 9, 5.

L'essere Sparta suo malgrado entrata a far parte, dopo la caduta di Nabide, nel 562-192 a. Cr. (Liv. 35, 35 segg.), della lega Achea, e il vedere così diminuita la sua sovranità, fu la vera cagione del lungo conflitto, che per vari motivi ebbe diverse fasi. E

i Romani, che, poco innanzi, per bocca di Flaminio, aveano dichiarata libera, cioè indipendente, la Grecia, furon tanto più riservati nell'intervenirvi, in quanto che si trattava di un conflitto interno della lega. La loro azione, ora diplomatica di mediazione, ora schiettamente arbitrale, non oltrepassò mai i limiti di quel protettorato, che essa si riservò sugli Stati indipendenti della penisola.

Nel 555-189 a. Cr., Sparta tenta di occupare Las, città litoranea dei liberi Laconi. Questi si querelano presso la lega Achea, il cui capo Philopoemen impone la punizione degli autori del tentativo; Sparta rifiuta, e per giunta lascia trucidare trenta dei suoi emigrati, partigiani degli Achei, e si rivolge al console M. Fulvius Nobilior, che, cominciata la guerra tra i due contendenti, ottiene con la sua mediazione di portare innanzi al senato in Roma la loro controversia. Il senato accoglie i loro ambasciatori, e Lycortas tra quelli degli Achei, perora la causa del non intervento di Roma, laddove Diophanes lo invoca. Ambiguo, o non abbastanza reciso che fosse stato il giudizio del senato (Liv. 38, 30-32), gli Achei lo interpretano a loro favore, e nel 566-188 a. Cr. Philopoemen con un esercito impone a Sparta di sottomettersi alla lega. Sparta cede, e invia a quello ottanta dei suoi cittadini compromessi nella sua cessione, i quali, assaliti dagli emigrati Spartani nel campo acheo, in parte son giudicati e condannati, in parte uccisi (Liv. 38, 33; 39, 36 cfr. POLYB. 23, 1, 1. 7, 6. 24, 4, 5. PAUSAN. 8, 51, 1). Segue a ciò la presa di Sparta, di cui gli Achei abbattono le mura e la fortezza, aboliscono le istituzioni di Licurgo, e riconducono nella città gli emigrati, che vi compiono una vera reazione (Liv. 38, 34 cfr. 39, 33. 36. 37. PAUSAN. 7, 8, 3. 9, 2; 8, 51, 1). Nuove deputazioni di Spartani e di Achei vengono allora in Roma, gli uni per protestare, gli altri per giustificarsi; e il senato, prima riprova la condotta della lega (POLYB. 23, 1, 1-3), poscia, nel 568-186 a. Cr., delega il suo arbitro alla stessa commissione che avea spedito in Macedonia, per trattare con Filippo, composta di Q. Caecilius Metellus, M. Baebius Tamphilus e Ti. Sempronius Gracchus. Una conferenza tenuta in Argo tra Metello e le magistrature della lega, non ha alcun ef-

fetto, non ostante che questa fosse dal legato romano condannata per la sua condotta verso Sparta (POLYB. 23, 10. 11. Liv. 39, 24. 33. DIOD. 29, 17. PAUSAN. 7, 9, 1).

Un nuovo avvenimento inasprisce intanto il conflitto. Alcibiade ed Areo, due degli emigrati spartani che Philopoemen avea fatto rimpatriare, protestano presso il senato romano contro gli Achei, pel modo onde questi trattano Sparta; e nel 569-185 a. Cr. gli Achei li condannano in contumacia, invano i loro ambasciatori sforzandosi di giustificarsi presso il senato stesso (POLYB. 23, 11, 7. 8. 12, 1-4. Liv. 39, 35. PAUSAN. 7, 9, 2). Questo allora invia nell'anno seguente come arbitro Appius Claudius Pulcher, insieme con altri commissari, dandogli istruzioni, che son quelle cui accenna Livio nel primo dei luoghi su riferiti (39, 33, 3-8). Nell'assemblea generale tenutasi in Clitor, dove ha luogo una lunga discussione, l'arbitro romano fa cancellare la sentenza di morte pronunciata contro Alcibiade ed Areo, e rimette la soluzione della controversia fondamentale al senato (POLYB. 23, 12, 4. Liv. 39, 35-37. PAUSAN. 7, 9, 3-4). Nello stesso anno 570-184 a. Cr., infatti, sono ammessi ambasciatori delle due parti innanzi al senato romano. E come la soluzione non era facile, tanto più che Sparta era rappresentata da legati, i quali faceano valere ragioni e pretese che le une contrastavano con le altre, così il senato invia di nuovo Appius Claudius Pulcher con Q. Caecilius Metellus e T. Quinctius Flamininus (POLYB. 24, 4, 7 segg.). La sentenza, contenuta nell'ultimo luogo di Livio (39, 48, 2-5) e in quello di Pausania (7, 9, 5) su citati, da una parte impone a Sparta di rientrare nella lega Achea, dall'altra le permise di ricostruire le sue fortificazioni e ristabilire le istituzioni di Licurgo, togliendo alla lega stessa la giurisdizione penale sugli Spartani. Certo, specialmente quest'ultima disposizione invadeva non poco il campo della sovranità e indipendenza della lega; ma questo non basta per ritenere che l'atto dei Romani sia stato piuttosto di dominio, che di vero arbitro (cfr. MOMMSEN, *Röm. Gesch.* 1<sup>7</sup> p. 746 segg. HERTZBERG, *Gesch. Griechenlands* etc. 1 p. 147 segg. IHNE, *Röm. Gesch.* 3 p. 145 segg.).

Dei commissari del primo arbitrato del 518-186 a. Cr., tutti e tre senatori, Q. Caecilius Metellus era stato console nel 548-206 a. Cr. (Cic. *Brut.* 14, 57. Liv. 28, 10, 8. EUTROP. 3, 19), M. Baebius Tamphilus, pretore nel 562-192 a. Cr. (Liv. 35,10 cfr. 36, 8), Ti. Sempronius Gracchus, tribuno della plebe nel 567-187 a. Cr. (Liv. 38, 52). Appius Claudius, che fe' parte della seconda e della terza commissione arbitrale nel 570-184 a. Cr., era stato console nell'anno precedente (Liv. 39, 23, 52), e tre anni prima pretore (Liv. 38, 42). T. Quintus Flaminius è il console del 556-198 a. Cr. (Liv. 32, 7; 33, 33. PLUT. *Flamin.* 2), lo stesso che diresse la guerra nella Macedonia (Liv. 32, 7. 28; 33, 25. 43; 34, 48. 51), etc.

## 4.

## Tra Cnossus e Gortyna.

a. 570 = 184 a. Cr.

Κατὰ τὴν Κρήτην, κοσμοῦντος ἐν Γορτύνη Κῦδα τοῦ Ἀντιτάλκους, κατὰ πάντα τρόπον ἐλαττούμενοι Γορτύνιοι τοὺς Κνωσσίους, ἀποτεμόμενοι τῆς χώρας αὐτῶν, τὸ μὲν καλούμενον Λυκάστιον προσένειμαν Ῥαυκίους, τὸ δὲ Διατόνιον Λυκτίους. Κατὰ δὲ καιρὸν τοῦτον, παραγενομένων τῶν πρεσβευτῶν ἐκ τῆς Ῥώμης εἰς τὴν Κρήτην τῶν περὶ τὸν Ἄππιον, χάριν τοῦ διαλύσαι τὰς ἐνεστώσας αὐτοῖς πρὸς ἀλλήλους διαφορὰς, καὶ ποιησαμένων λόγους ὑπὲρ τούτων τῆ Κνωσσίων καὶ Γορτυνίων πόλει· πεισθέντες οἱ Κρητῆταις ἐπέτρεψαν τὰ κατ' αὐτοὺς τοῖς περὶ τὸν Ἄππιον. Οἱ δὲ, πεισθέντες, Κνωσσίους μὲν ἀποκατέστησαν τὴν χώραν· Κυδωνιάταις δὲ προσέταξαν, τοὺς μὲν ὁμήρους ἀπολαβεῖν, οὓς ἐγκατέλειπον, δόντες τοῖς περὶ Χασμίωνα πρότερον, τὴν δὲ Φαλάσαρναν ἀφεῖναι, μηδὲν ἐξ αὐτῆς νοσφισαμένους. Περὶ δὲ τῶν κατὰ κοινοδίκαιον συνεχώρησαν αὐτοῖς, βουλομένοις μὲν αὐτοῖς ἐξεῖναι μετέχειν· μὴ βουλομένοις δὲ, καὶ τοῦτ' ἐξεῖναι, πάσης ἀπεχομένοις τῆς ἄλλης Κρήτης· αὐτοῖς τε,

καὶ τοῖς ἐκ Φαλάσαρνης φυγάσιν, οἱ ἀπέκτειναν τοὺς περὶ Μενότιον, ἐπιφανεστάτους ὄντας τῶν πολιτῶν.

POLYB. 23, 15.

Cnossus e Gortyna, due delle maggiori città di Creta, già alleate tra loro e dominanti su tutta l'isola nel 534-220 a. Cr. (POLYB. 4, 53), cessato il breve dominio di Filippo II di Macedonia nel 538-216 a. Cr. (POLYB. 7, 14), dovettero probabilmente fin d'allora contrastarsi il primato. Quando propriamente Gortyna occupasse una parte del territorio di Cnossus, non si sa; certo è che nell'anno 570-184 a. Cr. il dissidio tra loro esisteva già, e che a quel tempo non ancora i Romani avevano ridotta a provincia l'isola; ciò non avvenne se non molto tempo dopo, nel 687-67 a. Cr., quando il proconsole Q. Caecilius Metellus, cognominato in seguito Creticus, l'ebbe nell'anno innanzi sottomessa (Cic. *pro Mur.* 35, 74; *pro Flacc.* 13, 30. Liv. *epit.* 100. Dio Cass. 36, 2. VELL. 2, 34 etc.). La controversia fu decisa a favore di Cnossus da quello stesso Appius Claudius Pulcher, che nel medesimo anno insieme con altri due commissari si trovava in Grecia, colla delegazione di comporre il dissidio tra Sparta e la lega Achea (n. 3). Da tutto il luogo di Polibio su riferito si può ben dedurre, che probabilmente le due città contendenti, e altre ancora dell'isola cadute in discordia tra loro, si rivolgessero al senato in Roma, e che questo delegasse i suoi commissari, che si trovavano allora in Grecia, a compiere colà il medesimo officio che aveano compiuto quivi. Notevoli però sono le parole dello storico: καὶ ποιησαμένων λόγους ὑπὲρ τούτων τῆ Κνωσσίων καὶ Γορτυνίων πόλει· πεισθέντες οἱ Κρητῆταις ἐπέτρεψαν τὰ κατ' αὐτοὺς τοῖς περὶ τὸν Ἄππιον, da cui appare una specie di compromesso concluso fra Cnossus e Gortyna per l'arbitrato di Claudio. I commissari giudicano tanto in questa, quanto nelle altre controversie sorte nell'isola.

5.

## Tra Sparta e Megalopolis.

a. 590 = 164 a. Cr.

Οὐ μὴν τῆς γε κατὰ τὸν Εὐμένη καὶ κατὰ τὸν Ἀντίοχον ὑποψίας ἔληγεν ἡ σύγκλητος· ἀλλὰ Γάϊον Σουλπίκιον καὶ Μάνιον Σέργιον καταστήσασα πρεσβευτὰς ἐξαπέστειλεν· ἅμα μὲν ἐποπτεύοντες τὰ κατὰ τοὺς Ἕλληνας, ἅμα δὲ τοῖς Μεγαλοπολίταις καὶ τοῖς Λακεδαιμονίοις διευκρινήσοντες περὶ τῆς ἀντιλεγομένης χώρας· μάλιστα δὲ πολυπραγμονήσοντες τὰ κατὰ τὸν Ἀντίοχον καὶ κατὰ τὸν Εὐμένη, μή τις ἐξ αὐτῶν παρασκευὴ γένηται καὶ κοινοπραγία κατὰ Ῥωμαίων.

POLYB. 31, 9, 6-9.

Pausania (7, 11, 1-2) accenna allo stesso conflitto, ma erra nel dare gli Argivi invece dei Megalopolitani, e aggiunge che C. Sulpicius Gallus, inviato come delegato dal senato romano, commise il giudizio all'acheo Callicrates: αὐτὸς μὲν σφισιν ὁ Γάλλος ἀπηξίωσε δικαστὴς καταστῆναι, Καλλικράτει δὲ ἀπάσης τῆς Ἑλλάδος ἀνδρὶ ἀλάστορι ἐπιτρέπει τὴν κρίσιν. Una lapide greca (*Archäolog. Zeitung* XXXVII [1879] p. 127 n. 259 segg.) contiene una sentenza arbitrale sulla medesima controversia, pronunciata forse tra gli anni 590-605 = 164-149 a. Cr. Da essa appare, che la vertenza riguardava il possesso di due territori detti Aigytiis e Belbinatis (lin. 35), che già molto innanzi erano stati da Filippo, figlio di Amynta, tolti a Sparta e dati ai Megalopolitani (Liv. 38, 34, 8. POLYB. 9, 28, 7. 33, 8 segg. cfr. 2, 54, 3). Da tutto il suo complesso poi si vede pure, che il giudizio di Callicrate dovè essere a favore dei Megalopolitani; che Sparta non l'accettò; che quelli ricorsero alla lega Achea, la quale condannò a una multa gli Spartani, e che questi, rifiutandosi ancora alla cessione dei territori, si ricorse

ad un arbitrato, di cui la sentenza è contenuta appunto nella iscrizione. E poichè in un luogo frammentato vi si accenna ai Romani (lin. 43: καὶ Ῥωμαίους τοὺς προεστα[κότας τῆς Ἑλλάδος] etc.), così non è improbabile, che essi siano stati invitati nuovamente dalle parti per risolvere la vertenza, ed abbiano contribuito in qualche modo alla nomina degli arbitri. Quest'ultima vertenza pare che debba porsi tra gli anni 590-605 = 164-149 a. Cr. (cfr. DITTENBERGER, *Archäol. Zeit.* l. c. SONNE, *De arbitris externis* etc. n. II p. 32 seg. HERTZBERG, *Gesch. Griechenlands* etc. 1 p. 228 seg.).

I due commissari spediti dal senato romano contemporaneamente in Asia e in Grecia, erano senatori. C. Sulpicius Gallus era stato console nel 588-166 a. Cr. (Liv. 45, 44; *epit.* 46. PLIN. *nat. hist.* 2, 12, 53. OBSEQ. 71); Manius Sergius Silus, che era stato legato di Paolo Emilio nella Macedonia nel 586-168 a. Cr. (Liv. 44, 40, 5), probabilmente era un pretorio, vedendolo in ultimo luogo tra i senatori, che assistarono alla redazione del senatoconsulto dei Thisbaei del 570-184 a. Cr. (BRUNS, *Fontes* etc. p. 152 segg. cfr. WILLEMS, *Le sénat de la républ. rom.* etc. 1 p. 250).

6.

## Tra Athenae e i Delii.

a. 595 = 159 a. Cr.

Παρά τῶν Ἀθηναίων ἦκον πρέσβεις καὶ παρὰ τῶν Ἀχαιῶν, οἱ περὶ Θεαρίδαν καὶ Στέφανον, ὑπὲρ τῶν ῥύσιων. Τοῖς γὰρ Δηλίοις διαδοθείσης ἀποκρίσεως παρὰ Ῥωμαίων, μετὰ τὸ συγχωρηθῆναι τὴν Δῆλον τοῖς Ἀθηναίοις, αὐτοῖς μὲν ἐκχωρεῖν ἐκ τῆς νήσου, τὰ δ' ὑπάρχοντα κομίζεσθαι· μεταστάντες εἰς Ἀχαΐαν οἱ Δῆλιοι, καὶ πολιτογραφηθέντες, ἐβούλοντο τὸ δίκαιον ἐλαβεῖν παρὰ τῶν Ἀθηναίων, κατὰ τὸ πρὸς τοὺς Ἀχαιοὺς σύμβολον. Τῶν δ' Ἀθηναίων φασκόντων, μηδὲν εἶναι πρὸς αὐτοὺς τῆς δικαιοδοσίας ταύτης, ἠτοῦντο ῥύσια τοὺς Ἀχαιοὺς οἱ Δῆλιοι κατὰ τῶν Ἀθηναίων. Ὑπὲρ ὧν τότε

πρεσβεύσαντες, ἔλαβον ἀπόκρισιν, κυρίας εἶναι τὰς κατὰ τοὺς νόμους γεγενημένας παρὰ τοῖς Ἀχαιοῖς οἰκονομίας περὶ τῶν Δηλίων.

POLYB. 32, 17.

Secondo la notizia di Valerius Antias presso Livio (33, 30, 11), la città di Delos sarebbe stata dai Romani attribuita ad Atene già nel 558-196 a. Cr., dopo che nell'anno innanzi Filippo di Macedonia era stato sconfitto nella battaglia di Cynoscephalae (POLYB. 8, 1-10. LIV. 33, 7-10 etc.). Più fondata è invece la notizia di Polibio, secondo la quale la cessione avvenne nel 588-166 a. Cr., due anni dopo che gli stessi Romani sconfissero Perseo nella battaglia di Pydna (cfr. NISSEN, *Kritisch. Untersuch. über Livius* p. 146. MOMMSEN, *Röm. Gesch.* 1<sup>7</sup> p. 776; *Staatsrecht* 3 p. 668. HERTZBERG, *Gesch. Griechenlands* etc. 1 p. 219). La controversia, nel fondo e in origine, era d'indole internazionale privata. Gli abitanti di Delos, che dopo quella cessione erano emigrati nell'Achaia e vi divennero cittadini, domandavano ad Atene di poter rivendicare i loro averi nella via giudiziaria, quale era stabilita nel trattato internazionale tra la lega Achea e Atene stessa. E ciò tanto più che il senato romano, nel fare quella cessione, avea loro permesso, che, emigrando, potessero portar seco ogni loro avere. Ma gli Ateniesi, che certo mal sopportarono quella emigrazione, negavano che i Delii potessero godere dei benefici di quel trattato, non riconoscendoli forse come cittadini achei per ragione a noi ignota. Fu invece quando la lega accolse le proteste dei Delii e fece proprie le loro ragioni, che la controversia acquistò un vero carattere internazionale esterno. I due Stati si appellarono allora all'arbitrato dei Romani, e il senato giudicò a favore della lega, riconoscendo in essa il diritto di risolvere giudiziariamente la questione.

## 7.

## Tra Athenae e Oropus.

a. 598 = 156 a. Cr.

Ἀθηναίων δὲ ὁ δῆμος ἀνάγκη πλέον ἢ ἐκουσίως διαρπάζουσιν Ὠρωπὸν ὑπήκοόν σφισιν οὖσαν· πενίας γὰρ ἐς τὸ ἔσχατον Ἀθηναῖοι τηλικαῦτα ἦγον, ἅτε ὑπὸ Μακεδόνων πολέμῳ πιεσθέντες μάλιστα Ἑλλήνων. Καταφεύγουσιν οὖν ἐπὶ τὴν Ῥωμαίων βουλὴν οἱ Ὠρώπιοι· καὶ δόξαντες παθεῖν οὐ δίκαια, ἐπεστάλη Σικυωνίοις ὑπὸ τῆς βουλῆς ἐπιβαλεῖν σφᾶς Ἀθηναίοις ἐς Ὠρωπίους ζημίαν κατὰ τῆς βλάβης ἧς ἤρξαν τὴν ἀξίαν. Σικυώνιοι μὲν οὖν οὐκ ἀφικουμένοις ἐς καιρὸν τῆς κρίσεως Ἀθηναίοις ζημίαν πεντακόσια τάλαντα ἐπιβάλλουσι· Ῥωμαίων δὲ ἡ βουλὴ δεηθεῖσιν Ἀθηναίοις ἀφίησι πλὴν τάλαντων ἑκατὸν τὴν ἄλλην ζημίαν. Ἐξέτισαν δὲ οὐδὲ ταῦτα οἱ Ἀθηναῖοι, ἀλλὰ ὑποσχέσει καὶ δώροις ὑπελθόντες Ὠρωπίους ὑπάγονται σφᾶς ἐς ὁμολογίαν, φρουρὰν τε Ἀθηναίων ἐσελθεῖν ἐς Ὠρωπὸν καὶ ὁμήρους λαβεῖν παρὰ Ὠρωπίων Ἀθηναίους· κ. τ. λ.

PAUSAN. 7, 11, 4. 5.

È dubbio quale sia stato il rapporto politico tra Atene e la città di Oropus, allorché la prima, esausta per le conseguenze della guerra dei Romani contro Perseo, ricorsero all'occupazione e al saccheggio di quella città. Certo è, ad ogni modo, che esso non poté esser quello d'una dipendenza dell'una dall'altra; se tale fosse stato, nè gli Oropii avrebbero potuto rivolgersi al senato romano, nè questo tanto meno avrebbe potuto deferire la vertenza al giudizio arbitrale di Sicione. Già il Preller (*Über Oropos und das Amphiaræion* nei *Berichte der Sächs. Gesellschaft der Wiss.* IV [1852] p. 181 segg.) avea notata la contraddizione in cui cade lo stesso Pausania, quando nel testo di sopra riferito e altrove (1, 34, 1) chiama gli Oropii dipendenti dagli Ateniesi. Alla medesima conclusione

giunge anche il Wilamowitz-Möllendorff (*Oropos und die Graer* nell' *Hermes* XXI [1886] p. 101), il quale anzi considera siccome una interpolazione aggiunta dallo stesso Pausania alla sua fonte, diversa da Polibio, le parole del nostro testo Ὠρωπὸν ὑπηκόον σφισιν οὕσαν. Questa indipendenza però nei tempi posteriori dovè in parte cessare, perchè un senatoconsulto dell'anno 681-73 a. Cr., e che riferiremo più oltre (n. 25) mostra che, assoggettata Atene da Silla nella guerra Mitridatica, anche Oropos cadde in potere di lui. Sicchè il Mommsen (*Hermes* XX [1885] p. 276 seg.) opina, che, allo scoppiare di quella guerra (a. 666-88 a. Cr.), la città stessa o doveva essere incorporata ad Atene, o pure, più probabilmente, avere un'amministrazione autonoma, con arconti e bule, quali appaiono dal senatoconsulto; ma nello stesso tempo essere dipendente e tributaria di Atene. — Quanto alla controversia, l'intervento del senato romano, che prima delega il giudizio alla città di Sicione, poscia, per ricorso degli Ateniesi condannati da quella a una multa di 500 talenti, riduce questa a 100 talenti, mostra che nel fondo essa fu arbitrare, benchè apparentemente sembri quasi l'esercizio d'un potere sovrano; il quale non poteva allora esistere, perchè nè Roma era in guerra con Atene, nè la Grecia era ancora ridotta a provincia romana (HERTZBERG, *Gesch. Griechenlands* etc. 1 p. 241 segg. IHNE, *Röm. Gesch.* 3 p. 251 seg.).

I tre ambasciatori inviati da Atene a Roma per appellarsi alla sentenza dei Sicioni, furono i filosofi Carneade, Diogene e Critolao (POLYB. 33, 1, 9. GELL. 6 (7), 14. CIC. *de orat.* 2, 37; *Tuscul.*, 3. AEL. *var. hist.* 3, 17. PLUT. *Cato maior* 22 etc.).

8.

## Tra Melitaea e Narthacius.

a. 604-608 = 150-146 a. Cr.

A.

[Στρατα]γέντος τῶν Θεσσαλῶν Λέοντος [τοῦ...].] ἠσίππου Λαρισαίου, ἐν δὲ Ναρθακί[ωι | ἀρχόντ]ων Κρίτωνος τοῦ Ἀμεινία, Πολυκλέος | τοῦ Κυδρίππου, Γλαυκέτα τοῦ Ἀγελάου ἀν[ε]γράφη δόγμα τὸ γενόμενον ὑπὸ συγκ[λή]του ἐπὶ στρατηγοῦ τῶν Θεσσαλῶν Θεσσα[λοῦ τοῦ] Θρασυμήδεος Φεραίου. | [Γάιος Ὀσ]τίλιος Αὔλου υἱὸς Μανκίνος στρα[τηγὸς τ]ῆι συγκλήτῳ συνεβουλεύσατο προ[τ]έραι νω[ν]ων Κοιντιλίων ἐγ κομετίαι· γραφο[μένωι π]αρήσαν Κόιντος (Σ)τατιλιανὸς Κόιντος [υ | υἱὸς Κορ]νηλία, Γναῖος Λοπάτιος Γναίου υἱ[ὸς Α... ἦν]ση, Αὔλος Σεμπρόνιος Αὔλου υἱὸς Φα[λέρνα]. Περὶ ὧν Θεσσαλοὶ Μελιταιεῖς Ἀρμό[ξενος Λυ]σάνδρου, Λαμπρόμαχος Πολίτα | [πρεσβευ]ταὶ λόγους ἐποίησαντο ἄνδρες κα[λοὶ κάγα]θοι καὶ φίλοι παρὰ δήμου καλοῦ | [κάγαθο]ῦ καὶ φίλου συμμάχου, χάριτα | [φιλιαν] συμμαχίαν τε ἀνεπέωσαντο, πε[ρὶ] χῶρας δημοσίας καὶ περὶ χωρίου ἐρήμου | [εἶπασαν], μετ' ἧς χῶρας εἰς τὴν φιλιαν τοῦ | [δήμου τ]οῦ Ῥωμαίων παρεγένοντο, ἡγ χῶ[ραν Ναρθα]κίαις μετὰ ταῦτα ἑαυτῶν ἀδίκως | [ἐποίησαντ]ο, περὶ τούτου τοῦ πράγματος ὅπως | [τὴν διά]νοιαν πρό(σ)σχωσιν, ὅπως τοῦτο τὸ πρᾶ[γμα] ὑπὸ Ῥωμαίων? αὐτοῖς ἀποκατασταθῆ, οὕτω | κατ' ὅς πρότερον ἐπὶ Μηδείοι καὶ ἐπὶ Θεσσαλῶν | [...].]ων καὶ ἐπὶ τῶν περὶ Πύλλον Μακ[εδόνων] κεκρι[μένον] αὐτοῖς ἦν, ταῦτά τε τὰ κρίματα κύρια αὐτοῖς ἦ, περὶ τούτου τοῦ πράγματος [...] Ἰησεν ἡμῖν καὶ Ναρθακίαισιν | [... κατ]ὰ τὸν παρόντα κρινῆ εμ... | ... ἐ]ν ταύτῃ[ι] τῆι χῶρα[ι...]. | ... τῶν δῆμων. ε... | ἐστίν, ὡι ῥα....

## B.

[Καὶ περὶ ὧν Θεσσαλοὶ | Ναρθακίαις Νικιάτας Τα . . . | [ . . . .  
 πρεσβε]υταὶ λόγο[υς] ἐπ[οιήσαντο κατὰ | πρόσωπον ἐν τῇ] συγκλήτ[ωι]  
 ἄνδρες καλοὶ | κάγ[α]θοὶ καὶ φίλοι παρὰ δῆμο[υ καλοῦ κάγα]θου κα[ί]  
 φίλ[ου] συμμαχου τε ἡμετέρου, χάριτα φι]λίαν συ[μμαχίαν τε ἀνεωώ-  
 σαντο καὶ | περὶ τῶν πραγ]μάτω[ν τῶν κατ' αὐτοὺς διελέ]γησαν,  
 περὶ χώρας [καὶ ἱερῶν . . .] τ . . . . | ἀφ[η]ρῆ[σθαι] τ[ . . . . Μελιτ]α[ί]ας  
 ἀρχῆς Ναρ]θακί[ων] ἐν . η . . . . τα . . . . μετὰ τα[ύτης] | τ[ῆ]ς  
 χώρας εἰς τῆ[μ] φιλία[ν] τ[οῦ] δῆ[μου] [τοῦ] Ῥω[μ]αίων Ναρθακίαις  
 παραγ[εγονέν]αι [καὶ] περὶ | τῆς χώρας καὶ [τῶν] ἱερῶν κα[ὶ] τ[ρίς]  
 νεν]ικη[κέ]ναι κατὰ νόμους τοὺς Τεσσ[α]λῶ[ν], οἷς [νό]μοις ἕως  
 τὰ [νῦν] χρῶν[τα], ο[ὗ]ς νόμους Τίτος | Κοίγκτιος ὕ[πα]τος ἀπὸ  
 τῆς τ[ῶν] δέκα πρεσ[β]ευτῶν γνώ[μ]ης ἔδωκεν καὶ κατὰ δόγμα  
 συγκλήτου, περὶ τε τούτων τ[ῶν] π[ρ]αγ[μα]τῶν ἔπει ἀνώτερον  
 τρίτῳ ἐπὶ τριῶν δ[ι]κασ[τη]ρίων νενικηκέναι, ἐπὶ Σ[α]μίων,  
 Κολο[φ]ων[ί]ων, Μαγνήτων, κεκ[ρι]μένα εἶναι κατ[ὰ] νόμου[ς], |  
 ὅπως ταῦτα κύρια ἦ, οὕτως καθώς καὶ [ἄ]λλοις | γεγονός ἐστιν·  
 περὶ τούτου τοῦ πράγματος | οὕτως ἔδοξεν· χάριτα φιλίαν συμμα-  
 χίαν | [ἀ]νανεώσασθαι τούτοις τε φιλανθρώπως ἀ[π]οκρίσθηναι, ἄν-  
 δρας καλοὺς κάγαθούς προσ|αγορεῦσαι· ὅσα κεκ[ρι]μένα ἐστὶν κατὰ  
 νόμους, | οὗς Τίτος Κοίγκτιος ὕπατος ἔδωκεν, ταῦτα καθώς κε-  
 κριμένα ἐστίν, οὕτω δοκεῖ κύρια εἶναι δεῖν· | τοῦτό τε μὴ εὐχερὲς  
 εἶναι, ὅσα κατὰ νόμους κεκ[ρι]μένα ἐστίν, ἄκ[υ]ρα ποιεῖν· ξενία τε  
 ἑκατέρωθεν Γά[ιος] Ὀστίλιος στρατηγός τὸν ταμίαν δοῦναι κε[λ]εύσει  
 ἀπὸ σησπερτίων νόμων ἑκατὸν εἴκοσι | [πέν]τε εἰς ἑκάστην πρεσβείαν,  
 οὕτω καθώς ἂν | [αὐτῶ] ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων πίστε[ως]  
 τε τῆς] ἰδίας φαίνεται. ἔδοξεν.

C. Hostilius A. f(i)lius Mancinus praetor senatum consuluit  
 pr(idie) non(as) Quint(ilis) in comitio. Scribundo adfuerunt Q. Sta-  
 tilienus Q. f(i)lius Corn(elia), Cn. Lutatius Cn. f(i)lius A., A.  
 Sempronius A. f(i)lius Fal(erna).

Quod Thessali Melitaeenses Harmoxenus Lysandri f(i)lius  
 Lampromachus Politae f(i)lius legati verba fecerunt viri boni et  
 amici populi boni et amici socii, gratiam amicitiam societatemque  
 renovaverunt, de agro publico et de loco deserto dixerunt, quo cum  
 agro in amicitiam populi Romani venerant, quem agrum Nartha-  
 cienses postea suum iniuria fecerant, de ea re uti animum adver-  
 terent, ut ea res a Romanis? ipsis restitueretur ita, uti prius apud  
 Medium et apud Thessalos . . . et apud Pyllum Macedonem iudi-  
 catum ipsis erat, eaque iudicia ipsis valeret, de ea re . . . .  
 . . . . .

Et quod Thessali Narthacienses Nicatas Ta . . . . legati verba  
 fecerunt coram senatu viri boni et amici populi boni et amici  
 sociique nostri, gratiam amicitiam societatemque renovaverunt et  
 de rebus ad se pertinentibus egerunt de agro et sacris . . . . Me-  
 litaeenses . . . . . cum eo agro in amicitiam populi Romani  
 Narthacienses venisse et de agro et sacris etiam nunc uterentur, quas  
 leges T. Quinctius consul e decem legatorum sententia dedisset et  
 ex senatus consulto, eisque de rebus anno antea tertio in tribus  
 iudiciis vicisse apud Samios, Colophonios, Magnetas, iudicata esse  
 e legibus uti haec valeret, ita uti etiam aliis factum est:

de ea re ita censuerunt: gratiam amicitiam societatem renovare  
 eisque benigne respondere, viros bonos appellare; quae iudicata  
 sunt ex legibus, quas T. Quinctius consul dedit, ea ita uti iudicata  
 sunt, ita placet rata esse oportere; idque haud facile esse, quae  
 ex legibus iudicata essent, irrita facere; muneraque utrisque C. Ho-  
 stilius praetor quaestorem dare iuberet sestertium nummum CXXV  
 in utramque legationem ita uti ei e re publica fideque sua videre-  
 tur. Censuere.

LATICHEFF, Bull. de correspond. hellénique VI [1882] p. 356 segg. WIL-  
 LEMS, Le sénat de la républ. romaine 1 p. 708 segg. VIERECK, Sermo grae-  
 cus etc. n. XII.

Le prime sette linee del lato *A* del documento non fanno parte integrale del senatoconsulto, essendo un'aggiunzione fattavi a Narthacius, dove quello fu ritrovato, e a cui favore fu pronunziata la sentenza del senato romano. Esse contengono la data di questa, mediante i nomi eponimi dei due strateghi della Tessaglia e dei tre arconti della città. — La determinazione approssimativa dell'anno, anteriore a quello (608-146 a. Cr.) in cui fu istituita la provincia della Macedonia e dell'Achaia, di cui la Tessaglia faceva parte, è fondata, secondo che osserva il Laticheff (Op. cit. p. 370 segg.), principalmente su ciò: 1° Che i nomi dei due strateghi, Leon e Thessalus, non si trovano nella lista di quelli, che furono a capo della Tessaglia, da che essa fu liberata dal proconsole T. Quinctius Flamininus (558-196 a. Cr.), fino al 575-179 a. Cr. (EUSEB. *chron.* p. 340 cfr. *Zeitschr. für Numism.* 1 p. 182); 2° che il pretore Mancinus neanch'egli è di quelli che Livio ricorda tra gli anni 575-587 = 179-167 a. Cr., ed è molto probabile perciò essere stato lo stesso che più tardi, nel 617-137 a. Cr., fu console (cfr. CIC. *de orat.* 1, 40, 181. LIV. *epit.* 55. VELL. 2, 9, 3 etc.); 3° che nel nostro senatoconsulto i Melitaeenses e i Narthacienses si chiamano *socii et amici populi Romani*, titolo che non può riferirsi se non al tempo anteriore alla istituzione della provincia suddetta, soprattutto per non avere i Tessali preso parte contro i Romani nella guerra che ebbero con gli Achei.

Scritto sui due lati della stessa pietra, il senatoconsulto contiene in uno di essi (*A*), oltre alla intestazione solita col nome del pretore relatore, della data e luogo della seduta, e dei componenti il comitato di redazione, il nome dei due ambasciatori di Melitaea e un sunto incompleto del loro discorso, con cui essi voglion provare l'antico possesso che la città ebbe d'un certo territorio occupato da Narthacius. Nell'altro lato (*B*) leggesi il sunto del discorso dei legati di Narthacius, diretto a provare esser giusto il loro possesso; segue quindi la deliberazione del senato, che giudica a favore di questa città e autorizza il pretore Mancino a che il questore dia agli ambasciatori dei due Stati un dono di 125 sesterzi, solito a farsi ai legati di Stati stranieri (cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 1151 segg.).

Da tutto il documento appare, che l'occupazione del territorio per parte di Narthacius, avvenuta non si sa quando, fu riconosciuta nei provvedimenti presi dal proconsole Flaminino nel 558-196 a. Cr., allorchè, con una commissione di dieci legati spediti da Roma, egli attese a riordinare le cose nella Grecia (POLIB. 18, 47 (30). LIV. 33, 24, 34; 34, 51 cfr. HERTZBERG, *Gesch. Griechenlands* etc. 1 p. 108 segg. MOMMSEN, *Röm. Gesch.* 1<sup>7</sup> p. 714-719). Ma Melitaea sosteneva che l'occupazione fosse avvenuta dopo questo tempo, e che il territorio le appartenesse già da tempi più antichi. Ad ogni modo, circa dieci anni dopo l'attribuzione fatta da Flaminino, i due Stati ricorrono all'arbitrato di altri Stati greci, e prima fu scelta Samos, poi Colophon e indi Magnesia, che decisero sempre a favore di Narthacius. Da ultimo Melitaea si rivolge al senato romano; Narthacius la segue in questo passo, e il senato delibera che si abbiano a rispettare i provvedimenti di Flaminino. L'altro senatoconsulto, a cui accenna il nostro (*B. lin.* 18), è probabilmente l'atto, col quale il senato romano riconfermò i provvedimenti presi da Flaminino (cfr. LIV. 34, 57, 1), non già un primo giudizio da esso pronunziato nella vertenza, prima che le parti si rivolgessero a quelle città greche.

Il testo greco da noi riferito è quello del Laticheff, in alcune parti emendato dal Viereck; la traduzione latina è del Laticheff stesso.

## 9.

## Tra Samos e Priene.

a. 619 = 135 a. Cr.

Δόγμα τὸ κομισθὲν παρὰ τῆς συν[κλήτου ὑπὸ] τῶν ἀποσταλέντων πρεσβευτῶν ὑπὲρ τῶν πρὸς Σαμίους. | Σέρουιος Φόλουιος Κοίντου υἱὸς στ[ρατηγὸς ὕ]πατος τῆι συγκλήτῳ συνεβουλευσατο ἐγ κομητίῳ πρὸ ἡμερῶν πέντε εἰδυῶν Φεβροαρίων· γραφομ[ένῳ παρ]ῆσαν Λεύκιος Τρεμήλιος Γναίου Καμελλία, Γάιος Ἄννιος Γαίου | Καμελλία, Λεύκιος Ἄννιος Λευκίου Πο[λλία. πε]ρὶ ὧν Σάμιοι πρεσβευταὶ Τη-

λέμαχος Μάτρωνος, Λέων Λέοντος | ἄνδρες κα[λοὶ καὶ ἀγαθοὶ καὶ φίλοι παρὰ δήμου καλοῦ] καὶ ἀγαθοῦ καὶ φίλου συμμαχου τε ἡμετέρου λόγους ἐποίησαντο | κατὰ πρό[σ]ωπον πρὸς Πριην[ε]ῖς π[ε]ρὶ χ[ω]ράς [καὶ ὀρίων, ὅπως ὦσιν], καθὼς Γναῖο(ι)ς Μάνλιος καὶ οἱ δέκα πρεσβευταὶ διέταξαν | [μετὰ τὸν πρὸς Ἀντίοχον πόλεμον· καὶ περὶ ὧν Πριηνεῖς πρεσβευταὶ . . . . . ρους, Ἀναξί . . . . . | Ζηνόδοτος Ἄρ[ . . . . . ] ἄνδρες καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ καὶ φίλοι π[α]ρὰ δήμου καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ] συμμαχου τε [ἡμετέρου] λόγους ἐποίησαντο κατὰ πρόσωπον πρὸς Σαμίους π[ε]ρὶ χ[ω]ράς καὶ περὶ ὀρίων, ὅπως οὕτως ὦσιν, καθὼς ὁ δῆμος ὁ Ῥοδίων | ἐκατέρων Ψελόν[τ]ων ἔκριεν· περὶ τούτου τοῦ πράγματος ἀποκριθῆναι οὕτως ἔδοξεν· ἡμῖν οὐκ εὐχερὲς εἶναι ἐστὶν μεταθεῖναι, ἢ ὁ δῆμος ὁ Ῥοδίων ἐκατέρων Ψελόντων κέρρι[κε καὶ] ὀρισμὸν] πεπόνηται, τοῦ μ[ὴ] τούτωι τῶι κρίματι καὶ τούτοις τοῖς ὀρίοις | ἐμμείνωσιν· τ[ούτ]ωι τε τῶι κρίματι καὶ τούτοις τοῖς ὀρίοις ἐμμένει]ν ἔδοξεν· τούτοις τε ξένιον εἰς ἑκάστην πρεσβείαν ἕως | ἀπὸ σησπερτίων νόμων ἑκατὸν ἑξοσί [Σέρουιος Φ]όλυιος Κοίντου ὑπατος τὸν ταμίαν ἀποστεῖλαι κε[λεύση, οὕτως] καθὼς ἂν αὐτῶι ἐκ [τ]ῶν δημοσίων πραγμάτων πίστεως] τε [τῆς ἰδίας φαίνηται.] ἔδοξεν.

*Ser. Fulvius Q. f(i)lius consul senatum consuluit in comitio a(n)te d(i)em V id(us) Febr(u)arias. Scribundo adfuerunt L. Tremelius Cn. f(i)lius Camil(ia), C. Annius C. f(i)lius Camil(ia), L. Annius L. f(i)lius Pol(l)ia.*

*Quod Samii legati Telemachus Matronis f(i)lius, Leon Leontis f(i)lius viri boni et amici populi boni et amici sociique nostri verba fecerunt coram contra Prienenses de agro et finibus ut sint, uti Cn. Manlius et decem legati constituerant post bellum contra Antiochum et quod Prienenses legati . . . . . Anaxi . . . . . Zenodotus Ar . . . . . viri boni et amici populi boni sociique nostri verba fecerunt coram contra Samios de agro et de finibus ut ita sint, uti populus Rhodiorum utrisque volentibus iudicavit,*

*de ea re respondere ita censuere: nobis non facile est mutare, quod populus Rhodiorum utrisque volentibus iudicavit et conditionem posuit, ut ne in eo iudicio et eis finibus permanerent inque eo iudicio et eis finibus permanere censuerunt; eisque munus in utramque legationem ad sestertium nummum CXX Ser. Fulvius consul quaestorem mittere iuberet, ita uti ei e republica fideque sua esse videretur. Censuere.*

C. I. Gr. 2905 F. LE BAS-WADDINGTON, *Voyage archéol.* etc. III n. 195-198. NEWTON-HICKS, *Collection of anc. greek inscr. in the Brit. Mus.* III n. 405. DITTENBERGER, *Syll. inscr. Graec.* n. 241. VIREECK, *Sermo graecus* n. XIV.

La controversia, a cui pose fine questo senatoconsulto nel 619-135 a. Cr., nel quale anno cade il consolato di Ser. Fulvius Flaccus, ebbe già prima altre fasi di arbitrato, e più innanzi ancora avea dato luogo a guerre tra le due città (cfr. PLUT. *quaest. gr.* 20; *Pericl.* 24. THUC. 1, 115-177. SUID. s. v. Βίαντος Πριηνέως δίκην. DIOG. LAERT. 1, 5, 3 p. 84). Cagione di essa fu il possesso di un territorio composto di vari distretti e posto sul continente asiatico, presso Priene, territorio che Samos possedeva da tempi immemorabili. Le varie fasi ci son note in parte pel nostro senatoconsulto, in parte per altre iscrizioni greche, che contengono appunto giudizi arbitrali anteriori a questo dei Romani. Il primo fu pronunziato da Lysimachus re della Tracia (C. I. Gr. 2254); il secondo da Rhodos, che circa l'anno 514-240 a. Cr. attribuì a Priene il territorio contestato (C. I. Gr. 2095 A-E. LE BAS-WADDINGTON, *Op. cit.* III n. 189-194. CAUER, *Delect. inscr. Graec.* n. 178. 179. NEWTON-HICKS, *Op. cit.* III n. 403), e che è anche ricordato nel nostro senatoconsulto. Dal quale si vede pure, che la sentenza dei Rhodii fu più tardi, nel 566-188 a. Cr., rescissa da Cn. Manlius Volso, il quale nell'anno innanzi con potere proconsolare fu dal senato romano, insieme con dieci legati, spedito nell'Asia Minore per regolarvi i rapporti territoriali dei vari Stati, dopo la vittoria che i Romani avevano riportato su Antiochus III (LIV. 38, 12 segg.; 35.

37. 38. 39. 42 cfr. MARQUARDT, *Röm. Staatsverw.* 1<sup>2</sup> p. 333 seg. MOMMSEN, *Röm. Gesch.* 1<sup>7</sup> p. 741 segg.). Egli restituì a Samos il territorio. Questa rescissione però non dovè essere pronunziata direttamente dal proconsole, per effetto di un suo procedimento arbitrale, o semplicemente in virtù dei poteri generali conferiti dal senato a lui e ai dieci legati. Imperocchè ove Polibio (22, 27, 1) accenna a tale missione, chiaramente dice che Manlio, per risolvere molte vertenze di confini sorte tra Stati asiatici, li indusse ad accettare come arbitri altri Stati, ed egli confermò le loro sentenze. Non è perciò improbabile, che, dopo la sentenza a favore di Priene pronunziata dai Rhodii, Samos si sia rivolto al senato romano, il quale insieme con le altre affidò anche questa vertenza al proconsole. A ogni modo, trascorsi circa cinquant'anni dall'atto di Manlio, ecco Priene a sua volta appellarsi a Roma per la restituzione del territorio. Seguono allora due senatoconsulti. L'uno, di cui si conserva appena un frammento (C. I. Gr. 2905 G. LE BAS-WADDINGTON, Op. cit. III n. 199. NEWTON-HICKS, Op. cit. III n. 404), e col quale il senato, probabilmente nel 618-136 a. Cr., giudica a favore di Priene. L'altro dell'anno seguente, che è appunto il nostro, e che senza dubbio dovè essere emanato per essersi Samos rifiutato alla cessione del territorio, sentenziata col senatoconsulto precedente. Con questo giudizio arbitrale, il senato non fa che confermare quello antico dei Rhodii.

Quanto alla forma del senatoconsulto, essa è affatto simile a quella dell'altro innanzi riferito (n. 8) per la vertenza tra Melitaea e Narthacius; e come in questo, anche nel presente gli Stati in conflitto son chiamati *socii et amici* di Roma. La qual cosa non lascia alcun dubbio sul carattere internazionale dell'arbitrato romano, tanto più che a quel tempo non ancora era costituita la provincia dell'Asia.

Il testo greco è quello in alcuni luoghi emendato dal Viereck; la traduzione latina è dello stesso.

## 10.

## Tra Hierapytna e Itanos.

a. 616-622 = 138-132 a. Cr.

[Θεός ἀγαθός? | 'Επ]ι 'Ολυμπικο[ῦ] Σ.....ος ἐ ἰσταμέ[ν]ου·  
 ἀ[πό]φ]ασις Εὐφύμου τοῦ..... | [ν]εωκόρου τῆς [Ἄ]ρτέμιδ[ος] τῆς  
 Λευκοφρυ[ή]νης, Κίλλου τοῦ Δημητρίου, [Ἄ]ρισταγόρου τοῦ [Ἄ]η[μ]ο..  
 ..... | Ἄπολλωνίου τοῦ Ἄλεξωνος, Λυκομήδου τοῦ Εὐπολέμου,  
 Δημητρίου τοῦ Δημητρίου τοῦ Ἡροπίου, | Δημητρίου τοῦ Δημη-  
 τρίου τοῦ Ἀναξαγόρου, Αἰδούχου τοῦ Ἀπολλοδώρου, Μιννίωνος τοῦ  
 Διο[ν]υ[σίου] τοῦ Μιννίωνος, Ἐπικο[ύ]ρου [τ]οῦ Ἀρτεμιδώρου τοῦ  
 Μοσχίωνος, Πανσσικράτου τοῦ Ἡροπίου, Ἀπολλωνί[ο]υ [τ]οῦ  
 Ἀπολλωνίου, Εὐβούλου τοῦ Ἀλεξίωνος, Βοήθου τοῦ Ἀνδρομάχου,  
 Ἀρτεμιδώρο[υ] τοῦ Δη[μη]τρίου, Ἀπολλωνίου τοῦ Διονυσιοδ[ώ]ρου,  
 Ἐπικράτου τοῦ Διοκλέους τοῦ Διονυσιοκλέου[ς], Εὐβούλου | τοῦ Μα-  
 [νάβω?]νος κεχειροτονημένων καὶ αὐτῶν ὑπὸ τοῦ δήμου δικάσαι  
 Κρησὶν Ἰτ[αν]ίοις τε καὶ | Ἰ[ερ]απυτν[ίο]ις κατὰ τὸ γεγο[ν]ός ὑπὸ  
 τῆς συγκλήτου δόγμα καὶ κατ[ά] τὴν ἀποσταλεῖσα[ν] ἐπιστολὴν  
 ὑπὸ Λε[υ]κίου Καλοπορνίου Λε[υ]κίου υἱοῦ Πείσωτος στρατηγῶ ὑπά-  
 του. εὐκτὸ[ν] μὲν ἦ[ν]..... | ι..... ἡμῶν εἰς μηδεμίαν φιλονικίαν  
 καὶ πλεονα[ζ]ο..... | δ..... ἰεσθαι μετ' εἰρήνης δὲ καὶ τῆς πάσης  
 ὁμονοίας..... | τ[ὴν] πρὸς ἀλλήλο[υ]ς διαφυλάσσειν εὖνοιαν, ἐπειδὴ  
 οἱ καιροὶ πολλ..... | σ..... τοὺς συγγενεστάτους εἰς διάστασιν  
 τὴν πρ(ὸ)ς ἀ[λλή]λους]..... | α[.....] π[ᾶ]σιν τοῖς οὖσιν ἐν φιλαίᾳ  
 διαλύειν ὅσον ἐφ' ἑαυτοῖς [.....] χ[ρ]ό[ν]οι[ς]..... τὰς ἐπε[λ]η(λ)υ-  
 θυίας ἐκθρας, ὅθεν καὶ τὰ νῦν εἰς τὴν με[ν]..... | ε[.....] λ[.....]  
 Ἰτανίων καὶ Ἰεραπυτνίων. τῆς δὲ συγκλήτου στοιχο[υ]μένης τῆι παρ'  
 ἑαυτῆι | πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους ὑπαρχούσῃ δικαιοσύνηι δούσης  
 κριτὴν αὐτ[οῖ]ς τὸν ἡμέτερο[ν] | δ[ῆ]μον, διατάξαντος? δ]ὲ περὶ τοῦτων

καὶ τοῦ στρατηγοῦ Λευκίου Καλοπο[ρ]νίου Λευκίου υἱοῦ | Πείσω[ν]ο[ς]  
 ...καθ' ὅτι τὰ ἀποδοθέντα ἡμῖν ὑπ' ἑκατέρων γράμματα περιέχει, ὁ  
 δῆμος ἡμῶ[ν] | τοῖς τε ὑπὸ Ῥωμαίων, τῶν κοινῶν εὐεργετῶν, διὰ παν-  
 τὸς γραφομένοις πείθεσθαι προαιρούμενος, μεμνημένος τε τῶν διὰ  
 προγόνων ἀπὸ τῆς ἀρχῆς γεγεννημένων ὑφ' ἑαυτοῦ πρὸς πάντας Κρη-  
 ταεῖς καλῶν καὶ ἐνδόξων, ἃ καὶ θεοῦ χρησιμοῖς καὶ τῆι παρὰ  
 πᾶσιν ἀνθρώποις εἰδήσει κ[α]τε[λ]ηπται, καὶ νῦν | μετὰ σπουδῆς καὶ  
 φιλοτιμίας ἐποίησατο τὴν αἴρεσιν τοῦ δικαστηρίου ἐν τῆι ὑφ' ἑκατέ-  
 ρων γενηθεί(ση) | ὁμολόγῳ ἡμέραι. ἀποδειχθέντες οὖν καὶ αὐτοὶ  
 κριταί, παραχρῆμα ἀναβάντες ἐπὶ τὸν βωμὸν τῆς Ἀρτέμιδος τῆς  
 Λευκοφρυγῆς, σφαγίσαντες ἱερείου, ὠμόσαμεν καθ' ἱερῶν, παρόν-  
 των τῶν τε διαδικαζομένων ἀφ' ἑκατέρας πόλεως καὶ τῶν συνα-  
 ρόντων αὐτοῖς, καὶ καθίσαντες ἐν τῶ(ι) ἱε[ρ]ῶι τῆς | Ἀρτέμιδος τῆς  
 Λευκοφρυγῆς δικηκούσαμεν τῶν διαφορομένων οὐ μόνον τὸν τῆς  
 ἡμέ[ρ]ας αὐτοῖς δόντες χρόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ πλεῖσ[τ]ον τῆς νυκτὸς,  
 πᾶσαν ἀναδεχόμενοι κακοπαθίαν χά[ρ]ιν τοῦ | μηθεὶς ὑστερησαι δι-  
 καίου μηθένα τῶν κρινομένων. τέλος δὲ λαβούσης τῆς δικαιολογίας |  
 ἐγγράφους θέμενοι τὰς γνώμας, τῶι μὲν ἀκριβεῖ τῆς (ψ)ήφου βρα-  
 βευθῆναι τὴν κρίσιν οὐκ ἠβουλόμεθα, συναγαγεῖν δὲ σπεύδοντες  
 αὐτοὺς καὶ αὐτοὶ καὶ πάλιν εἰς τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀποκαταστή[σ]αι | φι-  
 λίαν ὡς ἦν ἡμεῖν πάτριον καὶ προσῆκον ἡγούμεθα, ἑκατέρους τὰ  
 πράγματα ἐφίκανον προ[σ]κειμενοι εἰς τὸ συλλ(ύ)σως καὶ φιλίας  
 αὐτοῖς παραίτιοι γενηθῆναι, τῆς δὲ προσέσεως ἡμῶν μὴ τελ[ε]ιου-  
 μένης διὰ τὸ ὑπερβαλλόντως αὐτοὺς τὴν πρὸς ἀλλήλους φιλονι-  
 κίαν ἐνεστάσθαι, συνέβη τῆι ψήφῳ | τὴν κρίσιν βραβευθῆναι, περὶ ἧς  
 καὶ τὴν καθήκουσαν ἔχθρην πεποιήμεθα. Ἴτανιοι(ς) πόλιν οἰκοῦν-  
 τες ἐπιθαλάσσιον καὶ χώραν ἔχοντες προγονικὴν γειτονοῦσαν τῶι  
 τοῦ Διὸς τοῦ Δικταίου ἱε[ρ]ῶι, ἔχον[τ]ε(ς) δὲ καὶ νήσους καὶ ν[ε]μύ-  
 μοι ἐν αἷς καὶ τὴν καλουμένην Λεύκην, θλιβόμενοι κατὰ τιν[α]ς  
 καιροὺς ὑπὸ τῶν παρορόντων Πραισιῶν ἐπεσπᾶσαντο χάριν βοηθείας  
 καὶ φυλακῆς τῆς τε πόλεως καὶ τῆς χώρας | ἐτι δὲ καὶ τῶν νήσων  
 τὸν Αἰγύπτου βασιλεύσαντα Πτολεμαῖον ὡς τὰ παρατεθέντα ἡμεῖν

περὶ τούτων γράμματα περιεῖχεν καὶ τούτωι τῶι τρόπῳ δ[ια]κα-  
 τεῖχον τοὺς (π)ροειρημένους τόπους. τελευτήσαντος δὲ τοῦ Φιλο-  
 μήτορος βασιλέ[ω]ς Πτολεμαίου καὶ τῶν ἀποσταλέντων ὑπ' αὐτοῦ  
 χάριν τοῦ συντηρεῖν Ἴτανίους τὴν τε χώραν καὶ τὰς νήσους ἀπαλ-  
 λαγέντων, οὗ[τ]ω[ς] Ἴτανιοὶ καὶ τῆι ἀπὸ τῶν φίλων εὐ[ν]οί[α]ι συν-  
 χρ[ώ]μ[ε]νοι διεφύλασσον τὰ καθ' ἑαυτοῦς. ἐνστάντος δὲ κατὰ τὴν  
 Κρήτην πολέμου καὶ μείζον[ος], | ἀνειρημένης δὲ ἤδη καὶ τῆς Πραι-  
 σίων πόλεως τῆς κειμένης ἀνάμεσον Ἴτανίων τε καὶ Ἰεραπ[υ]τνίων,  
 [οὔ]τ[ω]ς Ἰεραπύτνιοι τῆς τε νήσου καὶ τῆς χώρας ἀμφισβητεῖν Ἴτα-  
 νίοις ἐπεβάλλαντο φάμενοι τὴν μὲν χώραν εἶναι ἱερὰν τοῦ Ζηνὸς τοῦ  
 Δικταίου, τὴν δὲ νήσον προγονικὴν ἑαυτῶν ὑπάρχειν· τῶν δὲ παρὰ  
 Ῥωμαίων πρεσβευτῶν τῶν περὶ Σερούιον Σολπίκιον παραγενομένων  
 εἰς Κρήτην | καὶ τοῦ πολέμου λύσιν λαβόντος, κατή[ν]τησαν καὶ  
 Ἴτανιοὶ ἐπὶ τὴν σύγκλητον, δοθείσης δὲ τῆς ἡμετέρας πόλεως πρό-  
 τερον τε καὶ νῦν, καὶ τοῦ δόγμ[α]τος περιέχοντος ὅν τρόπον ἑκάτεροι  
 ταύτην τὴν | χώραν καὶ τὴν νήσον περὶ οὗ ἡ πρᾶξις ἐνεστ[ι]ν δια-  
 κατε[σ]χηκότες εἶσαν τῆι τρὸ [τ]ο[ῦ] ἡμέραι ἢ ὁ πόλεμος ἐν αὐτοῖς  
 ἤρξατο, οὗ πολέμου ἕνεκεν Σερούιος Σολπίκιος κἀκείνη ἡ πρεσβεία  
 εἰς Κρήτην ἀπεστάλησαν, ὅπως οὕτως κρίνωσιν αὐτοὺς ἔχειν, κ[α]-  
 τέχειν τε καρπ[ι]ζέσθαι τε ἐξείναι, ἔγνωμεν ἐκ τῆς ὑφ' ἑκατέρων  
 γενηθείσης δικαιολογίας τὴν χώραν τὴν εἰς διαμφ[ι]σβήτησιν ἡγμέ-  
 νην διακατεσημένην | τε ὑπὸ Ἴτανίων καθότι προεκτεθείμεθα  
 ἕω[ς] . . . ] φημενον πόλεμον γενηθῆναι, οὔσαν | δὲ καὶ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς  
 Ἴτανίων καθ' ὅτι καὶ [οἱ ἐπιδειχθέντες ἡμ]εῖν ὑφ' ἑκατέρων περιορισμοὶ  
 τῆς χώρας ἐμήνουν, ὅ τε πρὸς τοὺς πρότερον [παροροῦντας αὐτ]οῖς  
 Δραγμίους γενηθείς (ης) περιέχων | οὕτως· ὄροι δὲ ὄντων αὐτοῖς τὰς  
 χώρας τ[οῖ]δε· ὡς ὁ Σέδαμος ἐ[ς] Καρύμας καὶ πέραν ἐς τὴν στεφάνην  
 καὶ ἃ στεφάνη περιάμπαξ ἐς [ὁ]ρθὸν ἐ[ς] Δορθάννας ἐπὶ τὸν λ[ά]κκον  
 καὶ ἐς τὴν ὁδὸν καὶ πέραν ἐς | τὸν Μόλλον, καὶ πάλιν ὁ γεν(η)θείς  
 Ἴταν[ί]οις καὶ Πραισιῶις κα]θ' ὅτι ὑπογέγραπται· ἔδοξε τοῖς Ἴταν[ί]οις  
 καὶ τοῖς Π[ρ]αισιῶις θέσθαι εἰρήνην ἐς π[άν]τα τὸν χρόνον ἐπὶ τ[ῆ]ι  
 χώρῃ ἢ νῦν ἑκάτεροι ἔχοντι ἄς ὄρια τ[ά]δε· ὡς] ὁ Σέδαμος ἐς

Καρύμας ἐς τὴν δηράδα καὶ πέ[ραν ἐς τὴν στεφάν]αν καὶ περιαιπέτιζ  
 ὡς ἂ στεφάνα καὶ εὐθυωρί[α(ι) ἐς Δο[ρθά]νας ἐπὶ τὸν λάκκον καὶ  
 ὡς ἂ ὀδὸς ἐς τὴν διε]ξαμερίαν τᾶς ὀδῶ τᾶς ἀγώσας δι' Ἀτρῶ[ν]α  
 καὶ ἐς | [Μ]όλλον καὶ ἀπὸ τῷ Μόλλω[ι] εὐθυωρίαι ἐπὶ θάλα[σσαν·  
 ὁ δ'] αὖ τοῖς Ἱεραπυτνίοις καὶ Πραισίσις γενηθεῖς περι[ο]ρισμὸς γε-  
 γραμμένος οὕτως· οἱ δὲ ὅροι τᾶς [χώ]ρας ὡς ὁ Σέδαμνος ἐς Κε-  
 ρύμας ἐς τὴν δηράδα καὶ πέρα[ν] | ἐς τὴν στεφάναν καὶ περιαιπέτις  
 ὡς ἂ στ[ε]φάνα καὶ εὐθυωρίαι ἐς Δορθάννας ἐπὶ τὸν λάκκον. τῶν  
 δὲ προ]ειρημένων ὁρίων σαφῶς διειργόντων τὴν [τ]ε Ἱτανίων χώραν  
 καὶ τὴν πρότερον μὲν οὔσαν Δρα[γμ.]ίων καὶ τή[ν] | Πραισίων κατε-  
 χομένην δὲ νῦν ὑπὸ Ἱεραπυτνίων, τοῦ δὲ ἱ[ε]ροῦ τοῦ Διὸς ἐκτὸς τῆ[ς]  
 διαμφισβητουμένης | χώρας ὄντος καὶ περιοικοδομήμασιν καὶ ἐτέροις  
 πλείοσι[ν] ἀ]ποδεικτικοῖς καὶ σημείοις περιλα[μ]βανο[μένου], καθότι  
 καὶ διὰ [τῶ]ν ἐπιδεικνυμένων ἡμῶν . . . ὦν εὐσύνοπτον ἦν, π[ρὸ]ς  
 τούτοις ἀπεδείκνυσον | Ἱτανίοι καὶ δι' ἐτέρων [π]λειόνων γραμμάτων  
 ὑ[πάρχ]ουσαν τὴν διαμφισβητουμένην χώραν ἔνεργον καὶ οὐ[χ] ὡς  
 ἔφασαν Ἱεραπύτνιοι ἱεράν καὶ ἀγεώργητον. φανερόν [δ]ὲ τοῦτο ἐγένετο  
 καὶ ἐκ τοῦ δόγματος κατ' ὃ ἐκρίνα[μεν] τοῦ γραφέντος καὶ ὑπὸ τῶ[ν]  
 ἐλλυθότων εἰς Κρήτην π[ρ]ο]σβευτῶν τῶν περὶ Κόι[ν]τον Φάβιον  
 Αἰτίλιον, (οἱ) ἐω[ρα]κότες τό τε ἱερόν καὶ τὸν περίβολον αὐτοῦ ἰδίως  
 σημ[ε]ίοις καὶ περιοικοδομήμασ[ιν] περιεχόμενον ἐω[ρα]κότες δὲ καὶ  
 τὴν χώραν τὴν ὁμωρον τῶ(ι) ἱερωῖ, ὑπὲρ μὲν ἱεράς χώρας οὐκ ἔγραψαν  
 οὐθὲν καίτοι γε Ἱεραπυτνίων ῥητῶς ὑπὲρ ἱεράς χώρας ἠξί[ω]κότων  
 τὴν σύγλητον, Ἱτανίων δὲ περὶ χώρας τῆς αὐτῶν τῆς καλουμένης  
 Ἑλείας καὶ νήσου ἰδίας Λεύκης, γνόντες δὲ ὅτι ἡ παρορο[ύ]σα χώρα  
 τῶ(ι) ἱερωῖ οὐκ ἦν ἱερά οὐ[δ]ὲ ἀγεώργητος ὑ[π]ὲρ χώρας μόνον ἐφαί-  
 νοντο μνείαν πεποιημένοι, γράψαντες ἵνα ἔχωσιν κατέχουσιν τε καρπί-  
 ζωνταί τε το[ῦ] | κ]αρπίζεσθαι γραφομένου κατὰ χώρας γεγεωργη-  
 μένης τε καὶ γεωργηθησομένης, ὅπερ ἐπὶ τῆς ἱεράς χώρας οὐκ ἦν  
 ἐνδεχόμενον. νόμοις γὰρ ἱεροῖς καὶ ἀραῖς καὶ ἐπιτίμοις ἄνωθεν διεκεώ-  
 λυτο ἵνα μηθεῖς ἐν τῶ(ι) ἱερωῖ τοῦ Διὸς τοῦ Δικταίου μήτε ἐννέμη,  
 μήτε ἐναυλοστατῆ, μήτε σπεῖρη, μήτε ξυλεύη καίτοι γε Ῥωμαίων |

ὅταν περὶ ἱεράς τινος χώρας διαφέρωνται γραφόντων ῥητῶς καθότι  
 καὶ τὰ παρατεθέντα ἡμῶν ἐφ' ἐτέρων | δόγματα περιεῖχεν. τὸ δὲ  
 πάντων μέγιστον καὶ ἰσχυρότατον τεκμήριον τοῦ ἐγνωσμένων τῶν  
 καθόλου παραγμάτων ὑπὸ Ῥωμαίων ἐφ' ὁμολογουμένοις ἡμᾶ[ς] καὶ  
 κεκριμένοις τὴν ψῆφον ἐπ(ε)νηνοχέειναι· Ἱτανίων γὰρ ἀξίωσάν[τω]ν τὴν  
 σύ[ν]κλητον ἵνα τὸ ἐπω(ι)κοδομημένον ὑπὸ Ἱεραπυτνίων χωρίον ἐν  
 τῇ κρινομένῃ χώρᾳ καθαιρεθῆι ἢ συν . . .

*Olympico . . . . . quintum . . . . . Decretum Euphemi . . . . . filii,  
 neocori Dianae Leucophryenes . . . . . a populo electorum  
 ad diiudicandam controversiam inter Itanios et Hierapytnios ex  
 senatus consulto et ex litteris a L. Calpurnio L. f. Pisone con-  
 sule missis. Optandum erat . . . . . Cum senatus aequitate qua uti-  
 tur erga omnes homines, arbitrum iis populum nostrum dedisset,  
 consentiente etiam L. Calpurnio L. f. Pisone praetore . . . . . secun-  
 dum tabulas ab utroque praebitas, cumque populus noster opta-  
 ret, se litteris Romanorum, omnibus beneficientium, oboedire, me-  
 mor etiam bonorum et honorum, quae illi iam ab initio maiorum  
 operum Cretensibus omnibus contulerant, quaeque oraculis  
 deorum et communi omnium hominum notitia statuta sunt, etiam  
 nunc amore et studio tribunal elegerunt die ab utraque parte  
 concorditer constituta. Iudices electi mox aram Dianae Leucophrye-  
 nes conscendimus, hostiaque immolata, per hostiam iuravimus, cum  
 interessent iudicio contententes ex utraque civitate eorumque de-  
 fensoribus et in templo Dianae Leucophryenes assidentes, auscul-  
 tavimus litigatores, non modo per spatium diei constitutum, sed  
 etiam multam partem noctis iis concedentes, omni cura et labore  
 suscepto, ne ullo iusticiae adminiculo litigantium quis privaretur.  
 Causae dicendae fine facta, sententiis perscriptis, severitate suf-  
 fragii rem iudicare nolimus, mox . . . . . eos, et putabamus pa-  
 trium et meritum esse, ut re erat, eos iterum in antiquam ami-  
 citiam redire, . . . . . studiosi reconciliandae invicem inimicitiae: quod*

*cum non successisset ex sententia nostra, obstante immodica eorum inimicitia, oportuit causam sententiis iudicare, de qua debitam expositionem fecimus. Itanii, qui urbem maritimam incolunt et hereditate a maioribus acceptum territorium habent et colunt, templo Iovis Dictaei finitimum, et insulas inter quas illam cui nomen Leuca, cum a vicinis Praesiis aliquo tempore affligerentur, ad urbem, territorium, insulas defendendas, auxilium Ptolemaei, Aegypti regis, imploraverunt, ut tabulae nobis exhibitae ostendebant, cuius ope loca quae supra dicta sunt obtinuerunt. Mortuo rege Ptolomaeo Philometore et discessis, quos miserat ad defendendum una cum Itaniis territorium et insulas, Itanii, usi etiam benevolentia amicorum, securi custodiebant res suas. Sed exorto in insula Creta maiore bello, deleta insuper urbe Praesiorum, quae inter Itanios et Hierapytnios media erat, Hierapytnii inceperunt sibi ab Itaniis insulam et territorium vindicare, cum dicerent territorium Iovi Dictaeo sacrum esse, insulam ab antiquo in sua ditioe esse. Cum in Cretam Servius Sulpicius et legati Romani pervenissent et bellum confectum esset, etiam Itanii senatum rogaverunt, data urbe nostra prius et nunc, et docente senatus consulto qua ratione utrique territorium et insulam, de quibus agitur, obtinuissent, pridie eius diei qua die bellum exarserat, ob quod bellum Servius Sulpicius et illa legatio in Cretam missa erat, ut ita ius esset possidendi et colendi, ex argumentis ab utrisque allatis, cognovimus territorium, in arbitrium delatum, quod Itanii semper ab Itaniis possessum fuerat, ut supra exposuimus, usque ad dictum bellum, et quod etiam antiquitus Itaniorum fuerat, ut etiam terminationes ab utrisque indicatae ostendebant, et ea quae inter eos et Dragmios facta est, qui antea iis finitimi erant, quae haec habet: fines ipsorum territorii sunt: cursus Sedamni usque ad Carymnas et ultra usque ad coronam et corona . . . . recto rigore ad Dorthannas ad lacum et ad viam et ultra ad Mollum; et iterum ea terminatio quae inter Itanios et*

*Praesias facta est, ut infra scriptum est: Itanii et Praesii censuerunt se pacem sempiternam habituros, ita ut utrique id territorium habeant quod nunc possident, cuius territorii hi fines sunt: cursus Sedamni usque ad Carymnas ad iugum et ultra coronam versus et iuxta coronam et recto rigore ad Dorthannas ad lacum et iuxta viam ad diverticulum (?) viae quae per Atrona ducit et inde ad Mollum et a Mollo recto rigore ad mare; et item ea terminatio quae inter Hierapytnios et Praesios facta est, qua haec praescripta sunt: fines territorii cursus Sedamni usque ad Carymnas ad iugum et ultra ad coronam et . . . . et iuxta coronam et recto rigore ad Dorthannas ad lacum: Finibus quos indicavimus, territorium Itaniorum et quod antea fuerat Dragmiorum et Praesiorum, quod nunc Hierapytniorum est, clare dividendibus, templo Iovis extra territorium, de quo agitur, existente, et muris et aliis multis signis . . . . circumdato, ut ex tabulis nobis praebitis manifestum evasit, praeterea Itanii aliis multis tabulis ostenderunt territorium de quo agitur, fecundum esse, non, ut Hierapytnii aiebant, sacrum et incultum. Quod clarum apparuit et ex scripto senatus consulto, propter quod iudicavimus, et ex legatis qui cum Q. Fabio Aetilio Cretam missi fuerunt, qui cum templum vidissent et loca quae circumiacent signis propriis et muris circumdata, et territorium templo finitimum, nihil de territorio sacro scripsissent, quamvis Hierapytnii aperte de territorio sacro senatum rogassent, Itanii de territorio suo, cui Eleia nomen, et de sua insula Leuca, cum novissent territorium templo finitimum neque sacrum neque incultum esse, manifeste tantum de territorio mentionem fecerunt, cum scripsissent ut haberent, considerent, colerent, et vocabulum colendi scripserunt de territorio culto et colendo, quod in territorio sacro non liceret. Legibus enim sacris et devotionibus ab antiquo cautum foret ne quis in area Iovis Dictaei pascere aut greges pernoctare aut serere aut lignari vellet, quum de cetero Romani si de aliquo sacro territorio*

*contendant, hoc scribunt directe, id quod patet et ex allegatis decretis, quae circa aliis facta sunt. Sed argumentum maximum et validissimum nos de re manifesta et iudicata sententiam tulisse, quum iam Romani omnia cognovissent; hoc est: cum Itanii senatum rogassent, ut vicus quem Hierapytniis in territorio de quo agitur aedificaverunt extrueretur, aut....*

C. I. Gr. 2561<sup>b</sup>. VIREEK, *Genethliacon Gottingense*, 1888 p. 54 segg. SONNE, *De arbitris externis* etc. p. 21 seg. 122 seg. HALBHERR, *Museo italiano d'antichità classica* III 2 p. 12 segg.

Il documento è un atto ufficiale, che una commissione di arbitri redige intorno a una controversia chiamata a risolvere. Si divide in due parti. La prima (lin. 1-11) o intestazione contiene la data mediante il nome del magistrato dello Stato arbitro, Magnesia al Meandro; i nomi dei commissari da questa delegati come arbitri e l'accenno all'incarico dell'arbitrato a lei conferito dal senato romano e dal console L. Calpurnius Piso. La seconda (lin. 12-86) contiene la relazione appunto che fa la commissione, e nella quale, dopo essersi accennato a un precedente simile mandato che Roma diè alla stessa Magnesia pel medesimo conflitto (lin. 12-36), si fa la storia di questo e si riferisce il giudizio pronunziato la prima volta, sulla base di documenti presentati dalle parti e dal senato romano (lin. 37-86). La fine del documento, mancante per la rottura della pietra, indubbiamente doveva contenere la sentenza relativa al secondo arbitrato affidato alla commissione.

La contesa si originò tra le due città limitrofi dell'isola di Creta, Praesos e Itanos, per avere la prima occupato dei campi presso il tempio di Giove Dicteo, detti Elei, e l'isola di Leuca, e che Itanos poté recuperare per la protezione armata avuta da Tolomeo Filometore, re dell'Egitto (lin. 37-42). Ma alla morte di costui (a. 608-146 a. Cr.), trascorso qualche tempo (lin. 42-45) di pacifico possesso, ricominciano tra i due Stati le ostilità, che finiscono con la distruzione di Praesos. Allora la vicina città di Hierapytna, che forse

avea partecipato a questa guerra, e certamente s'era impadronita d'una parte del territorio di Praesos, si fa a sostenere per sè le antiche pretese di questa, affermando a lei appartenere ab antico l'isola, e i campi Elei spettare al tempio di Giove (lin. 45-49). Sorge quindi una guerra tra Itanos e Hierapytna, la quale ricorre all'intervento del senato romano, e questo spedisce in Creta Servius Sulpicius insieme con altri legati. Qui non è abbastanza chiaro, se costui abbia fatto da mediatore o da vero arbitro; ma è più probabile il secondo caso, perchè soltanto ammettendo un formale suo giudizio a favore di Hierapytna, si spiega come Itanos si sia rivolta al senato in Roma, scontenta di quel giudizio (lin. 49-50). Dopo questo appello di Itanos, il senato commette alla città di Magnesia al Meandro, che faccia da arbitro, e con un senatoconsulto (*δὲγμα*) le dà istruzioni, secondo le quali essa doveva conservare il possesso in quella delle due città che l'avea avuto prima di cominciare la guerra (lin. 50-54). — Che la città arbitra sia stata Magnesia al Meandro e non Paros, come si era creduto fin qui, è provato dall'Halbherr con l'osservare che la carica di neocoro, il presidente della commissione arbitrale, ci conduce ad una città asiatica; che il tempio di Artemis Leucophryene, ove quella emanò il suo giudizio, è il celebre di quella città, la quale ebbe relazioni molto antiche con Creta, e molti dei nomi degli arbitri paiono comuni all'onomatologia di Magnesia.

Magnesia giudica a favore di Itanos (lin. 50 segg.); ma Hierapytna ricorre nuovamente a Roma, e il senato e il console L. Calpurnius Piso deferiscono di nuovo l'arbitrato alla stessa città (lin. 10-11), di cui il demos nomina un giurì composto di 17 persone presiedute dal neocoro del tempio di Artemis Leucophryene; ed esso, dopo vari tentativi di conciliazione, si raccoglie in quel tempio, dove in seguito a tumultuose discussioni (lin. 30-36) pronunzia il suo verdetto, che manca appunto, e che probabilmente dovè essere simile al precedente.

Servius Sulpicius, l'arbitro o mediatore mandato dal senato romano, è probabile sia lo stesso che fu console nel 610-144 a. Cr.

Così pensa il Viereck, il quale dimostra pure che il console L. Calpurnius Piso, che il Böckh illustrando il monumento poneva nell'anno 696-58 a. Cr., dev'essere quello dell'anno 615-139 o 621-133 a. Cr. donde la probabile data assegnata al documento. Essendo Creta divenuta provincia romana nel 687-67 a. Cr., l'arbitrato indiretto del senato fu dunque internazionale.

Il testo è quale l'Halbherr ha potuto meglio reintegrare mercè una ripulitura e un esame diretto e più accurato della pietra.

### XIII.

#### Controversie federali

##### 11.

##### Tra Aricia e Ardea.

a. 308 = 446.

Aricini atque Ardeates de ambiguo agro cum saepe bello certassent, multis in vicem cladibus fessi iudicem populum Romanum cepere. cum ad causam orandam venissent, concilio populi a magistratibus dato magna contentione actum. iamque editis testibus cum tribus vocari et populum inire suffragium oporteret, consurgit P. Scaptius de plebe magno natu et « si licet » inquit, « consules de re publica dicere, errare ego populum in hac causa non patiar ». Indi si racconta, avere Scaptius affermato che l'agro in questione apparteneva di diritto non a questo o quello dei contendenti, sibbene a Roma, essendo stato conquistato insieme con Corioli, nei cui confini era posto. Finalmente, dopo una viva discussione, nella quale i consoli invano

si oppongono a una simile decisione, « vocatae tribus iudicaverunt agrum publicum populi Romani esse. nec abnuitur ita fuisse, si ad iudices alios itum foret: nunc haud sane quicquam bono causae levatur dedecus iudicii ».

LIV. 3, 71. 72 cfr. DIONYS. 11, 52.

È la controversia federale più antica che la storia ricordi, e decisa con un giudizio arbitrale di Roma. Si distingue dalle seguenti e dalle stesse internazionali, in quanto che quel giudizio non è pronunziato, come si vede in quelle, dal senato, bensì dai comizi. Ma nè questa circostanza, nè l'altra dell'aver lo storico usato la parola non propria di *concilium populi* invece di *comitia*, sono bastevoli per mettere in dubbio l'autenticità del racconto (p. 109 nota 3). Nè si può anche dubitare che qui si tratti di veri comizi tributi, composti di patrizi e plebei, e non già d'una vera assemblea plebea (*concilium plebis*), essendo essi presieduti dai consoli. Il procedimento è lo stesso di quello seguito in simili giudizi innanzi al senato: i legati delle due città perorano innanzi al popolo la loro causa e adducono testimoni. Alleate di Roma erano tutte e due, e soci infatti le chiama Livio a principio del luogo citato: (« Victoriā honestam ex hostibus partam turpe domi de finibus sociorum iudicium populi deformavit »). Aricia apparteneva alla confederazione latina, con la quale nei tempi anteriori si vede combattere contro gli Etruschi (LIV. 2, 14. DIONYS. 5, 36; 7, 5 seg.) e poscia contro gli stessi Romani (DIONYS. 5, 51. 61 seg.); e non divenne *municipium sine iure suffragii* se non dopo sciolta quella confederazione nel 416-338 a. Cr. (LIV. 8, 14, 4 cfr. VELL. 1, 14). Quanto ad Ardea, nel paese dei Rutuli (STRAB. 5, 3, 2 p. 228), essa non entrò nella lega latina che qualche anno dopo la sentenza arbitrale, quando nel 312-442 a. Cr. (Diod. 12, 34. LIV. 4, 9-11 cfr. 5, 43. DIONYS. 3, 15 etc.) i Romani la trasformarono in colonia latina; e a questo fatto appunto si riferisce il *foedus Ardeatinum* di Livio (4, 7), non a un trattato speciale. Cfr. MOMMSEN, *Röm. Gesch.* 1<sup>7</sup> p. 344 seg. C. I. Lat. X p. 675 cfr. DESSAU, C. I. Lat. XIV p. 203.

12.

## Tra Carthago e Massinissa.

a. 561-597 = 193-157 a. Cr.

Κατὰ τὴν Λιβύην Μασσανάσσης, θεωρῶν τὸ πλῆθος τῶν πόλεων τῶν περὶ τὴν μικρὰν Σύρτιν ἐκτισμένων, καὶ τὸ κάλλος τῆς χώρας, ἣν καλοῦσιν Ἐμπορία, καὶ πάλαι τὸ πλῆθος τῶν προσόδων τῶν γιγνομένων ἐν τούτοις τοῖς τόποις ὀφθαλμιῶν, ἐπεβάλετο καταπειράζειν τῶν Καρχηδονίων, οὐ πολλοῖς ἀνώτερον χρόνοις τῶν λεγομένων καιρῶν. Τῆς μὲν οὖν χώρας ταχέως ἐγενήθη κύριος, ἅτε τῶν ὑπαίθρων κρατῶν, διὰ τὸ τοὺς Καρχηδονίους αἰεὶ μὲν ἀλλοτρίους ὑπάρχειν τῆς ἐν τῇ γῆ χρείας, τότε δὲ καὶ τελέως ἐκτεθλύνθαι, διὰ τὴν πολυχρόνιον εἰρήνην. Τῶν δὲ πόλεων οὐκ ἠδυνήθη γενέσθαι κύριος, διὰ τὸ τοὺς Καρχηδονίους ἐπιμελῶς τηρεῖν αὐτάς. Ἀμφοτέρων δὲ ποιουμένων τὴν ἀναφορὰν ἐπὶ τὴν σύγκλητον ὑπὲρ τῶν ἀμφισβητουμένων, καὶ πρεσβευτῶν πολλὰκις ἐληλυθότων διὰ ταῦτα παρ' ἑκατέρων· αἰεὶ συνέβαινε, τοὺς Καρχηδονίους ἐλαττούσθαι παρὰ τοῖς Ῥωμαίοις, οὐ τῷ δικαίῳ, ἀλλὰ τῷ πεπεῖσθαι τοὺς κρίνοντας, συμφέρειν σφίσι τὴν τοιαύτην γνώμην. Ἐπεὶ τοὶ χρόνοι οὐ πολλοῖς ἀνώτερον αὐτὸς ὁ Μασσανάσσης, διώκων τὸν Ἀφθῆρα τὸν ἀποστάτην μετὰ στρατοπέδου, δίοδον ἠτήσατο τοὺς Καρχηδονίους διὰ ταύτης τῆς χώρας· οἱ δὲ οὐχ ὑπήκουσαν, ὡς οὐδὲν αὐτῷ προσηκούσης. Οὐ μὴν ἀλλὰ τέλος εἰς τοῦτο συνεκλείσθησαν οἱ Καρχηδόνιοι διὰ τῶν ἀποφάσεων, διὰ τοὺς νῦν λεγομένους καιροὺς, ὥστε μὴ μόνον τὰς πόλεις καὶ τὴν χώραν ἀποβαλεῖν, ἀλλὰ καὶ πεντακόσια τάλαντα προσδεῖναι τῆς καρπίας τῶν χρόνων, ἐξ οὗ συνέβη γενέσθαι τὴν ἀμφισβήτησιν.

POLYB. 32, 2.

Masinissa postquam et infames Carthaginensis et inter se ipsos discordes *sensit*, principibus propter colloquia Aristonis senatui, senatu propter iudicium eiusdem Aristonis populo suspecto, locum iniuriae esse ratus agrum maritimum eorum et depopulatus est et quasdam urbes vectigalis Carthaginensium sibi coegit stipendium pendere. Emporia vocant eam regionem: ora est minoris Syrtis et agri uberis; una civitas eius Leptis; ea singula in dies talenta vectigal Carthaginensibus dedit. hanc tum regionem et totam infestam Masinissa et ex quadam parte dubiae possessionis, sui regni an Carthaginensium esset, effecerat. et quia simul ad purganda crimina et questum de se Romam eos ituros comperit, qui et illa onerarent suspicionibus et de iure vectigalium disceptarent, legatos et ipse Romam mittit . . . . . de agro deinde cum regis legatis disceptari coeptum (nel senato) . . . . . responderi legatis utriusque partis placuit missuros se in Africam, qui inter populum Carthaginensem et regem in re praesenti disceptarent. missi P. Scipio Africanus et C. Cornelius Cethegus et M. Minucius Rufus audita inspectaque re omnia suspensa neutro inclinatis sententiis reliquere. id utrum sua sponte fecerint, an quia mandatum ita fuerit, non tam certum est etc.

Liv. 34, 62.

Eodem anno inter populum Carthaginensem et regem Masinissam in re praesenti disceptatores Romani de agro fuerunt. ceperat eum ab Carthaginensibus pater Masinissae Gala; Galam Syphax inde expulerat, postea in gratiam soceri Hasdrubalis Carthaginensibus dono dederat; Carthaginenses eo anno Masinissa expulerat. haud minore certamine animorum, quam cum ferro et acie dimicarunt, res acta apud Romanos. Carthaginenses, quod primo maiorum suorum fuisset, deinde ab Syphace ad se pervenisset, repetebant. Masinissa paterni regni agrum

se et recipisse et habere gentium iure aiebat; et causa possessione superiorem esse; nihil aliud se in ea disceptatione metuere quam ne pudor Romanorum, dum vereantur, ne quid socio atque amico regi adversus communes suos atque illius hostes indulsisse videantur, damno sit. legati possessionis ius non mutarunt, causam integram Romam ad senatum reiecerunt.

LIV. 40, 17.

Legati Carthaginenses eo tempore Romae erant et Gulussa filius Masinissae. inter eos magnae contentiones in senatu fuere. Carthaginenses querebantur praeter agrum, de quo ante legati ab Roma, qui *in re praesenti* cognoscerent, missi essent, amplius septuaginta oppida castellaque agri Carthaginensis biennio proximo Masinissam vi atque armis possedissee. (Seguono la difesa dei legati Cartaginesi e il rifiuto di Gulussa a far valere le ragioni di Massinissa, non avendo egli un mandato dal padre, e non essendo stato questi avvertito da Cartagine del suo appello a Roma). his utrimque auditis senatus de postulatis Carthaginensium consultus responderi ita iussit, Gulussam placere extemplo in Numidiam proficisci et nuntiare patri, ut de iis, de quibus Carthaginenses querantur, legatos quam primum ad senatum mittat denuntietque Carthaginensibus, ut ad disceptandum veniant: se alia, quae possent, Masinissae honoris causa et fecisse et facturos esse; ius gratiae non dare. agrum, qua cuiusque sit, possideri velle, nec novos statuere fines, sed veteres observare in animo habere. Carthaginensibus victis se et urbem et agros concessisse, non ut in pace eriperent per iniuriam, quae iure belli non ademissent etc.

LIV. 42, 23. 24.

Ὅν πολὺ δ' ὕστερον ὁ Μασσάνασσης ἠμφισβήτην καὶ τῶν λεγομένων μεγάλων πεδίων, καὶ χώρας πεντήκοντα πόλεων, ἣν Τύσαν

προσαγορεύουσιν. Ἐφ' οἷς πάλιν οἱ Καρχηδόνιοι κατέφυγον ἐπὶ Ῥωμαίους. Οἱ δ' ὑπέσχεοντο μὲν αὐτοῖς καὶ τότε, πρέσβεις πέμψειν ἐς δίκαιαν· διέτριψαν δὲ, ἕως εἴλασαν πολλὰ τῶν Καρχηδονίων διεφθάρθαι. Καὶ τότε πρέσβεις ἔπεμπον, ἑτέρους τε καὶ Κάτωνα. Οἱ ἐς τὴν ἀμφίλογον γῆν ἀφικόμενοι, ἤξιον σφίσι ἀμφοτέρους περὶ ἀπάντων ἐπιτρέπειν. Μασσανάσσης μὲν οὖν, οἷα πλεονεκτῶν, καὶ Ῥωμαίοις ἀεὶ θάρσων, ἐπέτρεπεν· οἱ Καρχηδόνιοι δ' ὑπόπτειον, ἐπεὶ καὶ τοὺς πρότερον ἤδεσαν οὐκ εὖ δικάσαντας. Ἐφασαν οὖν, αὐτὰς συνθήκας τὰς ἐπὶ Σκιπίωνος οὐδὲν χρήζην δικῶν οὐδὲ διορθώσεως, ὅσα μὴ ἐξ αὐτῶν παραβαίνεται μόνα. Οἱ δ' οὐκ ἀνασχόμενοι περὶ μέρους δικάζειν ἐπανήεσαν etc.

APPIAN. *de reb. Pun.* 68. 69.

L'occupazione di vasti territori per parte di Massinissa, re della Numidia, a danno di Cartagine, fu dunque obbietto di una lunga contesa tra i due Stati, che ebbe diverse fasi, alle prime delle quali accenna Polibio complessivamente, laddove Livio ne dà notizia separata; l'ultima non è ricordata che dal solo Appiano. L'arbitrato di Roma, invocato ogni volta, non sempre finì con una sentenza, ma per lo più, eccetto una sola volta, con una specie di giudizio provvisorio, che riconosceva il fatto del possesso. Essendo Massinissa *socius et amicus* (p. e. Liv. 34, 62, 14; 40, 17, 6; 42, 23, 4. PLUT. *Cato mai.* 26 etc.), quindi indipendente, e Cartagine insieme *amica* (POLYB. 3, 25. LIV. 30, 43) e *foederata* di Roma (LIV. 36, 4), fa sì che l'arbitrato romano sia quasi internazionale o federale. Le fasi della controversia sono queste:

1° a. 561-193 a. Cr. — Massinissa occupa un vasto e fertile territorio presso la Syrta minor, detto Emporia, eccetto le città, pretendendo che Cartagine l'avesse usurpato a danno dei suoi antenati. Forse esso era stato un tempo tributario della Numidia, e probabilmente Massinissa si fondava sulla clausola del trattato di pace tra Roma e Cartagine, in cui era stabilito che questa dovesse restituire i territori e le città di confine, già appartenenti a Massinissa, o ai suoi

maggiori (POLYB. 15, 18, 5). I due Stati inviano legati a Roma, i quali sono ammessi nel senato a difendere la propria causa, e il senato delega come giudici P. Cornelius Scipio Africanus, C. Cornelius Cethegus e M. Minucius Rufus. Tutti e tre erano allora senatori: il primo era stato console nel 549-205 a. Cr. e nel 560-194 a. Cr. (Fasti consolari C. I. Lat. I p. 524), il secondo anche console nel 557-197 a. Cr. (Fasti consolari C. I. Lat. I p. 526) e il terzo pretore in questo stesso anno (LIV. 32, 27 seg.). Questi si recano sul luogo per giudicare *in re praesenti*; ma dopo esaminata la questione, non pronunciano alcuna sentenza, forse obbedendo a un segreto ordine del senato, che voleva così favorire Massinissa (POLYB. 32, 2. LIV. 34, 62 cfr. ZONAR. 9, 18).

2° a. 572-183 a. Cr. — Il conflitto si rinnova, secondo Livio (40, 17) per aver Massinissa occupato un altro territorio, che non determina abbastanza e che parrebbe essere ad occidente di Cartagine, già appartenente a Gala, padre di Massinissa, a cui fu tolto da Siface e dato a Cartagine. Secondo Polibio, invece (32, 2, 5 seg.), si tratterebbe della medesima occupazione di Emporia; il che sembra più probabile (cfr. NISSEN, *Kritische Untersuchungen über die Quellen des Livius* p. 235). Anche ora non debbono esser mancate legazioni dei due Stati a Roma, della quale i commissari discutono pure *in re praesenti*, ma rimettono il giudizio definitivo al senato e lasciano integro in Massinissa il diritto del possesso.

A questa fase del conflitto e all'altra precedente sembra accennare Appiano (*de reb. Pun.* 68): "Ἄλλα τε πολλὰ αὐτοῖς ἔργα πολέμων ἐς ἀλλήλους γίγνεται· μέχρι Ῥωμαίων ἕτεροι πρέσβεις ἐπήλθον ἐς διαλύσεις, οἷς ὁμοίως εἶρητο, Μασσανάσση βοηθεῖν ἀδήλως. Καὶ ἐβεβαίωσαν οἷδε τῷ Μασσανάσση ὅσα προειλήφει, μετὰ τέχνης, ὧδε· εἶπον μὲν οὐδὲν, οὐδὲ ἤκουσαν, ἵνα μὴ τι ὡς ἐν δίκῃ Μασσανάσσης ἐλαττῆτο· ἐν μέσῳ δ' ἀμφοῖν γινόμενοι, τὰς χεῖρας διέστησαν· καὶ τοῦτο ἦν αὐτοῖς κέλευσμα πρὸς ἀμφοτέρους ἐς διαλύσεις.

3° a. 582-172 a. Cr. — Che in quest'anno si tratti di un'occupazione di territorio per parte di Massinissa, diversa dalla precedente, appare chiaro dalle parole di Livio (42, 23, 2): *Carthaginen-*

*ses querebantur praeter agrum, de quo ante legati ob Roma, qui in re praesenti cognoscerent, missi erant, amplius septuaginta oppida castellaque agri Carthaginiensis biennio proximo Massinissam vi atque armis possedissee.* Cartagine manda legati a Roma, che perorano la causa innanzi al senato, presente anche Gulussa, figlio di Massinissa. Il senato invita Gulussa a difendersi, ma questi si rifiuta per non avere avuto un mandato dal padre, e per non essere stato il medesimo avvertito da Cartagine del ricorso fatto a Roma. Il senato allora delibera che Gulussa lasci Roma, faccia mandare da Massinissa dei legati e ne dia partecipazione a Cartagine, e che intanto sia conservato il possesso come era stato stabilito innanzi nel trattato di pace tra Roma e Cartagine (LIV. 42, 23, 24). Nell'anno seguente, infatti, vengono i legati dei due Stati (LIV. 43, 3, 5: « Eodem tempore ex Africa et Gulussa regulus, Massinissae filius, legatus patris, et Carthaginienses » etc.); ma una lacuna nello storico non lascia intravedere il risultato del dibattimento nel senato.

4° a. 594-160 a. Cr. — L'antica vertenza per l'occupazione di Emporia (n. 1, 2) si risolve: Polibio (32, 2, 8) non accenna esplicitamente a nuove legazioni venute in Roma, ma ciò è probabile che sia stato; certo è che una sentenza è pronunziata da delegati del senato, secondo la quale Cartagine è condannata a consegnare a Massinissa anche le città di Emporia, che egli non avea ancora occupate, e a pagargli 500 talenti come indennizzo dell'ingiusto possesso del territorio. L'Ihne (*Röm. Gesch.* 3 p. 274) fa qui una confusione. Egli crede che il conflitto dell'anno 572-182 a. Cr. (n. 2) sia avvenuto per un'occupazione diversa da quella di Emporia; che i commissari del senato rimisero a questo la decisione, e che nello stesso tempo avvenne anche la sentenza che decideva l'antica controversia circa Emporia. Ma sarebbe strano davvero che i commissari mandati a giudicare in una nuova lite, lasciassero questa in sospenso e invece decidessero l'antica. Evidentemente, come abbiamo osservato, nel 572 si trattò pure di Emporia, e l'aver rimesso i commissari la sentenza al senato, non implica la necessità, come vorrebbe l'autore, che questo l'avesse nel fatto pronunziata.

Il luogo citato di Polibio indubbiamente si riferisce all'anno 594-160 a. Cr. (cfr. PETER, *Röm. Gesch.* 1 p. 479), e fu allora e non prima che la vertenza antica venne risolta (cfr. MOMMSEN, *Röm. Gesch.* 2<sup>a</sup> p. 21 seg.).

5° a. 597-157 a. Cr. — Incoraggiato dalla precedente sentenza e dal favore dei Romani per l'aiuto loro prestato nella guerra nella Spagna, Massinissa s'impossessa della città di Tusca e dei così detti *Campi magni* presso il fiume Bagradas, ad occidente di Cartagine. Questa si appella a Roma, che spedisce colà una commissione con a capo Catone, console nel 559-195 a. Cr. (Liv. 33, 43; 34, 44 etc.), per definire la vertenza. Ma laddove Massinissa dichiara esser pronto a rispettare il verdetto che essa avrebbe pronunziato, Cartagine vi si rifiuta e non pretende che la restituzione pura e semplice del distretto usurpato. E la commissione si ritira, senza aver giudicato (APPIAN. *de reb. Pun.* 69 cfr. PLUT. *Cato maior* 26); forse alla legazione di Catone si riferisce Liv. *epit.* 47). Cfr. DRUMANN, *Geschichte Roms* 5 p. 195 seg.).

## 13.

## Tra Neapolis e Nola.

a. 559-571 = 195-183.

Ne noster quidem probandus, si verum est Q. Fabium La-beonem seu quem alium — nihil enim habeo praeter auditum — arbitrum Nolanis et Neapolitanis de finibus a senatu datum, cum ad locum venisset, cum utrisque separatim locutum, ne cupide quid agerent, ne appetenter atque ut regredi quam progredi mallent. id cum utrique fecissent, aliquantum agri in medio relictum est. itaque illorum fines sic, ut ipsi dixerant, terminavit: in medio relictum quod erat populo Romano adiudicavit. Decipere hoc quidem est, non iudicare etc.

Cic. *de off.* 1, 10, 33.

Q. Fabius Labeo, arbiter ab senatu finium constituendorum inter Nolanos ac Neapolitanos datus, cum in rem praesentem venisset, utrosque separatim monuit ut omissa cupiditate regredi modo controversia quam progredi mallent. idque cum utraque pars auctoritate viri mota fecisset, aliquantum in medio vacui agri relictum est. constitutis deinde finibus ut ipsi terminaverant, quidquid reliqui soli fuit populo Romano adiudicavit. ceterum etsi circumuenti Nolani ac Neapolitani queri nihil potuerunt, secundum ipsorum demonstrationem dicta sententia, improbo tamen praestigiarum genere novum civitati nostrae vectigal accessit.

VAL. MAX. 7, 3, 4.

Che questa sia una « storiella », la cui « credibilità storica ha poco fondamento » (BELOCH, *Campanien* p. 406), non si può davvero ammettere. La incertezza di Cicerone, se arbitro sia stato Labeone o un altro, non basta certamente per ritenerla tale. Nè basta il giudizio severo che egli esprime intorno al risultamento dell'arbitrato, per essersi dichiarato demaniale romano una parte del territorio giacente in mezzo a quello che si litigavano le due città (*in medio relictum quod erat populo Romano adiudicavit*). Certo, alleate di Roma erano a quel tempo tanto Napoli (POLYB. 1, 20, 14. LIV. 35, 16, 3; 36, 42, 1 cfr. CIC. *pro Balbo* 8, 21; 24, 55. POLYB. 6, 14, 18. LIV. 22, 32; 23, 1, 15; 24, 13. PLUT. MARCELL. 10. VELL. 1, 4 etc.), quanto Nola (LIV. 23, 44, 1 cfr. 8, 26, 6; 35, 16, 3 etc.), e come tali l'integrità del loro territorio era in massima guarentita rispetto a Roma. Ma, d'altra parte, è indubitato che questa esercitava un'egemonia sugli Stati alleati, i quali in quanto si consideravano come entro la sfera dello Stato romano, non godevano di quella stessa autonomia degli Stati indipendenti e amici di Roma. Per modo che, se essa poteva in alcuni casi limitare e perfino togliere ai primi la loro autonomia (MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 687 cf. p. 645 segg.), non è a maravigliare che in qualche caso

abbia potuto anche diminuire quella integrità territoriale. Noi non sappiamo quali circostanze di fatto abbiano accompagnato il conflitto tra Nola e Napoli, i cui territori confinavano tra loro (Dionys. 15, 5). Forse esso potè aver dato luogo ad aperte ostilità, che il trattato stesso d'alleanza con Roma permetteva che degenerasse in una vera guerra, e a togliere ogni pretesto per questa lo Stato egemonico avea bene il diritto di creare tra i due contendenti quasi una zona territoriale neutra. Oltrechè, questa zona non fu propriamente determinata dall'arbitro romano, bensì dalle parti stesse, le quali ritirando la linea dei confini delle loro città, implicitamente rinunziarono a ogni diritto su quella.

Quanto alla persona dell'arbitro, la notizia aggiunta in fine da Valerio Massimo (l. c.), essere stato quel Q. Fabius Labeo che distrusse una parte della flotta di re Antioco (cfr. Liv. 38, 39), non lascia dubbio alcuno che egli sia quello stesso che fu questore nel 558-196 a. Cr. (Liv. 33, 42), pretore nel 565-189 a. Cr. e come tale comandante della flotta (Liv. 37, 47. 50 cfr. 48, 47. 60), uno dei triumviri che dedussero le colonie di Potentia e Pisaurum nel 570-184 a. Cr. (Liv. 39, 44, 10), e console nell'anno seguente con M. Claudius Marcellus, amendue col comando nella Liguria (Fasti Capitolini C. I. Lat. I p. 436. Liv. 39, 45, 1-3). Il dubbio è piuttosto, in quale anno sia da porre il suo arbitrato. Il Borghesi (*Œuvres* VII p. 200 seg.), dopo aver espresso questo dubbio, aggiunge: « ma è manifesto che ciò dovette succedere dopo la fine della guerra Annibalica, la quale avea messo sossopra ogni cosa; e vedo di fatti in Livio (38, 36), che nel 565 non si era ancora finito in Roma di occuparsi degli affari interni della Campania. Certo è pure che Labeone non procedette a quell'operazione in virtù di qualche carica che occupasse, ma perchè *arbiter a senatu finium constituendorum datus*, secondo che attesta lo stesso Valerio ». E, citato il caso che daremo più oltre (n. 18) dei Genuates e Viturii, per cui furono arbitri due privati, conclude: « parmi poter dedurre che simili incombenze non solevano affidarsi a persone già cariche d'onori, ma a senatori poco più che questori;

onde penso che Labeone ne fosse incaricato prima di esser pretore nel 565, il che sembra anche dedursi dall'ordine della narrazione di Valerio ». Che l'ufficio di arbitro in una controversia internazionale o quasi internazionale non fosse necessariamente conferito a un magistrato; che per lo più si desse a senatori anche dell'infimo ordine dei questorii, è un fatto che abbiamo già innanzi rilevato (p. 161 seg.). Del pari è indubitato, che, occupando Labeone la carica di *quaestor urbanus*, difficilmente potè avere quel mandato fuori di Roma; come tanto meno potè averlo, quando, come pretore, andò comandante della flotta. Nondimeno, piuttosto che porre il suo arbitrato tra la questura e la pretura, come fa il Borghesi, a noi sembra più probabile che sia da porre tra questa e il consolato, se pure non converrà addirittura riferirlo a quest'ultimo. Imperocchè l'aver egli fatto parte come pretorio della commissione ordinatrice delle due colonie nel 570-184 a. Cr., il cui officio era sì collegato con questioni di limitazione e di confini, potè ben esser motivo che il senato lo scegliesse ad arbitro, siccome fece nella controversia seguente tra Pisae e Luna. Inoltre, se l'aggiudicazione allo Stato della zona intermedia fu veramente un atto diretto di lui, con o senza istruzioni avute dal senato, un potere simile si può più facilmente ammettere in un *triumvir agris dandis adsignandis*, o in un console o pretorio, anzichè in un semplice questorio.

## 14.

## Tra Pisae e Luna.

a. 586 = 168 a. Cr.

Dimissis legatis disceptatum inter Pisanos Lunensesque legatos, Pisanis querentibus agro se a colonis Romanis pelli, Lunensibus adfirmantibus eum, de quo agatur, ab triumviris agrum sibi adsignatum esse. senatus, qui de finibus cognoscerent statuerentque, quinqueviro misit, Q. Fabium Buteonem,

P. Cornelium Blasionem, T. Sempronium Muscum, L. Naevium Balbum, C. Apuleium Saturninum.

Liv. 45, 13, 10 seg.

Pisae appare fin dall'anno 529-225 a. Cr. siccome città alleata di Roma (POLYB. 2, 27, 1 cfr. 2, 28, 1), serbatasi fida e nella guerra Annibalica (POLYB. 3, 41, 2. 4. 56, 5. 96, 9. Liv. 21, 39) e nelle guerre che i Romani ebbero contro i Liguri (Liv. 33, 43; 34, 56; 35, 3. 4; 39, 2. 32 etc.). Luna, invece, era colonia romana, fondata nell'anno 577-177 a. Cr., con un territorio tolto ai Liguri (Liv. 41, 13: *Lunam colonia eodem anno duo milia civium Romanorum sunt deducta . . . de Liguribus captus ager erat*); ove Livio sotto l'anno 574-180 a. Cr. scrive (40, 43): *Pisanis agrum pollicentibus, quo Luna colonia deduceretur, gratiae ab senatu actae; triumviri creati ad eam rem Q. Fabius Buteo, M. et P. Popillii Laenates*), sembra che si riferisca piuttosto alla colonia latina Luca, anzichè a Luna, e tanto meno a Pisae stessa. La questione, se nei luoghi citati di Livio e in quello di Velleio (1, 15) si debba intendere Luna o Luca, trattata già dal Mommsen (C. I. Lat. I al n. 539 cfr. PROMIS, *Dell'antica città di Luni* p. 46 segg.), è stata ora risolta nel senso da noi esposto dal Bormann (C. I. Lat. XI p. 295 cfr. 259. 273). — Occasione del conflitto tra le due città fu il fatto dell'assegnazione di terre poste ai confini di Pisae, a favore dei coloni di Luna. Questi affermavano averle ricevute dai commissari romani incaricati della divisione; Pisa, invece, sosteneva essere state da essi indebitamente occupate. Il caso dovè essere molto dubbio per lo stesso senato romano, altrimenti esso non avrebbe nominato degli arbitri. Questo par certo, ad ogni modo, che, se le terre appartenevano veramente al territorio di Pisa, una regolare assegnazione ai coloni non potè aver luogo, considerata la condizione di alleata di quella città. Anche quattro anni innanzi, nel 574-180 a. Cr. Roma potè dedurre coloni Latini sul territorio di Pisae, perchè questa l'avea permesso (Liv. 40, 43). — Dei cinque arbitri, Q. Fabius Buteo era stato pretore nel 573-181 a. Cr. e mandato nella

Gallia (Liv. 40, 18, 3), dove gli fu prorogato l'imperio per l'anno seguente (Liv. 40, 36, 13), e nello stesso tempo triumviro per la deduzione della colonia di Luca (Liv. 40, 43). P. Cornelius Blasio essendo stato inviato due anni innanzi nel 584-170 a. Cr. dal senato con una legazione presso i Galli (Liv. 43, 5, 10), era certamente anch'egli un senatore, se non questorio, certo pedario, come pedari erano gli altri tre (cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>s</sup> p. 681. WILLEMS, *Le sénat de la répub.* etc. 2 p. 504, 3). Senza dubbio, Q. Fabio, come unico pretorio, dovè presiedere la commissione arbitrale.

15.

Tra Ateste e Patavium.

613 = 141 a. Cr.

*L. Caecilius Q(uinti) f(ilius) pro co(n)s(ule) | terminos finisque ex | senati consulto statui | iousit inter Atestinos | et Patavinos.*

C. I. Lat. V 2491 cfr. 2492.

L'iscrizione, di cui si conservano tre esemplari e che serviva appunto come termine tra i territori delle due città, ci tramanda l'ultima fase d'una controversia, che indubbiamente dovè esservi tra quelle. E l'accenno al mandato che il proconsole Caecilius ebbe dal senato, mostra chiaramente che amendue o forse una di esse doverono ricorrere all'arbitrato di quello. Le scarsissime notizie che si hanno intorno ad Ateste negli scrittori (TAC. *hist.* 3, 6. MARTIAL. 10, 93. PLIN. *nat. hist.* 17, 17, 122 cfr. 15, 23, 94. PTOL. 3, 1, 30), non permettono di determinare quale sia stata la sua condizione politica rispetto a Roma, nel tempo a cui si riferisce questo conflitto. Ove Plinio (l. c.) la chiama colonia, senza dubbio allude a un'età posteriore, che molto probabilmente non precede l'anno 725-29 a. Cr., quando, dopo la battaglia d'Azio, Ottaviano vi dedusse veterani (cfr. C. I. Lat. V p. 240). Tutto però fa cre-

dere che prima sia stata alleata dei Romani. Ma con maggiore probabilità si può la medesima cosa affermare di Patavium, che vediamo parteggiare pei Romani nelle guerre che questi ebbero coi Galli, prima e dopo la guerra Annibalica (POLYB. 2, 23. 24), e mandare legati a Roma nel 579-175 a. Cr. o nell'anno seguente per una sedizione interna (LIV. 41, 27, 3). — Intorno al proconsole, giudice della controversia, e all'anno della sentenza, così scrive il Mommsen (C. I. Lat. I p. 153): « L. Caecilii Q. f. duo in fastis consularibus reperiuntur, Metellus Calvus a. 612, quem Q. f. fuisse probant Val. Max. 8, 5, 1 et Plinius n. h. 7, 44, 142 inter se collati, et Metellus Diadematus a. 637. Uter horum fines statuerit inter Atestinos et Patavinos, certa ratione diiudicari nequit, cum praesertim neutrum extra Italiam provinciam sortitum esse tradatur. Nam Calvum in Italia mansisse fere constat, cum collega eius Q. Maximus in Hispaniam profectus sit, alter vero ex consulibus per illos annos in Italia retineri soleret. De collegio a. 637 parum certa memoria superest, videntur tamen consules ambo L. Metellus et Q. Mucius Italiam provinciam obtinuisse. Quod superioris anni consul Q. Marcius Rex a. d. III non. Dec. a. 637 triumphavit de Liguribus Stoenis, recte omnino Borghesius (*Bullett.* 1833 p. 102) inde collegit ad mensem fere Novembrem a. 637 Galliam Italiamque eum obtinuisse, nec tamen ita excluditur Metellus; quid enim impedit quominus anno suo exeunte in provincia Italia Regi successerit eamque pro consule a. 638 obtinuerit? Quare libera optio est inter a. 613 et a. 638, nisi quod similitudinem, quae intercedit inter hos titulos et n. 549 de finibus inter Atestinos Vicetinosque regendis a. 619 conscriptum (v. n. 16), pro priore anno facere iure observavit Borghesius. Denique clarissimae stirpis cognomen omissum sermonisque proprietatis universa huic anno favet; quamquam talibus argumentis inter consules quinque et viginti annorum intervallo separatos lis vix potest certa ratione diiudicari ».

16.

## Tra Sparta e Messene.

a. circa 614 = 140 a. Cr. - 778 = 25 d. Cr.

Auditae dehinc Lacedaemoniorum et Messeniorum legationes, de iure templi Dianae Limnatidis, quod suis a maioribus, suaque in terra dicatum, Lacedaemonii firmabant annalium memoria vatunumque carminibus: sed Macedonis Philippi, cum quo bellissent, armis ademptum, ac post C. Caesaris et M. Antonii sententia redditum. Contra Messenii veterem inter Herculis posteris divisionem Peloponnesi protulere, suoque regi Denthe-liatem agrum, in quo id delubrum, cessisse: monumentaque eius rei sculpta saxi et aere prisco manere. quod si vatunum, annalium ad testimonia vocentur, plures sibi ac locupletiores esse. neque Philippum potentia, sed ex vero statuisse. idem regis Antigoni, idem imperatoris Mmmii iudicium. sic Milesios, permissio publice arbitrio, postremo Atidium Geminum, praetorem Achaiae, decrevisse. Ita secundum Messenios datum.

TACIT. *ann.* 4, 43.

Κρίσις περὶ χώρας | Μεσσανίους καὶ Λακεδαιμονί[ας].

I. — Πρεσβευτῶν παραγενομένων παρὰ τῆς πόλιος | τῶν Μεσσανίων Ἀθανοδώρου τοῦ Διονυσίου, | Ἀπολλωνίδα τοῦ Νικάνδρου, Χαρητίδα τοῦ Δορκωνίδα καὶ τὰ γράμματα' ἀποδόντων ἐν οἷς διεσαφείτο ἀνανεωσαμένους τὴν ὑπάρχουσαν συγγένει[αν καὶ φιλίαν] ταῖς πόλεσι ποῦ' αὐτὰς διαλέγεσθαι ὅπως ἐπιχωρήσει ἡ πόλις ἀναγραφῆμεν εἰς Ὀλυμπίαν | τὰς κρίσιν τὰς γενομένας τῇ πόλει αὐτῶν ποτὶ τὰμ[ πόλιν τ]ῶ[ν] Λακεδαιμονίων περὶ χώρας, ἀποδόντων | [δὲ τῶν π]ρεσβευτ[ῶν καὶ] ἐπιστολῶν παρὰ Μιλησίων | [ἀπεσταλμ]έναν, περιέχου-

[σαν] τάν γεγενημ[ένα]ν κρίσιν, διαλεγέντων δὲ τ[ῶ]ν πρεσβευτῶν ἀκολ[ού]θως τοῖς γεγραμμένοις· ἔδοξε τοῖς συνέδροις, ἀπόκρισιν δόμεν, διότι τάν τε συγγένειαν καὶ φιλίαν τάν ὑπάρ[χουσαν] ποτὶ τὰμ πόλιν τῶμ Μεσσηνίων ἀνανεοῦν[ταί] τε καὶ ἐπὶ πλεῶν προαζόντι, περὶ τε τοῦ ἐπιχωρῆσαι ἀναγραφῆμεν εἰς Ὀλυμπίαν τὰν κρίσιν τὰν γεγενημ[έναν] τῆι πόλει αὐτῶν ποτὶ τὰμ πόλιν τῶν Λακεδαιμ[ονίων] περὶ τῆς χώρας ἐπὶ τοῦ δάμου τοῦ Μιλησίων | διότι ἐπιχωροῦντι καθὼς ἂ πόλις τῶμ Μεσσηνίων | ἐγεγράφει καὶ οἱ πρεσβευταὶ παρεκάλειον· ἐπαινέσαι | δὲ καὶ τοὺς πρεσβευτὰς ἐπὶ τε τῆι ἐνδαμῖα καὶ ἀναστροφῆι αἱ πεποιήνται, δόμεν δὲ αὐτοῖς καὶ Φιλόνηκον τὸν ταμίαν ξένην τὰ μέγιστα ἐκ τῶν νόμων, | καλέσαι δὲ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἄρχοντας ἐπὶ τὰν κοινάν | ἐστίαν.

II. — Μιλησίων οἱ πρυτάνεις καὶ οἱ ἡρημένοι ἐπὶ τῆι φυλακῆι | Ἡλείων τοῖς ἄρχουσι καὶ τοῖς συνέδροις χαίρειν· παραγνομήνων πρὸς ἡμᾶς πρεσβευτῶν παρὰ Μεσσηνίων | Μηνοδώρου τοῦ Διονυσίου, Φιλοίτου τοῦ Κρατίου καὶ | παρακαλούντων δοῦναι αὐτοῖς ἀντίγραφον πρὸς ἡμᾶς τῆς γεγενημένης κρίσεως Μεσσηνίους τε καὶ | Λακεδαιμονίους κατὰ τὸ δόγμα τῆς συγγλήτου, καὶ τῆς τε | βουλῆς καὶ τοῦ δήμου συγχωρησάντων τὰ προδεδηλωμένα καὶ ἐπιταξάντων ἡμῖν δοῦναι αὐτοῖς τὴν κρίσιν, ὑπο[τ]άξαντες αὐτὴν τῆι ἐπιστολῆι ἐδώκαμεν τοῖς πρεσβευ[τ]αῖς, ὅπως διακομίσωσιν αὐτὴν πρὸς ἡμᾶς ἐσφραγισμέ[ν]ην τῆι [δημ]οσίαι σφραγίδι.

III. — Ἐπὶ στεφανηφόρου Εἰρηνίου τοῦ Ἀσκληπιάδο[υ, μ]ηνὸς Κλαμμαιῶνος δευτέραι, ὡς δὲ ὁ στρατηγὸς [ἐ]γρα[ψ]ε Κόιν[τος] Κηλιπύρριος Γάτου υἱὸς μηνὸς τετάρ[του] καὶ δεκά[του] καὶ ἡμέραι ἐνδεκάτη κατὰ σελήνην ἀφ' ἧ[ς] ἡμέρας τὸ | δόγμα ἐγένετο, ἐκκλησία συνήχθη κυρία ἐν τῶι θεάτρῳ ἐν τῆι προειρημένηι ἡμέρῃ, καθότι [Λακεδαιμόν]ιοι καὶ Μεσσηνιοὶ συνωμολογήσαντο, καὶ ἐκ[λη]ρωσῆν | κριτήριον ἐκ παντὸς τοῦ δήμου τὸ μέ[γιστ]ον ἐκ τῶν | νόμων, κριταὶ ἐξακόσιοι, καὶ εἰσήχθη κρίσις κατὰ τε | τὴν ἐπιστολὴν τοῦ προειρημέ[ν]ο[υ] στρατηγοῦ καὶ | κατὰ τὸ δόγμα τῆς συγγλήτου ἐπ' Ἀμφίλλο[υ]....[.....] σπό[τε]ροι ταύτην τὴν χώραν κα-

τεῖχ[ον] ὅτε Λεύκιος | Μόμμιος ὑπάτος ἢ ἀνθύπατος [ἐν] ἐκείνῃ τῆι ἐπαρ[χ]εῖα ἐγένετο, ὅπως οὔτοι οὔτω[ς] κατέχωσιν...[.] ἡρηθῆ αὐτοῖς τὸ ὕδωρ πρὸς τὴν [τῆρησιν, ἐπὶ μὲν τοῦ] | πρώτου λόγου ἑκατέρους μετρη[ταί] Μιλήσιοι δεκα[πέντε], ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου λόγου μετρηταὶ Μιλήσιοι | πέντε, καθότι καὶ αὐτοὶ εὐδόκησαν· [καὶ λε]ξάντων | πρὸς τὴν τῆρησιν τοῦ ὕδατος παρὰ [μὲν Λ]ακεδαιμονίων Εὐδαμίδα τοῦ Εὐθυκλέος, παρὰ δὲ Μ[ε]σσηνίων Νί(ων)ος τοῦ Νίκωνος, καὶ ῥηθέντων τῶν λόγων [ὑφ' ἑκατέρ]ορων, ἐκρίθη κατεισθῆσαι ἢ ἡ χώρα ὑπὸ Μεσ[σ]ηνίων ὅτε | Λεύκιος Μόμμιος ὑπάτος ἢ ἀνθύπατος [ἐν] ἐκείνῃ τῆι ἐπαρχεῖα ἐγένετο, καὶ ὅπως οὔ[τοι] οὔτως | κατέχωσιν. τῶν ψήφων, αἷς ἔδοξεν κατεισθῆσαι | ἢ ἡ χώρα ὑπὸ Μεσσηνίων καὶ ὅπως οὔτοι οὔτω[ς] κατέχωσιν, πεντακόσιοι ὀγδοήκοντα τέσσα[ρες]· αἷς κατεισθῆσαι ὑπὸ Λακεδαιμονίω[ν,] | δεκαέξ.

*Iudicium de territorio inter Messenios et Lacedaemonios.*

I. — *Cum legati civitatis Messeniorum, Athenodorus Dionysii f., Apollonidas Nicandri f., Charetidas Dorconidae f. venissent et litteras dedissent, quibus declarabatur, quoniam renovassent affinitatem et amicitiam inter civitates mutuam iam existentem, rogare se ut civitas permitteret Olympiae inscribi sententiam eorum civitati contra civitatem Lacedaemoniorum de territorio latam et cum legati dedissent etiam litteras Milesiorum iudicium continentes et scriptis convenienter legati agerent; synedri censuerunt respondendum se affinitatem et amicitiam cum civitate Messeniorum renovare, magisque etiam promovere; quoad vero permissionem Olympiae inscribendi sententiam ipsorum civitati adversus civitatem Lacedaemoniorum latam a populo Milesiorum, ita permitti sicut civitas Messeniorum scripserat et legati petebant: laudandos praeterea legatos propter praesentiam ac commorationem et dari iis a Philonico quaestore hospitia ac munera amplissima ex legibus, eosque et archontas in domum publicam advocari.*

II. — *Prytanes Milesiorum et selecti ad custodiam, magistratibus et synedris Eleorum salutem. Cum legati nobis missi a Messeniis Menodorus Dionysii f., Philoetas Kratae f. venissent et petiissent, ut daremus iis, ad vestrum usum, exemplum sententiae Messeniis et Lacedaemoniis ex senatusconsulto latae et senatus et populus hoc permississent et iussissent nos sententiam illis dare huic epistolae subscriptam legatis consignavimus, ferendam vobis publico signo obsignatam.*

III. — *Irenio Asclepiadis f. stephanophoro, mense Calamaeone die secundo, quoniam praetor Q. Calpurnius C. f. scripsit mense quartodecimo die undecima lunari post diem, quo senatus consultum factum est, populus coivit in theatro die a Lacedaemoniis et Messeniis concorditer constituta et iudices ex toto populo creati sunt quam plurimi iuxta leges, sexcenti iudices, et sententia lata est ex litteris praetoris et ex senatusconsulto, sub Amphillo . . . utri territorium obtinuerint, cum L. Mummius consul sive proconsul in provincia fuit, ut ii ita obtineant . . . Adsignata est (in clepsydra) ad observantiam aqua, pro priore oratione utrisque mensurae Milesiae quindecim, pro secunda oratione mensurae Milesiae quinque, ut ipsi probarunt; et electo ad aquam observandam a Lacedaemoniis Eudamida Euthyclis f., a Messeniis Nicone Niconis f., et orationibus ab utroque factis, iudicatum est territorium obtentum a Messeniis cum L. Mummius consul sive proconsul in provincia fuit, et ut ipsi obtinerent. Suffragia eorum, qui censuerunt territorium obtentum a Messeniis et ut hi obtinerent, quingenta quattuor et octoginta; eorum qui obtentum a Lacedaemoniis, sedecim.*

DITTENBERGER, *Sylloge inscr. Graec.* n. 240. NEUBAUER, *Archäol. Zeitung* XXXIV [1876] p. 128 segg. cfr. XXXVI [1878] p. 104.

L'ager *Dentheliatas*, il cui possesso si contrastavano Sparta e Messene, era una contrada montuosa alle pendici occidentali del Tayge-

tos, lungo il corso superiore del fiume Nedon (BURSIAN, *Geogr. von Griechenland* 2 p. 169). Tacito raccontando l'ultima fase della contesa al tempo di Tiberio, nell'anno 25 d. Cr., e riassumendo la difesa che innanzi al senato in Roma fecero allora i rappresentanti delle due città, ricorda anche altri giudizi più o meno arbitrari emanati sul riguardo, tra cui lo stesso arbitrato dei Milesii, intorno al quale ci porge maggiori ragguagli il monumento epigrafico scoperto in questi ultimi anni in Olympia. Quanto il conflitto fosse antico, si vede dalle argomentazioni stesse della difesa. Sparta affermava il territorio appartenerele, perchè a testimonianza dei poeti e degli annalisti, essa vi avea fondato ab antico il tempio di Artemis Limnatis, che per altro secondo Pausania (4, 4, 2) sarebbe stato comune anche a Messene; questa sosteneva, invece, fondandosi su antichi monumenti e del pari su poeti ed annalisti, il territorio esserle stato aggiudicato già nella divisione fatta del Peloponneso tra gli Eraclidi. — Un primo giudizio a favore di Messene fu dato da Filippo il Macedone, dopo la battaglia di Chaeronea, quando nel 416-338 a. Cr. affidò a un tribunale di arbitri, composto di rappresentanti di tutte le parti della Grecia, la determinazione dei confini tra Sparta e le vicine città (POLYB. 9, 28. 33 cfr. SCHAEFER, *Demosthenes und seine Zeit* 3, 1 p. 42 seg.). Poscia, o perchè Sparta rioccupasse il territorio, o perchè risolvesse il conflitto, una seconda attribuzione anche a favore di Messene fu decretata da Antigono, molto probabilmente Dosone, dopo la battaglia di Sellasia nel 533-221 a. Cr., allorchè egli intervenne nelle cose del Peloponneso e tra l'altro restaurò la costituzione spartana abolita da Cleomene (POLYB. 2, 47 segg. 68-70. PLUT. *Cleom.* 16, 19, 28 etc.). Tacito e la iscrizione (III lin. 54 seg.) ricordano, inoltre, un decreto di L. Mummius pure favorevole a Messene, che certo dovè essere emanato o nel 608-146 a. Cr., quando egli, vinta la lega Achea, conquistò la Grecia (LIV. *epit.* 51 seg. PAUS. 7, 16. VELL. 1, 12 seg. etc.), ovvero nell'anno seguente, nel quale restò colà col potere proconsolare: l'iscrizione indicandolo col titolo di « console o proconsole » (ὕπατος ἢ ἀνθύπατος), lascia la cosa dubbia; come generico è il

titolo di *imperator* che gli dà Tacito. A ogni modo, ciò fa supporre di nuovo o una occupazione, o una protesta per parte di Sparta. L'affermazione del Dittenberger (l. c. nota 1), che Mummio non abbia emanato un vero decreto, e siasi limitato a riconoscere il possesso come esisteva prima della sua venuta in Grecia, non solamente è contraria alle parole di Tacito (*idem imperatoris Mummii iudicium*), ma contraddice a sè medesima, perchè anche il semplice riconoscimento del possesso importava un giudizio. Piuttosto si può dubitare se questo sia stato veramente arbitrale, chiesto dalle due parti, ovvero un puro provvedimento preso in forza del suo potere dal conquistatore.

Circa cinque anni dopo la decisione di Mummio, verso il 614-140 a. Cr., Sparta ricorre al senato romano, non si sa se per mezzo di ambasciatori, come è più probabile, o del governatore della Macedonia, a cui allora era aggregata l'Achaia. E il senato delega l'arbitrato alla città di Mileto. Questo che Tacito accenna brevemente (*sic Milesios permissio publice arbitrio* etc.), ci è ampiamente riferito dalla nostra iscrizione. Dalla quale appare (III), che il pretore urbano Q. Calpurnius, forse perchè assenti da Roma i consoli, riferì al senato sulla domanda delle parti, e che un senatoconsulto fu emanato e spedito a Mileto, con cui questa città veniva incaricata di giudicare nel conflitto, avendo come norma che la sentenza dovesse riconoscere il possesso in quella parte, che l'aveva prima dell'arrivo del console Mummio nella Grecia; sicchè il vero giudizio doveva avere per oggetto appunto lo stabilire questo stato di fatto e non il titolo del possesso stesso.

Tutto il documento consta di tre parti distinte. L'una (I) riguarda la deliberazione presa dagli Elei, con cui essi, accogliendo la domanda fatta da Messene per mezzo di ambasciatori, consentono che in Olympia sia pubblicamente esposta la sentenza pronunciata da Mileto, della quale sentenza gli ambasciatori avevano consegnata una copia con un'epistola diretta dagli stessi Milesii agli Elei. L'altra (II) è l'epistola medesima, dalla quale si vede che il senato e il popolo di Mileto avevano acconsentito a quella domanda

dei Messeni. L'ultima parte (III) contiene la sentenza pronunciata dai Milesii, e mostra come, dopo pochi mesi giunto ad essi il senatoconsulto di Roma, la loro assemblea popolare si adunasse e procedesse al sorteggio di 600 giudici; come questi immediatamente si costituissero a tribunale arbitrale, stabilendo quanto tempo potessero tenervi la parola i rappresentanti delle due città contendenti, e come, compiuta la loro difesa, si procedesse alla votazione, la quale con 584 voti contro 16 diè per risultato questa sentenza: il territorio essere stato posseduto da Messene prima che L. Mummius giungesse in quella provincia, e perciò doversi alla medesima città aggiudicare. La iscrizione, secondo la forma della scrittura, va posta tra il II e I secolo a. Cr.; ma il nome del pretore Q. Calpurnius C(ai) f(i)lius permette di determinarne ancora meglio il tempo. Imperocchè il solo Q. Calpurnius che si conosca con tale paternità, e senatorio, non può essere stato se non colui che in qualità di pretore o propretore fu battuto in Sicilia nella guerra servile (FLOR. 3, 19, 7), il quale essendo stato console nell'anno 619-135 a. Cr., come si sa da un frammento di fasti consolari (Ephem. epigr. 1 p. 154), probabilmente occupò la pretura circa il 614-140 a. Cr.

Ma il conflitto si rinnovò negli ultimi anni della Repubblica, come appare dalle parole che Tacito pone in bocca agli ambasciatori di Sparta: *ac post C. Caesaris et M. Antonii sententia redditum* (i. e. *Lacedaemoniis*). Esse però sono alquanto oscure. Da Pausania (4, 31, 2 cfr. 4, 30, 2) parrebbe, che, quando Ottaviano, dopo la battaglia d'Azio (723-31 a. Cr.) per premiare Sparta dell'aiuto prestatogli e punire Messene per aver parteggiato per Antonio, attribuì alla prima i territori di Pheroe e Thuria, avesse fatto lo stesso anche per quello che era stato oggetto dell'antica contesa tra le due città. Il Mommsen però pensa (Archäol. Zeit. XXXIV [1876] p. 138 nota 16), che, dopo la battaglia di Philippi (712-42 a. Cr.), essendo i triumviri ancora uniti, forse in seguito a un ricorso di Sparta aggiudicarono a lei il territorio in premio di aver mandato 2000 uomini in aiuto di Ottaviano (PLUT. Brut. 41. 46); che quindi, venuti in discordia tra loro, Antonio lo abbia restituito a Messene, che s'era dichiarata per lui, e

Ottaviano, dopo la battaglia d'Azio, a Sparta. Del resto, è chiaro dalle parole di Tacito, che queste aggiudicazioni dovettero essere obbietto d'arbitrato. Più tardi, avendo Messene risolledata la questione, Atidius Geminus, proconsole della provincia dell'Achaia, giudicò la lite a favor suo (*postremo Atidium Geminum, praetorem (= proconsulem) Achaiae, decrevisse*). Questo proconsole è posto generalmente al tempo d'Augusto (ZUMPT, *Comment. epigr.* 2 p. 256), ma non è improbabile che egli abbia governato quella provincia sotto Tiberio. Se egli poi giudicasse quale arbitro per mandato del senato, come è più probabile essendo Sparta città libera, ovvero di sua autorità, non appare chiaramente dalle parole dello storico. Finalmente, forse prima che la sentenza del proconsole Atidio avesse effetto, le due città ricorsero direttamente al senato nell'anno 25 d. Cr., i loro ambasciatori vi furono ammessi a perorare la propria causa, e il senato decise la vertenza a favore di Messene.

Fin dal tempo della conquista romana, Sparta rimase sempre nella condizione di Stato autonomo o città libera di fronte a Roma (STRAB. 8, 6, 18 p. 376 cfr. KUHN, *Verfass. des röm. Reichs* 2 p. 71). Messene, per contrario, come la maggior parte delle città greche, era suddita o stipendiaria. Mileto scelta come arbitra era allora Stato indipendente, non essendosi ancora costituita la provincia dell'Asia.

17.

## Tra Ateste e Vicetia.

a. 619-135 a. Cr.

*Sex. Atilius M(arci) f(ilius) Saranus proco(n)s(ul) | ex senati consulto | inter Atestinos et Veicetinos | finis terminosque statui iussit.*

C. I. Lat. V 2490 = I 549.

È questo un caso affatto identico all'altro precedente (n. 15) avvenuto tra la città di Ateste e Patavium. Anche qui si può quindi supporre, che Ateste o Vicetia, o tutte e due le città si sieno direttamente appellate all'arbitrato del senato romano, il quale delegò come giudice della vertenza sui confini il proconsole Atilius Sarranus. Circa la condizione politica d'Ateste, fu già, ragionando di quel caso, dimostrato come essa fosse allora molto probabilmente alleata di Roma. Quanto a Vicetia, non v'ha ragione per non credere che essa si trovasse nel medesimo rapporto in cui era la vicina Patavium, che s'è visto essere stata certamente alleata, e che insieme con quella e tutte le altre città della Transpadana ottenne la cittadinanza romana con la legge Giulia del 705-49 a. Cr. (CIC. *ad div.* 11, 19 cfr. DIO. CASS. 41, 36. MOMMSEN, C. I. Lat. V p. 306). — Sextus Atilius Saranus è lo stesso che fu console nel 618-136 a. Cr. insieme con L. Furius Philus (CIC. *de off.* 3, 30, 109; *ad Att.* 12, 5, 3. OBSEQ. 25. Fast Capitol. C. I. Lat. I p. 438), e quindi come proconsole ebbe nell'anno seguente la provincia Italia.

18.

## Tra Genua e i Viturii.

a. 637-117 a. Cr.

*Q(uitus) M(arcus) Minucieis Q(uiti) f(ili) Rufeis de controversiis inter | Genuateis et Veiturios in re praesente cognoverunt, et coram inter eos controversias composeverunt, | et qua lege agrum possiderent et qua fineis fierent dixserunt. Eos fineis facere terminosque statui iusserunt; | ubi ea facta essent, Romam coram venire iouiserunt. Romae coram sententiam ex senati consulto dixerunt eidib(us) | Decemb(ribus) L(ucio) Caecilio Q(uiti) f(ilio), Q(uito) Muucio Q(uiti) f(ilio) co(n)s(ulibus). Qua ager privatus casteli Vituriorum est, quem agrum eos vendere heredemque | sequi licet, is ager vectigal nei siet. Langatium fineis agri privati.*

Ab rivo infimo qui oritur ab fontei in Mannicelo ad flovium | Edem; ibi terminus stat. Inde flovio suso vorsum in flovium Lemurim. Inde flovio Lemuri susum usque ad rivom Comberan(am). | Inde rivo Comberanea susum usque ad comvalem Caep(ti)emam; ibi termina duo stant circum viam Postumiam. Ex eis terminis recta | regione in rivo Vendupale. Ex rivo Vindupale in flovium Neviascam. Inde dorsum fluio Neviasca in flovium Procoberam. Inde | flovio Procoberam deorsum usque ad rivom Vinelascam infumum; ibei terminus stat. Inde sursum rivo recto Vinelesca; | ibei terminus stat propter viam Postumiam. Inde alter trans viam Postumiam terminus stat. Ex eo termino, qui stat | trans viam Postumiam, recta regione in fontem in Manicelum. Inde deorsum rivo, qui oritur ab fonte en Manicelo, | ad terminum, qui stat ad flovium Edem. Agri poplici quod Langenses possident, hisce finis videntur esse. Ubi confluent Edus et Procobera, ibei terminus stat. Inde Ede flovio sursuorsum in montem Lemurino infumo; ibei terminus | stat. Inde sursumvorsum iugo recto monte Lemurino; ibei termin(u)s stat. Inde susum iugo recto Lemurino; ibi terminus | stat in monte pro cavo. Inde sursum iugo recto in montem Lemurinum summum; ibi terminus stat. Inde sursum iugo | recto in castelum, qui vocitatust Alianus; ibei terminus stat. Inde sursum iugo recto in montem Ioventionem; ibi terminus | stat. Inde sursum iugo recto in montem Apeninum, qui vocatur Boplo; ibei terminus stat. Inde Apeninum iugo recto | in montem Tuledonem; ibei terminus stat. Inde deorsum iugo recto in flovium Veraglascam in montem Berigiemam | infumo; ibi terminus stat. Inde sursum iugo recto in montem Prenicum; ibi terminus stat. Inde dorsum iugo recto in | flovium Tulelascam; ibi terminus stat. Inde sursum iugo recto Blustiemelo in montem Claxelum; ibi terminus stat. Indedeorsum in fontem Lebriemelum; ibi terminus stat. Inde recto rivo Eniseca in flovium Porcoberam; ibi terminus stat. | Inde deorsum

in flovium Porcoberam, ubi confluent floci Edus et Porcobera; ibi terminus stat. Quem agrum poplicum | iudicamus esse, eum agrum castelanos Langenses Veiturius po[si]dere fruique videtur oportere. Pro eo agro vectigal Langenses | Veituris in poplicum Genuam dent in anos singulos vic(toriatos) n(ummos) CCCC. Sei Langenses eam pecuniam non dabunt neque satis | facient arbitratiu Genuatium, quod per Genuenses mo[r]a non fiat, quo setius eam pecuniam accipiant; tum quod in eo agro | natum erit frumenti partem vicensumam, vini partem sextam Langenses in poplicum Genuam dare debent | in annos singulos. Qui intra eos fineis agrum posedet Genuas aut Viturius, qui eorum possedit k(alendis) Sextil(ibus) L(ucio) Caecilio | Q(uito) Muucio co(n)s(ulibus), eos ita possidere colereque liceat. E[is], qui possidebunt, vectigal Langensibus pro portione dent ita uti ceteri | Langenses, qui eorum in eo agro agrum possidebunt fruenturque. Praeter ea in eo agro ni quis possideto nisi de maiore parte | Langensium Veiturius sententia, dum ne alium intro mitat nisi Genuatem aut Veiturium colendi causa. Qui eorum | de maiore parte Langensium Veiturium sententia ita non parebit, is eum agrum nei habeto nive fruimino. Qui | ager compascuos erit, in eo agro quo minus pecus [p]ascere Genuates Veituriusque liceat ita uti in cetero agro | Genuati compascuo, ni quis prohibeto, nive quis vim facito, neve prohibeto quo minus ex eo agro ligna materiamque | sumant utanturque. Vectigal anni primi k(alendis) Ianuaris secundis Veturis Langenses in poplicum Genuam dare | debent. Quod ante k(alendas) Ianuar(ias) primas Langenses fructi sunt eruntque, vectigal invitei dare nei debent. Prata quae fuerunt proxuma faenisicei L(ucio) Caecilio Q(uito) Muucio co(n)s(ulibus) in agro poplico, quem Viturios Langenses | possident et quem Odiate et quem Dectunines et quem Cavaturineis et quem Mentovines possident, ea prata, | invitibus Langensibus et Odiate et Dectunineis et Cavaturines et Mentovines, quem quisque eorum

*agrum | possidebit, inviteis eis ni quis sicut nive pascat nive fruat-  
tur. Sei Langueses aut Odiates aut Dectunines aut Cavaturines |  
aut Mentovines malent in eo agro alia prata inmittere defendere  
sicare, id uti facere liceat, dum ne ampliore | modum pratorum  
habeant quam proxima aestate habuerunt fructique sunt. Vitu-  
ries quei controversias | Genuensium ob iniurias iudicati aut  
damnati sunt, sei quis in vinculeis ob eas res est, eos omneis |  
solvei mitte liber[are]que Genuenses videtur oportere ante eidus  
Sextilis primas. Sei quoi de ea re | iniquom videbitur esse, ad  
nos adeant primo quoque die et ab omnibus controversis et hono. publ.  
(= et ab omnibus controversis abstineant?). | Leg(ati) Moco Meti-  
canio Meticoni f(i)lius, Plaucus Peliani(o) Pelioni f(i)lius).*

C. L. Lat. V 7749 = I 199. SERRA, *Memorie dell'Accad. imp. di Genova*  
II [1809] p. 89 segg.

La controversia tra Genua e i Viturii ha questo di particolare, che le due parti litiganti non hanno un eguale rapporto politico con Roma, e che i Viturii anzi sono in una condizione di dipendenza verso Genua. Questa, infatti, al tempo in cui fu emanata la sentenza, senza dubbio era ancora una città alleata di Roma, quale appare nella storia già negli anni della guerra Annibalica (LIV. 21, 32, 5; 28, 46, 8; 30, 1, 9), ed è anche incerto se abbia ottenuto la latinità o la cittadinanza romana quando l'ottennero i Transpadani (cfr. C. I. Lat. V p. 885). I Viturii o Viturii Langenses, invece, formavano, al pari degli Odiates, Dectunines, Cavaturines e Mentovines, parte dello Stato di Genua, in modo però che, pur avendo un territorio proprio, un proprio diritto personale e un quasi ordinamento a comune, mancavano soprattutto di giurisdizione e di una vera autonomia amministrativa, che si concentrava nelle autorità di Genua: rapporto questo che si riscontra anche presso città di diritto latino e perfino comuni romani, e che gli antichi comprendevano sotto la parola *attributio* o *contributio* (MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 765 segg.). La controversia perciò in via ordinaria

entrava nella competenza del magistrato di Genua. E che invero questo abbia altra volta giudicato circa la medesima vertenza, si vede dalla sentenza stessa arbitrale, la quale in fine (lin. 43) ordina che sieno liberati quei Viturii, che dai Genuenses erano stati condannati. Nondimeno, appunto perchè Roma riconosceva nei Viturii e in genere nei popoli attribuiti una quasi autonomia di fronte a sè e allo Stato dominante, così al ricorso che certamente doverono fare i Viturii al senato, questo accetta di compiere l'ufficio di arbitro, e delega i due fratelli, Quintus e Marcus Minucii Rufi. — Essendo questi discendenti di quel Q. Minucius Rufus, che nel 557-197 a. Cr. sottomise i Liguri (LIV. 32, 27-31. ZONAR. 9, 16 cfr. CIC. *Brut.* 18, 73), probabilmente essi furono scelti ad arbitri per la loro qualità di patroni di Genua. Imperocchè a quel tempo simili patronati si costituivano più per effetto della *dedictio* del popolo al comandante dell'esercito romano, anzichè per *cooptatio* (MOMMSEN, *Ephem. epigr.* 2 p. 147. *Röm. Staatsrecht* 3 p. 1203, 1); e come essi erano ereditarii nelle famiglie, così dal vincitore Rufo passò il suo patronato nei due discendenti. Quale dei due fratelli sia quello che divenne console nel 644-110 a. Cr., non si può sapere con certezza, perchè il suo prenome è ora Quintus (SALLUST. *Iugurth.* 35, 2), ora Marcus (LIV. *epit.* 65 cfr. SEX. RUFUS 9). Ad ogni modo, amendue erano senatori, e uno di essi dovè essere pretorio al tempo dell'arbitrato.

Anche l'obbietto della controversia porta l'impronta della relazione particolare delle due parti litiganti. Nel fondo, la quistione generale era di confini; ma come il territorio dei Viturii comprendeva anche dei campi che erano proprietà di Genua, così la sentenza si estende anche a determinare gli obblighi che quelli aveano verso di questa rispetto a tali campi. Il monumento epigrafico, che contiene appunto la sentenza dei Minucii arbitri, si compone dunque di tre parti:

1° Enunciazione della controversia e in genere della sentenza arbitrale pronunziata a Roma, presenti i rappresentanti delle due parti, e data di essa (lin. 1-5).

2° Testo della sentenza (lin. 5-45).

3° Nome dei rappresentanti delle parti (lin. 46).

Il testo della sentenza contiene poi queste disposizioni:

a) Riconoscimento nei Viturii del pieno diritto di proprietà sul loro territorio, per modo che esso sia immune da ogni canone da corrispondersi a Genua (lin. 5-6). La sentenza chiama questo *ager privatus* non in quanto è in proprietà dei singoli Viturii, ma in quanto appartiene alla comunità di essi, o che sia semplicemente posseduto da alcuni di loro, ovvero tenuto a titolo di proprietà, in opposizione all'*ager publicus*, che è quello dato loro da Genua in semplice uso (cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 770, 5).

b) Determinazione dei confini tra l'*ager privatus* e i vicini territori degli altri *castella* e dell'*ager publicus* (lin. 6-13).

c) Determinazione dei confini propri dell'*ager publicus* (lin. 13-23);

d) Diritti ed obblighi dei singoli Viturii e di tutta la loro comunità verso Genua rispetto all'*ager publicus*, proprietà della medesima (lin. 23-42). Qui la sentenza fa una triplice distinzione di *agri* propriamente detti o campi coltivati, di *compascua* e di *prata*. Sui primi l'assemblea popolare dei Viturii, a maggioranza di voti (lin. 32), ha il pieno diritto di disposizione, dandoli in possesso perpetuo o temporaneo a singoli Viturii, i quali pagano un canone annuo in natura o in danaro, che, riscosso dalle loro autorità, è versato ai Genuates, a cui per altro è anche dato di essere ammessi al possesso. Sui *compascua* è concesso il libero uso così a tutti i Viturii, come a singoli Genuates, senza che gli uni e gli altri abbiano a corrispondere alcun canone. I *prata* poi, al pari che i campi coltivati, sono lasciati in balia di quei Viturii che li possedevano al 1° settembre dell'anno in cui fu pronunziata la sentenza (lin. 37 cfr. lin. 29), con l'obbligo di non poterli allargare, ma soltanto mutare.

e) Ordinanza con cui a Genua s'impone di rilasciare in libertà, nello spazio di sei mesi, quei Viturii che per cagione della stessa controversia erano stati condannati *ob iniurias*, e tenuti in prigione (lin. 42-44).

f) Invito alle parti litiganti di rivolgersi nuovamente agli stessi arbitri, in caso che la lite dovesse risorgere.

19.

Tra Iuba I e Leptis magna.

a 705-707 = 49-47 a. Cr.

Leptitanos, quorum superioribus annis bona Iuba diripuerat, et ad senatum questi per legatos atque arbitris a senatu datis sua receperant, xxx centenis milibus pondo olei in annos singulos multat (Caesar), ideo quod initio per dissensionem principum societatem cum Iuba inierant eumque armis, militibus, pecunia iuverant.

*Bell. Afric.* 97.

His constitutis rebus probatisque consiliis ex perfugis quibusdam oppidanis audit (Curio) Iubam revocatum finitimo bello et controversiis Leptitanorum restitisse in regno, Saburram, eius praefectum, cum mediocribus copiis missum Uticae appro pinquare.

*CAES. bell. civ.* 2, 38.

Nella guerra civile tra Pompeo e Cesare cominciata l'anno 705-49 a. Cr. nella Spagna e nell'Africa, Iuba re della Numidia, la quale già prima ed allora era un regno cliente di Roma, fu un potente alleato dei Pompeiani. L'essere stato suo padre Hiempsal rimesso sul trono da Pompeo e aggrandito nelle sue possessioni (*PLUT. Pomp.* 12. *SALLUST.* presso Gell. 9, 12. *APPIAN. bell. civ.* 1, 80 cfr. *CIC. de leg. agr.* 2, 22, 58); l'aver egli stesso avuto un conflitto personale con Cesare, quando era pretore in Roma (*SUET. Caes.* 71), e il vedere ora a capo dell'esercito cesariano quello stesso C. Scribonius Curio, che anni innanzi, essendo tribuno della plebe, avea proposto di spo-

gliarlo del regno (CAES. *bell. civ.* 2, 25. DIO CASS. 41, 41); tutto ciò spiega la sua ostilità a Cesare e quindi le mire che forse fin da allora avea contro Leptis Magna. Questa città, posta tra le due Syrti, già suddita e tributaria di Cartagine (LIV. 34, 62, 3), e poco dopo la guerra Annibalica occupata da Massinissa, re della Numidia (LIV. I. c. SALLUST. *Iugurth.* 77. APPIAN. *bell. Pun.* 106), al tempo della guerra di Giugurta chiese e ottenne da Roma un trattato d'alleanza, a cui si tenne fida anche dopo finita quella (SALLUST. I. c.: *Leptitani iam inde a principio belli Iugurthini ad Bestiam consulens et postea Romam miserant amicitiam societatemque rogatum. deinde ubi ea impetrata, semper boni fidelesque mansere et cuncta a Bestia Albino Metelloque imperata nave fecerant.*

Che Iuba abbia non solamente assaliti e saccheggiati i Leptitani, ma anche occupata una parte del loro territorio, è reso molto probabile sia per la precedente occupazione avvenuta sotto il suo predecessore Massinissa, la quale poteva almeno dargli un pretesto se non un diritto alla rivendicazione; sia pel fatto stesso dell'arbitrato del senato, che, certo, non avrebbe avuto luogo per un semplice saccheggio. Nè v'è dubbio che ciò sia avvenuto nel primo anno della guerra in Africa. Lo attestano le parole su riferite di Cesare: (*Curio*) *audìt Iubam revocatum finitimo bello et controversiis Leptitanorum restitisse in regno etc.*; e con esse concordano quelle dell'autore *de bello Africano*, che accennando ai provvedimenti presi da Cesare nel 708-46 a. Cr. contro i Leptitani, aggiunge: *quorum superioribus annis bona Iuba diripuerat.*

Ora si sa che Curio appunto in quell'anno 705-49 a. Cr., dopo aver battuti i Pompeiani presso Utica e mentre che cingeva d'assedio questa città, ingannato dalla voce fatta correre dell'allontanamento di Iuba dal campo della guerra, fu sorpreso, e nell'agosto o settembre sconfitto nella battaglia presso il fiume Bagradas, nella quale trovò la morte (CAES. *bell. civ.* 2, 23-44. LIV. *epit.* 110 cfr. MOMMSEN, *Röm. Gesch.* 3<sup>7</sup> p. 404. DRUMANN, *Gesch. Roms* 3 p. 449 segg.). Poco monta lo stabilire se l'occupazione abbia preceduto o seguito quella battaglia. Per la prima ipotesi sta quella voce corsa nel

campo, che potè esser falsa nella motivazione per assicurare il nemico, ma vera nel fondo; per la seconda il fatto che Iuba, uscito vittorioso sui Cesariani, era così imbalanzito da credersi egli il protettore dei Romani, tanto che Pompeo e i senatori che lo seguivano nella Macedonia, l'onorarono col titolo di re e di alleato di Roma (DIO CASS. 41, 42. LUCAN. *Phars.* 5, 56). Sicchè può ben essere stato che allora, con un forte e vittorioso esercito a sua disposizione e sicuro di non trovare opposizione nei Romani, avesse attuato il disegno di assalire i Leptitani.

Meno certo è l'anno dell'arbitrato del senato romano, che del resto dovè essere anteriore al 708-46 a. Cr. quando, dopo la battaglia di Thapsus, la Numidia fu resa provincia romana (*bell. Afric.* 97. DIO CASS. 43, 9. APPIAN. *bell. civ.* 2, 100). Probabilmente esso ebbe luogo nell'anno a questo antecedente, allorchè dopo la battaglia di Pharsalus, il propretore Catone andò in Africa a riorganizzare la difesa dei Pompeiani e a rialzare il prestigio della potenza e della dignità di Roma di fronte allo spadroneggiare di Iuba (PLUT. *Cato* 56-57. LIV. *epit.* 112. VELL. 2, 54 cfr. MOMMSEN, *Röm. Gesch.* 3<sup>7</sup> p. 446 segg. DRUMANN, *Gesch. Roms* 3 p. 573 seg.). L'aver Iuba accettato non solo l'arbitrato, ma anche la sentenza che fu a lui sfavorevole, è un'altra prova che Catone era riuscito a mettere un freno alla sua potenza, com'era tra l'altro riuscito a salvare Utica dalla distruzione da lui consigliata e minacciata (PLUT. *Cato* 58. DIO CASS. 42, 57. LIV. *epit.* 113). Potrebbe anzi supporre, che gli arbitri della controversia fossero stati dati non dal senato romano, ma da quei numerosi senatori che si trovavano in Africa (EUTROP. 6, 23 [18]) e che potevano arrogarsi la rappresentanza di quello, come fu nei casi simili di Sertorio nella Spagna (PLUT. *Sert.* 22 cfr. 23, 25) e di Pompeo nella Macedonia (PLUT. *Pomp.* 65; *Cato min.* 53 cfr. DIO CASS. 41, 43). Ma come osserva Drumann (Op. cit. p. 575), Catone non pensò a costituire questa rappresentanza, non ostante che senato sieno chiamati quei trecento cittadini romani, che già prima risiedevano in Utica (*bell. Afric.* 87-90. PLUT. *Cato min.* 59, 61 cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 925 seg.).

## XIV.

## Controversie amministrative

20.

## Tra Pergamum e i pubblicani romani.

a. 632-634 = 122-120 a. Cr.

[Υμᾶς εἰδέναι βούλομαι κεκριμέναι στρατηγῶν | [πρὸ ἡμερῶν  
τριῶν καλανδῶν | [Ἰανουαρίων? ἐν] κομετίῳ μετὰ | [συνβουλίου ἐ]πε-  
γνωκότα δό[γματι συνκλή]του περὶ χώρας ἧ[τις ἐν ἀντι]λογία ἐστὶν  
δημοσιώ[ναις πρὸς] Περγαμηνούς· ἐν τῷ | [συμβουλ]ίῳ παρῆσαν  
Κόιντος Καί[κέλιος Κ]ρίντου υἱὸς Ἀνιήνησης etc. (seguono altri  
trentadue nomi di Romani, per la maggior parte senatori).

*Volo vos scire iudicavisse praetorem a. d. III kal. Ian. (?) in  
comitio cum consilio cognita ex senatusconsulto controversia de  
agro, quae est publicanis contra Pergamenos. Scribendo adfue-  
runt etc.*

FOUCART, *Bull. de correspond. hellénique* IX [1885] p. 402 cfr. II [1878]  
p. 128 segg.; IV [1880] p. 376; VI [1882] p. 374. MOMMSEN, *Ephem. epigr.* IV  
[1881] p. 213 segg. WILLEMS, *Le sénat de la républ. romaine* etc. 1 p. 693  
segg. VIERECK, *Sermo graecus* etc. n. XV.

Il testo della iscrizione è secondo la restituzione proposta dal  
Foucart (l. c.), accettata dal Mommsen (*Röm. Staatsrecht* 3 p. 967, 4) e  
in gran parte anche dal Viereck (l. c.). Essa non contiene un senato-  
consulto, come prima s'era creduto, bensì il principio di un decreto  
o sentenza arbitrale, pronunciata in Roma, nel comizio, da un con-  
sole o pretore, assistito da un consiglio di trentatre o più senatori

e non senatori, per mandato del senato (δόγματι συγκλήτου).  
Obbietto del giudizio è una vertenza sorta tra la città di Pergamum  
nell'Asia Minore e i pubblicani romani, rispetto al tributo da essi  
preteso sopra un territorio. Il Willems (*Op. cit.* p. 698) l'intende  
male, attribuendo la sentenza ad un conflitto di confini tra Pergamo  
e Adramyttium. Ha però con ragione riconosciuto che non è un sena-  
toconsulto, ma una sentenza arbitrale. L'iscrizione, trovata non lungi  
dall'antica Adramyttium, che stava sulla via dall'Ellesponto a Per-  
gamo, molto probabilmente era un'epistola del magistrato romano, il  
quale partecipava ai Pergameni il testo medesimo della sentenza,  
che a noi manca. Non s'intende come il Mommsen, pur ammettendo  
«dubium esse (il documento) num ex ruderibus veteris antiqui  
Adramytii venerit an ex alio aliquo oppido vicino» (*Ephem. epigr.*  
4 p. 213), e non vedendo in esso nominati gli Adramitteni, ma  
i Pergameni, continui ad attribuire ai primi la vertenza (*Röm.*  
*Staatsrecht* 3 p. 1001, 2; 1199, 4). Quanto al tempo in cui fu te-  
nuto il giudizio, egli con varie argomentazioni dimostra doversi  
porre circa quello di C. Gracco, dopo che fu istituita la pro-  
vincia dell'Asia, tra gli anni 632-634 = 122-120 a. C., ciò che è am-  
messo pure dal Foucart (l. c.), benchè il Willems (l. c.) e il Viereck  
(l. c.) siano per gli anni 656-660 = 98-94 a. Cr. Quale che sia stato  
l'anno, certo è che Pergamum fin dal 621 = 133 a. Cr. in cui i  
Romani accettarono l'eredità del regno di Attalo III (*Liv. epit.* 58  
seg. *PLUT. Ti. Gracch.* 14. *Iustin.* 36, 4. *PLIN. nat. hist.* 33, 148 etc.),  
fu ammessa come città dipendente nei confini del territorio romano,  
pur conservando l'autonomia amministrativa e l'indipendenza dal  
regime regio, onde il titolo non proprio che si attribuisce di *civitas  
libera* (*Liv. epit.* 59 cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 726).

21.

## Tra Patulcenses e Galillenses.

a. 640 = 114 a. Cr.

*Cum pro utilitate publica rebus iudicatis stare conveniat et de caussa Patulcensium M. Iuventius Rixa vir ornatissimus procurator Aug(usti) saepius pronuntiaverit fines Patulcensium ita servandos esse, ut in tabula aenea a M. Metello ordinati essent etc.*

C. I. Lat. X 7852 lin. 5 segg. BRUNS, *Fontes* p. 216.

Queste parole leggonsi in una iscrizione della Sardegna, contenente il decreto di un governatore dell'isola nell'anno 68 d. Cr., e col quale il medesimo provvede alla esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata dal procuratore di Nerone, Iuventius Rixa. Più oltre (n. 43) sarà dato per intero il decreto, e si esporranno le varie fasi che ebbe la controversia di confine tra quelle due popolazioni. Qui occorre soltanto rilevare, che la più antica di queste fasi è appunto quella ricordata nelle parole su riferite, dalle quali appare come un Marcus Metellus fosse il primo a pronunciare un decreto, che il procuratore Rixa nella sua nuova sentenza volle rispettato. Non accennandosi nel documento ad alcuna missione speciale a lui data nell'isola per questo o altro scopo, è chiaro che Metello dev'essere stato un governatore della Sardegna. Ora di Metelli proconsoli colà non si conoscono che due: un [Q. C]aecilius M. f(i)lius M[etellus Creticus] (C. I. Lat. X 7581), e un M. Caecilius Q. f(i)lius Q. n(epos) Mete[llus] (Acta triumph. C. I. Lat. I p. 460), il quale come console del 639-115 a. Cr. e negli anni seguenti come proconsole ebbe il governo della Sardegna, e nel 643-111 a. Cr. celebrò un trionfo per le vittorie riportatevi (C. I. Lat. I l. c. VELL. 2, 8, 2. EUTROP. 4, 25 cfr. DRUMANN, *Gesch. Roms* 2 p. 22). Dovendo

però escludersi il primo, che è un Quintus e non un Marcus e un Metellus Creticus e non un semplice Metellus, che fu proconsole al tempo d'Augusto (MOMMSEN, *Hermes* 2 p. 106. 125 segg. HENZEN, *Ephem. epigr.* 3 p. 14 seg. cfr. KLEIN, *Die Verwaltungsbeamte* etc. 1 p. 249 seg.), non resta che il secondo come autore della sentenza relativa ai Patulcenses e Galillenses. Egli era figlio del console dell'anno 611-143 a. Cr., Q. Metellus Macedonicus, morto quando il figlio era console (VELL. 1, 11, 17), e quindi fratello di Q. Metellus Balearicus, console nel 631-123 a. Cr., di L. Metellus Diadematus, console nel 637-117 a. Cr. e di C. Metellus Caprarius, console nel 641-113 a. Cr. (cfr. KLEIN, *Op. cit.* 1 p. 235 seg.). — Quelle due popolazioni non sono altrimenti note che per una gemma locale, che porta scritto *Larum Galillensium* (C. I. Lat. X 8061, 1); una determinazione topografica più o meno certa è stata proposta dallo Spano (*Atti dell'Accademia di Torino* XXV [1871] p. 7 segg.). — Che il proconsole poi abbia giudicato come arbitro amministrativo, è reso più che probabile da altri casi simili a questo. E come nel documento manca ogni accenno ad una delegazione del senato, così egli dovè giudicare amministrativamente di propria autorità; tanto più che nulla induce a credere le due popolazioni essere state quasi indipendenti, ed essendo anzi allora già costituita la provincia della Sardegna.

22.

## Confitti interni di Adramyttium.

a. 646 = 108 a. Cr.

Τιμοκρίτου τοῦ Σωκλέους δικαστοῦ καὶ Ἰφικράτου τοῦ Ἴσοχρό-  
του γραμματέως. |

Ἀρχόντων γνώμη περὶ ὧν προεγράψαντο καὶ ἡ βουλὴ προεβού-  
λευσεν, [περὶ τ]ῶν παραγεγονότων δικαστῶν ἀπὸ τῆς [ξέ]νης, [δε-  
δι]κασκότων τὰς τε κατὰ τοὺς [ν]όμο[υ]ς συνεστηκ[υ]ίας δίκας κα[ὶ]  
τ[ὰ] [ἀ]ναπεμφθέντα [δόγματ]α ὑπὸ Γναίου Α]ἰφιδίου Γναίου υἱοῦ,

τοῦ ἀν[τι]στρατήγου, κα[ὶ] πρότερον ἀνεστραμμένων τῶν ἀνδρῶν ἐμ-  
παῖσιν ἴ]σως καὶ δικ[αίως, ὥστε ἀποδ]οχῆς ἀξίωθ[ῃ]να τὴν ἀρετὴν  
αὐτῶν. κ.τ.λ.

*Timocrite Soclis filio iudice et Iphicrate Isochrysi filio scriba.*

*Decretum archontum super his de quibus praescriptum est, et  
bule consulit, de iudicibus externis qui iuxta leges et consultum  
a Cn. Aufidio Cn. f. proconsule missum, sententias iudicium tulerunt  
et antea in omnes se iuste et aequae egerunt, ut virtus ipsorum  
laude digna haberetur etc.*

C. I. Gr. 2349<sup>b</sup> add. LE BAS, *Expédition scient. de Morée* III n. 5  
p. 13 segg.

L'iscrizione contiene tre decreti della città di Adramyttium, nella Mysia, col primo dei quali gli arconti e il senato deliberano che sieno da tributar lodi, onoranze e doni a giudici arbitri chiamati da altre città, tra cui Andros donde proviene il documento, per avere essi con equanimità e zelo giudicato in alcuni loro processi. Dalle parole che si leggono a principio (lin. 5-7) si vede che il governatore della provincia dell'Asia, Cn. Aufidius, ebbe una certa parte in questi giudizi, la quale, sebbene non sia esplicitamente indicata, pure si può con qualche probabilità determinare. Il documento, infatti, parla di processi che erano fondati bensì sulle leggi patrie, ma che nello stesso tempo furono giudicati secondo istruzioni del senato romano, partecipate dal governatore alla città (ἀναπεμφθέντα [δόγματ]α ὑπὸ Γναίου Αὐφιδίου etc.) Ora questa circostanza fa supporre, che quelli non sieno stati di natura privata o civile che voglia dirsi, altrimenti non vi sarebbe stata ragione dell'intervento del governatore, e tanto meno del senato romano. Certo, Adramyttium non era città quasi indipendente o libera, e dall'atteggiamento ostile che essa prese contro i Romani al tempo della guerra Mitridatica (APPIAN. *bell. Mithr.* 23. STRAB. 13, 1, 66 p. 614), si può ben dedurre che anche prima sia stata una delle città suddette, com'erano la maggior parte delle asiatiche. Il governatore

della provincia esercitava quindi su di essa un largo potere di controllo negli atti principali della vita pubblica; ma questo non era tale da farlo ingerire nella giurisdizione ordinaria civile, godendo le città suddite di una quasi autonomia (MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 749). Quei processi doverono dunque avere molto probabilmente un carattere amministrativo, sia che si trattasse di litigi tra Adramytteni o cittadini romani e la città stessa, sia di disordini intestini, per i quali l'autorità del governatore e tanto più del senato romano poteva essere invocata.

Il Le Bas, seguito dal Boeckh, pensa che si tratti di discordie interne sorte dopo gli avvenimenti della guerra Mitridatica, quando specialmente in Adramyttium, che aveva massacrato i Romani colà residenti (APPIAN. l. c. STRAB. l. c.), successe un moto di reazione, effetto della vittoria dei Romani. Guidato anche da questo criterio, egli crede che il governatore ricordato dal documento sia stato quel Cn. Aufidius Aurelius Orestes, che, adottato da Cn. Aufidius (Cic. *pro domo* 13), prese quindi il nome di lui, non riuscì ad essere tribuno della plebe (Cic. *pro Planc.* 21, 52), e divenuto console nell'anno 683-71 a. Cr. (VAL. MAX. 7, 7. Cic. *ll. cc.*), andò nell'anno seguente governatore dell'Asia. Ora, come quegli avvenimenti in Asia e Adramyttium ebbero luogo nel 666-88 a. C., e il proconsolato sarebbe caduto nel 684-70 a. C., così quei processi si sarebbero svolti dopo circa venti anni da che cominciò la reazione; il che è poco credibile. Il Bergmann invece (*Philol.* 1847 p. 645 segg. cfr. SONNE, *de arbitris externis* etc. p. 119 segg.) dimostra con migliori argomenti, che il nostro governatore fu lo stesso Cn. Aufidius che adottò Orestes, e che, pretore in Roma circa il 645-109 a. Cr. (Cic. *de domo* 13, 35; *Tusc.* 5, 38, 112; *de fin.* 5, 19, 54), nell'anno seguente andò come *propraetor* in Asia, donde il titolo di ἀντιστρατήγος datogli nel documento, titolo più consentaneo all'uso dell'età repubblicana di mandare in Asia dei propretori, piuttosto che dei proconsoli. Così rimontando la sua gestione a venti anni innanzi agli avvenimenti della guerra Mitridatica, non resta però escluso che quei processi sieno stati relativi a discordie interne. Quanto poi

all'intervento del senato e del governatore, non è improbabile che essi abbiano anche chiamati o suggeriti come arbitri cittadini di Andros e altre città.

23.

## Tra Gythium e cittadini romani.

a. c. 657-667 = 97-87 a. Cr.

Ἐπεὶ Νεμέριος καὶ Μάαρκος Κλοάτιοι, Νεμερίου υἱοί, Ῥωμαῖοι, οἱ πρόξενοι καὶ εὐεργέται τῆς πόλεως ἁμῶν, ἄνωθεν διατετέλεκαν τὰ δίκαια ποιοῦντες τῆι τε πόλει καὶ κατ' ἰδίαν | τοῖς ἐντυγχάνουσιν αὐτοῖς τῶν πολιτῶν, σπουδᾶς καὶ φιλοτιμίας οὐδὲν ἐνλείποντες, ὑπὲρ ὧν καὶ παρ' αὐτοῦς τοὺς κα[ι]ρῶς ἅ πόλις εὐχαριστοῦσα μνησίαν ποιησαμένα ταῖς κα[ι]ρῶν κ[α]ρῶν αὐτοῦς ἐκόσμησεν τιμαῖς, ἐν τε τῶι ἐπὶ Λαχάρου[ς] | ἐνιαυτῶι καὶ ὅτε περὶ τοῦ πρώτου δανείου τὴν λύσιν ἐποιοῦν[το], καὶ ἐν τῶι ἐπὶ Φληίνου δὲ ἐνιαυτῶι, ὅτε περὶ τοῦ ἄλλου δανείου τοῦ τῶν τρισημιῶν καὶ ἑνακοσιῶν ἐξήκοντα πέντε | δραχμῶν, ἃν ἐδανείσατο ἡ πόλις ἐν τῶι ἐπὶ Δαμαρμένου | ἐνιαυτῶι, λαβόντες ἐπὶ Μαρκιλίου κριτῶν Ἀθηναίων δῆμον, παρακληθέντες ὑπὸ τῶν πολιτῶν συνεχώρησαν, ὥσπερ κομίσασθαι ὅσον ἔπεισαν αὐτοὺς οἱ πολῖται, καὶ ἐν τῶι | ἐπὶ Βιάδα δὲ ἐνιαυτῶι, ὅτε ἰδίαν χάριν ἐξαιτησάμενοι | Πόπλιον τε Αὐτρώνιον καὶ Λεύκιον Μαρκίλιον, ὄντας αὐτοῖς | ξένους, οὓς καὶ ὑπεδέξαντο τοῖς ἰδίοις δαπανήμασιν, καὶ | παρα(ι)τήσαντο τοὺς τε στρατιώτας καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ἐπιτασσόμενα ὑπ' αὐτῶν, ὄντα ἱκανά, δι' ὧν ἐκούφισαν τὴν πόλιν, ὁλοσχερῶς χαρισάμενων αὐτοῖς τῶν προγεγραμμένων ἀνδρῶν. | εἰσδεδεγμένοι τέ εἰσιν εἰς τὴν τῆς πόλεως χάριν καὶ συνυπό[λ]ανψιν καὶ πλεονάκεις πολλοὺς τῶν ἀγουμένων, Γάϊον τε Ἰούλ[ι]ον πρεσβευτῶν καὶ Πόπλιον Αὐτρώνιον πρεσβευτῶν καὶ Φούβ[ι]ον πρεσβευτῶν, πάντα ταῦτα ποιοῦντες χάριν τῆς πρὸς τὴν πόλιν καὶ τοὺς πολίτας εὐνοίας. ἐπιτάξαντες τε τῆι πόλει ἁμῶν | Γάϊου Γαλλίου σῆτον καὶ Κοίντου Ἀναγάρου

ἰμάτια κατὰ τὸ ἐπιβάλλον τῆι πόλει ἁμῶν τὴν πᾶσαν σπουδὴν καὶ φιλοτιμίαν εἰσε[ν]εγκάμενοι ἐνέτυχον, ἵνα μὴ δῶ ἡ ἀμετέρα πόλις, ἀλλὰ ἐλα[φ]ρισθῆ, ὅ καὶ ἐπέτυχον, καὶ οὐκ εἰσηνέκαμεν· τῶν τε πολιτῶν | κατ' ἰδίαν ὅσοι αὐτοῖς ἐντέτευχον ἢ τινα χρεῖαν εἴσχηκαν, τὰ | πάντα πᾶσιν πεποίηκαν, ἀποφρασίστους αὐτοὺς παρεισημένοι ἐν παντί καιρῶι· ἐν τε τῶι ἐπὶ Τιμοκράτους ἐνιαυτῶι, | [ὅ]τε Ἀντώνιος παρεγένετο, χρεῖαν ἐχούσας τῆς πόλεως διαφόρων καὶ μηδενὸς ἄλλου θέλοντος συναλλάξαι, ἐδάνει[σαν] ἁμῖν δραχμὰς τετρακισχιλίας διακοσίας συναλλάγματος τόκου τετραδραχμιαίου, ὑπὲρ οὗ καὶ παρακληθέντες ὑπὸ τοῦ δάμου ἐν τῶι ἐπὶ Νικαρετίδα ἐνιαυτῶι εὐθυτοκίαν διδραχμῶν τ[ό]κον συνεχώρησαν καὶ ἐχαρίσαντο τῆι | πόλει ἀπὸ τοῦ ὀφειλομένου χρήματος ὑπὲρ χιλίας καὶ πεν[τα]κοσίας δραχμῶν· [διὰ] πάντα τὰ προγεγραμμένα ἔδοξε | τῶι δάμωι ἐν ταῖς [μεγά]λαις ἀπέλλαις, ἐπαινεῖσαι Νεμέριον καὶ Μάαρκον Κλοατίους, Νεμερίου υἱούς, Ῥωμαίους, ἐπὶ | πᾶσι τοῖς προγεγραμμένοις εἰς τε τὴν πόλιν καὶ τῶν ἰδιωτῶν τοῖς ἐντετευχούσιν αὐτοῖς, καὶ ἐπὶ τῆι εὐνοίαι, ἃ διατετέλεκαν ἔχοντες εἰς τὴν πόλιν ἁμῶν· εἶναι δὲ αὐτοῖς τὰ τίμια καὶ φιλόφροντα πάντα, ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις | [καὶ] εὐεργέταις τῆς πόλεως ἁμῶν· προσκαλούντω δὲ α[υ]τοῖς καὶ οἱ ἔφοροι αὐτῶν εἰς προεδρίαν καὶ ἀεὶ οἱ ἀντιτυγχάνοντες ἐν πᾶσι τοῖς ἀγῶσιν, οἷς ἂν ποιῆ ἡ πόλις ἁμῶν, | καὶ ἐξέστω αὐτοῖς ἐπικαθῆσθαι μετὰ τῶν ἐφόρων ἐν προεδρίαι, ὅπως πᾶσι φανερόν ᾖ, ὅτι ἡ πόλις ἁμῶν τιμῆι τοὺς ἀξίους τῶν ἀνδρῶν· ἀναγραφάντω δὲ οἱ ἔφοροι οἱ ἐπὶ Νικαρετίδα τούτων [τῶν φι]λαν[θ]ρώπων εἰς στάλαν λιθίναν | καὶ ἀναθέτωσαν εἰς τὸ ἱερόν τοῦ Ἀπόλλωνος, ἐν ᾧ ἂν τόπωι α[υ]τοῖς οἱ ἱερεῖς συνεχωρήσωσιν, ἃ δὲ δαπάνα ἐκ τῆς | πόλεως ἔστω.

*Cum N. et M. Cloatii N. f., Romani, proxeni et benefici homines erga civitatem nostram, ab antiquo iuste erga civitatem semper se gessissent et privatim erga cives, qui eos adirent, studio et liberalitate numquam omissis, quibus rebus et circumstantiis civitas grato animo et memor debitis ipsos ornavit honoribus anno*

*Lacharis, cum prius aeris alieni liberationem operati sunt, et anno Fleini cum de creditu trium millium nongentarum quinque et sexaginta drachmarum, quod aes alienum civitas anno Damarmeni contraxerat, suscepto sub Marcilio populo Atheniensium iudice, implorantibus civibus indulgentiam ipsorum, concesserunt ut cives ferrent, quantum ab his sibi persuasum fuit, et anno Biadis, cum per P. Autronium et L. Marcilium hospites suos, quos etiam suis impendiis acceperunt, privata usi gratia, deprecati sunt milites et cetera quae ab illis imperata fuerant, quae satis onerosa fuerunt, qua re sublevarunt civitatem, cum ipsis viri illi cuncta concessissent. Propter amorem et ad sublevationem civitatis saepe etiam acceperunt multos magistratus C. Iulium legatum et P. Autronium legatum et Fulvium legatum, cum haec omnia facerent benevolentiae suae causa erga civitatem et cives. Cum C. Gallius frumentum et Q. Ancharius vestes pro portione civitati nostrae imperavissent, summa contentione et studio impetraverunt, ne urbs nostra daret, sed sublevaretur, quod item obtinuerunt et non contulimus. Quot cives privatim eos adirent, sive gratiam aliquam peterent, cuncta omnibus fecerunt, se omni tempore officiosos ostendentes; et anno Timocratis, quo Antonius venit, cum civitati pecunia opus esset et nemo alius conferre vellet, nobis crediderunt quattuor millia drachmarum, foenore quattuor drachmarum statuto et praeterea anno Nicaretidae, cum populus ab iis imploraret, foenus duarum drachmarum condonaverunt et civitati, ex pecunia debita, supra mille et quingentas drachmas concesserunt. Quae cum ita sint, populus maximis comitiis censuit N. et M. Cloatios N. f. Romanos laudandos esse propter ea, quae supra scripta sunt, civitati et privatis qui eos adirent collata, et propter benevolentiam, quam erga civitatem nostram habuerunt. Omnes honores et munera iis sunt, quae ceteris proxenis et viris beneficis erga civitatem nostram: ab ephoris et eis, cui quandoque curae erit, primi loci omnibus certaminibus tribuantur quae civitas nostra fa-*

*ciat, iisque liceto inter ephoros sedere, ut omnes cognoscant civitatem nostram viros dignos honorare: ephori anni Nicaretidae inscribunto stelae lapideae haec munera et in aede Apollinis illam ponunto eo loco, ubi sacerdotes permittant: sumptus publici sunt.*

SAUPPE, *Nachrichten von der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen* 1865 n. 17; 1867 n. 9. FOUCART-WADDINGTON in LE BAS, *Explicat. des inscript. grecques et latines rec. en Grèce et en Asie Min.* 2 Mégarid. et Péloponn. n. 242 a. DITTENBERGER, *Sylloge inscript. Graec.* n. 255.

L'iscrizione contiene un decreto della città di Gythium, nella Laconia, col quale si conferiscono elogi e tutte le altre onoranze comprese nella solita formula τὰ τίμια καὶ φιλόνηρωπα πάντα (lin. 40-56), a due fratelli cittadini romani, colà residenti, Numerius e Marcus Cloatius, che non ci sono altrimenti noti. Essa enumera vari benefici da loro resi alla città, dei quali alcuni consistono in esonerazioni di pesi verso Roma ottenute da magistrati romani locali, altri in prestazioni personali. Così è per opera loro che Gythium ottiene da L. Marcilius e P. Autronius di non fornire il contingente militare e altre imposizioni (lin. 15-20); da C. Gallius e Q. Ancharius, di non fornire la prestazione in grano e vestimenta (lin. 26-30); sono essi, i Cloatii, che ospitano i magistrati romani (lin. 21-26), e che fanno un primo prestito alla città di 3965 dramme, che non fu restituito (lin. 9-14), poi un secondo di 4200 con l'interesse del 4% a cagione delle requisizioni fatte da un magistrato romano, Antonius, e due o tre anni più tardi rinunziano su questo prestito a 1500 dramme, rappresentanti forse gli interessi, e riducono questi al 2% (lin. 32-40). Ora fu appunto per la restituzione non avvenuta del primo prestito che, sorta lite tra i Cloatii e la città, il magistrato romano L. Marcilius (lin. 12 cfr. 16) destinò come arbitra la città di Atene. Il documento non dice se Marcilius sia stato a ciò indotto da una delle due parti litiganti o da tutte e due; in che modo Atene abbia delegato dei giudici; nè esplicitamente a chi sia stata favorevole la sentenza, benchè implicitamente sembri che sieno usciti vincitori i due fratelli, ve-

dendo dopo di essa la città rivolgersi a loro per ottenere la remissione di una parte del debito. Il documento non ci dà neppure la qualità pubblica di L. Marcilius. Il Waddington crede che sia stato un legato o un questore della provincia dell'Achaia. Ma un questore non è possibile, perchè non avendo egli una vera giurisdizione civile, non avea competenza nella materia. A noi sembra più probabile che sia stato invece un proconsole, appunto perchè questi soltanto poteva essere adito come arbitro e delegare il giudizio agli Ateniesi, e perchè quando il documento vuole indicare un vero legato, quali erano P. Antonius, C. Iulius e Fulvius, lo chiama col suo vero titolo di *πρεσβευτής*. Sicchè pare che il titolo di proconsole (*ἀντιστράτηγος*) sia stato taciuto, perchè sottinteso. Non è però da tacere, che di Marcilii e tali che abbiano occupato sì alta dignità politica, non si ha ricordo nella storia: soltanto Cicerone (*ad fam.* 13, 54) fa menzione d'un Marcilius, suo interprete durante il proconsolato nella Cilicia.

A ogni modo, l'essere stato il magistrato romano chiamato soltanto come arbitro e non giudicante in quella lite, trova la sua spiegazione nel rapporto che Gythium avea con Roma. Essa, in fatti, faceva parte di quelle diciotto città, che dal tempo d'Augusto si dissero degli *Ἐλευθερολόκωνες*, le quali, prima suddite di Sparta, dopo la guerra contro il tiranno Nabide furono dai Romani sottratte da questa soggezione e dichiarate libere (Liv. 34, 29. 36; 35, 10. 12. 13. 18. 35; 40, 4. STRAB. 8, 5, 5 p. 366). Certo, come osserva il Mommsen (*Röm. Gesch.* 5 p. 238, 2), erra Pausania (3, 21, 6) quando attribuisce ad Augusto questa sottrazione dal dominio di Sparta; ma con ciò non si può dire, come egli afferma, che gli Eleuterolaconi abbiano ottenuto soltanto da Augusto la libertà o autonomia (cfr. KUHN, *Verfass. des röm. Reichs* 2 p. 49). Il fatto, tra l'altro, che essi al tempo della Repubblica costituivano una lega indipendente (*τὸ κοινὸν τῶν Λακεδαιμονίων* C. I. Gr. 1335 cfr. FOUCART in LE BAS, *Explicat.* etc. 2 p. 110), mostra che questa libertà fin da allora l'acquistarono anche di fronte a Roma; sicchè Augusto non fece forse che confermarla o accrescerla. Il governa-

tore dell'Achaia non poteva quindi esercitare giurisdizione in quelle città, perchè esse essendo libere o quasi indipendenti, non faceano parte della provincia dell'Achaia: i Romani riconobbero in loro un'autonomia non dissimile da quella che a quel tempo aveano le città italiche alleate (MOMMSEN, *Röm. Gesch.* 5 p. 234 segg.). Le magistrature di Gythium eran dunque competenti; e forse fu la città stessa che per deferenza al magistrato romano chiese che giudicasse egli stesso o nominasse degli arbitri, com'egli fece.

La data del documento non si può determinare, se non in modo approssimativo. Contro l'opinione del Sauppe, che l'Antonius ivi ricordato sia il triumviro M. Antonius e che l'iscrizione sarebbe stata posta circa l'anno 716-38 a. Cr., quando quegli fu in Grecia, il Waddington oppone vari e fondati dubbi, tra i quali anche quello di esser incerto che Antonio sia stato mai a Gythium. Egli crede che sia quello stesso C. Antonius, che fu collega di Cicerone nel consolato (691-63 a. Cr.), e che accompagnò Sulla nella campagna in Grecia (Ascon. *ad Cic. in toga cand.* p. 75, 8 segg.), dove nell'anno 667-87 a. Cr. o nel seguente commise quegli atti di spoliazione, a cui accenna il documento, e pei quali più tardi (678-76 a. Cr.) fu accusato e condannato dal pretore M. Lucullus (q. Cic. *de pet. cons.* 2, 8. PLUT. *Caes.* 4). A questo tempo corrispondono anche la mancanza del cognome nelle altre persone ricordate nella iscrizione, e le possibili identificazioni delle medesime proposte dallo stesso Waddington, e che non è qui necessario di ripetere. La iscrizione quindi è da attribuirsi al tempo di Sulla; ed accennando essa alla lite come avvenuta prima dell'andata di Antonio in Grecia, così a un dipresso questa può dirsi essere avvenuta tra gli anni 657-97 a. Cr. e 667-87 a. Cr.

24.

## Discordie interne in Puteoli.

a. 676 = 78 a. Cr.

Οὐ μὴν ἐπαύσατό γε τοῦ πράττειν τὰ δημόσια. Δέκα μὲν γὰρ ἡμέραις ἔμπροσθεν τῆς τελευταίας τοὺς ἐν Δικαιαρχείᾳ στασιάζοντας διαλλάξας νόμον ἔγραψεν αὐτοῖς, καθ' ὃν πολιτεύονται.

PLUTARCH. *Sulla* 37, 3.

Da che cosa fossero cagionate queste discordie, e in che consistessero le leggi date da Sulla per comporle e far sì che l'amministrazione della città procedesse ordinata, non si può sapere con certezza, mancando ogni altra notizia sul riguardo. Non si può pensare a un caso simile a quello di Pompei (n. 26), dove le discordie erano prodotte dalla diversa condizione politica dei coloni e degli antichi abitanti. Imperocchè la colonia in Puteoli essendo stata fondata nel 560-194 a Cr. (LIV. 32, 29; 34, 45. VELL. 1, 15 cfr. STRAB. 5, 4, 6 p. 243), e le leggi date da Sulla rimontando all'anno stesso della sua morte, 676-78 a. Cr. (LIV. *epit.* 90. CIC. *in Verr.* 1, 30; *pro Caec.* 32. TAC. *ann.* 1, 1 etc.), è da supporre che dopo più d'un secolo quelle differenze, se vi fossero state, sarebbero sparite; laddove in Pompei la colonia fu dedotta pochi anni innanzi che il nipote del dittatore vi fosse chiamato arbitro e pacificatore. È probabile, invece, che siasi allora trattato di un conflitto tra la cittadinanza da una parte, e il senato e la magistratura dall'altra, come quello che più tardi, sotto Nerone si rinnovò, e per cui vedremo (n. 41) intervenire consoli e senato. Ad ogni modo questo è certo, che l'arbitrato in Puteoli dovè a Sulla essere delegato dal senato, non essendo egli, come era suo nipote rispetto a Pompei, patrono della colonia, nè per elezione, nè per discendenza di uno dei fondatori, che furono M. Servilius Geminus, Q. Minucius Themrus

e T. Sempronius Longus (LIV. II. cc.). Nell'anno innanzi alla sua missione e alla sua morte, 675-79 a. Cr., Sulla, deposta la dittatura, era ritornato nella vita privata, recandosi nelle sue possessioni di Puteoli (APPIAN. *bell. civ.* 1, 103. VAL. MAX. 9, 3, 8. OROS. 5, 22. PLUT. *Sulla* 34. 37 etc. cfr. DRUMANN, *Gesch. Roms* 2 p. 496 seg.

25.

## Tra Oropus e i pubblicani romani.

a. 681 = 73 a. Cr.

A.

[Μάαρκ]ος Τερέντιος Μάαρκου υἱὸς Οὐάρρων Λεύκολλος, Γάιος Κάσιος Λευκίου υἱὸς | Λόν]γινος ὕπατοι Ὀρωπίων ἄρχουσιν βουλή δῆμοι χαίρειν.

[Εἰ ἔρρωσθε, εὖ ἂν ἔχ[οι]. | Ὑμᾶς εἰδέναι βουλόμεθα, ἡμᾶς κατὰ τὸ τῆς συνκλήτου δόγμα τὸ γενόμενον ἐ[πι Λευκί]ου Λικινίου Μάαρκου Αὐρηλίου ὑπάτων (ἐπεγνωκέναι) περὶ ἀντιλογιῶν τῶν ἀναμ.... | Θεῶν Ἀμφιαράω καὶ τῶν δημοσιωνῶν γεγονότων ἐπεγνωκέναι πρὸ μιᾶς εἰ[δυῶν] Ὀκτωμβρίων ἐμ βασιλικῆ Πορκία.

Ἐν συνβουλίῳ παρήσαν Μάαρκος Κλαύδιος Μάαρκ[ου] | υἱὸς Ἀρνήσσης Μάαρκελλος (seguono altri quattordici nomi, fra cui Μάαρκος Τύλλιος Μάαρκου υἱὸς Κορνηλία Κικέρων).

Περὶ ὧν Ἐρμόδωρος Ὀλυμπίου υἱὸς ἱερεὺς | Ἀμφιαράου, ὅστις πρότερον ὑπὸ τῆς συνκλήτου σύνμαχος προσηγορευμένος ἐστίν, καὶ Ἀλεξίδημος Θεοδώρου υἱὸς (καὶ) Δημάνετος Θεοτέλοιο υἱὸς πρεσβευταὶ Ὀρωπίων λόγους ἐποιήσαντο.

ἐπ(ε)ἰ ἐν τῷ τῆς μισθώσεως νόμῳ αὐταὶ αἰ | [χῶραι] (ὑπ)εξαιρεμέναι εἰσὶν) ἄς Λεύκιος Σύλλας Θεῶν ἀθανάτων ἱερῶν τεμενῶν | φυλακῆς ἔνεκεν συνεχώρησεν, ὑπεξαιρεμέναι εἰσὶν, ταύτας τε τὰς

προσόδους, περί ὧν ἄγεται τὸ πρᾶγμα, Λεύκιος Σύλλας τῷ Θεῶι Ἀμφιαράωι προ(ο)σώ(ι)ρι|σεν, ὅπως ὑπὲρ τούτων τῶν χωρῶν πρόσδοιεν τῷ δημοσιῶνι μὴ τελῶσιν· |

καὶ περί ὧν Λεύκιος Δομέτιος Ἀϊνόβαλβος ὑπὲρ δημοσιῶνδων εἶπεν·

ἐπεὶ ἐν τῷ τῆς μισθώσεως νόμῳ αὐταὶ αἱ χῶραι ὑπεξερημέναι εἰσίν, | ἅς Λεύκιος Σύλλας Θεῶν ἀθανάτων ἱερῶν τεμενῶν φυλακῆς ἔνεκεν | συνεχώρησεν, οὔτε ὁ Ἀμφιάρως, ὧι αὐταὶ αἱ χῶραι συνεχωρημέναι | λέγονται, Θεός ἐστιν, ὅπως ταύτας τὰς χῶρας καρπί(σ)ζεσθαι ἐξῆ | τοὺς δημοσιῶνας·

ἀπὸ συνβουλίου γνώμης γνώμην ἀπεφηνά|μεθα· ὃ ἐπέγνωμεν, τῇ συνκλήτῳ προσανοίσομεν, τοῦτο ὃ καὶ | εἰς τὴν τῶν ὑπομνημάτων δέλτον κατεχωρίσαμεν·

περὶ χῶρας | Ὠρωπίας, περὶ ἧς ἀντιλογία ἦν πρὸς τοὺς δημοσιῶνας, κατὰ τὸν τῆς | μισθώσεως νόμον, αὕτη ὑπεξερημένη ἐστίν, ἵνα μὴ ὁ δημοσιῶνις αὕτην καρπίζηται·

Κατὰ τὸ τῆς συνκλήτου δόγμα ἐπέγνωμε[ν]. |

### B.

I. — Ἐν τῷ τῆς μισθώσεως νόμῳ ὑπεξερημέν[ο]ν δοκεῖ εἶναι οὕτως· |

ἐκτός τε τούτων ἢ εἴ τι δόγμα συνκλήτου αὐτοκράτωρ αὐτοκράτορες τ[ε] | ἡμέτεροι καταλογῆς Θεῶν ἀθανάτων ἱερῶν τεμενῶν τε φυλακῆς (ἔνεκεν) | καρπίζεσθαι ἔδωκαν κατέλιπον, ἐκτός τε τούτων, ἃ Λεύκιος | Κορνήλιος Σύλλας αὐτοκράτωρ ἀπὸ συνβουλίου γνώμης Θεῶν | ἀθανάτων ἱερῶν τεμενῶν τε φυλακῆς ἔνεκεν καρπίζεσθαι ἔδωκεν, | ὃ τὸ αὐτὸ ἢ σύνκλητος ἐπεκύρωσεν, οὔτε μετὰ ταῦτα δόγματι | συνκλήτου ἄκυρον ἐγενήθη.

II. — Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας ἀπὸ συνβουλίου γνώμης γνώμην εἰρηκέναι δοκεῖ·

τῆς εὐχῆς ἀποδόσεως | ἔνεκεν τῷ ἱερῷ Ἀμφιαράου χῶραν προστι-

θημι πάντη πάντοθεν πόδας | χιλίους, ἵνα καὶ αὕτη ἢ χῶρα ὑπάρχη ἄσυλος·

ὡσαύτως τῷ Θεῷ Ἀμφιαράωι | καθιερωκέναι

τῆς πόλεως καὶ τῆς χώρας λιμένων τε τῶν Ὠρωπίων | τὰς πρόσδοις ἀπάσας εἰς τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰς θυσίας, ἅς Ὠρώπιοι | συντελοῦσιν Θεῷ Ἀμφιαράωι, ὁμοίως δὲ καὶ ἅς ἂν μετὰ ταῦτα ὑπὲρ τῆς | νίκης καὶ τῆς ἡγεμονίας τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων συντελέσουσιν, | ἐκτός ἀγρῶν τῶν Ἐρμωδῶρου Ὀλυμπίου υἱοῦ ἱερέως Ἀμφιαράου τοῦ | διὰ τέλους ἐν τῇ φιλίᾳ τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων μεμνηκότος·

Περὶ τούτου τοῦ πράγματος δόγμα συνκλήτου ἐπὶ Λευκίου Σύλλα Ἐπαφροδίτου, | Κοίντου Μετέλλου Εὐσεβοῦς ὑπάτων ἐπικεκυρωμένον δοκεῖ εἶναι, | ὅπερ ἢ σύνκλητος ἐδογματίσεν καὶ εἰς τούτους τοὺς λόγους·

ὅσα τε Θεῶι | Ἀμφιαράωι καὶ τῷ ἱερῷ αὐτοῦ Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας ἀπὸ συ(ν)βουλίου | γνώμης προσώρισεν συνεχώρησεν, τὰ αὐτὰ ἢ σύνκλητος τούτῳ τῷ Θεῶι | δοθῆναι συνεχωρηθῆναι ἡγήσατο·

Ἐν τῷ συμβουλίῳ παρήσαν | οἱ αὐτοὶ οἱ ἐμ πραγμάτων συμβεβουλευμένων δέλτῳ πρώτῃ | κηρώματι τεσσαρεσκαίδεκάτωι.

### C.

Δόγμα συνκλήτου τοῦτο γενόμενόν ἐστιν·

Πρὸ ἡμερῶν δεκαεπτὰ καλανδῶν Νοεμβρίων ἐν κομετίῳ·

Γραφομένου παρήσαν Τίτος Μαίνιος Τίτου υἱὸς Λεμωνία, | Κοίντος Ῥάγκιος Κοίντου υἱὸς Κλαυδία, Γάιος Οὐ(ι)σέλλιος Γαίου | υἱὸς Κυρίνα Οὐάρρων.

Περὶ ὧν Μάαρκος Λεύκολλος, Γάιος Κάσιος | ὑπάτοι ἐπιγνόντες ἀπήγγειλαν·

περὶ Ὠρωπίας χώρας καὶ τῶν | δημοσιῶνδων ἑαυτοὺς ἐπεγνωκέναι· ὡσαύτως τὴν Ὠρωπίων | χῶραν ὑπεξερημένην δοκεῖν εἶναι κατὰ τὸν

τῆς μισθώσεως νόμον, | μὴ δοκεῖν τοὺς δημοσίωνας ταῦτα καρπί-  
ζεσθαι,

οὕτως, | καθὼς ἂν αὐτοῖς ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων πίστεως  
τε τῆς | ἰδίας ἐφαίνετο, ἔδοξεν.

## A.

*M. Terentius M. f(ilius) Varro Lucullus, C. Cassius L. f(ilius) Longinus co(n)s(ules) Oropiorum magistratibus ordini populoque salutem.*

*Si valetis, bene est. Scire vos volumus, nos ex senatusconsulto facto L. Licinio M. Aurelio co(n)s(ulibus) de controversiis eorum qui [res curant?] dei Amphiarai et publicanorum (?) cognovisse pridie idus Octobres in basilica Porcia.*

*In consilio adfuerunt M. Claudius M. f(ilius) Arn(ensi) Marcellus (seguono quattordici altri nomi, fra cui M. Tullius M. f(ilius) Cor(nelia) Cicero).*

*Quod Hermodorus Olympichi f(ilius) sacerdos Amphiarai, qui antea a senatu socius appellatus est, et Alexidemus Theodori f(ilius) [et] Demaenetus Theotelis f(ilius) legati Oropiorum verba fecerunt,*

*cum in lege locationis ii agri, quos L. Sulla deorum immortalium aedium sacrarum tuendarum causa concessit, excepti sint, eosque redditus, qua de re agitur, L. Sulla deo Amphiarao attribuerit, ut pro iis agris redditum publicano ne pendant;*

*et quod L. Domitius Ahenobarbus pro publicanis dixit,*

*cum in lege locationis ei agri excepti sint, quos L. Sulla deorum immortalium aedium sacrarum tuendarum causa concessit, neque Amphiaras, cui ei agri concessi esse dicuntur, deus sit, ut eis agris frui liceat publicanis;*

*de consilii sententia sententiam tulimus; quod cognovimus ad senatum referemus, id quod etiam in commentariorum tabulam rettulimus:*

*de agro Oropio, de quo controversia erat cum publicanis, ex lege locationis is exceptus est, ut ne publicanus eo fruatur.*

*Ex senatusconsulto cognovimus.*

## B.

*I. — In lege locationis sic videtur exceptum esse:*

*et extra quam (?) si quid senatusconsultum imperator imperatoresque nostri honoris deorum immortalium aediumque sacrarum tuendarum [causa] fruendum dederunt reliquerunt, extraque ea quae L. Cornelius Sulla imperator de consilii sententia deorum immortalium aedium sacrarumque tuendarum causa fruenda dedit, quod idem senatus confirmavit neque postea senatusconsulto irritum factum est.*

*II. — L. Cornelius Sulla de consilii sententia sententiam videtur dixisse:*

*voti reddendi causa aedi Amphiarai agrum tribuo unde quaque pedum mille, ut hic quoque ager sacer sit.*

*item deo Amphiarao consecrasse*

*urbis et agri portuumque Oropiorum redditus omnes in ludos et sacrificia, quae Oropii deo Amphiarao faciunt, item quae posthac ob victoriam imperiumque populi Romani facient, extra agros Hermodori Olympichi f(ili) sacerdotis Amphiarai, qui perpetuo in amicitia populi Romani mansit.*

*De ea re senatusconsultum L. Sulla Epaphrodito, Q. Metello Pio co(n)s(ulibus) factum videtur esse, quod senatus decrevit et in haec verba:*

*quaeque deo Amphiarao et aedi eius L. Cornelius Sulla de consilii sententia attribuit concessit, eadem senatus ei data concessa esse existimavit.*

*In consilio fuerunt iidem qui in rerum consularum tabula prima, cera quarta decima.*

## C.

*Senatus consultum hoc factum est:*

*A(nte) d(iem) XVII kal(endas) Nov(embres) in comitio.*

*Scribendo adfuerunt T. Maenius T. f(ilius) Lem(onia), Q. Rancius Q. f(ilius) Claud(ia), C. Visellius C. f(ilius) Quir(ina) Varro.*

*Quod M. Lucullus C. Cassius co(n)s(ules) causa cognita retulerunt de agro Oropio et publicanis cognovisse se: Oropiorum quoque agrum exceptum videri esse ex lege locationis, non videri publicanos eis frui,*

*ita, ut eis e re publica fideque sua visum esset, censuere.*

MOMMSEN, *Hermes* XX [1885] p. 268 segg. BRUNS, *Fontes* etc. p. 162 segg. VIERECK, *Sermo graecus* n. XVIII.

Dal documento (B II lin. 42-51) appare che Sulla, trovandosi in Grecia, emanò un decreto, col quale, sciogliendo un voto fatto per la vittoria e il futuro dominio dei Romani, donava al tempio d'Amphiarus in Oropus non solamente il territorio intorno per la misura di 1000 piedi quadrati, ma anche il tributo e i dazi d'entrata, che gli Oropii avrebbero dovuto altrimenti pagare a Roma. La qual cosa importava che i pubblicani romani della provincia dell'Achaia non avessero più diritto di prendere in appalto quelle rendite. Queste poi eran destinate, per lo stesso decreto, ad una festa annua di sacrifici e spettacoli in onore di quella divinità. Erano pure eccettuate le rendite delle possessioni spettanti ad Hermodoros, sacerdote di Amphiarus, come colui che personalmente *amicus* del popolo Romano, godeva della immunità. Che questo decreto sia da porsi nel 668-86 a. Cr., cioè nell'anno in cui Sulla, portando guerra a Mithridates, lo vinse nella battaglia di Chaeronea (APPIAN. *Mithrid.* 41. PLUT. *Sulla* 15 segg. VELL. 2, 23 etc.), è più che probabile; tanto maggiormente che nello stesso anno, dopo la presa d'Atene e quella vittoria, vediamo Sulla donare ai templi di

Giove in Olympia, d'Apollo in Delphi e di Esculapio in Epidauro la metà del territorio di Tebe (PLUT. *Sulla* 12. 19. APPIAN. *Mithrid.* 54. PAUS. 9, 7).

Pochi anni più tardi, nel 674-80 a. Cr. essendo consoli lo stesso Sulla e Q. Caecilius Metellus Pius (CIC. *Verr.* 3, 50. GELL. 15, 28. APPIAN. *bell. civ.* 1, 103 etc.), quel decreto fu presentato al senato e dal medesimo ratificato (B II lin. 52-59), senza dubbio per impedire che fosse revocato dal governatore della provincia.

Ma essendo sorta una controversia tra la città di Oropus e i pubblicani romani circa l'interpretazione di quel decreto (ciò risulta implicitamente dal documento), gli Oropii inviano ai consoli e al senato in Roma tre legati, il suddetto sacerdote Hermodorus, Alexidemus e Demaenetus, per far valere le loro ragioni. Ciò avvenne nell'anno 680-74 a. Cr., come si vede dal documento (A lin. 3-5), che ci dà i nomi di quei due consoli, L. Licinius (Lucullus) e M. Aurelius (Cotta) (CIC. *Verr.* 2, 5, 13. EUTROP. 6, 6. PLUT. *Lucull.* 5 etc.), e mostra come essi avessero allora dal senato la delegazione di giudicare con la riserva, che la sentenza fosse poi ratificata dal senato stesso.

E nell'anno seguente, 681-73 a. Cr., essendo consoli M. Terentius Varro Lucullus e C. Cassius Longinus (CIC. *pro Cluent.* 49; *Verr.* 3, 23. OROS. 5, 24 etc.), nominati al principio della iscrizione, ai 14 d'ottobre, nella basilica Porcia al foro Romano, i medesimi consoli, assistiti da un consiglio di 15 senatori, procedono alla trattazione della lite, di cui quella ci conserva il contenuto insieme coi documenti prodotti dalle parti, compreso lo stesso decreto di Sulla e il senatoconsulto che lo confermava (A lin. 5-59). I legati di Oropus si appellano al contratto di appalto dei pubblicani, da cui erano esclusi il territorio donato da Sulla al tempio e il tributo fondiario (A lin. 16-23). D'altra parte L. Domitius Ahenobarbus, quello che fu poi console nel 700-54 a. Cr. (DRUMANN, *Gesch. Roms* 3 p. 17), come avvocato dei pubblicani si appella anch'esso a quel contratto d'appalto e sostiene (A lin. 24-29), che dal medesimo erano esclusi solo i territori concessi da Sulla agli dei immortali (cioè quelli di

Giove, Apollo ed Esculapio detti innanzi) e non già ad Anfiarao, che non è tale; ciò che è ricordato pure da Cicerone (*de deor. nat.* 3, 18, 49). Segue quindi la sentenza dei consoli, che è favorevole agli Oropii (A lin. 29-34), e ad essa l'estratto ufficiale del capitolato relativo al contratto d'appalto (B I lin. 35-42), del decreto di Sulla e del relativo senatoconsulto di conferma (B II lin. 42-57).

Due giorni dopo, finito il dibattimento, al 16 di ottobre i consoli sottoposero il loro decreto al senato, e questo con una sua deliberazione lo ratificò (C lin. 59-69).

Il documento ha la forma d'una epistola, con cui i consoli dell'anno 681-73 a. Cr., gli stessi che aveano giudicato, trasmettono ai magistrati, al senato e al popolo di Oropus (A lin. 1-3), insieme col senatoconsulto che ratificava la loro sentenza, tutti gli atti e i documenti che aveano preceduto il giudizio ed erano stati presentati nella discussione.

Al tempo in cui fu risolta la controversia, e già nel 668-86 a. Cr., quando Sulla emanò il suo decreto a favore del tempio di Anfiarao, Oropus appare città amministrantesi da sè con arconti e senato, a cui s'indirizzava appunto l'epistola dei consoli. Ciò non ostante essa era probabilmente a un'ora dipendente e tributaria d'Atene (cfr. n. 7); sicchè quando questa fu assoggettata da Sulla nella guerra Mitridatica, e propriamente nell'anno 668-86 a. Cr., anch'essa cadde in potere di lui e fu aggiunta di nuovo alla lega Beotica (Cic. *de deor. nat.* 3, 18, 49) e forse dichiarata libera o autonoma. Fu soltanto più tardi che venne nuovamente posta alla dipendenza di Atene (PAUS. 1, 34, 1). Se nell'anno in cui fu pronunciata la sentenza sia già avvenuta questa sottomissione ad Atene, non si può sapere con certezza. Questa circostanza però non muta il carattere dell'arbitrato del senato, giacchè la dipendenza da Atene, se anche fosse allora esistita, non importava per necessità che rispetto a Roma non fosse libera; tanto più che la stessa Atene si trovava nella medesima condizione di Stato quasi indipendente o alleato (cfr. n. 36). Ora essendo tale, certo i suoi magistrati avrebbero potuto giudicare nella vertenza coi pubblicani Romani, perchè era

esclusa la giurisdizione del governatore della provincia. Ma qui v'era una ragione di più perchè la cosa fosse rimessa all'arbitrato del senato, il fatto cioè che la lite era amministrativa, e trattavasi di uno dei privilegi dell'autonomia, qual'era l'immunità dal tributo che Oropus avea acquistata pel decreto di Sulla, e che i pubblicani non riconoscevano (cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 1199).

## 26.

## Discordie intestine in Pompei.

a. 689 = 65 a. Cr.

Iam vero quod obiecit, Pompeianos esse a Sulla impulsos, ut ad istam coniurationem atque ad hoc nefarium facinus accederent, id cuius modi sit intelligere non possum. An tibi Pompeiani coniurasse videntur? quis hoc dixit umquam? aut quae fuit istius rei vel minima suspicio? Diunxit, inquit, eos a colonis, ut hoc discidio ac dissensione facta oppidum in sua potestate posset per Pompeianos habere. Primum omnis Pompeianorum colonorumque dissensio delata ad patronos est, cum iam inveterasset ac multos annos esset agitata: deinde ita a patronis res cognita est, ut nulla in re a caeterorum sententiis Sulla dissenserit: postremo coloni ipsi sic intelligunt, non Pompeianos a Sulla magis quam sese esse defensos. Atque hoc, iudices, ex hac frequentia colonorum, honestissimorum hominum, intelligere potestis, qui adsunt, laborant: hunc patronum, defensorem, custodem illius coloniae si in omni fortuna atque in omni honore incolumem habere non potuerunt, in hoc tamen casu, in quo adflictus iacet, per vos iuvari conservarique cupiunt. Adsunt pari studio Pompeiani, qui ab istis etiam in crimen vocantur: qui ita de ambulatione ac de suffragiis

suis cum colonis dissenserunt, ut idem de communi salute sentirent.

Cic. *pro P. Sulla* 21, 60. 61.

L'orazione da cui è tratto questo brano, fu tenuta da Cicerone nell'anno 692-62 a. Cr., pochi mesi dopo la condanna dei seguaci di Catilina (Cic. *pro Sulla* 33, 92 cfr. 30, 83); ma l'anno al quale si riferisce l'arbitrato di P. Cornelius Sulla, circa le discordie di Pompei, è il 689-65 a. Cr. L'accusa, infatti, mossa contro questo Sulla, che era figlio del fratello del dittatore (DIO CASS. 36, 27. SALL. *Cat.* 17), da L. Torquatus, figlio del console di quell'anno e non il console stesso (Cic. *de fin.* 2, 10; *pro Sulla* 17, 49. 18, 50 cfr. DRUMANN, *Gesch. Roms* 2 p. 513 segg.), fu che egli avesse partecipato non solamente alla prima congiura di Catilina nell'anno 688-66 a. Cr., ma anche a quella nell'anno seguente (Cic. *pro Sulla* 4, 11. 24, 67), arruolando allora una schiera di gladiatori, mandando P. Cincius nella Spagna per crearvi disordini e recandosi in Napoli e forse a Pompei per lo stesso scopo (Cic. *pro Sulla* 19, 54. 20, 56. 21, 60-62). Certo, l'accusa non era infondata (DRUMANN, *Op. cit.* 2 p. 521 seg.); nondimeno non v'è ragione per non ammettere il motivo che Cicerone adduce, difendendo Sulla, aver questi cioè avuto, per essere in relazione coi Pompeiani, una controversia circa il diritto di suffragio nella città stessa. A quel tempo esisteva ancora, come appare dalle parole su riferite di Cicerone, una separazione politica tra gli antichi abitanti di Pompei e i coloni, che v'erano stati dedotti da L. Sulla, zio dell'accusato, dopo che la città, alleata degli Italici nella guerra Marsica, era stata da lui espugnata (OROS. 5, 18. VELL. 2, 16. APPIAN. *bell. civ.* 1, 50); e da Cicerone (*pro Sulla* 21) si sa pure che la deduzione fu fatta dal nipote, l'accusato, che così divenne *patronus* della colonia. È probabile che Pompeiani e coloni, pur formando insieme una medesima *res publica*, sieno stati divisi in modo, che i secondi abbiano goduto del pieno diritto di cittadinanza municipale, laddove ai primi mancò il *ius honorum*; caso questo non infrequente, come fu p. e. in Nola, dove i

coloni dedotti da Augusto ebbero il *ius honorum*, che in parte mancò agli antichi abitanti (cfr. MOMMSEN, *C. I. Lat.* X p. 89 seg.). La discordia interna dovè quindi esser provocata dai Pompeiani, che mal sopportavano di vedersi in una condizione inferiore ai coloni Sullani. Ed è molto probabile che la proposta di questi, di chiamare il patrono Sulla a comporre il dissidio, sia stata accolta da quelli. Qui dunque non essendovi alcun intervento del senato e in genere dell'autorità romana, l'arbitrato si può dire quasi amministrativo, perchè se da una parte si ha come obbietto una controversia municipale, dall'altra l'arbitro è un privato, non un rappresentante dello Stato.

27.

Tra Reate e Interamna Nahars.

a. 700 = 54 a. Cr.

His rebus actis Reatini me ad sua τέμνη duxerunt, ut agerem causam contra Interamnates apud consulem et decem legatos, quod lacus Velinus, a M.' Curio emissus, interciso monte, in Narem defluit: ex quo est illa siccata et humida tamen modice Rosia. Vixi cum Axio: qui etiam me ad Septem aquas duxit.

Cic. *ad. Attic.* 4, 15, 5.

Ego, nuper cum Reatini, qui essent in fide mea, me suam publicam causam de Velini fluminibus et cuniculis apud hos consules agere voluissent, non existimavi me neque dignitati praefecturae gravissimae neque fidei meae satis esse facturum, nisi me causam illam non solum homines, sed etiam locus ipse lacusque docuisset.

Cic. *pro M. Aem. Scauro* 12, 27.

La data della controversia ci è pòrta dalla lettera di Cicerone, scritta nell'anno 700-54 a. Cr., quando fu invitato dai Reatini a difendere la loro causa. A quel tempo Reate era già da più di due secoli municipio romano, avendo ottenuto con le altre città della Sabina la piena cittadinanza già nell'anno 486-268 a. Cr. (VELL. 1, 14 cfr. LIV. 40, 46, 12; 42, 34, 2. VARRO *de re r.* 3, 14, 3. CIC. *de off.* 1, 11, 35; *pro Balbo* 13, 31. C. I. Lat. IX p. 396. 438). Che nella medesima condizione si trovasse anche la vicina Interamna Nahars, nell'Umbria, si deduce anche da questo, che nella guerra civile del 672-82 a. Cr. essa è chiamata *splendidissimum municipium* (FLOR. 2, 9, 27 cfr. CIC. *pro Milon.* 17, 46; *ad Att.* 2, 1, 5; *de domo* 30, 80. C. I. Lat. XI p. 611). — Il conflitto tra le due città era nato da ciò, che, essendo stato il lacus Velinus immesso nel fiume Nar, un campo appartenente a Reate e detto Rosia o ager Rosolanus (SERV. *Aen.* 7, 712) rimase quasi privo di acque, a vantaggio delle campagne degli Interamnati. Non avendo i consoli in Roma una giurisdizione diretta, in questo caso, come in altri simili, bisogna ammettere un ricorso dei Reatini al senato, il quale delegò un console e dieci commissari a risolvere sul luogo la vertenza: *legati* son qui detti i commissari appunto perchè non giudicarono in Roma. I loro nomi ci sono ignoti. Possiamo però con sicurezza determinare quale dei due consoli di quell'anno fu inviato come presidente della commissione. Infatti Varrone riferendo (*de re r.* 3, 2, 3) un dialogo avvenuto tra quell'Axius menzionato da Cicerone (*ad Att.* l. c.) e l'augure Appius Claudius, fa da questo ricordare l'ospitalità ricevuta nella villa di Axius a Reate, dove si era recato per la vertenza in parola: *Ego vero, inquit, te praesertim, quoniam aves hospitales etiam nunc ructor, quas mihi adposuisti paucis ante diebus in villa Reatina ad lacum Velini, eunti de controversiis Interamnatium et Reatinorum.* Ora nell'anno 700-54 a. Cr. era console insieme con L. Domitius Ahenobarbus appunto un Appius Claudius Pulcher (CAES. *bell. Gall.* 5, 1. CIC. *ad Q. fr.* 2, 12. 13; *ad fam.* 3, 10. DIO. CASS. 39, 60; 40, 1 etc.), quello stesso che prima era stato governatore della Sardegna (DRUMANN, *Gesch. Roms* 2 p. 186 segg.), e senza dubbio non è diverso da quello di cui parla Varrone.

S'ignora quale soluzione abbia avuta allora la lite. Forse non ne ebbe alcuna, perchè 69 anni più tardi, nel 15 d. Cr., si vede nel senato romano trattare la medesima questione riguardo ai provvedimenti che s'intendevano prendere per impedire le inondazioni del Tevere in Roma, tra i quali era anche quello di ostruire lo sbocco del lago Velino nella Nar e per essa nel Tevere (TAC. *ann.* 1, 79). Alla discussione presero parte pure legati di varie città, e quelli di Interamna e di Reate furono questa volta d'accordo nel desiderare che nulla si facesse, altrimenti le loro campagne sarebbero state inondate. Questa seconda fase del conflitto ha servito come uno degli argomenti, coi quali lo Zumpt (*Abhandl. der königl. Acad. der Wissenschaften zu Berlin* 1836 p. 155 segg.) ha negato ciò che generalmente si ammette, vale a dire che la diversione del lago nella Nar fu opera di M. Curius Dentatus, che fu console nel 464-290 a. Cr. e che avendo soggiogato i Sabini, ne assegnò il territorio a cittadini romani (OROS. 3, 22. FLOR. 1, 10 [15]. PLIN. *nat. hist.* 18, 3, 18 cfr. C. I. Lat. IX p. 396). A lui sembra impossibile che, eseguita allora quell'opera grandiosa, soltanto dopo più secoli sia sorta a cagione di essa una controversia tra le due città, e conclude quindi che la medesima sia da considerarsi come un'opera privata del tempo stesso di Cicerone, e da attribuirsi probabilmente a un M. Curius, forse possessore di terre in Interamna, il quale fu questore nel 694-60 a. Cr. (CIC. *pro Flacco* 13), tribuno della plebe tre anni dopo (CIC. *post. reidit. in sen.* 8) e proconsole non si sa di quale provincia e in che tempo (CIC. *ad fam.* 13, 49). Questa ipotesi però è confutata dall'Haakh (*Pauly's Real-Encycl.* 2 p. 1315 segg.), ma è anche accettata da altri, come p. e. dal Drumann (*Gesch. Roms* etc. 6 p. 32 seg.)

28.

## Tra Tyrus e i pubblicani romani.

a. 700 = 54 a. Cr.

Eodem igitur die (13 di febbraio) Tyriis est senatus datus frequens: frequentes contra Syriaci publicani. Vehementer vexatus Gabinus, exagitati tamen a Domitio publicani, quod eum essent cum equis persecuti. C. noster Lamia paullo ferocius, cum Domitius dixisset: « Vestra culpa haec acciderunt, equites Romani: dissolute enim iudicatis ». « Nos iudicamus, vos laudatis », inquit. Actum est eo die nihil: nox diremit.

Cic. *ad Q. frat.* 2, 11 [13], 2.

Quando Cicerone nell'anno 700-54 a. Cr. scriveva delle due accuse, che circa la metà del mese di febbraio erano state portate innanzi al senato, la città di Tyrus godeva già da gran tempo dell'autonomia o quasi indipendenza (STRAB. 16, 2, 23 p. 757. IOSEPH. *ant.* 15, 4, 1), che non perdè se non sotto Augusto (DIO CASS. 54, 7). Avendo quindi voluto querelarsi contro i pubblicani della provincia della Syria, potè, secondo l'uso, appellarsi direttamente, mediante legati, al senato in Roma. Nello stesso tempo i pubblicani si querelavano contro A. Gabinus, che, essendo stato governatore della Syria dall'anno 697-57 a. C., era appunto allora in viaggio di ritorno a Roma, sostituito nel governo da M. Crassus (Cic. *pro Sext.* 8, 33; *in Pis.* 13. APPIAN. *Syr.* 120; *bell. civ.* 5, 677. IOSEPH. *ant.* 17, 5, 2 etc.). Le due accuse non avevano però alcuna connessione tra loro. I pubblicani si querelavano di Gabinio, probabilmente a cagione di uno di quei soliti rapporti privati che spesso a danno dei provinciali si formavano tra queste persone e i governatori (Cic. *ad Q. fr.* 1, 1, 11), o anche pel modo di versamento delle im-

poste (cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 1138 seg.). Tyrus invece dovè aver motivo a muovere accusa forse per una indebita imposizione ad essa minacciata, a un dipresso come quella che si ebbe rispetto ad Oropus (n. 25) e a Pergamum (n. 20). In quel giorno però, nè, a quanto si sa, dipoi, il senato prese alcuna deliberazione circa i due casi (cfr. DRUMANN, *Gesch. Roms* etc. 6 p. 30). In un caso analogo a questo, Cicerone, come governatore dell'Asia, udito il consiglio, rinviò la cosa a Roma. (Cic. *ad Att.* 2, 16, 4).

29.

## Tra varie città della Spagna.

a. 2 - 96 d. Cr.

1° — *Imp(erator) Caes(ar) Aug(ustus), | pont(ife)x maxim(us), tribunic(ia) | pot(estate) XXI, co(n)s(ul) XIII, | pat(er) pat(ri)ae.* | *Termin(us) Aug(ustalis) inter | Lanc(ienses) Opp(idanos) et | Igaedit(anos).* — a. 2 a. Cr.

C. I. Lat. II 460.

2° — *Imp(erator) Caesar Aug(ustus), pontif(ex) | maxim(us), tribunic(ia) potestat(e) XXVIII, co(n)s(ul) XIII, | pater patr(iae). Terminus | August(alis) inter Miro | brig(am) Val. ut? et Sal | mantic(am) Val.* — a. 6 d. Cr.

C. I. Lat. II 857.

3° — *Imp(erator) Caesar Aug(ustus), pontif(ex) ma | xim(us), trib(un)ic(ia) potest(ate) XXVIII, | co(n)s(ul) XIII, pater patr(iae). Ter | minus August(alis) inter Miro | brig(am) Val. ut (= et) Bletis(am) Val.* — a. 6 d. Cr.

C. I. Lat. II 858.

4° — [I]mp(erator) Caesar Aug(ustus), pontif(ex) | maxim(us), tribunic(ia) pot(estate) XXVIII, | co(n)s(ul) XIII, pater patr(iae). | Terminus Augustal(is) inter | Bletisam et Mirobr(igam) et Salm(anticam). — a. 6 d. Cr.

C. I. Lat. II 859.

5° — Imp(eratore) Domi | tiano Caes(are) Aug(usto) | divi Aug(usti) Vesp(asiani) filio). | Augustalis ter | minus c(olonorum) c(oloniae) C(laritatis) | Iul(iae) Ucubitanor(um) | inter Aug(ustanos) Emer(itenses). — a. 81-96 d. Cr.

C. I. Lat. II 656.

Queste cinque iscrizioni hanno di comune non solo la provenienza da una stessa regione, di cui segnano i confini tra diverse città, ma anche l'indicazione dell'atto imperiale (*terminus Augustalis*) della limitazione, compiuto da Augusto nelle prime quattro, da Domiziano nella quinta. Piuttosto che effetto del censimento operato da quegli imperatori nelle provincie, quest'atto dev'essere stato, come in altri casi simili, conseguenza d'un giudizio arbitrale diretto dell'imperatore, per controversie sorte tra quelle città. E ciò tanto più che il censimento provinciale avea uno scopo immediato finanziario, per l'accertamento dei tributi (cfr. MARQUARDT, *Staatsverw.* 2<sup>o</sup> p. 211 segg.)

1° Gli Igaeditani e i Lancienses Oppidani erano città della Lusitania. I primi, oggi *Idanha a velha*, a non grande distanza da Caurium, in un monumento epigrafico (C. I. Lat. II 760) son posti tra i *municipia provinciae Lusitaniae*, che eressero il ponte di Alcantara nell'anno 105/6 d. Cr. I secondi sono nello stesso monumento chiamati col medesimo titolo di municipio, benchè Plinio (*nat. hist.* 4, 118 cfr. PTOL. 2, 5, 7) li ponga tra le città stipendiarie.

2° Mirobriga e Salmantica anch'esse nella Lusitania. Mirobriga (*Ciudad Rodrigo*) fu probabilmente municipio (C. I. Lat. II 863: *Imp(eratori) Caes(ari) L. Sept(imio) Severo Pertinaci Aug(usto) o(rdo)*

*m(unicipii) V.... ex a(rgenti) p(ondo) quinque*) cfr. HÜBNER C. I. Lat. II p. 107). Di Salmantica (*Salamanca*), ricordata talvolta dagli scrittori (p. e. POLYB. 3, 14, 1. PTOL. 2, 6, 9. FRONTIN. *de agr. qualit.* p. 4, 4 etc.) s'ignora la condizione politica. Quanto al *Val* e *ut* che appaiono in questa e nella seguente iscrizione dopo il nome di Mirobriga, Salmantica e Bletisa, l'Hübner (C. I. Lat. II p. 107) esclude la congettura, secondo la quale sarebbe forse da leggere *val(lis) ut(riusque)*, e pensa piuttosto a un cognome di quelle città, come *Val(entinorum)*, *Val(eriae)*, *Val(eriensium)* o simili. L'*ut* però resta sempre inesplicabile.

3° Bletisa (*Ledesma*), quasi alla medesima distanza da Salmantica e Mirobriga, non è nota che per questa e la seguente iscrizione.

4° Vedi i nn. precedenti.

5° Umbi (*Espejo*) o colonia Claritas Iulia, come è chiamata in altre lapidi (C. I. Lat. II 1404. 1572. 1573), era nella Baetica (PLIN. *nat. hist.* 3, 3, 12. *Bell. Hisp.* 20, 2 cfr. HÜBNER, C. I. Lat. II p. 210); Augusta Emerita (*Mérida*) invece ai confini meridionali della Lusitania, anch'essa colonia (PLIN. *nat. hist.* 4, 35, 117. STRAB. 3, 2, 15 p. 151; 3, 4, 20 p. 167. PTOL. 2, 5, 8; 8, 4, 3 etc.). Se, come vorrebbe il Mommsen, le ultime tre parole abbreviate si dovessero leggere *in ter(ritorio) Aug(ustae) Em(eritae)*, il termine avrebbe diviso il territorio della città d'Emerita da quello pubblico coloniale appartenente ad Ucubi e compreso nel primo; ciò che non era insolito (cfr. MARQUARDT, *Röm. Staatsverw.* 1 p. 157). Leggendosi, invece, come fa l'Hübner, si avrebbe una vera definizione di confini tra i territori delle due colonie. La qual cosa è più probabile, perchè pare che l'uno non sia stato a grande distanza dall'altro (cfr. HÜBNER annot. al n. 656).

30.

## Tra Nedinum e Corinium.

A.

a. 14 - 38 d. Cr.

[E]x edictu P. Cor|neli Dolabel(la)e leg(ati) | pro pr(aetore) de-termin|ati fines Geminus | pri(nceps) posterior(= a Geminio principe posteriore) leg(ionis) | VII inter Neditas | et Corinienses, | restituti iussu A. | Duceni Gemini | leg(ati) Augusti pro p[ro]r(aetore) | per A. Resium [M]a|ximum (centurionem) leg(ionis) XI | C(laudiae) p(iae) f(idelis) pr(incipem) posterior(em) | et Q. Aebutium | Liberalem (h)astat(um) | posteriore(m) leg(ionis) | eiusdem.

C. I. Lat. III 9973. *Archäol.-epigr. Mittheilung. aus Oesterreich IX* [1885] p. 4. *Bull. d'archeol. e storia Dalmata II* p. 146 cfr. V p. 65.

B.

Fin[is] inter Neditas et Corinienses | directus, mensuris actis iussu | [A. Du]ceni Gemini leg(ati) per A. Resium | Maximum (centurionem) legionis XI principem | posteriorem co[r]r(tis) | I et per [Q.] A[e]butium | Liberalem (centurionem) eiusdem leg(ionis) astatum | posteriorem chor(tis) | I.

C. I. Lat. III 2883.

C.

.... nus Laco | [cent(urio)?] leg(ionis) VII iudex | [datu]s ex convent(ione) | [eo]r(um) ab L. Volu[sio] | L. f(ilio) Saturnino

le[g(ato) | p]ro pr(aetore) C. Caesari[s | A]ugusti Germ[a|n]ci inter Ned[is]tas et Corinienses....]

C. I. Lat. III 2882.

Le tre iscrizioni si riferiscono, come si vede, alla medesima determinazione di confini di territori, tranne che le due prime (A B) appartengono a un tempo, e la terza (C) a un altro posteriore. — In quali rapporti fossero con Roma al tempo cui le iscrizioni si riferiscono, le due città di Nedinum e di Corinium nella Dalmazia, raramente ricordate dagli antichi (PLIN. *nat. hist.* 2, 16, 10, 21, 140. PTOL. 2, 16, 3 cfr. C. I. Lat. III p. 371. 373), non si può dire con certezza; difficilmente saranno state ordinate a municipii romani, che nei primi tempi dell'Impero sono ancora scarsissimi in quella provincia (MARQUARDT, *Röm. Staatsverw.* 1<sup>2</sup> p. 300 segg. cfr. KUBITSCHKE, *Imp. Rom. trib. descript.* p. 231 seg.). A ogni modo, essendo questa passata fin dall'anno 743-11 a. Cr. dalla dipendenza del senato a quella dell'imperatore (DIO CASS. 54, 34), così è il governatore imperiale, P. Cornelius Dolabella, a cui molto probabilmente ricorrono le parti, che giudica e delega il centurione (*princeps posterior*) della legione VII, Geminus, per tracciare i confini (A lin. 1-7). La prima lapide non fa cenno, è vero, di un conflitto tra due città; ma ciò si deduce sicuramente dal fatto, che più tardi la controversia sorse di nuovo e le parti s'accordarono (*ex conventione*) circa l'arbitrato del nuovo governatore (C). Il tempo della prima sentenza arbitrale è da porsi tra gli anni 14-19 d. Cr., nei quali Dolabella, già console nel 10 d. Cr. (KLEIN, *Fasti consul.* p. 19), tenne il governo dell'Illyricum o Dalmatia, come si disse più tardi (VELL. 2, 125. C. I. Lat. III 1741. 2908 cfr. 407). — Più tardi Aulus Ducenius Geminus, governatore della Dalmazia probabilmente al tempo di Nerone (cfr. TAC. *ann.* 15, 18; *hist.* 1, 14), fa restituire l'antecedente delimitazione dal centurione A. Resius e dall'*hastatus posterior*, Q. Aebutius Liberalis, della legione XI Claudia pia fidelis (A lin. 8-17. B lin. 1-7). Non essendo trascorso molto tempo tra la delimitazione ordinata da Dolabella e questa, per poter credere a una

semplice rinnovazione delle pietre terminali, forse vi dovè essere una nuova violazione di confini per parte dei Neditae e i Corienses, e quindi un novello giudizio del governatore. Ma che ciò sia realmente avvenuto più tardi ancora, appare chiaro dalla terza iscrizione (C), la quale anzi ha questo di particolare, che accenna a un compromesso passato tra le due città circa l'arbitro L. Volusius Saturninus. E anche ora la delimitazione è eseguita molto probabilmente da un centurione della legione VII, del quale non avanza che il solo cognome *Laco*. Saturnino, console nell'anno 3 d. Cr. (KLEIN, *Fasti consul.* p. 16), prefetto della città nel 42 e morto come tale nel 56 (PLIN. *nat. hist.* 7, 14, 62; 11, 38, 223. TAC. *ann.* 3, 30 cfr. BORGHESI, *Œuvres* 3 p. 314), tenne il governo della Dalmazia tra gli ultimi anni del regno di Tiberio e il primo di Caligola (MOMMSEN, C. I. Lat. III al n. 2974).

## 31.

## Tra Cierium e Metropolis.

a. 15-35 d. Cr.

..... νται πρὸς ..... λασο ..... | ..... αἰτεῖται ὅπως μεθ' ὄρκου κρύφα ..... | [Μητ]ροπολιτῶν κρινόντων βράρευον ..... | ..... ιαρυμεινο φιλοντοσκάθην καὶ τῆς κρισ | ..... ν ἠνέχθησαν μεθ' ὄρκου ψῆφοι Κιεριεῦσιν | Μετρο]πολιταῖς τριάκοντα μία, ἄκυροι πέντε. [Ποπ]παίω Σαβεῖνω πρεσβευτῇ Τιβερίου Καίσαρος ..... | υς τῶν συνέδρων πλεῖστα χαίρειν. ἔγραψάς μοι | Μητ]ροπολιτῶν ὑπόθεσιν ἣν εἶχον περὶ ὄρων ο[ὗ]ς ..... | κρῖναι οὗς καὶ ἐδήλους μοι κατ' ὄψιν ἐναίδε. | [ἀ]ναγαγόντα προσεῖναι τὴν κρίσιν ἐν τῷ ἐν Α[α]ρ[α]βία συ- νεδρίῳ τῷ ἐν τῷ Θύω μηνὶ συνέλθοντο ..... | ..... ν κρίσιν καὶ λόγων ὑπ' αὐτῶν γενομένων ἐν ἡν ..... | ὄρκου Κιεριεῦσι μὲν διακοσίας ἐνε- νήκον[τα] ..... | α μίαν ἀκύρους πέντε ταῦτα ἐπιτήδειον ἡγ[η]σάμενος. Ποπ]παίω Σαβεῖνω πρεσβευτῇ Τιβερίου Καίσαρος ..... στρα[τη]γός

Θεσσαλῶν χαίρειν. ἔγραψας κάμοι καὶ τοῖς συνέδροις Μ]ητροπολι- τῶν ὑπόθεσιν ἣν εἶχον περὶ ὄρων ο . . . . [τὴν | δι]άγνωσιν ἀνέπεμψεν. γείνωσκε οὖν εἰρημ[ένην . . . . | μηνὶ καὶ ἐνηνεγμένας μεθ' ὄρκου κρύφα [ψῆφους Κιεριεῦσι] μὲν διακοσίας ἐνενήκοντα ἰκτώ, Μητρ[οπολι- ταις . . . . | πέ]ντε ταῦτα οὖν ἐπιτήδειον ἡγῆσά[μενος . . . .] οντο βέ- βαιον ἢ κρίσις ὑπὸ . . . .

LE BAS, *Voyage archéol.* etc. II n. 1189. LEAKE, *Transaction of the royal Society of Litterat.* I p. 151 segg.; *Travels in northern Greece* IV tav. XLII n. 217. SONNE, *De arbitris externis* etc. p. 41 seg.

La iscrizione, proveniente da Cierium, nella Thessalia, contiene tre frammenti d'una corrispondenza che vi fu tra Poppaeus Sabinus, legato di Tiberio, e lo stratego della federazione tessalica e per esso la dieta della medesima, rispetto a una controversia di confine tra Cierium e la vicina città di Metropolis. Le parti non sembra che si appellino direttamente a Sabinus, ma che questi soltanto si riservi la ratifica del giudizio da lui affidato alla dieta federale. Questa, infatti, si riunisce a Larissa, sua sede (LIV. 36, 8; 42, 38), e a scrutinio segreto, dopo prestato giuramento, sentenza a favore di Cierium. C. Poppaeus Sabinus, console dell'anno 9 d. Cr. sotto Augusto (DIO CASS. *ind.* 1. 56. 56, 1. PLIN. *nat. hist.* 7, 48, 158. Suet. *Vesp.* 2), fu dall'anno 11 governatore della Moesia, a cui Tiberio nell'anno 15 aggiunse anche l'Achaia e la Macedonia, alla quale apparteneva la Thessalia, togliendole all'amministrazione del senato, che poi le riebbe sotto Claudio (TAC. *ann.* 1, 76. 79. 80; 5, 10. DIO CASS. 58, 25; 60, 24. Suet. *Claud.* 25 etc.). E come il suo governo durò dal 15-35 d. Cr., anno della sua morte (TAC. *ann.* 6, 39. DIO CASS. 58, 25), così la sentenza deve porsi in questi anni. — Non è improbabile, che, trattandosi di città poste in una provincia allora imperiale, Sabino, come governatore della medesima, prima di delegare alla dieta della Thessalia la vertenza, abbia interrogato l'imperatore; laddove non si voglia ammettere un appello delle parti direttamente a Tiberio, che o lasciò libero

il governatore, o gli diè istruzioni circa quella delegazione. La quale poi non deve meravigliare, perchè si sa che la Thessalia, dichiarata libera o autonoma già da Flaminio (Liv. 32, 10; 33, 32), si conservò tale anche al tempo di Cicerone (*pro Flacc.* 26, 62 seg. 40, 100; *pro Sest.* 43, 94; *in Pis.* 16, 37, 40, 96); anzi pare che Cesare abbia riconfermata la sua libertà (APPIAN. *bell. civ.* 2, 88. PLUT. *Caes.* 48). Nè v'è ragione per credere, che, almeno al principio dell'Impero, questa condizione sia cessata, vedendosi fin nel tempo di Adriano e di Antonino Pio riconosciuta la giurisdizione della dieta tessalica (Dig. 5, 1, 37; 48, 6, 5, 1), a cui Sabino avea deferito il giudizio arbitrale. — Il testo della iscrizione è così incerto e guasto, che abbiamo preferito non darne una traduzione latina.

32.

## Tra Onaeum e Nerate.

a. 36-38 d. Cr.

*L. Trebius | Secundus pr|aef(ectus) castr|orum inter | Onastinas et | Narestinos terminos pos(u)it ius|su L. Volusi Satu|rnini leg(at) pro pr|aetore C. C[ae]sar|is A[ug]ust(i) | Germ|anici ex | sensententi|a (sic), quam is ath|irito (sic) consi|lio dixit.*

C. I. Lat. III 8472. *Bull. d'archeol. e storia Dalmata* XII [1889] n. 128 p. 145; XIV [1891] p. 9 segg. *Archäolog.-epigr. Mittheilung. aus Oesterreich* XIII [1890] p. 104. *Bull. dell'inst. di diritto romano* III [1890] p. 1.

La data della sentenza si trae con sicurezza dal nome del governatore della Dalmazia, L. Volusius Saturninus, lo stesso che giudicò in una delle controversie simili di confine tra le città di Nedinum e Corinium (n. 30 c). — Onaeum e Narestes non sono note che semplicemente per il Ravennate (p. 209) e la tavola Peutingeriana (6, 3); e anche ove Tolomeo ricorda la prima (2, 16), Plinio (*nat. hist.* 3, 142) la seconda, nulla si scorge intorno alla loro condizione rispetto a Roma, tranne che Plinio pone questa tra i *castella*.

La forma del nome, che in questa iscrizione è *Naraste* (*Narastinos*), in un'altra analoga (n. 35) è *Neraste* (*Nerastinos*), e secondo quest'ultima l'Hirschfeld (C. I. Lat. III al n. 8473) corregge Plinio (l. c.), ove dopo Peguntium pone Rotoneum, che invece dovrebbe essere [*Ne*]rate, forma che si accosta più a quella di *Netrate* nel Ravennate (l. c.). Il ch. Bulic', che è stato il primo a pubblicare questa iscrizione (*Bull. d'archeol. e storia Dalmata* l. c. cfr. XIII p. 146 seg.) ne trae però argomento per determinarne almeno la ubicazione; secondo lui le due città sorgevano accanto l'una all'altra tra Peguntium e Narona, sulla via litoranea che da questa città conduceva a Salona (p. 146-149). Ma non è esatto il credere, come egli fa (p. 150), che il documento sia incompleto, e che la parte mancante dovesse contenere la sentenza, giacchè qui non si tratta che d'una pietra terminale, com'egli stesso riconosce. Nè conviene al carattere della sentenza il supplemento [*ed*]ixit da lui proposto, leggendosi sulla pietra secondo Hula (*Archaeol.-epigr. Mittheil.* l. c.) e il ch. Gatti (*Bull. dell'Ist. di diritto romano* l. c.) dixit. Ad essi pure si deve la lezione: *ath[ib]ito consilio*, e non *a ter irrito consilio*, che induce il Bulic' (p. 151) a proporre l'ipotesi, non necessaria e poco conforme all'ordinamento dei giudizi arbitrali, cioè che, « insorto il litigio per il confine, e rimessa la cosa all'imperatore, questi affidasse la soluzione al suo luogotenente L. Volusius Saturninus; il quale, tre volte consigliò le due parti a venire ad un accordo, per presentargli una o più persone perite, le quali ricevuta la conferma da lui, *iudices dati, ex conventione...* esaminassero la causa e ne dessero la sentenza ». Qui si tratta, invece, d'una cosa ordinaria, e di cui si hanno esempi in casi simili, cioè del *consilium* proprio del governatore della provincia, composto di legati e di altre persone a lui aggregate nel governo, e da cui egli si fa assistere nelle sue funzioni giudiziarie. La lezione, del resto, è confermata da un frammento di un altro esemplare della stessa iscrizione su riferita: *...ex se[ntentia], quem his adhib[ito] con[silio] dixit* (C. I. Lat. III 8473).

33.

## Tra due città della Dalmazia.

a. 36-38 d. Cr.

? Vib]ullius f[ri]b(unus)? | le]g(ionis) VII et L. Sa[lvi]us  
M. Sueto ce[n]t[ur]iones leg(ionis) X[I] | i[n]dices d[a]ti ex | [co]mven-  
tione a [L. V]olusius Satur[ni]no leg(ato) pro pr(aetore) | [C. C]ae-  
saris Aug(usti) | [Ger]manici inter . . . .

C. I. Lat. III 9832. *Bull. d'archeol. e storia Dalmata* XII [1889] p. 97  
cfr. p. 116 seg. *Archäol.-epigr. Mittheilung. aus Oesterreich* XIII [1890]  
p. 102.

L'iscrizione proviene da Promona, nella Dalmatia, e manca appunto, alla fine, di una o due righe, che dovevano contenere i nomi delle popolazioni, tra le quali vi fu contestazione di confine. Dalle lettere RV, che, minori delle altre, si leggono al lato destro della epigrafe, il Bulic' (*Bull. d'archeol. e storia Dalmata* l. c.) trae la congettura, che vi si debba leggere *Arupini*; ciò che è tanto meno credibile, in quanto che Arupium, città della Liburnia, era a sì grande distanza da Promona, nella Dalmatia propria, da non poter supporre che il territorio della prima abbia potuto confinare con quella della vicina città, o, se si vuole anche, di altra a questa prossima. Anche qui ricorre lo stesso governatore della Dalmatia, L. Volusius Saturninus, che si è visto giudicare in una controversia simile di confine tra Nedinum e Corinium (n. 30) e tra Onaeum e Narete (n. 32); e, come nel primo caso, anche in questo egli delega la sua giurisdizione ad arbitri, tranne che là l'arbitro (*iudex datus*) è un centurione solo, qui invece vi è un collegio arbitrale composto d'un tribuno della legione VII e due centurioni della legione XI. In amendue i casi l'arbitrato è costituito per compromesso (*ex conventione*) delle parti litiganti.

34.

## Tra Sapuates e Lamatini (?).

a. c. 37-40 d. Cr.

L. Arruntius | Cami[ll]us Scrib[o]nia[n]us le]g(atus) | pro |  
pr(aetore) C. [C]ae[s]aris Aug(usti) | Germanici iudicem | dedit  
M. Coelium (centurionem) | leg(ionis) VII inter Sapuates e[st]  
La?]matinos, ut fines | [reg]eret et termin[o]s po[n]eret).

C. I. Lat. III 9864 a.

La iscrizione proviene dalla regione dalmata, tra i fiumi Verbanus e Unna, dal luogo oggi chiamato *Vaganj*, poco oltre il primo. I Sapuates sono gli abitanti di Sapua indicata dal Ravennate (4, 19), probabilmente non diversa dalla stazione della via da Salonae a Sirmium, detta *Sarnade* nell'itinerario Antoniniano (p. 269) e *Sarute* nella tavola Peutingeriana (6, 2). Dubbia è la lezione del nome dell'altro popolo confinante coi Sapuates. L'Hirschfeld (C. I. Lat. l. c.) inclinerebbe a leggere *Lamatini*, trovandosi sulla stessa via tra Salonae e Sirmium una stazione detta *Lamatis* nel Ravennate (4, 19, 17) e nella Peutingeriana (6, 2), e *Aemate* nell'itinerario Antoniniano (p. 269). — La controversia, o meglio la nomina del subdelegato arbitro (*iudex datus*) per parte di L. Arruntius Camillus Scribonianus, governatore della Dalmazia sotto Caligola (Suet. *Claud.* 13. Tac. *ann.* 12, 52. Dio *Cass.* 60, 15. Plin. *epist.* 3, 16 etc.), cade tra gli anni 37-40 d. Cr. Imperocchè si sa che egli morì nel 42 e Caligola nel gennaio del 41: sicchè è più probabile che egli sia succeduto nel governo di quella provincia a L. Volusius Saturninus, che nelle precedenti controversie (n. 30. 32. 33) si è visto averla retta negli ultimi anni di Tiberio e anche al principio del regno di Caligola. Scriboniano è lo stesso che fu console nell'anno 32 d. Cr. (Tac. *ann.* 6, 1. Dio *Cass.* 58, 17. Suet. *Otho* 2

cfr. *Claud.* 13 etc.), figlio del console dell'anno 8 d. Cr., M. Furius Camillus, e adottato poscia da L. Arruntius, console anch'egli nell'anno 6 d. Cr., e non adottante costui, come avea creduto il Borghesi (cfr. MOMMSEN, *Hermes* III [1869] p. 133 segg. HIRSCHFELD, C. I. Lat. III annot. al documento).

## 35.

## Tra Pituntium e Nerate.

a. 36-54 d. Cr.

.... i]nter Ner[a]sti]nos et Pitunti]nos termini r[ec]o]gniti et restitu[ti] a | .... [P]isone leg(ato) pro pr(a)etore | [Ti.] Claudi Caesaris [Aug(usti) | G]ermanici, per C. Ma[r]i]um Maternum (centurionem) leg(ionis) | VII C(laudiae) p(iae) f(idelis), quos L. Volus[ius Saturninus....]

BULIC', *Bull. di archeol. e storia Dalmata* XIII [1890] p. 145.

Come appare dal nome di L. Volusius Saturninus, che ricorre in tre altri casi simili a questo di determinazione di confini tra varie popolazioni della Dalmazia (n. 30. 32. 33), essendo governatore di questa provincia, egli ebbe a risolvere anche una controversia tra Nerate o Narete e i Pituntini. Che egli abbia in questo caso giudicato da sè o delegato degli arbitri, come l'una e l'altra cosa fece in quei casi, la rottura della pietra alla fine non lascia intravedere. — Quanto al nome Pituntini, importante è l'osservazione che fa il ch. Bulic', primo a pubblicare il documento. Sulla base di questo, e sul fatto che le fonti e gli itinerari pongono Nerate presso Peguntium, egli è indotto a vedere in questo luogo, così chiamato da Plinio (*nat. hist.* 3, 142), Πηγούντιον da Tolomeo (2, 16) e *Petinitis* dal Ravennate (p. 209), i Pituntini della lapide, correggendo così la forma

Peguntium in Pituntium. E come Nerate corrisponde all'odierno *Zeljevice* di *Jesenice*, così pensa che Pituntium sia l'odierna *Podstrana* sul litorale, in direzione di *Salonae* (cfr. *Bull. di archeol. e storia Dalmata* XII [1889] p. 146 segg.). — Ma una nuova violazione di confini per l'una o per l'altra popolazione dovè avvenire più tardi, e quindi un nuovo giudizio, nel quale Pisone, governatore della Dalmazia, giudicò da sè e delegò il centurione della legione VII, C. Marius Maternus, per la limitazione dei territori. Dal nome dell'imperatore ricordato nella lapide, si vede come ciò avvenisse sotto il regno di Claudio. Ora il Bulic', ricordando che quella legione, stanziata a *Delminium*, ebbe il titolo che qui porta di *Claudia pia fidelis* nell'anno 42 d. Cr. (cfr. *Dio Cass.* 55, 23; 60, 15), cioè il seguente della venuta al trono di Claudio, ne conclude che il governo di Pisone non potè essere anteriore a quell'anno, nè posteriore al 54 d. Cr., in cui morì quest'imperatore. Egli crede che tre Pisoni siano stati i possibili governatori in quel tempo: C. Calpurnius Piso, console sotto Claudio (*Paneg. in Pis.* 68. *Schol. ad Iuven.* 5, 109), L. Calpurnius Cn. f. Piso, console nel 27 d. Cr. (*Tac. ann.* 4, 62) e L. Calpurnius L. f. Piso, console nel 57 d. Cr. (*Tac. ann.* 13, 28. 31). Questo terzo però dev'essere escluso, perchè, essendo per regola *consulares* i *legati Augusti pro praetore* nella Dalmazia, e non potendo il suo governo esser posto più tardi dell'anno 54 d. Cr., egli l'avrebbe ottenuto essendo ancora *praetorius*. Probabile è per altro quanto lo stesso Bulic' afferma circa gli anni di questo governo, cioè che esso cada tra il 44-52, o il 53-54.

## 36.

## Tra Athenae e suoi contribuenti.

a. c. 120-132 d. Cr.

Κε(λεύει) νό(μος) Σε(ού) Ἀδριανού· | οἱ τὸ ἔλαιον γεωργοῦντες τὸ τρίτον | καταφερέτωσαν, ἢ τὸ ὄγδοον οἱ τὰ | Ἰππάρχου χωρία τὰ ὑπὸ τοῦ φίσκου | πραθέντα κεκτημένοι· μόνα γὰρ ἐλαίνα τὸ δί-

καιον τουτο ἔχει. καταφερέτωσαν δὲ ἅμα τῷ ἀρξασθαι συνκομιδῆς κατὰ μέρος, πρὸς λόγον τοῦ [συνκομιζ]ομένου, τοῖς ἐλεωναι[ς, οἵτινες αἰεὶ] προνοοῦσιν τῆ[ς] δημοσίας χρείας. ἀπογραφέσθωσαν δὲ | . . . τῆς] συνκομιδῆς πρὸ[ς] τοὺς ταμίας καὶ τὸν κήρυκα δύο | . . . ἰδόντες ὑπογραφέν· [ἡ] δὲ ἀ[πογραφ]ῆ ἔστω μετὰ ὄρκου | καὶ πόσον συνεκόμισεν τὸ πᾶν, | καὶ ὅτι διὰ δούλου τοῦδε ἢ ἀπελευθέρου τοῦδε· ἐὰν δὲ πωλήσῃ τὸν | καρπὸν ὁ δεσπότης τοῦ χωρίου. ἢ ὁ | γεωργὸς ἢ ὁ καρπώνης, ἀπογραφέσθω δὲ πρὸς τοὺς αὐτοὺς καὶ ὁ ἐπ' ἐξαγωγῆ πιπράσκων, πόσον πιπράσκει | καὶ τίμη καὶ ποῦ ὄρμ[ε]ι τὸ [π]λοῖον. ὁ δ[ὲ] ἀπογραφῆς χωρὶς πιπράσκων ἐπ' ἐξαγωγῆ, καὶ ὁ ὠφείλειν ἢ κα[τενηνοχῶς] | τῆ πόλει, στερέσθω τοῦ πραξ[έν]τος. | ὁ δὲ ψευδεὶς ἀπογραφῆς ποιήσα[ς] | ἢ τὰς περὶ τῆς συνκομιδῆς [ἢ τ]ῆς περὶ | τῆς ἐξαγωγῆς, ἢ ὑπὲρ χωρίου, [ὁ μὴ πα]ρὰ φίσκου ἐπρίατο μὴ Ἰππάρχ[ειο]ν [ὁ]ν ὕγδοον κατενεγκῶν, σ[τερέ]σθω, τὸ δὲ ἤμισυ ὁ μ[η]νύσας λαμ[β]ανέτω. | ὅς δ' ἂν ἐπ' ἐξαγωγ[ῆ]ν ἀναπόγ[ραπτα] πρίηται . . . | . . . εἰρειμ. . . . | . . . τῶν ἀπ[ο]στερ[ο] . . . | ος αὐτὸς ἢ ὁ | ἂν ἔληται, πιπρασκ[έ]τω μὲν ἐξ ἀπ[ο]γραφῆς, τ[ῆ]ς δὲ τειμῆς [τ]ὸ [μὲν ἢ] μισυ κατεχέτω, εἰ μήπω δέδωκεν ἢ λαμ[β]ανέτω, τὸ δὲ ἤμισυ ἔστω δημόσιον. | γραφέσθω δὲ καὶ ὁ ἔμπορος, τί ἐξάγει καὶ πόσον παρ' ἐκάστου· ἐὰν δὲ μὴ ἀπογρᾶψάμενος φωραθῆ ἐκπλέων, στερέσθω· ἐὰν δὲ ἐκπλεύσας φθάσῃ καὶ μηνυθῆ, γραφέσθω καὶ τῆ πατρίδι αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ | δήμου κάμοι· τὰς δὲ περὶ τούτων δίκας | μέχρι μὲν πεντήκοντα ἀμφορέων ἢ βουλή μόνη κρινέτω, τὰ δὲ ὑπὲρ τοῦτο μετὰ | τοῦ δήμου. ἐὰν δὲ τῶν ἐκ τοῦ πλοίου τις | μ[η]νύσῃ, ἐπάναγκες ὁ στρατηγὸς τῆ ἐξῆς | ἡμέρα βουλήν ἀφροισάτω, εἰ δ' ὑπὲρ τοὺς | πεντήκοντα ἀμφορεῖς εἴη τὸ μεμηνυμένον, ἐκκλησίαν· καὶ διδόςθω τῷ ἐλέγξαντι τὸ ἤμισυ. ἐὰν δὲ ἐκκαλέσῃται τις ἢ ἐμὲ ἢ τὸν ἀνθύπατον, χειροτονεῖτω συνδίκους ὁ δῆμος. ἵνα δὲ ἀπαράιτητα ἢ τὰ | κατὰ τῶν κακουργούντων ἐπι[τ]είμι[α], τειμῆς ἰς τὸ δημόσιον καταφερέσθω τὸ ἔλαιον, ἥτις ἂν ἐν τῆ χώρᾳ ἦ. εἰ δὲ ποτε εὐφορί[ας] ἐλαίου γενομένης πλέων εἴη τὸ ἐκ τῶν | τρίτων ἢ ὀγδῶν καταφερόμενον τ[ῆ]ς εἰς | ὄλον τ[ὸ]ν ἐνιαυτὸν

δημοσίας χρείας, ἐξέ[στω] τοῖς μ[ὲν] γεωργ[ο]ῦσιν τὸ ἔλαιον ἢ πᾶν | ἢ μέρος δευτέραν ἀπογραφῆν ποιησαμένοις καὶ δημόσιον τό τε ὠφειλόμενον | πόσον ἐστίν . . . ὁ οἱ ἐλαιῶναι ἢ ο[ἱ] ἀργυροταμία[ι] οὐ βούλονται παρ' αὐτῶν λαβεῖν, φυλάττειν etc.

*Decretum divi Hadriani iubet: Qui oleum colant, danto tertiam partem; octavam qui Hipparchicos agros publicatos habeant: his enim tantum hic ius est. Danto igitur, messe ineunte pro portione ad eleonas, qui quoque anno pro publica utilitate excubant. Professio messis fito . . . apud quaestores et praeconem . . . Professio fito iure iurando, quantum fructuum ceperit, quantum per servum libertumve: si fructum vendiderit dominus, vel colonus agri, sive redemptor, et apud eos profitetor etiam qui oleum exportandum vendat, quantum vendat, et cui, quoque loco navis consistat. Qui oleum non professus exportandum vendiderit etiamsi quod debuit in publicum retulerit, privator re vendita. Qui vero falsas professiones fecerit sive proventus sive exportandi olei sive agri quem non Hipparchicum a fisco emisset et octavam partem dederit, privator: qui vero nuntiaverit dimidiam partem habeto. Quis contra exportandum emerit oleum non inscriptum . . . ipse aut qui . . . venditor ex inscriptione, pretii autem dimidiam partem retineto, si nondum consignaverit, aut accipito: altera pars publica esto. Profiteri debeto etiam negotiator oleum exportaturus: et quantum ab unoquoque: qui si non professus deprehensus sit cum proficiscatur, privator: si effugiat et denunciatur, populus patriae illius mihi per epistolas indicato: poenas de his usque ad quinquaginta amphoras bule tantum decernito, supra bule una cum populo. Si quidam e navi denuntiaverit, strategus sexto die bulen necessario convocato, si amplius quam quinquaginta amphorae denunciatae sint, comitium: delatori dimidia pars esto. Si quidam me vel proconsulem petierit, populus defensores eligito. Ne cui vero, qui deliquerit, ullius excusationis vel deprecandi locus relictus sit,*

*pro olei portione quae praebenda sit civitati praetium quod tum in Attica obtineat agricolis solvendum. Ubi tantus olei proventus fuerit, ut partes tertia vel octava superent annuam reipublicae necessitatem, cultoribus olei liceto, aut totum aut partem, altera facta denunciatione, quantum olei publico debitum sit, quidquid leonae vel quaestores noluerint ab ipsis capere, retinere.*

C. I. Gr. I 355. C. I. Att. III 38.

Il documento non ha una data certa, tranne l'accenno a un atto governativo dell'imperatore Adriano. Come questi però, nei suoi viaggi per le principali provincie dell'Impero, almeno quattro volte, probabilmente tra il 120 e il 132 d. Cr., si fermò più o meno lungo tempo in Atene, a pro della quale prese provvedimenti e compì opere d'ogni sorta (HERTZBERG, *Gesch. Griechenlands* etc. 2 p. 301 segg.) così è possibile che quell'atto, il quale ha un carattere d'interesse tutto locale, sia stato emanato appunto in uno di quegli anni. Diretto a dare un nuovo ordinamento ai rapporti tra i produttori dell'olio nell'Attica e lo Stato ateniese, per la sostanza esso appartiene alla serie delle costituzioni imperiali chiamate *edicta* (cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>o</sup> p. 905, seg.). Se non che, la forma non corrisponde punto, soprattutto per la intestazione, di cui le sigle Κε. νο. Σε. sciolte secondo il Dittenberger in Κε(λεύει) νό(μος) Σε(ού), e non già in Κελεύει νόμος Σεμῶν Ἀδριανῶ (Iubet lex quae est inter constitutiones Hadriani), come pare accettasse il Boeckh, fanno vedere come il documento sia stato una trascrizione più o meno integrale dell'editto imperiale, compiuta e pubblicata dalle autorità di Atene. La qual cosa è tanto più da ammettere, in quanto si considerano i rapporti politici che passavano tra quella città e Roma. Fin dalla conquista romana, infatti, Atene divenne e rimase sempre Stato alleato di Roma (DE RUGGIERO, *Dizionario epigrafico* etc. I p. 742 segg.), e come tale godendo di una quasi indipendenza, non solamente si governava con leggi proprie, ma aveva anche una propria giurisdizione, special-

mente amministrativa. Ora, l'atto di Adriano, per quanto materialmente rientri nel campo della legislazione, nel fondo e pel motivo si connette più intimamente con la giurisdizione amministrativa locale. E se in quello per gli Stati alleati valeva il principio, che leggi emanate da Roma non potessero aver rigore se non accettate da loro (cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 1 p. 692 seg.), tanto più in questa dovea essere necessario, che il governo ateniese, il quale avea chiesto un giudizio arbitrale all'imperatore, desse pubblicità al medesimo. E che qui si tratti d'arbitrato, non può esservi dubbio.

È quasi certo, invero, che le leggi di Solone abbiano contenuto un ordinamento restrittivo circa l'esportazione dell'olio dall'Attica, come in genere avveniva anche per altre produzioni del suolo (Boeckh, *Staatshaushaltung der Athener* 1<sup>o</sup> p. 60. 75. 416). Contravvenzioni e conflitti tra produttori e il governo ateniese non potevano quindi mancare, tanto più in un tempo, in cui da un lato le antiche leggi andavan perdendo di forza per gli ultimi rivolgimenti politici, e dall'altro la popolazione dell'Attica sempre più s'impovertiva. Certo, le autorità ateniesi sarebbero state più che competenti a risolvere quei conflitti; ma, per motivi che sfuggono alla storia, esse, e forse anche gli stessi produttori, vollero che l'imperatore fosse giudice della vertenza. Ed egli in parte la risolse col dare disposizioni generali regolamentari, che probabilmente in qualche modo modificarono le antiche leggi; in parte stabilì, pei casi di nuove contravvenzioni, un tribunale arbitrale, diverso dall'ordinario locale. Il suo editto non creava un monopolio del commercio dell'olio, ma era diretto ad assicurare allo Stato ateniese, pei suoi bisogni pubblici, una certa quantità di quella merce. I produttori dovevano riservare per la vendita allo Stato, a prezzo di mercato, un terzo del loro raccolto, un ottavo quelli che coltivavano certi particolari fondi di Hipparchos. Quindi ogni anno erano tenuti a dichiarare ai capi dell'amministrazione finanziaria (ἀρχυροταμίαι) la quantità del raccolto e quella destinata all'esportazione, pena la confiscazione. Un obbligo analogo, con relative cauzioni, era stabilito anche pei compratori. Nei casi di conflitto, era chiamata a

giudicare la bule, se il valore del processo non era più di 50 anfore, l'eccelesia, se lo superava, l'una e l'altra convocate dallo στρατηγός. Il loro giudizio però non era definitivo; le parti potevano appellarsi così all'imperatore, come al proconsole della provincia, nel qual caso Atene dovea mandare suoi rappresentanti (σύνδικοι). Potrebbe parere che questo atto di Adriano fosse un'ingerenza di Roma restrittiva dell'autonomia amministrativa degli Ateniesi. Ma ove si pon mente, che anche nell'età repubblicana analoghe violazioni per parte dei governatori delle provincie erano forte biasimate (Cic. *de prov. cons.* 4, 7 cfr. *in Pis.* 16, 37); che Roma non avea alcun interesse diretto nella questione, e che in ogni caso l'ingerenza abusiva sarebbe stata più facile in persona del governatore dell'Achaia, conviene piuttosto ammettere un ricorso all'azione arbitrale dell'imperatore.

## 37.

## Tra Cyrene e il demanio romano.

a. 41-59 d. Cr.

Iidem Cyrenenses reum agebant Acilium Strabonem, praetoria potestate usum et missum disceptatorem a Claudio agrorum, quos regis Apionis quondam avitos et populo Romano cum regno relictos proximus quisque possessor invaserant, diutinaque licentia et iniuria quasi iure et aequo nitebantur. igitur ab iudicatis agris orta adversus iudicem invidia; et senatus ignota sibi esse mandata Claudii et consulendum principem respondit. Nero, probata Strabonis sententia, se nihilo minus subvenire sociis, et usurpata concedere, scripsit.

TAC. *ann.* 14, 18.

Prima ancora che divenisse provincia, la Cyrenaica era venuta in potere dei Romani pel testamento di Ptolemaeus Apion, morto

senza eredi nel 658-96 a. Cr. (OBSEQU. 49. EUSEB. *Chron.* p. 133 Schöne. CASSIOD. *Chron.* ad a. 658 cfr. APPIAN. *bell. civ.* 1, 111. Liv. *epit.* 70). Ma allora essi non presero in possesso che il solo demanio regio (Cic. *de leg. agr.* 2, 19, 51. HYGIN. *de cond. agr.* p. 122, 15 segg.), lasciando libere e autonome le città principali del paese, tra cui Cyrene. L'istituzione della provincia avvenuta nel 680-74 a. Cr., non mutò l'antica condizione del demanio: esso rimase da allora in poi quale era stato fin da principio, demanio romano o dello Stato. Se non che, col tempo i possessori delle terre vicine avendone usurpata una parte, l'imperatore Claudio spedì sul luogo il pretorio Acilius Strabo, affinché rivendicasse i diritti dello Stato. L'essere allora la Cyrenaica provincia del senato, e l'appartenere perciò il suo demanio all'*aerarium populi Romani* e non al *fiscus Caesaris*, non era una ragione perchè il senato piuttosto che l'imperatore provvedesse; giacchè con l'Impero l'alto potere di disposizione, di giurisdizione e di amministrazione su tutta la proprietà dello Stato passò nelle mani del principe (MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 992 segg. cfr. MARQUARDT, *Röm. Staatsverw.* 2<sup>2</sup> p. 254 segg.). E infatti quando più tardi, sotto Nerone, quelli che dal commissario di Claudio erano stati privati dei campi usurpati, ricorsero al senato, questi si rivolse all'imperatore, il quale ratificò l'operato di quello, pur promettendo di restituire ciò che ingiustamente era stato loro tolto. Che Acilius Strabo poi sia stato delegato appunto come giudice nella controversia amministrativa, è dimostrato dalle parole stesse di Tacito (*missum disceptatorem — probata Strabonis sententia*). E poichè nei primi tempi dell'Impero non era del tutto cessato il sistema dell'appalto dato alle società di pubblicani delle rendite del demanio in ogni provincia dello Stato (MOMMSEN, *Op. cit.* 2<sup>3</sup> p. 1017 cfr. HIRSCHFELD, *Verwaltungsgesch.* p. 75 segg.), è probabile che controversia sia sorta tra i pubblicani, che per effetto di quella usurpazione si vedevano mancare una parte delle rendite, e gli usurpatori indebiti dei campi. Che se, per contrario, il demanio della Cyrenaica fu amministrato nel modo più frequente nell'Impero, cioè mediante procuratori imperiali, allora la lite dovè essere tra il pro-

curatore della provincia e i possessori illegittimi. In questo caso però bisognerà mettere il giudizio arbitrale di Strabone prima dell'anno 53 d. Cr., essendo stato da questo anno in poi con un senatoconsulto, proposto dallo stesso Claudio, conferita la giurisdizione in cose fiscali appunto a tali procuratori; per altro, anche dopo quella riforma alla sentenza del procuratore poteva seguire un appello all'imperatore (MOMMSEN, Op. cit. 2<sup>3</sup> p. 1021 segg.).

38.

## Tra Tergeste e i Rundictes.

a. 41-54 d. Cr.

[H]anc viam, directam | per Atium centurion(em) post | sententiam dictam ab A. Plautio | legato Ti. Claudii Caesaris Aug(usti) | Germ(anici), et postea translata a | Rundictibus in fines C. Laecani | Bassi, restituit iussu Ti. Claudii | Caesaris Aug(usti) Germ(anici) imperatoris | L. Rufellius Severus primipilaris.

C. I. Lat. V 698.

La lapide proviene da Materia, luogo poco lontano da Tergeste; sicchè è molto probabile che la via allineata dal centurione Atius sia stata di confine tra il territorio di quella città, colonia romana già dal tempo d'Augusto (C. I. Lat. V p. 53), e la vicina popolazione dei Rundictes, che non sono altrimenti noti. L'essere stata la via raddrizzata *post sententiam dictam ab A. Plautio* etc. non lascia dubbio, che una controversia ci dovè essere tra Tergeste e quella popolazione, controversia che dagli antichi dicevasi *de itinere*, e che sorgendo tra privati d'uno stesso luogo era risolta nella via ordinaria giudiziaria, se la via passava per gli agri arciifinii, ovvero dagli agrimensori secondo i documenti della limitazione, se si trattava di territorio limitato, specialmente nelle co-

lonie (cfr. RUDORFF, *Gromat. inst.* p. 463). Qui, però, trattandosi non di controversia privata, ma comunale, cioè di una specie di servitù di via dell'un territorio verso l'altro, le parti ricorrono all'arbitrato di un rappresentante dell'imperatore, il *legatus A. Plautius*. Questi, che è il console suffetto dell'anno 29 d. Cr. (KLEIN, *Fasti consul.* p. 27), lo stesso che nel 43 d. Cr. sottomise la Britannia (DIO CASS. 60, 19-21 TAC. *Agr.* 14 cfr. SUET. *Vesp.* 4), era probabilmente allora legato o governatore della Dalmazia.

39.

## Tra Comum e i Bergalei, e tra Tridentum e gli Anauni etc.

a. 46 d. Cr.

M. Iunio Silano Q. Sulpicio Camerino co(n)s(ulibus) | idibus Martis Bais in praetorio edictum | Ti. Claudii Caesaris Augusti Germanici propositum fuit id | quod infra scriptum est: |

Ti. Claudius Caesar Augustus Germanicus pont(ifex) | maxim(us), trib(unicia) potest(ate) VI, imp(erator) XI, p(ater) p(atritiae), co(n)s(ul) designatus IIII, dicit: |

I. — Cum ex veteribus controversis pe[nd]entibus aliquamdiu etiam | temporibus Ti. Caesaris patrum mei, ad quas ordinandas | Pinarium Apollinarem miserat, quae tantum modo | inter Comenses essent, quantum memoria refero, et | Bergaleos, isque primum absentia pertinaci patrum mei, | deinde etiam Gaii principatu quod ab eo non exigebatur referre, non stulte quidem, neglexerit, et postea | detulerit Camurius Statutus ad me, agros plerosque | et saltus mei iuris esse: in rem praesentem misi | Plantam Iulium amicum et comitem meum, qui | cum adhibitis procuratoribus meis qu[i]que in alia | regione quique in vicinia erant, summa cura inqu[is]ierit et cognoverit, cetera quidem, ut

*mihī demon|strata commentario facto ab ipso sunt, statuat pro-  
nun|tietque ipsi permitto. |*

*II. — Quod ad condicionem Anaunorum et Tulliassium et  
Sindunorum pertinet, quorum partem delator adtributam Tri-  
dent|inis, partem ne adtributam quidem arguisse dicitur, | tametsi  
animadverto non nimium firmam id genus homi|num habere ci-  
vitatē Romanae originem: tamen cum longa | usurpatione in pos-  
sessionem eius fuisse dicatur et ita permix|tum cum Tridentinis,  
ut diduci ab is sine gravi splendi|di municipi | iniuria non pos-  
sit, patior eos in eo iure, in quo esse se existima|verunt, perman-  
nere beneficio meo, eo quidem libentius, quod | plerique ex eo ge-  
nere hominum etiam militare in praetorio | meo dicuntur, quidam  
vero ordines quoque duxisse, | nonnulli [a]llecti in decurias Romae  
res iudicare. |*

*III. — Quod beneficium is ita tribuo, ut quaecumque tan-  
quam | cives Romani gesserunt egeruntque, aut inter se aut cum |  
Tridentinis alisve, rat[a] esse iubea[m], nominaque ea, | quae ha-  
buerunt antea tanquam cives Romani, ita habere is permittam.*

C. I. Lat. V 5050. BRUNS, *Fontes* etc. p. 224 seg. *Hermes* IV [1870] p. 99 segg.

Questo editto dell'imperatore Claudio contiene due parti distinte. La prima (I) riguarda una controversia sorta già al tempo di Tiberio tra la città di Comum e i Bergalei, e nella quale avea interesse anche Roma. E probabilmente una simile esisteva già allora tra la città di Tridentum e le popolazioni degli Anauni, dei Tulliassi e dei Sinduni. A ogni modo, rimaste l'una o tutte e due senza una soluzione sotto Tiberio e Caligola, Claudio delegò un proprio commissario, Iulius Planta, a giudicare come arbitro. Dalla seconda parte implicitamente si vede chiaro, che questa delegazione si riferiva alla seconda controversia; ma è possibile che essa si sia estesa anche alla prima. La seconda parte (II, III) contiene una disposizione dell'imperatore Claudio, con la quale questi concesse

agli Anauni, ai Tulliassi e ai Sinduni il diritto di cittadinanza romana, da essi fino allora abusivamente esercitato, facendosi valere come municipi di Tridentum; e la concessione fu tale da dare forza retroattiva agli atti giuridici da quelli compiuti, non essendo ancora cittadini romani, compreso il diritto di continuare a portare nomi propri di tali cittadini. È chiaro che la prima parte soltanto dell'editto ha rapporto col nostro argomento.

Verso la città di Comum, già colonia romana fin dal tempo di Cesare (STRAB. 5, 1, 6 p. 213. Suet. *Caes.* 28 cfr. Cic. *ad fam.* 13, 35) e municipio in quello dell'Impero (PLIN. *epist.* 2, 1, 8; 5, 15, 1 cfr. C. I. Lat. V p. 565), i Bergalei, abitanti nella vallata oggi detta *Pergell* o *Pregaglia*, erano nello stesso rapporto dei Viturii verso Genua (n. 18), con la differenza che questa era al tempo di quel conflitto città autonoma. I Bergalei formavano, cioè, una popolazione di quelle dette *attribute* o *contribute* (MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 765 segg. cfr. C. I. Lat. V p. 565), le quali in quanto erano dipendenti e tributarie di un'altra vicina città ordinata a municipio o simile, e mancavano soprattutto di propria giurisdizione, dipendevano anche in ciò dalle magistrature della città dominante. Nella medesima condizione si trovavano gli Anauni (*Val di Non*), i Tulliassi e i Sinduni (non noti) verso Tridentum, che dall'editto stesso (lin. 28) appare municipio romano, e che più tardi ebbe il diritto di colonia (C. I. Lat. V p. 531. 537 cfr. MOMMSEN, *Hermes* IV p. 110 segg.). È chiaro quindi, che, sorta una controversia tra queste popolazioni e le due relative città, essa regolarmente avrebbe potuto esser risolta dalle autorità locali di queste. Ma, oltre che alle città stesse o alle dipendenti popolazioni poteva convenire di ricorrere all'arbitrato del governo in Roma, qui v'era una ragione di più, per la quale lo Stato avea diritto d'intervenire, cioè la qualità stessa dei campi in contestazione. L'essere poi il suo intervento determinato piuttosto da una denuncia, come quella fatta a Claudio da un Camurius Statutus, anzichè da un ricorso delle parti, non muta il carattere del procedimento e dell'arbitrato amministrativo. Ora l'interesse dello Stato, per cui questa controversia

si coordina a quelle *de locis publicis sive populi Romani sive coloniarum municipiorumve* (FRONTIN. *de controv.* p. 20, 7 segg. cfr. RUDORFF, *Gromat. inst.* p. 457. MOMMSEN, *Hermes* IV p. 109 seg.), è detto dall'editto stesso, ove (lin. 14 seg.) Claudio afferma che del territorio degli Anauni, dei Tulliassi e dei Sinduni *agros plerosque et saltus mei iuris esse*, e là dove (lin. 22-25) dichiara che non tutto quel territorio era attribuito a Tridentum, ma soltanto una parte. Se adunque queste popolazioni erano dipendenti e tributarie di Comum e Tridentum, è chiaro che sul loro territorio avevano diritti per una parte l'imperatore o lo Stato, per l'altra Tridentum stesso e Comum, a cui esse dovevano un tributo. Ora il documento non accenna in modo preciso alla ragione della controversia, ma è molto probabile che essa abbia avuto origine o dal rifiuto di quelle popolazioni di pagare il tributo alle due città o a Roma, o dall'aver esse indebitamente occupato tutto o in parte il demanio dello Stato o quello delle città stesse, ovvero dall'aver Comum e Tridentum usurpato a danno di Roma il diritto sul demanio pubblico, e forse anche imposto ai *possessores* dei campi e dei pascoli demaniali, di pagare a loro un tributo, come sul rimanente loro territorio. Forse tutti questi motivi, o alcuni di essi, poterono per qualcuno di quei luoghi avere contribuito insieme a far nascere la lite. Notevole nel procedimento, di cui per altro l'editto non dà il risultato, è che l'arbitro nominato da Claudio si reca a giudicare sul luogo (*in rem praesentem misi*), e che esso è assistito da *procuratores* imperiali, i quali poterono essere così quelli della prossima provincia della Raetia, come quelli che amministravano i demani imperiali nelle vicine città dell'Italia. È probabile che questi procuratori gli sieno stati dati dallo stesso imperatore, ed essi doverono compiere quel medesimo officio che in casi simili si è visto compiere dal *consilium* del governatore della provincia giudicante come arbitro. Il commissario nominato già da Tiberio, Pinarius Apollinaris, non è noto, come son pure poco o nulla conosciuti il delatore Camurius Statutus e il delegato di Claudio, Iulius Planta. L'esser questi però un *comes* e

*amicus* dell'imperatore, mostra che doveva appartenere all'ordine senatorio.

40.

## Tra Sagalassus e il demanio romano.

a. 54-68 d. Cr.

Ἐξ ἐπιστολῆ[ς] Θε[οῦ] Σεβασ[τ]οῦ | Γερμανι[κοῦ] Καίσαρος | Κοίν-  
τος Πετρῶνι[ος] Οὐμβ[ερ?] πρεσβευτῆς | καὶ ἀντιστράτηγος Νέρω[ν]ος  
Κλαυδίου Καίσαρος | Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ | [καὶ] Λο[ύκι]ος Πούπιος  
Πραίσι[ος] ἐπι[τροπος] Ν[έρωνος] | Κλαυδίου [Καίσαρος] Σεβαστοῦ  
Γερμανικοῦ ὠροθέτησαν τὰ μὲν ἐν | δεξιᾷ εἶναι Σαγαλασσέων, | τὰ  
δὲ ἐν ἀριστερᾷ κ[ώμης] Τυμβριανασσοῦ Νέρωνος | Κλαυδίου Καί-  
σα[ρος] Σεβαστοῦ Γερμ[ανικοῦ].

*Ex litteris divi Augusti Germanici Caesaris, Quintus Petronius UMBER (?) legatus propraetore Neronis Claudii Caesaris Augusti Germanici et L. Pupius Praesens procurator Neronis Claudii Caesaris Augusti Germanici statuerunt fines ita ut loca dextera sint Sagalassium, laeva vici Tymbrianassi Neronis Claudii Caesaris Augusti Germanici.*

RAMSAY, *American Journ. of archaeol.* [1886] p. 129; IV [1888] p. 267 seg.

Il documento stabilisce quali sieno i confini tra la città di Sagalassus, nella Pisidia, e il demanio imperiale di Tymbrianessus. Da questo e da un'altra iscrizione greca del luogo, ove ricorrono insieme con un *procurator Augusti*, anche *negotiatores* (πραγματευται) e tre *conductores* (μισθωται), il Ramsay trae che tutto un territorio in quella parte della provincia della Galatia, formava un demanio imperiale, ordinato col sistema di appalto e amministrato da uno speciale procuratore. Esso era diviso in tre parti, di cui una era

Tymbrianassos, oggi *Einesh* (cfr. *PLIN. nat. hist.* 5, 95); l'altra era Alosos o Aloston, noto per due lapidi, e che deve corrispondere a un villaggio presso *Tefenni* e *Karamanli*, probabilmente in *Sarak*; la terza stava più al sud, circa *Hassan Pasha* e *Kayali*. Il nostro documento determina quindi i confini nord-est tra la prima parte e Sagalassus. Che la terminazione non era un semplice atto amministrativo, ma l'effetto d'una controversia e d'un giudizio arbitrale emanato direttamente dall'imperatore o chi per lui, sembra potersi dedurre soprattutto da una circostanza. Ed è che Sagalassus, come Termessus maior, era città dipendente, benchè detta libera o autonoma, della Pisidia (C. I. Gr. 368. ECKHEL, *Doctr. numm.* IV p. 271), che al tempo in cui fu redatta la lapide, cioè sotto Nerone, faceva parte della provincia della Galatia, imperiale (MARQUARDT, *Röm. Staatsverw.* 1<sup>2</sup> n. 358 segg.). È molto probabile quindi che o essa abbia occupata indebitamente una parte del territorio demaniale, ovvero che gli appaltatori e amministratori di questo abbiano compreso nella loro cerchia un tratto del territorio di lei e preteso per esso un tributo. Sicchè, sorto un conflitto, può ben essere avvenuto che i Sagalassii stessi abbiano ricorso a Nerone, ovvero che il governatore della Galatia, Q. Petronius, abbia sottoposto a quello il caso e domandato istruzioni, che nel fatto vennero date con una epistola (ἐξ ἐπιστολῆς). E i confini furono posti da lui come capo della provincia e dal procuratore L. Pupius Praesens, amministratore del demanio. Questo Q. Petronius Ueber è probabilmente il padre del console suffetto dell'anno 81 d. Cr., M. Petronius Ueberinus (KLEIN, *Fasti cons.* p. 47).

41.

## Discordie in Puteoli.

a. 58 d. Cr.

Isdem consulibus audita Puteolanorum legationes, quas diversas ordo plebs ad senatum miserant, illi vim multitudinis, hi magistratum et primi cuiusque avaritiam increpantes. eaque seditio ad saxa et minas ignium progressa ne caedem et arma proliceret, C. Cassius adhibendo remedio delectus. quia severitatem eius non tolerabant, precante ipso ad Scribonios fratres ea cura transfertur, data cohorte praetoria, cuius terrore et paucorum supplicio, rediit oppidanis concordia.

TAC. *ann.* 13, 48.

Per lotte intestine, probabilmente simili a queste, già negli ultimi tempi della Repubblica era stato pure invocato dalla città l'arbitrato del senato (n. 24). V'è però la differenza, che allora Sulla fece da vero pacificatore, e con provvedimenti stabili ripristinò la concordia; laddove ora, Cassio prima e gli Scribonii dopo, ricorrono a misure coercitive, essendosi il dissidio mutato in sedizione popolare. Ma, prima che ciò avvenisse, è chiaro che i legati del senato e del popolo di Puteoli non richiesero al senato romano se non un arbitro, e il senato inviando C. Cassio mostrò nel fatto di non voler altro che questo. E in vero, il suo delegato, senatore, era quel C. Cassius Longinus, che *ceteros praeminebat peritia legum*, come dice lo stesso Tacito (*ann.* 12, 12 cfr. *SUET. Nero* 37. *PLIN. epist.* 7, 24. Dig. 1, 2, 51), che sotto Claudio fu governatore della Syria (*TAC. ann.* 11, 12), e più tardi esiliato da Nerone (*TAC. ann.* 16, 7. 9). I due fratelli Scribonii, poi, Proculus e Rufus, *insignes concordia et opibus* (*TAC. hist.* 4, 41), aveano a un tempo governato le due

Germanie, e nel 67 d. Cr., caduti in disgrazia di Nerone e accusati, si diedero la morte (DIO CASS. 63, 17).

42.

## Tra Pompei e Nuceria.

a. 59 d. Cr.

Sub idem tempus levi initio atrox caedes orta inter colonos Nucerinis Pompeianosque gladiatorio spectaculo, quod Livineius Regulus, quem motum senatu rettuli, edebat. quippe oppidana lascivia in vicem incessentes probra, dein saxa, postremo ferrum sumpsere, validiore Pompeianorum plebe, apud quos spectaculum edebatur. ergo deportati sunt in urbem multi e Nucerinis trunco per vulnera corpore, ac plerique liberorum aut parentum mortes deflebant. cuius rei iudicium princeps senatus, senatus consulibus permisit. et rursus re ad patres relata, prohibiti publice in decem annos eius modi coetu Pompeiani, collegiaeque quae contra leges instituerant dissoluta: Livineius et qui alii seditionem conciverant exilio multati sunt.

TAC. ann. 14, 17.

Non è detto espressamente da Tacito, ma s'intende di per sè essere stati i Nucerini, che, rimasti soccombenti nella contesa, si rivolsero all'imperatore, il quale per effetto del supremo potere governativo che egli esercitava sull'Italia insieme col senato (MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 1198), accolse bensì il ricorso, ma deferì a quello il giudizio della vertenza, giudizio che a sua volta il senato delegò ai consoli e non a un privato, trattandosi di vera ribellione armata e di reati commessi. I consoli però non funzionarono che come arbitri, e tutt'al più insieme come inquirenti, giacchè i provvedimenti presi dopo il loro operato dal senato, come la proibizione

in Pompei di spettacoli gladiatorii per dieci anni, lo scioglimento di corporazioni non autorizzate dal senato romano e la punizione di Livineio e di altri, sono emanazione diretta del senato stesso. Quali altre misure abbiano essi proposte e forse prese per ricondurre Nuceria, colonia anch'essa fin dagli ultimi tempi della Repubblica (APPIAN. *bell. civ.* 4, 3. SENEC. *nat. quaest.* 6, 1, 2 etc.), ad avere migliori rapporti con Pompei, non è detto.

Alcune iscrizioni parietarie di questa città ricordano l'avvenimento come una vera vittoria riportata dai Pompeiani sui Nucerini (C. I. Lat. IV 1293): *Campani, victoria una cum Nucerinis peristis; 2183: Puteolanis feliciter! omnibus Nucherinis felicia! et uncu(m) Pompeianis, Pet(h)ecusanis; 1329: Nucerinis infelicia*, dalle quali si vede che alla contesa presero parte anche i Puteolani e i Campani pei Nucerini, pei Pompeiani invece i Pithecusani.

43.

## Tra Patulcenses e Gallillenses.

a. 68 d. Cr.

*Imp(eratore) Othone Caesare Aug(usto) co(n)s(ule) XV k. Aprilis | descriptum et recognitum ex codice ansato L. Helvi Agrippae procons(ulis), quem protulit Cn. Egnatius | Fuscus scriba quaestorius, in quo scriptum fuit it quod infra scriptum est tabula V c.... VIII | et VIII et X:*

*III idus Mart. L. Helvius Agrippa proco(n)s(ul) caussa cognita pronuntiavit: |*

*Cum pro utilitate publica rebus iudicatis stare conveniat et de caussa Patulcensi|um M. Iuventius Rixa vir ornatissimus procurator Aug(usti) saepius pronuntiaverit*

*fi|nes Patulcensium ita servandos esse, ut in tabula ahenea a M. Metello ordinati | essent, ultimoque pronuntiaverit:*

*Galillenses frequenter retractantes cōtrover[sia][m] nec parentes decreto suo castigare voluisse, sed respectu clementiae optumi | maximique principis contentum esse edicto admonere, ut quiescerent et rebus | iudicatis starent et intra k. Octobr. primas de praedis Patulcensium recederent vacuam | que possessionem traderent; quod si in contumacia perseverassent, se in auctores | seditionis severe anim[a]dversurum;*

*et postea Caecilius Simplex vir clarissim[us] ex eadem causa aditus a Galillensibus dicentibus:*

*tabulam se ad eam rem | pertinentem ex tabulario principis adlaturos,*

*pronuntiaverit:*

*humanum esse | dilationem probationi dari,*

*et in k. Decembres trium mensum spatium dederit,*

*intra quam diem nisi forma allata esset, se eam, quae in provincia esset, secuturum; |*

*ego quoque aditus a Galillensibus excusantibus, quod nondum forma allata esset, in | k. Februarias quae p(roximae) f(uerunt), spatium dederim, et mora[m] illis possessoribus intellegam esse iucundam:*

*Galilenses ex finibus Patulcensium Campanorum, quos per vim occupaverant, intra k. | Apriles primas decedant. Quodsi huic pronuntiationi non optemperaverint, sciant | se longae contumaciae iam saepe denuntiatae animadversioni obnoxios | futuros.*

*In consilio fuerunt: M. Iulius Romulus, leg(atus) pro praetore, T. Atilius Sabinus, q(uaestor) | pro praetore, M. Stertinius Rufus f(ilius) (seguono altri cinque nomi). Signatores: Cn. Pompei Ferocis, Aureli Galli (altri nove nomi).*

C. I. Lat. X 7852. BRUNS, *Fontes* etc. p. 216 segg. MOMMSEN, *Hermes* II [1887] p. 102 segg. cfr. III [1868] p. 167 segg. SPANO e BAUDI DI VESME, *Memorie dell'Accad. di Torino* XXIV [1871] p. 1 segg.

La controversia, sorta già al tempo della Repubblica tra le due popolazioni della Sardegna, i Patulcenses e i Galillenses, e risolta dal governatore di quella provincia, M. Metellus, nell'anno 640-114 a. Cr., a favore dei Patulcenses (n. 21), si rinnovò nel primo secolo dell'Impero. E il documento che abbiamo innanzi, ne ricorda, insieme con la prima fase, anche le altre che essa ebbe in quel tempo.

I Galillenses non ostante la sentenza del proconsole Metello, che attribuiva ai Patulcenses un territorio di confine col loro, l'occupano di nuovo illegalmente (lin. 20: *quos per vim occupaverant*). I Patulcenses allora ricorrono al procuratore imperiale, governatore dell'isola, M. Iuventius Rixa, il quale emana una sentenza favorevole agli attori, tale cioè che conferma quella anticamente pronunciata dal proconsole Metellus (lin. 5-8). Ma essa non è eseguita, perchè i Galillenses tentano, non è detto con qual ragione o pretesto, di ricominciare il giudizio innanzi al procuratore Rixa, il quale con un decreto dà loro una dilazione fino al prossimo 1° ottobre, per isgombrare il territorio, con la condizione, che, trascorso invano questo termine, procederà con rigore contro gli autori dell'atto illegale (lin. 8-13). Cessate le funzioni del procuratore, e non eseguita al termine stabilito la sua sentenza, i Galillenses riescono a fare ammettere dal suo successore, il proconsole Caecilius Simplex, in massima la revisione della prima sentenza di Metellus. Essi infatti affermano, l'esemplare (*tabula*) di quella sentenza esistente nella provincia, non essere conforme al testo originale (*tabula ahenea*), conservato nell'archivio imperiale in Roma (*tabularium principis*), e ottengono da Caecilius una dilazione di tre mesi fino al 1° di dicembre, per presentare il testo autentico; trascorso il qual tempo egli avrebbe senz'altro fatto eseguire la sentenza secondo l'esemplare locale (lin. 14-17). Succeduto a Caecilius Simplex nel governo della Sardegna il proconsole L. Helvius Agrippa, i Galillenses ottengono da lui un prolungamento della dilazione già loro concessa fino al 1° di febbraio (lin. 18-20). E come anche questo termine passa senza che la parte presenti quel testo autentico, così

Agrippa il 13 marzo dello stesso anno, assistito da un *consilium* composto del suo legato, del suo questore e di altri sei del suo seguito, emana la sentenza, per la quale si ordina, che i Galillenses sgomberino il territorio pel 1° del prossimo aprile, e che ove ciò non avvenga, egli li considererà come ribelli, e procederà contro di loro in via penale (lin. 20-25).

La data del documento, 18 marzo 69 d. Cr., essendo console l'imperatore Ottone, non è quella della sentenza stessa pronunciata da Agrippa. Essa si riferisce alla copia che del medesimo fu fatta, probabilmente a richiesta dei Patulcenses, dall'originale esibito dallo *scriba quaestorius*, Cn. Egnatius Fuscus, traendolo dal *codex ansatus* o registro locale degli atti amministrativi del proconsole Agrippa. La sentenza fu invece emanata il 13 marzo del 68 d. Cr., anno del proconsolato dello stesso L. Helvius Agrippa, che governò la Sardegna dal luglio 68 al luglio 69 d. Cr. Egli fu preceduto nel governo da Caecilius Simplex, che lo tenne per conseguenza dal luglio 67 al luglio 68, e di cui il decreto di dilazione concessa ai Patulcenses, rimonta all'agosto del 67. Quanto al procuratore imperiale M. Iuventius Rixa, egli precedè i due proconsoli, e fu egli pure governatore dell'isola, essendo questa passata già al tempo d'Augusto dalla dipendenza, in cui era stata innanzi dal senato, sotto quella dell'imperatore nell'anno 6 d. Cr. (Dio Cass. 55, 28). E come Nerone nel 67 d. Cr. prese per sè la provincia dell'Achaia e in cambio restituì al senato la Sardinia (PAUS. 7, 17, 3), così il governo di Rixa, che non si sa quando cominciasse, cade circa la metà all'anno 67, quando appunto fu sostituito dal proconsole Caecilius Simplex (cfr. MOMMSEN, *Hermes* II [1867] p. 110 segg.; C. I. Lat. X p. 777 e annot. al n. 7852).

Di questi tre governatori che ebbero parte nel processo amministrativo, il procuratore Rixa compie due atti: una sentenza arbitrale, con cui conferma quella del proconsole Metello del tempo della Repubblica, e un decreto di dilazione; il proconsole Simplex è autore soltanto di un altro decreto di dilazione, e il proconsole Agrippa, prima emana un decreto simile, finalmente la sentenza. Il

documento non accenna, riguardo al primo, ad alcuna delegazione dell'imperatore, e ai due ultimi a quella per parte del senato; bisogna quindi concludere che i tre governatori giudicarono amministrativamente di propria autorità. E lo stesso Mommsen, che prima avea negata questa loro competenza (Op. cit. p. 112), ora invece con più fondamento l'ammette (*Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 995, 1).

44.

## Tra Asseria ed Alveria.

a. 69-70 d. Cr.

*Ti. [Cl]audius . . . ., | C. Avillius Clemen[s], | L. Coelius Capella, P. | Raecius Libo, P. Valeri|us Secundus iudices | dati a M. Pompeo Silva|no leg(ato) Aug(usti) pro pr(actore) inter | rem Asseriatium et rem p(ublicam) Al|veritarum in re praesenti per [sententi]am suam determina|verunt.*

C. I. Lat. III 9938.

Delle due città della Dalmazia, Asseria è conosciuta: Plinio la pone tra le città del conventus Scardonitanus, e la dà come *immunis* (*nat. hist.* 3, 21, 139), ed è l'*Asseria* di Tolomeo (2, 16, 10), *Aserie* della tavola Peutingeriana, tra Nedinum e Burnum (5, 5), probabilmente identica all'odierna *Podgraje*. Invece è ignota affatto Alveria; certo però il suo territorio dovè confinare con quello di Asseria. Nella controversia che sorse tra loro per ragion di confine, il governatore della Dalmazia delega come arbitri cinque giudici, che son cittadini romani, molto probabilmente di vicine città, i quali, come d'ordinario, pronunziano la loro sentenza sul luogo. M. Pompeius Silvanus, il governatore, è quello che fu console suffetto nell'anno 45 d. Cr. (JOSEPH. *antiq.* 20, 1, 2 cfr. KLEIN, *Fasti consul.* p. 33), proconsole dell'Africa nel 58 d. Cr. (TAC. *ann.* 13, 52) e legato della Dalmazia nel 69/70 d. Cr. (TAC. *hist.* 2, 86; 3, 50 cfr. *Bull. dell'Inst. archeol.* 1862 p. 217).

45.

## Tra cittadini di Pompei e il demanio romano.

a. 69-79 d. Cr.

*Ex auctoritate | imp(eratoris) Caesaris | Vespasiani Aug(usti) | loca publica a privatis | possessa T. Suedius Clemens | tribunus, causis cognitis et | mensuris factis rei publicae Pompeianorum restituit.*

C. I. Lat. X 1018.

È alquanto dubbio in che senso si debbano qui intendere i *loca publica* in Pompei, indebitamente occupati da privati. Essi possono essere intesi nel significato proprio e rigoroso della parola, cioè di suolo che faceva parte del demanio dello Stato (*Dig.* 50, 16, 15: *bona civitatis abusive publica dicta sunt: sola enim ea publica sunt, quae populi Romani sunt*); ovvero in quello meno proprio ed abusivo, invece di *loca communia*, con cui s'indicava la proprietà demaniale del comune (VARRO, *de l. Lat.* 5, 21. CIC. *ad fam.* 3, 11, 1 cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 782). Nel primo caso probabilmente si sarà trattato di occupazione di *subseciva*, o campi dello Stato rimasti non assegnati nella deduzione di coloni che Sulla fece in Pompei (cfr. n. 26); tanto più che per altri esempi (n. 46. 49) si sa che sotto alcuni imperatori lo Stato fu rigoroso nel far valere i propri diritti su tali campi nelle colonie dell'Italia (cfr. RUDORFF, *Grom. inst.* p. 392). E allora, come l'imperatore avea di diritto la *iudicatio* in simili processi (MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 993 seg.), così il suo arbitrato consiste nella delegazione che egli fa della sua giurisdizione al tribuno Suedius Clemens. Nel secondo caso, come il demanio comunale si considerava quale proprietà privata, e il giudizio circa l'indebita occupazione di esso entrava nella competenza delle magistrature locali, così per essersi fatto ricorso al giudizio

arbitrale dell'imperatore, potrà supporre o che la città di Pompei vi sia stata indotta per motivi speciali che noi ignoriamo, ovvero, ciò che sarebbe più probabile, che i privati possessori abbian fatto valere la qualità demaniale dello Stato nei suoli da loro occupati. Delle due spiegazioni noi crediamo più fondata la prima. A ogni modo, il tribuno T. Suedius Clemens è quello stesso che Tacito (*hist.* 1, 87; 2, 12) ricorda siccome inviato nell'anno 69 d. Cr. dall'imperatore Ottone con la spedizione nella Gallia Narbonensis. Egli è pure menzionato sulla statua di Memnone di Thebae, nell'Egitto (C. I. Lat. III 33 dell'anno 79 d. Cr.), con la qualità di *praefectus castrorum*. In due iscrizioni parietarie di Pompei (C. I. Lat. IV 768. 1059 cfr. 791) egli è chiamato *sanctus iudex*, alludendosi appunto a quel giudizio arbitrale per delegazione imperiale.

46.

## Tra Vanacini e Mariani.

c. a. 72 d. Cr.

*Imp(erator) Caesar Vespasianus Augustus | magistratibus et senatoribus | Vanacinorum salutem dicit. |*

*Otacilium Sagittam, amicum et procuratorem meum, ita vobis praefuisse, | ut testimonium vestrum mereretur, | delector. |*

*De controversia finium, quam habetis cum Marianis, pendenti ex | is agris, quos a procuratore meo | Publio Memoriale emistis, ut | finiret Claudius Clemens procurator meus, scripsi ei et mensorem | misi.*

*Beneficia tributa vobis ab divo | Augusto post septimum consulatum, quae in tempora Galbae retinuitis, confirmo. |*

*Egerunt legati | Lasemo Leucani f(ilius) sacerdos Aug(usti), | Eunus Tomasi f(ilius) sacerdos Aug(usti), | C. Arruntio Catellio Celere, M | Arruntio Aquila co(n)s(ulibus) III idus Octobr.*

C. I. Lat. X 8038. BRUNS, *Fontes* etc. p. 225.

Il documento proviene dal territorio dei Vanacini, nella Corsica, popolazione ordinata a comune, ma di diritto nè romano, nè latino (PTOL. 3, 2, 6 cfr. C. I. Lat. X p. 840). Essa confinava con la città di Mariana, che anche oggi conserva questo nome, e dove fu condotta una colonia romana da C. Mario (MELA 2, 7, 122. SENEC. *ad Helv.* 7, 9. PLIN. *nat. hist.* 3, 6, 80. PTOL. 3, 2, 5 cfr. C. I. Lat. X p. 839. 997). Quantunque non sieno espressamente nominati, pure s'intende che obbietto della controversia fu il possesso dei così detti *subseciva*, cioè di quelli appezzamenti di terreno, che, nella fondazione d'una colonia, o eran troppo piccoli per formare una centuria da assegnarsi in proprietà privata dei coloni, e quindi giacevano tra i confini irregolari del territorio e l'estremo *limes* di esso, ovvero, pur trovandosi nei confini della delimitazione, non erano atti alla coltivazione e perciò immisurabili. Nelle colonie soprattutto militari e dell'Impero, questi campi appartenevano all'imperatore, il quale soleva disporne in varia guisa: dividerli in proprietà in una seguente assegnazione, donarli alla colonia stessa o a un municipio, col diritto di vendita e di enfiteusi, venderli ai comuni stessi o ai privati, e finalmente riservarli come demanio allo Stato, il quale d'ordinario li lasciava in semplice possesso dei privati, senza il diritto della usucapione (RUDORFF, *Gromat. inst.* p. 390 segg.). Col tempo però, in Italia specialmente, essendosi manifestati molti abusi circa la parte dei *subseciva* riservata allo Stato, si videro, prima gl'imperatori Vespasiano e Tito procedere in parte a una vera assegnazione, in parte alla vendita di tali terreni (FRONTIN. *de contr. agr.* p. 52, 4-10; 54, 1-11. HYGIN. *de gen. contr. agr.* p. 133, 9-15. *Liber. colon.* p. 211, 6-9), quindi Domiziano concederli con un editto in piena proprietà degli antichi possessori (Suet. *Domit.* 9. FRONTIN. *de contr. agr.* p. 54, 11 seg. HYGIN. l. c.).

Nel caso presente, adunque, si ha dapprima un precedente, cioè che Vespasiano per mezzo del suo procuratore Publilius Memorialis vende tutti o forse parte dei campi, rimasti indivisi fin dal tempo della istituzione della colonia Mariana, ai Vanacini; e la vendita è fatta probabilmente dallo stesso *procurator* della provincia della

Corsica. Ma in questa occasione, o perchè la confinazione del territorio dei Vanacini e di Mariana lasciava dubbi sull'estensione di quei campi, o forse meglio perchè i Mariani aveano tenuto i medesimi per tempo memorabile in possesso (*veteres possessores*), credendo esserne divenuti proprietari per lungo uso (cfr. Suet. *Domit.* 9), ecco che sorge contestazione tra essi e i Vanacini, i quali ricorrono all'imperatore, e questi ordina al suo procuratore di procedere alla delimitazione. Che innanzi all'imperatore abbia avuto luogo un processo arbitrale amministrativo, si vede da ciò, che alla fine del documento son dati i nomi dei due rappresentanti (*legati*) delle due parti contendenti. Nè vi può esser dubbio che la sentenza sia stata direttamente da lui pronunciata a favore dei Vanacini, lasciando al procuratore e al *mentor* la sola apposizione dei termini di confini, e partecipandogli con istruzioni il contenuto del suo giudizio.

Il rescritto accenna inoltre (lin. 14-15) alla conferma, fatta da Vespasiano ai Vanacini, di *beneficia*, che essi avean già ricevuti da Augusto l'anno 727-27 a. Cr., riconferma che anche prima aveano ottenuto da Galba. Ora, è chiaro che questa concessione non avea alcun rapporto con la controversia di confine, perchè i campi contestati erano stati regolarmente acquistati dai Vanacini, e in ciò non poteva per nulla entrare un beneficio. L'atto di Vespasiano dovè dunque riguardare altri privilegi concessi da Augusto, tali che probabilmente riguardavano l'uso senza onere di altri campi *subsecivi*, ovvero la immunità da imposte; cose queste che si contengono nella espressione tecnica di *beneficium* (cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>3</sup> p. 1126 seg.). Il primo di questi due casi è molto più probabile dell'altro, a cagione della omogeneità dei due fatti contemplati nel rescritto.

Un processo analogo a questo vi fu tra le città di Firmum e Falerio sotto Domiziano (n. 49).

47.

## Tra Vienna e i Ceutrones.

a. 74 d. Cr.

*Ex auctoritat[e] | imp(eratoris) Caes(aris) Vespasian[us] | Aug(usti) pontificis max(imi) | trib(unicia) potest(ate) V co(n)s(ulis) V | desig(nati) VI p(atr) p(atr)iae | Cn. Pinarius Cornel(ius) | Clemens leg(at)us eius propr(a)ctore | exercitus Germanici | superioris inter | Viennenses et Ceutronas | terminavit.*

C. I. Lat. XII 113. *Revue archéol.* XVI [1859] p. 353.

Vienna, città degli Allobroges, già di diritto latino probabilmente per opera di Cesare, e colonia romana non prima di Caligola (PLIN. *nat. hist.* 3, 36. TAC. *hist.* 1, 66. Orat. Claud. 2, 9 [BRUNS, *Fontes* etc. p. 177] cfr. C. I. Lat. XII p. 218), quindi tale al tempo di Vespasiano, sotto di cui ha luogo la determinazione dei confini, faceva parte della provincia della Gallia Narbonensis. I Ceutrones o Ceutronae, invece, anch'essi di diritto latino, loro concesso da Claudio (PLIN. *nat. hist.* 3, 135 cfr. C. I. Lat. XII p. XIII e 21), e difficilmente pervenuti alla cittadinanza romana al tempo di Vespasiano, appartenevano alla provincia delle Alpes Graiae. La iscrizione proviene appunto da una città di questa popolazione, da Axima Ceutronum, posta quasi ai confini di quella provincia con l'altra della Narbonensis. Ora, da ciò appare come la possibile controversia sorta tra i Ceutrones e i Viennenses dovesse avere un carattere e un'importanza affatto particolare, trattandosi non tanto di una diversa condizione politica, rispetto a Roma, delle due parti contendenti, quanto di una questione, che poteva dar luogo e forse diè anche luogo a un conflitto di competenza tra il governatore della Narbonensis e quello delle Alpes Graiae. Questa è già una ragione, per la quale vediamo intervenire direttamente l'imperatore

(*ex auctoritate*), ciò che non esclude in parte anche l'altra, che i Ceutrones, come Latini almeno di diritto, godevano d'una quasi sovranità. Inoltre, volendo egli delegare il suo giudizio a un ufficiale che fosse superiore ai due governatori e governatore egli stesso di una vicina provincia, dovea sceglierlo tra quelli che erano gerarchicamente superiori ai due primi. E tale era appunto Cn. Pinarius Clemens, governatore della Germania superiore, giacchè quello della Narbonensis era pretorio, l'altro delle Alpes Graiae un procuratore imperiale, e quello delle due Germanie un console (cfr. MARQUARDT, *Röm. Staatsverw.* 1<sup>2</sup> p. 265. 274. 281). Cn. Pinarius è ricordato pure nella medesima qualità di legato pro pretore dell'esercito della Germania superiore, in un diploma militare di Vespasiano dell'anno 74 d. Cr. (C. I. Lat. III p. 852 n. IX), e in una iscrizione di Hispellum, (ORELLI-HENZEN, *Inscript.* 5427). — Il fatto della grande distanza che passa tra il territorio dei Ceutrones e quello di Vienna, si spiega col supporre, che questa città abbia avuto delle possessioni circa o oltre i confini di quelli, ciò che diè luogo alla controversia. La qual cosa è frequente nei comuni romani, come p. e. in Ariminum, che possedeva nella Gallia (CIC. *ad fam.* 13, 11, 1), in Capua che possedeva nell'isola di Creta (VELL. 2, 81 etc. cfr. KUHN, *Verfass. des röm. Reichs* 1 p. 63 seg. MARQUARDT, *Op. cit.* p. 157).

48.

## Tra Sacili, gl'Idienses e i Solienses.

a. 81-96 d. Cr.

*Trifinium | [trium terr(itoriorum)] Sacil[ien]si[s], Idi[ensis], Soli[ensis] | ex sententia | Iulii Proculi | iudic(is) | [dati ab] imp(erator) Caesare | Domitiano | Aug(usto).*

C. I. Lat. II 2349.

La iscrizione proviene dalla città di *Villanueva de la Jara*, presso l'antica Mellaria, nell'Hispania Baetica. Il testo, corrotto in alcune parti, è quale è stato restituito dall'Hübner e dal Mommsen. I *Solienses* e gl'*Idienses* sono popolazioni ignote, benchè sembri che a questi secondi accenni Livio (28, 21, 6). Si conosce invece *Sacili*, da Plinio (*nat. hist.* 3, 3, 10 cfr. *PROL.* 2, 4, 11) detta *Sacili Martialium*, posta presso Epora, tra le città sulla riva del Baetis e innanzi ad Orruba, e se ne hanno lapidi (C. I. Lat. II 2186-2190) e monete (ECKHEL, *Doctr. numm.* 1 p. 28). Quale di queste tre popolazioni abbia dato luogo alla controversia, non è dato intravedere dalla brevità della iscrizione terminale. Senza dubbio, però, vi fu un ricorso diretto all'imperatore, il quale delegò a giudice o arbitro un *Iulius Proculus*, che probabilmente sarà stato il padre di quel *C. Iulius Proculus*, che più tardi, regnando Traiano, fu da questo imperatore mandato come *legatus Augusti pro praetore regionis Transpadanae*, e che pervenne anche al consolato (C. I. Lat. X 6658).

49.

## Tra Falerio e Firmum.

a. 82 d. Cr.

*Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) | Domitianus Augustus | pontifex max(imus) trib(unicia) potest(ate), imp(erator) II, | co(n)s(ul) VIII designat(us) VIII, p(ater) p(atriciae), salulem dicit | IIII viris et decurionibus Faleriensium ex Piceno. |*

*Quid constituerim de subsicivis cognita causa | inter vos et Firmanos, ut notum haberitis, | huic epistulae subici iussi. |*

*P. Valerio Patruino . . . co(n)s(ulibus) | XIII kal. Augustas. |*

*Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus | Augustus adhibitis utriusque ordinis splen|didis viris cognita causa inter Fale|rienses et Firmanos pronuntiavi quod | suscriptum est.*

*Et vetustas litis, quae post tot annos | retractatur a Firmanis adversus | Falerienses, vehementer me movet, | cum possessorum securitati vel mi|nus multi anni sufficere possint, | et divi Augusti, diligentissimi et in|dulgentissimi erga quartanos suos | principis, epistula, qua admonuit | eos, ut omnia subsiciva sua collige|rent et venderent, quos tam salubri | admonitioni paruisse non dubito; | propter quae possessorum ius confirmo. | Valet.*

*D(atum) XI k(alendas) Aug(ustas) in Albano, | agente curam T. Bovio Vero, legatis P. Bovio Sabino, | P. Petronio Achille, d(ecreto) d(ecurionum) p(ublice).*

C. I. Lat. IX 5420. BRUNS, *Fontes* etc. p. 226.

Le due città del Piceno erano colonie: Firmum, dedotta dai Triumviri dopo la battaglia di Philippi e composta specialmente coi militi della legione IV, donde i *quartani* del nostro documento (*Liber colon.* p. 226 cfr. 250. C. I. Lat. IX p. 508); Falerio, istituita da Augusto probabilmente dopo la battaglia d'Azio (C. I. Lat. IX p. 517 cfr. 519). La controversia tra loro dovè sorgere per questo, che nella deduzione di Falerio non essendovi abbastanza terreni da dividersi tra i coloni, si ricorse al mezzo, spesso usato in casi simili (cfr. RUDORFF, *Gromat. inst.* p. 402), di sottrarre alla vicina città di Firmum una parte del suo territorio. E poichè di questa parte alcuni appezzamenti non furono assegnati ai coloni di Falerio, ed eran rimasti come *subseciva* in possesso di Firmum, così questa città ricorse all'imperatore Domiziano, per averne la restituzione, senza dubbio incoraggiata dal fatto, che i suoi predecessori Vespasiano e Tito aveano affermato nuovamente il diritto dello Stato e indirettamente delle colonie italiche sui *subseciva*, come abbiamo accennato riguardo alla controversia analoga tra i Vanacini e la colonia Mariana nella Corsica (n. 46). E Domiziano, che non ancora aveva emanato l'editto, con cui dava in piena proprietà tali terreni a coloro che li possedevano (Suet. *Domit.* 9), avocò a sè il giudizio, nel quale la città di Falerio produsse a sua difesa un'*epistola* o rescritto di

Augusto, secondo la quale si provava, quest'imperatore avere a lei ceduto non solamente una parte del territorio assegnabile di Firmum, ma anche i *subseciva* annessi, dando facoltà ai possessori di questi anche di venderli. Il processo, tenutosi nella villa imperiale di Albano, alla presenza dei rappresentanti (*legati*) del senato delle due città, P. Bovius Sabinus e P. Petronius Achilles, finì a favore di Falerio: l'imperatore riconobbe giusto il possesso nella città di Falerio e per essa nei singoli possessori dei terreni. Il Mommsen (C. I. Lat. IX annot. al n. 5420) osserva: « *Lis quam Firmani Falerienses moverunt qualis fuerit, exposuit fortasse huius ipsius causae inter alias similes memor Siculus Flaccus p. 163: cum ex aliis territorii ager sumptus est, et subseciva et vacuae centuriae, quae in adsignationem non ceciderant, redditae sunt eis, ex quorum territorio agri sumpti erant: quae et ipsi aut vendiderunt aut vectigalibus subiecta habuerunt.... non enim omnis ager centuriatus in adsignationem cecidit, sed et multa vacua relicta sunt, quorum ea condicio est quae subsecivorum. de quibus Domitianus finem statuit, id est possessoribus ea concessit* » (cfr. HYGIN. *de cond. agr.* p. 117). E aggiunge: « *Ceterum ex Siculi loco intellegitur Domitianum non solum de controversia inter Firmanos et Falerienses orta ita decrevisse, sed in universum similiter statuisset, scilicet quaecumque lites similiter penderent, quas multas fuisse probabile est, iis ad hoc exemplum ubivis finem imposuisse. Sane ut controversiae de subsicivis molestae et infelices penitus tollerentur, non satis erat subsiciva quae populi Romani mansissent possessoribus donare, id quod Domitianum fecisse constat, sed praeterea opus erat de iis statuere, quae rebus publicis concessa neque antea privata facta essent* » (cfr. RUDORFF, *Gromat. inst.* p. 455 segg.).

50.

Tra Delphi e Anticyra e Amphissa.

a. 98-117 d. Cr.

A.

*C. Avidio Nigrino leg(ato) Aug(usti) pro pr(aetore) | decreta ex tabellis recitata VI idus Octobr. Eleusine. Cum optimus princeps sententia[m] | hieromnemonum, qua consecrata[m] regione[m] Apolloni Pythio ex auctoritate Mani Acili et s[enatus] | determinaverunt, sequendam esse praescripsisset, quae etiam Delphis in latere aedis iusculpt[a] | est, neque veniret in dubium inter Anticyrenses quoque et Delphos, quibus iudex datus [sum] | ab optimo principe, ea sententia stari oportere: necessaria fuit diligentior exploratio tam [ve]tusta[e] rei, tanto magis quod et possessio quibusdam locis variaverat et vocabula regionum, [qu]ae hieromnemonum determinatione continebantur, vix iam nota propter temporis spatium | utraque pars ad utilitatem suam transferebat. Cum itaque et in re praesenti saepius fuerim et | qu[ae] aut ex notitia hominum aut ex instrumentis quae exstabant colligi poterant, pluribus diebus [conges]serim, quae maxime visa sunt cum hieromnemonum iudicio congruere, hac sententia comprehend[i, qua] | etiamsi utrorumque spei aliquid apscisum est, poterit tamen videri utrisque consultum, quod [in] | posterum beneficio optimi principis certa possessio et sine lite continget. Opoentam in mari quod | Anticyram vergit, quam primam in determinatione hieromnemonum nominaverunt, | eam esse constitit, quae nunc ab aliis Opus, ab aliis Opoen[ta] dicitur, promunturium quod | est a Cirra Anticyram navigantibus citra Nolo.... a Samusis. Ab eo recto [ri]gore ad monticul[os duos app]ellatos Acra Colo[phoeia, quo*

*respici sen]tentia hieromn[e]monum etiam ex eo apparet, quod naturales in ut[roque] monticulo lapide[s] ex[tant], | quorum in altero Graeca inscriptio, quae sign[et Delphi]cum terminum, | adhuc manet, cui vetustas fidem faciat; in altero [ean]dem inscriptionem [fuisse | mani]festum est, quamvis s[ic]t crasa. Fines opservari [p][a]cet ita ut, ut ad[s]cendent[ibus | dextra . . . Anticyr]ensium, laeva sacra[e] regionis Delphorum sint. Ab iis [monticulis recto rigore locus qui D]olichonos vocatur et indubitatus inter Delphos [et Anticyrenses | terminus est, u]t perinde Delphorum regionis sacra sint laeva, dextra Anticyrensiu[m]. . . .*

## B.

Πρ(ό) ί καλ. 'Οκτωβρ. ἐν 'Ελατεία περὶ τῆς ἀμφισβητήσεως τῆς Δελφῶν πρὸς 'Αμφισσεῖς καὶ Μυανεῖς περὶ τῶν ὄρων, περὶ ἧς ὁ μέγιστος αὐτοκράτωρ ἐκέλευσέν | με κρεῖναι, πλεονάκις ἐκατέρων διακούσας καὶ ἐπὶ τῶν τόπων γενόμενος καὶ | καταμαθὼν ἕκαστα ἐπὶ τῆς αὐτοψίας κατὰ τὴν ἀμφοτέρων ὑφήγησιν, προσέτι δὲ ἐντυχὼν τοῖς εἰς ἀπόδειξιν ὑπ' αὐτῶν προφερομένοις, ἃ ἐπέγνων ταύτη τῆ ἀποφάσει περιελαβόν.

Ἐπεὶ τὴν ὑπὸ τῶν ἱερομνημόνων γενομένην κρίσιν | [κατὰ τὴν Μανίου 'Ακειλίου καὶ τῆς συνκλήτων γνώμην, ἣν καὶ ὁ μέγιστος αὐτοκράτωρ πασῶν μάλιστα κυρίαν ἐτήρησεν, συνωμολογήθη ταύτην εἶναι τὴν | [ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ 'Απόλλωνος τοῦ ἐν Δελφοῖς ἐξ εὐ[ων]ύ[μου] ἐσιόντων ἐνκε[χαρχ]μένην, ἀρέσκει κατὰ τὸν ὑπὸ τῶν ἱερομνημόνων ὀρισμὸν γενόμενον ἀπὸ [τοῦ Ταρμίου] ἧτις ἐστὶν πέτρα ἐξ[ε]χουσα ὑπὲρ κοιλ[ᾶδος] ἣν Χάραδρον καλοῦσιν, ὑφ' ἣν ἐστὶν | [κρήνη 'Β]ά[τ]ρεια κατ[ω]θεν, μέχρι τῆς προειρημένης κρήνης [τῷ] πρὸς [Δε]λφούς με[ρ]ος Δελφῶν | [εἶναι. ἀπὸ] τῆς κρήνης τῆς 'Βατείας, ἐπειδὴ ὁ [αὐ]τὸς ἀφορισμὸς σημαίνει [κατ' 'Αστράβαν]ττα ἄλλον ὄρον εἶναι, ἀρέσκει μέχρι τοῦ [ὄ]ρου τοῦ ἐν τῷ 'Αστράβαντι δεικν[υ]μένου οὐ | [πρό]βω Σαλάσση[ς], ἐν ᾧ τρίπο[υ]ς ἐνκεκόλαπται, ὃ

[δ]οκεῖ ἴδιον εἶναι τῆς ἱερᾶς τῶν | [Δελφῶν χώρας] σύμ[βολ]ον, ἐπ[ὶ] μὲν | τὰ εὐώνυμα ὡς ἐπὶ Σάλασσαν εἶναι Δελφῶν | [ἱερὰν χώραν, τὰ δὲ δεξιὰ ἀπ' ἐ]κείνου τ[οῦ] ὄρου, δε ἐπεδείχθη μοι κατ[ὰ] τὸν 'Αστράβαντα τῶν 'Αμφισσεῶν εἶναι] . . . νος ἐφαίνε[το].

*A(n)te d(iem) X kal(endas) Oct(obres) Elateae de controversia finium inter Delphos et Amphissenses et Myanenses, de qua optimus princeps iussit me iudicare, cum et saepius utrique parti auscultaverim et in rem praesentem venerim et omnia, ab utrisque ductus, exploraverim, et praeterea ex instrumentis ab iis ad rem comprobendam latis, quae mihi visa sunt hac sententia comprehendere:*

*Cum sententiam a hieromnemonibus ex auctoritate Mani Acili et senatus latam, quam optimus quoque princeps praecipue sequendam praescripserat, convenerit illam esse Delphis in aede Apollinis laeva introeuntibus insculptam, placuit ex definitione hieromnemonum a Tarmio, quae est rupis supra voraginem posita, Charadrum appellatam sub qua fons Batea est, usque ad fontem ipsam Delphos versus Delphorum esse. A fonte Batea cum eadem definitio signet secundum Astrabanta alium terminum esse, placet usque ad terminum in Astrabante indicatum non longe a mari, ubi tripus incisus est, quod signum proprium videtur esse regionis sacrae, quae laeva sint mare versus esse sacrae Delphorum regionis, dextera illius termini, mihi secundum Astrabanta indicati, Amphissensium esse.*

C. I. Lat. III 567 = 7303. C. I. Gr. I 1711. Cfr. SCHMIDT, *Hermes* XV [1880] p. 275 segg.

È la medesima controversia, che nel 563-191 a. Cr. fu risolta con una sentenza degli Anfizioni, per delegazione del senato e del console Manio Acilio Glabrio (n. 1). Nell'Impero le città di Amphissa e Anticyra violano di nuovo i confini del territorio sacro di Apollo in Delphi, e l'imperatore commette ad un arbitro di

risolvere la lite, attenendosi alle norme stabilite dagli Anfizioni. Le due iscrizioni contengono due sentenze distinte, che non v'è ragione a non ammettere essere state emanate dallo stesso arbitro, C. Avidius Nigrinus, nominato soltanto nella latina. Quella riflettente i confini tra Delphi e Anticyra, o la latina (A), fu pronunciata ad Eleusine il 10 di ottobre; l'altra circa il confine tra Delphi e Amphissa, o la greca (B), fu pronunciata il 22 di settembre dello stesso anno in Elatea. Esse, specialmente la latina, dopo aver accennato al giudizio degli Anfizioni e alla delegazione dell'imperatore, rilevano la circostanza del nuovo esame fatto sul luogo dal giudice imperiale, che compulsa documenti e interroga testimoni per le alterazioni avvenute col tempo nel possesso e nei nomi delle sacre *regiones*, e passa quindi alla determinazione dei confini. Il Mommsen prova con buoni argomenti (C. I. Lat. III p. 107), esser probabile, che questo Nigrino non sia stato governatore dell'Achaia, che fu sempre retta da proconsoli, e soltanto dall'anno 15-44 d. Cr. da *legati Augusti pro praetore*, bensì un commissario *ad hoc*, mandato dall'imperatore. E, ricordando l'Avidio Nigrino, che fu proconsole sotto Domiziano (PLIN. *ep. ad Trai.* 65 [71]. 66 [72]), pensa che sia appunto costui, che più tardi Traiano, a cui ben si conviene il titolo di *optimus princeps* (A lin. 2. 13), dovè scegliere ad arbitro della controversia.

Che Delphi o Delphi e le altre due città si sieno appellate all'imperatore come arbitro, segue necessariamente dalle parole di Nigrino: *quibus iudex datus [sum] ab optimo principe* (A lin. 5. 6), e dalla condizione politica almeno di due delle città. Delphi, infatti, al tempo di Plinio, e certamente anche prima, era Stato autonomo o quasi indipendente (PLIN. *nat. hist.* 4, 3, 7), tale era anche Amphissa (PLIN. *nat. hist.* 4, 3, 8), e forse Anticyra. Esse quindi, come non comprese nei confini della provincia dell'Achaia, e perciò essendo fuori la sfera dell'azione diretta di quel governatore, non avean ragione d'appellarsi a lui, e tutto al più avrebbero potuto ricorrere al senato, essendo senatoria quella provincia, con cui confinavano. Ma a quel tempo l'autorità governativa in genere e

specialmente l'arbitrale del senato, avea già ceduto di fronte a quella dell'imperatore, il quale anche rispetto agli Stati autonomi esercitava un'azione maggiore di quella che non fosse la pura egemonia dell'età repubblicana. Ed è per questo, perchè tali Stati rimanevano più per forma che in sostanza autonomi, che questa controversia è stata da noi messa tra le amministrative piuttosto che tra le federali.

51.

## Tra Madaura e altra città vicina.

a. 98-117 d. Cr.

*Ex auctoritat[e] | i]m[p(eratoris)] Nervae Traiani | Caes(aris) Aug(usti) Germani|ci Dacici | L. Minicius Natalis | leg(atus) Aug(usti) pro pr(aetore) in[te]r | Madaurense[s] et . . .*

C. I. Lat. VIII 4676.

È una pietra terminale trovata a Madaura, città della Numidia proconsularis e colonia romana (APUL. *apol.* c. 24 cfr. C. I. Lat. VIII p. 472). L'ultima parola indicante la città o popolazione, con la quale confinava e probabilmente venne in conflitto, è oscura. --- L. Minicius Natalis, governatore della Numidia, e a cui Traiano confida la soluzione della controversia, è lo stesso che fu console nell'anno 107 d. Cr. (KLEIN, *Fasti consul.* p. 56).

52.

## Tra Histonium e un privato.

Secolo I d. Cr.

*C. Helvidius Priscus, arbiter | ex compromisso inter Q. | Tili-  
um Eryllum, procurato|rem Tili Sassi et M. Paquium Aula-*

nium, | actorem municipi Histoniensium, | utrisque praesentibus iuratus sententiam | dixit in ea verba, q(uae) inf(r)a s(cripta) s(unt): |

Cum libellus vetus ab actoribus Histoniensium | prolatus sit, quem desideraverat Tillius | Sassius exhiberi, et in eo scriptum fuerit, | eorum locorum, de quibus agitur, fa|ctam definitionem per Q. Coelium Gal|lum: M. Iunio Silano L. Norbano Balbo | co(n)s(ulibus) VIII k. Maias inter P. Vaccium Vitulum, | auctorem Histoniensium fundi Heriani|ci, et Titiam Flaccillam, pro-auctorem Tilli Sassi fundi Vellani, a(ctum) e(ss)e in re praesenti | de controversia finium, ita ut utrisq(ue) | dominis tam fundorum praesentibus | Gallus terminaret, ut primum palum | figeret a quercu pedes circa undecim, abesset autem palus a fossa (neque | apparet, quod pedes scripti essent, | propter vetustatem libelli interrupti | in ea parte, in qua numerus pedum | scritus (= scriptus) videtur fuisse, | inter fos|sam autem et palum iter communem (= commune) | esset, cuius propietas (= proprietas) soli Vacci Vituli esset; | ex eo palo e regione ad fraxinum notatam palum fixum esse a Gallo, et ab eo palo e regione ad | superciliu(m) ultimi lacus Serrani in partem sinisterio|[rem d]erectam finem ab eodem Gallo.

C. I. Lat. IX 2827. MOMMSEN, *Die Stadtrechte* etc. p. 484. BRUNS, *Fontes* etc. p. 327.

Histonium, nei Frentani marittimi (PLIN. *nat. hist.* 3, 12, 106. PTOL. 3, 1, 18 etc.), non era colonia romana, come è dato nel *Liber coloniarum* (p. 260), bensì municipio, come è chiamato più volte nelle lapidi (C. IX 2853. 2855. 2860 cfr. 265). Helvidius Priscus, chiamato arbitro nella controversia di confine tra questa città e Tillius Sassius, fu probabilmente o il pretore dell'anno 70 d. Cr. (TAC. *hist.* 2, 91; 4, 4. DIO CASS. 65, 7; 66, 12), ovvero il padre o figlio di lui.

La controversia era già sorta una volta a cagione del confine tra il fundus Herianicus, appartenente al municipio, e il fundus Vellanus, di proprietà di Titia Flaccilla. E nell'anno 19 d. Cr. (consolato di M. Iunius Silanus e L. Norbanus Balbus), essendo attore di Histonium P. Vaccius Vitulus, si ricorse all'arbitrato di Q. Coelius Gallus, il quale stabilì i termini delle due proprietà nei modi usati in siffatta materia (cfr. HYGIN. *de gen. controv.* p. 126, 9), cioè scavando una fossa verso il fondo Herianicus (cfr. SICUL. FLACC. *de cond. agr.* p. 147, 19 segg.), e, parallelamente ad esso alla distanza di 11 passi circa, tirando lunghesso il fondo Vellano, dall'altro lato, una linea (*finis*), segnata da alberi, pali e un lago (cfr. SICUL. FLACC. p. 138, 20; 143, 3. HYGIN. p. 128, 16); per modo che lo spazio intermedio tra la fossa e il *finis* fosse dichiarato come appartenente al fondo Herianicus, ma insieme come *iter commune*, accessibile anche al proprietario del limitrofo fondo Vellanus. Col tempo però questo fondo passò nelle mani di Tillius Sassius, forse lo stesso ricordato negli atti dei fratelli Arvali tra gli anni 63 e 91 d. Cr. (C. I. Lat. VI 3043 e segg.), e, o che egli o che il possessore dell'altro fondo comunale sconfinasse, sorta una novella lite, questa fu deferita per compromesso delle parti anche allora all'arbitrato di C. Helvidius Priscus, facendo da procuratore del proprietario Tillio il suo liberto, Q. Tillius Eryllus, e attore del municipio, M. Paquius Aulanius. E, sulla domanda del procuratore di Tillius Sassius, fu esibito un istrumento (*libellus vetus*) dell'antico giudizio arbitrale, che servì come fondamento del nuovo. Quale delle due parti sia stata l'attrice, non appare dal documento; forse fu il privato, vedendosi da lui richiesta l'esibizione dell'istrumento al municipio convenuto in giudizio. Notevole è la circostanza del giuramento che presta l'arbitro (*iuratus sententiam dixit*). Circa il tempo del secondo arbitrato, è molto probabile che esso non sia posteriore alla fine del secolo I.

53.

## Tra lo Stato e un privato in Roma.

Secolo I d. Cr.

*Hi termini XIX positi sunt | ab Scriboniano et Pisone Frugi | ex depalatione T. Flavi Vespasiani | arbitri.*

C. I. Lat. VI 1268.

La iscrizione, di Roma, sarebbe stata trovata nella campagna, fuori di porta Nomentana. Essa non lascia chiaramente intravedere se la delimitazione sia stata tra proprietà private, nel qual caso l'arbitrato di Vespasiano non sarebbe amministrativo, ovvero tra proprietà privata e pubblica o demaniale. Nel primo caso non si potrebbe pensare che Scriboniano e Pisone funzionassero come assistenti periti o *mensores* dell'arbitro, e in genere esecutori della sua sentenza, come era frequente in simili giudizi, opponendosi a ciò la loro condizione di appartenenti all'ordine senatorio. Essi sono, infatti, i due fratelli, di cui l'uno, L. Piso Frugi Licinianus, fu adottato da Galba, e l'altro, Crassus Scribonianus, dei quali più volte fa menzione Tacito (*hist.* 1, 47. 48; 2, 47; 4, 39 cfr. *Suet. Galb.* 17. *PLIN. epist.* 2, 20, 2. *MOMMSEN, Ephem. epigr.* 1 p. 147 e seg.). Più probabile sembra, invece, il caso, che la lite sia stata amministrativa, nel senso che sia sorta per confini tra la proprietà demaniale e quella di Scriboniano e di Pisone, i quali, eseguendo la sentenza dell'arbitro, posero i diciannove termini di delimitazione. In questo caso Vespasiano, che molto probabilmente è il futuro imperatore, dovrebbe considerarsi come un arbitro giurato, nominato dal console o censore, cui allora competeva la *terminatio* e la *iudicatio* anche in contestazioni simili, ovvero forse anche dall'imperatore, che talvolta usurpava questi poteri censorii.

54.

## Tra Dium ed Oloosson.

a. 101 d. Cr.

*[Ex auctoritate | I]mp(eratoris) Aug(usti) | [fi]nes dere[cti] | in-  
ter Dien[ses] | et Olo[sson]i[os] | ex c[on]vention[e] | ipsorum | [Im]-  
p(eratoris) Nerva [T]ra[ia]n[o] Ca[es]ar[e] | Aug(usto) German[ico] |  
III co(n)s(ule).*

C. I. Lat. III 591.

Amendue nella Thessalia, queste città erano di diversa condizione. Imperocchè, se è indubitato che Dium era colonia romana già fin dal tempo d'Augusto (*PLIN. nat. hist.* 4, 35. *PTOL.* 3, 12, 12. C. I. Lat. III 548. *COHEN, Méd. imp.* 1<sup>2</sup> p. 205 n. 484), e più tardi anzi ebbe il *ius Italicum* (*Dig.* 50, 15, 8, 8), di Oloosson (cfr. *STRAB.* 9, 5, 19 p. 440 seg.) appena si può dire che forse ancora al tempo di Traiano, cui spetta il documento, godeva di quella quasi autonomia, che fu tollerata nella maggior parte delle città della Tessaglia fin dal tempo della Repubblica (cfr. n. 31). E probabilmente sarà questa la ragione, per la quale l'imperatore giudicò per mezzo di un delegato, che potè essere il governatore della Macedonia, allora provincia senatoria, siccome appare dal caso simile (n. 55), dopo un compromesso (*ex conventione*) fatto dalle due città.

55.

## Tra Lamia e Hypata.

a. 117-138 d. Cr.

*Q. Gellio Sentio Augurino procons(ule) decreta | ex tabellis  
recitata kalendis Martis.*

*Cum optimus maximusque | princeps Traianus Hadrianus Aug(ustus) scripserit mihi, ut adhibitis menso|ribus de contro- versis finium inter Lamienses et Hypataeos cognita causa | terminarem egoque in rem praesentem saepius et continuis diebus | fuerim cognoverimque praesentibus utriusque civitatis defensoribus, | adhibito a me Iulio Victore evocato Augusti mensore, placet initium | finium esse ab eo loco, in quo Siden fuisse comperi, quae est infra con|saepulum consecratum Neptuno, indeque descendentibus ri[g]orem ser|vari usque at fontem Dercynniam, qui e[s]t trans flumen Sperchion, i[ta ut per] | amphispora Lamiensium et Hypataeorum ri[g]or at fontem Dercynn[am supra] | scriptum ducat, et inde at tumulum Pelion per decursum S[perchii] | at monumentum Euryti, quod est intra finem . . . | Erycaniorum et Proherniorum . . . | . . . straxum et sid . . . | . . . const . . .*

C. I. Lat. III 586. *Bull. dell'instit. archeol.* 1856 p. 72.

Lamia e Hypata, città della Thessalia, facean parte della provincia della Macedonia, la quale già al tempo di Adriano era ridivenuta senatoria, e perciò governata da un proconsole. È dubbio se essi abbiano ricorso direttamente all'imperatore, che delegò l'arbitrato al governatore, ovvero a questo, che domandò al principe istruzioni. Che se in un caso simile, nella controversia tra Cierium e Metropolis (n. 31), città pure della Thessalia, si vede il governatore delegare il giudizio alla dieta del luogo, ciò può essere spiegato con l'ammettere, o che allora Tiberio abbia voluto scrupolosamente rispettare l'autonomia del paese, o che ora, sotto Adriano, questa nel fatto sia cessata, o pure che queste due città si siano trovate per eccezione in una condizione di sudditanza. A ogni modo, l'autonomia o libertà, se anche fosse continuata per tutte o alcune città della Tessaglia sotto Adriano, non escludeva l'ingerenza del governo, specialmente del senato (cfr. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 3 p. 726); sicchè il caso di Cierium e Metropolis si può considerare siccome normale, al pari di quello di Lamia e Hypata,

in quanto che nell'uno e nell'altro stava in potere dell'imperatore e del senato il delegare l'arbitrato ad altri, quello alla dieta tessalica, questo al proconsole della provincia.

Dalle parole della sentenza (lin. 10 seg.): *usque ad fontem Dercynniam, qui e[s]t trans flumen Sperchion, i[ta ut per] amphispora Lamiensium et Hypataeorum ri[g]or at fontem Dercynn[am supra] scriptum ducat*, sembra probabile, che appunto questi amphispora, campi o pascoli che sieno, abbian dato motivo alle due città di contrastarsene il possesso. Notevole nel procedimento seguito è la presenza dei *defensores* delle medesime, che, pel tempo in cui siamo, non bisogna intendere essere stati lo stesso che i patroni delle città, quali furono dal secolo IV in poi, bensì rappresentanti temporanei e avvocati di esse (cfr. PHILIPPI, *Rhein. Mus.* N. F. VIII p. 507 segg.). Quanto al proconsole C. Gellius Sentius Augurinus, probabilmente non sarà stato diverso da quello che, ancora giovane, è ricordato da Plinio (*epist.* 4. 27; 9, 8).

56.

Tra Sartei e altro luogo della Mauretania.

117-138 d. Cr.

*[E]x indulgenti[a] i[m]p(eratoris) Caes(aris) Traia[ni] | Hadriani Aug(usti) | fines adsignati genti Numidarum per C. Pet[ro]nium Celerem | proc(uratorem) Aug(usti) prov[inc]iae | Mauretaniae Caes[ar]ensis.*

C. I. Lat. VIII 8813 cfr. 8814.

La lapide, riprodotta in un altro esemplare quasi identico, proviene dalla Mauretania Sitifensis, parte della Caesariensis, e propriamente da un luogo a cinque chil. da *Bordj-Mediana*, non molto lungi da Tamascani. Sotto il nome di *gens Numidarum* s'intende Sertei, più verso i confini settentrionali della Numidia, e di cui un

*princeps* è noto per una iscrizione locale da lui dedicata nell'anno 247 d. Cr. *Deo sanc(to) frug(ifero) Aug(usto)* (C. L. Lat. VIII 8826). Ora, può essere che vi sia stata controversia di confini tra Sartei e forse Tamascani, ovvero tra quella e le possessioni imperiali presso Tamascani, note per una controversia analoga che sarà data più oltre (n. 63). La prima congettura è più probabile, perchè delegato dall'imperatore a risolverla, è il governatore stesso della Mauretania, che fino al IV secolo portò il titolo di *procurator Augusti*; laddove secondo l'altra sarebbe stato invece il *procurator rationis privatae*, come è appunto il caso della controversia suddetta. Il governatore Petronius Celer è noto anche per un'altra lapide di Lambaesis (C. I. Lat. VIII 2728 lin. 59).

57.

## Tra Aezani e privati.

a. 117-138 d. Cr.

A.

Ἄουδιος Κουϊήτος Αἰζανειτῶν ἄρχουσι, βουλῆ, | δῆμῳ χαίρειν.  
Ἀμφισβήτησις περὶ χώρας ἱερᾶς ἀνατεθείσης πάλαι τῷ Δεῖ, τρι-  
βομένη πολλῶν ἐτῶν, τῆ προνοίᾳ τοῦ | μεγίστου αὐτοκράτορος τέ-  
λους ἔτυχε. ἐπεὶ γὰρ ἐπέστειλα αὐτῷ δηλῶν τὸ πρᾶγμα ὅλον ἠρόμην  
τε ὅ τι χρῆ ποιεῖν, δύο τὰ μάλιστα τὴν | διαφορὰν ὑμῖν κεινοῦντα  
καὶ τὸ δυσεργές καὶ δυσέυρετον τοῦ | πράγματος παρεχόμενα, μείξας  
τῷ φιλανθρώπῳ τὸ δίκαιον ἀκολούθως τῆ περὶ τᾶς κρίσεις ἐπιμε-  
λείᾳ τ[ῆ]ν πολυχρόνιον ὑμῶν μάχην καὶ ὑποψίαν πρὸς ἀλλήλους  
ἔλυσεν, καθὼς ἐκ τῆς ἐπιστολῆς, ἣν ἔπεμψεν πρὸς με, | μαθήσεσθε,  
ἧς τὸ ἀντίγραφον ὑμῖν πέπομφα. Ἐπέστειλα δὲ Ἐσπέρω τῷ ἐπι-  
τρόπῳ τοῦ Σεβαστοῦ, ὅπως γεωμέτρως ἐπιτηδεύσῃς ἐκ]λεζόμενος  
ἐκείνοις | προσχρήσῃται τὴν χώραν διαμετρῶν. Καί πρὸς τοῦτω δῆ-

λο]ν ὑμῖν γενήσεται | καὶ ἐκ τῶν ἱερῶν τοῦ Καίσαρος γραμμάτω[ν  
καὶ ἐξ ὧν ἐγὼ δ]εδήλωκα, ὅτι, ὃ δεῖ τελεῖν ὑπὲρ ἐκάστου κλήρου  
κατὰ τὴν [τοῦ Καίσαρος ἀπό]φρασιν, ἐξ ἧν ἂν ἡμέρας λάβητε τὴν  
ἐπιστολὴν, ἕκαστος ὁ ἔχων ἀπὸ τοῦ] ἱεροῦ κλήρον τῆς ἱερᾶς | χώρας  
τελέσει, ἵνα μὴ πάλιν τινὲς ἀ[τελείας ἀντιποιούμενοι τοῦ | βράδειον  
ἀπολαῦσαι τὴν πόλιν τῆς [ἐπικαρπίας τῶν κλήρων ἀ]ῖτιοι | γένωνται.  
ἄρκει γὰρ αὐτοῖς τὸ μέχρι ν[ῦν ἐσχηκέναι τοὺς κλήρους ἀ]τελείς.  
Πέπομ]φα δὲ καὶ τῆς πρὸς Ἐσπερον ἐπιστο[λῆς ὑμῖν ἀντί]γραφον  
καὶ ἧς ὁ Ἐσπερος ἐ]μοὶ γέγραφεν. Ἐρῶσθαι ὑμᾶς εὖχο[μαι].

B.

*Exempl(um) epistulae [Cae]saris scriptae ad | Quietum. |*

*Si in quantas particulas, [q]uos [cle]ros appellant, ager Aeza-*  
*nen[si] Iovi dicatus a regibus divisu[s] sit, non apparet, optimum*  
*est, | sicut tu quoque existimas, [eum modu]m, qui in vicinis ci-*  
*vitatibus | clerorum nec maximus [nec mi]nimus est, observari. Et*  
*si, cum | Mettius Modestus con[stituit], ut vectigal pro is pende-*  
*retur, constitit qui es[se]nt [cle]rici agri, aequom est ex [illo] |*  
*tempore vectigal pendend[um] e[rit], nis[i] si quae morae qu[andoque] | us[u]*  
*veneru[nt]. Inte[r]pones itaque tuam auctoritatem[.]*

C.

*Exempl(um) epistulae Quieti scriptae ad | Hesperum. |*

*Cum variam esse clerorum mensuram | cognoverim et sacra-*  
*tissimus imp(erator) con[stitutionis] suae causa neq(ue) maximi*  
*neq(ue) | [min]imi mensuram iniri iusserit in ea re[gi]one, quae*  
*Iovi Aezanitico dicata dicitur, | [quaeso, m]i Hesper carissime,*  
*explores, qu[ae] [ae] maximi cl[eri] mensura, quae minimi | [. . . ] in*  
*ipsu illa regione sit et id | [quam primum n]otum mihi facias.*

## D.

*Exempl(um) epistulae scriptae Quiet(um) ab Hespero.*

*Quaedam negotia, domine, non aliter ad consummationem perducuntur quam per eos, qui usu sunt eorum periti. Ob hoc cum mihi iniunxisses, ut tibi renuntiarem, quae mensura esset clerorum circa regionem Aezaniticam, misi in rem praesentem. Tei (?)....*

C. I. Lat. III 355 = 7003. C. I. Gr. 3835. TEXIER, *Descript. de l'Asie Min.* I p. 103 segg. LE BAS-WADDINGTON, *Voyage archéol.* etc. III 860-863.

La città di Aezani, nella Phrygia epictetus, ai confini della provincia dell'Asia, è poco ricordata dagli antichi (STRAB. 12, 8, 11. 12 p. 576. PAUS. 8, 3; 10, 32. STEAPH. BYZ. v. Ἀιζανίτης); ma, oltre che da queste, anche da altre incisioni greche (C. I. Gr. III 3831-3846), ove si ricordano decreti del senato e deliberazioni del popolo, si vede che al tempo dell'Impero essa godeva di una quasi autonomia. Le iscrizioni poi qui riferite mostrano che una parte del suo territorio, *ager Aezanensis Iovi dicatus a regibus divisus* (B lin. 4-5), *regio quae Iovi Aezanitico dicata dicitur* (C lin. 5-6 cfr. D lin. 9), già anticamente consacrato a Giove, di cui esistono ancora gli avanzi del tempio, fu poscia dai re di Pergamo diviso agli abitanti della città in varie parcelle (*cleri*), i quali aveano l'obbligo di pagare una certa imposta alla città stessa; circostanza quest'ultima che non appare abbastanza chiaramente dalle iscrizioni latine, ma che è rilevata nella greca (A lin. 15-16), dove Avidius Quietus, accennando alla decisione dell'imperatore, dice che così la città non sarà più privata del prodotto delle parcelle. Da tutto il complesso dei quattro documenti appare quindi chiaro, che da più tempo esistevano contestazioni tra la città e i possessori di quei terreni, senza dubbio perchè questi, attraverso le modificazioni avvenute cogli anni, non si attenevano più alla misura primitiva delle parcelle, pagando un'imposta minore di quella che

avrebbero dovuto. Allora la città, che certo dovè prima invano aver tentato la via della propria giurisdizione, si appellò sola, o insieme coi possessori, all'arbitrato del governatore della provincia, Avidius Quietus, il quale a sua volta s'indirizzò all'imperatore per avere istruzioni (B: *sicut tu quoque existimas*). Questa epistola manca, ma restano tutte le altre che si riferiscono alla soluzione della controversia. E sono:

A. Epistola di Avidius Quietus, che annunzia al senato e al popolo di Aezani la decisione dell'imperatore, specialmente circa la parte più difficile della questione (la misura dei terreni), per effetto della quale ogni possessore da allora innanzi doveva pagare il tributo a lui spettante alla cassa della città. Aggiunge che spedisce loro una copia della risposta avuta sul riguardo dall'imperatore; che scrisse ad Hesperus, procuratore imperiale, perchè chiamasse i geometri per la misurazione delle terre, e che manda copia della sua lettera a lui e della risposta di Hesperus.

B. Epistola dell'imperatore ad Avidius Quietus, con la quale quegli ordina che sia fatta una nuova determinazione delle terre in parcelle di misura media, come era uso nelle vicine città, e che i possessori di esse paghino in tributo (alla città) come era stato stabilito da Modestus, che forse fu un governatore predecessore di Quietus. Secondo ciò, questo tributo pare che non vi sia stato innanzi, e che l'abbiano introdotto i Romani; e il vedere incaricato il procuratore imperiale di provvedere alla misurazione, essendo l'Asia provincia del senato, fa credere che forse un'altra parte del tributo dovè essere stata destinata al *fiscus Caesaris*. Nè ciò deve recar meraviglia, perchè siamo, come si vedrà or ora, in un tempo in cui quasi tutte le entrate delle provincie del senato si versavano nel fisco imperiale (MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* 2<sup>a</sup> p. 1005 seg.). Ed è questa pure la ragione, per la quale il proconsole dell'Asia, invece che al senato, s'indirizza all'imperatore.

Le altre due epistole, di Quietus al procuratore Hesperus (C), e di costui a Quietus (D), non hanno bisogno di alcuna dichiarazione.

Il Mommsen avea prima (C. I. Lat. III p. 70) supposto, che il nostro Avidio Quietò fosse un governatore imperiale della provincia della Galatia, come del pari Modesto, e fondandosi su Plinio (*epist.* 1, 5; 6, 29), attribuiva i nostri documenti al tempo di Traiano. Ora però (C. I. Lat. III annot. al n. 7003 cfr. p. 977) si accosta all'opinione del Waddington (annot. al n. 860), il quale da una moneta greca che porta il nome di Adriano e quello di Quietò col titolo di proconsole (*ἀνθύπατος*), giustamente trae che questi fu proconsole dell'Asia sotto Adriano. Probabilmente è il figlio di quell'Avidius Quietus, che fu amico di Plinio il giovane (*epist.* 6, 29; 9, 13) e di Thræsea Paetus. Quanto a Modestus, predecessore di Quietò nel governo dell'Asia, senza dubbio è quello stesso ricordato da Plinio (*epist.* 1, 5), e che, esiliato da Domiziano, viveva ancora sotto il regno di Nerva. È probabile che sia lo stesso Mettius Modestus, figlio di Mettius Rufus e governatore della Lycia (C. I. Gr. 4279. 4280).

58.

Tra Daulis e un privato.

a. 118 d. Cr.

A.

Ἀγαθὴ τύχη. | Αὐτοκράτορι Τραϊανῷ Ἀδριανῷ Καίσαρι Σεβαστῷ τὸ β', Γναίῳ Πεδανίῳ Φούσκῳ Σαλευνάτορι ὑπάτοις, πρὸ Σ'. | Κ(αλ.) Νουενβρίων, ἐν Χαιρωνείᾳ, | Ζώπυρος Ἀριστίωνος καὶ Παρμένων | Ζωπύρου, οἱ ἐγδικαὶ τῆς Δαυλιέων πόλεως, ἐμαρτυροποιήσαντο ἀπόφασιν | ἀντιγεγράφαι τὴν δοθεῖσαν ὑπὸ Τ. Φλαουίου Εὐβούλου τὴν ὑπογεγραμμένην. |

Τ. Φλαούιος Εὐβούλος, ὁ δοθεὶς κριτῆς καὶ ὀριστῆς ὑπὸ Κασίου Μαξιμίμου ἀνθυπάτου, καὶ τηρηθεὶς ὑπὸ Οὐλερίου Σεουήρου ἀνθυπάτου, μετὰξὺ Ζωπύρου τοῦ Ἀριστίωνος καὶ Παρμένωνος | τοῦ Ζω-

πύρου καὶ Μεμμίου Ἀντιόχου περὶ χώρας | ἀμφισβητουμένης, ἀκούσ[ας] ἑκατέρου μέρους | ἐφ' ὅσον ἐβούλοντο καὶ ἐπὶ τὴν αὐτοψίαν ἐλθόν, | κελεύσαντός με ἀποφῆνα[σ]θαι Κλωδίου Γραβιανοῦ τοῦ κραιτίστου ἀνθυπάτου, κρεῖνω καθὼς | ὑπογράφεται. Ἀγροῦ δρυππίου, ὃν ἠγόρασε | παρὰ τῶν Κλέας κληρονόμων Μέμμιος Ἀντιόχος, καταλαβόμενος ἐκ τῶν ἐπὶ με κομισθέντων γραμμάτων προσήκειν Ἀντιόχῳ πλέθρα | Φωκικὰ ὑλ[έ], ὅσα ἂν εὑρεθῇ πλείω τούτων, | κρεῖνω εἶναι τῆς Δαυλιέων πόλεως. ὁμοίως ἀγροῦ εὐξυλείας πλέθρα ὑλ κρεῖνω | εἶναι Ἀντιόχου, τὰ δὲ λοιπὰ τῆς πόλεως εἶναι. χωρίων πλατάνου καὶ μοσχοτομεῶν | πλέθρα σλ' κρεῖνω εἶναι Ἀντιόχου, τὰ δὲ λοιπὰ τῆς πόλεως. τὴν δὲ ἀρχὴν τῆς μετρήσεως | κρεῖνω γενέσθαι τῆς χώρας ὅθεν ἂν βούληται Ἀντιόχος ἐν ἑκατέρων τῶν ἀγρῶν | δρυππίῳ καὶ εὐξυλείᾳ, ἐν δὲ πλατάνῳ | καὶ μοσχοτομαίαις μία ἐπ' ἀμφοτέροις ἀρχὴ τῆς μετρήσεως ἔσται, μετρούμενων | ἀπὸ τῆς δοθείσης ἀρχῆς τῶν ἐφεξῆς, μὴ | ἐλλογουμένων ταῖς μετρήσεσιν ἀπάσαις | μήτε βείθρων μήτε ὅσα τραχέα ὄντα καὶ | μὴ δυνάμενα γεωργεῖσθαι ὑπὲρ δέκα σφύρας ἔστί. παρήσαν· (seguono i nomi dell'arbitro Τ. Φλαούιος Εὐβούλος e di dieci che assisterono alla trascrizione nell'albo della città). Ψηφίσματι τῆς πόλεως.

B.

Ὅδὸς δὲ ἢ ἐπὶ τὸν | Ἀρχαγέτην ἔξει πλάτος καλάμους δύο, | τὰ δὲ σημεῖα καὶ τοῦ[ς] | ὄρους τῆς μ[ε]τρήσεως ἐνχαράξουσι κο[ι]νῇ ἐντὸς τῆς εἰκάδος | τοῦ δωδεκάτου μηνός, ἡμῶν, ὅταν ἐν[χ]αραχθῶσιν, ἐπελευσομένων αὐτούς. | περὶ ἀγροῦ δρυππίου | κατὰ τὴν προκομισθ[ε]ῖσαν χεῖρα ὑπὸ Σεραπ[ι]άδος Ζωπύρου τοῦ | ἐγ' | δίκου καὶ τῶν περὶ | Φίλωνα Σωσικράτους | καὶ Δάμωνα Ζωπύρου ἀρχόντων κρεῖνο[μ]εν, εἴ τι λείπει τῷ [ἀ]ριθῷ ἐκ τῆς ἀποφάσεως τῆς Εὐβούλου | τετρακοσίων τριάκο[ν]τα πέντε πλέθρων, | τούτου ἔχειν ἀπαίτησιν Σεραπιάδα ἀπὸ | τῆς Δαυλιέων πόλεως. παρήσαν (seguono i nomi di sedici arbitri che giudicano e sottoscrivono la sentenza).

*Bonus eventus. Imperatore Traiano Hadriano Caesare Augusto iterum, Cn. Pedanio Fusco Salinatore coss. a. d. IX kal. Nov.; Chaeroneae, Zopyrus Aristionis f. et Parmeno Zopyri f., eccidici civitatis Dauliensium testati sunt, in album relatam esse sententiam a T. Fl. Eubulo latam, quae sequitur:*

*T. Fl. Eubulus iudex finium regundorum a Cassio Maximo proconsule datus et a Valerio Severo proconsule servatus inter Zopyrum Aristionis f. et Parmenonem Zopyri f. et Memmium Antiochum de agro, de quo controversia est, cum utramque partem audiverim quamdiu voluerunt et in rem praesentem venerim, iubente Clodio Graniano splendidissimo proconsule, sententiam pronuntiavi quae subscripta est:*

*Agri querquetulani (?), quem Memmius Antiochus ab heredibus Cleae emit, ex tabulis mihi latis, collegi Antiochi esse plethra Phocica quadringenta triginta quinque: quod amplius sit, iudico Dauliensium civitatis esse. Item agri saltuari plethra quadringenta triginta iudico esse Antiochi, cetera civitatis. Agri platanis et viminibus consiti plethra ducenta triginta iudico esse Antiochi, cetera civitatis. Initium mensurationis iudico faciendum unde Antiochus velit in utriusque agri querceto et arboreto, in platanis et vimineto unum esto initium mensurationis utriusque, et incipiant mensores unde statutum est et sic deinceps neque complectunt in omnibus mensuris fluvii aut loca saxosa aut quae culturam non patiantur supra decem sphyras. Adfuerunt.... Decreto civitatis.*

B.

*Via versus Archagetam larga est duos calamos, signa et termini mensurationis inscribuntur communiter intra vigesimum diem duodecimi mensis, nos, cum inscripta erunt, subveniemus. De agro querquetulano (?) secundum praelatam scripturam (?) a Serapiade Zopyri f. eccidico et a magistratibus Philone Sosicratis filio et*

*Damone Zopyri filio iudicimus: si quid numero quadrigentorum triginta quinque plethrorum ex decreto Eubuli desit, huiusce Serapias repetitionem a civitate Dauliensium habeto. Ad fuerunt etc.*

C. I. Gr. 1732.

Il documento contiene due atti diversi, ma connessi tra loro e riguardanti una controversia tra la città di Daulis, nella Focide, e un privato a nome Memmius Antiochus, a cagione di confine dei suoi campi e del territorio della città. Il primo atto (A) contiene una vera sentenza arbitrale, che comincia con la indicazione della data, il consolato II di Adriano e di Cn. Pedanius Fuscus Salinator, 118 d. Cr., IX kal(endas) Nov(embres), del luogo ove essa fu pronunciata, Chaeronea, nella Baeotia, dei nomi dei due *actores* (ἔκδικτοι) rappresentanti la città di Daulis, Zopyrus e Parmeno, e di quello dell'arbitro, T. Flavius Eubulos, aggiungendo di essere stata quella inscritta nell'albo della città (lin. 1-10). Segue quindi il testo stesso (lin. 11-40), da cui appare: 1° Che già i proconsoli dei due anni innanzi, 116 e 117 d. Cr. sotto Traiano, Cassius Maximus e Valerius Severus, non altrimenti noti, aveano scelto l'arbitro che fu conservato nell'ufficio dal proconsole Clodius Granianus del 118 d. Cr. 2° Che l'arbitro T. Flavius Eubulos attribuì a Memmius Antiochus un certo numero di iugeri (πλέθρα) di terreno, secondo la diversa qualità del medesimo ἄγρου δρυππίου πλέθρα 435, ἄγρου εὐξυλείας πλ. 430, χωρίων πλατάνου καὶ μωσχοτομεῶν πλ. 230), giudicando che il rimanente terreno in contestazione appartenesse alla città, e stabilendo in che modo si dovesse procedere alla misurazione.

Il secondo atto (B) è un complemento della sentenza, in quanto che per esso si determina la larghezza della via che doveva separare le due proprietà, dove e quando fossero da collocare i relativi termini, e che la città di Daulis dovesse dare a Memmius Antiochus quella parte dell' ἄγρου δρυππίου, che mancava per formare la misura dei 435 iugeri a lui assegnati con la sentenza. Il Boeckh nel commento alla lapide, chiama poco esattamente anche sentenza questo atto, e crede che sia stata pronunciata qualche anno dopo

la prima, per non aver forse la città interamente eseguito il giudicato, ed essersi quindi rinnovata la lite. Ma la mancanza della data, del luogo in cui essa avrebbe dovuto esser pronunziata, del nome del proconsole o altra autorità che nomina l'arbitro, cose tutte che si trovano nella prima parte del documento, mostrano in modo chiaro che la seconda parte integralmente vi appartiene. Come in molti casi la sentenza arbitrale stabiliva le norme generali nella soluzione della controversia e lasciava poi che, p. e., la misurazione del terreno e l'apposizione dei termini si facesse dopo da appositi periti agrimensori, così anche qui a noi sembra che il secondo atto si riferisca appunto a questo procedimento posteriore. Quindi il Curius Autobulus, che qui procedè sul luogo alla determinazione della via e alla *terminatio*, non è un arbitro, ma un perito, un *agrimensor*, e le undici persone che lo assistono e sottoscrivono l'atto, sono dei semplici testimoni. E il Serapias che il Boeckh fa un *actor* di Memmius Antiochus nella pretesa seconda lite, non è altro che un rappresentante di Memmio stesso nell'atto esecutivo dell'unica sentenza. Una prova ancora di questa spiegazione si può vedere in ciò, che la qualità del vero arbitro, T. Flavius Eubulos, è diversa da quella del secondo preteso arbitro Serapias. Quegli è senza dubbio un cittadino romano, che il proconsole scelse probabilmente nella vicina Chaeronea, ove fu pronunziata la sentenza, per avere maggior guarentigia di equità. Serapias è invece uno straniero, forse cittadino della stessa Daulis, chiamato semplicemente a compiere l'atto della misurazione. Da tutto ciò segue che non è necessario ammettere la seconda parte della iscrizione riferirsi a una nuova lite rinnovatasi più tardi, benchè sia possibile che qualche tempo sia trascorso tra la sentenza e l'atto complementare. E che questo sia veramente tale appare finalmente dalle parole in forma congiuntiva, colle quali comincia:  $\acute{\omicron}\delta\delta\varsigma \delta\grave{\epsilon} \eta \acute{\epsilon}\pi\iota$  etc.

La città di Daulis, come in genere tutte le città della Focide, non era autonoma; ciò che spiega l'ingerenza del governatore della provincia, il quale delega la sua giurisdizione a un arbitro, che è un vero *iudex datus*, come in altri casi simili.

59.

## Tra Igilgili e gli Zimizes.

a. 128 d. Cr.

*Termini positi inter | Igilgilitanos, in | quorum finibus kas'tel-Victoriae | positum est, et Zimiz(es) | ut sciant Zimizes | non plus in usum se haber(e) ex aucto|ritate M. Vetti La|tronis proc(ura-toris) Aug(usti) | qua(m) in circuitu | a muro kast(elli) p(assus) | quingentos. | (Anno) pr(ovinciae) LXXXIX Tor|quato et Libone co(n)s(ulibus).*

C. I. Lat. VIII 8369.

Igilgili era una delle città marittime della Mauretania Sitifensis, rispondente all'odierno *Djidjelli*, sulla via tra Chulla e Saldae (PLIN. *nat. hist.* 5, 21. PTOL. 4, 2 cfr. AMM. MARCELL. 29, 5, 5). Colonia è chiamata nell'itinerario Antoniniano (p. 18) e nella tavola Peutingeriana (3,1); e dalle parole di Plinio (l. c. *Rusazus colonia Augusti, Soldae colonia eiusdem, item Igilgili*) pare che sia stata dedotta da Augusto. Popolazione barbara, non altrimenti nota, sono i Zimizes. Essendo a quel tempo le due Mauretanie governate da procuratori imperiali (MARQUARDT, *Staatsverw.* 1<sup>2</sup> p. 483), il nostro Vettius compie l'atto della limitazione come governatore e non semplice procuratore della provincia.

60.

## Tra Nattabutes e Calama (?).

a. 138-161 d. Cr.

*.... no | n.... [ex] | sacro prae|cepto d(omini) n(ostr)i | An-tonini Pii | felicitatis Aug(usti) | et consensum | u[tr]arumque | par-*

*tium decernente Claudio | Iuliano proco(n)s(ule) | c(larissimo) v(iro).*

C. I. Lat. VIII 4845 = 17521.

L'iscrizione proviene dalla vallata del fiume *el-Maiza*, nella Numidia proconsularis, e forse segnava i confini dei territori della città dei Nattabutes (PLIN. *nat. hist.* 5, 4, 30 cfr. C. I. Lat. VIII p. 484), che è dubbio se sia stata di diritto romano, e Calama, municipio (C. I. Lat. VIII p. 521), ovvero di altre città. Alla controversia accenna la formula *et consensum utrarumque partium*, come alla delegazione dell'imperatore al proconsole, l'altra *ex praecepto domini nostri*. Claudius Iulianus, governatore della provincia dell'Africa, non è quegli che fu console suffetto nel 238 d. Cr., ma probabilmente quel Claudianus o meglio Claudius Iulianus, che fu prefetto della città sotto Alessandro Severo (Dig. 31, 87, 3).

61.

Tra Ardea e altra città latina.

a. 138-161 d. Cr.

*Ex aucto(ritate) imp(eratoris) T. | Aeli Hadri(ani) Anto(nini) Aug(usti) | Pii p(atris) p(atriciae) senten(tia) dicta p(er) | Tusce-  
nium | Felicem | p(rimi) p(ilum) (iterum) determinante | Bl(a)esio  
Tau(rino) mil(ite) | coh(ortis) VI pr(aetoriae) | me(n)sore agrario  
[in]f[er]r | Ardeat[en]os [et]....*

C. I. Lat. X p. 676.

L'iscrizione, contenuta nel cosiddetto Liber coloniarum (p. 251), e mancante alla fine, non ci fa conoscere l'altra città, con cui Ardea ebbe una controversia di confine. Anche qui si ha un ricorso all'imperatore, Antonino Pio, che delega l'arbitrato a un centurione, e questi fa eseguire la limitazione da un milite della

VI coorte dei pretoriani. A quel tempo Ardea probabilmente aveva già acquistato il diritto coloniaro; colonia è detta in una lapide locale del 223 d. Cr. (C. I. Lat. X 6764) e in altra di Cirta (C. I. Lat. VIII 7044), che ricorda un suo patrono, M. Flavius Postumus, dubbio se vissuto al tempo di Antonino Pio, di Marco Aurelio o Elagabalo (cf. MOMMSEN, *Ephem. epigr.* 1 p. 128 seg.).

62.

Tra i compagani rivi Larensis e un privato.

a. 193 d. Cr.

*Imp(eratore) Caes(are) P. Helvio | Pertinace princip(e) | se-  
natus, patre patriae, | Q. Sosio Falcone C. Iulio Eruci(o) Claro  
co(n)s(ulibus), III idus Febr(uarias) |*

*sententiam, quam tulit | L. Novius Rufus leg(atus) Aug(usti)  
pr(o) | pr(aetore) v(ir) c(larissimus) inter compaganos rivi La-  
rensis et Val(eriam) Faventinam, | descriptam et propositam pr(i-  
die) non(as) | Novembr(es) in v(erba) i(nfra) s(cripta). Rufus le-  
g(atus) c(um) c(onsilio) c(ollocutus) | decretum ex tiliā recitavit: |  
congruens est intentio mea qua |.... tus proximae argumen-  
tis |.... parte prolatis rei |.... p.... aput me actu[m] est d |....  
inspectio itaq[ue] |.... [q]ui in priva.... |.... a mox....*

C. I. Lat. II 4125.

Il documento, che proviene dalla città di Tarraco nell'Hispania, contiene una sentenza pronunziata dal governatore della provincia, L. Novius Rufus, in un processo tra gli abitanti di un pago, del resto non conosciuto, e una Valeria Faventina. Che quello sia stato originato da una controversia di confine, è reso probabile così dal-

l'accenno all'esame sul luogo (*inspectio*), espresso ordinariamente in simili processi con la formula *in rem praesentem* e simili, come da altri esempi analoghi, nei quali il governatore è chiamato a sedere arbitro. Si noti la presenza del *consilium* del governatore, come si ha pure nella sentenza del proconsole della Sardegna (n. 43).

63.

## Tra Aurelia, i Casturrenses e il patrimonio imperiale.

a. 222-235 d. Cr.

1. *Limes | ag[ro]rum a Gar[gilio] . . . . goddo dec(urione) | p(u-  
blice?) p(ositus?) secundum ius[sionem] v(iri) p(erfectissimi) Iu-  
cun(di) Peregrini p(raesidis) n(ostrum) | inter territori[um] Aureliese et  
p[ri]vata[m] r[ati]one[m].*

C. I. Lat. VIII 8811.

2. *D(omino) n(ostro) | imp(eratori) Cae(sare) M. Aur[el]io Se-  
vero Ale[]xandro pio felice | Aug(usto) termina[t(iones) a]g[ro]rum  
defeni[[t]ionis Matidiae ad]signantur col[on]is Kasturrensi(bus) |  
iussu v(iri) e(gregii) Axi Aeli[ani] procuratoris Aug(usti) r(a-  
tionis) p[ri]vatae | per Cae(lium) Martiale[m] | agrimensore(m).*

C. I. Lat. VIII 8812.

Le due lapidi provengono dallo stesso luogo detto *Bordj Medjana*, poco discosto da Tamascani, nella Mauretania Sitifensis; ed è molto probabilmente il *munimentum nomine Medianum*, a cui accenna Ammiano Marcellino, ragionando del comite Teodosio (29, 5, 45). Esse sono non dello stesso tempo: La prima è dell'età posteriore a Diocleziano, quando la Mauretania Caesariensis fu suddivisa in

due provincie, la Caesariensis propria e la Sitifensis, e i governatori ch'ebbe si chiamarono non più *procuratores*, come prima, ma *praesides*, come il nostro Iucundus Peregrinus (cf. MARQUARDT, *Staatsverw.* 1<sup>2</sup> p. 485 seg.). La seconda, invece, è più antica e rimonta a un anno incerto del regno di Alessandro Severo (222-235). Anche la limitazione di proprietà è diversa e da diverse persone eseguita. La prima si riferisce al territorio d'una città, *Aurelia*, e la *ratio privata* o patrimonio imperiale; la seconda, al territorio dei coloni *Kasturrenses* e al patrimonio stesso. Là i termini son posti da un decurione, per ordine o sentenza del governatore; qua, da un agrimensore per sentenza del procuratore Axius Aelianus, amministrante quel patrimonio. Le abbiamo però messe insieme, appunto per l'indole di questa proprietà. Un frammento della stessa provenienza (C. I. Lat. VIII 8810) e del tempo di Antonino Pio, fa intravedere una limitazione simile fatta da un *procuratore* della *ratio privata*; e non è difficile che si tratti della stessa controversia dell'uno o dell'altro luogo, risorta più tardi. Come in altri casi simili, anche qui è molto probabile che la limitazione sia stata preceduta da una controversia tra l'amministrazione del patrimonio e le due città suddette, le quali per altro non sono punto conosciute. — Il governatore Peregrinus non è neppure noto. Del procuratore Aelianus si hanno invece tre iscrizioni della Dacia (C. I. Lat. III 1422. 1423. 1456), in una delle quali (1456) appaiono e questo suo officio nella Mauretania, e altri ancora, come la *procuratia* simile occupata, nella Belgica e nelle due Germanie, e lo stesso governo della Dacia, probabilmente sotto Massimino e Massimo (cfr. MOMMSEN, annot. alle lapidi). — Che il *decurio* della prima iscrizione, esecutore della limitazione, sia militare, non è dubbio; esso dovè far parte di uno di quei corpi ausiliarii, che si sa essere stanziati nella provincia e posti a disposizione dei governatori e procuratori imperiali (MOMMSEN, C. I. Lat. VIII p. XX seg. cf. MARQUARDT, *Staatsverw.* 1<sup>3</sup> p. 484). Se i *coloni Kasturrenses* siano da intendere come abitanti d'una colonia, del resto non nota, o piuttosto nel senso di quegli affittatori di terre demaniali costituiti a un dipresso in *pagi* (cfr. MOMMSEN,

*Hermes* XV p. 391 segg.), come sembra più probabile, non è certo. A ogni modo, dalla seconda lapide si vede come quelle possessioni imperiali si accrescessero per la eredità di Matidia, nipote di Traiano, e in parte fossero assegnate in proprietà a quei coloni.

64.

## Tra Salviae e Stridon.

a. 282-284 d. Cr.

....iu[d]ex [d]a[t]us a [F]la[ui]o Va[ler]io Cons[[t]a[n]t[i]o [v(iro) cl(arissimo)] p(raeside) p(rovincia) Delm(atiae) | [f]i[ne]s i[n]t[er] Salvia[t]as e[t] S[tr]ido[n]e[s] [d]e[te]rm[in]a[t].

C. I. Lat. III 9860. *Bull. d'archeol. e storia Dalmata* V [1882] p. 136. *Archäolog.-epigr. Mittheilungen aus Oesterreich* VIII [1884] p. 153.

La iscrizione sarebbe stata ritrovata sulla via tra *Grahovo* e *Glamoz*, nella Dalmazia; ciò che offre occasione all'Alac'evic', che pel primo l'ha pubblicata, restituendone il testo molto corrotto (Bull. l. e.), a « stabilire con sempre maggiore fondamento che Silviae o Salviae » o Salviae (PROL. 2, 16, 9. Itiner. Antonin. p. 269) « era a *Grahovo*, che Stridone era nel territorio di *Saritte*, che *Saritte* può essere corrotto da Stridone, che il nome attuale di *Staretina*, ..... bene ricorda il nome di Stridone, ed infine che la posizione di *Saritte*, ossia Stridone, combina benissimo col cenno lasciataci da S. Girolamo: *Hieronymus, natus patre Eusebio, oppido Stridonis, quod a Gotis eversum, Dalmatiae quondam Pannoniaeque confinium fuit* etc. Il preside o governatore della Dalmazia, che delega il giudice o l'arbitro per decidere la controversia di confine fra le due città, è lo stesso Flavius Valerius Constantius Chlorus, che divenne imperatore, e che tenne quel governo sotto il regno di Carus, fra gli anni 282-284 d. Cr. (VOPISC. *Carin*, 16).

65.

## Tra Cesarea e Gigarta.

a. incerto.

*Fines positi inter | Caesarenses ad | Libanum et Gigarta|nos de vico Sidonior(um) | iussu .... pro[c(uratoris Augusti)] | per Dom[iti]um....*

C. I. Lat. III 183.

È uno dei non pochi casi offerti da lapidi terminali, in cui si può ammettere come probabile una controversia di confine e una relativa sentenza, a cui segue la determinazione di quelli. Il MOMMSEN (annot.) osserva, che non essendo le due città di Caesarea ad Libanum e di Gigarta confinanti tra loro, è da credere che qui si tratti di proprietà appartenente alla prima e posta fuori il suo territorio, limitrofe a quello dei Gigarteni abitanti un vicus Sidoniorum. Che il *procurator Augusti* sia quello della provincia della Syria, è molto probabile; del resto, come la lapide è in questo punto frammentata, può anche essere che il titolo sia stato quello di *legatus Augusti pro praetore*, ciò che il Mommsen crede meno verisimile.



A 10

REV15

ÚK PrF MU



3129S04569